



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

FEDERALISMO FISCALE

**Il dibattito nella
“Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”
e il rapporto con il Governo per l’attuazione
dell’articolo 119 della Costituzione**

Gennaio - Agosto 2007

PREMESSA

Se si dovesse rintracciare un tema “predominante” nel dibattito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome non avremmo dubbi nell’indicare l’argomento del federalismo fiscale, non tanto, o non solo, per il necessario lavoro che ha riguardato la valutazione delle modalità di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, previste dal disegno di legge delega predisposto dal Governo nel corso della XV legislatura, quanto perché questo obiettivo è parte di un processo di consapevolezza istituzionale, ormai giunto a maturazione, che ha visto necessariamente le Regioni partecipi e protagoniste.

Non a caso la materia è stata oggetto di un’approfondita attività istruttoria durante la quale le Regioni si sono confrontate in numerose riunioni della Conferenza – sia ordinarie, che straordinarie – e nei diversi incontri tecnici e politici che si sono svolti a Palazzo Chigi e al Ministero dell’economia. Nel periodo che ha preceduto e accompagnato il varo del disegno di legge delega (dal 25 gennaio al 1° Agosto 2007) si sono svolte 9 sedute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (3 in sessione “ordinaria” e 6 in sessione “straordinaria”), mentre nello stesso periodo si sono svolti 9 incontri con il Governo.

Il definitivo superamento della finanza derivata, l’individuazione di un processo di distribuzione delle risorse che consenta di abbandonare il criterio della spesa storica per favorire parametri basati su standard, la salvaguardia di una tenuta complessiva del sistema che non allarghi i divari esistenti nel Paese non sono stati i capisaldi di un dibattito astratto (come la lettura di questo dossier dimostra), ma sono stati il terreno di un confronto fertile su un tema imprescindibile se si vuole guardare al sistema delle regioni in termini propositivi e davvero strategici (basti considerare le ricadute che già oggi il sistema della compartecipazione ai grandi tributi produce per il finanziamento del servizio sanitario nazionale).

La “cartina di tornasole” dell’urgenza e della delicatezza di questo tema è data anche dagli aspetti quantitativi dei meccanismi partecipativi, a cominciare dai lavori della Conferenza, dedicati a questo argomento, che hanno visto partecipare alla discussione 46 rappresentanti politici delle Regioni (registrando interventi costanti da parte di ben 12 Presidenti). Forse anche per questo lavoro intenso, nel suo duplice aspetto, “interno” (Conferenza delle Regioni) ed “esterno” (confronti con il Governo, ma sarebbero da ricordare anche i diversi interventi pubblici a convegni e seminari che questo dossier non ha raccolto), è stato possibile arrivare al 1° agosto 2007 con un documento, contenente le proposte e gli emendamenti (qualcosa di più che un semplice “Parere”) per il disegno di legge delega per l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione. Un documento in cui si sono composte le diverse posizioni e le legittime aspirazioni territoriali e che è stato approvato all’unanimità dalle Regioni e dalle Province autonome. Ora che la legislatura è terminata l’auspicio è che quel documento possa rappresentare non un punto di arrivo, ma una base per far ripartire un processo improcrastinabile.

Roma, marzo 2008

Marcello Mochi Onori

INDICE

Conferenza del 25 gennaio 2007	13
Convocazione	14
Resoconto (stralcio)	17
Bozza di documento predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di federalismo fiscale	34
Incontro con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in materia di federalismo fiscale del 25 gennaio 2007	47
Presenze regionali	48
Conferenza straordinaria del 31 gennaio 2007	51
Convocazione	52
Resoconto	53
Lettera Segretario generale	103
Tabella di confronto riassuntiva tra Conferenza (accordi di Ravello e Santa Trada, parere al DPEF 2007) e gruppo di lavoro sul federalismo fiscale coordinato dal Prof. Giarda	104
Osservazioni Regione Abruzzo	106
Osservazioni Regione Basilicata	107
Osservazioni Regione Calabria	109
Osservazioni Regione Campania	115
Osservazioni Regione Friuli-Venezia Giulia	117
Osservazioni Regione Lazio	119
Osservazioni Regione Molise	122
Osservazioni Regione Puglia	124
Osservazioni Regione autonoma della Sardegna	126
Osservazioni Regione Siciliana	128
Osservazioni regione Toscana	131
Osservazioni Regione Umbria	133
Osservazioni Regione Valle d'Aosta	135
Osservazioni Regione Veneto	139
Osservazioni Provincia autonoma di Trento	143
Schemi riassuntivi elaborati dalla Regione Lombardia, Coordinatrice della Commissione "Affari Finanziari"	147
Esito: lettera Segretario Generale integrazione gruppo di lavoro tra lo Stato e le Regioni in materia di federalismo fiscale	178
Conferenza straordinaria del 7 febbraio 2007	181
Convocazione	182
Resoconto	183
Esito: "Documento sui principi applicativi dell'articolo 119 della Costituzione"	224
Riunione del Tavolo tecnico-politico tra il Governo e le Regioni in materia di federalismo fiscale dell'8 febbraio 2007	229
Convocazione	230

Presenze regionali	231
Conferenza del 15 febbraio 2007	233
Convocazione	234
Resoconto (stralcio)	236
Riunione del Tavolo tecnico-politico tra il Governo e le Regioni in materia di federalismo fiscale del 15 febbraio 2007	241
Convocazione	242
Presenze regionali	243
Riunione del Tavolo tecnico-politico tra il Governo e le Regioni in materia di federalismo fiscale del 22 febbraio 2007	245
Presenze regionali	246
Conferenza straordinaria del 4 aprile 2007	247
Convocazione	248
Resoconto (stralcio)	249
Bozza di documento in materia di federalismo fiscale del 2 aprile 2007 predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione	273
Schema di confronto tra la bozza del disegno di legge di attuazione dell'articolo 119 e l'atto approvato dalla Conferenza il 7 febbraio "Documento sui principi applicativi dell'articolo 119 della Costituzione", predisposto dalla Regione	
Lombardia	289
Nota della Regione Siciliana	293
Riunione del Tavolo tecnico-politico tra il Governo e le Regioni in materia di federalismo fiscale del 4 aprile 2007	297
Presenze	298
Riunione del Tavolo tecnico-politico tra il Governo e le Regioni in materia di federalismo fiscale dell'11 aprile 2007	299
Presenze	300
Riunione del Tavolo tecnico-politico tra il Governo e le Regioni in materia di federalismo fiscale del 18 aprile 2007	301
Presenze	302
Conferenza straordinaria del 17 maggio 2007	303
Convocazione	304
Resoconto	305
Modifiche approvate il 2 maggio 2007 dalla Commissione Affari finanziari alla bozza predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di federalismo fiscale	345
Bozza bis di documento in materia di federalismo fiscale predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione	365

Emendamenti ANCI – UPI del 15 maggio 2007	383
Esito: documento relativo all'emendamento concernente la c.d. "clausola di salvaguardia"	387
Conferenza straordinaria del 21 giugno 2007	389
Convocazione	390
Resoconto	391
Proposta emendativa formulata a livello tecnico dalle Province autonome di Trento e Bolzano nonché dalle regioni Val d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna	423
Esito: documento recante valutazioni e richieste emendative	425
Riunione del Tavolo tecnico-politico tra il Governo e le Regioni in materia di federalismo fiscale del 21 giugno 2007	431
Presenze	432
Riunione del Tavolo tecnico-politico tra il Governo e le Regioni in materia di federalismo fiscale del 25 giugno 2007	433
Presenze	434
Conferenza straordinaria del 5 luglio 2007	435
Convocazione	436
Resoconto (stralcio)	437
Bozza del disegno di legge di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione	459
Conferenza del 1° agosto 2007	477
Convocazione	478
Resoconto	481
Esito: lettera di trasmissione al Ministro per gli affari regionali e per le autonomie delle richieste emendative al disegno di legge di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione	484

Indice analitico degli interventi

B

BASSOLINO, Antonio (*Presidente della Regione Campania*); 26; 87; 88; 89; 98; 187; 188; 191; 192; 313; 322; 327; 328

BERGER, Hans (*Assessore della Provincia autonoma di Bolzano*); 406

BERTOLUCCI, Giuseppe (*Assessore della Regione Toscana*); 56; 61; 196; 261; 311; 342; 343; 393; 403; 415; 455

BRESSO, Mercedes (*Presidente della Regione Piemonte*); 21; 28; 64; 68; 81; 91; 95; 96; 98; 100; 101; 197; 201; 206; 207; 209; 210; 211; 212; 213; 216; 218; 220; 263; 321; 329; 335; 336; 339; 343; 344

C

CAVERI, Luciano (*Presidente della Regione Valle D'Aosta*); 258; 398

COLOZZI, Romano (*Assessore della Regione Lombardia*); 20; 21; 23; 32; 55; 56; 58; 67; 71; 81; 83; 89; 93; 94; 98; 101; 186; 188; 191; 192; 193; 195; 196; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 210; 211; 212; 213; 214; 215; 217; 218; 219; 220; 222; 223; 251; 252; 254; 258; 261; 268; 309; 314; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 326; 327; 328; 329; 331; 332; 333; 334; 336; 337; 338; 339; 340; 341; 342; 343; 393; 394; 401; 411; 412; 413; 414; 415; 417; 418; 419; 420; 439; 441; 446; 447; 452; 457

COPPOLA, Maria Luisa (*Assessore della Regione Veneto*); 193; 205; 208; 209; 251; 257; 312; 321; 324; 328; 329; 331; 332; 333; 334; 335; 393; 406; 409; 414; 415; 417; 418; 419; 420; 421; 422; 439; 448; 450

D

D'AMICO, Giovanni (*Assessore della Regione Abruzzo*); 256

DE BONA, Oscar (*Assessore della Regione Veneto*); 56; 60; 75

DE FILIPPO, Vito (*Presidente della Regione Basilicata*); 59; 88; 89; 90; 93; 97; 98; 192; 194; 206; 209; 210; 216; 217; 221; 222; 223; 256; 312; 323; 325; 326; 330; 334; 447

DEL PIERO, Michela (*Assessore della Regione Friuli Venezia Giulia*); 55; 58; 72; 86; 87; 252; 255; 393

DEL TURCO, Ottaviano (*Presidente della Regione Abruzzo*); 59; 73

DELBONO, Flavio (*Vice Presidente della Regione Emilia Romagna*); 66; 94; 95; 267; 307; 329; 336; 337; 338; 339; 341; 403; 416; 417; 420; 449; 450

DEORSOLA, Sergio (*Assessore della Regione Piemonte*); 394; 398; 416; 421

DI LELLO, Marco (*Assessore della Regione Campania*); 32; 55; 58; 72; 204; 205; 206; 207; 211; 215; 216; 270; 308; 311; 327; 328; 332; 333; 334; 335; 336; 337; 338; 339; 340; 439; 453; 454

F

FRICK, Werner (*Assessore della Provincia autonoma di Bolzano*); 55; 60; 185; 192; 251; 256; 257

G

GAVA, Fabio (*Assessore della Regione Veneto*); 200; 201; 202; 203; 212; 214; 217

GIACCAGLIA, Gianni (*Assessore della Regione Marche*); 83
GNECCHI, Luisa (*Vice Presidente della Provincia autonoma di Bolzano*); 439

I

IACOP, Franco (*Assessore della Regione Friuli Venezia Giulia*); 22; 185; 190; 191; 215
INTRONA, Onofrio (*Assessore della Regione Puglia*); 410; 415
IORIO, Angelo Michele (*Presidente della Regione Molise*); 29; 30; 265; 317; 321; 405

L

LO PORTO, Guido (*Assessore della Regione Siciliana*); 56; 62; 78
LOIERO, Agazio (*Presidente della Regione Calabria*); 23; 33; 188; 210; 211; 212; 214; 315
LORENZETTI, Maria Rita (*Presidente della Regione Umbria*); 24; 193; 195; 215; 217; 218; 219; 220; 221; 223; 259; 314; 323; 324; 446; 447; 448; 451; 457

M

MARGUERETTAZ, Aurelio (*Assessore della Regione Valle D'Aosta*); 55; 61; 75; 86; 90
MARRAZZO, Piero (*Presidente della Regione Lazio*); 71
MARTINI, Claudio (*Presidente della Regione Toscana*); 27; 77; 88; 90; 99; 100; 194; 195; 196
MERLO, Luigi (*Assessore della Regione Liguria*); 251; 255
MEZZOLANI, Almerino (*Assessore della Regione Marche*); 265
MOCHI ONORI, Marcello (*Segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*); 55; 56; 86; 185; 186; 251; 252; 393; 394; 439; 440
MORCHIO, Fabio (*Assessore della Regione Liguria*); 439; 456

N

NIERI, Luigi (*Assessore della Regione Lazio*); 185; 190; 192; 208; 313; 314; 393; 400; 412; 454

P

PEVERARO, Paolo (*Vice Presidente della Regione Piemonte*); 311; 439; 455
PITTALUGA, Giovanni Battista (*Assessore della Regione Liguria*); 55; 58; 70; 86; 199; 309; 316; 322; 323; 325; 331; 335; 336; 338; 342; 393; 399; 410; 416; 419
PRESIDENTE, Vasco ERRANI (*Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*); 19; 20; 21; 23; 26; 27; 30; 32; 33; 55; 56; 57; 68; 84; 86; 87; 88; 89; 90; 94; 96; 98; 100; 102; 185; 186; 187; 188; 190; 192; 193; 196; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 215; 216; 217; 218; 219; 221; 222; 223; 238; 251; 252; 255; 257; 258; 271; 310; 312; 313; 318; 319; 320; 321; 325; 326; 327; 328; 329; 330; 331; 332; 333; 334; 335; 336; 337; 338; 339; 340; 341; 342; 343; 344; 393; 394; 397; 401; 408; 409; 411; 412; 413; 414; 417; 418; 419; 420; 421; 422; 439; 440; 445; 446; 447; 448; 449; 450; 451; 453; 454; 456; 457; 458

R

RIOMMI, Vincenzo (*Assessore della Regione Umbria*); 55; 61; 76; 86; 99

RODANO, Giulia (*Assessore della Regione Lazio*); 29

RUSSO, Enzo (*Assessore della Regione Puglia*); 21

S

SAPONARO, Francesco (*Assessore della Regione Puglia*); 79; 81; 86; 91; 100; 185; 196; 312

SIMONCINI, Gianfranco (*Assessore della Regione Toscana*); 24

SORU, Renato (*Presidente della Regione Sardegna*); 407

SPAZIANTE, Vincenzo (*Assessore della Regione Calabria*); 55; 59; 73; 86; 99; 191; 192; 205; 251; 256; 326; 393; 399; 421; 439; 444

T

THEINER, Richard (*Assessore della Provincia autonoma di Bolzano*); 29

TORRISI, Mario (*Assessore della Regione Siciliana*); 22; 185; 196; 251; 254; 262; 393; 401; 439; 445; 446

TURTURIELLO, Antonello (*Tecnico della Regione Lombardia*); 213; 414

V

VALIANTE, Antonio (*Vice Presidente della Regione Campania*); 393; 400; 416

VENDOLA, Nicola (*Presidente della Regione Puglia*); 63; 316

**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE
AUTONOME**

25 gennaio 2007



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Il Presidente

Prot. n. 176/CP3

Roma, 18 gennaio 2007

Comunicazione trasmessa solo via fax sostituisce l'originale ai sensi dell'art.6, comma 2, della L. 412/1991
--

F A X

Ai Signori Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome

LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per giovedì 25 gennaio 2007 alle ore 10.30 presso la Segreteria della Conferenza - Via Parigi, 11 - Roma.

Comunico che è convocata la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per giovedì 25 gennaio 2007 alle ore 10.30 presso la Segreteria della Conferenza - Via Parigi, 11 - Roma.

Ordine del giorno:

- 1) Approvazione resoconti stenografici delle sedute del 14 e 21 dicembre 2006;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Esame questioni all'o.d.g. della Conferenza Unificata;
- 4) Esame questioni all'o.d.g. della Conferenza Stato - Regioni;
- 5) Primo esame bozza del documento predisposto dal Ministero dell'Economia in materia di Federalismo fiscale;
- 6) **COMMISSIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI** – *Regione Basilicata*
 - 6a) Documento riguardante il D.Lgs 28/2004 “Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche”, da presentare alla Commissione Cultura del Senato nell’audizione programmata per il pomeriggio alle ore 15.00 -. *Punto esaminato dalla Commissione nella riunione del 13 dicembre 2006;*

Turismo – Coordinamento Regione Abruzzo

- 6b) Schema di convenzione con le Regioni per il cofinanziamento dei progetti destinati alla realizzazione di contenuti digitali di interesse turistico nel portale "italia.it" - *Punto all'esame della Commissione nella riunione del 23 gennaio 2007;*

7) COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E GOVERNO DEL TERRITORIO – Regione Campania

- 7a) Proposta di documento delle Regioni sulle modifiche sul “Codice degli appalti” da presentare al Parlamento e al Governo” – *Punto esaminato dalla Commissione nella riunione del 17 gennaio 2007;*

Edilizia Residenziale Pubblica – Coordinamento Regione Umbria

- 7b) Comunicazione del Coordinatore in merito alle problematiche relative ai “Contratti di Quartiere III;

8) COMMISSIONE SALUTE – Regione Toscana

- 8a) Problematiche relative all'applicazione dei Ticket sanitari - *Punto esaminato dalla Commissione nella riunione del 18 gennaio 2007;*
8b) Proposta di emendamento al dl n. 300 del 28 dicembre 2006 in fase di conversione relativa alle competenze della Sisac (Struttura Tecnica Interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale) – *Punto esaminato dalla Commissione nella riunione del 18 gennaio 2007;*

9) COMMISSIONE ISTRUZIONE, LAVORO, INNOVAZIONE E RICERCA – Regione Lazio

- “Riparto risorse del Ministero del Lavoro per il diritto-dovere di istruzione e formazione – anno 2006” - *Punto all'esame della Commissione nella riunione del 18 gennaio 2007;*

10) COMMISSIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE – Regione Marche

- Incontro con il Ministro del Commercio Internazionale: posizione delle Regioni in materia di internazionalizzazione - *Punto all'esame della Commissione nella riunione del 23 gennaio 2007;*

- 11) Varie ed eventuali.

SEDUTA RISERVATA

12) DESIGNAZIONI

- 12a) Comitato Nazionale per il portale "Italia.it" di cui al decreto del Vice Presidente del Consiglio e del Ministro per le Riforme e l'Innovazione nelle pubbliche amministrazioni dell'8 novembre 2006: nuova costituzione - nove rappresentanti regionali;

- 12b) Consiglio di amministrazione dell'Agencia per i servizi sanitari regionali, di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 115: ricostituzione - un rappresentante regionale;
- 12c) Collegio dei revisori dei conti dell'Agencia per i servizi sanitari regionali, di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 115: ricostituzione - un rappresentante della Conferenza Unificata;
- 12d) Comitato tecnico consultivo dell'Agencia nazionale del Turismo di cui al D.P.R. 6 aprile 2006, n. 207: sostituzione rappresentante regionale.

Vasco Errani



N.B. Per assicurare un corretto e proficuo svolgimento dei lavori della Conferenza, l'accesso alla sala durante la seduta pubblica sarà consentito, come da Regolamento, a due soli accompagnatori per Regione o Provincia autonoma.



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

STRALCIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDI' 25 GENNAIO 2007

PRESIDENZA

del

PRESIDENTE VASCO ERRANI

SONO PRESENTI:

REGIONE ABRUZZO

BIANCHI Valentina, Assessore.

REGIONE CALABRIA

LOIERO Agazio, Presidente

SPAZIANTE Vincenzo, Assessore.

REGIONE CAMPANIA

BASSOLINO Antonio, Presidente.

DI LELLO Marco, Assessore.

REGIONE EMILIA ROMAGNA

ERRANI Vasco, Presidente.

GILLI Luigi, Assessore.

REGIONE LAZIO

BATTAGLIA Augusto, Assessore.

COSTA Silvia, Assessore.

RODANO Giulia, Assessore

REGIONE LIGURIA

COSTA Massimiliano,
Vicepresidente.

REGIONE LOMBARDIA

COLOZZI Romano, Assessore.

REGIONE MARCHE

MARCOLINI Pietro, Assessore.

REGIONE MOLISE

IORIO Angelo Michele, Presidente.

VITAGLIANO Gianfranco,
Assessore.

REGIONE PIEMONTE

BRESSO Mercedes, Presidente.

REGIONE PUGLIA

RUSSO Enzo, Assessore.

REGIONE SICILIANA

TORRISI Mario, Assessore.

REGIONE TOSCANA

MARTINI Claudio, Presidente.

ROSSI Enrico, Assessore.

SIMONCINI Gianfranco, Assessore.

REGIONE UMBRIA

LORENZETTI Maria Rita, Presidente.

P.A. BOLZANO

THEINER Richard, Assessore.

Partecipa il Segretario Generale, dottor Marcello MOCHI ONORI.

...*OMISSIS*...

5) Primo esame della bozza del documento predisposto dal Ministero dell'Economia in materia di Federalismo fiscale.

PRESIDENTE.

Prima di dare la parola all'Assessore Colozzi, vorrei riassumere il punto in cui siamo e individuare un metodo di lavoro, dato che questa questione, come è evidente a tutti noi, non debbo nemmeno sottolinearlo, rappresenta il cuore del rapporto tra noi e il Governo ed anche delle prospettive delle Regioni.

Come vi è noto, noi abbiamo chiesto, nella discussione sulla Finanziaria del 2007, due cose fondamentali inerenti a questo punto: che il 2008 sia l'anno di avvio del federalismo fiscale e che quindi nel 2007 sarebbe stata indispensabile una delega sul federalismo fiscale e i conseguenti atti e decreti collegati, per consentirci di fare una discussione sulla Finanziaria 2008 che abbia i termini radicalmente diversi rispetto alle discussioni che abbiamo fino ad oggi sulla Finanziaria.

Il Governo, nel seminario che facemmo a Villa Madama, diede la sua piena disponibilità a fare questo percorso. Ora il Ministero ha prodotto una bozza di lavoro - ci tengo a dirlo, non è un documento del Ministero - che mi è stata consegnata e che ho mandato ai Presidenti e su cui possiamo avviare la discussione sul federalismo. Come ufficio di Presidenza abbiamo chiesto poi alla Regione coordinatrice delle finanze di predisporre e presentare oggi una sorta di confronto tra la bozza di quel documento e le posizioni assunte unanimemente dalle Regioni a Ravello, a Santa Trada e nel documento successivo che siglammo con le autonomie locali che erano, come ricorderete, gli indirizzi delle Regioni, delle Province e dei Comuni all'Alta Commissione prevista nella precedente finanziaria del Governo precedente.

Ora si tratta - poi ne discuteremo successivamente in seduta riservata perché parleremo di nomi - di fare una prima discussione di impostazione, questa è la mia proposta, e di definire una delegazione - perché non possiamo andare tutti a discutere - che vada a confrontarsi con il Governo. Credo, inoltre, sia indispensabile programmare nel mese di febbraio un nuovo appuntamento straordinario di discussione sul federalismo fiscale, perché ritengo che la discussione richieda un impegno e una riflessione da parte della Conferenza molto seri, non risolvibili con una conferenza alla mattina. Propongo quindi di fare una "Santa Trada due" sostanzialmente, poi decideremo dove farla - da collocare verso la prima metà del mese di febbraio piuttosto che verso la seconda metà - per seguire tutti insieme come Conferenza la discussione e l'impostazione di questa delega che rappresenta chiaramente un elemento vitale per noi. Questo è il punto di metodo. La prima riunione del gruppo di lavoro con il Governo per prendere contatto ed iniziare a definire come si lavora ed individuare i punti di snodo ci sarà la prossima settimana. Quindi oggi dobbiamo fare una riunione di impostazione generale e poi decidere e assumere questi orientamenti. Prego l'assessore Colozzi di fare una sintesi.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Chiedo scusa se non farò una sintesi, perché il documento credo meriti di essere letto. Si tratta di un tema troppo importante per ridurlo in pillole, perché su questi temi ogni frase può essere determinante ai fini dell'impostazione di una riforma che segna profondamente il futuro delle nostre istituzioni. Mi limito, quindi, a dire semplicemente cosa è lo strumento che vi trovate in cartella. In cartella trovate un tentativo, predisposto dai nostri funzionari, di mettere a confronto a livello meramente tecnico i principi derivanti dalle nostre posizioni deliberate formalmente a Ravello, Santa Trada e nel parere al DPEF del 2007, che sono i tre momenti in cui noi abbiamo all'unanimità – sottolineo questo aspetto – condiviso questi principi che sono sintetizzati nella prima colonna. Nella seconda si è cercato di sintetizzare invece i passaggi chiave del cosiddetto documento definito "gruppo Giarda". La stesura è fatta in modo tale da mettere in parallelo questi due documenti per evidenziare i punti di contatto, i punti di difformità, oppure i principi che magari abbiamo già previsto nei nostri documenti, ma di cui non si trova traccia nel documento del gruppo di lavoro. Nell'ultima colonna vi sono pochissimi commenti perché, dal momento che su questo tema non abbiamo convocato per scelta metodologica neppure la conferenza degli assessori, questo strumento non ha nessuna prevalutazione di tipo politico. È la prima volta che viene discusso in una sede politica. Mi pare, vista l'impostazione data dal Presidente Errani che rinvia ad un momento organico di riflessione – non so già se tutti i presidenti abbiano avuto modo di leggere il documento Giarda nella sua completezza – che oggi sarebbe già interessante chiarirci l'aspetto metodologico del lavoro.

PRESIDENTE.

Il documento lo abbiamo inviato a tutti i Presidenti appena l'ho ricevuto e comunque lo trovate in cartella ed è nominato "*Bozza di documento predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze in materia di federalismo fiscale*" datato 22 dicembre 2006.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Mi fermerei qui, perché più sintetico di quello che abbiamo messo nel documento è impossibile. Direi quindi di utilizzare questo strumento che c'è stato messo a disposizione per fare o un primo giro di tavolo già nel merito o una condivisione di un aspetto metodologico. Voglio dire, così pongo la prima domanda metodologica che mi è venuta in mente e da cui è nata la scelta di fare questo strumento: i principi che abbiamo già formalmente approvato nella discussione che faremo li consideriamo tutti ridiscutibili o solo un punto di partenza per vedere la coerenza di ciò che si sta facendo con quelli. Voi capite che questo è dirimente. Se dobbiamo ricominciare da zero basta saperlo! Questo sarebbe già un punto molto importante di decisione per orientare il lavoro dei nostri tecnici, o eventualmente anche degli assessori competenti, che fino adesso, in assenza di questa indicazione, non si sono mossi. È evidente che se si ritiene ancora discutibile la prima colonna, essendo quelle decisioni dei Presidenti, va seguito un metodo che fino adesso è sempre stato rispettato: ciò che è deciso dai Presidenti non è cambiato da nessuno se non dai Presidenti stessi.

RUSSO Enzo, Assessore Regione Puglia.

Rispetto al metodo che veniva indicato credo, in considerazione del fatto che i documenti sono stati precedenti alla riforma, ritengo sia necessario ridiscuterli altrimenti partiremmo in maniera sbagliata.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Quale riforma?

RUSSO Enzo, Assessore Regione Puglia.

Prima della modifica della Costituzione. Il decreto 56 è stato fatto prima...

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Non parlo del 56. Ho chiesto se i documenti di Santa Trada, Ravello e il parere del 2007, che non sono precedenti alla Costituzione perché sono un tentativo di attuazione del 119, sono oggetto di ridiscussione o sono il punto di partenza.

RUSSO Enzo, Assessore Regione Puglia.

Sono comunque conseguenza del decreto 56.

PRESIDENTE.

Intervengo solo per memoria tra noi. Ricordo che a Santa Trada abbiamo deciso due cose, non una. Abbiamo stilato l'accordo sul decreto legislativo 56 relativo agli anni 2002-2003-2004, tanto che dobbiamo affrontare il 2005 e il 2006. Poi abbiamo redatto un altro documento dove abbiamo condiviso i principi fondamentali per le Regioni del federalismo fiscale, cioè come noi su alcuni paletti fondamentali vediamo il federalismo fiscale in sintonia, peraltro, con il lavoro svolto precedentemente a Ravello e con il documento, enti locali e Regioni, per le indicazioni all'Alta Commissione. Quindi il documento di Ravello a cui ci riferiamo non è relativo al tema delle riparto del decreto legislativo 56, che è un'altra cosa, è il documento che abbiamo stilato sul federalismo fiscale, dove abbiamo individuato i principi fondamentali.

BRESSO Mercedes, Presidente della Regione Piemonte.

Rispetto alla questione metodologica concordo sul principio proposto dall'assessore Colozzi di mantenere fermi gli accordi che abbiamo nel tempo preso. Credo dovremmo, nella sede che ci ha indicato, aggiungere a quei principi un accordo di massima su un punto, che nel testo Giarda mandatoci dal Governo mi pare non trattato, riguardante l'eventuale applicazione del 116, cioè come noi vediamo il rapporto nuove competenze-federalismo fiscale-fonti finanziarie. Vi è poi un punto che considero delicato e che è completamente trascurato: l'impianto costituzionale è un impianto che prevede in modo preciso e chiuso le competenze dello Stato, in modo aperto quelle delle Regioni per differenza. Il che significa che eventuali materie emergenti, o che ancora non sono venute in mente, cosa sempre possibile, sono competenza delle Regioni e possono essere dalle Regioni individuate e fatte oggetto di appropriazione e legislazione. In questo caso, come si tratta la questione del federalismo fiscale? È possibile che su quel tema la Regione individui anche una fonte fiscale - esiste comunque sempre la Corte Costituzionale - per finanziare quell'intervento, proprio perché la Costituzione è aperta, non è chiusa per noi. Se Internet nascesse domani, noi avremmo potuto ritenere che era

materia di competenza delle Regioni, perché non era specificamente indicata da nessuna parte come competenza dello Stato. Questo è un tema secondo me di rilievo che servirebbe anche a ricordare che questo punto è così regolamentato dalla Costituzione e quindi le materie emergenti sono di competenza degli Stati regionali e non dello Stato centrale. Questi potrebbero essere punti che potremmo aggiungere nei nostri principi generali, in modo da poter trattare anche queste questioni che erano rimaste aperte nel nostro dibattito.

TORRISI Mario, Assessore Regione Sicilia.

Coerentemente con quanto esposto in premessa dalla Presidente Errani, vorrei porre all'attenzione della Conferenza delle Regioni alcune osservazioni che sono state sintetizzate in un documento che ora vi presenterò e nel quale sostanzialmente si fanno alcune osservazioni su alcune mancanze. Ad esempio, al concetto di autonomia finanziaria delle entrate e delle spese, così come definito dallo stesso articolo 119 della Costituzione, è dato poco spazio, poca considerazione nella bozza di documento presentata dallo Stato. Un altro punto va debitamente evidenziato: qualsiasi ipotesi di federalismo per le Regioni a statuto speciale deve armonizzarsi necessariamente con l'articolo 10 della legge costituzionale 3 del 2001, Titolo V, secondo cui le norme costituzionali riformate sono applicabili alle Regioni a statuto speciale per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle che hanno già attribuite. Dando seguito all'invito fatto in premessa, cioè che tratta ancora di una bozza, di un'ipotesi di lavoro del documento, la Regione Siciliana presenta queste osservazioni in un documento molto sintetico e molto scarno che vi farò avere.

IACOP Franco, Assessore Regione Friuli Venezia Giulia.

Riprendo in parte l'intervento del collega della Regione Siciliana. Poiché stiamo parlando di metodologia del lavoro, rispetto allo *status* delle Regioni a statuto speciale in materia di federalismo fiscale, gli accordi di Ravello, di Santa Trada e sul DPEF 2007 sostanzialmente non avevano affrontato temi riguardanti le Regioni a statuto speciale, rimandando a quell'articolo di garanzia che la Costituzione contiene rispetto alle formule così come ha citato il collega della Regione Siciliana. Gli esiti del gruppo di lavoro sul federalismo fiscale al punto 6, infatti, puntualizzano la situazione delle Regioni a statuto speciale. La sintesi che trovo nel documento che è stato presentato e che è in cartella mi sembra in qualche modo non sia coerente con quanto afferma il punto 6 nella sua estensione dell'articolato. Nel documento sintesi si dice "*perseguibile e desiderabile la armonizzazione della finanza delle regioni a statuto ordinario*", mentre nel documento del gruppo di lavoro si dice "*il gruppo di lavoro non ritiene perseguibile in tempi brevi un'ipotesi di completa armonizzazione*". Sappiamo che questo tema va affrontato, è un tema che dobbiamo iniziare ad affrontare. Poiché la posizione metodologica oggi assunta aveva visto una sorta non dico di estraneità ma comunque un coinvolgimento secondario delle Regioni a statuto speciale nei gruppi di lavoro e nel dibattito che si è affrontato e che si andrà soprattutto ad affrontare, mi sembra opportuno che, se dobbiamo iniziare a parlare anche di armonizzazione, fatte salve evidentemente la specificità, la specialità, le competenze diversificate - e quindi anche il sistema diversificato di accesso alle risorse - nei gruppi di lavoro e nelle azioni vadano esplicitamente inserite le rappresentanze delle Regioni a statuto speciale. Questo come metodologia e come argomento che compare. Quindi riteniamo che giustamente debba essere affrontato.

LOIERO, Agazio, Presidente della Regione Calabria.

Abbiamo visto questa bozza ed io non dico che si debba cominciare una discussione da capo perché le discussioni le abbiamo fatte e ci sono documenti che fanno testo. La materia è estremamente delicata ed afferisce a diritti e interessi importanti, di fronte ad un Paese che ha un divario oggi incolmabile. Ritengo che una ridiscussione andrebbe fatta. Apprezzo la proposta del Presidente per una nuova Santa Trada che possiamo fare presto, anche se vedo che c'è una accelerazione molto forte e forse è giusto. Volevo chiedere, proprio sul piano metodologico, siccome ci troviamo questa bozza del professor Giarda, di tutto il lavoro che allora definimmo di qualità dell'Alta Commissione, cui presero parte le Regioni e una grande parte del mondo accademico, cosa ne facciamo, lo teniamo come traccia della mente o ha ancora un valore? Volevo chiederlo come metodo. Faccio un esempio, l'ho letta ieri sera: nella bozza preparata dall'amico Colozzi, che ha fatto come al solito un bel lavoro, quel lavoro di Bignami che gli avevamo commissionato e che è molto buono, in cui si parla di perequazione delle capacità fiscali, trovo nell'ultima parte del primo foglio scritto che *“i meccanismi perequativi dovranno approssimare i livelli delle capacità fiscali pro capite senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo, conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale”*. Siccome sono andato a vederlo, non mi trovo esattamente questo, io mi trovo un'altra cosa. Forse è la stessa cosa. Non riesco a stabilirlo. Ritengo ci sia una difformità.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Là dove!

LOIERO, Agazio, Presidente della Regione Calabria.

Nel documento di Santa Trada.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Questo deriva dal DPEF 2007. Questa è la sintesi di tutti e tre.

LOIERO, Agazio, Presidente della Regione Calabria.

Se sul frontespizio metti Santa Trada devo...

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Ma cosa ti hanno dato!

LOIERO, Agazio, Presidente della Regione Calabria.

Guarda! Te la porto e te la faccio vedere.

PRESIDENTE.

Presidente Loiero, nella colonna c'è scritto *“Accordi Ravello, Santa Trada e parere DPEF 2007”*.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Questo non c'entra! Hanno sbagliato, questa è una bozza precedente! Questo è il testo finale!

SIMONCINI Gianfranco, Assessore Regione Toscana.

Condivido e mi sembra di apprezzare il programma dei lavori e l'impostazione che ha dato il Presidente, in particolare la proposta di delegazione che andrà a confrontarsi con il Governo e poi anche il momento di approfondimento che credo sia assolutamente necessario. Rispetto a quanto esposto dall'assessore Colozzi credo che si debba dire una cosa. Intanto, che il lavoro predisposto, che non ho avuto ancora tempo di guardare, mi sembra dal punto di vista metodologico da apprezzare. L'assessore Colozzi ci ha chiesto se i contenuti della prima colonna, quelli che riguardano il lavoro fatto precedentemente e che corrisponde a posizioni già assunte con voto unanime, sia un punto fermo o un punto di partenza. Io credo che rappresenti una base di partenza da tenere in considerazione, però il fatto stesso che siamo di fronte ad un nuovo documento, che è quello appunto proposto dal Governo, determina elementi dialettici che per forza di cose ci portano a riconsiderare eventualmente alcune posizioni precedenti. Non credo che questo debba rimanere in maniera ingessata. Dobbiamo confrontarci e poi cercare di andare avanti. Rispetto alla bozza del documento predisposto dal Ministero dell'economia credo innanzitutto che valga la pena fare una precisazione riguardo all'obiettivo a cui tendiamo. Si tratta dell'attuazione del disegno autonomistico prefigurato dall'articolo 119 della Costituzione. A volte parlare eccessivamente di federalismo fiscale può portare a non vedere quelle che sono le questioni essenziali che a noi interessano come Regioni. Alcuni contenuti sono apprezzabili e condivisibili come il riconoscimento del ruolo delle Regioni nella ripartizione territoriale dei trasferimenti perequativi definiti dallo Stato da esercitarsi su base consensuale con gli altri enti; il principio secondo il quale l'introduzione di nuovi tributi propri, regionali e locali, debba essere effettuata soltanto mediante legge regionale; il riconoscimento del finanziamento delle ulteriori forme di autonomia differenziata. Questi sono punti che si possono condividere. Ci sono però ancora punti critici. Naturalmente questa è una prima valutazione che credo abbia bisogno di altri confronti ed altri approfondimenti. Il primo riguarda la contraddizione che c'è nell'affermazione in cui si dice di finanziare integralmente, secondo l'articolo 119 della Costituzione, le funzioni pubbliche attribuite alle Regioni, quando invece poi nel documento si fa più preciso riferimento al finanziamento di quelle attività riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni. Questa assicurazione che ci sia l'integrità dell'attribuzione finanziaria per tutte quante le attività che sono attribuite alle Regioni ritengo debba essere maggiormente puntualizzata.

Secondo punto di criticità. L'ultima parte, che ha come titolo "*Riordino dei sistemi tributari locali*", mi sembra che accolga in maniera non sufficientemente critica i lavori dell'Alta Commissione. Lì sono contenute alcune questioni su cui occorre pronunciarsi in maniera decisa. Nel documento della Commissione si negava la possibilità alle Regioni dell'imposizione fiscale a carico delle imprese. Era una fase in cui c'era l'IRAP un po' *sub iudice*, ma ora che la questione è stata risolta ritengo sia uno strumento importante anche per le politiche in campo economico che le Regioni possono portare avanti. Così come quella parte del documento dell'Alta Commissione dove si attribuivano certi tributi ai diversi livelli istituzionali con criteri che dal mio punto di vista non sono così giusti. Alla luce soprattutto dell'esperienza.

LORENZETTI Maria Rita, Presidente della Regione Umbria.

Interverrò innanzitutto sul metodo, per dire che concordo sul percorso tracciato dal Presidente ed anche sul contesto nel quale noi oggi discutiamo questo documento, così

come sulla seduta straordinaria e sulla composizione di un gruppo la cui composizione discuteremo successivamente.

In ordine al “primo giro di tavolo”, così come l’ha definito Colozzi, sono d’accordo sul fatto che si debba iniziare; non si può continuamente rinviare, mescolare le carte tra il decreto legislativo n. 56 e l’articolo 119, poi chiedere ai tavoli con il Governo di mettere a punto gli articoli 117, 118, sottolineare il tema dell’autonomia e poi chiedere che venga legata al federalismo fiscale, nel senso di legarla alle risorse per poter gestire le competenze. Dobbiamo prendere questo toro per le corna ed affrontarlo con tutta la consapevolezza che l’Italia è lunga e stretta, come si dice, dalle mie parti, che è composta da tante specificità, differenze, piccole, grandi, sud, nord, est, ovest, centro, speciali e via di seguito.

Ragioniamo per bene. Io dico quello che penso in questo “primo giro di tavolo”. Sono d’accordo sul fatto che i principi che abbiamo sottoscritto nei vari documenti rimangano, sia pure con tutte le discussioni ed i confronti che ci sono stati. Me ne ricordo una particolarmente difficile e delicata a Santa Trada, ma come ho detto, riconosco questi principi e per quello che mi riguarda sono per tenerli fermi sul documento Giarda dal punto di vista dell’impostazione. Sono favorevole a che si rilegga l’esperienza del decreto legislativo n. 56 con tutto quello che questo ha voluto dire e con tutta l’esperienza che abbiamo accumulato; dobbiamo poi completare il lavoro svolto sul 2005 e sul 2006.

Elenco subito i principi su cui concordo. E’ giusto dire che deve esserci un rapporto differenziato tra tributi e perequazioni, a seconda delle materie e della rilevanza equitativa delle funzioni (mi riferisco a quelle assimilabili alla lettera M). Sono assolutamente d’accordo che questa cosa debba avvenire sul livello delle prestazioni e non sul vincolo di spesa, perché è giusto che come abbiamo accettato sulla sanità di mantenere l’affiancamento, i termini ed il patto triennale sulla sanità, con la necessità di definire costi prestazionali, è necessario guardare in faccia anche questo toro. Non si tratta, come al solito, di stabilire i buoni ed i cattivi, ma dire come affrontiamo e con quale gradualità questa vicenda. Va detto quanto costa un servizio.

Do molta rilevanza a questa questione perché ognuno di noi deve saper guardare all’interno del nostro sistema e capire dove ci sono gli elementi critici su cui porre mano tutti insieme al fine di individuare la strada da percorrere. Altrimenti ci rigiriamo con le carte, dietro cui ognuno nasconde un “pezzo”, senza affrontare in maniera esplicita le problematiche.

Concordo con l’impostazione disegnata dal documento Giarda ed in maniera esplicita dico non un piè di lista; la perequazione non può essere definita come un piè di lista (tanto spendo e tanto voglio in termini di fondo di perequazione), perché questo non sarebbe giusto. Quindi, non un piè di lista, ma, come si usa dire adesso, un *benchmark*. Quindi, cominciamo.

Altre due questioni desidero sottolineare, almeno in questo “primo giro di tavolo”. Per quanto riguarda i diversi sistemi per le altre spese, dobbiamo ragionare; ovviamente e qui ci metto un pezzo di Umbria, nel senso del richiamo alla piccola dimensione e quant’altro. Non voglio che si paghino le inefficienze, però le diseconomie legate alla dimensione o ad altri fattori, sì; naturalmente il tutto fatto in maniera corretta e non per nascondere eventuali inefficienze. Questa cosa ormai è possibile, si può fare, ed ognuno guarderà in faccia quello che ha dentro di sé.

Sui diversi sistemi esistono due metodi: il primo, l'avvicinamento alle diverse capacità potenziali; il secondo, il ridisegno della spesa storicamente realizzata. Credo che questa sia una delle questioni su cui ragionare.

L'ultima vicenda è quella del 116. Non lo escludo. Tutt'altro! Tant'è che, come ho detto in occasione della discussione sul codice delle autonomie, per quello che mi riguarda, se si fosse intrapresa una determinata strada, io sarei stata disposta a ragionare anche su un possibile utilizzo del 116.

A tutti noi dico che prima dobbiamo disegnare il sistema; fatto questo, ognuno corre a seconda delle proprie capacità, come è giusto che sia. Però prima si deve disegnare il sistema, fissare le regole, le garanzie ed un percorso condiviso; dopo di che ognuno, ovviamente, corre per la sua strada, per come è in grado di correre.

BASSOLINO Antonio, Presidente della Regione Campania.

Innanzitutto, condivido la proposta di Errani. Mi sembra saggio avere almeno un'intera giornata di riflessione (mi pare giusto farla al più presto e se ci riusciamo anche nella settimana prossima, se i tempi che il Governo si dà, come sembra, sono abbastanza stretti), prima che si predispongano, oltre questa prima bozza, altri documenti, rispetto ai quali potremmo poi trovarci solo in una logica emendativa. Questo è il rischio che dobbiamo evitare. Cioè, che ci sia una bozza abbastanza consolidata nei confronti della quale al massimo possiamo presentare qualche emendamento.

Una domanda. La bozza inviataci dal Governo è una bozza esclusivamente del Governo, senza alcun rapporto con noi, o è frutto di un minimo di rapporto, come a volte inevitabilmente e giustamente avviene?

PRESIDENTE.

Come ricorderai, in quanto eri presente, c'è stato un incontro con la nostra delegazione; da allora non c'è stato altro. L'unica cosa che è stata detta fu al seminario di Villa Madama. Ricordo, altresì, che il Governo mi ha precisato che si tratta di una bozza di lavoro, e non un documento, per istruire la discussione.

BASSOLINO Antonio, Presidente della Regione Campania.

Allora, a maggior ragione, insisto nel dire che è bene che ci si veda abbastanza presto, per evitare il rischio che consolidino un po' troppo le bozze, prima che ci sia una partecipazione nostra, piena ed anche per evitare basi di partenza non comuni, ma tutta del Governo, quando invece noi abbiamo una nostra base di partenza che per me è quella di Ravello e Santa Trada, frutto della nostra esclusiva elaborazione. In qualche modo la Vialetti ha visto una nostra partecipazione attiva ed è quindi opportuno evitare che ci sia un consolidamento eccessivo. Quindi, vediamoci presto per elaborare bene una nostra posizione, a partire da un terreno solido che già abbiamo.

Nel merito una considerazione ad una prima lettura, per dire che dobbiamo evitare che si determini un consolidamento eccessivo di bozze. Io penso che, a norma di Costituzione ed anche di sentenze della Corte costituzionale, tutte le funzioni pubbliche attribuite alle Regioni devono essere integralmente finanziate e non soltanto la sanità; all'interno di ogni singola grande funzione pubblica poi si vedono i livelli essenziali. Ma tutte le grandi funzioni pubbliche e non solo la sanità sono finanziate; all'interno si vedono i livelli essenziali ed il finanziamento non può riguardare risorse che devono andare agli interventi speciali. Il testo, ad una prima lettura, si presta a questa

interpretazione, ma è soltanto un esempio che faccio per sottolineare la necessità di discutere bene tra di noi ed in maniera piuttosto sollecita.

Come faccio sempre, cercherò di parlare con libertà, al di là degli schieramenti. Negli anni scorsi, con la Vialetti abbiamo discusso insieme nell'Alta Commissione. Penso che vi sia un documento, magari più di una bozza, sul quale il Governo va avanti e sul quale poi noi dobbiamo interloquire. Naturalmente ne parleremo meglio quando ci vedremo nella giornata di approfondimento. Tuttavia, penso che su una materia come questa, la elaborazione debba essere congiunta e non fatta sulla base di nostri emendamenti a testi del Governo. E' anche una questione di principio e di rapporto tra diversi livelli e starei attento ad evitare che si crei un fatto sul quale poi è difficile da parte nostra dare un contributo serio.

MARTINI Claudio, Presidente della Regione Toscana.

Poche aggiunte. Condivido la proposta ed ho una sola preoccupazione. Siccome condivido anche l'opinione di Bassolino di fare presto l'incontro, la mia sola preoccupazione è legata alla convulsione delle nostre agende. Dire presto significa intervenire su un sistema di impegni di lavoro che tutti noi abbiamo; quindi, se siamo d'accordo di fare presto questo incontro, fissiamolo davvero presto.

PRESIDENTE.

Questo incontro deve rappresentare una priorità assoluta nelle nostre agende.

MARTINI Claudio, Presidente della Regione Toscana.

Non ho problemi.

PRESIDENTE.

Siccome vedo che diventa un tema di discussione, direi di tagliare la testa al toro e di fissare questo incontro nella giornata di mercoledì prossimo, perché poi giovedì dovremo vederci in una Conferenza straordinaria sul turismo.

Quindi, mercoledì mattina ci vediamo a Roma ed affrontiamo la discussione sul federalismo fiscale.

MARTINI Claudio, Presidente della Regione Toscana.

Due sole osservazioni di merito perché non ho nulla da aggiungere di rilevante in questo momento, visto che abbiamo deciso di vederci la prossima settimana. La prima. Da vari interventi mi pare sia emersa l'esigenza di vivere questo passaggio di discussione sul decreto legislativo n. 56 come un momento che sia anche di forte nuova condivisione intanto tra le Regioni ed il Governo; non viviamolo solo come un *derby* tra di noi. Poi ci sono questioni da vedere e per le quali abbiamo tracce di lavoro definite a Santa Trada ed altrove, che dovremo approfondire perché se è vero che molti punti sono concordati, altri andranno rivisti. Ma la partita si gioca non solo tra di noi in quanto richiede un atteggiamento del Governo su questi temi che aiuti un gioco di squadra. Ricevo segnali consistenti, ripetuti, frequenti che testimoniano una qualche sottovalutazione del tipo di collaborazione che può crearsi. Faccio un solo esempio. C'è una insistita polemica del Governo, a tutti i livelli, dal Presidente del Consiglio in giù, sulle iniziative che le Regioni svolgono in tema di internazionalizzazione, che è arrivata a livelli, per me, di insopportabilità.

Si potrebbe chiedere cosa c'entra questo riferimento. Forse non direttamente, ma si tratta di una questione che sta all'interno delle relazioni del sistema, della macchina-paese, perché il federalismo fiscale è un pezzo della macchina-paese. Non c'è solo un nostro *derby*, c'è anche l'occasione di un salto generale.

Seconda ed ultima osservazione. Non lo dico in contrapposizione con quello che ho detto prima, ma solo perché ogni medaglia è fatta di due facce. C'è anche l'altra faccia della medaglia. Se l'occasione dell'attuazione del decreto legislativo n. 56, di un avvio del federalismo fiscale, non viene usata da noi anche come occasione di un salto virtuoso nella spesa regionale, di tutte le Regioni, noi perdiamo un'occasione storica ed offriamo il fianco ad un'insistita campagna di stampa, mediatica, eccetera, che sta cercando di tagliare le gambe ad ogni possibile protagonismo delle Regioni nella vita del paese. Non c'è giorno, non c'è settore che non siamo sotto tiro.

Nel momento in cui si riquadrano i conti e si ridefiniscono le regole dobbiamo mettere anche in evidenza il fatto che il finanziamento avviene anche sulla base di costi parametrati, comparati; non è possibile che si finanzia lo stesso servizio, al di là dell'effettivo costo sostenuto, sulla base di finanziamenti diversi. Non si regge più.

Questi dati potrebbero rappresentare un arricchimento della piattaforma di Santa Trada, un'ulteriore evoluzione, un'ulteriore sviluppo che dobbiamo affrontare nelle occasioni in cui ci vedremo.

BRESSO Mercedes, Presidente della Regione Piemonte.

Non ho capito se adesso entriamo nel merito o se restiamo invece sul metodo. Vedo come anche noi ci prepariamo all'incontro di mercoledì; forse sarebbe opportuno operare una sintesi dei punti contenuti nei diversi documenti in modo da discutere sulla sintesi, che può essere giudicata positivamente o negativamente, delle nostre posizioni (naturalmente facilmente comprensibili) che, se accettate, potrebbero essere rapidamente adottate.

Sempre sul piano metodologico, penso che abbia ragione la Presidente Lorenzetti quando faceva rilevare che noi siamo in qualche modo attanagliati tra l'esigenza comunque di "partire" ed il fatto che a mano a mano che faremo come si sta facendo sull'istruzione con un minimo di coordinamento tra di noi, per non andare ognuno per conto proprio a tentare di recepire le competenze che la Costituzione ci attribuisce e che non abbiamo ancora per larga parte tradotto in leggi regionali, la materia del federalismo fiscale cambia. Quando avremo incorporato davvero tutta la competenza sull'istruzione, a seconda anche di come esattamente finirà, è evidente che ciò che avremo deciso non è detto che corrisponda esattamente a ciò che è stato concordato.

Quindi, anche nell'accordo con il Governo deve esserci una certa flessibilità per le Regioni di appropriarsi delle proprie competenze in un modo anche un po' differenziato e che quindi la fonte fiscale, da cui traiamo quel complesso di funzioni, sia abbastanza flessibile da consentire ad ognuno di dosare il proprio intervento in base a ciò che si è attribuito ed anche eventualmente trattare con il Governo. Comunque, la differenziazione avverrà nelle materie ed anche se non è ancora del tutto in atto non potrà che avvenire.

Quindi, c'è questo aspetto metodologico che comunque va affrontato; non è che noi possiamo oggi sapere esattamente come finanzieremo una delle funzioni che ci andremo ad attribuire (questo vale soprattutto per le Regioni a statuto ordinario). E' necessario che il meccanismo non sia troppo rigido (cosa che il Governo tende a fare); infatti, loro vogliono ingabbiarci in vincoli molto precisi per ragioni di spesa pubblica.

Una cosa è che ogni anno si faccia il patto sulla spesa pubblica, quindi sul patto di stabilità e quindi sui livelli che noi poniamo, altra cosa invece è che le fonti siano capienti perché altrimenti non potremmo poi dosare l'intervento fiscale con l'intervento legislativo che decidiamo di fare. Non è possibile che il federalismo significhi che dobbiamo avere tutte leggi assolutamente identiche perché la fonte fiscale ci viene dosata in maniera uguale per tutti. Non è quello il federalismo. Il federalismo è: io faccio questo e doso la fiscalità sulla base di quello che ti do. Questo è il punto che deve essere chiaro e che secondo me, sarà il vero motivo di scontro. Non ci vogliono lasciare la possibilità di dosare l'intervento ed il prelievo fiscale, che invece è quello che la Costituzione chiarissimamente prevede, soprattutto sulle materie concorrenti, ma che sono prevalentemente nostre e sulle quali abbiamo tutto il diritto di decidere. Se, ad esempio, vogliamo un impianto liberista facciamo poco e prendiamo poco; se invece vogliamo un impianto interventista facciamo molto e prendiamo molto. Altrimenti mi chiedo di quale federalismo stiamo parlando.

THEINER Richard, Assessore Provincia autonoma di Bolzano.

Condivido la presa di posizione dell'Assessore del Friuli e conseguentemente sono contrario al punto 6 del documento Giarda, dove si parla di Regioni a statuto speciale.

RODANO Giulia, Assessore Regione Lazio.

Penso di poter condividere quasi integralmente l'intervento della Presidente Bresso, quando dice che ci sono due problemi: un primo problema, rilevante, di metodo, nel senso che credo sia molto difficile discutere a monte di una legge sul federalismo fiscale. Il principio della leale collaborazione per evitare contenziosi ci dovrebbe spingere a chiedere una discussione a monte, in quanto si tratta di una discussione di impianto anche dell'attuazione del titolo V. Credo, quindi, sia essenziale questo elemento di metodo che pone tale questione. Come Regione Lazio tenderemo a far emergere questo punto.

Passando al secondo problema, credo abbia ragione la Presidente Bresso, nel senso che ormai sta procedendo, sulla base del titolo V, una legislazione regionale che ha di fatto modificato le cose. Faccio l'esempio dello sport, anche se può considerarsi marginale. Noi abbiamo una legislazione concorrente in materia di sport a fronte di nessuna potestà e possibilità finanziaria (la stessa cosa si può dire per la scuola). Noi siamo di fatto impossibilitati a decidere nel merito, salvo che trovare risorse residue (*Commenti fuori microfono del Presidente della Regione Piemonte, Bresso*).

Esatto; oppure si va al contenzioso e quindi davanti alla Corte costituzionale.

Dopo di ciò avviene quello che diceva prima il Presidente Martini e cioè che poi noi finiamo per essere quelli che spendono e spandono; perché siamo in questa condizione.

Credo che la questione di metodo sia essenziale, come è essenziale riconoscere che il federalismo fiscale non serve a contingentare le risorse, ma a stabilire di chi è la competenza sulle risorse, salvo poi nel patto di stabilità determinare il quanto, perché anche questo è un elemento di merito molto rilevante.

IORIO Angelo Michele, Presidente della Regione Molise.

Solo per esprimere qualche preoccupazione sull'esito del confronto che avremo relativamente ai tempi. D'accordo sulla data di mercoledì prossimo, ma questa discussione che abbiamo portato avanti nel corso della passata legislatura con vari momenti di approfondimento (non solo Ravello e Santa Trada, ma in molte altre

occasioni), mi sembra che avrebbe potuto trovare una qualche soluzione celere se si fosse ripreso il bandolo della matassa là dove si era lasciato e cioè su un sostanziale accordo delle Regioni a Santa Trada ed una sostanziale intesa raggiunta nell'ultima fase della legislatura, anche sul lavoro dell'Alta commissione Governo-Regioni.

Non avendo ancora potuto osservare nel merito gli aspetti più specifici di questa nuova posizione del Governo sono molto preoccupato; infatti, trattandosi di una nuova posizione significa che si ricomincia da capo o quanto meno non si accetta o non si recepisce, come è giusto che sia nell'ambito della sua autonomia, quello che noi avevamo condiviso. Tutto ciò ci pone un problema: sapere quali sono gli elementi che si discostano da questa condivisione, pesare bene le parole.

Qualche passaggio, sinceramente, dà adito a perplessità: ripeto, io non ho ancora analizzato a fondo quel documento, ma quando addirittura si ipotizzano o si teorizzano disuguaglianze sulla gestione dei servizi, mi pare si vada oltre i limiti dell'accettabilità. Io credo che vi sia invece la possibilità di ricercare una soluzione che possa garantire i principi che tutti avevamo condiviso e che sono quelli, riaffermati anche negli interventi che ho ascoltato, dell'obbligo costituzionale dello Stato di finanziare tutti i servizi trasferiti, stabilendo naturalmente i livelli essenziali. (*Commenti del Presidente della Regione Piemonte Bresso fuori microfono*).

Ripeto che sono d'accordo sul metodo, poiché credo non solo che si tratti di una proposta da accettare ma che sia anche l'unica via che abbiamo, nel senso di un approfondimento monotematico. Non so, tuttavia, se una giornata di lavoro sarà sufficiente, perché rispetto a questa ipotesi manca, come ho già detto, il coinvolgimento Regioni-Governo, che dovrebbe in qualche modo consentirci di avere le idee più chiare. Mi associo alla collega Lorenzetti riguardo alle questioni di carattere territoriale, rappresentando anch'io l'esigenza di trovare qualche specificazione all'interno di questa nuova posizione del Governo.

A me sembra – e concludo – che si ricominci da capo, però – lo dico con schiettezza e al di fuori da questioni di schieramento politico – con qualche difficoltà per le Regioni meno fortunate rispetto alle altre: il che rende ancora più difficile l'ipotesi della soluzione da trovare nei prossimi giorni.

PRESIDENTE.

Possiamo ora provare a trovare una sintesi. Non interverrò sul merito, fatta eccezione per due osservazioni di carattere generale. Vorrei però cercare di chiarire alcuni punti.

Il primo, sempre in relazione al merito: non esiste – così rispondo positivamente alla questione posta da alcuni colleghi – il fatto che noi siamo agli emendamenti. C'è una bozza e c'è una discussione tra Governo, Regioni ed autonomie locali, per un testo da costruire insieme. Questo deve essere chiaro.

In secondo luogo, la Commissione Vitaletti non ha concluso i suoi lavori. Le Regioni non hanno mai approvato le conclusioni di quella Commissione.

IORIO Angelo Michele, Presidente della Regione Molise.

No, formalmente no.

PRESIDENTE.

Né formalmente né sostanzialmente! Tanto è vero che la Commissione Vitaletti, come sapete, non ha concluso i suoi lavori.

Siamo al punto in cui noi, al primo incontro, che a questo punto propongo sia fatto dopo l'approfondimento che si terrà nella giornata di mercoledì prossimo, dobbiamo porre le nostre questioni. Nulla, quindi, toglie che il contributo delle diverse Regioni parta da tutta l'elaborazione che è stata fatta, compreso il lavoro della Commissione Vitaletti. Ne discuteremo e verificheremo la possibilità di trovare una sintesi.

Esprimerò nella seduta del 31 gennaio la mia opinione sulla bozza di documento. Voglio però dire una cosa. Noi dobbiamo evitare di vedere problemi che ci sono, ma che ancora non sono stati risolti. Voglio dire – parliamoci francamente – che nel documento i nodi-chiave del federalismo fiscale sono stati lasciati completamente aperti.

Sul punto su cui si è soffermato Bassolino, relativamente ai livelli essenziali di assistenza (lettera *m*) e alle restanti competenze, credo tocchi a noi prendere posizione. Io, ad esempio – e qui vi anticipo la mia posizione –, che condivido in larga parte le considerazioni del Presidente Martini, penso che c'è un tema che dobbiamo essere noi a porre al Governo, un po' sulla chiave dell'accordo che abbiamo fatto sulla salute: se cioè vogliamo affrontarlo non più nei termini del decreto legislativo n. 56, per i problemi che esso ha prodotto, ma in termini nuovi (e abbiamo già cominciato a percorrere questa strada, seriamente), dobbiamo essere noi a porre il tema dei costi prestazionali, quindi del finanziamento non a piè di lista, in relazione alla spesa storica, ma in relazione alle medie prestazionali, con tutte le conseguenze che ciò comporta, compresi anni di convergenza. Per me, il federalismo non è un'ora X, bensì un processo, che ha però alcuni punti, alcuni paletti e alcuni riferimenti chiari.

Io credo che sia questo il lavoro che dobbiamo fare. La sfida è impegnativa, per noi. Dobbiamo riuscire ad evitare di metterci intorno ad un tavolo e riportare tutto ad un'ipotetica tabella! Dobbiamo costruire un impianto di finanziamento delle funzioni pubbliche che sia in grado di reggere.

Penso, tra l'altro, che dobbiamo dire al Governo che questo lavoro deve essere, in Parlamento, il più possibile *bipartisan*, perché dobbiamo evitare, se domani cambiasse la maggioranza, di trovarci di fronte ad una situazione nella quale di nuovo si rimette in discussione tutto! Il paese non può reggere in simili condizioni!

Terzo punto, per me importantissimo: certo che le funzioni debbono essere finanziate dallo Stato. Da questo punto di vista, abbiamo fatto un passo in avanti. Ecco perché non metterei in discussione le conclusioni di Santa Trada: non perché siano colonne inamovibili, ma perché si tratta di riferimenti che ispirano il nostro lavoro e su cui ci siamo uniti.

Che cosa ci siamo detti, a Santa Trada? Che tutti i diversi commi dell'articolo 119 interagiscono tra loro, e ciascuno di essi ha la sua funzione. Vale a dire che una cosa è finanziare le prestazioni, incrociandole con il sistema degli *standards* medi, e una cosa diversa è la situazione di ritardo e di difficoltà a livello territoriale, per la quale si fa riferimento al comma del 119 che prevede appunto progetti e politiche finalizzate a tale scopo. Si tratta di un ragionamento che avevamo già sintetizzato tra noi e che considero positivo.

In definitiva, io sarei dell'avviso di dire al Governo che noi vogliamo fare prima la nostra discussione, che si svolgerà mercoledì prossimo: una discussione *non stop* a partire dalle ore 10. A quel punto decideremo anche la delegazione che andrà a confrontarsi con il Governo.

Rispondendo ad una richiesta della Presidente Bresso, chiederei poi all'Assessore Colozzi, in qualità di Coordinatore dei temi finanziari, di fare un approfondimento ed

una sintesi del materiale a disposizione: è infatti pervenuto un documento della Regione Veneto; conosciamo la posizione delle Regioni a statuto speciale, che non intendo in alcun modo sottovalutare, anche se continuo a pensare che dobbiamo stare insieme (*Commenti dell'Assessore Iacop fuori microfono*); c'è la possibilità che arrivino, nelle prossime ore, prima di mercoledì prossimo, contributi da parte di altre Regioni....

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Se arrivano in tempo utile!

PRESIDENTE.

Entro lunedì prossimo, per evitare problemi; e diretti all'Assessore Colozzi, Regione Lombardia....

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Meglio qui!

PRESIDENTE.

Rettifico: questi contributi vanno inviati alla Conferenza, presso il CINSEDO. In tal modo la discussione si potrà basare anche sul confronto tra i diversi contributi offerti. Possiamo fare così?

DI LELLO Marco, Assessore Regione Campania.

Quindi partiremo poi dalla proposta Colozzi, che riassume tutto?

PRESIDENTE.

No, attenzione.... (*Commenti fuori microfono*).

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Posso fare una proposta? Dato che i tempi sono veramente strettissimi, e dato che io vedo questi strumenti insieme a voi, in quanto prima di me intervengono i tecnici, invece di mandare lenzuolate di documenti, potremmo stabilire di partire dal documento che avete in cartella e che è già strutturato per punti, aggiungendo sotto forma di colonna delle osservazioni puntuali. (*Commenti del Presidente della Regione Piemonte Bresso fuori microfono*). Questo ci aiuterebbe e consentirebbe una minore ambiguità nella sintesi, che qualcuno magari, senza volerlo, potrebbe non cogliere fino in fondo, costringendo gli altri non a fare un libro, ma comunque a fare delle osservazioni.

PRESIDENTE.

Preciso che la proposta di Colozzi si riferisce non al documento del Ministero, ma a quello nostro, che è già strutturato per colonne. Se le Regioni intendono aggiungere altri punti sintetici, commenti e così via....

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Nella terza colonna, che diventa del tutto bianca, in quanto le due osservazioni che ora vi sono contenute si possono ben cancellare, potrebbero entrare le osservazioni delle singole Regioni.

PRESIDENTE.

Mi sembra corretto. Quindi noi ci troveremo, mercoledì prossimo, di fronte non ad un documento organico, ad una proposta alla Conferenza, ma ad uno strumento del tipo di quello che abbiamo ora definito, in cui sono evidenziate le diverse questioni che ciascuna Regione intende porre; e a quel punto cominceremo la discussione.

LOIERO Agazio, Presidente della Regione Calabria.

Per costruirne uno nuovo.

PRESIDENTE.

Certo!

Siamo d'accordo a procedere così? Sta bene.

(La Conferenza concorda).

...OMISSIS...

La seduta termina alle 13.50

**Bozza del documento predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
in materia di federalismo fiscale**

22 dicembre 2006

Premessa

Gli articoli 117, 118 e 119 della attuale Costituzione definiscono il sistema dei rapporti di potere tra i diversi livelli di governo, le regole di assegnazione dei poteri legislativi e dei poteri di esecuzione (le funzioni amministrative), le associate regole finanziarie. Come si conviene ad una Costituzione che deve sostenere processi storici di lungo periodo, ma forse in modo eccessivo rispetto a questa stessa esigenza, gli articoli citati compongono un testo ambiguo, per molti versi incompleto e talvolta anche contraddittorio. Ponendo l'enfasi alternativamente su un comma o sull'altro, è dunque possibile attribuire alla Costituzione visioni profondamente diverse dei rapporti (finanziari e no) tra centro e periferia. Una proposta di attuazione dell'art.119 non può dunque costruirsi sul vuoto, ma deve basarsi su una particolare interpretazione della esistente Costituzione, basata su principi di valore e precise scelte politiche. Riprendendo l'aspirazione originaria del legislatore costituente del 2001, la presente proposta è costruita sull'ipotesi che l'autonomia degli enti territoriali costituisca un valore; privilegia dunque soluzioni interpretative che, fatte salve le esigenze di perequazione territoriale, di rispetto di diritti di cittadinanza e delle compatibilità finanziarie, massimizzino l'esercizio dell'autonomia e della responsabilizzazione dei governi locali. Il testo che segue è costruito prevalentemente sull'ipotesi che numero e compiti degli attuali Enti territoriali restino sostanzialmente inalterati o si amplino solo in misura limitata rispetto al presente. Si occupa pertanto di proposte di riforma delle finanze locali che le rendano coerenti con il dettato della presente Costituzione, innovando al contempo nella direzione dell'efficienza e della responsabilità. I principi generali resterebbero naturalmente validi anche in presenza di maggiori devoluzioni delle competenze legislative (da Stato a Regioni) e delle funzioni amministrative (da Stato a Enti locali e da Regioni a Enti locali) che dovessero scaturire da possibili interpretazioni e applicazioni degli articoli 117 e 118 della Costituzione. Anche in questo caso, il finanziamento non potrebbe infatti che basarsi in larga parte su una combinazione di compartecipazioni a grandi tributi

erariali, dirette a garantire la stabilità anche in senso dinamico dell'ammontare di risorse destinate alle Autonomie, e tributi propri devoluti (quali Irap, Ici o le addizionali) sui quali potrà esercitarsi l'autonomia impositiva locale. L'attuale struttura del sistema tributario è, insomma, già attrezzata a far fronte a eventuali futuri ampliamenti delle responsabilità locali in materia di spesa. Si deve tuttavia osservare che esistono limiti teorici e empirici agli spazi di autonomia tributaria che possono essere attribuiti (all'interno della stessa compagine nazionale) a livello locale e dunque anche un limite alla quota di spesa pubblica che può essere effettivamente devoluta ai governi locali, se si ritiene che per motivi di efficienza e responsabilizzazione questi debbano mantenere spazi consistenti di autonomia sulle dimensioni della propria spesa¹. Questo è tanto più vero in presenza di profonde differenze territoriali nella distribuzione delle risorse che si traducono nella necessità di massicci interventi perequativi a favore di alcune autonomie.

1. Principi per un sistema ordinato di federalismo fiscale

Le autonomie svolgono molteplici funzioni, alcune a interesse puramente locale, altre che pur avendo effetti prevalentemente locali, influenzano anche i residenti di altre territori, altre ancora che, pur essendo gestite a livello locale, investono direttamente i diritti fondamentali dei cittadini, e il cui godimento dovrebbe dunque essere indipendente dal territorio di residenza degli stessi. L'intera architettura del Titolo V – dalla esplicita elencazione delle funzioni attribuite ai diversi livelli di governo, ai vincoli e ai particolari poteri di tutela che su certe funzioni vengono esplicitamente riconosciute allo Stato – può essere interpretata come un sistema per distinguere, sul lato dei principi e dei poteri, le diverse tipologie di competenze, attribuendo un ruolo diverso ai diversi livelli di governo sulle diverse funzioni. *E' opinione del Gruppo di lavoro che questa differenza, riconosciuta dalla Costituzione sul lato delle funzioni, debba trovare un corrispondente riconoscimento anche sul lato del finanziamento.* In particolare, le funzioni individuate dalla lettera m) dell'art.117 e su cui allo Stato spetta la definizione dei “livelli essenziali delle prestazioni”, devono trovare una “protezione” adeguata anche sul lato finanziario, attribuendo a ciascun livello di governo che le svolga (nazionale, regionale o locale) strumenti finanziari sufficienti a offrire i “livelli essenziali” in condizioni di uniformità su tutto il territorio nazionale. Vi sono, inoltre funzioni che pur non rientrando in questa categoria, assumono particolare rilievo sia perché volte al soddisfacimento di bisogni primari della comunità di riferimento sia perché fonte di possibili riflessi anche per la collettività nazionale nel suo complesso. Per questo secondo tipo di funzioni non sono

¹ Nei principali paesi federali, la spesa allocata a livello locale supera raramente il 30% della spesa complessiva. Fa eccezione la Germania, dove tuttavia i Länder non hanno autonomia tributaria, il Belgio, la Spagna, confederazioni come la Svizzera, e in Europa i Paesi Nordici.

richieste condizioni di uniformità nelle caratteristiche dell'offerta su tutto il territorio nazionale, ma è necessario garantire che le autonomie locali siano dotate di risorse adeguate per lo svolgimento di questi compiti. Infine, per le residue funzioni, l'uniformità nei livelli o nelle caratteristiche dell'offerta dei servizi sul territorio non solo non è necessaria, ma può essere perfino controproducente rispetto all'esigenza di differenziare le politiche per tener conto di interessi specifici locali, di fatto una delle ragioni principali per l'esistenza di diversi livelli di governo. Dunque, per questo terzo tipo di funzioni sono ammissibili sistemi di finanziamento e di perequazione meno pervasivi e più adatti a consentire l'esercizio pieno della autonomia a livello locale e la responsabilizzazione dei governi.

Naturalmente, questa ripartizione non è scevra di ambiguità, in particolare per quello che riguarda: a) l'individuazione precisa delle funzioni che debbono rientrare nella lettera m); b) la definizione dei "livelli essenziali" delle stesse prestazioni; c) l'identificazione della linea di confine fra le funzioni comunque meritevoli di una qualche rafforzata garanzia di finanziamento e quelle per cui tale garanzia non è necessaria. *Lo scioglimento di tali nodi è una responsabilità che può ultimamente spettare solo alla politica* Il Gruppo di lavoro può comunque avanzare qualche suggerimento. Per esempio, è opinione unanime degli scriventi che, per le Regioni, la tutela della salute debba senz'altro rientrare nella categoria delle funzioni protette dalla lettera m); che la gestione dei servizi di trasporto su scala regionale e locale costituiscano attività che sono comunque meritevoli di particolari forme di tutela sul lato del finanziamento; che altre funzioni svolte dalle Regioni non siano suscettibili della stessa tutela costituzionale. Per le restanti autonomie territoriali, la definizione di quali funzioni possano rientrare nell'ambito della lettera m) è ancora più complesso, sebbene il Gruppo di lavoro concordi nel ritenere che in genere esse siano molto minori che per le Regioni, almeno sulla base dell'attuale attribuzione di funzioni (cioè, prescindendo da future possibili devoluzioni di funzioni sulla base dell'art.118). Il Gruppo di lavoro è invece più diviso sulla individuazione e la quantificazioni delle funzioni degli enti locali che possono essere definite come "fondamentali" (alla luce della lettera p, comma 2 dell'art. 117). Il Gruppo comunque concorda che agli enti locali debba essere riconosciuto un livello adeguato di mezzi finanziari a garanzia dell'esercizio delle funzioni da loro svolte.

2. La finanza delle Regioni a Statuto Ordinario

Sulla base dei principi generali di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda in particolare il sistema di finanziamento delle Regioni a statuto ordinario (RSO), il Gruppo di lavoro concorda che:

- a) per le funzioni previste dalla lettera m) dell'art. 117 deve essere applicato un sistema di tutela finanziaria per le singole Regioni che assicuri loro risorse complessive in grado di coprire integralmente i loro fabbisogni di spesa misurati secondo lo standard definito dai livelli essenziali. La determinazione quantitativa di tali fabbisogni dovrebbe fondarsi su stime accurate dei bisogni e dei costi, basate su analisi di *benchmarking* con l'obiettivo della diffusione delle *best practices*. I livelli di fabbisogno così determinati non dovrebbero essere interpretati come un vincolo per la spesa per le autonomie interessate quanto piuttosto come un *benchmark* quantitativo per l'allocazione delle risorse. *Il vincolo costituzionale fa riferimento ai livelli delle prestazioni, non al livello della spesa*. Ne segue che, purché questi livelli essenziali siano rispettati, una Regione può anche spendere di meno o in modo diverso da quanto previsto dal *benchmark*, incamerando nel proprio bilancio i relativi risparmi². Ne segue anche che una interpretazione corretta della norma costituzionale richieda che lo Stato si attrezzi per verificare sul campo l'offerta effettiva dei servizi coperti dal comma m), superando i limiti di una programmazione puramente finanziaria della spesa, e predisponendo un sistema sanzionatorio adeguato per le autonomie inadempienti³.
- b) Parte delle funzioni attinenti alla lettera m) possono trovare una copertura finanziaria anche nel comma V dell'articolo 119, che consente l'elargizione di trasferimenti vincolati a *particolari* enti per *particolari* esigenze di sviluppo. Un'ispezione del sistema di finanziamento attuale delle autonomie, in particolare per le Regioni a statuto ordinario, suggerisce che le spese attualmente rientranti in questa categoria siano in realtà assai ampie, pari a circa 1/9 del complesso delle attuali spese delle Regioni. Si tratta di un insieme di funzioni finanziate con trasferimenti vincolati da parte di livelli superiori di governo, con una forte vocazione redistributiva, cioè elargiti prevalentemente a vantaggio delle Regioni più povere. In quanto giustificabili alla luce del comma V dell'art.119, il Gruppo di lavoro ritiene che parte di questi meccanismi di finanziamento possano essere mantenuti anche in una logica di attuazione del medesimo articolo; considera tuttavia che vi siano ampi spazi per interventi di razionalizzazione, che li riportino maggiormente nell'ambito delle modalità a) o c) qui di seguito descritta, stante il carattere evidentemente "residuale" che il legislatore costituente intendeva attribuire a queste forme di finanziamento.
- c) Per le funzioni che non rientrano nella lettera m) ma che sono comunque ritenute di tale rilievo da richiedere una garanzia sul piano finanziario, il sistema di tutela finanziaria

² Poiché il benchmark può essere definito dal centro solo in modo impreciso e con riferimento alla spesa del passato piuttosto del futuro, questo rappresenta un modo efficace per mantenere per le autonomie incentivi alla innovazione nell'offerta dei servizi.

³ L'art. 120 offre una precisa base costituzionale allo Stato per un'azione in questo senso.

dovrebbe essere meno stringente ma pur sempre calibrato su parametri rappresentativi dei fabbisogni corrispondenti (legando le risorse ad indicatori sintetici di bisogno). Anche in questo caso – e *a fortiori* - i livelli di fabbisogno non rappresentano un vincolo per la spesa delle autonomie interessate, ma semplici riferimenti quantitativi “oggettivi” per una distribuzione equilibrata ed efficiente delle risorse.

d) Per le residue funzioni regionali, quelle che potremmo definire funzioni “autonome” delle RSO, che non hanno una portata equitativa tale da essere tutelate dall’art. 117 lettera m) o che non rientrano nelle funzioni meritevoli di particolare tutela, le ragioni per un intervento di controllo da parte dello Stato centrale sono per definizione minori, come minori sono le esigenze per un’uniformità nell’offerta di servizi sul territorio nazionale. E’ dunque possibile immaginare sistemi di finanziamento in cui il ruolo del centro sia meno pervasivo e dove anche i sistemi di perequazione territoriale delle risorse siano meno orientati ai principi dell’egualitarismo. Sulle modalità con cui costruire il sistema di finanziamento delle funzioni “autonome”, il Gruppo di lavoro prospetta diverse opzioni possibili, che rimandano a possibili interpretazioni diverse del comma 4 e del comma 3 dell’art.119 della Costituzione:

d1) da un lato si propone di finanziare queste spese mediante compartecipazioni e tributi propri regionali specificamente dedicati e mediante le quote di un fondo perequativo, ispirato al modello della capacità fiscale, che riduca ma non necessariamente annulli le differenze di dotazioni fiscali tra Regioni rispetto a tali tributi. Inoltre, la perequazione potrebbe non riguardare tutte le Regioni e tutte le funzioni. Per esempio, le ricche Regioni del centro-nord, le cui differenze nella capacità fiscale sono comunque assai ridotte, potrebbero essere escluse del tutto dalla perequazione, limitando questa soltanto alle Regioni la cui capacità fiscale sia inferiore a qualche standard (per esempio, la media nazionale). Per queste funzioni, in altri termini, l’obiettivo della perequazione è quello di avvicinare la *capacità potenziale* di spesa delle singole Regioni, non il fabbisogno o la spesa effettiva, lasciando poi a ciascuna Regione di decidere in merito a quest’ultima, sia per quanto riguarda il livello che la composizione della stessa, una soluzione che naturalmente massimizza l’autonomia di ciascuna Regione;

d2) una seconda opzione consiste invece nel mantenere, anche per queste funzioni “autonome”, un sistema di finanziamento che prenda a riferimento la spesa al fine di evitare la segmentazione del bilancio con l’attribuzione di specifiche imposte a specifiche funzioni, come richiede il sistema di perequazione delle capacità fiscali.

Per le funzioni in oggetto la definizione di standard è problematica, per cui la spesa dovrebbe essere quella storica. Si potrebbe allora prevedere di collegare la dinamica delle risorse inizialmente corrispondenti alla spesa storica all'evoluzione temporale del tasso di crescita del Pil nazionale nominale. Sarebbe un modo per mantenere *invariata nel tempo*, relativamente a questa componente della spesa regionale, la quota di risorse pubbliche reali attribuita alle Regioni, nell'assunzione semplificatrice, ma vicina al vero, che queste crescano sostanzialmente in linea con il Pil. Oppure si potrebbe prevedere che le risorse corrispondenti alla spesa storica non vengano fatte evolvere nel tempo, restando (ai fini della quantificazione dei flussi perequativi complessivamente da riconoscere a ciascuna regione) costantemente al livello nominale iniziale, cosicché eventuali maggiori spese che, nel tempo, l'ente dovesse decidere di effettuare dovrebbero essere finanziate con un maggiore sforzo fiscale e/o con aumenti delle entrate proprie autonome (non oggetto di standardizzazione).

Va rilevato che la prima opzione (d1), che prevede, come detto, una componente di finanziamento/perequazione sulle capacità fiscali (per le spese "autonome"), che si affianca ad una componente di finanziamento/perequazione sui fabbisogni standard (per le spese di cui all'art. 117, lettera m) richiede l'assegnazione di specifici tributi a ciascuna di queste due categorie di spesa. Tuttavia, questa assegnazione può benissimo essere soltanto figurativa. In tutti i modi, se il finanziamento degli oneri associati alle spese di cui all'art. 117, lettera m) avviene a mezzo tributi, il gettito pro-capite standardizzato di questi tributi non rientra nella nozione di "capacità fiscale" rispetto alla quale deve essere effettuata la perequazione relativa al finanziamento delle spese "autonome". Il gettito dei tributi che almeno sul piano logico sono assegnati al finanziamento della spesa sanitaria, costituisce solo un "acconto" rispetto alla spesa associata al livello di fabbisogno; la differenza va coperta da trasferimenti perequativi⁴. Al contrario, nel caso della seconda opzione (d2), le regole di determinazione dei "fabbisogni" differenziate per le diverse funzioni regionali non richiedono un'assegnazione specifica (neppure figurativa) dei tributi a disposizione delle Regioni alle singole funzioni: le risorse complessivamente riconosciute a ciascuna Regione verrebbero attribuite, mediante trasferimenti (finanziati da un unico fondo perequativo) tali da colmare integralmente lo scarto tra la somma delle esigenze di finanziamento così calcolate e la dotazione fiscale complessiva di ciascuna Regione.

⁴ Si osservi, visto il carattere figurativo dell'allocazione dei tributi regionali alle varie categorie, che l'opzione (d1) non implica che le risorse addizionali derivanti dallo sforzo fiscale autonomo delle diverse categorie di tributi abbiano una destinazione d'uso prefissata.

Si comprende allora quali siano, nell'ambito distintamente delle due possibilità prospettate, gli spazi per la differenziazione tra territori dell'offerta dei servizi pubblici da parte delle Regioni. Per entrambe le opzioni, sulle materie tutelate dall'art. 117 lettera m) e quelle riconosciute comunque meritevoli di tutela finanziaria, le possibilità di differenziazione tra territori sarebbero circoscritte alle prestazioni al di sopra dei livelli essenziali e/o degli standard di tipo generale ad esse associati: si tratterebbe dunque di prestazioni decise autonomamente dai singoli Enti territoriali e finanziate dai gettiti derivanti dal proprio sforzo fiscale, sui tributi propri loro attribuiti dallo Stato o mediante l'introduzione di tributi propri autonomi. Sulle funzioni "autonome", l'opzione (d1), prevedendo perequazione incompleta e limitata alle Regioni con basi imponibili più ristrette, consente differenziazioni delle spese tra territori che potrebbero essere più marcate di quelle consentite dall'opzione (d2) la quale, facendo riferimento comunque alla spesa ai fini della definizione delle risorse da attribuire agli enti, ha un grado di inerzia maggiore riflettendo gli assetti storicamente determinatisi. Tuttavia, con il trascorrere del tempo, la quota di spesa relativa alle funzioni autonome effettivamente garantita dal sistema perequativo tenderebbe ad assottigliarsi, venendo a rappresentare quote via via minori sul totale delle risorse disponibili. L'effettivo grado di differenziazione tra territori dipenderà comunque dal livello a cui si deciderà di fissare i fabbisogni coperti integralmente dalle risorse pubbliche: il riconoscimento di fabbisogni relativamente bassi porterebbe ad ampliare gli spazi di autonomia e di possibile differenziazione tra territori. E tuttavia gli obiettivi macroeconomici di governo dei conti pubblici potrebbero portare, attraverso procedure decisionali condivise tra i diversi livelli di governo, a revisioni nel tempo dei fabbisogni standard, in termini di riconsiderazione della lista delle prestazioni garantite o di copertura soltanto parziale delle prestazioni attuali.

3. Enti locali e ruolo delle Regioni

Anche per Province e Comuni si pone il problema di una riforma del sistema di finanziamento e della perequazione delle risorse. Per quanto i commi relativi dell'art.119 non distinguano il sistema di finanziamento per tipologia di ente territoriale, è evidente che queste norme devono essere diversamente interpretate per Province e Comuni rispetto alle Regioni, stante la maggiore numerosità e eterogeneità per funzioni e dimensioni degli enti locali rispetto a quest'ultime. Anche in questo caso, sarebbe possibile costruire un sistema di finanziamento che ricalchi il meccanismo previsto per le Regioni (nelle diverse opzioni sopra indicate). Ma ragioni di semplicità, data la complessità e l'eterogeneità degli enti locali considerati, suggeriscono che in questo caso la perequazione prevista dall'art.119 vada interpretata come "perequazione" rispetto ad uno standard,

piuttosto che una perequazione per capacità fiscale. Naturalmente, non si effettuerebbero trasferimenti perequativi nei confronti di quegli enti locali le cui risorse fossero già sufficienti a finanziare lo standard. Nello specifico, il Gruppo di lavoro ritiene che:

1. anche per Province e Comuni è necessario predisporre e perseguire in modo coerente forme di standardizzazione di entrate e spese, allo scopo di orientare i sistemi di perequazione e riformare gli attuali sistemi di trasferimento erariali. Ma, stante la molteplicità di funzioni e le carenze informative esistenti, è necessario che questa standardizzazione avvenga a "maglie larghe", (per aggregati ampi di spese e per i principali tributi) evitando l'illusione della possibilità di un calcolo da parte del centro di una spesa standard per ciascuna singola funzione svolta da ciascun singolo ente. Questo anche per evitare di deprimere, senza necessità, l'esercizio dell'autonomia a ciascun livello di governo e incentivare comportamenti strategici da parte degli stessi enti locali;
2. è utile ipotizzare che, su base consensuale, la Regione possa giocare un ruolo nel riparto dei trasferimenti erariali agli enti locali, definiti nella loro dimensione complessiva dalla legge dello Stato. La Regione è infatti in grado di risolvere, nei confronti degli enti locali del proprio territorio, i problemi informativi meglio di quanto possa fare lo Stato centrale; se esiste questa possibilità, e essa trova il consenso degli enti locali interessati (attraverso il Consiglio delle Autonomie), dovrebbe essere sfruttata;
3. le funzioni fondamentali, in via ordinaria e in assenza di un esplicito accordo fra Regione ed enti locali del proprio territorio così come appena sopra richiamato, siano direttamente finanziate dallo Stato per la parte di attribuzione dei flussi perequativi ad esse finalizzati;
4. per superare la sfiducia e i conflitti esistenti tra Regioni e enti locali, è anche possibile immaginare un doppio canale, sulla cui base i Comuni di maggiori dimensioni (quelli che dovrebbero in prospettiva inserirsi nelle aree metropolitane) mantengano invece un rapporto diretto con lo Stato per quanto riguarda i trasferimenti perequativi, riconoscendo in questo modo il ruolo particolare da essi svolto e la tradizione municipalista italiana;
5. il Gruppo di lavoro ritiene infine, alla luce dei criteri di efficienza e adeguatezza riconosciuti dal legislatore costituzionale, che il sistema dei trasferimenti perequativi debba essere anche orientato a risolvere alcuni dei problemi strutturali della finanza locale italiana, quali la tendenza alla eccessiva frammentazione dei governi e alla sovrapposizione delle competenze, incentivando invece le aggregazioni. L'introduzione delle città metropolitane potrebbe essere un'occasione preziosa per muovere qualche passo in questa direzione.

4. Il superamento della "spesa storica"

Quanto discusso nei punti precedenti dà per scontato che vi sia una disponibilità ed un impegno da parte dello Stato nel superare il principio della "spesa storica" nell'attribuzione delle risorse agli enti territoriali, sia pure con tutta la gradualità che si ritenga necessaria. L'attuale distribuzione delle risorse agli enti locali riflette infatti la storia complessa dell'evoluzione della finanza locale in Italia, spesso caratterizzata da interventi ex post a ripiano dei debiti degli enti locali, che si sono poi cristallizzati con il tempo nel sistema dei trasferimenti e quindi dei tributi devoluti. In quanto tale, si tratta di un sistema iniquo e irrazionale, non riconducibile a principi oggettivi di attribuzione delle risorse. Tuttavia, tutte le leggi di riforma che a questo fine sono state approvate negli ultimi 20 anni, sia per le Regioni che per le altre autonomie, si sono scontrate con l'opposizione degli enti penalizzati e sono poi finite nel nulla. E' opportuno che lo Stato si attrezzi per evitare questi pericoli, o come è successo per i precedenti tentativi di riforma, anche la presente proposta, se avrà seguito, rischia di seguire lo stesso destino. Il Gruppo di lavoro ritiene che l'introduzione di una istituzione tecnica (un'Autorità, una Commissione, un ente preposto), in cui possano trovare spazio rappresentanti di tutti gli enti interessati, e che abbia lo scopo specifico di attuare le leggi di riforma, svolgendo le opportune quantificazioni relative alla finanza regionale e locale, possa rappresentare uno strumento efficace per raggiungere questo obiettivo.

6. Compatibilità finanziarie aggregate

Pur nel libero esercizio della propria autonomia, è necessario che i comportamenti finanziari aggregati degli enti territoriali siano in linea con le esigenze della finanza pubblica complessiva e con gli obblighi internazionali del Paese. Il Gruppo di lavoro ritiene che questi obiettivi possano essere raggiunti attraverso la stipula di "patti" intergovernativi con le diverse tipologie di autonomie che, in linea con il nuovo approccio introdotto con la legge finanziaria per il 2007, abbiano le seguenti caratteristiche:

1. si basino su accordi politici espliciti tra i rappresentanti delle Autonomie e lo Stato centrale, di durata pluri-annuale;
2. siano fondati sulla separazione tra la parte corrente dei bilanci delle Autonomie e quella in conto capitale che vanno assoggettate a regole e modalità di controllo differenti. In particolare, per quanto riguarda la parte corrente il comma 6 dell'art. 119 impone uno scrupoloso rispetto del vincolo di bilancio. Per le spese di investimento, finanziabili con debito, stante l'ampia variabilità annuale per singolo ente, è necessario trovare sistemi che

riconducano i comportamenti individuali al rispetto del vincolo di bilancio complessivo aggregato per gli enti locali (che può essere zero, negativo o positivo a seconda delle esigenze della finanza pubblica complessiva). Soluzioni diverse sono possibili e dovrebbero essere attentamente studiate (definizione di un mercato su base nazionale o regionale dei diritti di indebitamento, aggregazione su base regionale degli enti locali territoriali di simili classi dimensionali e così via).

3. Si basino su un attento monitoraggio del comportamento finanziario di ciascun ente locale, monitoraggio che per essere efficace può richiedere anche innovazioni contabili (quali la predisposizione di un bilancio consolidato per gli enti di maggior dimensioni).
4. Si basino altresì su un sistema di sanzioni efficaci per gli enti inadempienti ed effettivamente corrisposte. Le sanzioni devono essere automatiche, commisurate al danno, implicare una perdita di sovranità per gli amministratori inadempienti e coinvolgere anche i cittadini degli enti considerati, attraverso l'incremento automatico dei tributi degli enti considerati

6. Regioni a statuto speciale

Stante la eterogeneità delle competenze attribuite alle Regioni a Statuto Speciale, al carattere di valenza costituzionale dei loro Statuti, alla eterogeneità del loro sistema di finanziamento, il Gruppo di lavoro non ritiene perseguibile in tempi brevi un'ipotesi di completa armonizzazione della finanza delle RSS alla finanza delle Regioni a Statuto Ordinario, che tuttavia nell'ottica di un'attuazione piena del Titolo V della Costituzione dovrebbe in linea di principio essere ricercata. Ritiene tuttavia che siano perseguibili e desiderabili alcuni passi in questo senso, tramite una verifica rigorosa delle motivazioni relative ai flussi finanziari che ancora transitano dal Bilancio dello Stato a quello delle RSS e tramite una partecipazione delle RSS più ricche al sistema perequativo a favore delle Regioni più povere. In prospettiva, ribadisce l'esigenza di pervenire ad una omogeneizzazione dei criteri di finanziamento, fatte salve le specificità da riconoscere a fronte del livello maggiore di autonomia di esercizio di alcune funzioni, come fissato dall'art. 116.

7. Le ulteriori forme di autonomia differenziata

L'articolo 116 della Costituzione, al 3° comma, prevede che singole Regioni a statuto ordinario possano assumere forme e condizioni particolari di autonomia nell'ambito di un insieme assai ampio di competenze. Tutte le materie attribuite alla potestà legislativa concorrente Stato-Regioni

ed, in aggiunta, una serie di specifiche materie attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (organizzazione della giustizia di pace; norme generali sull'istruzione; tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali). Queste forme particolari di autonomia devono essere coerenti con i principi generali delle modalità di finanziamento degli Enti territoriali stabiliti dall'articolo 119 della Costituzione e devono essere attribuite con legge dello Stato approvata dalle Camere a maggioranza assoluta su iniziativa della Regione interessata e sulla base di un'intesa tra Stato e Regione.

Il Gruppo di lavoro ha avviato una prima riflessione sulle opportunità e sugli aspetti problematici aperti dalla prospettiva delle forme di autonomia differenziata, aggiuntive rispetto ai "casi storici" delle Regioni a Statuto Speciale. In linea generale, il Gruppo di lavoro guarda con favore a queste possibilità, a condizione tuttavia che alle forme di maggiore autonomia siano effettivamente collegati guadagni di efficienza per le comunità locali e nazionale (in termini di maggiore adattamento delle forme dell'intervento pubblico decentrato alle preferenze locali differenziate, di esternalità positive, di maggiore efficienza delle produzioni decentrate). E' pertanto necessario che la concreta esistenza di questi vantaggi sia preventivamente e effettivamente valutata (dal Parlamento e dal Governo) con riferimento alle singole richieste di federalismo differenziato che le singole Regioni vorranno formulare. E' inoltre opportuno che le Regioni interessate offrano garanzie sul lato di un'efficiente gestione delle funzioni già attribuite; ritiene per esempio che il rispetto del Patto di Stabilità interno per le Regioni per un periodo di tempo sufficientemente lungo costituisca un elemento discriminante per l'accesso a forme rafforzate di autonomia. E' infine opinione del Gruppo di Lavoro che l'attribuzione di competenze rafforzate soddisfi, almeno per un periodo predeterminato, il *principio della reversibilità*; l'effettivo esercizio delle funzioni attribuite deve essere attentamente monitorato, e in presenza di un'incapacità delle Regioni di svolgere le funzioni assegnate (per esempio, se si tratta di funzioni coperte dalla lettera m), l'incapacità di offrire i livelli essenziali delle prestazioni) si devono prevedere meccanismi che riconducano le Regioni inadempienti nella funzione data nell'ambito delle competenze attribuite alle altre Regioni. Ciò consentirebbe anche l'importante esercizio della *sperimentazione*; funzioni che si dimostrassero meglio gestite a livello regionale potrebbero, sulla base del principio di sussidiarietà, essere successivamente devolute all'insieme delle Regioni, o almeno, a quelle Regioni che ne facessero richiesta.

Un secondo ordine di problemi riguarda le modalità di finanziamento delle forme differenziate di autonomia. In alcuni casi, si noti, le competenze legislative rafforzate che potrebbero essere assunte dalle RSO non necessariamente comportano la riallocazione di poteri di spesa, e quindi di risorse, ma riguardano meri poteri di regolazione dell'attività privata e di programmazione della spesa

pubblica, non richiedendo in tal modo l'assegnazione di nuove risorse a livello decentrato. Ma in altri casi, all'assegnazione della funzione potrà e dovrà corrispondere anche l'assegnazione di ulteriori risorse. In questo caso, è opinione del Gruppo di Lavoro che tale problema dovrà essere risolto, non caso su caso, ma sulla base di alcuni principi generali. In primo luogo, l'assunzione di competenze rafforzate non può costituire un argomento per sfuggire agli obblighi di solidarietà interregionale stabiliti dalla legge dello Stato; le Regioni che assumeranno competenze rafforzate continueranno a partecipare pienamente al sistema di redistribuzione interregionale. In secondo luogo, l'attribuzione delle risorse deve essere in linea con le spese storicamente svolte dallo Stato sulle stesse funzioni devolute e con le valutazioni dei fabbisogni standard per lo svolgimento di quelle attività. In secondo luogo, la tipologia delle risorse assegnate –compartecipazioni o tributi devoluti- deve riflettere le caratteristiche delle funzioni assegnate, sulla base del principio del beneficio e di una dinamica appropriata tra risorse e funzioni. In quarto luogo, le modalità di finanziamento delle competenze aggiuntive dovranno essere coerenti con il sistema generale di finanziamento/perequazione discusso nel paragrafo 2 con riferimento alle funzioni “normali” delle RSO.

In questa prospettiva, sarebbe desiderabile che l'attivazione delle forme di autonomia differenziata, qualora questa richieda risorse aggiuntive, venisse rimandata ad un momento in cui il disegno del sistema di finanziamento delle Regioni e degli Enti locali sia pienamente assestato, a seguito dell'attuazione dell'articolo 119, perché ciò consentirebbe di integrare in modo ordinato il finanziamento delle forme speciali di autonomia nel più generale sistema di finanziamento delle Regioni a Statuto Ordinario. Naturalmente, ciò può dipendere anche dai tempi che il legislatore nazionale si darà per l'attuazione dell'art.119.

In tutti i casi, è opinione condivisa del Gruppo di lavoro che vadano assolutamente evitate soluzioni *ad hoc*, specifiche per ciascuna Regione. Va in altri termini evitata la riproposizione di quello schema disorganico e irrazionale che nel passato ha caratterizzato: l'individuazione dei sistemi di finanziamento delle diverse Regioni a statuto speciale, spesso dovuta più che ad una puntuale analisi delle differenti funzioni attribuite e dei relativi costi, a criteri di pura opportunità politica. Nell'ottica di una complessiva razionalizzazione, detti sistemi dovrebbero essere riordinati secondo i principi qui enunciati per l'applicazione dell'art. 116 alle RSO.

8. Riordino dei sistemi tributari locali

L'attuazione delle proposte prima ricordate richiede un riordino e una razionalizzazione dei tributi oggi assegnati ai diversi enti territoriali di governo. Tale riordino, che dovrà essere dettagliato in

seguito, può prendere le mosse dalle proposte presentate dall'Alta Commissione di studio sul federalismo fiscale sul finire della precedente legislatura e dalle innovazioni introdotte con la Legge Finanziaria attualmente in discussione in Parlamento. Il Gruppo di lavoro ritiene che a seguito di questo riordino e dell'attuazione delle proposte prima presentate, gli enti territoriali, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e di armonizzazione dei sistemi tributari, possano stabilire nuovi tributi nelle aree di loro competenza, così come disposto dall'art.119. In particolare, il Gruppo di lavoro ritiene che l'introduzione di nuovi tributi, in quanto connessa con l'esercizio della facoltà legislativa, sia appannaggio delle sole Regioni, le quali dovrebbero tuttavia prevedere spazi appropriati per l'azione autonoma dei rispettivi enti locali. Il Gruppo di lavoro infine ritiene che per i tributi locali introdotti a livello regionale, la cui portata quantitativa è comunque sicuramente molto limitata, non si debba procedere a perequazione tra regioni. Diverso il caso dei tributi locali introdotti dallo Stato su base uniforme sul territorio, che invece rientrerebbero ovviamente nella capacità fiscale degli enti locali

**INCONTRO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE IN MATERIA DI
FEDERALISMO FISCALE**

25 gennaio 2007



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

INCONTRO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E FINANZE PROF. TOMMASO PADOA SCHIOPPA – 25 GENNAIO 2007 ORE 18.00 SUL FEDERALISMO FISCALE

Dott. Vasco Errani - Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Presidente della Regione Emilia

Dott. Roberto Franchini - portavoce del Presidente Errani

Dott. Luciano Pasquini – Direttore Risorse finanziarie e strumentali Regione Emilia-Romagna

On. Agazio Loiero – Presidente della Regione Calabria

Dott. Antonio Bassolino – Presidente della Regione Campania

Dott. Pierluigi Boda – Portavoce del Presidente Bassolino

Dott. Norberto Cau – Dirigente Regione Campania

Dott. Massimiliano Crociani - Dirigente della Regione Friuli Venezia Giulia

Dott.ssa Emanuela Lupi - Funzionario della Regione Friuli Venezia Giulia

Dott. Pietro Marrazzo – Presidente della Regione Lazio

Dott. Guido Magrini – Direttore Regionale al Bilancio della Regione Lazio

Dott. Claudio Burlando – Presidente della Regione Liguria

Dott. Giovanni Battista Pittlauga – Assessore al Bilancio della Regione Liguria

Dott. Giuseppe Profiti – Direttore Generale Finanza della Regione Liguria

Dott. Romano Colozzi – Assessore al Bilancio della Regione Lombardia

Dott. Antonello Turturiello – Dirigente settore Bilancio della Regione Lombardia

Dott. Roberto Nepomuceno – Dirigente Regione Lombardia

Dott. Carlo Cassani – Portavoce dell'Assessore Colozzi

Dott. Gianfranco Vitagliano – Assessore alla programmazione, bilancio e finanza della Regione Molise

Dott.ssa Micaela Fanelli – Dirigente della Regione Molise

Dott. Paolo Peveraro – Vicepresidente della Regione Piemonte

Dott.ssa Paola Magrassi – Dirigente Regione Piemonte

Prof. Francesco Saponaro – Assessore al Bilancio e Programmazione della Regione Puglia

Dott. Simone Cuccia – Dirigente della Regione Siciliana

Dott. Giuseppe Bertolucci –Assessore al bilancio, finanza e credito della Regione Toscana

Dott.ssa Giampiera Usai – Dirigente della Regione Toscana

Dott.ssa Maria Rita Lorenzetti – Presidente della Regione Umbria

Dott. Giampiero Antonelli – Dirigente Regione Umbria

Dott. Nicola Tassini – Dirigente Regione Umbria

Dott. Antonio Strusi – Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie Regione Veneto

On. Luciano Caveri – Presidente della Regione Valle d’Aosta

Dott. Alessio Limonet – Capo dell’ufficio di Rappresentanza a Roma della Regione Valle d’Aosta

Dott.ssa Katharina Tasser – Dirigente della Provincia autonoma di Bolzano

Dott. Lorenzo Dellai – Presidente della Provincia Autonoma di Trento

Dott. Gianfranco Postal – Dirigente Dip. Affari Istituzionali Provincia Autonoma di Trento.

Dott.ssa Maristella Vicini – Dirigente della Provincia Autonoma di Trento.

Dott. Marcello Mochi Onori – Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

Dott. Paolo Alessandrini – Dirigente per la materia Finanze della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Dott.ssa Arianna Borghetti – Funzionario per la materia Istruzione, Formazione e Lavoro della Conferenza delle Regioni e Province autonome

Dott. Stefano Mirabelli – Responsabile area comunicazione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 25 gennaio 2007

**CONFERENZA STRAORDINARIA DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME**

31 gennaio 2007



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Il Presidente

Prot.n. 311/CP3

Roma, 25 gennaio 2007

Comunicazione trasmessa solo via fax
sostituisce l'originale
ai sensi dell'art.6, comma 2, della L. 412/1991

FAX URGENTE

Ai Signori Presidenti delle
Regioni e delle Province
autonome

LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione seduta straordinaria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per mercoledì 31 gennaio 2007 alle ore 10.00 presso la Segreteria della Conferenza - Via Parigi, 11 - Roma.

Nel fare seguito a quanto deciso nel corso della Conferenza del 25 gennaio 2007 è convocata una Conferenza straordinaria delle Regioni e delle Province autonome per: **mercoledì 31 gennaio 2007 alle ore 10.00 per l'intera giornata e con possibilità di prosecuzione nella mattina di giovedì 1 febbraio presso la Segreteria della Conferenza - Via Parigi, 11 - Roma.**

Ordine del giorno:

- 1) Discussione sul Federalismo fiscale.

Vasco Errani



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONFERENZA STRAORDINARIA MONOGRAFICA DEL 31 GENNAIO 2007

**PRESIDENZA
del
PRESIDENTE VASCO ERRANI**

SONO PRESENTI:

REGIONE ABRUZZO

DEL TURCO Ottaviano, Presidente.

REGIONE BASILICATA

DE FILIPPO Vito, Presidente.

REGIONE CALABRIA

SPAZIANTE Vincenzo, Assessore.

REGIONE CAMPANIA

BASSOLINO Antonio, Presidente.

DI LELLO Marco, Assessore.

REGIONE EMILIA ROMAGNA

ERRANI Vasco, Presidente.

DELBONO Flavio Vicepresidente.

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

DEL PIERO Michela, Assessore.

REGIONE LAZIO

MARRAZZO Piero, Presidente.

REGIONE LIGURIA

PITTALUGA Giovanni Battista, Assessore.

REGIONE LOMBARDIA

COLOZZI Romano, Assessore.

REGIONE MARCHE

GIACCAGLIA Gianni, Assessore.

REGIONE PIEMONTE

BRESSO Mercedes, Presidente.

REGIONE PUGLIA

VENDOLA Nichi, Presidente.

SAPONARO Francesco, Assessore.

REGIONE SICILIANA

LO PORTO Guido, Assessore.

REGIONE TOSCANA

MARTINI Claudio, Presidente.

BERTOLUCCI Giuseppe, Assessore.

REGIONE UMBRIA

RIOMMI Vincenzo, Assessore.

REGIONE VALLE D'AOSTA

MARGUERETTAZ Aurelio, Assessore.

REGIONE VENETO

DE BONA Oscar, Assessore.

P.A. BOLZANO

FRICK Werner, Assessore.

Partecipa il Segretario generale, dottor Marcello MOCHI ONORI.

...*OMISSIS*...

La seduta comincia alle 10.25.

PRESIDENTE.

Prego il Direttore di procedere alla verifica del numero legale.

MOCHI ONORI Marcello, Segretario Generale.

Per poter procedere a tale verifica, prego gli Assessori presenti di dichiarare al microfono da quale Presidente sono stati delegati.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Sono delegato dal Presidente Formigoni.

PITTALUGA Giovanni Battista, Assessore Regione Liguria.

Sono delegato dal Presidente Burlando.

DEL PIERO Michela, Assessore Friuli Venezia Giulia.

Sono delegata dal Presidente Illy.

DI LELLO Marco, Assessore Regione Campania.

Sono delegato dal Presidente Bassolino.

SPAZIANTE Vincenzo, Vice Capo Dipartimento Della Protezione Civile.

Sono delegato dal Presidente Loiero.

FRICK Werner, Assessore P.A. Bolzano

Sono delegato dal Presidente Durnwalder.

MARGUERETTAZ Aurelio, Assessore Valle d'Aosta..

Sono delegato dal Presidente Caveri.

RIOMMI Vincenzo, Assessore Regione Umbria.

Sono delegato dalla Presidente Lorenzetti.

BERTOLUCCI Giuseppe, Assessore Regione Toscana.

Sono delegato dal Presidente Martini.

DE BONA Oscar, Assessore Regione Veneto.

Sono delegato dal Presidente Galan.

LO PORTO Guido, Assessore Regione Siciliana.

Sono delegato dal Presidente Cuffaro.

MOCHI ONORI Marcello, Segretario Generale.

Poiché il numero legale è ampiamente raggiunto, possiamo procedere.

1) Discussione sul federalismo fiscale

PRESIDENTE.

Conoscete l'ordine del giorno. Questa è una Conferenza straordinaria relativa al federalismo fiscale. Anche per una questione di comodità, come abbiamo detto l'altra volta, darei la parola a Colozzi per fare un po' il quadro della situazione, poi comincerei con un giro di tavolo.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Sarò brevissimo. Come ricorderete, noi ci eravamo impegnati a far pervenire i contributi entro lunedì per poter fare almeno un minimo di collazione sul piano grafico, senza alcuna pretesa di poter sintetizzare delle posizioni e delle osservazioni che sono anche molto diverse. La realtà è che lunedì ne erano arrivate solo tre e che ieri sono arrivate tutte le altre, quindi il tempo di riunire tutte le osservazioni non c'è stato, addirittura i miei tecnici stanno ancora arrivando e non so se sono riusciti a fare qualcosa in più nel corso della serata di ieri; pertanto noi abbiamo in cartellina i contributi pervenuti, che ognuno può consultare e verificare, mentre non sono organicamente rappresentati su un unico prospetto.

Mi limiterei come introduzione a ribadire, dato che oggi sono presenti anche dei Presidenti che l'altra volta non c'erano, quello che è l'oggetto della riunione di oggi. È chiaro che quando i Presidenti si vedono a questo livello, soprattutto in una seduta straordinaria monotematica, l'ambito di discussione è a 360 gradi; mi sembra tuttavia che l'altra volta avessimo concordato su un punto, vale a dire che, vista l'accelerazione che ha subito questo argomento (se sono vere le voci che circolano, il Governo aveva messo il mese di febbraio come la data ultima entro cui ci sarà un passaggio addirittura in Consiglio dei Ministri), noi avevamo detto di evitare il più possibile che, come successo per altri provvedimenti di cui probabilmente parleremo in giornata, tipo la riforma delle Conferenze, che ci riguardano direttamente, vengano visti prima della loro approvazione magari in prima lettura dal Consiglio dei Ministri. Preferiremmo che ci fosse una interlocuzione.

Dal momento che – credo che il Presidente Errani lo confermerà – il Governo ha dato la disponibilità ad un confronto preventivo, è bene che questo confronto parta immediatamente, proprio per poter avere almeno due settimane di tempo per interloquire e vederci sul prosieguo del confronto. A questo fine noi avevamo detto che il lavoro da fare poteva essere – ed è una proposta metodologica – quello di vedere come il documento- bozza che il Governo ha fatto circolare si discosti significativamente o meno dai principi che noi avevamo condiviso in tre occasioni: nel documento di Ravello, nel documento di Santa Trada e nella espressione di parere al DPEF, che sono i tre momenti in cui noi ci siamo occupati – chiariamo un dubbio emerso l'altra volta – non del 56/2000 ma della attuazione del 119, appunto l'oggetto del nostro esame. Noi sappiamo che abbiamo sul tavolo anche un altro argomento, in merito a come chiudere la vicenda del 56/2000, dato che mancano sostanzialmente ancora tre anni, che sono ancora scoperti, rispetto all'accordo

che avevamo fatto; quello però lo teniamo su un altro tavolo, essendo diversi sia l'argomento sia l'approccio di tipo metodologico.

Oggetto del nostro incontro, dicevo, dovrebbe essere quello di confrontare quei punti che abbiamo unanimemente condiviso e che rappresentano già essi stessi un delicatissimo punto di mediazione che abbiamo conseguito, perché se rimettiamo anche quelli in discussione (come del resto è sempre lecito, perché nulla è scritto sulla pietra) è evidente che ne deriverà la necessità di ulteriori delicatissimi equilibri. Dobbiamo quindi confrontarlo con l'approccio che il documento cosiddetto Giarda evidenzia, ma io direi, se il Presidente Errani è d'accordo, anche di chiarire il percorso metodologico che intendiamo portare avanti; se ricordo bene, infatti, l'ultima volta, concludendo i lavori, il Presidente Errani disse che non potevamo andare a fare la trattativa in ventuno, e così stando le cose è chiaro che bisogna decidere come, anche metodologicamente, portare avanti questa trattativa. C'è stata una seduta di qualche mese fa in cui noi avevamo individuato per la verità già una delegazione (che però non ricordo esattamente); forse è il caso di ripeterla così che in caso di ripensamenti possano eventualmente emergere, altrimenti venga formalmente riconfermata anche questa impostazione e come questa delegazione (o quell'altra che uscirà dai lavori di oggi) deve raccordarsi con la Conferenza tutta, in modo che non siano cinque che parlano a nome proprio per portare a casa la soluzione del proprio problema ma cinque – o sei, o quello che decideremo – che in qualche modo riescano a sintetizzare per quanto possibile le nostre posizioni.

Nella lettera che era stata inviata in data 3 agosto al Ministro Padoa Schioppa, il Presidente Errani indicava come gruppo di lavoro le due Regioni coordinatrici dell'Area finanza, cioè Lombardia e Liguria, la Regione Emilia Romagna, la Regione Campania e la Regione Calabria. Questo è l'attuale gruppo di lavoro così come è stato comunicato. Poiché sono emerse delle osservazioni (le trovate in cartella) da parte delle Regioni a Statuto speciale, perché il documento Giarda in un passaggio tocca anche questo aspetto, probabilmente quando parlammo di questa delegazione immaginavamo che il federalismo fiscale *ex art.* 119 fosse più una questione di Regioni a Statuto ordinario, per cui qui non è presente nessuna di quelle a Statuto speciale. Ecco pertanto l'esigenza che quello di oggi sia un confronto di merito oltre che metodologico.

PRESIDENTE.

Certo, il tema è molto caldo e tutti siamo consapevoli della sua complessità. Vorrei soltanto sottolineare due aspetti, per poi lasciare al giro di tavolo la prima valutazione e riflessione. Noi dobbiamo dare seguito a un impegno da noi chiesto al Governo e per il quale il Governo si è reso disponibile, vale a dire quello di lavorare per arrivare entro la Finanziaria del 2008 ad un assetto sul federalismo fiscale che consenta di partire; quella fu una delegazione che decidemmo in relazione anche a tutti i temi attinenti alla Finanziaria, facciamo adesso una verifica e facciamo i cambiamenti che si renderanno necessari; quindi, definire la delegazione, cominciare questo lavoro con il Governo, trovare un metodo tale per cui successivamente ad ogni riunione la delegazione riferisce alla Conferenza per fare il punto.

Secondo elemento. Qui siamo di fronte ad una bozza di lavoro che ci ha presentato il Governo, e noi dobbiamo cercare alcuni punti di riferimento partendo – questa è la mia opinione – dal lavoro che già abbiamo svolto e che ci ha visti trovare quella sintesi molto complessa sul federalismo fiscale, e partendo da lì trovare quei punti che ci uniscono per cominciare ad andare a vedere con il Governo i punti delicati che stanno a fronte del federalismo fiscale.

Sulla questione dei tempi, io credo che potremmo fare una valutazione più di merito dopo i primi incontri con il Governo, anche per capire qual è il livello di complessità. Ci tengo però a dire che noi partiamo da questo punto di vista con il tavolo sgombro, nel senso che non partiamo dalla necessità di dover emendare quella bozza di documento. Quella è semplicemente una bozza di lavoro, dopodiché noi andiamo – proviamo ad andare, se riusciamo ad arrivare ad una sintesi – con le nostre posizioni, e lì si farà il confronto con il Governo.

Cominciamo con un primo giro di tavolo.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Devo solo dire che è arrivato il documento che stavano elaborando i tecnici e che è in corso di stampa, in cui sono state integrate tutte le osservazioni pervenute, tranne quelle di tre Regioni: una della Sardegna, arrivata ieri sera alle 21, e due del Piemonte e Molise che sono state distribuite adesso. A parte quelle tre, dicevo, noi abbiamo tentato di inserire in questa riproduzione a colonne le osservazioni delle Regioni, nella colonna corrispondente ai documenti su cui fanno osservazioni. Noi avevamo detto di fare osservazioni sulla colonna “bozza Giarda”, mentre qualche Regione ha proposto emendamenti ai documenti Santa Trada, Ravello eccetera, per cui ovviamente noi abbiamo messo le osservazioni pervenute nella colonna corrispondente.

PITTALUGA Giovanni Battista, Assessore Regione Liguria.

A livello di metodo credo che si possa condividere, almeno da parte nostra, quello che diceva il Presidente, nel senso di considerare il documento Giarda come un documento di lavoro, ma che i margini di libertà restano ampi per le Regioni. Quanto ai contenuti, credo che in quel documento vi siano alcune osservazioni che mi sembrano a ritorno delle obiezioni mosse da alcune Regioni in ordine alla individuazione delle funzioni della lettera *m*) dell’art. 117, che appare il punto più critico: quali sono le funzioni su cui sostanzialmente deve esercitarsi una perequazione da parte dello Stato centrale assoluta? Altro punto critico è quello delle funzioni autonome, se prenderà incremento la spesa storica o se pure in qualche modo fare riferimento alla capacità fiscale delle varie Regioni. Credo che però un punto importante da cui iniziare comunque i lavori sia il riconoscimento che in ogni caso il federalismo fiscale comporta, se accettato dalle Regioni, un aumento della sperequazione rispetto alla fase attuale. Io credo che soltanto se si prende atto di questo aspetto si possa procedere nella discussione alla elaborazione di un documento e di un progetto, prendendo cioè atto che comunque federalismo fiscale significa che in prospettiva si ha una maggiore perequazione rispetto a quella attuale da parte delle Regioni.

DEL PIERO Michela, Assessore Regione Friuli Venezia Giulia.

Il tema delle Regioni a Statuto speciale, come il tema delle Regioni a Statuto speciale e come già anticipato, si imposta in maniera speciale. Noi non ritenevamo di essere così coinvolti in questa fase, quindi dal punto di vista formale evidentemente la delegazione credo debba essere integrata con una rappresentanza di queste Regioni, che peraltro da questo punto di vista si ritrovano nelle considerazioni di cui alla riunione di tutti i Presidenti delle Speciali del 2 dicembre scorso ad Aosta. Aldilà di questo, poi, ogni Regione a Statuto speciale evidentemente ha una sua peculiarità. In prima istanza noi vogliamo espungere il coinvolgimento immediato rispetto alla bozza predisposta dalla Regione Lombardia relativamente alla armonizzazione con la finanza delle Regioni ordinarie (e già nel documento predisposto da Giarda si dice che questa armonizzazione in una prima fase è molto difficile). Per quanto riguarda la dinamica delle compartecipazioni, vorrei poi sottolineare che il Friuli Venezia Giulia in particolare vive di una parte dei tributi riscossi sul territorio, per cui riteniamo che il delta a complemento dei decimi sia già una parte sufficiente cui attingere per eventualmente poter applicare il concetto di solidarietà. Aldilà di questo, poi, vedo differenze sia nelle singole peculiarità dei territori sia nelle funzioni che ogni Regione a Statuto speciale ha; ci confrontavamo prima anche con il collega della Val d’Aosta, e anche fra di noi Regioni cosiddette ricche e che come tali dovrebbero sostenere questa cosiddetta solidarietà, abbiamo competenze e problematiche molto diverse.

Ritengo pertanto che sia questo un tema molto delicato da trattare a parte, da non coinvolgere in questa prima fase così come è stato fatto. E chiedo comunque una rappresentanza in delegazione.

DI LELLO Marco, Assessore Regione Campania.

Sul metodo, è pregiudiziale. Chiariamo subito che io sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto poco fa il Presidente Errani, che però è cosa diversa da quello che ci ha detto l’Assessore Colozzi pochi minuti dopo. Intanto, noi non partiamo dalla bozza Giarda, stiamo piuttosto facendo

qui una riflessione per arrivare preparati all'appuntamento con il Ministro e il Governo; atteso infatti che nessuno ha lavorato su questa bozza, per noi può essere un'idea più o meno condivisa da Giarda e dunque dal Ministero ma che in alcun modo può impegnare noi, né in alcun modo possiamo considerare questa una traccia di lavoro. Mi pare che anche la scorsa settimana ci fossimo lasciati con questo intento.

Ciò premesso, nel merito ho sentito che Pittaluga ha già chiarito alcuni dei nodi che noi avremo senz'altro davanti rispetto a quelle che sono le funzioni che vanno garantite, quali i finanziamenti speciali di cui al comma V del 119, quali le fonti... Abbiamo insomma una serie di nodi che vanno affrontati, e dopo il primo giro forse metodologicamente potrebbe essere utile provare a chiedere anche una sintesi, per capire quelli che sono i punti su cui c'è già un assenso più o meno ampio e quelli che sono invece i nodi che vanno affrontati, in modo da entrare poi nel merito delle diverse questioni.

SPAZIANTE Vincenzo, Vice Capo Dipartimento Della Protezione Civile.

Le nostre osservazioni le abbiamo rimesse in questo documento che abbiamo presentato nei giorni scorsi. Aggiungo soltanto la condivisione piena rispetto al percorso che il Presidente ha tracciato. Metodologicamente è importante non partire da un documento che peraltro presenta anche limiti di formalizzazione eccetera, ma partire con una proposta originaria e autonoma che rappresenti un solido punto di partenza, quello delle precedenti posizioni espresse dalle Regioni.

Noi su due principi siamo fermamente convinti che bisogna mantenere la posizione. Uno è quello della estensione del principio dei livelli essenziali a tutte le funzioni, ed è un problema per il quale non esistono nemmeno difficoltà di ordine tecnico materiale nell'individuare parametri, criteri e modalità di determinazione dei livelli essenziali: con un po' di sforzo si riescono a trovare per tutte le funzioni, anche se certo ce ne sono alcune più collaudate ed altre meno, ma per noi tutte le funzioni hanno la stessa rilevanza.

Il secondo è quello delle contribuzioni speciali, ed anche questa non è una componente organica ma una componente straordinaria, legata a specificità occasionali o territoriali.

Questi sono due capisaldi per noi irrinunciabili. Grazie.

DE FILIPPO Vito, Presidente della Regione Basilicata.

Il giudizio che si chiede in questa fase mi pare di capire sia soprattutto sul metodo, ed io aderisco convinto alla ipotesi proposta dal Presidente Errani; aggiungendo anche la stessa osservazione che ha fatto la Regione Campania, nel senso che ci tranquillizza il fatto che il documento Giarda venga considerato come un documento ancora aperto, sul quale ovviamente si possono aggiungere le riflessioni delle Regioni, però è evidente che lo sforzo che noi abbiamo fatto in alcune circostanze che sono diventate anche simboliche (Santa Trada e Ravello) debba costituire il viatico più importante dal quale partire per un ragionamento che ha una sua complessità e difficoltà ma rispetto al quale non possiamo in alcun modo sottrarci, perché il confronto con il Governo da parte delle Regioni deve esserci autorevole ed approfondito, ma le Regioni che hanno su questa materia avuto discussioni così difficili non possono non tener conto in questo percorso che Santa Trada e Ravello sono punti di partenza fondamentali, e già nella scheda che in termini anche sinottici indica questo percorso io vedo la rassicurazione che il nostro metodo sarà proprio costruito con l'ipotesi di lavoro proposta.

DEL TURCO Ottaviano, Presidente Regione Abruzzo.

Sono assolutamente d'accordo sulla proposta di Errani in ordine al metodo. Mi pare quella giusta, quella che ci mette in condizioni di poter affrontare il confronto con il Governo con il massimo della flessibilità possibile in questa fase – perché quando poi arriveranno le difficoltà dovremo essere un po' più precisi e stare un po' di più sul punto.

Vorrei fare una osservazione. Io ho lavorato con Giarda, e lo considero uno dei riformatori più flessibili che abbia conosciuto nella mia attività politica in questi ultimi trent'anni. Se questa fosse

l'attitudine del Governo, io la considererei molto favorevole allo sviluppo di un negoziato capace di portare all'intesa. Devo dire però che di Giarda ne ho conosciuti pochissimi nella mia vita, per cui temo che non saranno quelli l'attitudine e il metodo con cui potremo discutere di queste cose. Per questo sono doppiamente d'accordo sulla proposta di Errani, la quale ci consente di indurre i nostri interlocutori nel Governo ad un atteggiamento e ad un'apertura più flessibile di quello che io sospetto in realtà sia.

Tutto qua.

FRICK Werner, Assessore P.A. Bolzano.

Per me quella della pregiudiziale è la questione più importante, fondamentale, per cui dovremmo riuscire a capire qual è effettivamente la materia della quale opportunamente si sta oggi discutendo. Guardando la nuova norma costituzionale, che adesso deve essere applicata, si capisce subito che essa comporta una riforma sostanziale della finanza delle Regioni a Statuto ordinario. Quella norma evidentemente non cambia l'impianto costituzionale, diversissimo e differenziato come abbiamo sentito anche oggi, di tutte le Regioni a Statuto speciale; quindi, a vedere ben chiaro, questo vorrebbe dire che il discorso di oggi, nonché il contenuto del documento Giarda, dovrebbe essere opportunamente rivolto alle sole Regioni a Statuto ordinario. Perciò per noi (dico noi per come siamo riuniti qui adesso) il compito diventa molto più facile se teniamo il comportamento seguito dai Presidenti delle Regioni in tutte le altre riunioni. Infatti vedete che i documenti, che sono pure stati citati, delle Regioni sulla materia di oggi non comprendono argomenti specifici attinenti alle Regioni a Statuto speciale perché erano, come sono tuttora, assolutamente fuori dalla problematica specifica.

In questo senso probabilmente sarebbe più facile chiarire il concetto e quindi seguire la linea che è valsa fino ad oggi e quindi rimanere giustamente fuori dal Gruppo di lavoro, Gruppo di lavoro che nella sua composizione attuale aveva una ragione ben precisa, appunto quella che sto spiegando. Evidentemente, se poi dovesse esserci la necessità, per impulso del Governo o per impulso del Parlamento, di studiare in sede separata un'eventuale revisione costituzionale (ché tale sarebbe, vale a dire non l'applicazione della nuova dicitura della Costituzione, come per le Regioni ordinarie, ma piuttosto una discussione per innovare sull'impianto costituzionale delle Regioni a Statuto speciale), sarebbe questo un altro argomento sempre interessante, sempre valido, ed al riguardo noi abbiamo evidentemente solo da dichiarare la nostra piena disponibilità a partecipare a tutti i dibattiti che dovessero rendersi necessari.

La mia proposta quindi, in conclusione, è di rendere ben chiaro che per oggi in questa sede si discute solo delle Regioni a Statuto ordinario; per il momento le Regioni a Statuto speciale sono solo state introdotte come argomento per la prima volta e in modo non opportuno al punto 6) del documento Giarda. E' chiaro, va da sé e ci sono al riguardo tutti i documenti già depositati, che il contenuto di quel punto 6) per noi, così come è stato scritto, non può assolutamente andare bene.

DE BONA Oscar, Assessore Regione Veneto.

La Regione Veneto ha presentato le sue osservazioni nella riunione del 25 gennaio ed è tra coloro che ieri mattina hanno mandato le ulteriori osservazioni, ovviamente sulla bozza Giarda. Capisco che la sintesi da fare oggi, viste le proposte e gli approfondimenti delle altre Regioni, che ci sono arrivati adesso, è difficile da poter realizzare in maniera approfondita. Voglio però aggiungere che la posizione della Regione Veneto è di ragionare sulla proposta Giarda. Infatti le altre proposte parlano veramente poco dell'argomento all'ordine del giorno, il federalismo fiscale. La proposta Giarda riconosce il federalismo come valore importante e quindi riteniamo che per un serio approfondimento sull'argomento si debba partire da essa e su di essa ci si debba confrontare, altrimenti sarebbe un passo indietro rispetto anche a quanto è stato fatto precedentemente.

Aggiungo, mi rivolgo al collega e amico Frick, che è necessario, se non oggi, ma la cosa non è più rinviabile, anche l'approfondimento con le Regioni e le Province a Statuto speciale, che secondo noi devono partecipare al fondo perequativo a favore delle Regioni che hanno meno possibilità.

Altrimenti i nostri problemi non li risolveremo mai. Non posso quindi che ribadire le osservazioni che poi in modo puntuale sono già state depositate e che i colleghi hanno a disposizione.

MARGUERETTAZ Aurelio, Assessore Regione Valle d'Aosta.

Buon giorno. Credo che anche per noi, così come i colleghi delle altre Regioni e Province hanno indicato, il documento della Regione Valle d'Aosta faccia riferimento. Se però mi permettete una considerazione, il documento Giarda non può considerarsi d'indirizzo, in quanto arriva già a delle definizioni. Nel sesto paragrafo, infatti, recita *“tramite una partecipazione delle Regioni a Statuto speciali più ricche”*. Il documento governativo dà già quindi un'indicazione, senza fare un'analisi delle competenze, né un'analisi specifica, però si è riusciti a dare un bel giudizio, che poi è stato ripreso sui giornali, ad esempio su *“Il Sole 24 Ore”*.

Posso capire che in questa discussione ognuno cerchi di portare a casa un risultato. Ho sentito le considerazioni espresse dai colleghi delle Regioni a Statuto ordinario e quindi alla fine della fiera finiremo in un calderone dove ognuno aggredirà l'altro per migliorare la classifica. Non credo però che questo sia un metodo corretto, nè credo che si possa continuare su questa strada.

Apprezzo decisamente il ragionamento svolto dal collega della Liguria. Noi dobbiamo partire da una considerazione che viene fatta in alcuni dibattiti specifici, da giudici tributari, commercialisti e quant'altri, domandandoci qual è il sistema fiscale che si vuole mettere in piedi, coniugandola con tutte le indicazioni che arrivano dalla Corte di giustizia della UE e quant'altro.

Se vogliamo parlare di metodo, non andiamo già a fare delle considerazioni, parliamo di questioni generiche. Quando poi scenderemo nei dettagli svolgeremo le considerazioni opportune. Le Regioni a Statuto ordinario faranno le loro e così pure le Regioni a Statuto speciale.

Noi siamo quindi totalmente contrari a questo documento, totalmente contrari alle cose che di fatto già passano e che vengono raccolte dai colleghi delle Regioni a Statuto ordinario, guardandoci come dei privilegiati. Chiedo perciò di fare un passo indietro.

RIOMMI Vincenzo, Assessore Regione Umbria.

Due riflessioni molto veloci. Noi, come altre Regioni, abbiamo, sia nella scorsa seduta sia più puntualmente per iscritto, formulato le nostre osservazioni e riflessioni sul documento. Aderiamo alla proposta metodologica avanzata dal Presidente, e cioè, in questa fase, in questo primo giro, definire l'elemento su cui pronunciarsi; è un percorso, quello che ci è stato prospettato, che come Regione Umbria condividiamo. All'interno di questo scenario è il caso poi di passare ad analizzare le singole questioni per provare a mettere in campo una valutazione possibilmente comune dell'insieme delle Regioni, che non può non muovere inevitabilmente dalle basi di partenza che ci siamo già dati con i documenti di Ravello, Santa Trada e con la riflessione che fu fatta di accompagnamento al DPF. All'interno di tutto questo percorso dovremmo provare a giocare una partita unitaria e seria che ci possa dare il massimo del peso e della forza di confronto.

Partiamo ovviamente da posizioni differenziate, da schemi di interesse differenziati. Credo però che noi dovremmo provare a fare un passo in avanti, da questo punto di vista, dando una lettura di sintesi della proposta complessiva, che cerchi di unire basi di riferimento diverse. Comunque, tornando sulla proposta metodologica, nei giri successivi cominceremo ad entrare, se ne esistono le condizioni, in alcune discussioni di merito.

BERTOLUCCI Giuseppe, Assessore Regione Toscana.

Buon giorno. Anche noi, come Regione Toscana, abbiamo presentato alcune osservazioni seguendo lo schema che ci è stato proposto. Intanto credo che le questioni di metodo siano effettivamente fondamentali, perché sono quelle che ci consentono di individuare quali sono i punti cruciali su cui trovare convergenza e andare alla discussione con il Governo. Desidero quindi intanto sottolineare la mia adesione alle proposte avanzate dal Presidente anche in relazione alla necessità forse di verificare se la delegazione istituita in altra occasione, quella legata alla discussione sulla Finanziaria, possa essere in qualche modo rivista. Credo però che la sostanza del problema sia non

di andare soltanto ad emendare un documento che ci viene presentato ma innanzitutto quella di verificare, e ritengo che di questo si possa prendere atto, che vi sia una reale disponibilità del Governo a collaborare con le Regioni nella messa a punto del disegno di legge. In questo senso i tempi credo abbiano una importanza notevole.

Altro punto. Il documento Giarda ci può comunque tornare utile per avviare un ragionamento. Lo schema che ci viene proposto, quello delle tre categorie di funzioni, può essere un punto di partenza per ragionare. Si tratta di chiarirci quali sono le funzioni che vogliamo far riferire alla lettera *m*) dell'articolo 117 della Costituzione, con quali risorse devono essere finanziate, se si possono aggiungere oltre alla Sanità altre voci, il sociale, la casa o altri interventi. Occorre inoltre verificare la relazione tra queste categorie e il dettato della Costituzione, in particolare per quanto riguarda appunto la lettera *m*) dell'art. 117 e poi le risorse aggiuntive previste dal quinto comma dell'articolo 119, che riguardano le iniziative tendenti a rimuovere gli squilibri economici e sociali di alcune aree del nostro Paese.

Ritengo che questo sia il compito che abbiamo di fronte. Un compito difficile sul quale però dobbiamo cercare di focalizzare al massimo la nostra attenzione.

LO PORTO Guido, Assessore Regione Siciliana.

Onorevole Presidente, colleghi di tutte le Regioni italiane, avverto anch'io naturalmente l'esigenza di una rappresentanza delle Regioni a Statuto speciale nell'ambito dell'organismo che studia ed elabora le nostre risposte. La Regione Siciliana ha puntualmente presentato le proprie osservazioni, le ha depositate; ai colleghi adesso il compito di esaminarle, al Presidente il compito di giudicarle. Devo però rilevare che l'organismo nel cui ambito le Regioni hanno la possibilità di farsi sentire è questo, quello che abbiamo oggi convocato, ed è il Presidente Errani, peraltro persona altamente qualificata per poterlo fare, che può trasferire a livello governativo le istanze che provengono dalle singole Regioni. Anche se è accaduto, come mi è capitato di constatare nelle poche occasioni in cui ho partecipato a questi lavori, che all'improvviso e per ultimo si è sempre avvertita l'esigenza di convocare il Ministro o chi per lui per poterci confrontare sul piano pratico fra Regioni ordinarie o a Statuto speciale e il Governo stesso.

In fondo noi oggi non possiamo che prendere atto, malgrado quello che qualche collega ha ritenuto di rappresentare a proposito della bozza Giarda, di un documento che è frutto di un gruppo di lavoro costituito dal Governo, il quale Governo si presenta con questa bozza. Anche se è una bozza, anche se non è un documento ufficiale, non è il progetto di legge che il Governo si appresta a promuovere per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, è un documento politico sul quale noi dobbiamo esprimere i nostri giudizi. Giudizi che cadono in un momento storico in cui, in fondo, la tematica fra ordinarietà del regionalismo italiano e specialità è di fatto caduta. Devo confessare infatti che quando è stata approvata e applicata la riforma del Titolo V della Costituzione, in Sicilia ci siamo altamente preoccupati di questa riforma. Infatti tutte le Regioni a Statuto speciale in quell'occasione hanno temuto, e soprattutto la più antica di esse, la Sicilia, temette, e non aveva torto di temerlo, che quella riforma finisse con l'appiattire totalmente le prerogative ed i diritti di una Regione a Statuto speciale con quelle delle altre Regioni a Statuto ordinario, e questo pericolo si va realizzando di fatto giorno dopo giorno.

Giusto quindi rivendicare la specialità delle Regioni, giusto chiedere di partecipare al Comitato che si occupa della tematica in argomento, giusto che anche le Regioni a Statuto speciale ne facciano parte, ma di fatto si sta realizzando un appiattimento, un livellamento, una eguaglianza di doveri e di diritti che praticamente sul piano storico annulla sessant'anni di lotte sulle autonomie speciali, in particolare quelle che abbiamo condotte in Sicilia.

L'evoluzione della storia non permette però rimpianti. Questo è il quadro e ne prendiamo atto anche in Sicilia con il dovuto rispetto, ma nella consapevolezza che si rischia molto in rapporto alla perdita di talune peculiarità e di talune specialità. Con la bozza Giarda torniamo in pratica al vecchio problema della divisione tra Nord e Sud. Con quella bozza praticamente sturiamo un metodo di applicazione dell'articolo 119 della Costituzione che finirà fatalmente col procedere sulla

linea tradizionale, che è una dannazione storica della nostra Repubblica, del divario Nord-Sud. E se il legislatore nazionale, come sembra si appresti a fare, dovrà predisporre una legge di applicazione dell'articolo 119 della Costituzione senza tenere conto di questa *dannatio* che è il divario Nord-Sud, naturalmente procederemo e proseguiamo sulla linea di una differenza di condizioni socio-economiche che viceversa un legislatore responsabile e consapevole, seriamente diretto alla soluzione dei problemi generali della nazione, dovrebbe sapere affrontare.

In fondo, le aggravanti di questo quadro che mi sto permettendo di descrivere sono tutte presenti nella bozza Giarda. Lo sono per l'equiparazione di fatto fra ordinarietà e specialità dell'ordinamento regionale italiano, lo sono per questa nuova concezione dell'autonomia differenziata, che non a caso piace tanto alla Regione Lombardia, alla Regione Veneto, che piace tanto al movimento federalista, rappresentato nelle sue dichiarazioni in merito dall'onorevole Maroni. Ma questa equiparazione di fatto non può piacere altrettanto alle Regioni a Statuto speciale, anche perché non è vero, collega, che siano privilegiate, non lo sono per tante ragioni anche perché all'interno delle Regioni a Statuto speciale vi sono differenze notevoli tra l'una e l'altra. Per cui se alla fine guardiamo il quadro complessivo in cui fra poco si andrà a legiferare, con l'auspicio che il Ministro dell'economia presenti il suo progetto di legge quanto prima in modo da poterci confrontare, si dovranno valutare quali sono le entrate proprie, i tributi propri: io non entro nel merito di una dottrina che ha discusso ed ha dubitato molto sull'opportunità e sulla capacità dei cosiddetti tributi propri di ovviare come risorse aggiuntive ai fabbisogni delle Regioni, ma ripeto la torta quella è e non la possiamo moltiplicare. Le quattro fonti di entrate erariali a livello regionale sono le entrate proprie, le quote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali, le quote di partecipazione al fondo perequativo, le risorse aggiuntive per gli interventi speciali, e con queste quattro fonti, praticamente, se non si definisce il criterio di composizione e la reale funzione del fondo perequativo e non si stabilisce con quale sistema lo Stato intende intervenire per le cosiddette risorse aggiuntive di cui parla l'ultimo comma dell'articolo 119 della Costituzione, se non si stabilisce tutto questo, resteremo nel vago, nell'astratto, rimarremo ciascuno per la propria parte in una logica rivendicazionista che non produce niente ed alla quale mi rifiuto di aderire. Tuttavia compito nostro è di rappresentare i bisogni e le esigenze dei territori che rappresentiamo. Finché non sappiamo di cosa si tratta in termini di fondo perequativo, in termini di risorse aggiuntive e come si intende concepire la dottrina intorno ai tributi propri (la dottrina in questo momento è impegnatissima per togliere ai tributi propri il concetto di capacità aggiuntiva rispetto alle spese ordinarie), se il Governo o chi per lui, se la Presidenza o il Comitato che andate a costituire non chiarisce in termini precisi e netti la natura e le dimensioni reali dell'intervento dello Stato per l'applicazione dell'articolo 119, di fatto per la realizzazione del federalismo fiscale, naturalmente qualunque argomento diventa e rimane astratto e dovremo come sempre rinviare a nuove e migliori occasioni l'opportunità di una proposta operativa. Queste perplessità, onorevole Presidente, ho voluto esprimere. Mi riservo naturalmente, in un secondo giro, di intervenire ulteriormente nel merito, ma è di questo che si tratta in fondo, avere maggiori notizie, più specifiche nozioni, dobbiamo sapere su quale materia ragionare.

VENDOLA Nicola, Presidente della Regione Puglia.

Già questo primo giro di carattere metodologico è sintomatico della possibilità concreta di un avvistamento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e di una implosione invece dal punto di vista della necessità di trovare punti di condivisione.

Io credo, Presidente, che non sia per noi possibile restare sul terreno emendativo di un documento che non può che essere un contributo alla discussione ma non può essere assunto come il luogo nel quale dobbiamo costruire la sintesi. E' possibile invece immaginare, nella discussione nella quale ci impegniamo ad alzare il tono dell'analisi e del progetto, la costruzione di un documento autonomo. Lo dico in maniera un po' brutale: se la discussione fosse: "Sei disposto a guadagnare una sperequazione?". "No grazie". E la discussione è finita. Non c'è nessuna possibilità.

Se il tema del federalismo non è un tema del rilancio del sistema Paese, se è soltanto un gioco a perdere per le Regioni del Sud, a me parrebbe una prospettiva regressiva quella di immaginare un

fronte sudista contro un fronte nordista, in una condizione nella quale invece c'è necessità di un principio di responsabilizzazione dei territori che sappia coniugare equità sociale, efficienza, criteri di razionalità della spesa. Ma allora credo che noi dobbiamo approfondire, ripeto, non in un'ottica emendativa su un documento come quello che ci è stato "scolato" e presentato, ma su un percorso di riflessione che non rimuova i punti veri.

Dico in premessa, scusate la petulanza, che è vero, ha ragione l'Assessore Colozzi, che ci sono tavoli distinti, per esempio quello sul DPCM 2005 è un altro tavolo, però se lo si convoca si rimuove un elemento di tensione. Lo dico perché altrimenti l'elemento di tensione pesa molto poi nel dibattito sul profilo di federalismo fiscale.

Se noi approfondiamo, anche alla luce di un dettato costituzionale che non può essere aggirato in nessuna maniera, quello che è già stato detto da alcuni colleghi, cioè il punto dell'estensione dei livelli essenziali a tutte le funzioni, che nella prospettiva di un Presidente di Regione significa immediatamente ragionare di spesa corrente, e come spesa per gli investimenti ragioniamo delle compensazioni per gli squilibri territoriali (credo di poter compiere una lettura testuale del dettato costituzionale), possiamo avviare un percorso di approfondimento, di ricerca di compromessi, dove il punto non sia cosa perdi e cosa guadagni. Perché cosa fa poi un qualunque Presidente di Regione? Immediatamente traduce, nella chiave del suo territorio, le indicazioni che legge in quel documento. Ed io quando le traduco a partire dalla drammatica fragilità fiscale del mio territorio e quando la traduco leggendo gli indicatori di una fragilità di infrastrutture, per esempio sociali, che fanno da dieci anni a questa parte della mia Regione una delle ultime Regioni d'Italia, capite bene che l'impostazione rischia di essere regressivamente rivendicativa! Ma io non voglio stare su quel fronte, voglio stare sul fronte di chi contribuisce a pensare un modello nuovo, un patto nuovo di federalismo. Però il patto non può essere un gioco a perdere.

BRESSO Mercedes, Presidente della Regione Piemonte.

Finirò poi sulla questione della delegazione trattante, perché anche dopo avere sentito il dibattito non so se siamo pronti, lo vedremo alla fine, a dare una delega a un gruppo. Pazienza, si potrebbe anche immaginare una trattativa in cui, sia pure con più incontri, ci siamo tutti.

Svolgo innanzitutto alcune osservazioni, di cui mi scuso ma che non possono non essere osservazioni d'impostazione. Poi possiamo anche accettare una fase transitoria in questa partita, proprio per poterla chiudere in tempi ragionevoli. Però l'impianto costituzionale, che rovescia il sistema delle competenze, e che quindi definisce in maniera precisa le competenze dello Stato in maniera non residuale ma in maniera aperta, quelle delle Regioni, richiederebbe un rovesciamento anche del sistema fiscale. Cioè dovrebbero essere definite con precisione quali sono le imposte su cui lo Stato finanzia le funzioni statali, naturalmente in debito, perché è evidente, tutti lo abbiamo ben presente, che abbiamo un gigantesco debito, mentre dovrebbe essere molto più aperto il meccanismo con cui le Regioni, che hanno funzioni aperte e non chiuse, finanziano le proprie funzioni; con quindi il tema di come la perequazione possa venire non solo definita una volta per tutte, ma anche, diciamo così, in modo periodico, *in progress*, utilizzando anche - in questo caso lo Stato, norma un po' contraddittoria, ma insomma poi è così... - la possibilità dell'altro comma, quello del fondo perequativo, che va direttamente alle Regioni, che dev'essere uno e che quindi deve tenere conto ovviamente dell'insieme delle funzioni. Non per tutto è possibile tecnicamente definire i livelli essenziali, questo credo non esista, però il fondo perequativo deve riguardare l'insieme delle funzioni, non solo alcune.

C'è poi l'altro comma che afferma che lo Stato, per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e rimuovere gli squilibri, può destinare risorse aggiuntive che, come a me appare chiaro, sono esterne alla perequazione. La perequazione riguarda la capacità fiscale, cioè il differenziale di reddito *pro capite* e non può che inizialmente basarsi sugli attuali gettiti delle imposte proprie regionali per evidenziarne le differenze e poi, a quel punto, avrà una sua evoluzione basata sulla progressiva assunzione di funzioni aggiuntive da parte delle Regioni in base alla Costituzione. Ma ha anche un suo aspetto diverso di riequilibrio, basato su fondi dello Stato che sono aggiuntivi

rispetto alla perequazione. Ci sono quindi due modelli perequativi, uno oggettivo basato su parametri che dobbiamo definire ed un altro in cui lo Stato - come fa l'Unione Europea con i fondi strutturali, non dimentichiamo che i fondi strutturali esistono e sono quelli che sarebbero destinati alla rimozione strutturale degli squilibri a livello europeo, quindi anche a livello degli Stati federali italiani - dentro le norme dell'Unione Europea, può svolgere politiche analoghe volte, come fa l'Unione Europea fra Stati, ad eliminare strutturalmente le proprie differenze. Questo lo Stato se lo è mantenuto proprio per quella ragione, nell'ipotesi cioè che il fondo perequativo non basti. Il fondo perequativo serve ad eliminare le differenze di entrata per la gestione delle funzioni, mentre l'altro deve servire ad interventi strutturali, che saranno definiti in una trattativa, che rimuovano le differenze di dotazioni e tutte le cose che sappiamo. Questo anche per chiarirci su che cosa spetta al fondo perequativo e che cosa spetta alle funzioni, che lo Stato si conserva, di politica che interviene in particolare sugli squilibri che non sono solo regionali, sono reddituali, sono tra gruppi, classi, generazioni, sessi e tutto quello che volete all'interno della nostra società. Questa è la prima considerazione.

La seconda considerazione, che vorrei che mettessimo nel documento, è questa: noi possiamo considerare una *proxy*, quello che adesso andiamo a trattare, rispetto al reale rovesciamento del sistema fiscale al quale, magari con un po' più di tempo, bisogna lavorare, perché altrimenti la libertà di gestione delle funzioni - come definita dalla Costituzione da parte delle Regioni, ivi compresa la regolamentazione su materie nuove, su ciò che non è individuato, sulle materie proprie che non sono indicate perché sono nostre già in precedenza come per esempio il turismo, il cui finanziamento non può essere definito in maniera rigida perché sono funzioni aperte, non chiuse, mentre sono quelle dello Stato che dovrebbero essere definite in maniera rigida, essendo funzioni chiuse e chiaramente definite. Anche perché nelle materie concorrenti si tratta solo di funzioni di normativa generale, che di solito non prevede grandi risorse, perché appunto normativa di indirizzo e non di gestione. In base a questo mi pongo alcune domande più pratiche rispetto al documento su cui abbiamo fatto alcune osservazioni. Questa deve essere una prima approssimazione. Intanto, per cominciare, troviamo degli accordi poi, a mano a mano che riusciremo a gestire questo rovesciamento costituzionale delle funzioni, adatteremo il sistema, altrimenti non partiremo mai.

In questo senso credo che ci siano alcuni aspetti comunque da chiarire. Intanto, da parte nostra, non solo i principi, ma su quali grandi imposte, cioè imposte a grande capienza, noi proponiamo di restare o andare. Ci sta bene che si resti su IRAP, sulla quota di compartecipazione all'IVA o proponiamo una modifica sostanziale delle grandi imposte su cui ad oggi possiamo finanziare le grandi funzioni? Inoltre, ci sta bene lasciare aperto il tema - sempre su funzioni che possono essere più o meno grandi a seconda di come chiudiamo un accordo fra di noi, e cooperativo anche con lo Stato - su come vanno interpretate, come il caso dell'istruzione che cambia in modo radicale se paghiamo noi o non paghiamo noi il personale, cosa non ancora decisa? E quindi, anche in questo caso, va chiarito che lì non è ad oggi definibile il *quantum* se non abbiamo chiarito esattamente come interpretiamo la funzione. Poi ci possono essere anche conflitti costituzionali da parte di qualcuno, però almeno un'idea di come la interpretiamo non può non esserci. La stessa cosa vale su alcune altre grandi voci sulle quali di nuovo, come per esempio il trasporto locale e regionale, non possiamo accettare ad oggi un'interpretazione di puro computo del fondo trasporti, perché è funzione che va completamente ridefinita in base al nuovo impianto costituzionale. Parliamo quindi di grandi voci devono avere capienze robuste.

Va poi chiarita bene la libertà di imposizione per il finanziamento di materie proprie. Possiamo individuare i capitoli, i titoli, però sulla materie proprie ci deve essere la libertà di scegliere a che livello si svolge la funzione e quanto si preleva su quelle funzioni. Cito le nostre materie - turismo, agricoltura, cave, acque minerali, formazione e istruzione professionale - che sono sicuramente e totalmente nostre. In questo caso bisogna individuare la tipologia dell'imposta su cui finanziamo, ma non può essere *a priori* definito il livello di imposizione, perché quello spetta a noi sulla base di materie che, essendo esclusive, non prevedono neanche una definizione di livelli essenziali, di fornitura di quel servizio. Poi naturalmente possiamo decidere che non è così, ma allora bisogna

cambiare la Costituzione. Questo coinvolge la questione del rapporto tra la perequazione e la libertà di legislazione che abbiamo nelle diverse materie, vale a dire come si fa a definire la perequazione se non come una *proxy* di ciò che attualmente si spende e poi vedere in futuro. Poi c'è una cosa specifica che secondo me è da far togliere radicalmente da questo documento, laddove si parla delle possibili maggiori funzioni da richiedere ex articoli 116-117. Qui la Costituzione è chiara, parla di un meccanismo che è definitivo, non è un meccanismo andata e ritorno, un po' sì e un po' no. Il meccanismo è complesso: *“Possono essere attribuite, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119... La legge è approvata a maggioranza assoluta dalle Camere sulla base di un'intesa...”* dopo di che si parla di sperimentazione. Ma siamo matti! Un meccanismo di questo tipo è un meccanismo molto complesso, alla fine del quale il percorso è chiuso, non è reversibile. Un meccanismo così è molto garantista per lo Stato. Quindi, questo meccanismo che viene previsto qui - *“che soddisfi il principio della reversibilità”, “che sia monitorato”, “se l'incapacità della Regione si possa ritirare...”* - è un meccanismo di tutela ridicolo con l'impianto costituzionale e quindi bisogna dirgli che è fuori totalmente. Il principio dell'efficienza nella gestione è un principio che riguarda il rapporto fra noi e i cittadini, non può riguardare il rapporto fra le Regioni e lo Stato in un sistema ad impianto federale. Qualcuno deve smetterla di pensare di avere scritto una Costituzione “tanto per ridere”. È stata votata e ratificata dai cittadini, se qualcuno non è d'accordo non ha che da proporre di cambiarla. Una cosa così non può essere, una cosa così la considero offensiva e va chiesto il ritiro di queste frasi che sono folli.

Dopo di che vorrei che una volta facessimo non solo dei tavoli puntuali, ma anche un confronto fra Presidenti sull'applicazione e l'interpretazione effettiva della Costituzione, perché a mio avviso nella questione delle funzioni aggiuntive c'è anche il recupero di competenze in materia ambientale. Allo stato attuale della Costituzione tutte le nostre norme ambientali sono nulle, perché non abbiamo potere legislativo in materia ambientale. Forse questo dovrebbe essere oggetto di una trattativa non solo di qualche Regione su maggiori competenze, ma forse di tutte le Regioni, dato che tutte le leggi che abbiamo sono palesemente illegittime. Una funzione esclusiva non prevede legislazione regionale, al massimo regolamenti. Nella migliore delle ipotesi le nostre leggi sull'ambiente sono da considerarsi regolamenti, con la nuova Costituzione. Quindi su questo forse faremmo bene a fare una trattativa comune, e non solo individuale, nel richiedere maggiori competenze ai sensi dell'articolo 119, perché non credo che tutti noi riteniamo davvero di essere in questa situazione, anche se però lo siamo, per cui suggerirei di avviare una trattativa, perché altrimenti dovremmo ammettere che non abbiamo più legislazione in campo ambientale. Mi chiedo a che titolo potremmo approvare una norma in campo ambientale di qualsiasi tipo e a che titolo lo Stato non dovrebbe impugnarla davanti alla Corte Costituzionale. Siccome poi non va così, perché fanno finta che non sia scritta questa cosa, è un tema che andrebbe non solo trattato individualmente da una singola Regione ma da tutte. Mi sembra comunque un tema che ad un certo punto dovremmo affrontare, magari chiedendo quali siano gli orientamenti di ognuno sulle funzioni aggiuntive, anche per capire come trattare questo tema dallo stesso punto di vista fiscale. Comunque non così. Ritengo che questo vada ritirato e riformulato in modo tutto diverso, dicendo che, sulla base della definizione delle funzioni, lo Stato e la Regione definiscono anche le modalità di finanziamento. Non può essere altro che quello. Non mi pare accettabile quella formulazione.

Non so se poi abbiamo una tornata più puntuale, ma c'è poi da affrontare la questione della Tesoreria unica.

DELBONO Flavio, Vicepresidente Regione Emilia e Romagna.

Anche l'Emilia Romagna condivide il metodo proposto dal Presidente Errani. Credo che dobbiamo condividere la consapevolezza sui tempi rispetto a cose che abbiamo noi chiesto, cioè quella, come richiamava il Presidente Errani, di avere nel 2008, già *in corpore vivi* un qualche pezzo di federalismo fiscale. Questo significa che possiamo contribuire ai provvedimenti necessari e governativi solo se nelle prossime settimane, in pochissimi mesi, riusciremo a dare questo

contributo, perché altrimenti dobbiamo essere consapevoli che si daranno due esiti: o il Governo procede comunque, perché non riusciamo a portare una sintesi degna di questo nome, ovvero la nostra paralisi contagia il Governo stesso. Penso che siano due esiti, non foss'altro che per questione di coerenza rispetto a quello che abbiamo chiesto in più occasioni, indesiderabili. Se questa necessità e urgenza di sintesi è condivisa e a maggior ragione se riteniamo, come è stato detto in molti interventi, per primo dal professor Pittaluga, che il campo è sgombro, quindi non siamo in fase emendativa ma in fase costruttiva, allora forse a maggior ragione, mettendo assieme urgenza nei tempi e libertà del campo, bisognerà, credo rapidamente, cominciare a fissare almeno qualche titolo e una qualche sequenza logica del nostro contributo. Immagino verrà nei prossimi giri, ma questa esigenza di scandire rapidamente i passi e le categorie chiave mi sembra fondamentale.

Credo sia stato molto utile il richiamo del presidente della Regione Puglia Vendola al 56/2000, perché forse sarebbe il caso, almeno con riferimento al 2005, anno del quale disponiamo già dei dati fiscali - la stessa cosa non può dirsi ovviamente per il 2006 e ancor meno per il 2007 - di procedere in parallelo, dato che come sappiamo il parere delle Regioni sul DPCM 56 con riferimento al 2005 sarà utile per sbloccare alcuni miliardi di euro di risorse sanitarie. Siccome consideriamo quella fase ad esaurimento, lo abbiamo detto a Santa Trada, tenerla lì appesa pur avendo i dati non mi sembra una grandissima idea, a maggior ragione se alimenta dubbi o perplessità, come diceva giustamente il Presidente Vendola.

Una battuta finale, ma solo per contribuire al gergo comune: non sarei così perentorio, come era la Presidente Bresso adesso, nell'interpretare la capacità fiscale, quella da perequare nel 119, come ovviamente misurata dai gettiti, nel senso che qualcuno potrebbe adire anche dagli imponibili... (*Commenti fuori microfono della Presidente Bresso*)... Certo! Però, poiché staremo lì in queste ore a fare l'esegesi del 119, non sposerei subito la coincidenza della capacità fiscale sul territorio misurata dal suo gettito, così come la capacità di un acquedotto non si misura da quanta acqua arriva ma da quanta ne può portare. Dico questo perché è un tema che quando andremo a parlare di perequazione se non entrerà dalla porta rientra immediatamente dalla finestra.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Confesso che l'intervento della Presidente Bresso mi ha un po' spiazzato, nel senso che non mi sarei aspettato dal sabauda Piemonte un impeto federalista così forte. Apprezzo comunque il suo intervento, anche se alcune delle considerazioni svolte, così come sono state formulate, non le posso condividere. Probabilmente precisandole si può arrivare ad un punto di sintesi.

Credo che metodologicamente quello che è stato detto sia condivisibile, purché diventi compatibile con i tempi di questa riforma, perché la domanda di federalismo fiscale, almeno dove vivo io, è molto forte. Federalismo fiscale vuol dire inevitabilmente una certa cosa, non è che dobbiamo far finta di non saperlo altrimenti la domanda di federalismo fiscale non sarebbe neanche nata: pertanto, pensare che il federalismo fiscale significhi trovare un altro complicatissimo meccanismo che abbia gli stessi risultati di adesso è sinceramente impensabile, e sarebbe un po' ipocrita non riconoscerlo fra noi. La nostra sfida credo sia quella di raccogliere una duplice sfida, quella di garantire l'unità del Paese, come è giusto, con una sostanziale corrispondenza fra i servizi previsti dalla Costituzione per tutti i cittadini italiani con altre parti della Costituzione che dicono determinate cose, e cioè che le risorse e la proprietà sono appunto proprietà privata, poiché lo Stato non può disporre liberamente se non nei limiti previsti dalla Costituzione, altrimenti non diventa imposizione fiscale, ma diventa esproprio fiscale che è un'altra cosa, che non appartiene alla nostra cultura (almeno spero!). Il tema quindi è molto complesso. Quello che temo, anche vedendo che si mettono in discussione cose che avevamo faticosamente condiviso in questi anni - e non è la paura di doverle ridiscutere, perché lo facciamo su tanti problemi e tanto più questo vale su un tema tanto importante come questo - è, per usare un'espressione che spesso usa il nostro Presidente, di arrivare un po' lunghi rispetto alle scadenze che questo Governo si è dato. Sinceramente, ho rimproverato il mio precedente Governo di non aver fatto nulla sul federalismo fiscale, quindi non posso che essere

soddisfatto del fatto che questo Governo stia decidendo, se poi riuscirà a farlo non lo so, di prendere sul serio la riforma del 119, quindi noi, che siamo stati quelli che per primi abbiamo messo a tema il 119 (Ravello è del 2003), arriviamo impreparati quando finalmente lo Stato dice di aprire il discorso. La cosa mi terrorizza. Dico solo questa cosa. L'invito è quindi di trovare quel punto di equilibrio fra l'esigenza di discutere sicuramente di questioni che fino in fondo non ci troveranno mai d'accordo neanche se lavorassimo mille anni. Questo è il tipico esempio dello sforzo di raggiungere un compromesso accettabile fra punti di partenza oggettivamente distantissimi, esigenze oggettivamente diverse, realtà spaventosamente differenziate. Basti pensare, ad esempio, che il gettito tributario della Regione Lombardia è uguale a quello di tutto il Sud, e se 9 milioni di lombardi pagano più tributi dei 23 milioni delle Regioni meridionali, questo significa che c'è un problema grave, che non è colpa di nessuno, ma che è un dato di fatto della nostra storia. È questo che rende complesso il nostro problema, perché se fossimo in un paese in cui la sperequazione fiscale fosse del 2%, probabilmente ci saremmo messi d'accordo in 12 secondi. Quindi capisco quale sia problema.

Ultima cosa. Non sarei invece d'accordo con il Vicepresidente Delbono e con il Presidente Vendola sul fatto di incrociare adesso il tema del 2005, per due motivi, il primo dei quali perché avevamo detto che avremmo fatto una seconda trattativa fra noi per chiudere il 56/2000; pertanto, per quel che ci riguarda, quando lo discuteremo, lo discuteremo per chiuderlo, se è fino al 2006 quando avremo i dati del 2006, se è fino al 2007 quando avremo i dati del 2007, oppure dovremo prevedere nell'accordo del 119 anche l'*exit strategy* rispetto al 56/2000. Una delle due. Questo lo dico subito per evitare equivoci: come abbiamo chiuso il 56/2000 l'altra volta è impensabile, soprattutto con quello che è successo dopo, perché non dimentichiamo che quella chiusura è stata fatta nello stesso tavolo in cui si erano chiusi certi principi sul 119. Se, come è legittimo, quei principi vengono messi in discussione, cambia tutto il discorso evidentemente, perché non si capisce per quale motivo rispetto a leggi vigenti in base a cui qualcuno deve avere X, uno deve accettare di avere un decimo di X. Per che cosa? Sì, va bene la solidarietà, però ognuno di noi con le leggi finanziarie che corrono ha sempre più difficoltà a far quadrare i bilanci. Quindi terre veramente distinte i due percorsi, anche perché hanno esigenze diverse di accelerazione. Se sul 119, come sugli altri provvedimenti, il Governo va avanti come un treno, perché i tempi che si era dato sulla riforma delle conferenze, sulle autonomie eccetera sono stati poi coerenti con quelli veri, e quindi noi siamo sempre andati dietro a correre, se fa così anche stavolta... Mentre sul 56, oggettivamente, finché non sono chiusi i tavoli di monitoraggio, non hanno nessuna speranza di sbloccare nulla. Quindi non è vero che ci sono risorse bloccate per causa nostra. Le risorse sono bloccate perché deve essere chiuso il lavoro di monitoraggio.

BRESSO Mercedes, Presidente della Regione Piemonte.

Vorrei capire una cosa, dato che sei sostanzialmente il nostro principale portavoce e massimo esperto. Sono d'accordo che non dobbiamo alzare oggi troppo il tiro, altrimenti non riusciamo a chiudere, però va comunque posta sul tavolo della trattativa la pregiudiziale che in realtà il sistema andrebbe rovesciato per adeguarlo e che questa quindi è da considerarsi transitoria e sperimentale, perché nessuno di noi sa, per tanto bravi che siamo a trattare, che cosa ne verrà fuori. Una volta che le legislazioni regionali si siano sviluppate, bisognerà ricontrattarla, non solo per adeguarla ma proprio per rovesciarla.

PRESIDENTE.

Dico la mia, avendo ascoltato i vostri interventi, proponendo poi di fare un passo in avanti nella discussione, perché abbiamo fatto un giro di tavolo dove sostanzialmente ci siamo detti che ci potrebbe essere una convergenza sul metodo, ma dobbiamo fare passi ulteriori in avanti. La prima cosa, ribadisco, riguarda il fatto (parlerò alla fine dei tempi) che c'è un punto politico da cui non possiamo venir via ed è legato al tema della scadenza che noi abbiamo proposto. Vi ricordo che in uno dei cinque punti irrinunciabili, quando discutemmo della finanziaria, noi chiedevamo che dalla

finanziaria del 2008 si procedesse con l'applicazione del 119. A Santa Trada un punto di intesa fu il federalismo dal 2006. Questo chiedemmo a Santa Trada. Dunque c'è per noi un impegno che non può essere messo in discussione, soprattutto a fronte del fatto che il Governo propone un terreno di stretta sul federalismo fiscale, vale a dire arrivare alla finanziaria del 2008 con alcune decisioni sul 119.

Non possiamo certo essere noi a mettere in discussione questo elemento. Come ho già detto anche in altre riunioni, nemmeno io sono favorevole a procedere nella direzione emendativa della bozza Giarda. Quella rappresenta una traccia di discussione, ma noi dobbiamo arrivare ad una nostra impostazione.

A questo punto dobbiamo capire bene due punti di partenza: in primo luogo se ci riconosciamo tutti, come abbiamo fatto fino a qualche settimana fa, nei principi scaturiti da Ravello, da Santa Trada e dal DPEF. Infatti, quella potrebbe essere la nostra base di partenza. Io credo che su questo punto faremmo bene a non compiere dei passi indietro, poiché diventerebbe molto complesso ricominciare tutto daccapo. Si tratta, peraltro, di un lavoro al quale tutti abbiamo partecipato in modo importante; voglio dire che sia Ravello che Santa Trada che il DPEF sono propriamente stati una passeggiata! Abbiamo lavorato con tutte le Regioni in modo veramente intenso. Dopo di che, secondo me, noi ci dobbiamo dire (e con questo veniamo al secondo punto, se sul primo siamo d'accordo) come cominciamo a verificare quei riferimenti fondamentali. In proposito, vi propongo una riflessione. Noi non possiamo continuare a procedere sperando di trovare una sintesi e continuando ad affermare dei principi. Io credo che il federalismo fiscale preveda una disponibilità delle Regioni ad una autoriforma, senza la quale non è possibile recuperare il differenziale oggettivo che esiste tra i diversi territori regionali con riferimento alla capacità fiscale. È impossibile! Ma la vera sfida allora (io vi propongo di ragionare su queste basi, anche se poi faremo un altro giro di interventi) in che cosa consiste? Non semplicemente nell'individuare i tributi e gli aspetti tributari del federalismo fiscale, poiché non dovremmo essere noi a proporre al Governo un altro tipo di percorso; in altre parole si dovrebbe partire da un punto, definendo gli *standards* prestazionali rispetto alle diverse aree di intervento, partendo dalla lettera *m*) dell'articolo 117, capendo quale sia il costo medio prestazionale ed incrociando (lo dico per tutte le Regioni, ma in particolare per il sud) l'elemento relativo ai costi prestazionali *standard* sui livelli di assistenza ed i livelli essenziali e la reale erogazione degli stessi. Bisogna verificare, in altre parole, non solo quanto costa la prestazione media per erogare quel livello essenziale, ma anche se vi sia o meno l'erogazione effettiva di quei livelli essenziali stessi. Dopo di che è necessario costruire un percorso di convergenza, verificando quale sia lo scostamento fra i livelli essenziali ed i costi *standard* in ciascuna Regione e quanto tempo è necessario, per ciascuna Regione, a costruire un percorso di convergenza. Rispetto a questo, costruendo quel percorso *in progress*, secondo me in questo paese non vi sarà mai un impianto definitivo fisso, almeno per un periodo medio, se vogliamo creare un federalismo fiscale che sia "fermo" fin all'inizio. Spero di essere stato chiaro. Infatti, esiste un percorso di convergenza che bisogna costruire e, da questo punto di vista, a proposito del tema del Mezzogiorno, la cosa peggiore che noi potremmo fare per il nord e per il sud, sarebbe quella di realizzare qui uno scontro fra le due zone del paese. Infatti, facendo questo, diremmo obiettivamente che qualsiasi forma di federalismo in questo paese non è possibile. Ciò avviene proprio nel momento in cui siamo noi Regioni ad affermare questo. Lo dico anche perché, leggendo la rassegna stampa, si evincerebbe che "le Regioni del Mezzogiorno si organizzano", eccetera. Ebbene, non conviene a nessuno questo tipo di atteggiamento.

Successivamente, una volta completato per blocchi questo lavoro, intervengono l'aspetto perequativo ed il comma quinto; in altre parole, come dicono l'accordo di Santa Trada e lo stesso articolo 119 della Costituzione e come noi stessi abbiamo motivato a Santa Trada, intervengono dei programmi "straordinari" per accompagnare quel processo di convergenza che consenta, via via, di progredire in questa direzione. Perché questo? Perché il nodo da cui noi non sfuggiamo è questo: noi non possiamo stare fermi sulla spesa storica perché, se così facessimo, sarebbe meglio continuare con i trasferimenti. Questo è evidente! Non possiamo nemmeno pensare che il

federalismo comporti un aumento progressivo della spesa pubblica poiché il paese non reggerebbe. Non lo devo dire certo a voi che ne siete pienamente consapevoli, senza parlare del problema dello *stock* del debito. Ricorderete che anche le prime riflessioni di docenti ed autorevoli economisti che parlavano di come ridistribuire lo *stock* del debito su base federale dimostrano che non sarebbe possibile procedere in questo modo.

Dunque, cosa dovremmo mettere a disposizione del confronto col Governo, anche per rispondere “in avanti ed in alto” ad una campagna che sulle Regioni segnala più di una difficoltà? Dovremmo mettere davvero a disposizione la nostra capacità di autoriforma. Il Presidente Vendola parlava della spesa corrente; benissimo. Ma qual è la mia risposta alla questione della spesa corrente? Per esempio, si dovrà stabilire quale debba essere il *range* ottimale nel rapporto tra abitanti e dipendenti e – sulla base di questo risultato – si dovranno costruire processi di convergenza. Badate che o noi facciamo il federalismo così, oppure io non vedo nessun mago che sia in grado di risolvere questo problema. Io penso che questa sia un’occasione importante per le Regioni, le quali debbono offrire la loro disponibilità a questo processo essendo anche le protagoniste. È presto, secondo me, per scrivere le tabelle conseguenti a questo o a quel documento; non vi sarà mai nessuna tabella che riesca a risolverci il problema se non ci impegniamo ad affrontare questo processo che deve comportare per noi anche una sorta di cambiamento.

E veniamo al problema dei tempi. Questi ultimi sono molto stretti, poiché – oltre alla legge delega – vi saranno anche tutti i decreti attuativi che dovranno essere emanati prima o contemporaneamente alla legge finanziaria del 2008. In sintesi, io penso che noi dovremmo tenere con il Governo un rapporto tale che ci consenta di verificare cosa significhino i livelli essenziali di assistenza, cosa rappresenti il contenuto della lettera *m*), nonché i costi per il sistema Regioni rispetto all’esercizio di queste funzioni; dobbiamo cominciare a confrontarci sugli *standards* (e non si tratta di una cosa facile), poiché - per conoscere quanti siano i dipendenti del Servizio sanitario di ciascuna Regione – stiamo lavorando da tre anni. Badate che la questione ci riguarda e ci pone seri interrogativi! Per compiere questo lavoro sugli *standards*, noi dobbiamo disporre di questi dati, cominciando a costruire i percorsi di convergenza. Io penso che noi dobbiamo lavorare così, consapevoli che stiamo cominciando un certo percorso e che, di qui a dieci anni, ciò che costruiamo oggi o che costruiamo oggi (se ce la faremo) sarà molto diverso. Per altro esistono sistemi federali (come la Germania) che hanno una base di contrattazione annuale col Governo, proprio con riferimento ad una parte del sistema fiscale, anche in considerazione delle situazioni diverse e delle condizioni oggettivamente diverse.

Per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale, io sono favorevole alla possibilità che esse siano rappresentate nella Commissione, verificando col Governo quale debba essere il percorso da intraprendere, tenendo conto che l’impianto della bozza Giarda non è condiviso, anche se dovremmo trovare le condizioni per pervenire ad una sintesi pur tenendo conto delle varie peculiarità in un campo tanto delicato come quello del federalismo fiscale. Questo ci eviterebbe di trovarci di fronte a due sistemi che non dialogano fra di loro.

In sostanza io vi proporrei un altro giro di interventi per comprendere se siamo d’accordo su Santa Trada, Ravello e DPEF e se possiamo assumere reciprocamente l’impegno di cominciare a lavorare sugli *standards* prestazionali. Questa, secondo me, è la chiave per il confronto con il Governo.

PITTALUGA Giovanni Battista, Assessore Regione Liguria.

Sono d’accordo con quanto detto dal Presidente. Io credo che il punto centrale sia la necessità di non avviare questo incontro come un confronto conflittuale tra nord e sud. Mi sembra che, per evitare questo pericolo, sia importante capire che il federalismo fiscale è parte del federalismo. Infatti, se cominciamo a discutere su chi ci guadagna e chi ci perde, non credo che faremo molti passi in avanti. A mio parere bisogna inquadrare il federalismo fiscale in un problema più generale di federalismo, vale a dire nella cessione di poteri dallo Stato alle Regioni. Nella misura in cui teniamo fermo questo criterio e questo scenario di fondo, considerando che il federalismo fiscale è parte di una cessione di poteri dallo Stato alle Regioni ed una cessione della discrezionalità con cui

essi vengono esercitati, possiamo avere in mente che il federalismo fiscale non è un gioco a somma zero. Infatti, mi rendo perfettamente conto che vi sono delle Regioni, come la Lombardia, che rivendicano determinati margini di discrezionalità fiscale ed altre Regioni del sud che rivendicano dei processi perequativi; ma credo che, se noi ci fermassimo a questo, perderemmo sostanzialmente di vista il fatto che il federalismo fiscale si inserisce nel federalismo politico, che è un processo assai più ampio. Esso infatti rappresenta una cessione di poteri dallo stato alle Regioni ed una acquisizione da parte nostra di margini di discrezionalità più ampi nell'esercizio della nostra funzione amministrativa. Pertanto, sono senz'altro d'accordo nel recuperare i principi fondamentali che abbiamo elaborato a Santa Trada ed a Ravello. Credo che il cammino indicato dal Presidente, nel senso di partire da una valutazione degli *standards* prestazionali, possa rappresentare un avvio pragmatico della questione. Tuttavia richiamerei altresì il fatto che, se ci limitassimo a considerare il federalismo fiscale in sé, noi perderemmo di vista l'aspetto oggettivo che noi tutti, come Regioni, guadagneremo dalla realizzazione di un accordo sul federalismo fiscale, non solo per quello che diceva il presidente, ma anche perché sarebbe una sconfitta politica per le Regioni non riuscire a mantenere i tempi indicati dal Governo e la capacità di iniziativa di quest'ultimo; ma sarebbe anche la perdita di una valida occasione per realizzare il federalismo politico. In altre parole, si risolverebbe in un atto di sfiducia verso la capacità delle Regioni di governare e verso il principio secondo il quale il Governo è tanto più efficace quanto più è vicino ai cittadini.

MARRAZZO Piero, Presidente della Regione Lazio.

Potrebbe anche sembrare una contraddizione quella richiamata dal Presidente Errani fra il punto di partenza (Ravello, Santa Trada) ed il pragmatismo dell'analisi. Infatti, se andiamo a guardare quello che ci offrono gli accordi di Ravello e Santa Trada (e meno il parere sul DPEF), il giudizio assume carattere valoriale sui principi che poi debbono trovare una traduzione che finora non è mai stata trovata. Quindi partire da un accordo valoriale per poi suggerire di seguire una strada di sano pragmatismo, potrebbe apparire una contraddizione. Invece credo che il Presidente Errani abbia ragione: mettiamo insieme i vari elementi (ma basterebbe solo il punto numero uno, quello relativo all'equilibrio fra autonomia, efficienza e solidarietà) e potrebbe forse cominciare un certo percorso. Infatti, credo che non si debba sottovalutare il confronto con il Governo, che sta accelerando su alcuni pezzi del federalismo politico per quanto riguarda la mia Regione ed il rapporto fra la Regione stessa e la capitale; ma lo stesso potrebbe dirsi per le aree metropolitane, eccetera. Insomma, non credo che si possa fermare qualcosa che si è già messo in moto. Ma quello che si è messo in moto a livello politico-istituzionale ha delle fortissime ricadute quando noi lo chiamiamo nella realtà dell'amministrazione quotidiana; penso al patto per la salute, al Sistema sanitario regionale; ancora una volta penso alla mia Regione, quando ho dovuto firmare una lettera di intenti, e penso ai piani di rientro che, inevitabilmente, ci porranno determinate questioni.

Alla luce di un pezzo di Ivo Diamanti su *la Repubblica* che ho letto un mese fa, mi sembra che sia ridicolo raccontare il paese sottolineando la differenza fra nord e sud, quando lo stesso studio di Diamanti conclude che esiste anche un'Italia centrale che riveste un ruolo molto forte. Non credo nemmeno che sia venuto il momento di segmentare questo paese in un'analisi fra sud, centro e nord; tuttavia, se andiamo avanti così, il rischio è grosso. Poi debbo dire, Presidente, che si registra un piccolo *deficit* anche nella Commissione che tratta con il Governo, essendo quest'ultima molto polarizzata fra nord e sud. Onestamente credo che siamo partiti male anche in questo caso, pensando che da un lato vi siano Giarda e Colozzi (perdonatemi il passaggio)

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Giarda non è nostro; è vostro!

MARRAZZO Piero, Presidente della Regione Lazio.

Ma se tu leggi i resoconti ed i racconti fatti dalla stampa, ti accorgerai che è questa la linea che viene evidenziata, mentre dall'altra parte stanno il Molise, la Calabria, la Campania e quant'altro.

Ma, in realtà, non è così. Ebbene, dobbiamo provare noi stessi a ripartire, poiché la carenza nel dare letture univoche (come è accaduto in relazione al personale del Servizio Sanitario Regionale che sostituisce quello nazionale) ci deve fare riflettere molto. Infatti, potremmo arrivare tardi alla stazione da cui parte il treno del federalismo, per cui la composizione dei vagoni, degli scompartimenti e della merce che viaggia su di essi la potrebbe decidere il Governo, con delle improvvise “velocizzazioni”, per non usare il termine forte di “spallata”. Qui potrebbe accadere come a Bisanzio, per cui noi ci chiudiamo a parlare di qualcosa e ci dividiamo su una rilettura variegata, mentre qualcun altro offre una lettura completa, per cui poi saremmo noi a rincorrere il treno.

Ultimo passaggio. Io credo che la linea che ha indicato il Presidente Errani sia quella giusta da cui partire; certamente, mi ha colpito quello che ha detto Pittaluga chiudendo il suo intervento. Egli ha detto che, alla fine, bisogna tenere conto dei cittadini. Questi ultimi ci giudicano attraverso le risposte che forniamo ai loro bisogni e – come da alcuni mesi ripeto nei miei interventi – attraverso la credibilità delle istituzioni rappresentate dalle Regioni che qualcuno sta “picconando” da un paio di anni. Se noi non usciamo con una linea comune, penso che tutto questo non sia possibile. Certamente, Presidente Errani, ci vuole la capacità di arrivare ad una sintesi nella guida delle Commissioni, della Conferenza dei Presidenti di Regione e, forse, anche nelle proposizioni e nei contenuti che in esse riversiamo. Quello è il vero grande sforzo: ci vuole capacità non di fantasia o di creatività, ma di sintesi politica, trovando un punto comune di caduta come è accaduto, almeno a livello di principi, a Ravello ed a Santa Trada.

DEL PIERO Michela, Assessore Regione Friuli Venezia Giulia.

Premesso che, come hanno detto anche i miei colleghi delle speciali, noi intendevamo essere fuori da questa partita, almeno in questa fase e posto che siamo stati coinvolti *de facto* da questo documento, ringrazio per avere compreso come sia assolutamente necessaria una partecipazione delle speciali nella delegazione. Offro senz’altro la mia disponibilità al confronto, come da lei prospettato, in una visione generale delle Regioni a statuto speciale, con le considerazioni però fatte nel mio intervento precedente a proposito delle competenze e della misura delle compartecipazioni. Pertanto, diciamo di sì ad un dialogo che prenda lo spunto da determinati presupposti.

DI LELLO Marco, Assessore Regione Campania.

Presidente, io vorrei partire con una premessa, poiché vorrei che si chiarisse che noi raccogliamo con convinzione la sfida del federalismo. Lei ricorderà che, a Santa Trada, abbiamo posto con forza il problema; abbiamo anche voluto un accordo limitato sul decreto legislativo n. 56 del 2000 proprio per costringere noi stessi (oltre che il Governo) ad affrontare il tema. Pertanto è giusto partire dalle conclusioni di Santa Trada e di Ravello (che, tra l’altro, sono stati oggetto di appositi seminari), come è altrettanto giusto che si tenga conto del documento di accompagnamento al DPEF 2007 e che si faccia riferimento ad un altro documento unitario approvato dalla Conferenza dei Presidenti di Regione, dall’UNCHEM, dall’UPI ed ANCI il 18 giugno del 2003, dopo l’incontro di Ravello. Solo in questo modo, riusciamo ad ottenere un quadro unitario.

Davvero, Presidente, la pregherei di sottolineare come, al di là delle considerazioni di tipo giornalistico, qui si è arrivati con un atteggiamento che non è di scontro nord-sud, tant’è che sono pervenute una serie di proposte dalle diverse Regioni e non un documento unitario del Mezzogiorno. Ciò è avvenuto proprio perché ci sembrava giusto che si arrivasse ad una discussione franca e serena, scevra da atteggiamenti pregiudiziali e da scontri da barricata. D’altra parte, sui giornali ho letto una riflessione di Gianfranco Viesti che mi sembra molto ben fatta. Potremmo aver altri tipi di contrapposizioni: ad esempio quella fra Regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario o, ancora, fra Regioni governate dal centro-sinistra e dal centro-destra; se siamo, qui, invece, è perché evidentemente intendiamo cercare un terreno di incontro comune e non di scontro. La riflessione che credo sia giusto fare è la seguente: noi siamo tutti d’accordo nel volere il federalismo; ma che federalismo vogliamo? Un federalismo solidale? E fino a che punto? O

vogliamo un federalismo che io definisco “egoistico”? Nella consapevolezza che ci vuole equilibrio nella perequazione, perché se facessimo in modo che vi fosse una perequazione al cento per cento, allora sarebbe come vanificare in partenza il federalismo, ma se, al contempo, azzerassimo o riducessimo al minimo questo fondo perequativo, noi avremmo un allargamento della forbice fra la parte più ricca del paese e quella meno abbiente.

Allora, come avevo detto nella mia premessa, sono d'accordissimo nel raccogliere la sfida; noi dobbiamo modernizzare il paese, responsabilizzando anche le Regioni, Ma tutto questo non può passare attraverso l'abbandono di chi si trova indietro e che, in questo modo, rischia di rimanerci ancora di più. Per queste ragioni, io condivido la proposta del Presidente Errani per l'individuazione degli *standards* relativi ai diversi ambiti di intervento. Cito testualmente, affinché nessuno possa pensare che si stia parlando soltanto di sanità. È giusto che si faccia una valutazione del costo medio, come è giusto che si consideri l'effettività della erogazione, per cui confermo la mia condivisione del percorso indicato. Nel prossimo giro di interventi potremo compiere un ulteriore passo in avanti, entrando nel merito specifico, nella consapevolezza che questa sfida la vogliamo raccogliere ed anche rilanciare con nuovo vigore.

SPAZIANTE Vincenzo, Assessore Regione Calabria.

Anch'io condivido la proposta che lei ha appena fatto, perché mi sembra che sia un punto non di rinuncia ad affrontare le questioni di principio, ma di volontà di cercarne la concreta misurabilità, le concrete conseguenze e trovarne una concreta riprova, in termini di empirica verifica di quelle che sono le conseguenze e la sostenibilità dei principi.

Ritengo quindi che quella prospettata sia una strada difficile, forse temporalmente complicata (non mi nascondo il problema), però sicuramente l'unica seria, positiva e forse proficua attività da svolgere.

Debbo soltanto aggiungere due sottolineature. In primo luogo, questa attività di verifica degli *standards* prestazionali non dovrebbe limitarsi a quelli che, nell'esperienza nostra, sono di prima e più facile applicazione (penso alla sanità), ma estendersi all'intero *set* delle funzioni regionali.

In secondo luogo, nella determinazione degli stessi parametri prestazionali, e quindi anche dei connessi costi per l'erogazione delle prestazioni e dei servizi, non può non tenersi conto di uno degli elementi che incidono sulla determinazione dei costi: che non è una derivata esclusiva del livello di efficienza, ma è molto spesso condizionata, talora anche pesantemente, dai differenziali economico-sociali di partenza. Bisognerà quindi tarare i parametri in maniera da far emergere anche questo dato di partenza.

C'è un'ultima cosa, forse aggiuntiva, dato che uno dei punti di criticità è la capacità di definire, in termini generali e compiuti per tutte le funzioni, dei livelli essenziali. Allora potremmo anche combinare questa attività sul versante degli *standards* prestazionali anche sul piano dell'individuazione di possibili elementi di identificazione dei livelli essenziali.

DEL TURCO Ottaviano, Presidente della Regione Abruzzo.

Io sono molto d'accordo con la preoccupazione, espressa da Errani, circa un dibattito, al nostro interno, che venisse rappresentato anche domani così come viene rappresentato sui giornali di oggi, cioè come un conflitto tra ricchi e poveri, tra nord e sud e così via: perché si tratterebbe di una rappresentazione plebea di questa discussione, che invece ha un altro spessore.

Devo dire la verità: se dovessi rimanere alle cose che ho sentito questa mattina, il mio riflesso condizionato sarebbe quello di... aprire l'ombrello! Perché sta per piovare, anche sulla mia Regione! Qualche passaggio dell'intervento di Colozzi giustificerebbe un'attitudine del genere; ma per evitare di dare a questa affermazione un carattere di schieramento, aggiungo che neanche Mercedes Bresso ha scherzato, affrontando qualche questione di rilievo.

Per questo, mai come nella presente circostanza, secondo me, il metodo è già una parte consistente del merito. Se sbagliamo metodo, rischiamo di fare un pasticcio sul merito. Ed è la ragione per cui sono d'accordo sulla proposta che è stata fatta.

Naturalmente, perché questo abbia un senso comune per tutti, bisogna partire dalle cose che sono state il prodotto di un lavoro comune di tutti (Santa Trada, Ravello, DPEF) e che sono i punti di riferimento di questo lavoro.

Attenzione, però: il tempo diventa un'altra variabile importante. Così come il metodo anticipa un merito significativo, i tempi che adottiamo possono aiutarci a costruire o a distruggere un'ipotesi unitaria della Conferenza.

Ho sentito Colozzi parlare di quattordici giorni, all'inizio della discussione. (*Commenti fuori microfono*). Ora, poiché il rapporto con il Governo deve iniziare sul terreno della flessibilità e della disponibilità, il sistema meno complicato è quello di aumentare di una settimana o di un mese il tempo a nostra disposizione. Per definire gli ambiti e le aree, come le chiamavi tu, Errani, su cui occorre fare delle proposte di merito innovative (ripeto: innovative), la mia opinione è che, per quelle aree, occorra immediatamente mettere in moto un meccanismo di definizione comune. Ce la facciamo? Già farlo, già cominciare a ragionare in questi termini, mette in moto anche un meccanismo virtuoso dentro le Regioni: queste ultime, infatti, dovunque siano collocate nel paese, comprendono che qualcosa cambierà al termine di questo processo, che il federalismo fiscale non lascerà le cose come prima. E questa è la cosa più complicata.

Vi faccio un esempio. Noi abbiamo avuto una finestra felicissima, nel 2006. Il Governo Prodi fa suo, in sede di legge finanziaria, un emendamento a suo tempo proposto dal Governo Berlusconi, che si traduce nella formula che tutti conosciamo: chi sfora paga e i contribuenti sono i suoi! Badate che questo non era nemmeno uno slogan inventato dal Governo Berlusconi: era, infatti, già presente con gli ultimi Governi della legislatura che ha preceduto quella del Governo Berlusconi. Ma siccome quasi tutti i parlamentari che hanno votato il Governo Prodi avevano votato contro l'emendamento proposto dal Governo Berlusconi, ci si poteva aspettare che il Governo Prodi, alla prova di una ridefinizione dell'atteggiamento da tenere su questa materia, decidesse che, sì, il ragionamento funzionava ma si sarebbe applicato con gradualità. Ci siamo invece trovati di fronte ad un Governo che, per questa specifica parte, la pensava esattamente come il vecchio Governo.

Cosa è allora successo? E' successo che le cinque o sei Regioni che avevano un problema – sto parlando, come sapete, dell'emendamento che riguardava in modo specifico la spesa sanitaria – si sono trovate di fronte all'applicazione, da destra o da sinistra, sullo stesso argomento di una medesima norma. Quanto tempo è rimasta aperta la finestra? Quanto tempo, cioè, è durata la consapevolezza, da parte delle popolazioni di quelle Regioni, che bisognava cambiare e che non ci si poteva più aspettare che gli altri pagassero per la nostra indisponibilità a cambiare?

Non è durata molto: perché, non appena le tasse hanno cominciato a funzionare, tutto si è incrociato con la discussione sulla politica fiscale del Governo nazionale; e il risultato è che, alla fine, la gente pensa che, una volta pagate le tasse, tutto possa continuare come prima e nessuno debba essere più chiamato a fare alcuna scelta.

Noi, per aver fatto una scelta che taglia mille posti letto, che riduce i ricoveri da 60 mila a 40 mila per le cliniche private, una scelta non da poco (fate qualche calcolo: io potrei anche dirvi i milioni di euro che le cliniche perdono per effetto della nostra scelta!), ci troviamo di fronte al fatto che quella finestra virtuosa è già scomparsa; e dunque conquistare un consenso alle nuove scelte diventa lotta politica.

Non applichiamo gli schemi tradizionali: non si tratta di lotta politica destra-sinistra, bensì di lotta politica dentro la destra e dentro la sinistra. Questo perché i territori, a prescindere dalla loro collocazione politica, hanno un'altra idea delle cose.

Voi pensate, forse, che trasferendo questo ragionamento dalla sanità alle altre aree non abbiamo problemi della stessa natura? Questa sarà una delle lotte politiche più significative della storia di questo gruppo dirigente delle Regioni, di destra o di sinistra!

Per questo, l'approccio metodologico diventa anche un grande fatto di organizzazione della politica, degli atteggiamenti istituzionali, politici e culturali. Per questo io sono assolutamente d'accordo con quanto è stato prospettato; anzi più vai avanti, Errani, nell'esplicitazione del metodo che proponi,

più io rischio di... scavalcare il tuo Assessore, quanto a consenso nei confronti del Presidente della Conferenza dei Presidenti!

Il fatto è che io sono davvero convinto che quello è, adesso, il punto di equilibrio che ci può consentire di non far partire il dibattito nella forma della guerra dei poveri contro i ricchi che si vogliono prendere anche quello che hanno sempre avuto: che sarebbe una rappresentazione caricaturale e sbagliata.

Per questo io sono assolutamente d'accordo, e ti pregherei, Errani, finito il secondo giro, di voler esplicitare, se è possibile, il ragionamento con ulteriori proposte di metodo, che ci consentano di avviare questo lavoro, che forse non durerà quattordici giorni.

DE BONA Oscar, Assessore Regione Veneto.

Io non so se quello che dice il Presidente della Regione Abruzzo, per quanto riguarda “i ricchi che hanno sempre avuto” si riferisca anche al Veneto. Però, prima di entrare nel merito dell’interessante proposta avanzata dal presidente Errani, vorrei ricordare che il Presidente della Puglia diceva che il patto sul federalismo fiscale non può essere a perdere. Ma allora, che federalismo è, se si continua a ritenere che il rilancio del sistema paese si faccia con le spese correnti invece che con le spese di investimento?

Parlo per la mia Regione. Il Veneto, che vive da quasi 60 anni contornato da Regioni e Province a statuto speciale e confina con l’Austria, dove il federalismo fiscale è in vigore da parecchio tempo, ha bisogno di fiato, di aria, per continuare a sostenere il sistema paese, per fare la sua parte; e la proposta di Giarda, come avevo detto prima, va in questa direzione.

Precisato questo e raccogliendo l’appello del Presidente Errani, vediamo se ci sono le condizioni per una sintesi condivisibile, che non mantenga però l’esproprio fiscale ora in vigore.

Condividendo, come ho detto, la riflessione del presidente Errani, e partendo da Santa Trada e da Ravello, siamo d'accordo di non tornare indietro da quel poco di federalismo che sin qui abbiamo messo in piedi.

Chiediamo comunque che tra le basi di partenza si debba sicuramente includere il parere sul DPEF, già votato all’unanimità dalle Regioni la scorsa estate.

Va bene anche partire dalla prima colonna del documento, ma avendo assolutamente presenti i principi enunciati dalla bozza Giarda, specie laddove quest’ultima statuisce che il federalismo fiscale si presuppone come un valore previsto dalla Costituzione in maniera non interpretabile.

In secondo luogo, per quanto riguarda i livelli prestazionali, d'accordo per le funzioni di cui ai blocchi A e B, ma assolutamente d'accordo per l’impostazione efficiente prospettata dal Presidente Errani.

In ogni caso, partire dai livelli prestazionali delle funzioni A e B non vogliamo significhi dimenticare la discussione fondamentale sulla funzione C, dove si misura l’effettiva capacità di autonomia fiscale e legislativa delle singole Regioni.

MARGUERETTAZ Aurelio, Assessore Regione Valle d’Aosta.

Io ribadisco la necessità di riprendere il contenuto del documento di Aosta: infatti, come è stato ricordato anche in altri interventi, non è possibile fare una sintesi omogenea sulle Regioni e Province a statuto speciale, perché ognuna ha una sua dimensione. Nell’ambito del documento di Aosta avevamo detto che ogni Regione o Provincia a statuto speciale ha una sua particolarità. Ben venga, quindi, la rappresentazione all’interno della Commissione, ma l’analisi non può che essere fatta nell’ambito di un sottoinsieme che ha una sua disomogeneità.

Questo anche perché competenze e partecipazioni sono diverse. Peraltro, lo stesso documento Giarda lo riconosce, affermando che Regioni e Province autonome hanno costituzionalmente dei riferimenti diversi ed hanno Statuti diversi, per cui non è pensabile, oggi come oggi, un’indicazione che stravolga tale impianto. Ce lo dobbiamo ricordare, perché non è possibile andare a scardinare, con una proposta, tutto un sistema che è frutto di un ben determinato percorso.

Colgo l'occasione per fare anche due considerazioni di ordine generale, perché nell'ambito del federalismo ognuno di noi ha un'idea a sé. Se federalismo vuol dire responsabilizzazione, se vuol dire ottimizzazione e corretta discrezionalità delle risorse, ben venga; ma se federalismo vuol dire competitività portata all'estremo, se vuol dire conflittualità, allora... Perché ognuno di noi confina con Regioni a statuto ordinario. Noi stessi confiniamo con la Svizzera, che ha una sua situazione particolare, un suo federalismo, ma da qui a dire che l'Italia tende alla Svizzera ci penserei, per tanti motivi. Quindi, ognuno va a prendere esempi che rischiano di provocare confusione.

Così come, Presidente Errani, lei mi ha preoccupato per certi suoi ragionamenti: ad esempio quando ha proposto di fare un rapporto tra dipendenti delle Regioni e residenti. Abbia pazienza: questo è ciò che fanno normalmente alcuni colleghi delle Regioni a statuto ordinario, come alcuni organi di stampa; ma riteniamo che il ragionamento sia un po' ingiusto. Così come nell'ambito della spesa sanitaria, che peraltro ci paghiamo completamente, quando si fanno certi calcoli, ci si deve pure domandare: vive più felicemente, Presidente Errani, uno che abita nel centro di Bologna o uno che abita in un paese posto in una valle laterale, dove ci sono diverse carenze?

Sui livelli essenziali, quindi, io non farei solo dei ragionamenti di ordine matematico. Abbiamo detto che, se è vero che vi sono delle specialità, queste ultime discendono da una serie di percorsi: non si tratta di una questione campata per aria...!

In conclusione, nel ribadire che è impensabile un mondo che non cambia, c'è da parte nostra una disponibilità, ma all'interno di una situazione che è meditata, con i riferimenti costituzionali, con i riferimenti specifici e con le funzioni che ognuno di noi ha. Perché in caso contrario noi, nel voler armonizzare, faremmo una grande ingiustizia.

RIOMMI Vincenzo, Assessore Regione Umbria.

Il Presidente ci poneva, in questo secondo giro, l'esigenza di pronunciarci su due questioni ancora di metodo, ma già con alcuni elementi fondanti: se ripartiamo dai punti di convergenza (Ravello, Santa Trada, documento sul DPEF); se facciamo uno scatto dai massimi sistemi e dai principi per cominciare a misurarci sulle medie prestazionali.

Quanto alla specialità, passatemi la battuta: tra le tante specialità, l'Umbria avrebbe quella di essere al centro del paese e confinare solo con Regioni a statuto ordinario e quindi saremmo speciali nella nostra ordinarietà... (*Commenti fuori microfono*). Sì, senza sbocco al mare, e quindi di un ordinario da mettere paura. Questo potrebbe essere un punto di osservazione speciale per leggere il complesso dell'ordinarietà del paese! (*Si ride*).

Al di là delle battute, comunque, nel primo giro abbiamo già detto che se rimettiamo in discussione i punti di sintesi che con grande fatica ci eravamo dati nel percorso, è del tutto evidente che andiamo fuori dai tempi di cui disponiamo (e non abbiamo nemmeno le condizioni politiche per farlo, aggiungo io); e che se non disincagliamo la discussione da un ragionamento tutto di posizionamento teorico e non incominciamo a coniugare la discussione sull'unico terreno possibile, che è quello dell'efficientizzazione del sistema, della responsabilizzazione, della capacità di misurarci sui livelli prestazionali, con l'obiettivo quindi di un federalismo che serva al cittadino e che ridia slancio al paese, difficilmente andiamo avanti.

Quindi, io dico sì e sì alle due domande cui ho fatto riferimento all'inizio del mio intervento; con due avvertenze politiche, che non sono di diminuzione di quei sì ma di rafforzamento. In primo luogo, noi non possiamo immaginare – sarebbe devastante – una lettura sbagliata, forse addirittura caricaturale, del confronto sul federalismo, che si sostanzia non nella contrapposizione tra nord e sud, tra Regioni grandi e piccole, tra Regioni a statuto ordinario e Regioni a statuto speciale, bensì nel recuperare un'idea del federalismo come resa dei conti rispetto ad un'ingiusta distribuzione delle opportunità, che in virtù di un processo storico molto singolare ha portato le parti più forti del paese a dover criticare una storia che ha portato alla situazione attuale. Se non vogliamo una contrapposizione del genere, eliminiamola dal tavolo. Concentriamoci sul federalismo come responsabilizzazione, come efficientizzazione, come avvicinamento ai cittadini; misuriamoci sui livelli prestazionali e organizziamoci per il raggiungimento di questi obiettivi.

In secondo luogo, noi per cinque anni abbiamo tentato, come Regioni, di mettere all'ordine del giorno la discussione sull'articolo 119 che, a prescindere dai *più* e dai *meno* che alla fine porterà su questa o su quella voce, diventa strategica per il ruolo e la funzione istituzionale delle Regioni. Non possiamo limitarci ad evocare il rischio di picconamenti sull'istituzione regionale, che avvengono negli ultimi anni: nel momento in cui il Governo ci pone all'ordine del giorno questa discussione, lo sforzo politico delle Regioni, per diventare un soggetto forte e vero, deve essere quello di starci dentro. Non possiamo mirare a fare un'altra partita e aspettare che arrivino tempi migliori.

Questo tema l'abbiamo posto nel 2003, l'abbiamo posto al precedente Governo, per coerenza; ora ci vengono dati dei tempi e ci viene data un'occasione. Da questo punto di vista, credo che noi dovremmo porci con forza l'obiettivo di riuscire ad esprimere un punto di vista unitario del sistema delle Regioni. La battuta che, sottovoce, circolava a proposito dei quattordici giorni, è che, se alla fine fosse il Governo a realizzare il federalismo fiscale, potrebbe essere un asse più avanzato rispetto ad alcuni pezzi di discussione che sono emersi: ma questa sarebbe una sconfitta pesante per il nostro livello istituzionale.

Quindi, da parte nostra un *sì* convinto: iniziamo ad entrare nel merito delle questioni. Non lo faccio ora perché spero che nel terzo giro possiamo incominciare a definire qual è il mandato di lavoro (se su questo c'è una posizione comune) in cui stanno dentro i parametri di riferimento, per cominciare a fare quel tipo di operazione che si è detto e che condividiamo.

MARTINI Claudio, Presidente della Regione Toscana.

Condivido la proposta che Errani avanza, senza neanche le postille di riserva che magari qualcun altro ha messo.

Penso che bisogna partire innanzitutto dal consolidare tutto il patrimonio unitario che abbiamo creato, con i documenti e gli approdi costruiti in questi mesi e anni (Santa Trada, Ravello e tutto il resto), dato che non si può ovviamente rinnegare nessuno dei nostri documenti.

Condivido, al tempo stesso, l'esigenza che, partendo da lì, si faccia poi il lavoro di entrare nel merito e di rispondere ad una questione che ora è sul tavolo e ci chiama tutti a tradurre i principi in pratica.

La mia dichiarazione è, dunque, che noi siamo pronti al lavoro. Voglio aggiungere soltanto due sottolineature.

Anche se non ho partecipato al primo giro di interventi, perché sono arrivato a metà mattina, da quello che ho ascoltato sono due i concetti che girano intorno al nostro tavolo.

Il primo è che questa fase di lavoro è tale per cui – come diceva Ottaviano Del Turco nel suo intervento – quando si chiuderà quest'operazione, le cose non saranno più come prima. Entriamo in una fase nuova, nella quale tutte le nostre storiche certezze, abitudini o modalità di organizzare il lavoro cambiano.

Questo è un dato che ci riguarda tutti. Io non farò alcun accenno che possa essere letto come questione che riguarda certe Regioni *sì* e certe altre *no*, quelle di centro destra o quelle di centro sinistra, il nord o il sud: tra l'altro, noto anch'io, come diceva Marrazzo, che del centro non parla mai nessuno, c'è la questione settentrionale e la questione meridionale e noi.... (*Commenti fuori microfono*). Ve bene, dopo ci sarà un momento in cui faremo i conti anche su questa storia. (*Commenti del Presidente della Regione Piemonte Bresso fuori microfono*).

Questa è la prima questione che volevo esporre: nel senso che entriamo in una fase in cui tutto cambia.

In secondo luogo, osservo che tra le questioni poste da Errani, al di là della proposta metodologica su cui lavorare, la cosa su cui sono più d'accordo in assoluto è quella di usare la fase che si apre per continuare un lavoro di autoriforma delle Regioni. Uso il verbo "continuare" perché parto dal presupposto che ognuno di noi, in qualche modo, è già impegnato su questo terreno. Ma qui bisogna, appunto, continuare e accelerare il percorso di autoriforma. Perché se la questione del federalismo fiscale la vediamo soltanto come l'occasione per riaggiustare appena un po' i rapporti percentuali finanziari, non abbiamo capito niente!

Il collega della Campania ha detto: siamo tutti d'accordo sul federalismo fiscale; il problema è: come? Mi sembra giusto. Credo che questo termine, “come”, riguardi tutti i pezzi del ragionamento. Anche la questione di garantire che, alla fine del percorso, non si allarghino le distanze tra le Regioni, che risponde ad un'esigenza giusta, presuppone un “come”; perché ci sono tanti modi.

Lo dico senza far riferimento al rapporto tra le Regioni. Parlo della mia Regione e delle differenze che esistono, nella mia Regione, tra le Province e tra i territori. Anche noi stiamo cercando di impostare un ragionamento nel senso di trovare una modalità di maggiore autonomia, responsabilizzazione e dinamismo dei territori, non nella logica conflittuale cui faceva riferimento l'oratore che mi ha preceduto ma in una logica solidale e al tempo stesso di dinamizzazione, e non statica: perché c'è la solidarietà statica e la solidarietà dinamica; c'è il “come”.

Noi abbiamo verificato sul campo che molto spesso una certa forma di arretratezza, non tanto dello sviluppo quanto della propensione ad assumersi responsabilità ed a dar luogo ad un certo dinamismo, è legata ad una particolare inefficienza del modello organizzativo. Ripeto: parlo dei pezzi della mia Regione.

Credo quindi che la questione che viene posta, quella di affrontare il tema della verifica degli *standards* di efficienza, sia l'altra faccia della medaglia, rispetto a quella rappresentata da Santa Trada, Ravello e tutto il resto. Facciamo il punto, perché l'obiettivo che viene posto è un obiettivo condivisibilissimo: che ci sia maggiore autonomia, che ci sia responsabilità e che le distanze tra le Regioni non aumentino. Tutto, però, è legato al “come”: perché si può fare in modo assistenziale e si può fare in modo dinamico; si può fare in modo evolutivo e si può fare in modo statico.

Questa è la partita che dobbiamo affrontare. Io la leggo così. La parola chiave del discorso fatto da Errani è, per me, “autoriforma”: ed è su tale linea che la Toscana è disposta a spendersi fino in fondo.

LO PORTO Guido, Assessore Regione Siciliana.

Onorevole Presidente, un pregio particolare attribuisco a questa riunione, oltre alle tante altre questioni che sono state egregiamente impostate, compresa la sua richiesta di adesione o meno ai principi stabiliti a Santa Trada, o a Ravello, oppure nel documento di programmazione economica e finanziaria, ai quali concediamo tutta l'adesione possibile. Tuttavia una questione è stata sollevata, quella del cosiddetto federalismo fiscale collegato al federalismo politico, e io avverto profondamente il dovere di riprenderla. Prendo atto con grande compiacimento della lealtà con la quale è stato offerto l'argomento del federalismo fiscale, inteso come forma di “rivincita”, come ha detto qualcuno, di recupero di una realtà produttiva rispetto ad altre realtà produttive del Paese: è un argomento assai importante, scaturito magari in modo occasionale ma che costituisce un grande motivo di riflessione da parte di tutti. In pratica un federalismo fiscale, come è stato definito sia dal rappresentante della Regione Lombardia che dal rappresentante della Regione Liguria, inteso come forte rivendicazione di un ruolo operativo e produttivo di Regioni che magari sono stanche di contribuire alla improduttività o alla miseria o alla povertà di altre Regioni. Questo argomento, lealmente impostato, persino economicamente giusto e legittimo, sul piano politico non può essere accettato perché i valori che presiedono a una realtà sociale complessa come l'Italia intera non permettono di fare queste distinzioni. Del resto, se mi consentite una banalizzazione del problema, quando si discusse dell'abrogazione del Titolo V della Costituzione, sotto la spinta di un forte movimento politico di tipo federalista, era evidente che le conseguenze sarebbero state queste e i nodi sarebbero venuti al pettine. Ma tant'è, ormai ci siamo: anche le Regioni che non sono all'altezza di quelle che galoppiano con grandi indici di produttività, devono prenderne atto e cercare di comprendere come porre riparo ai guai in cui ci troviamo, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia.

Il problema Nord-Sud, se posto in questi termini, si ripropone fatalmente e si riproporrà in termini ancora più nudi e crudi. Io condivido l'opinione del Presidente Errani di individuare gli *standard*, i livelli delle prestazioni, tutta materia che probabilmente ci porta al concetto di una spesa storica che, ancora una volta, scusate la malinconia dell'argomento, ripete un quadro generale che conferma il divario fra il Nord e il Sud. Tuttavia, siccome siamo indirizzati verso questo federalismo fiscale, e

poiché il Governo si appresta ad approvare la legge di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e bisogna pur proporre indirizzi limitativi di conseguenze nefaste che si possono verificare – almeno guardando alla mia Regione, la Sicilia -, guardiamo in faccia la realtà e cerchiamo le soluzioni.

Come ho detto nel mio primo intervento, le fonti delle risorse regionali sono quattro: i tributi propri, la compartecipazione alle imposte erariali, la partecipazione alle quote di perequazione, gli interventi aggiuntivi per le spese speciali.

Per quanto riguarda i tributi propri, la Regione Siciliana ce li ha già affidati quasi tutti: mancano solamente, nel contesto dei tributi sui quali la Sicilia può contare, l'imposta di fabbricazione e i proventi derivanti da tabacchi e gioco del lotto. Quindi, cosa accadrà quando considereremo di aver conquistato, come le altre Regioni a statuto ordinario, i tributi propri? Non accadrà nulla di nuovo: c'è da temere, semmai, che accada qualcosa che danneggi piuttosto che aiutare la nostra Regione.

Allora, Presidente Errani, concludendo, per aggiungere alle tesi di Santa Trada, di Ravello e del documento economico finanziario, ai quali insieme agli altri mi riferisco, qualche ulteriore concetto, dico che anche il pericolo di un federalismo fiscale inteso come forma di recupero o peggio ancora di rivincita rispetto a un modello di sviluppo economico che probabilmente ha privilegiato le Regioni improduttive rispetto a quelle cosiddette produttive, ebbene la legge stessa lo prevede. L'articolo 10 della legge n. 3 del 2001, che ha riformato la riforma del Titolo V, infatti, stabilisce che le norme costituzionali riformate siano applicabili alle Regioni a statuto speciale per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Il problema nostro, a questo punto, avanzando sulla linea del federalismo fiscale, è quello di godere di questo articolo 10 della riforma della riforma, che permette di utilizzare i nuovi provvedimenti e le nuove provvidenze affinché siano migliorative dello sviluppo dell'autonomia all'interno delle singole Regioni. Lo prevede l'articolo della Costituzione ed anche la logica politica perché, attraverso l'applicazione di questo principio costituzionale, noi raggiungeremo tre effetti: in primo luogo che si resti coerenti con l'insieme delle funzioni attribuite alle Regioni a statuto speciale; in secondo luogo, che sia rafforzato, in presenza di situazioni di svantaggio strutturale ed economico, caratterizzando il territorio dalle stesse governato, dalla partecipazione alla perequazione; infine che sia adeguato, attraverso il processo di coordinamento da realizzarsi con le norme di attuazione statutaria in materia, al nuovo sistema di finanza pubblica complessiva.

Probabilmente, colleghi, c'è un convitato di pietra, il Governo, che aleggia in tutte le nostre riunioni. Noi abbiamo un ruolo di ausilio e di proposta, e a questo io mi assoggetto e mi adeguo, ma naturalmente dobbiamo guardare i documenti ufficiali. Non possiamo discutere ancora su una bozza, su un'indicazione generica e astratta quale è la bozza Giarda. Vediamo come si concretizzerà, nel documento del Governo, il principio del fondo perequativo; vediamo come si realizzerà, nei progetti del Governo, il principio previsto nell'ultimo comma dell'articolo 119 della Costituzione, delle risorse aggiuntive per le spese e gli interventi speciali. Sarà in quella sede che verrà dato il giudizio definitivo della Regione Siciliana, nell'auspicio che questa corsa verso un federalismo fiscale inteso come recupero delle perdite passate venga superato, in omaggio ad un principio di solidarietà e di unità nazionale.

SAPONARO Francesco, Assessore Regione Puglia.

Io vorrei esprimere l'accordo con la proposta operativa fatta dal Presidente Errani, che è una proposta di lavoro impegnativa, complessa, ma che va portata avanti con molta determinazione. Ovviamente è importante lavorarci attraverso una precisazione ulteriore, come questa mattina stiamo cercando di fare, dei riferimenti cognitivi con i quali ci apprestiamo a svolgere tale lavoro. In questo senso il richiamo alla elaborazione, innanzitutto, delle Regioni italiane è fondamentale. Ma se non vogliamo rinviare il problema ad una fase successiva al lavoro tecnico più operativo, come proponeva Errani, dovremmo anche, probabilmente, a partire dalla giornata di oggi, cercare di trovare una sintesi di interpretazione - non di esegesi ipocrita o convenzionale - della cornice media che comunque deve presiedere al lavoro tecnico proposto da Errani. Cosa intendo dire? Che sul lato

della lettura dei documenti storici delle Regioni, probabilmente ci intendiamo meglio se diamo una interpretazione - perché no? - il più possibile letterale. Per fare un esempio a caso, cito Ravello e leggo: "*I livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali costituzionalmente garantiti, secondo l'articolo..... sono determinati dallo Stato e integralmente finanziati...*". Questo è un nostro documento: credo che per avere questa sintesi nessuno dei miei interlocutori debba contemporaneamente pensare che sto dando una interpretazione tendenziosa o sto estrapolando soltanto una parte del documento di Ravello, dove in effetti - lo dico con la polemica più sobria possibile - non circola alcun riferimento a "rivincita fiscale" o tematiche di questo genere.

Credo quindi che quella di una media interpretazione sia una condizione politicamente indispensabile, almeno nei limiti del possibile, ed io proporrei quella letterale. Altrimenti, caro Presidente Errani, anche nel riferimento ai dati di fondo, che pure sono molto importanti per il lavoro tecnico che lei propone, quello sulla determinazione degli *standard*, rischiamo di non trovare un equilibrio. Io propongo un equilibrio nella lettura: perché ovviamente, estrapolando i dati assoluti riferiti alle entrate, il dato più *tranchant* ce lo ha ricordato il collega Colozzi riferito alle entrate assolute nel suo esempio della Regione Lombardia riferita alle Regioni meridionali. Se il riferimento ai dati lo guardiamo con i dati relativi ai trasferimenti, abbiamo un altro elemento di cornice che complica un po' i nostri riferimenti; se poi consideriamo i dati riferiti alla spesa, propongo il dato più neutro, quello elaborato dalla Ragioneria Generale dello Stato con i conti pubblici territoriali riferiti al periodo 1996-2002. Alcuni ricercatori dell'Università di Roma hanno tentato di lavorare su questi dati per costruire degli indicatori di dotazione del capitale pubblico delle Regioni italiane. Vi pregherei di guardare questi indicatori, che sono abbastanza oggettivi anche come ingredienti di costruzione degli indicatori stessi, e credo che anche questo faccia parte dello scenario.

Per quanto riguarda la mia Regione, la Puglia, leggerete che siamo al *top* in Italia nell'indicatore infrastrutture energetiche - e di questo ci lamentiamo solo parzialmente essendo grandi esportatori di energia - e leggerete che siamo all'ultimo posto in Italia come dotazioni di infrastrutture sociali. Gli indicatori sono tanto incontrovertibili da essere affidabili.

Ecco perché, anche qui, dobbiamo trovare una sintesi nella lettura dello scenario di partenza entro cui elaborare il lavoro più tecnico proposto da Errani.

A mio avviso, oltre alla continuità con i documenti che abbiamo già prodotto, il bandolo della matassa è l'interpretazione più letterale, quella confermata dalle diverse pronunce della Corte costituzionale, che già ci sono, sull'interpretazione degli articoli 119 e 117: almeno io credo possa essere questo, visto che parliamo di legislazione, un medio bandolo della matassa, incontrovertibile, su come interpretare, per esempio, quella parte sulle spese di investimento per la correzione degli squilibri o spesa corrente.

Vorrei ricordare al collega del Veneto, che citava criticamente l'intervento del Presidente Vendola, che in realtà se apriamo i nostri bilanci - anche quelli del Veneto - e guardiamo i servizi principali, a partire da sanità e trasporti, la classificazione tecnica di spesa corrente può giornalmisticamente essere interpretata in modo diverso, ma la gran parte della spesa dei bilanci delle Regioni è composta di spesa corrente, l'aggettivo di per sé non è discriminante di una lettura qualitativa.

Ultima considerazione. Per dare dei criteri a questo gruppo tecnico, che poi fisiologicamente interagirà con le competenze statali fissate dall'articolo 117 - la famosa lettera *m*) secondo cui lo Stato determina fra l'altro i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio -, poiché devono essere le Regioni a fare una proposta, per arrivarci vorrei sottolineare quanto già detto - non per una sorta di meridionalismo astratto! - da molti colleghi, a partire da quelli della Calabria e della Campania. Oltre a sanità e trasporti, che cito perché esplicitamente contenuti nel documento Giarda, noi dobbiamo ovviamente chiarire che parliamo di un quadro più ampio. Poi, evidentemente, sul piano propriamente tecnico, se parliamo di servizi come sanità e trasporti, probabilmente sarà più semplice pervenire a degli *standard* prestazionali equilibrati o, se non ci perverremo in pochi giorni sul piano tecnico-scientifico, quantomeno arriveremo a dei

surrogati comunque abbastanza oggettivi, come sono gli ingredienti tecnici della quota capitaria in sanità o qualcosa di analogo, non molto difficile, per i trasporti.

Dopo di che io mi rendo conto che, per altre funzioni - pensiamo a quelle prevalentemente regolative, legislative o di *standard* - il discorso evidentemente non si porrà negli stessi termini: in Lombardia o in Veneto, a parità di funzione normativa e regolativa, avranno più risorse da destinare agli incentivi agli artigiani che non le Regioni meridionali che faranno maggiormente ricorso alla finanza straordinaria di fonti europee e in particolare di fondi strutturali. Però io credo che per partire con una media condivisione noi dovremmo avere questo approccio che, a mio avviso, è quello che più letteralmente interpreta sia l'elaborazione delle Regioni che il testo dello scenario normativo, a partire dalla Costituzione. Per facilitarlo, vorrei dire a Colozzi che il suo intervento sul 2005 e sul resto mi è sembrato un po' troppo duro...

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

È quello che abbiamo già deciso! Quando la gente vuole cambiare, deve motivare il cambiamento...

SAPONARO Francesco, Assessore Regione Puglia.

Scusa, ho detto "un po' duro" soprattutto a fronte di un impegno come quello che stiamo discutendo oggi e che, seppure con fatica, probabilmente produrrà un primo esito che io auspico e che è quello proposto dal Presidente Errani.

BRESSO Mercedes, Presidente della Regione Piemonte.

Faccio un'affermazione preliminare, poi però voglio capire di cosa stiamo parlando. Sono d'accordo per quanto riguarda il metodo che suggeriva il Presidente, ma lo sono per ciò che noi oggi esercitiamo. Cioè noi oggi abbiamo delle funzioni che sono consolidate, che non rappresentano il futuro ma il passato e che sono pesantissimamente determinate dalla sanità. Sono anche d'accordo sui principi che il consolidato di Ravello e Santa Trada e 2007 indica nella colonna relativa. A questi, in specifico, chiederei di aggiungere due questioni: la prima relativa al patto di stabilità interno, che io credo debba essere regionalizzato perché di fatto noi ci troviamo continuamente a dover affrontare la questione con il sistema locale del patto di stabilità, e allora credo che sarebbe anche molto più facile tenerlo sotto controllo, anche poi con il Governo. La seconda questione è quella delle modalità con cui si gestiscono i tributi, in particolare quella dell'arrivo diretto, cioè della non eliminazione della Tesoreria unica, e la seconda, quella che concordiamo per evitare complicazioni al cittadino, di usare tutti gli stessi centri di servizio - cioè l'Agenzia delle entrate - che diventi funzionalmente dipendente dai diversi livelli a seconda del tipo di imposta, cioè il rapporto sia diretto. Altrimenti ognuno si deve creare dei propri sistemi di gestione delle entrate con problemi per il cittadino molto complessi.

Questa è una trattativa che non è piccola cosa e che credo vada affrontata perché si tratta di un punto procedurale molto importante.

Detto ciò, ricostruendo le previsioni di entrata 2007 - non ho come il 2006 - e la previsione di entrata che non è ancora definitiva perché dovrà essere sicuramente integrata *ex post*, relativa alla sanità, faccio rilevare come sostanzialmente avanzi poco più di un miliardo. Questo significa semplicemente che, ad oggi, tutto il lavoro che noi possiamo fare di entrate dirette fiscali è proprio la sanità più alcune altre funzioni, con le nostre entrate. Quindi tutto il lavoro che possiamo fare per mettere a punto, ad oggi, la comprensione di ciò che succede se si passa al federalismo fiscale, riguarda solo questa materia. Quello che voglio capire è: poiché dobbiamo passare dal finanziamento della sanità, più qualcos'altro con entrate nostre, al finanziamento di tutte le nuove funzioni o dell'ampliamento di funzioni di cui già siamo titolari, sempre per via fiscale, il punto essenziale che noi dobbiamo trattare è come si definiscono, cioè quali imposte ci vengono da subito trasferite o su quali imposte noi, man mano che modificando la legislazione recepiamo le funzioni, possiamo caricare la gestione delle funzioni stesse, nonché come avviene la riduzione delle entrate che afferiscono allo Stato con la corrispettiva riduzione delle funzioni. Perché, l'unica cosa che

abbiamo imparato dalla prima fase di riforma che era a Costituzione invariata, e che quindi era decentramento - e poi non è avvenuto totalmente e questo ci ha creato enormi problemi di gestione a tutti i livelli del sistema regionale e locale - è che in realtà non si è computato in modo quantitativamente corretto ciò che costava allo Stato e ciò che quindi doveva essere trasferito a noi, che il personale non è stato trasferito e quindi non è stato cancellato dai ruoli dello Stato, che oggi lo Stato ha contemporaneamente le spese e non più le funzioni, mentre noi non abbiamo le entrate corrispondenti alle funzioni.

Si tratta soprattutto di questo, e questo non è computabile come dici tu, Vasco, perché noi non lo abbiamo ancora, in larghissima parte, realizzato. L'istruzione rientra appunto questo caso.

Allora io credo che non sia tanto, oggi, una questione di disputa Nord-Sud. Si tratta di individuare le fonti e l'entità delle stesse sulle quali il finanziamento possa avvenire, e poi su quella base definire, certo, le regole della perequazione che, ripeto, è di due tipi: una è la perequazione che sta dentro al famoso fondo perequativo, l'altra è quella che residua allo Stato attraverso le risorse che lo Stato terrà e che comunque rappresenta una sorta di strumento di salvaguardia.

Senza questo, dove andiamo? È inutile che facciamo infinite elucubrazioni sulle cifre che adesso rappresentano le nostre entrate fiscali, perché sono quasi tutte determinate dalla sanità sulla quale, comunque, abbiamo un percorso che è già individuato, anche se dobbiamo ancora operare degli adattamenti. Come facciamo a computare le differenze che ci sono nella gestione dell'istruzione, visto che non abbiamo ancora neanche iniziato a gestirla? Nel momento in cui la funzione sarà effettivamente trasferita, si potrà fare una serie di calcoli, capire se c'è - come c'è sicuramente - ridondanza di personale in alcune aree e non in altre, quindi i problemi di avvicinamento agli *standard* medi.

Allora la cosa più importante è che noi abbiamo delle proposte rispetto ai principi che, essendo quelli generali del documento Giarda, non vanno neanche male, a parte quello che segnalavo sulle nuove funzioni, che è offensivo. Il problema è su quali fonti fiscali noi chiediamo che si vada a lavorare e come si definisce la nostra potestà impositiva per materie che magari sono anche relativamente contenute, ma che possono essere importantissime politicamente. Non tutto ha esclusivamente aspetti finanziari! Siamo in un ambito in cui l'iniziativa spetta ai privati per cui la potestà legislativa ha cifre a volte contenute ma è rilevante potersene appropriare ed avere delle fonti, pur modeste, di finanziamento. Come la definiamo? Lo possiamo fare noi, con dei tentativi? Dove è oggi il finanziamento del turismo, competenza principale, all'interno delle nostre entrate fiscali? Dov'è? Questi sono i problemi, e magari il turismo è più importante in Sicilia che in Piemonte (anche procapite), ma sicuramente nel Lazio, in Toscana. Quindi, non è detto che tutto il federalismo fiscale "profitti" al nord o a certe Regioni; no, può "profittare" benissimo ad altre, se è federalismo fiscale; cioè, se si basa in qualche modo sul gettito di quel settore, che non è la sola microscopica imposta di soggiorno, ma un'altra cosa.

E' questo aspetto del problema che vorrei capire e sul quale un po' di trattativa va fatta, altrimenti restiamo al punto in cui sostanzialmente con le nostre entrate finanziamo la sanità e poco di altro; il resto deriva da trasferimenti, oppure non c'è perché si tratta di funzioni che non abbiamo ancora attivato, perché in realtà il federalismo non si è ancora attivato su quasi nulla.

E' questo che veramente vorrei capire, ossia come lo gestiamo. Il riequilibrio sulla sanità è stato più volte definito e quei criteri più o meno si possono applicare ad altre funzioni che hanno livelli di assistenza. Però, l'assistenza, la formazione professionale, salvo che sui fondi europei, non è chiaro come finanziarle; se non avessimo i fondi europei la formazione professionale non potremmo finanziarla, al pari dell'istruzione professionale, per altro non ancora sostanzialmente trasferita. Sulle funzioni dove siamo in grado di definire dei precisi livelli i parametri di riequilibrio sono abbastanza semplici da individuare; ci sono invece funzioni dove ciò che prelevi dipende molto da come legiferi e lì è più difficile; è lì la difficoltà della perequazione. Ma fino a quando non li affrontiamo, non sapremo come farla questa perequazione.

GIACCAGLIA Gianni, Assessore Regione Marche.

Trovo assolutamente condivisibili le argomentazioni del Presidente Errani e credo che oggi, più che declinare i dati, sia utile e necessario valutare le procedure ed i metodi. Si è parlato di convergenza e di lavori *in progress*; mi sembra un giusto metodo operativo perché il momento è particolarmente importante ed è storico nei rapporti con il Governo. Non possiamo andare all'incontro con il Governo nudi alla meta, ma dobbiamo arrivarci tutti insieme; o quanto meno il più possibile uniti.

Quando si dice di non rimanere fermi sulla spesa storica, o comunque di valutare i dati storici, sicuramente si indica un punto di riferimento, perché non ci si può esimere dal valutare le situazioni oggettive delle singole Regioni. L'unica cosa necessaria per arrivare ad un punto di convergenza, e qui mi rifaccio a quello che ha detto Colozzi quando ha citato quelle cifre assolutamente veritiere, è che questi dati storici siano dei punti di riferimento che vengano poi tradotti in parametri e non diventino invece delle rivendicazioni. Se, come mi è sembrato di capire, diventano delle rivendicazioni, è ovvio che al tavolo del Governo sarà ben difficile andare senza distinguere nord, centro e sud. E' su questa base che la risposta del Presidente mi sembra equilibrata e condivisibile.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Innanzitutto vorrei dare un chiarimento rispetto al precedente giro di tavolo perché tra di noi, ogni volta che si affermano delle diversità, sembra quasi che si facciano degli attentati all'unità del paese ed alla solidarietà. Quando dico che c'è una situazione di sperequazione fiscale che colpisce dei cittadini... Non sto parlando di istituzioni, perché in questo momento noi gestiamo soldi dei cittadini, non nostri, che lo Stato, nelle sue articolazioni, decide di prelevare. E' bene non dimenticarlo, perché a volte qualcuno può pensare che si tratti di soldi della Regione, del Comune e così via. No, sono soldi dei cittadini.

Allora, che il sistema fiscale sia equo verso i cittadini è un problema di tutti (dal nord, al sud, al centro), come ricorda la nostra Costituzione. Quindi, quando i rappresentanti di una istituzione, in cui vivono dei cittadini che sentono di essere in qualche modo vittime di una sperequazione fiscale, si fanno interpreti di una esigenza di questo genere, che credo sia abbastanza oggettiva, al di là delle finalità per cui accade, che sono finalità buone, ripeto buone, cioè di garantire i servizi a tutto il paese, io credo che pongano una domanda giusta. Così come quando i rappresentanti delle Regioni, dove i cittadini si sentono sottoserviti da parte delle istituzioni, sottolineano che è giusto avere, ad esempio, un asilo ogni diecimila abitanti invece che un asilo ogni milione di abitanti. Questo è il nostro lavoro, quello di segnalare il bisogno che leggiamo nei nostri territori. Quindi, direi di lasciarci tutti la libertà di esprimere il nostro bisogno (le speciali hanno i loro bisogni), perché il compito finale di una sintesi intanto è prerogativa dello Stato. Credo che questo sia un approccio molto importante.

Sono convinto che una delle cause della tensione che a volte si manifesta fra i territori derivi dal fatto che per i meccanismi vigenti questo doveroso compito di perequazione è stato lasciato sostanzialmente al prelievo fiscale, quindi sostanzialmente alle Regioni, in parte e fortunatamente ai fondi europei, in assenza dei quali il divario nel paese sarebbe ben maggiore. Non lo abbiamo mai fatto, ma proviamo a contabilizzare i bilanci delle Regioni al netto e al lordo dei contributi europei, perché un giorno o l'altro bisognerà anche dire quali sono le risorse vere che uno si trova a gestire, e dato che non sono eterne5 un giorno o l'altro diventeranno un problema.

Quando si dice che nel nostro paese c'è anche questa esigenza, e nei nostri documenti lo si capisce, credo sia un'affermazione da condividere. Quando ad esempio sostengo che rispetto al prelievo fiscale attuale ed al ritorno fiscale (poi mi interessa interloquire anche sugli indicatori) c'è un recupero da fare, non vuol dire che devono esserci meno risorse al sud o da altre parti, perché una volta che fosse riconosciuto equo questo tipo di impostazione, nello stesso momento si tratta di garantire (non per niente nella Costituzione c'è un quinto comma all'articolo 119, che sta già funzionando) i servizi a tutti i cittadini.

In questo senso, l'auspicio di Errani che almeno in questa fase, ma sono convinto che è possibile arrivare anche alla fine, non ci sia, come non è accaduto quando abbiamo approvato quei documenti, una guerra tra ricchi e poveri, nord, sud, eccetera, secondo me, è condivisibile, in quanto, a mio parere, ci sono tutte le condizioni. Questa è la posizione con la quale intendiamo partecipare a questo lavoro.

Sull'intervento di Errani sinceramente ho qualche perplessità in ordine all'approccio che è stato indicato e sul metodo di lavoro; anche noi condividiamo, come è stato detto da tutti, il fatto di partire dai principi condivisi, però non credo che adesso sia utile impostare tutto sugli indicatori, come sono stati definiti, in quanto può essere in parte rischioso. Forse c'è stato un fraintendimento nell'intervento di Errani, e se è così chiedo scusa, ma se questa partita non la giochiamo bene, noi rischiamo di trasformare questo passaggio federalista (guardo la Bresso perché lei mi pare sia molto attenta su questo tema) nella invasione più penetrante dello Stato in casa nostra. Guardate quello che sta succedendo nella sanità, perché un conto è il doveroso compito dello Stato di monitorare e di controllare, ma qui stiamo arrivando al fatto che si decidono quanti letti si devono mettere nella frazione tal dei tali. Mi chiedo dove va a finire la politica! Io che sono favorevole agli *standard*, ai controlli, però che tutto ciò non diventi una forma di dirigismo, che è la negazione del federalismo. C'è una cosa peggiore del centralismo: il finto federalismo! Perché così sei "becco" e bastonato! Assolutamente! Il sistema centralista esiste, funziona (guardate la Francia); un sistema federale può funzionare. L'unica cosa, tipica del nostro paese, è voler tenere sempre i piedi in diciassette staffe, per cui siamo federalisti, però se mettere o meno un ospedale in provincia di Ravenna lo decide il Ministero del tesoro. Non sono d'accordo!

In questo senso può essere utile anche un lavoro degli Assessori competenti per individuare cosa sottoporre ad indicatori, le modalità, perché tanto più sono gli indicatori e le modalità di individuazione degli indicatori, tanto più lo Stato assumerà il compito di essere il garante di quegli stessi indicatori. Questo è inevitabile. Quindi, partiamo da un punto e arriviamo esattamente al contrario. Io personalmente sarei più favorevole a due passaggi immediati: il primo, tentare in sede di coordinamento degli Assessori, in cui siamo presenti tutti, di vedere se da Santa Trada, da Ravello, cioè dai principi unitari che già condividiamo, riusciamo ad avvicinarci ad una sorta di legge delega. Non stiamo parlando di decreti attuativi, ma di principi che non sono più valoriali, come diceva Del Turco, ma sono principi legislativi. Un tentativo in questo senso si potrebbe anche fare; se poi vediamo che non sortisce nulla, c'è sempre il documento Giarda. Questo è un passaggio che non vedrei inutile, perché in questa fase già saremmo costretti forse a dettagliare e ad interpretare qualche principio.

Il secondo passaggio è che il lavoro, che condivido, di individuazione dei costi standard sia essenzialmente limitato alla lettera *m*); altrimenti non saprei proprio in base a quale criterio si potrebbero individuare i costi standard ed il funzionamento generale. Infatti, non può accadere che a parità di funzioni, ad esempio, uno pretenda di essere finanziato per 150 mila dipendenti ed un altro per dodici; mentre non vedo nulla di scandaloso se invece di spendere soldi per il turismo si decide di spendere soldi per la formazione professionale ovvero, in presenza di fenomeni di disoccupazione, di assumere dipendenti regionali. Altrimenti, si cadrebbe nel rischio di trovarci in una camicia di forza in cui tutti sostanzialmente devono fare le stesse cose; sarebbe la cosa peggiore per un paese come il nostro, che invece ha delle esigenze, secondo me, diversissime; tranne ovviamente i servizi essenziali che immagino siano la sanità, un certo livello di servizi sociali, la scuola..., quelli insomma che sono sostanzialmente compresi nella lettera *m*).

PRESIDENTE.

Vorrei dire la mia opinione sull'ultimo giro di interventi, anche chiarendo due aspetti. Intanto, prendo atto positivamente di due elementi: nessuno di noi intende stare all'interno di una logica che vede contrapposti nord, sud, centro, piccole, grandi, speciali e così via; mi sembra che tutti abbiano nuovamente puntualizzato, ed è importante, che la nostra fase di partenza è costituita dai quattro

documenti, e accetto anche la sollecitazione che faceva l'Assessore Di Lello in relazione al documento di indirizzo all'allora Alta Commissione.

Fino ad ora abbiamo parlato (consentitemi questa espressione) solo "di noi", ma quando parliamo di federalismo fiscale, parliamo anche del finanziamento di tutto il sistema istituzionale e quindi enti locali, province, comuni. Intanto questo è un punto che in una prima fase poteva sembrare in discussione, mentre ci siamo detti che non lo è. Qui lo ribadiamo e da qui andiamo avanti.

Vorrei cercare di spiegare meglio l'ipotesi di lavoro che ho fatto, dicendo che sono d'accordo a dare mandato alla Commissione finanze per vedere come tradurre, in relazione alla delega, i principi di quella serie di documenti che abbiamo citato, per poi naturalmente tornare qui a discutere. Per sgombrare il campo da equivoci, vorrei chiarire che lungi da me immaginare di stabilire *standard* prestazionali obbligatori in relazione alle politiche che autonomamente ciascuna Regione deve esercitare, né tanto meno consegnare al Governo un ruolo invasivo da questo punto di vista. Preciso meglio. Qual è il punto di riferimento che ho preso? Noi siamo di fronte ad un nodo che si chiama spesa storica; il vecchio 56 (non spaventatevi, lo cito solo per spiegare il mio ragionamento) stabiliva un percorso di riequilibrio tra spesa storica e contribuzione fiscale. Abbiamo verificato sul campo la impossibilità di procedere in quella direzione. Io voglio semplicemente cercare di individuare non dei nuovi vincoli per le Regioni, ma qual è la base nostra in rapporto con il Governo, proprio perché voglio evitare che lo facciano altri. Perché tanto questo nodo lo incroceremo immediatamente, il giorno dopo la declinazione dei principi sulla delega. Voglio trovare una nostra risposta in relazione ai due temi che ho proposto: costi prestazionali ed effettiva erogazione dei livelli essenziali, per capire qual è il livello che noi riteniamo sostenibile per dialogare con il Governo e (sono d'accordo con la Bresso) su quali tributi, su quale tipo di compartecipazione. Ad esempio, noi a Ravello sottolineammo prima di tutto l'IVA, partendo dal fatto che questa imposta rispetto all'IRPEF ha una diffusione, anche se non più equilibrata al cento per cento, certamente più equilibrata. Ma dobbiamo anche ragionare su quali tributi autonomi vanno alle Regioni per finanziare un insieme di competenze; prima di arrivare lì però dobbiamo (e questo nella bozza Giarda non c'è) andare ad un incontro con il Governo sulla base di questi punti e cominciare a capire di che cosa su questo versante stiamo parlando.

Se nel frattempo procediamo con il nostro lavoro, forse arriveremo ad un momento che ci consentirà di discutere di una proposta che fanno le Regioni, anche per innovare se stesse, preso atto che ciascuno di noi credo sia convinto che il sistema così com'è non funziona, e nello stesso tempo per stabilire quali sono le grandi cifre, quali sono i grandi tributi, quali sono i tributi autonomi delle Regioni, per poi dopo fare le politiche. Il ragionamento per arrivare al federalismo fiscale non può essere quello di sommare tra di loro le somme necessarie, ad esempio, per il turismo considerando le varie Regioni. E' evidente che questa non può essere la proposta; né tanto meno il fatto che d'ora in avanti il turismo, o qualsiasi altra competenza, si esercita in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, magari con la sovrintendenza del Governo e dello Stato, per cui se non lo fai in un determinato modo non ti dà i soldi. Sgombriamo il campo da questo tipo di interpretazione. E' solo per aggredire il nodo costituito dalla spesa storica; nodo su cui siamo caracollati con il 56.

Per quanto riguarda le nuove competenze, è del tutto evidente che, come veniva proposto, sono d'accordo sulla necessità di individuare una metodologia per cui, a mano a mano che vengono avanti le nuove competenze, vi sono strumenti per determinare il *quantum* ed il come queste nuove competenze trovano l'incrocio con il federalismo fiscale (*Commenti fuori microfono del Presidente della Regione, Bresso*).

Chiedo se vogliamo andare avanti, o viceversa fare una interruzione di un'ora e poi riprendere. Se siete d'accordo, sospendiamo i lavori per un'ora e poi riprendiamo il giro. Se possibile preferirei che non si andasse a domani mattina, anche perché al termine di questa seduta noi dovremmo assumere un orientamento su due punti: il primo, l'incontro con il Governo per la prossima settimana, anche per cominciare a chiarire alcuni punti; il secondo, la delegazione, perché andare tutti quanti diventa oggettivamente un problema.

Per queste ragioni, preferirei non andare a domani mattina. Ricordo comunque che domani alle 15 c'è la Conferenza sul turismo.

Come dicevo, dobbiamo prepararci per andare all'incontro con il Governo nella prossima settimana e subito dopo rifare il punto in Conferenza.

Sospendo i lavori, che saranno ripresi alle 15.

La riunione, sospesa alle ore 13:55, riprende alle ore 15:30

PRESIDENTE.

Prego il Direttore di procedere alla verifica del numero legale.

MOCHI ONORI Marcello, Segretario Generale.

Per poter procedere a tale verifica, prego gli Assessori presenti di dichiarare al microfono da quale Presidente sono stati delegati.

PITTALUGA Giovanni Battista, Assessore Regione Liguria.

Sono delegato dal Presidente Burlando.

DEL PIERO Michela, Assessore Friuli Venezia Giulia.

Sono delegata dal Presidente Illy.

SPAZIANTE Vincenzo, Vice Capo Dipartimento Della Protezione Civile.

Sono delegato dal Presidente Loiero.

MARGUERETTAZ Aurelio, Assessore Valle d'Aosta..

Sono delegato dal Presidente Caveri.

RIOMMI Vincenzo, Assessore Regione Umbria.

Sono delegato dalla Presidente Lorenzetti.

SAPONARO Francesco, Assessore Regione Puglia.

Sono delegato dal Presidente Vendola.

MOCHI ONORI Marcello, Segretario Generale.

Poiché il numero legale è raggiunto, possiamo procedere.

PRESIDENTE.

Sulla base della proposta di seconda sintesi, rispetto a quanto detto nella mattinata, procederei con un ulteriore giro di tavolo.

PITTALUGA Giovanni Battista, Assessore Regione Liguria.

Io, Presidente, sono abbastanza soddisfatto di come si è svolto il dibattito di questa mattina e quindi di questo stemperamento di quelle che sono le possibili contrapposizioni sul federalismo fiscale; mi è sembrato cioè che in definitiva sia stato condiviso da tutti il principio che questo non è un gioco a somma zero, ma a somma positiva per tutti, per cui si tratta di trovare una sintesi sulla parte fiscale, che come si è visto stamattina è parte del federalismo politico; una sintesi che componga eventuali elementi di interessi contrapposti. Io credo che sia anche corretta la proposta del Presidente di verificare questo aspetto degli standard, inteso naturalmente come è stato poi precisato nella conclusione da lui fatta.

Ritengo che siano di fronte a noi alcuni problemi che possiamo in qualche modo sciogliere progressivamente e gradualmente. Se prendiamo a riferimento la ripartizione delle funzioni di cui al documento Giarda, credo che questi problemi potrebbero essere così scomposti: il primo è a livello di funzioni, quelle riconosciute come parte dei diritti di cittadinanza, e lì abbiamo il problema, ad esempio sulla sanità, di come misurare il fabbisogno; il secondo è quali materie inserire nelle funzioni di secondo livello (che cosa inseriamo? Inseriamo il trasporto pubblico locale?); il terzo è quello del finanziamento delle diverse funzioni, e qui secondo me possiamo in qualche modo avere margini di discrezionalità nella composizione dei vari conflitti possibili, ricorrendo di volta in volta a tributi che sono riferiti all'*output*, alla produzione e quindi alla crescita economica, e a tributi che sono riferiti piuttosto ai consumi, ai livelli di consumo dei cittadini e che quindi evidentemente creano delle possibili, potenziali discrepanze tra le varie Regioni.

A titolo di esempio si potrebbe pensare che le prime due funzioni, quella di primo e quella di secondo livello, siano finanziate e coperte con le imposte tradizionali (addizionale IRPEF, IRAP) e che invece nelle funzioni di terzo livello, quelle su cui i rischi di sperequazione possono essere più elevati, si ricorra alle imposte che fanno riferimento al livello di consumi e quindi si attutisca la possibile sperequazione sull'offerta di determinati tipi di servizi.

È questo il mio parere per avviare fruttuosamente la discussione di questo pomeriggio.

L'ultimo elemento attiene ovviamente, rispetto alle funzioni di terzo livello, se prendere a riferimento la spesa storica oppure passare immediatamente a delle forme di copertura che facciano riferimento alla capacità fiscale; e questo potrebbe essere un elemento ulteriore su cui nel documento aprire poi la discussione.

DEL PIERO Michela, Assessore Regione Friuli Venezia Giulia.

Un breve commento. Secondo me la discussione ha preso il piede giusto nel corso della mattinata. Avendo cercato di superare quelle che sono le posizioni individuali di tutti noi, molto diverse come abbiamo potuto capire, in un divario Nord-Sud, Statuto ordinario e Statuto speciale; è vero anche, tuttavia, che sempre dallo stesso dibattito, sono emerse particolarità. Ad esempio noi come Regione a Statuto speciale dobbiamo dire che non ci incontriamo in molte delle tematiche che sono state affrontate questa mattina, per cui credo – e parlo anche a nome delle altre Regioni a Statuto speciale – ci sia la necessità da parte nostra di aprire un altro tavolo, probabilmente in sede tecnica, a livello poi di Assessori alle finanze, per esaminare parallelamente specifiche tematiche (che del resto sono poi anche diverse al nostro interno): vista l'autonomia delle funzioni, vista una tipologia di federalismo che abbiamo da tempo avviato, credo che le funzioni tematiche debbano essere svolte in maniera parallela e autonoma, per poi convergere poi evidentemente di nuovo intorno a questo tavolo con dei risultati di medio periodo comuni.

BASSOLINO Antonio, Presidente della Regione Campania.

Sarebbe possibile ricordare la proposta di sintesi?

PRESIDENTE.

Nell'ultimo giro abbiamo verificato, a mio avviso positivamente, che c'è l'intesa di tutte le Regioni sul tenere fermi i punti relativi a Ravello, Santa Trada e DPEF, con l'aggiunta del documento unificato Comuni-Province (giustamente proposto da Di Lello) relativo agli indirizzi da noi all'epoca approvati in merito all'Alta Commissione, ossia gli indirizzi sul federalismo fiscale.

Sulla base di questi quattro documenti, l'ipotesi di lavoro che io ho avanzato e su cui vorrei sentire il parere sarebbe questa: dare mandato alla Commissione finanze (naturalmente con la considerazione delle specificità delle Regioni o Province autonome ma tuttavia con anche l'impegno di confluire alla fine nel lavoro della Commissione e poi di questa Conferenza), Commissione finanze che, sulla base di queste discussioni e di quei principi, comincia a definire un nostro contributo autonomo, pertanto non emendativo, del documento Giarda per la delega; nello stesso tempo cominciare anche il lavoro dei cosiddetti standard prestazionali, relativi

fondamentalmente alla lettera *m*), per fare noi e non farci fare da altri una sintesi in relazione al rapporto spesa storica-efficacia del federalismo fiscale; definire una delegazione (vi ricordo in proposito che ce n'era già una, da noi definita proprio in riferimento al federalismo fiscale, quando facemmo quell'unica riunione), composta dalla Lombardia e Liguria (presidenza e vicepresidenza delle finanze), Emilia Romagna (presidenza della Conferenza), Campania e Calabria (ufficio di presidenza quest'ultima). Qui c'è la richiesta delle Regioni a Statuto speciale, che secondo me va riconosciuta, e bisogna verificare se ci sono altre richieste...

DE FILIPPO Vito, Presidente della Regione Basilicata.

Che dovrebbe fare questa Commissione?

PRESIDENTE.

La Commissione va all'incontro con il Governo, con il quale inizia la discussione, riporta tutto alla Conferenza per... Vorrei fosse chiaro: non è che possiamo andare oltre i sette o gli otto rappresentanti, perché a quel punto ci andiamo tutti e non facciamo una delegazione. Non credo che sia possibile fare una discussione, un confronto con il Governo ad ampio raggio; possiamo anche chiedere che al primo incontro ci siamo tutti, ma comunque una delegazione la dobbiamo formare; naturalmente una delegazione che non ha ruoli impegnativi se non quello di riportare in Conferenza il livello di discussione. Io credo che qui siano rappresentate le Speciali, il Nord e il Sud, c'è forse il problema del Centro...

MARTINI Claudio, Presidente della Regione Toscana.

Forse?!

PRESIDENTE.

Mettiamo dunque anche una Regione del centro (anche se l'Emilia Romagna, come sapete, è rappresentata a scavalco tra il Nord e il Centro – *vari commenti e battute*). Comunque, questi sono i temi in discussione.

BASSOLINO Antonio, Presidente della Regione Campania.

Quella che a me sembra importante e giusta è la scelta principale che facciamo, vale a dire la scelta di avere una nostra elaborazione autonoma come Regioni (tutte, nessuna esclusa) e di andare al confronto con il Governo sulla base di questa nostra elaborazione; che poi in sostanza è la stessa che ritroviamo nei quattro documenti fondamentali più volte ricordati e aggiornati alla luce della riflessione che andiamo a fare.

È in rapporto ai tempi e al confronto con il Governo che probabilmente si tratta di esaminare meglio la questione. Noi possiamo dare senz'altro mandato alla Commissione finanze, che è quella che rappresenta tutte le Regioni, di procedere ad un ulteriore approfondimento. Io terrei dentro quanto più possibile anche le Commissioni speciali, perché secondo me lo sforzo iniziale dovrebbe essere, anche alla luce delle esperienze fatte, di lavorare tutti quanto assieme – Speciali, Mezzogiorno, Nord, Centro – quanto più possibile, poi vedremo in corso d'opera... Lo sforzo collettivo cui tendere dovrebbe comunque essere questo: elaborazione autonoma e tutte le Regioni italiane.

All'incontro con il Governo quando ci andiamo? Già nella prossima settimana? (*Il Presidente Errani annuisce*) Quindi, rivedendoci come Presidenti prima di andare all'incontro e dunque dopo un approfondimento fatto in Commissione e di nuovo nella Conferenza dei Presidenti? È questo il supplemento di riflessione che chiedo. Oppure andiamo ad una prima discussione generale con il Governo, sulla base dei quattro documenti di cui già disponiamo, per dirgli che noi abbiamo una nostra elaborazione autonoma, dopodiché si fa la Commissione finanza e si torna qui? Se noi facciamo il confronto con il Governo martedì-mercoledì della settimana prossima, mi sembra difficile che si possa sia lavorare in Commissione sia rivederci. Pertanto, o prendiamo più tempo o andiamo ad una prima discussione con una delegazione che chiarisca il nostro punto di vista, vale a

dire che non emendiamo, che si parte alla pari e non è che ci si propina un testo che poi qualcuno dovrà emendare, perché in questo caso si comincerebbe male; oppure invece facciamo prima i nostri passaggi e poi... È un po' una scelta che dobbiamo fare, dipendente anche dalle informazioni che abbiamo sui tempi che il Governo intende darsi sul punto. Non ho informazioni a questo riguardo.

PRESIDENTE.

Ribadisco che il Governo aveva convocato una prima riunione la settimana scorsa, aveva chiesto di farla in questa settimana, io ho risposto che noi stavamo facendo un lavoro nostro e che quindi probabilmente l'incontro con il Governo si dovrà fare la prossima settimana. Noi potremmo – ma vorrei sentire la vostra opinione – organizzare il lavoro in questo modo: se tutti concordassimo di dare mandato alla Commissione di lavorare per costruire una prima bozza sulla base della discussione che abbiamo fatto, potremmo ritrovarci giovedì mattina, chiedere al Governo che l'incontro si faccia dopo quella data e giovedì mattina fare tra di noi la verifica del primo lavoro fatto, per poi decidere insieme come Conferenza dei Presidenti in che modo presentarci al Governo per questo primo incontro.

BASSOLINO Antonio, Presidente della Regione Campania.

Se l'incontro è prevedibile per il pomeriggio di giovedì prossimo, la Commissione finanze potrebbe lavorare in questi giorni, diciamo fino a martedì, e noi Presidenti vederci mercoledì pomeriggio, mercoledì sera e se necessario la mattina di giovedì, per poi incontrare il Governo appunto nel pomeriggio di giovedì.

PRESIDENTE.

A quel punto verificheremo a che punto è il lavoro della Commissione...

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Avrei un piccolo problema da segnalare: più è ravvicinato il tempo di convocazione delle Commissioni, più (è statisticamente rilevabile) è facile che non ci sia nessuno. Oggi è mercoledì, domani siamo qui impegnati, per cui praticamente la Commissione...

PRESIDENTE.

Si tratterebbe quindi di predisporre per martedì prossimo il lavoro della Commissione, mercoledì pomeriggio o giovedì mattina la riunione dei Presidenti, e proporre noi l'incontro con il Governo non prima di giovedì pomeriggio.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Sono assolutamente d'accordo.

DE FILIPPO Vito, Presidente della Regione Basilicata.

Sì, ma non dobbiamo neanche incatenarci troppo, perché se non è stato possibile finora arrivare ad una sintesi, non sono sicuro che la Commissione riuscirà agevolmente a fare una prima sintesi. Se noi abbiamo intenzione di portare al Governo un articolato di proposta definito, probabilmente giovedì è troppo presto. Certo, se al Governo portiamo la conclusione di un preliminare lavoro per non andare totalmente nudi, può andar bene anche giovedì, però dobbiamo tener conto che se non sono riusciti i Presidenti a trovare una preliminare... (*commenti*)

PRESIDENTE.

Beh, continuiamo a discutere, ma a me sembra che dei punti importanti li abbiamo già raggiunti; anche rispetto a come siamo partiti stamattina, alcuni punti li abbiamo messi bene in chiaro e mi era parso – ma su questo naturalmente è sovrana l'assemblea – che nell'ultimo giro – ne avessimo

definito uno. È chiaro comunque che giovedì valuteremo a che cosa e fino a che punto di dettaglio saremo in grado di arrivare. Faccio anche presente peraltro, come ho detto nel mio precedente intervento, che anche per chiudere l'intesa tra noi è abbastanza importante interloquire con il Governo. Ad un certo punto noi dovremmo capire, per esempio lettera *m*): la finanziamo con cosa? Con l'IRPEF, l'IRAP, l'IVA? E cosa ci mettiamo in quella lettera? È chiaro che sarà necessario anche discutere con il Governo per avere un ritorno rispetto alle loro idee, perché alcuni punti nello stesso documento bozza Giarda non sono assolutamente chiariti.

Se ci sono perplessità, comunque, approfondiamole, perché è bene che non ci siano da questo punto di vista equivoci o retropensieri...

DE FILIPPO Vito, Presidente della Regione Basilicata.

Chiedo scusa, ho perso parte dei lavori della mattinata a causa di un incontro con il Ministero delle infrastrutture, però avendo interloquito prima con alcune Regioni non mi sembrava che fosse tutto così chiaro. Io sono adesso incoraggiato dal tuo ottimismo, quindi...

PRESIDENTE.

Sì, però, a questo punto dobbiamo trovare – e lo dico senza alcun tipo di nervosismo – la base della nostra riunione, non è che facciamo una interruzione e poi ricominciamo daccapo! Al termine dell'ultimo giro abbiamo detto due cose chiarissime: 1) che siamo tutti d'accordo che i nostri riferimenti fondamentali sono i documenti sul federalismo fiscale che abbiamo prodotti; 2) anche raccogliendo i contributi venuti da diverse Regioni si potrebbe – ed è questa la proposta da me fatta alla fine di quel giro – partendo da questo pezzo di discussione che abbiamo fatto, dalla discussione che svilupperemo e dai documenti, dare mandato alla Commissione di elaborare una base in relazione al nostro modo di vedere la delega fiscale; nello stesso tempo la Commissione dovrà organizzarsi per cominciare a fare un ragionamento sui costi prestazionali standard e sui processi di affiancamento. Su questi punti mi sembrava appunto che l'insieme dell'Assessore avesse espresso pieno consenso. Se invece mi sbaglio, vi chiedo di darmi dei segnali...

DE FILIPPO Vito, Presidente della Regione Basilicata.

Sì, va bene: d'altra parte sono elementi così generali che non...

PRESIDENTE.

No, non sono molto generali; li vedrei anzi abbastanza specifici. (*Commenti*)

MARGUERETTAZ Aurelio, Assessore Regione Valle d'Aosta.

Nel ribadire quanto detto dalla collega Del Piero in ordine alle Regioni a Statuto speciale, ricordo che ovviamente noi chiediamo questo tavolo non per rimarcare una questione Nord-Sud, ma perché abbiamo dei riferimenti costituzionali diversi, per cui anche nel documento Giarda si chiede di “attendere, si vorrebbe arrivare ad una conclusione ad oggi però impraticabile, in quanto bisognerebbe rivedere la Costituzione”. Non è quindi soltanto un vezzo. È chiaro che noi riteniamo di dover partecipare ad un discorso generale, ma ovviamente con dei riferimenti e delle accortezze che sono specifiche.

MARTINI Claudio, Presidente della Regione Toscana.

Non sento in realtà l'esigenza di aggiungere nulla, perché come avevo già detto condivido la proposta, anche con le precisazioni che tu Vasco hai fatto in conclusione. Penso che dobbiamo cominciare, la riunione della Commissione quanto prima, all'inizio della prossima settimana, e poi mercoledì-giovedì vederci noi e incontrare il Governo, dopodiché valuteremo in corso d'opera quello che saremo in grado di presentare.

Dico subito che non candido la Toscana a far parte del gruppo, però effettivamente una Regione del centro Italia secondo me è giusto che ci sia; anche perché già nella Commissione per il federalismo

fiscale, in attuazione del 56, erano rappresentate tutte le aree geografiche del nostro paese. (*Commenti*) Dal punto di vista geografico l'Emilia Romagna è considerata come Regione del nord, è indiscutibile!

SAPONARO Francesco, Assessore Regione Puglia.

Anch'io sono d'accordo sulla proposta. Una discussione stamattina c'è stata, ed ha anche trovato una positiva evoluzione, comunque non sarà semplicissimo, per cui a maggior ragione dobbiamo sbrigarci ad insediare questi tavoli più tecnici. Il minimo comun denominatore condiviso poi abbiamo verificato (e secondo me sarebbe sbagliato esorcizzare questo tema, dato che ce lo ritroveremo a livello tecnico-politico) che trova delle declinazioni diverse, che non sono probabilmente solo sfumature; quindi è giusto l'obiettivo di avere ovviamente una posizione autonoma. Le Regioni tra l'altro hanno bisogno di avere una interlocuzione con il Governo per capire meglio, anche al di là della vaghezza di alcuni passaggi della bozza Giarda. Inoltre non possiamo far finta di non aver letto quella bozza, per cui sappiamo che la scaletta tematica della posizione autonoma delle Regioni sarà inevitabilmente più o meno quella che l'Assessore Pittaluga proponeva come sintesi dei punti che saranno poi oggetto della Commissione. Credo che di questo siamo più o meno tutti consapevoli in termini di scaletta e di agenda di temi da affrontare. Sarebbe estenuante tornare sul dibattito di questa mattina, e penso che a questo punto si debba compiere un approfondimento con più cognizione di causa anche sugli aspetti tecnici che il Presidente Errani proponeva rispetto agli *standard* e quant'altro: cose non semplici, per cui a maggior ragione acceleriamo i lavori della Commissione.

BRESSO Mercedes, Presidente della Regione Piemonte.

Io ho provato a fare un piccolo esercizio, che sicuramente ha delle carenze, ma sicuramente per difetto, per cose che mancano, non cose che sono state aggiunte, per vedere cosa attualmente è finanziato con fondi chiaramente definiti di tipo fiscale o meno, cosa è vagamente finanziato o meno per vecchie competenze sulle entrate generiche che abbiamo, che come sapete sono peraltro molto poche, in quanto tolta la Sanità, come ho detto, prima resta poco, cosa essendo materie nuove non è finanziato e dovrebbe esserlo. Ho poi provato a distribuirle tra le tre modalità di funzioni individuate dalla Commissione Giarda e che anche a me sembrano ragionevoli, almeno come categorie di ragionamento. Tutto questo, condividendo abbastanza quanto detto dall'Assessore Di Lello, anche se poi va forse tradotto in qualche esempio, magari dalla Commissione, per poi andare con esemplificazioni del primo tipo, per le imposte sulla produzione e reddito, ma anche di quelle sui consumi, per chiarire cosa intendiamo.

Potrebbe però essere una buona idea dire che le prime due tipologie di funzioni vanno finanziate su grandi imposte e le terze sui consumi, anche perché in questo modo la sperequazione è minore e quindi gli obblighi perequativi si riducono un po' e possono essere più facilmente affrontati.

Fatta questa valutazione, sostanzialmente mi sembra che le funzioni raggruppate nella lettera *m*), siano, oltre all'ovvia sanità, l'assistenza (perché stiamo anche parlando di risorse che devono essere ripartite a livello locale, non parliamo solo di risorse per noi), la formazione e l'istruzione professionale (materia solo per una parte nostra e per la parte nostra finanziata solo sul Fondo europeo, quindi totalmente da identificare come fonte a regime) e l'istruzione secondo la prima bozza individuata. Queste sono sicuramente materie sulle quali i livelli di assistenza da garantire *erga omnes* devono essere definiti e non lo sono, se non parzialmente per la sanità.

Il secondo gruppo di materie riguarda - dice Giarda - esigenze importanti sul territorio, anche se su queste è difficile definire livelli di garanzia uniformi. Qui le materie sono tante. Anche queste ad oggi finanziate in larga parte con pezzi di trasferimenti (le industrie e le attività produttive), che sono fondi, che devono quindi costituire sicura e identificata fonte fiscale. Poi certamente c'è il sistema perequativo, ma prima bisogna intervenire, ricordare che vanno finanziate, perché secondo me non è così. Il trasporto locale, anch'esso è un fondo, non è se non parzialmente, al momento, una fonte fiscale. Anche qui va definito (se non i livelli essenziali) almeno l'ordine di grandezza che

viene garantito. Vi sono poi le grandi reti, che sono citate ma che ad oggi non sono fiscalmente o finanziariamente definite. La viabilità, come sapete, dopo un primo riparto è sparita (*Commenti*). Certo, l'abbiamo trasferita alle Province, però, se non per cifre piccolissime, è totalmente sparita; c'era il fondo investimenti, il famoso triennale dell'Anas, che, finito il riparto, è sparito e con lui anche il fondo, che doveva essere trasferito a noi perché lo ripartissimo. L'edilizia pubblica, anch'essa ad esaurimento, è funzione rilevante che tra l'altro sta ripartendo molto con l'immigrazione, con i problemi della popolazione. La materia riguardante le opere pubbliche, che non può essere negato che esista, che raccoglie una grande quantità di funzioni, ditemi ad oggi su cosa è finanziata. Non essendoci poi più grossi riparti bisogna che si prevedano le fonti fiscali da cui noi possiamo finanziare queste materie.

Materie nuove, competenza concorrente. Io ricordo che competenza concorrente significa che allo Stato restano solo i grandi principi legislativi, quindi sul piano finanziario sostanzialmente niente, se non la perequazione o qualche grandissimo livello da definire.

Energia. Ricerca. Turismo, materia nostra da sempre ma mai finanziata su nessuna fonte; considero questa materia importante e non la includerei tra quelle "sotto", perché riconosciamo tutti che è importante, è un'attività economica rilevante, per la quale occorre individuare una fonte.

Agricoltura, materia complessa. E' vero che ad oggi si finanzia sostanzialmente via Europa, però è anche vero che è materia in rapidissima evoluzione a livello europeo e perciò credo vada posta un'attenzione a come la finanzieremo in futuro.

Terzo livello. Vi sono alcune materie nostre tradizionali ed altre nuove. Le tradizionali, che peraltro in parte erano finanziate con trasferimenti e che quindi devono essere affrontate... (*Commenti*). Io per il momento non delego nessuno, nel senso che desidero essere presente poiché la situazione ancora non mi è ben chiara. Quindi anche in Commissione, finché non ho capito che queste cose sono scritte da qualche parte, desidero esserci.

Le acque. Anni fa per questa materia venivano trasferite gigantesche risorse. Oggi non è più così, perché è ben vero che in relazione alle tariffe si possono con la legge Galli finanziare gli investimenti, ma non i grandi investimenti che con gli andamenti climatici ci troveremo a dover affrontare; si possono finanziare investimenti medi, ma alcuni grandi investimenti non ce la facciamo ad affrontarli, almeno non tutti ce la fanno sulle tariffe, forse il Piemonte e la Lombardia ma secondo me molti di voi non ce la possono fare. Una Regione piccola se ad esempio deve finanziare un grande vaso non può farcela. Questo non può essere trascurato.

Lasciamo stare le cave. Per la montagna c'era un fondo, ma i fondi non ci saranno più e perciò su cosa finanzieremo la montagna? Anche questo è un tema non piccolo, per molte nostre Regioni!

Il commercio. In particolare la nuova funzione del commercio con l'estero, che eviterei di farci sfilare con la scusa che il coordinamento è nazionale. Il commercio con l'estero è materia concorrente, scritto con chiarezza.

La materia "alimentazione" non sappiamo cos'è, ma è comunque materia non finanziata. La previdenza complementare integrativa (*Commenti*). C'è anche questo tema!

La comunicazione. Essendo materia concorrente, è ovvio che la comunicazione regionale diventa di competenza delle Regioni. Noi abbiamo approvato una legge che dice che la regolamentazione (ivi compresa la vigilanza eccetera) sull'informazione televisiva, radiofonica, internet eccetera, regionale, è competenza regionale e che con contratto di servizio e quota del canone viene definita dalla Regione. Il che vuol dire un accordo sulla quota del canone (*Commenti*). Per forza! Altrimenti si butta via la Costituzione e va bene così! Se non si è d'accordo, si cambi la Costituzione! Questa Costituzione l'ha ratificata il popolo, e ne deriva che se non si applica qualcuno deve provvedere a cambiarla.

Vi sono poi lo sport e materie come la caccia e la pesca, il territorio e l'urbanistica, molte delle quali non sono mai state finanziate. Quelle vecchie in parte magari lo erano, ma con trasferimenti che se non ci sono più devono avere capienza fiscale.

Questo è un piccolo esercizio a cui aggiungo per memoria che la perequazione subregionale è materia regionale; è un'ipotesi, ma non è stato affatto chiarito, quindi va specificato.

Il secondo punto è la regionalizzazione del patto di stabilità, per le ragioni che ho detto, perché poi saremo comunque chiamati noi a sopperire a quelli che non ce la fanno; se è quindi l'intero sistema che garantisce il patto di stabilità ed è la Regione che coordina e ne risponde è meglio, perché comunque ci è stato già chiesto di farlo.

Il terzo, lo strumento unico comune dell'Agenzia delle entrate e la Tesoreria unica, ma ad accesso diretto di ciascuno per le proprie quote, o separata per ognuno, con l'arrivo diretto a noi delle fonti fiscali.

Sulla base di questi tre livelli, i nostri Assessori potrebbero cominciare a fare anche delle ipotesi di fonti che abbiano una capienza più o meno sufficiente per andarsi a confrontare, a mio avviso sulla base del principio enunciato prima dall'Assessore Di Lello, che mi sembra ragionevole. Dobbiamo però provare a tradurlo in qualcosa di un po' più... (*Interruzione non identificata*). L'Assessore Di Lello diceva che sostanzialmente le imposte sono sull'economia, reddito e produzione o sui consumi. Poiché le grandi imposte sono sull'economia e sul reddito, quindi primo e secondo livello, che sono fonti che hanno bisogno di capienza grossa, e poiché si definiscono dei livelli si ha anche più facilità a definire la perequazione, perché sono fonti che hanno maggiore variabilità da Regione a Regione.

Il terzo livello, che più delle singole Regioni è basato su come si recepisce la legislazione e su come si decide di operare (perché alcune cose si può decidere di non farle, di realizzarle in parte, eccetera), potrebbe essere finanziato sui costi e sui consumi più... (*Commenti fuori microfono*). O addirittura l'ultima fase dell'IVA, che è proprio sui consumi. Poi, anche se tu metti un'imposta di soggiorno, una imposta turistica, che potrebbe essere qualcosa di molto migliore di quello, finisce sul consumo finale. Quasi tutte le imposte di scopo sono sostanzialmente sui consumi.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Prendo atto, anche come coordinatore, dei tempi assolutamente ristretti e quindi cercheremo di fare il possibile. L'auspicio è che almeno i Presidenti presenti sollecitino la presenza, in quanto queste riunioni hanno senso se c'è la rappresentanza effettiva delle Regioni, perché di solito non è proprio così, al massimo siamo in tre! E se si è in tre si sposta tutta la problematica ancora a questo livello. Dato che dobbiamo bruciare un po' le tappe, bisognerebbe almeno garantire tre ore di lavoro, o almeno tentare, ammesso che ci si riesca. A questo punto l'unica possibilità è, anzi avviso già, di riunirci martedì prossimo alle 14.30.

DE FILIPPO Vito, Presidente delle Regione Basilicata.

Sempre con la solita tecnica, la mattina!

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Sì, la tecnica si riunisce sempre al mattino. Si segue il solito schema, anticipato di un giorno. Perché se il mercoledì lo usano i Presidenti, noi dobbiamo usare un martedì fuori regolamento.

Al riguardo avanzerei anche una proposta. A volte, quando si svolgono questi dibattiti, come ad esempio oggi ha fatto il collega della Puglia, dimostriamo che ciascuno di noi fa riferimento, anche per le proprie proiezioni, a degli indicatori che spesso sono di livello nazionale, perché sono gli unici disponibili, in quanto, come diceva il Presidente Errani, noi autonomamente, pur essendo i proprietari delle informazioni, dovremmo quindi essere quelli che individuano i veri, reali costi, mentre siamo gli unici che su questo punto non battono mai un colpo (in tre anni non siamo riusciti neanche a dire quanti dipendenti abbiamo in Sanità) e perciò dobbiamo sempre subire le elaborazioni degli organismi statali, in cui cerchiamo ogni tanto di mettere un piedino e naturalmente ce lo impediscono. Anche questo però è un problema, è già una sconfitta del sistema regionale, perché sulla Sanità gli indicatori ce li danno loro. A me è successo in occasione di un contratto. Ho chiesto chi era la fonte e mi è stato risposto che erano le Regioni. Ho capito: a noi risultano dati diversi, però abbiamo dovuto prendere quelli loro, è andata così nell'ultimo contratto!

Abbiamo infatti pagato ottanta milioni in più: i nostri dati ce li avrebbero fatti risparmiare, ma abbiamo dovuto accettare quelli del Tesoro, che li prende da noi! (*Commenti*). Lasciamo stare!

PRESIDENTE.

La responsabilità di questo, l'ho già detto stamattina, è tutta nostra!

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Questo vale per tanti settori! E secondo me è uno di quegli elementi che forse contribuisce, in mezzo ad una operazione politica di altro livello, a fare un po' decadere il credito del sistema regionale nell'opinione pubblica; perché effettivamente, quando si parla di noi, alla fine ci sono sempre diciassette cifre diverse e non si capisce più niente. Per noi e per i Comuni, intendiamoci, ma almeno i Comuni sono 8.100 e la cosa è più giustificabile; siamo noi, che siamo 20 e ci vediamo tutte le settimane, che non riusciamo a rendere confrontabile un bilancio con l'altro! Lo dico perché nella prospettiva che abbiamo di fronte, forse un ulteriore sforzo credo sarebbe utile a tutti. Perché è vero che qualcuno nei bilanci cerca di fare emergere soprattutto gli aspetti più positivi per lui, però c'è anche il versante opposto. Un Presidente che volesse fare un *benchmark* vero per avere una indicazione di politiche, di programmi o altro, troverebbe la strada preclusa, perché oggi questi *benchmark* non sono possibili per carenza o disomogeneità di dati. Chiederei quindi in ogni caso che, a livello tecnico, gli Assessori autorizzino i propri tecnici a mettere sul tavolo gli indicatori che ciascuno di noi sta usando, almeno per rendere confrontabili le cifre. Un giorno o l'altro, infatti, dovremo partire da alcune cifre, perché continuare a tenerle nascoste penso non sia utile (*Interruzione a microfono spento della Presidente Bresso*). Forse non mi sono spiegato. Avevo già escluso la possibilità di fare adesso, in due giorni, quello che non abbiamo fatto in quattro anni. Ma anche fra gli strumenti nazionali usiamo tutti degli indicatori diversi, ognuno cita una fonte diversa! Spesso succede che qualcuno non conosca quella fonte, mentre la sua conoscenza potrebbe essere utile a tutti. Ho notato inoltre che, statisticamente, i tecnici, se non hanno un *input* politico forte, sono i più gelosi delle proprie fonti informative. Per questo motivo pongo qui la questione, altrimenti direi a Turturiello di telefonare ai propri colleghi, ma già so che non riceverebbe nulla! Questa è la seconda preoccupazione.

La terza è più di tipo politico. Credo che l'approccio che ha in qualche modo espresso la Presidente Bresso nel suo intervento sia dal punto di vista istituzionale ineccepibile. Desidero solo presentare un "nota bene". E' chiaro che per questo passaggio noi abbiamo sicuramente una porta stretta per i motivi che ci siamo detti, ma una porta forse ancora più stretta secondo me ce l'ha il Governo. Se infatti si evidenziassero così chiaramente tutti i flussi - mi metto adesso dalla parte del Governo, anche se non dovrebbe toccare a me - sicuramente metà del Consiglio dei Ministri alzerebbe delle barricate alte duecento metri! Anche perché la metà di loro si troverebbero ad essere derubricati da Ministri a coordinatori di politiche regionali. Allora credo che a livello tattico sarebbe utile che all'interno facciamo quello che vogliamo, ma di abbassare molto la comunicazione su questo punto, in modo che intanto facciamo partire il treno. Certe cose infatti forse è utile che escano quando il treno è in corsa e non si ferma, perché se lo facciamo partire prima che il capostazione fischi, probabilmente gli fanno mangiare il fischiello (*Si ride - Commenti*).

DELBONO Flavio, Vicepresidente della Regione Emilia Romagna.

Provo a dare una mano al lavoro della Commissione finanze per la settimana prossima, cercando anche di sintetizzare con parole mie le tre questioni, molto politiche, alla cui soluzione in qualche modo bisogna arrivare. Lasciamo stare il documento Giarda, non cito nessuno, facciamo finta che lo abbiamo letto tutti e di metterci per un attimo dietro una sorta di velo di ignoranza da letture recenti. Abbiamo tutti detto che c'è una prima distinzione tra lettera *m*) e il resto. Il confine non è nettissimo, nel senso che in qualche modo dovremo pronunciarci, essendo però consapevoli che sull'esercizio dei cosiddetti diritti essenziali, Sanità e altro, il problema vero non è tanto di assicurare il finanziamento totale (questo lo abbiamo scritto più volte nei documenti che anche

prima ha citato il Presidente Bassolino) quanto piuttosto se accettiamo l'impostazione proposta dal Presidente Errani, di finanziare delle cose condivise, che possiamo chiamare costi standard, sapendo che inizialmente questi sono diversi e che quindi la questione è soprattutto di convergenza, nel senso di avere un periodo in cui chi è più in alto nei costi si avvicini alla media o a quelli più bassi. Convergenza quindi non a doppio senso, ma per aiutare quelli che hanno costi più alti ad arrivare. Questo per le funzioni *m*).

Per il resto - resto che, tanto per capirci, dati gli ultimi bilanci, vale 30 miliardi di euro su 130, così abbiamo le proporzioni: a volte è utile sapere cosa vuol dire "residuale", e se prendiamo una stima semplice, mettendo cioè nella lettera *m*) Sanità e un po' d'altro e tutto il resto nelle altre colonne, stiamo parlando di 100 miliardi da una parte e 30 dall'altra (*Commenti*).

BRESSO Mercedes, Presidente della Regione Piemonte.

Stiamo parlando delle funzioni attuali, non è quello il tema, la Costituzione è un'altra, scrive delle altre cose!

DELBONO Flavio, Vicepresidente della Regione Emilia Romagna.

Se mi lasci finire arrivo al punto... Sul resto – dicevo - la vera questione non mi pare tanto quali sono i costi standard, non credo cioè che ci interessi molto cosa spendiamo ciascuno per la promozione turistica invece che per la pesca o altro, ma la perequazione. Cioè quanto rispetto alla spesa storica la perequazione, che può essere dallo 0 per cento al 100 per cento, interviene. Sto suggerendo uno schema nel quale abbiamo la lettera *m*) e il resto; oggi, perché domani può essere diverso, abbiamo dentro la lettera *m*) circa 100 miliardi, dall'altra parte circa 30. Questi sono i consuntivi degli ultimi bilanci regionali disponibili. Se poi vogliamo pensare di spostare più fattori sulla lettera *m*), allora questa è una delle variabili politiche che dobbiamo discutere. Sto suggerendo poi, invece, sulle materie della lettera *m*), Sanità ed altro, la vera questione mi pare sia la convergenza dei costi standard, una volta che li abbiamo imparati, cosa che oggi non sappiamo. Perché andando dal Governo chiedendo che sia assicurato il finanziamento dei LEA, a qualunque costo, credo che non otterremo delle risposte in assoluto positive, semplicemente perché c'è un vicolo di compatibilità finanziaria complessiva. Ed è quello che ha proposto il Presidente Errani domandando se siamo d'accordo di cominciare a condividere almeno informazioni sui costi standard, o costi medi, Quindi il problema è la convergenza sui costi, dando il tempo a chi li ha più alti di arrivare a chi li ha più bassi. Sul resto, che oggi vale circa un quarto del totale, i 30 dei 130, la vera questione non mi pare "quanto costa", ma quanto piuttosto le diverse capacità fiscali inibiscono o favoriscono l'alimentazione di queste attività.

Quali sono le tre variabili politiche sulle quali dovremo pronunciarci? La prima (rispondo alla Presidente Bresso), il confine tra essenziale e non essenziale; che oggi è fotografato così, ma la Costituzione ci dice che dovrebbe essere in un altro modo. Sono d'accordo, non c'è dubbio. Quindi il perimetro della *m*) rispetto al resto.

La seconda: qual è la flessibilità che siamo disposti a darci per la convergenza di cui parlava il Presidente Errani verso i costi più bassi?

La terza: qual è il dato di perequazione che siamo disposti ad accettare sul resto, extra *m*) per intenderci? E' chiaro che il passaggio successivo, quello cui accennavano il professor Pittaluga e altri, è di cominciare ad affiancare a queste incognite tipi di entrate, meccanismi di perequazione, sapendo che l'articolo 119 ci dice che gli strumenti sono quei quattro. Se la Costituzione è un vincolo, ci sono i tributi propri, la compartecipazione ai tributi erariali, il fondo perequativo e gli interventi speciali. Le addizionali non sono previste, ma non sono neppure vietate. Mi permetto di proporlo perché se sposassimo una cosa del genere forse, con l'Assessore Colozzi e gli altri colleghi, martedì potremmo avere una griglia un filino più stretta di quella peraltro già ristretta rispetto alla mattina, cui siamo arrivati fino adesso.

PRESIDENTE.

Provarei a fare un altro passaggio, perché se vogliamo rendere produttivo il lavoro della Commissione e poi della seduta di mercoledì prossimo, dovremmo dare qualche indicazione, oltre Santa Trada ed altro, che abbiamo già messo a verbale, per vedere se la Commissione, insieme con il successivo lavoro dei Presidenti, ci può dare una traccia più robusta nel confronto col Governo.

Vorrei proporre un'ipotesi di lavoro per sentire il vostro parere nel merito. Qui non siamo più, lo anticipo, nel metodo ma nel merito. Seguirei un po' la traccia indicata da alcuni e da ultimo dall'Assessore Delbono. A mio avviso dobbiamo cominciare a dirci quello che dev'essere finanziato al 100 per cento e garantito a tutte le Regioni, attraverso l'utilizzo dei grandi tributi, come ha detto prima la Presidente Bresso. Vale a dire quelle funzioni che noi rintracciamo nella lettera *m*).

Chiedo scusa, debbo fare una premessa. È evidente che noi non possiamo dire che il federalismo fiscale deve finanziare al cento per cento tutto l'universo delle competenze perché, nel momento in cui facciamo questa affermazione, non facciamo i conti con il tema del governo della spesa pubblica. Lo dico come premessa, era chiaro a tutti, ma l'ho detto per spiegare il prosieguo. Io sto parlando della situazione odierna delle Regioni, poi farò una proposta sulle competenze nuove che potrebbero arrivare dall'applicazione del 116 e da una serie di altre competenze tipo l'istruzione, su cui abbiamo approvato un documento che va in una certa direzione. Ma faccio una proposta. Nella lettera *m*) ci devono essere la sanità, l'assistenza, il tema del trasporto pubblico locale, e secondo me dovremmo, anche a fronte della situazione in cui si trova il Paese, confrontarci con il Governo su questo punto. Per intenderci, se ciò fosse affermato, noi stiamo parlando del 95-96 per cento degli attuali bilanci delle Regioni. Non stiamo qui al dettaglio sulle percentuali, ma questo è l'ordine di grandezza. Ripeto, questo dovrebbe essere assicurato, mi esprimo con chiarezza, dalle copartecipazioni proprie e dirette, non più indirette passando dalla Tesoreria unica dello Stato, sull'Irpef e sull'Irap. Teniamo conto che siamo in una condizione nuova rispetto al passato in relazione all'Irap, nel senso che la sentenza della Corte Europea ha risolto quel problema. Dopo di che il problema diventerebbe un altro se domani qualcuno volesse cambiare quella norma, ma è chiaro che se oggi dovesse cambiare l'Irap ci dovrebbero essere le automatiche compensazioni su altri tributi e sull'Iva. Ciò che rimane non va - e su questo sono d'accordo con l'assessore Colozzi, per evitare ambiguità, oltre che con la Presidente Bresso che aveva sollevato questa preoccupazione questa mattina - assolutamente definito sulla base delle materie, vale a dire l'elenco di tutte le materie e la loro somma, ma è la parte residuale rispetto a questo primo blocco...

BRESSO Mercedes, Presidente della Regione Piemonte.

Qui devi citare la formazione di istruzione professionale. Tu ce le metti, poi dici che queste non bastano.

PRESIDENTE.

Ti ho detto, Presidente, che farò sotto questo aspetto delle nuove competenze una proposta specifica, visto che ancora non è effettivamente passato. È qui il punto: questo lo dico per tutte le regioni del Centro, del Nord e del Sud. Se queste sono finanziate al cento per cento, non abbiamo problemi di perequazione. Il punto complesso è la parte rimanente, e allora qui dovremmo studiare e verificare quali tributi propri alle Regioni attribuire in modo tale che siano il più possibile spalmabili rispetto ad altri tributi che sappiamo hanno differenziali più alti.

Se questo impianto fosse portabile, penso che noi oggi avremmo fatto un rilevante passo in avanti; certo, restano da approfondire tecnicamente tutti questi elementi, comunque un rilevante passo in avanti! Naturalmente rimane in piedi il punto iniziale: noi, a partire dalle prestazioni essenziali, dobbiamo ragionare sui costi - badate che per quanto riguarda il pezzo più grande l'abbiamo già detto che si fa così, perché il patto della sanità dice questo - cioè, un pezzo assolutamente avanzatissimo, forse non ne siamo nemmeno fino in fondo consapevoli, che ci dà un contributo è esattamente il patto della sanità, dove abbiamo detto che il Governo deve finanziare i livelli

essenziali di assistenza, e vanno quantificati, e che il tema delle Regioni va visto non in merito alla spesa storica ma in merito a quei criteri di *standard* prestazionali medi e di processi di convergenza. E qui interviene l'aspetto anche perequativo da questo punto di vista, che aiuta, che favorisce, che stimola, che premia il processo di convergenza.

Trovo che da questo punto di vista noi abbiamo due problemi seri e complicati, che coinvolgono direttamente i Presidenti e i governi delle Regioni. Il primo riguarda il fatto che noi non possiamo - nell'altro intervento ho parlato di autoriforma delle Regioni - continuare a stare in una situazione di totale indeterminatezza su aspetti non che omogenizzano le Regioni, che non vogliamo omogenizzare perché è una missione impossibile, dato che ci sono Regioni che sono radicalmente differenti, ma che ci consentano una lettura coerente che dobbiamo fare noi, non i professori universitari né il Governo. Per fare questo occorre che tutti i Presidenti decidano di mettere a disposizione i dati delle Regioni, il che non significa mettere in discussione la propria autonomia, ma trovare una chiave di lettura per consentirci di essere protagonisti del confronto col Governo sul federalismo fiscale. Questo progressivamente, secondo me, libera risorse - adesso il discorso lo faccio tutto, forse qualcuno lo prenderà male ma preferisco essere frainteso per poi dopo magari chiarirci - perché se sui costi prestazionali nel giro di quattro o cinque anni costruiamo convergenze, troviamo risorse da ridistribuire per assicurare i livelli essenziali, anche laddove oggi livelli essenziali non sono assicurati, oltre al comma quinto del 119, cioè progetti speciali per... Non so se riesco a spiegarmi. È questo quello che noi dobbiamo fare.

Un altro punto riguarda le Regioni a statuto speciale. Sì, ci deve essere una verifica tra le Regioni a statuto speciale per i loro elementi di competenza, ma la sintesi deve essere fatta nella Commissione finanze della Conferenza e poi nella Conferenza dei Presidenti. Adesso non c'è più nessuno delle Regioni a statuto speciale, perché mi avevano detto che dovevano andare via, però un concetto lo condivido, e questo l'ha detto anche l'assessore del Friuli prima. Tutte le Regioni devono partecipare al processo di solidarietà in un federalismo fiscale che vuole essere equilibrato, che vuole riconoscere le specialità, ma dentro un impianto solidale di sforzo per quella convergenza. In questo modo credo si apra anche la possibilità di risorse. Questa è l'unica chiave. Ecco perché parlo di costi prestazionali e convergenti. Si aprono anche possibilità nuove per le realtà che oggi obiettivamente soffrono di una disparità fiscale tra ciò che danno all'erario e ciò che ricevono. Questo è il giro che dobbiamo realizzare. Sulle nuove competenze noi dobbiamo stabilire il metodo e le forme di finanziamento che scattano allorché scattano le nuove competenze. Se noi trovassimo una sintesi su questo impianto, consegnandolo alla Commissione che deve fare quel lavoro, forse giovedì non saremo certamente alla fine perché il percorso è lungo, ma avremo fatto un bel passo in avanti, anche rispetto a Santa Trada, ciò che ci consentirebbe di iniziare una interlocuzione con il Governo per capire fin dove questo è in grado, può e vuole arrivare in relazione all'applicazione corretta del 117. Condividendo la cosa detta dall'assessore Colozzi, terrei bassa questa linea, onde evitare che ad un certo punto la sintesi di tutto questo lavoro sia che il federalismo fiscale in Italia non è possibile. Attenzione, non so fuori di qui (così evito che ci siano fraintendimenti) chi in verità sia così convinto di procedere al federalismo fiscale, al di là delle dichiarazioni generali... Questo è un tema che invece noi dobbiamo avere ben presente, perché non possiamo non arrivare ad un risultato. Diversamente la finanziaria del 2008 per noi sarebbe impraticabile, perché non riusciremmo più a fare l'operazione che abbiamo fatto per la finanziaria 2007, sanità a settembre. Lo abbiamo fatto una volta, ma due è difficile fare quel giro lì. Pertanto, io credo che dovremmo provare a vedere se su questa base ci sia una base di lavoro che ci convince, e in questo caso dare anche questo mandato alla Commissione degli assessori.

DE FILIPPO Vito, Presidente della Regione Basilicata.

Vorrei dare immediatamente a caldo una mia opinione. La proposta è molto interessante, mi sembra di capire di primo acchitto. Sanità, assistenza e trasporto sotto la lettera *m*): non si rinuncia sulla restante parte delle funzioni a strumenti di perequazione, al quale fondo partecipano tutte le Regioni

italiane. (*Commenti*) Anche l'istruzione? Non l'abbiamo capito. Anche l'istruzione sotto la lettera *m*)? Mi pare non abbia detto così.

BRESSO Mercedes, Presidente della Regione Piemonte.

Quella per forza, quando ci sarà.

DE FILIPPO Vito, Presidente della Regione Basilicata.

Ma ora no!

BRESSO Mercedes, Presidente della Regione Piemonte

Dal 2009.

DE FILIPPO Vito, Presidente della Regione Basilicata.

Presidente Bresso, vorremmo sentire la proposta, poi magari ne discutiamo.

PRESIDENTE.

Il tema dell'istruzione è un tema in percorso. Noi abbiamo fatto un documento che stiamo discutendo con il Ministero, per arrivare al 2009. È chiaro che questo tema dovrà scattare nel momento in cui...

BRESSO Mercedes, Presidente della Regione Piemonte.

Però è ovvio che, siccome è l'anno dopo, comunque va messo in quelle lì, poi spero che scatti l'anno dopo, non puoi non metterlo, è sempre una *m*), che richiede valutazioni anche complicate.

PRESIDENTE.

Ho detto che dovremo trovare con il Governo un meccanismo automatico che dica che nel momento in cui scattano queste nuove competenze il finanziamento di queste nuove competenze viene attraverso questa fonte fiscale. Questo è il mio ragionamento. (*Generali commenti fuori microfono*)

DE FILIPPO Vito, Presidente della Regione Basilicata.

Per quanto mi riguarda, la Commissione può lavorare.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Credo sia una strada praticabile almeno come verifica. Ho una perplessità, lo confesso, che avevo anche sul documento Giarda, che pure era più sfumato rispetto a questa proposta, in ordine al trasporto pubblico locale. Configurare il trasporto pubblico locale come facente parte della lettera *m*) - intanto costituzionalmente non è così, almeno ce lo diciamo - sarebbe una prima forzatura rispetto al testo della Costituzione, ma ho anche delle perplessità sugli altri servizi alla persona. Io proporrei, se siete d'accordo, almeno questo punto di non metterlo esattamente allo stesso livello degli altri che si configurano chiaramente come lettera *m*), sia formalmente sia sostanzialmente, ma di assegnare almeno, prima di decidere, alle commissioni competenti, che possono essere quella finanziaria e al limite anche quella dei trasporti, un minimo di verifica per accertare se sia praticabile questa storia, perché rischiamo di metterci su una strada della quale confesso di non essere sicuro. Ho solo un dubbio, non ho certezze.

BASSOLINO Antonio, Presidente della Regione Campania.

Penso che possiamo lavorare su questa base. Anche io insisto sull'importanza del trasporto pubblico locale, perché penso che in tutto il Paese, soprattutto nelle aree più grandi, sia un tema relevantissimo di funzione straordinaria. Quindi sono d'accordo. Mi pare che sull'istruzione si possa

trovare una soluzione ed è giusta la sottolineatura che faceva la Presidente Bresso. Tra gli elementi di approfondimento, per quello che attiene alle funzioni residuali, bisogna vedere come riflettiamo su temi come gli incentivi alle imprese, *ex* fondo perequativo per il Mezzogiorno. Qui vi sono alcuni nodi da vedere con riflessione e attenzione ma, insomma, dentro una base sulla quale mi sembra possiamo lavorare.

SPAZIANTE Vincenzo, Assessore Regione Calabria.

Sono assolutamente d'accordo con quanto ha detto adesso il Presidente Bassolino. Anche per noi il sistema del trasporto pubblico locale è un'esigenza irrinunciabile. Debbo dire che è vero, forse una lettura così parziale non lo fa ritenere compreso nel 117, però non credo ci sia un limite interpretativo ed estensivo del dettato costituzionale. Si può lavorare, insomma.

RIOMMI Vincenzo, Assessore Regione Umbria.

La proposta, così come riformulata, è assolutamente una base utile per permettere alla Commissione di fare un'ulteriore parte di lavoro. Un paio di riflessioni. Sul tema del trasporto potremmo disquisire se è un diritto o no. Mi sembra di capire che, per la centralità delle politiche sia per le grandi aree urbane sia per le aree diffuse, questo schema rispetto al documento Giarda eliminerebbe la tripartizione, nel senso che andiamo verso lo schema di un blocco di grandi politiche su cui ragioniamo in termini di copertura integrale intesa nel senso di uguali opportunità, e dall'altra parte con l'azione perequativa sull'altro blocco di politiche. Il tema dei grandi interventi delle politiche strutturali, che è un classico capitolo da quinto comma (ci metto dentro ad esempio tutta la problematica del co-finanziamento, dei fondi strutturali, come quello dei fondi per le aree sottoutilizzate) mi sembra uno schema assolutamente convincente, dopo di che bisogna intervenire ed entrare nel merito. Faccio una valutazione politica generale ed una specifica. Quella specifica: l'istruzione non è una competenza di oggi, ma l'impatto finanziario di quella competenza ci obbliga a ragionare già oggi. Per le altre basta la matrice aperta, per quella dobbiamo capire anche su quali tributi e imposte andiamo ad allocare le varie cose. L'istruzione è materia talmente grande che dobbiamo già pensare allo schema, altrimenti viene ribaltato immediatamente qua dentro in funzione della competenza. Sono d'accordo anche io sulla linea di indirizzo che dice: blocco della lettera *m*), imposte anche più sperequate sul territorio nazionale, tanto ricompongono sull'unità di fondo, imposte sul consumo là dove dovremmo operare con la perequazione perché questa elimina il differenziale e rende gestibile. La vera considerazione politica, per rafforzare una cosa che il Presidente già diceva, è questa: anche io sono convinto, come credo molti di noi, che è fuori da questo livello di discussione, che non ci siano molti *aficionados*, per non dire *ultras*, che abbiano intenzione di far partire veramente l'operazione federalismo fiscale. Se noi riusciamo ad entrare in campo con una proposta unitaria, gestibile, praticabile probabilmente riusciremo a dare un contributo forte per innescare un processo che poi può proseguire. Altrimenti, se non riusciamo a produrre questo elemento di sblocco, rischiamo ed il 2008 come finanziaria è la partita che mette una pietra sopra non solo alla gestione specifica ma anche a tutta la discussione. Bene o male il Governo ci ha proposto un tema specifico su cui noi non possiamo che essere pronti all'appuntamento. Per il gruppo di lavoro, mi sembra opportuno, laddove ci sia una delegazione, che la si integri anche con rappresentanti delle regioni piccole e centrali.

MARTINI Claudio, Presidente della Regione Toscana.

Penso che sulla proposta del Presidente Errani possiamo utilmente lavorare. Naturalmente mi sembra che alcuni punti vadano approfonditi, anche alla luce della discussione che già si è aperta. Sulla questione del trasporto pubblico locale è indubbio che per tutti noi è un punto essenziale di lavoro, e qui non si distingue né la grande città né la provincia scarsamente abitata. L'osservazione dell'assessore Colozzi tuttavia non la ritengo priva di fondamento, quindi ragioniamo. Mi sembra che su questo ci siamo scambiati varie opinioni e credo che la Commissione possa lavorare. Dopo di che penso che l'altra parte del discorso che faceva il Presidente Errani vada sviluppata

pienamente. Una volta individuati questi blocchi bisogna passare ad una verifica attenta del funzionamento, dell'efficienza, di come nelle diverse realtà del Paese su questi settori riusciamo a garantire una proposta che sia di forte iniziativa verso il Governo e al tempo stesso non una pura e semplice rivendicazione di pagamenti a piè di lista. Neanche nella sanità noi chiediamo il pagamento a piè di lista, eppure la sanità è la massima di tutte le nostre competenze ed è la più grande di tutte le preoccupazioni sociali. Però lì siamo protagonisti di una proposta che dice: facciamo anche un'opera di riorganizzazione, di trasformazione. A noi capita un giovedì sì e un giovedì no di fruire della rassegna stampa del Cinsedo. È una bellissima rassegna stampa e mi piacerebbe averla quasi tutti i giorni.

PRESIDENTE.

Si trova su internet!

MARTINI Claudio, Presidente della Regione Toscana.

Sì, è vero, ma bisogna stamparla! Lasciamo stare, ognuno ha i suoi livelli di pigrizia che ne caratterizzano l'origine... Da questa rassegna stampa si vede che un po' in tutte le Regioni è aperto sulla sanità un problema di riorganizzazione. Io credo che lo stesso valga per l'assistenza, lo stesso valga per il trasporto pubblico. Questo è il lavoro. Individuiamo i punti e credo che la proposta del presidente Errani contenga i due lati della questione che già la scorsa settimana abbiamo esaminato. La partita del federalismo fiscale è sicuramente una partita che riguarda un sistema di relazioni fra di noi, ma è anche una partita di battaglia politica e culturale nei confronti del Governo e del Parlamento. E qui ci sono tutte due. Una, perché individuiamo i punti sui quali chiediamo al Governo il riconoscimento del pieno finanziamento. C'è questa parte, e poi c'è la parte che riguarda noi. Una volta definito questo, creiamo le condizioni di un salto di efficienza, che è quello che libera le risorse. È sempre lo stesso discorso: dove si trovano risorse nuove per fare cose nuove? Se immaginiamo che si ritrovino in un sistema incrementale di trasferimento, di messa a disposizione, vuol dire che anche questa volta questo passaggio sarà un passaggio a vuoto.

SAPONARO Francesco, Assessore Regione Puglia.

Sono d'accordo con questa proposta; magari trasformerei l'avvertenza dell'assessore Colozzi sul tema del trasporto locale in un approfondimento contemporaneo o preliminare al lavoro della Commissione, utilizzando anche gli esperti della Commissione trasporti per chiarire meglio e per arrivare alla Commissione con l'idea, anche dal punto di vista della simulazione, dell'aspetto tecnico della proposta. Per il resto la condivido e credo che la proposta di Errani abbia il pregio anche di concretizzare e forse massimizzare il minimo comun denominatore di cui questa mattina abbiamo parlato.

BRESSO Mercedes, Presidente della Regione Piemonte.

Secondo me ci siamo molto avvicinati, forse dobbiamo lavorare ancora un po' sulla questione del trasporto locale che certamente deve garantire delle risorse adeguate perché rischiamo tutti di affondare, poi affonda il Paese nella incapacità di produrre un servizio essenziale, che però non è facile da definire in termini di livelli essenziali, quindi probabilmente da valutato a partire dallo stato della spesa storica con alcuni elementi evolutivi. È chiaro a tutti, ad esempio, che man mano che va avanti il sistema delle metropolitane, che sono fondamentali per tutte le grandi aree urbane, i costi, non solo di investimento ma anche di gestione aumentano: almeno nella prima fase; poi, magari, aumentano gli introiti....

PRESIDENTE.

Speriamo: cominciamo a fare delle metropolitane che la gente usa, e alla fine c'è una sostenibilità.

BRESSO Mercedes, Presidente della Regione Piemonte.

Certo. E però ci sono delle fasi... (*Commenti fuori microfono*). Il fatto è, Vasco, che abbiamo anche delle città medie, dove con la metropolitana si è un po' al limite; però, se non la si fa, non si riesce ad abbattere l'inquinamento. La cosa non è, quindi, semplicissima.

Ribadisco che l'istruzione, un pezzo della quale (l'istruzione professionale) è competenza esclusiva delle Regioni, e infatti qui non è citata e non rientra tra le materie concorrenti, deve subito essere definita nel suo ambito; e poi, certo, viene attivata nel momento dell'effettivo passaggio: il quale, se avviene nell'anno successivo, ci dà soltanto il tempo di fare i calcoli; però dobbiamo individuare gli ambiti, perché non è pensabile che, almeno per la parte di esclusività, non si vada avanti.

E' un po' quello che accade per l'ambiente. Ribadisco infatti che dobbiamo chiedere la competenza integrativa, ai sensi dell'articolo 117, sull'ambiente, altrimenti tutte le nostre norme ambientali diventano illegittime.

Io però – e qui mi rivolgo a Colozzi, che coordina il settore – non sottovaluterei la dimensione del problema relativo alle altre materie, dentro cui c'è tutto il sostegno alle attività produttive, che non è da poco, c'è l'edilizia pubblica, c'è la ricerca....

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

La protezione civile.

BRESSO Mercedes, Presidente della Regione Piemonte.

Esatto: la protezione civile, che non avevo elencato perché è così “nostra”....

Ecco: qui, io non so se, quando diciamo “imposte sui consumi”, siamo in grado di definire fonti sufficientemente capienti; e comunque, secondo me, in questo momento noi, come Regioni, siamo poco simpatiche al sistema politico.

Ho parlato di sistema politico, perché non credo che siamo poco simpatici ai cittadini: non in modo particolare, almeno. Inoltre, qui non stiamo facendo una battaglia per noi. Quando si parla di risorse fiscali, si parla anche di Comuni e Province, cioè dell'intero sistema locale: perché la maggior parte di queste funzioni le gestiamo attraverso il loro trasferimento a Comuni e Province (pensate al trasporto locale), mentre ben poco è gestito da noi direttamente (il trasporto ferroviario); e il sistema locale nel suo complesso gode oggi, come sempre, di maggiore simpatia, rispetto a quello nazionale, da parte del pubblico. Che non siamo simpatici ai Ministri, dunque, è una cosa non così rilevante.

Io quindi ricapitolerei le materie con chiarezza, dicendo che alcune sono già funzioni nostre, oppure sono esclusive, e come tali vanno finanziate da subito, o comunque vanno definite da subito le linee generali del finanziamento, in modo che noi possiamo avere un accordo quanto meno sull'entità delle risorse; le altre sono materie che poi devono essere oggetto di legislazione da parte nostra, e anche lì un elenco, un accordo sul fatto che sono quelle, e che vanno comunque individuate delle fonti, si può fare. Non è detto che si debba procedere con il pugnale alla gola: però queste cose vanno dette. E' come per l'istruzione: bisogna dire che parte dall'anno successivo; non possiamo fare finta che non sia così, perché se facciamo finta, non avremo mai queste risorse!

E' dunque il momento di mettere sul piatto le varie cose: il che non significa che tutto debba essere fatto subito. Lo dicevo stamattina: questo è un processo evolutivo; altrimenti non parte mai. Però, da subito, vanno messe sul tappeto le questioni, poi le risolviamo per pezzi, essendo però chiaro che ognuna di esse deve trovare soluzione.

Lo dobbiamo dire da subito, e quindi l'elenco deve esserci e deve porre il problema che, certo, alcuni Ministri saranno essenzialmente coordinatori: avranno delle risorse per il riequilibrio, per i progetti speciali, che poi devono andare a finire alle Regioni; avranno dei compiti di legislazione di principio, di coordinamento (come del resto anche noi abbiamo, su molte materie), di iniziativa su alcune cose, di relazioni internazionali, sia pure concorrenti con noi. Perché no? Il Ministro dell'interno, ad esempio, a parte i soldi che trasferisce agli enti locali, non è che abbia grandissime risorse; però funziona. Ognuno avrà le funzioni che gli toccano.

Io penso che l'elenco vada messo sul tappeto con molta chiarezza. Poi si inizia a discutere, cominciando dalle cose urgenti. Sulle altre si va avanti con un po' più di calma, individuando prima i principi generali e successivamente le fonti, la loro entità e quant'altro.

Non sarei invece disponibile ad un accordo in cui si dica: tutto il resto lo vediamo in un'altra occasione. No! Sappiamo che c'è un elenco, che procediamo per gradi nei prossimi sei mesi, che poi magari possono diventare anche qualcuno di più. Però le cose le mettiamo tutte lì: altrimenti, gli accordi non sono più accordi, perché danno l'impressione che la cosa sia risolta una volta per tutte. Anche perché, in qualunque momento, noi siamo legittimati a legiferare e, a quel punto, ad attribuirci tentativamente una risorsa: non è mica vietato! Quando la Costituzione parla di "risorse proprie", se non mi si dice quali sono le mie risorse.... Nel momento in cui una norma sul federalismo fiscale verrà fatta, le altre fonti sono in automatico, in qualche modo, attribuite a noi, in attesa di definizione. Io dico cosa mantengo per me, sul resto decidi tu.... Poi si va al conflitto.... Non mi pare sensato tutto questo. Quindi, identifichiamo bene le cose e diamoci i tempi per precisare su che cosa noi finanziamo; perché altrimenti, secondo me, ci arriviamo, legittimamente, per tentativi. Io, comunque, intendo farlo!

PRESIDENTE.

Proviamo a fare una sintesi. Rispetto al giro di tavolo fatto in relazione alla proposta che ho avanzato, compresa la parte riguardante le nuove competenze, nei termini indicati, credo di poter dire che, condividendo un simile impianto noi diamo un mandato abbastanza importante e puntuale alla Commissione.

Vorrei anzitutto dire che, nella comunicazione che verrà emessa questa sera, dobbiamo dare l'idea che abbiamo fatto un passo in avanti, tutti insieme. Questo è molto importante. Ci rivediamo mercoledì prossimo, alle 16, in modo tale da avere a disposizione il lavoro della Commissione e valutarlo.

Sono abbastanza soddisfatto del lavoro che abbiamo svolto. Si tratta di un passo in avanti che non dobbiamo disperdere; quindi ora dobbiamo stringere. Andremo poi al confronto con il Governo e faremo una verifica in corso d'opera.

Io farei questa proposta: la delegazione potrebbe essere composta nei termini che già vi ho letto, più il Friuli Venezia Giulia e il Lazio, come Regione del centro. Faccio l'elenco completo: Lombardia, Liguria, Calabria, Campania, Emilia Romagna; più il Friuli Venezia Giulia, in rappresentanza delle Regioni a statuto speciale, ed il Lazio, in rappresentanza delle Regioni del centro. (*Vivi commenti fuori microfono*). Bresso, tu ci potrai verificare in ogni momento; ed in ogni caso il tuo mandato è indisponibile (*Commenti fuori microfono*). Così come il mandato di ciascuno di noi è indisponibile. Noi facciamo solo, modestamente e pazientemente, i sindacalisti....

Mi pare che possiamo restare d'intesa nei termini che sono stati indicati.

(*La Conferenza concorda*).

...*OMISSIS*...

La seduta termina alle 17.20.



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Il Segretario Generale

Prot. n 291/A1FIN

Roma, 26 gennaio 2007

Comunicazione trasmessa solo via fax
sostituisce l'originale
ai sensi dell'art.6, comma 2, della L. 412/1991

FAX URGENTE

Ai Signori Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome

e p.c. Ai Signori Referenti della Conferenza

LORO SEDI

Gentile Presidente,

La informo che il 25 gennaio u.s. la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in sede di esame del punto 5 relativo alla bozza di documento sul federalismo fiscale predisposto dal Ministero dell'economia, ha deciso di convocare una riunione straordinaria della Conferenza stessa, per **il prossimo mercoledì, 31 gennaio 2007, alle ore 10,00**, per definire la propria posizione in materia di federalismo fiscale al fine di rappresentarla al Governo.

Come convenuto in sede di Conferenza, per predisporre in tempo utile la documentazione della riunione del 31 gennaio, La pregherei di volere inserire ogni Sua eventuale osservazione in merito nella colonna di destra della **scheda sintetica (inviata per posta elettronica)** predisposta dalla Regione Lombardia coordinatrice della materia affari finanziari: **Le osservazioni dovranno pervenire a questa Segreteria entro lunedì 29 gennaio.**

Con i migliori saluti.

Marcello Mochi Onori

Allegato di pari protocollo trasmesso per posta elettronica

<u>Conferenza dei Presidenti (Accordi Ravello e Santa Trada – parere al DPEF 2007)</u>	Esiti gruppo di lavoro sul federalismo fiscale (coordinamento prof. Giarda)	Commenti
<p>1. Equilibrio tra autonomia, efficienza e solidarietà. Il federalismo fiscale deve coniugare i meccanismi di redistribuzione delle risorse esistenti con strumenti in grado di assicurare lo sviluppo socio-economico delle singole realtà territoriali.</p> <p>2. I livelli essenziali delle prestazioni riconducibili all'articolo 117, 2 comma, lett. m), devono essere integralmente finanziati dallo Stato ai sensi del comma 4, dell'art. 119 Costituzione.</p> <p>3. Garanzia del principio dell'equilibrio tra tributi propri, compartecipazioni e addizionali a tributi erariali: riferiti al territorio di ciascuna Regione, il principio della trasparenza, della semplificazione, della responsabilizzazione e, quanto meno, non deve determinare un arretramento dell'attuale livello di autonomia impositiva e flessibilità fiscale; definizione di un sistema di finanza pubblica territoriale tale da consentire alle Regioni di svolgere pienamente quel ruolo di "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" previsto nella legislazione concorrente dell'art. 117 Cost..</p> <p>4. Perequazione delle capacità fiscali in modo da garantire il normale esercizio delle funzioni attribuite alle Regioni, attraverso un riequilibrio economico-finanziario che possa incentivare un utilizzo virtuoso delle potestà tributarie di ciascuna regione al fine di ridurre le disparità strutturali delle singole realtà regionali. I meccanismi perequativi dovranno approssimare i livelli delle capacità fiscali pro-capite senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale. Gli interventi di cui al comma 5, dovranno, in particolare, indirizzarsi a colmare le disparità strutturali (differenze di opportunità – arretratezza del sistema economico e sociale) delle singole realtà regionali;</p> <p>5. Coordinamento dei sistemi tributari delle Regioni e degli Enti locali attribuito, in via esclusiva, alle Regioni medesime. Mediante la legislazione regionale vengono istituiti e disciplinati i tributi locali che vengono applicati dai singoli Enti.</p> <p>6. Riparto del Fondo Perequativo degli Enti Locali</p>	<p>1. Principi per un sistema ordinato di federalismo fiscale. Suddivisione delle funzioni da trasferire in:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Le funzioni individuate dalla lett.m) dell'art.117 Cost. a cui allo Stato spetta la definizione di "livelli essenziali delle prestazioni", ad esempio Sanità; ✓ Funzioni di particolare rilievo volte al soddisfacimento dei bisogni primari per cui non è richiesta uniformità sul territorio nazionale, ad esempio Trasporto pubblico locale; ✓ funzioni residue ove l'uniformità non è necessaria: i sistemi di finanziamento e di perequazione meno pervasivi. ✓ Criticità nel suddividere le funzioni in queste tre categorie. <p>2. La finanza delle Regioni a Statuto ordinario.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Funzioni previste dalla lett.m): La determinazione quantitativa dei fabbisogni dovrebbe fondarsi su stime e analisi di benchmarking con l'obiettivo di diffondere delle best practices. ✓ Funzioni per cui è necessaria una particolare garanzia finanziaria: tutela finanziaria su parametri rappresentativi dei fabbisogni corrispondenti; ✓ funzioni autonome regionali: per il loro finanziamento diverse opzioni: <ul style="list-style-type: none"> - compartecipazioni e tributi propri regionali dedicati e quote fondo perequativo. L'obiettivo è avvicinare la capacità potenziale di spesa delle singole regioni; - sistema di finanziamento prende a riferimento la spesa storica in quanto è difficile definire un costo standard (si evita la correlazione tipo tributo – funzione specifica). <p>3. Enti locali e ruolo delle Regioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ sviluppare il ruolo della Regione nel cercare il consenso degli EELL nel riparto dei trasferimenti erariali; ✓ razionalizzare i sistemi perequativi: eccessiva frammentazione dei livelli di governo e sovrapposizione delle competenze (introduzione delle città metropolitane) <p>4. Il superamento della spesa storica.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gradualità nel superamento della spesa storica. <p>5. Compatibilità finanziarie aggregate.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ L'autonomia finanziaria dei diversi soggetti deve essere in linea con le esigenze di finanza pubblica. Lo scopo potrebbe essere raggiunto con la stipula di "patti intergovernativi". <p>6. Regioni a Statuto Speciale.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Perequabile e desiderabile armonizzazione con la finanza RSO. <p>7. Le ulteriori forme di autonomia differenziata.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Qualora l'assunzione di competenze rinforzate richieda risorse aggiuntive è opportuno rimandare l'assunzione a dopo l'attuazione dell'art.119. 	

<p>affidato alle funzioni amministrative delle Regioni di competenza.</p> <p>7. Potestà impositiva finalizzata ad assicurare la correlazione tra prelievo e beneficio nell'ambito del medesimo territorio.</p> <p>8. Riforma istituzionale con la creazione di un Senato delle Regioni;</p> <p>9. Periodo transitorio: la riforma costituzionale richiede un periodo transitorio prima dell'entrata a regime, occorre assicurare la messa a disposizione delle risorse per l'esercizio delle competenze spettanti alle Regioni alla luce della novellata Costituzione in maniera congrua, tempestiva e trasparente;</p> <p>10. Principio della semplificazione, dell'efficienza e della economicità della gestione, richiede la trasformazione delle Agenzie regionali delle entrate in Centri di servizio per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli Enti.</p> <p>11. Gli spazi di effettiva autonomia tributaria dovranno garantire a livello locale margini sufficienti a far fronte alle eventuali eccedenze di spesa per le prestazioni essenziali ed a consentire il finanziamento di eventuali prestazioni addizionali.</p>	<p>✓ Sono da evitare le soluzioni ad hoc specifiche per ciascuna regione.</p> <p>8. Riordino dei sistemi tributari locali.</p> <p>✓ Riordino del sistema tributario in base alle proposte dell'Alta commissione.</p>	
--	---	--

REGIONE ABRUZZO

La Regione Abruzzo ritiene opportuno che l'enunciazione dei principi, per loro natura generici e condivisibili in linea di massima, fosse affiancata da stime finanziarie che potrebbero meglio evidenziare il passaggio dall'attuale sistema di finanziamento a quello risultante dall'applicazione del dettato costituzionale. Anzi, sarebbe utile un ulteriore confronto tra le risorse relative ai trasferimenti aboliti dal D.Lgs 56/2000 e quelle risultanti dall'applicazione del dettato costituzionale. Quanto sopra ad evitare la negativa esperienza avutasi con l'attuazione del D.Lgs 56/2000 che di fatto ha causato non lievi lacerazioni tra le regioni a statuto ordinario.

<u>Conferenza dei Presidenti (Accordi Ravello e Santa Trada – parere al DPEF 2007)</u>	Esiti gruppo di lavoro sul federalismo fiscale (coordinamento prof. Giarda)	Commenti Regione Basilicata
<p>1. Equilibrio tra autonomia, efficienza e solidarietà. Il federalismo fiscale deve coniugare i meccanismi di redistribuzione delle risorse esistenti con strumenti in grado di assicurare lo sviluppo socio-economico delle singole realtà territoriali.</p> <p>2. I livelli essenziali delle prestazioni riconducibili all'articolo 117, 2 comma, lett. m), devono essere integralmente finanziati dallo Stato ai sensi del comma 4, dell'art. 119 Costituzione.</p> <p>3. Garanzia del principio dell'equilibrio tra tributi propri, compartecipazioni e addizionali a tributi erariali: riferiti al territorio di ciascuna Regione, il principio della trasparenza, della semplificazione, della responsabilizzazione e, quanto meno, non deve determinare un arretramento dell'attuale livello di autonomia impositiva e flessibilità fiscale; definizione di un sistema di finanza pubblica territoriale tale da consentire alle Regioni di svolgere pienamente quel ruolo di "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" previsto nella legislazione concorrente dell'art. 117 Cost..</p> <p>4. Perequazione delle capacità fiscali in modo da garantire il normale esercizio delle funzioni attribuite alle Regioni, attraverso un riequilibrio economico-finanziario che possa incentivare un utilizzo virtuoso delle potestà tributarie di ciascuna regione al fine di ridurre le disparità strutturali delle singole realtà regionali. I meccanismi perequativi dovranno approssimare i livelli delle capacità fiscali pro-capite senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale. Gli interventi di cui al comma 5, dovranno, in particolare, indirizzarsi a colmare le disparità strutturali (differenze di opportunità – arretratezza del sistema economico e sociale) delle singole realtà regionali;</p> <p>5. Coordinamento dei sistemi tributari delle Regioni e degli Enti locali attribuito, in via esclusiva, alle Regioni medesime. Mediante la legislazione regionale vengono istituiti e disciplinati i tributi locali che vengono applicati dai singoli Enti.</p> <p>6. Riparto del Fondo Perequativo degli Enti Locali</p>	<p>1. Principi per un sistema ordinato di federalismo fiscale. Suddivisione delle funzioni da trasferire in:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Le funzioni individuate dalla lett.m) dell'art.117 Cost. a cui allo Stato spetta la definizione di "livelli essenziali delle prestazioni", ad esempio Sanità; ✓ Funzioni di particolare rilievo volte al soddisfacimento dei bisogni primari per cui non è richiesta uniformità sul territorio nazionale, ad esempio Trasporto pubblico locale; ✓ funzioni residue ove l'uniformità non è necessaria: i sistemi di finanziamento e di perequazione meno pervasivi. ✓ Criticità nel suddividere le funzioni in queste tre categorie. <p>2. La finanza delle Regioni a Statuto ordinario.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Funzioni previste dalla lett.m): La determinazione quantitativa dei fabbisogni dovrebbe fondarsi su stime e analisi di benchmarking con l'obiettivo di diffondere delle best practices. ✓ Funzioni per cui è necessaria una particolare garanzia finanziaria: tutela finanziaria su parametri rappresentativi dei fabbisogni corrispondenti; ✓ funzioni autonome regionali: per il loro finanziamento diverse opzioni: <ul style="list-style-type: none"> - compartecipazioni e tributi propri regionali dedicati e quote fondo perequativo. L'obiettivo è avvicinare la capacità potenziale di spesa delle singole regioni; - sistema di finanziamento prende a riferimento la spesa storica in quanto è difficile definire un costo standard (si evita la correlazione tipo tributo – funzione specifica). <p>3. Enti locali e ruolo delle Regioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ sviluppare il ruolo della Regione nel cercare il consenso degli EELL nel riparto dei trasferimenti erariali; ✓ razionalizzare i sistemi perequativi: eccessiva frammentazione dei livelli di finanza pubblica. Lo scopo potrebbe essere raggiunto con la stipula di "patti intergovernativi". <p>4. Il superamento della spesa storica.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gradualità nel superamento della spesa storica. <p>5. Compatibilità finanziarie aggregate.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ L'autonomia finanziaria dei diversi soggetti deve essere in linea con le esigenze di finanza pubblica. Lo scopo potrebbe essere raggiunto con la stipula di "patti intergovernativi". <p>6. Regioni a Statuto Speciale.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Perseguibile e desiderabile armonizzazione con la finanza RSO. <p>7. Le ulteriori forme di autonomia differenziata.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Qualora l'assunzione di competenze rinforzate richieda risorse aggiuntive è opportuno rimandare l'assunzione a dopo l'attuazione dell'art.119. 	<p>Si ritiene che tra le funzioni di cui alla lettera m) dell'art. 117 Cost. debbano includersi almeno trasporti e istruzione oltre la sanità.</p> <p>La determinazione dei fabbisogni dei servizi di cui alla lettera m) oltre che fondarsi su stime e analisi di benchmarking, deve anche tenere conto delle diseconomie di scala nelle piccole regioni che generano costi aggiuntivi indipendentemente dall'applicazione di best practices.</p> <p>Per le funzioni di rilievo che non rientrano nella lettera m), il livello di fabbisogno non può rappresentare solo un parametro quantitativo per la distribuzione delle risorse, non ci sarebbe la possibilità di evolvere.</p> <p>Per le funzioni autonome", occorre considerare che la maggior parte dei tributi c.d. propri (IRAP) per le regioni a minore capacità fiscale finanzia non già i fabbisogni sanitari, ossia quello che nel documento sono inclusi nei servizi di cui alla lettera m), ma le funzioni ordinarie (di particolare rilievo e residue) perché sostitutivi dell'ex fondo perequativo ex L. 549/95 a sua volta sostitutivo di trasferimenti soppressi. Per qualunque tipo di finanziamento si opti, non si potrà prescindere dal considerare la situazione.</p> <p>Relativamente al superamento della spesa storica, questa andrebbe corretta in funzione di quanto prima la spesa storica fosse bastevole per il funzionamento delle funzioni, con il meccanismo proposto le regioni più virtuose in passato e nel presente, poichè caratterizzate da minore spesa storica, verrebbero fortemente penalizzate. Va, invece, sostenuto il superamento della spesa storica attraverso la definizione dei costi standard dei servizi determinati con riferimento alla dimensione dei territori, ciò sarebbe maggiormente equitativo.</p>

<p>affidato alle funzioni amministrative delle Regioni di competenza.</p> <p>7. Potestà impositiva finalizzata ad assicurare la correlazione tra prelievo e beneficio nell'ambito del medesimo territorio.</p> <p>8. Riforma istituzionale con la creazione di un Senato delle Regioni;</p> <p>9. Periodo transitorio: la riforma costituzionale richiede un periodo transitorio prima dell'entrata a regime, occorre assicurare la messa a disposizione delle risorse per l'esercizio delle competenze spettanti alle Regioni alla luce della novellata Costituzione in maniera congrua, tempestiva e trasparente;</p> <p>10. Principio della semplificazione, dell'efficienza e della economicità della gestione, richiede la trasformazione delle Agenzie regionali delle entrate in Centri di servizio per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli Enti.</p> <p>11. Gli spazi di effettiva autonomia tributaria dovranno garantire a livello locale margini sufficienti a far fronte alle eventuali eccedenze di spesa per le prestazioni essenziali ed a consentire il finanziamento di eventuali prestazioni addizionali.</p>	<p>✓ Sono da evitare le soluzioni ad hoc specifiche per ciascuna regione.</p> <p>8. Riordino dei sistemi tributari locali.</p> <p>✓ Riordino del sistema tributario in base alle proposte dell'Alta commissione.</p>	
--	---	--



REGIONE CALABRIA

UNITA' OPERATIVA AUTONOMA

PER IL RACCORDO TRA LA REGIONE E IL SISTEMA DELLE CONFERENZE
P.zza Campitelli, n. 3 – Tel: 06/699923571 – Fax: 06/6991384

Roma, 29 gennaio 2006

Alla Segreteria della
Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province
Autonome

Al coordinamento affari
finanziari

ROMA

Oggetto: Attuazione dell'art. 119 della Costituzione.

Si ottempera a quanto convenuto nella seduta della Conferenza del 25 gennaio u.s., trasmettendo le nostre proposte, in vista del confronto che si avvierà sul tema del federalismo fiscale nella seduta del 31 gennaio 2007.

Si segnala al riguardo che nel prospetto predisposto dal coordinamento finanze:

- la prima colonna è stata integrata ai punti 2 e 4 con alcune parti del documento approvato a Santa Trada, al solo scopo di meglio evidenziare le decisioni assunte dai Presidenti in quella sede (il testo è stato sottolineato per poterlo visualizzare con immediatezza);
- con la colonna n. 2 si è ritenuto, altresì, di fornire ulteriori informazioni, relative a talune indicazioni di principio dell'Alta Commissione; ciò al fine di rappresentare, in forma di pronto riscontro, ogni elemento utile al dialogo, anche in considerazione delle prime osservazioni colte dal giro di tavolo intervenuto sull'argomento nella seduta della Conferenza dei Presidenti del 25 gennaio.
- con la terza colonna si esprimono le prime considerazioni sull'argomento, tenuto conto che il confronto è nella sua fase di avvio.

Il Responsabile
Svetlana Parrilla

1	2	3
<p>Conferenza dei Presidenti (Accordo Ravello e Santa Trada – parere al DPEF)</p>	<p>Alta Commissione</p>	<p>Proposte Calabria</p>
<p>1. Equilibrio tra autonomia, efficacia e solidarietà. Il federalismo fiscale deve coniugare i meccanismi di redistribuzione delle risorse esistenti con strumenti in grado di assicurare lo sviluppo socio-economico delle singole realtà territoriali.</p> <p>2. <u>Le fonti di finanziamento previste ai commi 2 e 3 dell’art. 119 Cost.</u> (cioè entrate proprie, compartecipazioni, perequazione) devono consentire alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni loro attribuite, come previsto dal comma 4 dell’art. 119 della Cost., anche tenendo conto delle problematiche derivanti dalla ridotta dimensione territoriale. In particolare, tali fonti devono assicurare al 100% i livelli essenziali delle prestazioni riconducibili all’art. 117, comma 2, lett. m).</p> <p>3. Garanzia del principio dell’equilibrio tra tributi propri, compartecipazione e addizionali a tributi erariali: riferiti al territorio di ciascuna Regione, il principio della trasparenza, della semplificazione, della responsabilizzazione e, quanto meno, non deve determinare un arretramento dell’attuale livello di autonomia impositiva e flessibilità fiscale; definizione di un sistema di finanza pubblica territoriale tale da consentire alle Regioni di svolgere pienamente quel ruolo di</p>	<p>1. Assicurare a tutte le Regioni un finanziamento complessivo pari ad una percentuale elevata ma non integrale delle spese standard tendenziali effettive (una percentuale del 100% per le funzioni dove i livelli essenziali coprono quasi la totalità della spesa, come ad es. la sanità, a fronte di una percentuale più bassa per le altre spese).</p> <p>2. La copertura media percentuale verrebbe effettuata con un finanziamento complessivo fondato sulla somma dei tributi “propri”, di compartecipazioni e di eventuali trasferimenti perequativi.</p> <p>3. Le copertura della percentuale rimanente andrebbe alimentata dalla fiscalità regionale utile anche a garantire entrate superiori all’effettivo finanziamento della spesa standard ed utilizzabili per attività specifiche del proprio territorio.</p> <p>4. L’insieme dei tributi da utilizzare deve essere molto omogeneo come base imponibile e soprattutto il meno sperequato possibile.</p>	<p>1. Le funzioni pubbliche regionali e locali devono essere integralmente finanziate, come recita il comma 4 dell’art.119, attraverso: compartecipazioni, tributi propri (che si ritiene debbano essere ad aliquota base) e fondo perequativo. Si tratta quindi di un finanziamento a copertura di tutte le funzioni e non soltanto di “alcune meritevoli di maggiore tutela” come la sanità; la differenziazione dell’applicazione dell’art. 117 lettera m) deve avvenire all’interno di ciascuna funzione, giacchè ciascuna di esse ha un livello di essenzialità.</p> <p>2. I finanziamenti speciali, di cui al comma 5 dell’ art 119 Cost, sono costituiti da risorse aggiuntive che non devono interferire con lo schema di finanziamento dell’esercizio normale delle funzioni trasferite; (sent. C.C. 370/2003; 16/2004; 49/2004); dunque, gli interventi previsti dal comma quinto, con finalità di perequazione speciale, non solo devono risultare aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale delle funzioni spettanti ai soggetti del sistema “federale”, ma devono riferirsi a finalità specifiche, diverse dal normale esercizio delle funzioni, ed essere indirizzate a categorie ben determinate di soggetti.</p> <p>3. L’integrale finanziamento delle funzioni per la componente decisa dallo Stato, (al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni), avviene attraverso:</p>

<p>“armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario” previsto dalla legislazione concorrente dell’art. 117 Cost.</p> <p>4. Perequazione delle capacità fiscali in modo da garantire il normale esercizio delle funzioni attribuite alle Regioni, attraverso un riequilibrio economico-finanziario che possa incentivare un utilizzo virtuoso delle potestà tributarie di ciascuna regione. <u>Il fondo perequativo di cui al comma 3 dell’art. 119 Cost. dovrà ridurre in modo adeguato le differenze tra territori con diverse capacità fiscali per abitante. La perequazione dovrà quindi avvicinare alla media nazionale, in termini proporzionali, le dotazioni finanziarie pro-capite disponibili senza alterarne l’ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all’evoluzione del quadro economico territoriale. Gli interventi di cui al comma 5, dovranno, in particolare, indirizzarsi a colmare le disparità strutturali, soprattutto tra Nord e Mezzogiorno, (differenze di opportunità – arretratezza del sistema economico e sociale) ancora presenti tra le Regioni. L’entità e i criteri di riparto dovranno altresì consentire di valorizzare le potenzialità dei territori oggi più svantaggiati.</u></p> <p>5. Coordinamento dei sistemi tributari delle regioni e degli Enti locali attribuito, in</p>	<p>5. Il sistema di finanziamento con perequazione verticale costruito su tributi, entrate proprie e compartecipazioni riferite alla Regione con maggiore capacità fiscale</p> <p>6. Potestà impositiva finalizzata ad assicurare la correlazione tra prelievo e beneficio, nel senso di una correlazione tra il “bene” tassato e il “bene” amministrato (es. imposta sul tabacco per finanziare la sanità).</p> <p>7. Il nuovo sistema deve assicurare un premio verso l’alto allo sforzo fiscale delle regioni con capacità fiscale sotto la media nazionale, rendendo efficaci in termini economici sforzi fiscali altrimenti poco praticabili, perché scarsamente remunerativi in termini di entrate. In tal senso, al fine di incentivare la responsabilizzazione viene previsto uno specifico fondo che garantisce alle Regioni per le quali l’esercizio della flessibilità fiscale comporta un gettito pro-capite inferiore alla media, un risultato di gettito uguale alla media.</p> <p>8. Viene predisposta una “batteria” di flessibilità fiscali, articolata su più tributi e territorialmente equilibrata, tale da consentire a tutte le Regioni,</p>	<p>tributi ad aliquota base ed entrate proprie; compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio; assegnazioni, senza vincoli di destinazione, a valere sul fondo perequativo, per <u>eliminare le differenze nelle capacità fiscali</u> per abitante.</p> <p>4. Per le altre componenti non legate ai livelli essenziali, il fondo perequativo dovrà ridurre le differenze della capacità fiscale per abitante..</p> <p>5. Il modello di federalismo fiscale, allo scopo di coprire il gap di entrate standard e spese standard, deve poggiare su un meccanismo che abbia come fulcro la compartecipazione riferita all’Ente con maggiore capacità fiscale.</p>
--	---	--

<p>via esclusiva, alle Regioni medesime. Mediante la legislazione regionale vengono istituiti e disciplinati i tributi locali che vengono applicati dai singoli Enti.</p> <p>6. Riparto del Fondo perequativo degli Enti Locali affidato alle funzioni amministrative delle Regioni di competenza.</p> <p>7. Potestà impositiva finalizzata ad assicurare la correlazione tra prelievo e beneficio.</p> <p>8. Riforma istituzionale con la creazione di un Senato delle Regioni;</p> <p>9. periodo transitorio: la riforma costituzionale richiede un periodo transitorio prima dell'entrata a regime, occorre assicurare la messa a disposizione delle risorse per l'esercizio delle competenze spettanti alle Regioni alla luce della novellata Costituzione in maniera congrua, tempestiva e trasparente;</p> <p>10. Principio della semplificazione, dell'efficienza e della economicità della gestione, richiede la trasformazione delle agenzie regionali delle entrate in Centri di servizio per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli Enti.</p> <p>11. Gli spazi di effettiva autonomia tributaria dovranno garantire a livello locale</p>	<p>comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di raggiungere, attivando le leve disponibili il finanziamento della spesa standard e oltrepassandolo di qualche punto .</p> <p>9. L'utilizzazione di tributi territorialmente più equilibrati a parità di aliquota percentuale di commisurazione dei medesimi su ciascun territorio, fa sì che il fondo perequativo sia più contenuto.</p> <p>10. Un ruolo centrale per il finanziamento delle funzioni regionali viene assegnato all'IVA.</p> <p>11. Revisione del contributo dell'Irap (che è l'imposta più sperequata sul territorio nazionale) al federalismo fiscale. Viene prevista una riduzione del contributo della componente privata dell'imposta e una rimodulazione della componente pubblica tale da renderla più omogenea all'Irap privata che residua come fonte di finanziamento per le Regioni. Vengono altresì indicati tributi sostitutivi del mancato apporto di parte dell'Irap privata (in ordine di importanza: tabacchi; giochi; bollo inteso come imposta di concessione, in futuro anche gli alcolici), molto più coerenti della medesima con il tipo di spese da finanziare, e che comportano</p>	
--	---	--

<p>marginari sufficienti a far fronte alle eventuali eccedenze di spesa per le prestazioni essenziali ed a consentire il finanziamento di eventuali prestazioni addizionali.</p>	<p>un'entrata quantitativamente maggiore della parte di Irap privata che viene meno. Alle Regioni sarebbe garantito come gettito il 50% dell'IRAP privata con una flessibilità del 10% nonché l'intera IRAP pubblica (come oggi) ma con l'aggiunta di una flessibilità regionale (che oggi non c'è) del 10% (solo sul personale delle Regioni e dello Stato, non degli EE.LL.). Sui proventi dei tabacchi, giochi e dell'imposta bollo assegnata alle Regioni (insieme alla addizionale sulla benzina e al bollo auto che già c'è) è prevista la possibilità di aumento del 10% a livello regionale.</p> <p>12. Il sistema pensato per le Regioni sarebbe differenziato e diversificato per gli EE.LL pur mantenendone l'impostazione complessiva fondata su alcuni principi fondamentali, trasversali a tutti i livelli: responsabilizzazione, applicazione del principio di correlazione, principio di sussidiarietà fiscale, centralità della Conferenza Unificata per il ruolo di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Per le Province si prevede l'introduzione di una flessibilità fiscale maggiore e un nuovo sistema perequativo (la quota R.C.A. si presta a questo nuovo impianto). Per i Comuni si propone di aumentare ulteriormente la flessibilità fiscale e</p>	
--	---	--

	prevedere un sistema perequativo di tipo capitario (in proporzione inversa al reddito fiscale pro-capite ed altri parametri).	
--	---	--

1	2	3
<p>Conferenza dei Presidenti (Accordo Ravello e Santa Trada – parere al DPEF)</p>	<p>Documento approvato dai Presidenti Regioni e da Anci, Upi e Uncem</p>	<p>Proposte CAMPANIA</p>
<p>Inserire il seguente punto (4) ripreso dal documento di Santa Trada:</p> <p>4.Sia per le compartecipazioni, sia per i tributi propri, occorre selezionare un “paniere” di tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo uniforme sul territorio nazionale.</p>	<p>1. In un sistema di federalismo fiscale gli elementi strutturali devono essere funzionali ai principi di eguaglianza, solidarietà e progressività delle imposizioni fiscali. Il federalismo fiscale deve coniugare i meccanismi di redistribuzione delle risorse esistenti con strumenti in grado di assicurare lo sviluppo socio-economico delle singole realtà territoriali, realizzando il giusto equilibrio tra autonomia, efficienza e solidarietà</p> <p>2. L’ammontare delle risorse a disposizione nell’ambito delle diverse fonti (tributi ed entrate proprie, compartecipazione, perequazione) deve consentire a Regioni ed enti locali di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.</p> <p>3. Il fondo perequativo e altre risorse del bilancio dello Stato dovranno consentire di perequare le differenze dei territori con minore capacità fiscale per abitante, in modo da garantire il normale esercizio delle funzioni attribuite, proseguendo nell’azione di incentivare l’esercizio virtuoso delle potestà tributarie di ciascuna realtà territoriale.</p> <p>4. Il fondo perequativo è attribuito direttamente allo Stato ed è teso a garantire i principi di solidarietà previsti dalla Costituzione</p> <p>5. Gli interventi di cui al comma 5 art. 119 cost. dovranno confluire in un fondo nazionale destinato a colmare le ulteriori disparità strutturali (differenze di opportunità arretratezza del sistema economico e sociale) delle singole realtà territoriali.</p>	<p>6. Le funzioni pubbliche regionali e locali devono essere integralmente finanziate attraverso i proventi dello schema generale stabilito dal quarto comma dell’art.119 Sono finanziate tutte le funzioni e non soltanto alcune come la sanità. All’interno della singola funzione c’è da definire qual è il livello essenziale delle prestazioni che lo Stato decide di garantire con il relativo finanziamento.</p> <p>7. Gli interventi di cui al comma 5 art. 119 cost. sono costituiti da risorse aggiuntive che dovranno confluire in un fondo nazionale destinato a colmare le ulteriori disparità strutturali (differenze di opportunità arretratezza del sistema economico e sociale) delle singole realtà territoriali.</p> <p>8. Il modello di federalismo fiscale da adottare deve poggiare su un meccanismo che abbia come perno fondamentale una compartecipazione di equilibrio, definita con riferimento all’Ente a maggiore capacità fiscale e su meccanismi di trasferimento tali da coprire il gap di entrate standard e spese standard (perequazione verticale) .</p> <p>9. Sia per le compartecipazioni, sia per i tributi</p>

	<p>6. La legge statale di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, secondo quanto stabilito dall'art. 119, comma 2 della Cost. individua i tributi e le entrate proprie di regioni ed enti locali, le sovrimposte e le addizionali ai tributi erariali nonché le compartecipazioni spettanti alle Regioni e agli enti locali, determinando anche l'ambito normativo e regolamentare autonomo riservato agli stessi, a partire dai livelli e dalle forme di autonomia finanziaria previsti nell'ordinamento vigente. Le Regioni hanno competenza in materia di coordinamento dei sistemi tributari delle Regioni e degli enti locali, nell'ambito dei principi fissati dallo Stato.</p> <p>7. Riparto del Fondo perequativo degli Enti Locali affidato alle funzioni amministrative delle Regioni di competenza.</p> <p>8. L'esercizio dell'autonomia impositiva delle Regioni e degli enti locali deve accompagnarsi ai principi della responsabilizzazione finanziaria, in modo da assicurare la correlazione tra prelievo e beneficio</p> <p>9. Le risorse finanziarie devono garantire certezza a tutti i livelli di governo in rapporto alle funzioni esercitate.</p> <p>10. il federalismo deve essere sviluppato in parallelo alla riforma del sistema fiscale statale delineato da una apposita legge delega e non già in progressione</p>	<p>propri, occorre selezionare un “paniere” di tributi con una base imponibile distribuita in modo il più possibile uniforme sul territorio nazionale; a tal proposito si può far riferimento come sostenuto dal documento Giarda alle proposte dell'Alta Commissione</p> <p>10. Oltre alla scelta di un “paniere” di tributi che riduce e non accentui le disparità territoriali è indispensabile incentivare l'esercizio virtuoso della potestà tributaria dei vari livelli di governo prevedendo un premio allo sforzo fiscale per le Regioni con minore capacità fiscale media per abitante, come da proposta dell'Alta Commissione.</p>
--	---	--



Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia

Il Presidente

29 GEN. 2007

Prot.

0000642/
GAB-(1-6-20)-2

Ref.

e, p.c.

Al Presidente della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome

Al Coordinatore della Commissione
Affari Istituzionali

Al Coordinatore della Commissione
Affari finanziari

Ai Presidenti delle Regioni a Statuto
speciale e delle Province autonome
di Trento e Bolzano

Al Direttore del CINSEDO

LORO SEDI

Oggetto:

OGGETTO : Questioni inerenti al c.d. "federalismo fiscale" all'Odg. della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 31 gennaio 2007. Contributo preparatorio.

Con riferimento alla nota Prot. n. 291/A1FIN pervenuta dalla segreteria del CINSEDO in data 26 gennaio 2007, con la quale si chiedeva di inserire eventuali osservazioni nella tabella predisposta dalla Regione Lombardia, richiamo, in particolare, la dichiarazione fatta dall'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e rapporti esterni p. i. Franco Iacop in occasione della Conferenza del giorno 25 gennaio 2007.

Ricordo, inoltre, quanto contenuto nella "Dichiarazione di Aosta", sottoscritta il 2 dicembre 2006 da tutti i Presidenti delle Regioni a Statuto speciale delle Province autonome, nonché dai Presidenti delle rispettive Assemblee legislative.

Desidero, inoltre, fare presente la particolarità delle fonti disciplinanti l'ordinamento finanziario delle autonomie differenziate, che trovano fondamento negli Statuti speciali e nelle relative norme di attuazione, che possono essere queste ultime modificate solo con l'imprescindibile consenso di ogni singola Regione a statuto speciale e Provincia autonoma.

L'art.119 della Costituzione, nel testo introdotto dalla I. Cost. n. 3/01, è peraltro applicabile alle autonomie differenziate solo se e nella misura in cui preveda forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Da ultimo faccio rilevare l'esigenza che quanto contenuto nel documento del c.d. "Gruppo Giarda" con riferimento alle autonomie speciali sia correttamente riassunto.

Ringraziando per l'attenzione a quanto segnalato e restando a disposizione, mi è gradito inviare i migliori saluti.


Riccardo Illy

<p align="center"><u>Conferenza dei Presidenti</u> <u>(Accordi Ravello e Santa Trada –</u> <u>parere al DPEF 2007)</u></p>	<p align="center">Esiti gruppo di lavoro sul federalismo fiscale (coordinamento prof. Giarda)</p>	<p align="center">Commenti Regione LAZIO</p>
<p>1. Equilibrio tra autonomia, efficienza e solidarietà. Il federalismo fiscale deve coniugare i meccanismi di redistribuzione delle risorse esistenti con strumenti in grado di assicurare lo sviluppo socio-economico delle singole realtà territoriali.</p> <p>2. I livelli essenziali delle prestazioni riconducibili all'articolo 117, 2 comma, lett. m), devono essere integralmente finanziati dallo Stato ai sensi del comma 4, dell'art. 119 Costituzione.</p> <p>3. Garanzia del principio dell'equilibrio tra tributi propri, compartecipazioni e addizionali a tributi erariali: riferiti al territorio di ciascuna Regione, il principio della trasparenza, della semplificazione, della responsabilizzazione e, quanto meno, non deve determinare un arretramento dell'attuale livello di autonomia impositiva e flessibilità fiscale; definizione di un sistema di finanza pubblica territoriale tale da consentire alle Regioni di svolgere pienamente quel ruolo di "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" previsto nella legislazione concorrente dell'art. 117 Cost..</p> <p>4. Perequazione delle capacità fiscali in modo da garantire il normale esercizio delle funzioni attribuite alle Regioni, attraverso un riequilibrio economico-finanziario che possa incentivare un utilizzo virtuoso delle potestà tributarie di ciascuna regione al fine di ridurre le disparità strutturali delle singole realtà regionali. I meccanismi perequativi dovranno approssimare i livelli delle capacità fiscali pro-capite senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale. Gli interventi di cui al comma 5, dovranno, in particolare, indirizzarsi a colmare le disparità strutturali (differenze di opportunità – arretratezza del sistema economico e sociale) delle singole realtà regionali;</p> <p>5. Coordinamento dei sistemi tributari delle</p>	<p>1. Principi per un sistema ordinato di federalismo fiscale. Suddivisione delle funzioni da trasferire in:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Le funzioni individuate dalla lett.m) dell'art.117 Cost. a cui allo Stato spetta la definizione di "livelli essenziali delle prestazioni", ad esempio Sanità; ✓ Funzioni di particolare rilievo volte al soddisfacimento dei bisogni primari per cui non è richiesta uniformità sul territorio nazionale, ad esempio Trasporto pubblico locale; ✓ funzioni residue ove l'uniformità non è necessaria: i sistemi di finanziamento e di perequazione meno pervasivi. ✓ Criticità nel suddividere le funzioni in queste tre categorie. <p>2. La finanza delle Regioni a Statuto ordinario.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Funzioni previste dalla lett.m): La determinazione quantitativa dei fabbisogni dovrebbe fondarsi su stime e analisi di benchmarking con l'obiettivo di diffondere delle best practices. ✓ Funzioni per cui è necessaria una particolare garanzia finanziaria: tutela finanziaria su parametri rappresentativi dei fabbisogni corrispondenti; ✓ funzioni autonome regionali;per il loro finanziamento diverse opzioni: <ul style="list-style-type: none"> - compartecipazioni e tributi propri regionali dedicati e quote fondo perequativo. L'obiettivo è avvicinare la capacità potenziale di spesa delle singole regioni; - sistema di finanziamento prende a riferimento la spesa storica in quanto è difficile definire un costo standard (si evita la correlazione tipo tributo – funzione specifica). <p>3. Enti locali e ruolo delle Regioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ sviluppare il ruolo della Regione nel cercare il consenso degli EELL nel riparto dei trasferimenti erariali; ✓ razionalizzare i sistemi perequativi: eccessiva frammentazione dei livelli di governo e sovrapposizione delle competenze (introduzione delle città metropolitane) <p>4. Il superamento della spesa storica.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gradualità nel superamento della spesa storica. <p>5. Compatibilità finanziarie aggregate.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ L'autonomia finanziaria dei diversi soggetti deve essere in linea con le esigenze di finanza pubblica. Lo scopo potrebbe essere raggiunto con la stipula di "patti intergovernativi". <p>6. Regioni a Statuto Speciale.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Perseguibile e desiderabile armonizzazione con la finanza RSO. 	<p>a. Autonomia finanziaria di entrata e di spesa (119,1) Autonomia tributaria (rapporto tra gettito e entrate correnti totali): problemi da evitare a) difficoltà per il contribuente nell'assolvimento degli obblighi fiscali (eccessiva frammentazione degli adempimenti); b) disparità di gettito eccessive tra le diverse aree del paese in correlazione allo sviluppo economico; c) fenomeni di concorrenza fiscale; d) maggiori costi di gestione del sistema. La quota di gettito che dovrebbe rimanere agli enti territoriali non può essere troppo elevata, per evitare problemi alla funzione perequativa e a quella nazionale. Ulteriore limite è rappresentato dall'elevato debito pubblico il cui collaterale è l'autonomia impositiva dello stato.</p> <p>b. La condivisione delle competenze. Il ribaltamento delle competenze tra stato e regioni non ha risolto il problema della condivisione (per certi aspetti potrebbe anche averlo aggravato nella misura in cui una nuova competenza, senza una riforma costituzionale, spetta automaticamente alle regioni). Va effettuata una attenta ricognizione per stabilire la ripartizione tra livelli essenziali, di competenza del centro (uniformità) e funzioni residue (grado di differenziazione).</p> <p>c. Perequazione Va privilegiato un modello verticale, in cui il garante del processo redistributivo sia lo stato, più adatto ad un paese come l'Italia contrassegnato da forti squilibri. Finalità perequative evidenti emergono anche dal comma 5 dell'art.119.</p>

<p>Regioni e degli Enti locali attribuito, in via esclusiva, alle Regioni medesime. Mediante la legislazione regionale vengono istituiti e disciplinati i tributi locali che vengono applicati dai singoli Enti.</p> <p>6. Riparto del Fondo Perequativo degli Enti Locali affidato alle funzioni amministrative delle Regioni di competenza.</p> <p>7. Potestà impositiva finalizzata ad assicurare la correlazione tra prelievo e beneficio nell'ambito del medesimo territorio.</p> <p>8. Riforma istituzionale con la creazione di un Senato delle Regioni;</p> <p>9. Periodo transitorio: la riforma costituzionale richiede un periodo transitorio prima dell'entrata a regime, occorre assicurare la messa a disposizione delle risorse per l'esercizio delle competenze spettanti alle Regioni alla luce della novellata Costituzione in maniera congrua, tempestiva e trasparente;</p> <p>10. Principio della semplificazione, dell'efficienza e della economicità della gestione, richiede la trasformazione delle Agenzie regionali delle entrate in Centri di servizio per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli Enti.</p> <p>11. Gli spazi di effettiva autonomia tributaria dovranno garantire a livello locale margini sufficienti a far fronte alle eventuali eccedenza di spesa per le prestazioni essenziali ed a consentire il finanziamento di eventuali prestazioni addizionali.</p>	<p>7. Le ulteriori forme di autonomia differenziata. ✓ Qualora l'assunzione di competenze rinforzate richieda risorse aggiuntive è opportuno rimandare l'assunzione a dopo l'attuazione dell'art.119. ✓ Sono da evitare le soluzioni ad hoc specifiche per ciascuna regione.</p> <p>8. Riordino dei sistemi tributari locali. ✓ Riordino del sistema tributario in base alle proposte dell'Alta commissione.</p>	<p>d. Senato federale La creazione di un senato federale sul modello tedesco è in Italia molto difficile, sia per le obiettive resistenze al superamento del bicameralismo perfetto, sia per la presenza di un consolidato sistema delle autonomie (che rende complesso e forse non auspicabile la realizzazione di un sistema duale è [stato – regioni; regioni-enti locali]). Una linea intermedia, che consentirebbe utili sperimentazioni, potrebbe essere quella di attuare, parallelamente alla riforma della conferenza unificata, attraverso i regolamenti parlamentari, la commissione parlamentare per le questioni regionali, con rappresentanti delle regioni e degli enti locali, prevedendo che, nelle materie riguardanti gli articoli 119 e 117, comma 3, un parere contrario o condizionato non possa essere disatteso dall'assemblea se non a maggioranza assoluta.</p> <p>e. Risorse e funzioni L'insieme delle risorse deve finanziare integralmente le funzioni attribuite (art. 119,4). Per realizzare questo importante principio è necessario attivare un adeguato sistema di controllo condiviso che elimini le asimmetrie informative. Sotto il profilo del finanziamento le funzioni esclusive dovrebbero essere prevalentemente finanziate con entrate proprie. Ma, per evitare eccessive sperequazioni legate alla differenza tra le basi imponibili delle varie regioni, è necessario anche il ricorso al fondo perequativo. Va stabilito il grado di differenziazione (soglia) compatibile con i diritti di cittadinanza (e funzionale al differente profilo delle preferenze dei cittadini). Per le funzioni concorrenti si aggiunge il problema della valutazione dei bisogni, che implica un vincolo di destinazione per garantirne la finalizzazione. Più dettagliata sarà la legislazione di principio, maggiori saranno i contributi condizionati da indicatori regionali di fabbisogno. I livelli essenziali, di competenza statale rappresentano una sorta di vincolo esterno al federalismo, che prevale sia sulla funzione</p>
--	---	---

		perequativa, sia su quella relativa alle risorse aggiuntive, in quanto attivazione del diritto di cittadinanza.
12.	9.	



Regione Molise

L'Assessore alla Programmazione, Bilancio e Finanze

Prot. n. 824/SPV

Campobasso, 30 gennaio 2007

Al Dott. Vasco ERRANI
Presidente della Conferenza
delle Regioni e delle Province Autonome
conferenza@regioni.it

Al Prof. Romano COLOZZI
Coordinatore della Commissione Affari
finanziari

romano_colozzi@regione.lombardia.it

Oggetto: Conferenza straordinaria del 31 gennaio 2007. Esame della bozza del documento predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di federalismo fiscale.

Il 25 gennaio abbiamo avviato una nuova fase di discussione sul fondamentale e delicato tema del federalismo fiscale. Opportunamente, è stata fissata una prima riunione monotematica sull'argomento. Impegni precedentemente assunti impediscono a me e al Presidente Iorio di partecipare, ma sono certo che non mancheranno ulteriori momento di confronto.

Da subito, tuttavia, intendiamo manifestare la nostra adesione alla posizione unitariamente espressa dalle Regioni meridionali.

Condividiamo, in via di principio, che la discussione non possa non prescindere dai documenti delle Regioni di Santa Trada e di Ravello, oltre che dai risultati del lavoro svolto dall'Alta Commissione.

In tale contesto e solo in esso può trovare spazio la discussione sul documento Giarda.

E per tal fine appare necessario individuare un percorso condiviso di lavoro, rispettoso dei ruoli e della dignità di ciascuno, a partire dai tempi e dalle procedure decisionali di ogni livello di governo e dei diversi livelli di governo assieme.

Ovviamente il percorso dovrà risultare coerente con le riforme istituzionali che si stanno delineando.

Fughe scoordinate in avanti non rispettose del confronto con le Autonomie, o non integrate e coerenti con le innovazioni istituzionali che si sollecitano negli altri ambiti, rischiano di compromettere il confronto che non può non essere armonico ed efficace.

Questo postula attenzione al complesso delle tematiche in campo e, secondo noi, la consapevolezza che non è del tutto vero che i principi generali della proposta di riforma - così come si dice nel documento Giarda - resterebbero validi “anche in presenza di maggiori devoluzioni delle competenze legislative (da Stato a Regioni) e delle funzioni amministrative (da Stato a Enti locali e da Regioni a Enti locali)”.

Tutti, poi, concordiamo che l’art. 119 della Costituzione va interpretato ed attuato massimizzando l'esercizio dell'autonomia e della responsabilizzazione dei governi locali, ferme restando le esigenze di perequazione territoriale, di rispetto dei diritti di cittadinanza e delle compatibilità finanziarie.

Riteniamo, tuttavia, che vadano individuati anche limiti all’autonomia tributaria a livello locale al fine di ridurre le differenze territoriali, in particolare fra regioni del Nord e del Sud.

Il Molise, che rispecchia la difficile, e spesso non priva di imbarazzo, situazione di transito di chi si trova a metà del guado fra regioni ricche e regioni povere, bene interpreta questa esigenza di ricerca di equilibrio e di gradualità.

Perno fondamentale, a tal fine, rimane una compartecipazione di equilibrio e di garanzia per la prestazione delle funzioni pubbliche e per la sostanziale parità di diritti.

In questa prospettiva, di fondamentale importanza resta la concreta individuazione di cos’è “essenziale” a norma dell’art. 117, lettera m), individuazione che non può che avvenire con un attento e comune lavoro fra Stato e Autonomie, in particolare regionali. Così come bisognerà fare per le funzioni di particolare rilievo e per quelle “autonome”. L’opzione percorribile al riguardo, al fine di salvaguardare la perequazione, ci pare quella che tiene conto, comunque, della spesa storica, considerando, però, la necessità del progressivo superamento della stessa in virtù di una maggiore responsabilizzazione dei territori.

Di particolare rilievo risultano, infine, il tema del livello minimo da garantire a istituzioni di ridotte dimensioni e quello delle compatibilità finanziarie aggregate, che per una Regione come il Molise rischiano di impattare in modo rilevante se non supportate da opportuni correttivi e con l’individuazione di ponderate e scadenzate transitorietà.

Siamo fiduciosi che sapremo interpretare, ancora una volta ed al meglio, il nostro ruolo e svolgere costruttivamente un sereno confronto riformatore “interno” fra Regioni ed “esterno” con il Governo e le altre Autonomie.

Saluto con viva cordialità.

firmato
Gianfranco VITAGLIANO

<u>Conferenza dei Presidenti</u> <u>(Accordi Ravello e Santa Trada –</u> <u>parere al DPEF 2007)</u>	Esiti gruppo di lavoro sul federalismo fiscale (coordinamento prof. Giarda)	Commenti della Regione Puglia
<p>1. Equilibrio tra autonomia, efficienza e solidarietà. Il federalismo fiscale deve coniugare i meccanismi di redistribuzione delle risorse esistenti con strumenti in grado di assicurare lo sviluppo socio-economico delle singole realtà territoriali.</p> <p>2. I livelli essenziali delle prestazioni riconducibili all'articolo 117, 2 comma, lett. m), devono essere integralmente finanziati dallo Stato ai sensi del comma 4, dell'art. 119 Costituzione.</p> <p>3. Garanzia del principio dell'equilibrio tra tributi propri, compartecipazioni e addizionali a tributi erariali: riferiti al territorio di ciascuna Regione, il principio della trasparenza, della semplificazione, della responsabilizzazione e, quanto meno, non deve determinare un arretramento dell'attuale livello di autonomia impositiva e flessibilità fiscale; definizione di un sistema di finanza pubblica territoriale tale da consentire alle Regioni di svolgere pienamente quel ruolo di "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" previsto nella legislazione concorrente dell'art. 117 Cost..</p> <p>4. Perequazione delle capacità fiscali in modo da garantire il normale esercizio delle funzioni attribuite alle Regioni, attraverso un riequilibrio economico-finanziario che possa incentivare un utilizzo virtuoso delle potestà tributarie di ciascuna regione al fine di ridurre le disparità strutturali delle singole realtà regionali. I meccanismi perequativi dovranno approssimare i livelli delle capacità fiscali pro-capite senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale. Gli interventi di cui al comma 5, dovranno, in particolare, indirizzarsi a</p>	<p>1. Principi per un sistema ordinato di federalismo fiscale. Suddivisione delle funzioni da trasferire in:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Le funzioni individuate dalla lett.m) dell'art.117 Cost. a cui allo Stato spetta la definizione di "livelli essenziali delle prestazioni", ad esempio Sanità; ✓ Funzioni di particolare rilievo volte al soddisfacimento dei bisogni primari per cui non è richiesta uniformità sul territorio nazionale, ad esempio Trasporto pubblico locale; ✓ funzioni residue ove l'uniformità non è necessaria: i sistemi di finanziamento e di perequazione meno pervasivi. ✓ Criticità nel suddividere le funzioni in queste tre categorie. <p>2. La finanza delle Regioni a Statuto ordinario.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Funzioni previste dalla lett.m): La determinazione quantitativa dei fabbisogni dovrebbe fondarsi su stime e analisi di benchmarking con l'obiettivo di diffondere delle best practices. ✓ Funzioni per cui è necessaria una particolare garanzia finanziaria: tutela finanziaria su parametri rappresentativi dei fabbisogni corrispondenti; ✓ funzioni autonome regionali:per il loro finanziamento diverse opzioni: <ul style="list-style-type: none"> - compartecipazioni e tributi propri regionali dedicati e quote fondo perequativo. L'obiettivo è avvicinare la capacità potenziale di spesa delle singole regioni; - sistema di finanziamento prende a riferimento la spesa storica in quanto è difficile definire un costo standard (si evita la correlazione tipo tributo – funzione specifica). <p>3. Enti locali e ruolo delle Regioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ sviluppare il ruolo della Regione nel cercare il consenso degli EELL nel riparto dei trasferimenti erariali; ✓ razionalizzare i sistemi perequativi: eccessiva frammentazione dei livelli di governo e sovrapposizione delle competenze (introduzione delle città metropolitane) <p>4. Il superamento della spesa storica.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gradualità nel superamento della spesa storica. <p>5. Compatibilità finanziarie aggregate.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ L'autonomia finanziaria dei diversi soggetti deve essere in linea con 	<p>Pregiudiziale, per la Regione Puglia, è l'intesa sul DPCM 2005 come già proposto alla conferenza dei presidenti; propedeutico è l'accordo sul DPCM 2006 sulla base dei criteri concordati a S.Trada e sulla base dei commi 319, 320 L. finanz.2006.</p> <p>1. Va chiarita inequivocabilmente la tripartizione delle funzioni individuate nel documento "Giarda"; le funzioni pubbliche non hanno gradazione di meritevolezza: o sono funzioni pubbliche o non sono. Dette funzioni devono essere finanziate integralmente fintantoché i livelli essenziali di cui alla lett. m) art. 117 Cost. non siano determinati dallo Stato previamente rispetto all'attuazione del federalismo. Le risorse di cui ai commi II e III art. 119 Cost. consentono alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Le risorse aggiuntive di cui al comma V art.119 Cost. provvedono a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni attribuite alle Regioni e non possono essere utilizzate per integrare il finanziamento corrente ed ordinario delle funzioni, disimpegnate dalle Regioni, quand'anche ritenute meno "meritevoli" (come nella terza categoria della tripartizione "Giarda", lett. d), paragr.2 stesso documento).</p> <p>2. Le entrate delle Regioni che alimentano le funzioni pubbliche sono costituite da tributi propri e tributi spettanti, dalla compartecipazione al gettito di imposte indirette sui consumi, che sia riferibile a ciascun territorio e da assegnazioni senza vincoli di destinazione del fondo perequativo statale istituito per eliminare le differenze di capacità fiscali per abitante. L'opzione in ordine alle imposte indirette sui consumi poggia sulla constatazione che il gettito delle stesse è meno soggetto a ciclicità ed è più omogeneo rispetto alla popolazione.</p> <p>3. La Regione Puglia non condivide l'affermazione, contenuta nel parere al DPEF 2007, per cui i meccanismi perequativi approssimano i livelli di capacità fiscale senza alterare l'ordine tra Regioni. La Regione Puglia, inoltre, ritiene vitale il mantenimento della previsione del cd. assegno perequativo di cui alla L. 549/1995 fintantochè non siano definiti, con</p>

<p>colmare le disparità strutturali (differenze di opportunità – arretratezza del sistema economico e sociale) delle singole realtà regionali;</p> <p>5. Coordinamento dei sistemi tributari delle Regioni e degli Enti locali attribuito, in via esclusiva, alle Regioni medesime. Mediante la legislazione regionale vengono istituiti e disciplinati i tributi locali che vengono applicati dai singoli Enti.</p> <p>6. Riparto del Fondo Perequativo degli Enti Locali affidato alle funzioni amministrative delle Regioni di competenza.</p> <p>7. Potestà impositiva finalizzata ad assicurare la correlazione tra prelievo e beneficio nell'ambito del medesimo territorio.</p> <p>8. Riforma istituzionale con la creazione di un Senato delle Regioni;</p> <p>9. Periodo transitorio: la riforma costituzionale richiede un periodo transitorio prima dell'entrata a regime, occorre assicurare la messa a disposizione delle risorse per l'esercizio delle competenze spettanti alle Regioni alla luce della novellata Costituzione in maniera congrua, tempestiva e trasparente;</p> <p>10. Principio della semplificazione, dell'efficienza e della economicità della gestione, richiede la trasformazione delle Agenzie regionali delle entrate in Centri di servizio per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli Enti.</p> <p>11. Gli spazi di effettiva autonomia tributaria dovranno garantire a livello locale margini sufficienti a far fronte alle eventuali eccedenze di spesa per le prestazioni essenziali ed a consentire il finanziamento di eventuali prestazioni addizionali.</p>	<p>le esigenze di finanza pubblica. Lo scopo potrebbe essere raggiunto con la stipula di "patti intergovernativi".</p> <p>6. Regioni a Statuto Speciale. ✓ Perseguibile e desiderabile armonizzazione con la finanza RSO.</p> <p>7. Le ulteriori forme di autonomia differenziata. ✓ Qualora l'assunzione di competenze rinforzate richieda risorse aggiuntive è opportuno rimandare l'assunzione a dopo l'attuazione dell'art.119. ✓ Sono da evitare le soluzioni ad hoc specifiche per ciascuna regione.</p> <p>8. Riordino dei sistemi tributari locali. ✓ Riordino del sistema tributario in base alle proposte dell'Alta commissione.</p>	<p>quantificazione ex post, composizione e quantità del fondo perequativo.</p>
<p>12.</p>	<p>9.</p>	



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

Prot. n.

Cagliari,

Lettera inviata solo tramite tele-fax

SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Ai sensi art. 6, comma 2, L. 412/1991

- > Al Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome
 - > Al Coordinatore della Commissione Affari istituzionali
 - > Al Coordinatore della Commissione Affari finanziari
- e p.c. > Ai Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano
- LORO SEDI

Oggetto: Seduta straordinaria sul federalismo fiscale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 31 gennaio 2007. Posizione della Regione autonoma della Sardegna.

Con la presente, in vista della seduta straordinaria sul federalismo fiscale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 31 gennaio p.v., rappresento l'esigenza che la posizione della Regione autonoma della Sardegna sia correttamente indicata nel documento in fase di predisposizione da parte della Regione Lombardia, nella sua qualità di coordinatrice della Commissione Affari Finanziari.

In particolare, si condivide la necessità di modificare il punto 6, relativo alle Regioni a statuto speciale, della Tabella riassuntiva delle posizioni risultanti dai lavori della Commissione di studio sul federalismo fiscale coordinata dal professor Giarda.

La predetta posizione deve essere più correttamente riferita a quanto sul punto previsto dalla Dichiarazione di Aosta del 2 dicembre 2006 nella quale, alla luce delle peculiarità delle fonti che disciplinano l'ordinamento finanziario delle Regioni a statuto speciale, si sottolinea l'esigenza che tale ordinamento sia coerente con il complesso dei poteri e delle funzioni alle medesime



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

riconosciute nonché con le peculiarità delle singole situazioni che ne caratterizzano i rispettivi territori.

Si richiamano, a tale proposito, le considerazioni riportate nella citata Dichiarazione di Aosta:

“- agli oneri finanziari sostenuti autonomamente, ed alla relativa responsabilità, deve corrispondere la rispettiva autonomia decisionale.

- la compartecipazione alla perequazione deve tenere conto, ove ricorrano, delle situazioni di svantaggio strutturale ed economico che connotano i territori delle autonomie speciali, superabili proprio in virtù del particolare ordinamento finanziario loro riconosciuto.

- va data piena attuazione all'autonomia fiscale delle autonomie speciali sulla base di principi stabiliti da specifiche norme di attuazione statutaria.

- vanno emanate norme di attuazione statutaria che disciplinino le necessarie ed adeguate forme di coordinamento tra il nuovo sistema della finanza pubblica complessiva, anche per quanto riguarda il patto di stabilità interno, e l'ordinamento finanziario delle autonomie speciali.”

Sul punto, infine, si sottolinea che, con riferimento alle Regioni ad autonomia differenziata, l'attuazione dell'art. 119 della Costituzione, dovrà essere conforme al dettato dell'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001.

Il Presidente

Renato Soru

<u>Conferenza dei Presidenti (Accordi Ravello e Santa Trada – parere al DPEF 2007)</u>	Esiti gruppo di lavoro sul federalismo fiscale (coordinamento prof. Giarda)	Commenti (REGIONE SICILIANA)
<p>12. Equilibrio tra autonomia, efficienza e solidarietà. Il federalismo fiscale deve coniugare i meccanismi di redistribuzione delle risorse esistenti con strumenti in grado di assicurare lo sviluppo socio-economico delle singole realtà territoriali.</p> <p>2. I livelli essenziali delle prestazioni riconducibili all'articolo 117, 2 comma, lett. m), devono essere integralmente finanziati dallo Stato ai sensi del comma 4, dell'art. 119 Costituzione.</p> <p>3 Garanzia del principio dell'equilibrio tra tributi propri, compartecipazioni e addizionali a tributi erariali: riferiti al territorio di ciascuna Regione, il principio della trasparenza, della semplificazione, della responsabilizzazione e, quanto meno, non deve determinare un arretramento dell'attuale livello di autonomia impositiva e flessibilità fiscale; definizione di un sistema di finanza pubblica territoriale tale da consentire alle Regioni di svolgere pienamente quel ruolo di "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" previsto nella legislazione concorrente dell'art. 117 Cost..</p> <p>4. Perequazione delle capacità fiscali in modo da garantire il normale esercizio delle funzioni attribuite alle Regioni, attraverso un riequilibrio economico-finanziario che possa incentivare un utilizzo virtuoso delle potestà tributarie di ciascuna regione al fine di ridurre le disparità strutturali delle singole realtà regionali. I meccanismi perequativi dovranno approssimare i livelli delle capacità fiscali pro-capite senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale. Gli interventi di cui al comma 5, dovranno, in particolare, indirizzarsi a colmare le disparità strutturali (differenze di opportunità – arretratezza del sistema economico e sociale) delle</p>	<p>9. Principi per un sistema ordinato di federalismo fiscale. Suddivisione delle funzioni da trasferire in:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Le funzioni individuate dalla lett.m) dell'art.117 Cost. a cui allo Stato spetta la definizione di "livelli essenziali delle prestazioni", ad esempio Sanità; ✓ Funzioni di particolare rilievo volte al soddisfacimento dei bisogni primari per cui non è richiesta uniformità sul territorio nazionale, ad esempio Trasporto pubblico locale; ✓ funzioni residue ove l'uniformità non è necessaria: i sistemi di finanziamento e di perequazione meno pervasivi. ✓ Criticità nel suddividere le funzioni in queste tre categorie. <p>2 La finanza delle Regioni a Statuto ordinario.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Funzioni previste dalla lett.m): La determinazione quantitativa dei fabbisogni dovrebbe fondarsi su stime e analisi di benchmarking con l'obiettivo di diffondere delle best practices. ✓ Funzioni per cui è necessaria una particolare garanzia finanziaria: tutela finanziaria su parametri rappresentativi dei fabbisogni corrispondenti; ✓ funzioni autonome regionali: per il loro finanziamento diverse opzioni: <ul style="list-style-type: none"> - compartecipazioni e tributi propri regionali dedicati e quote fondo perequativo. L'obiettivo è avvicinare la capacità potenziale di spesa delle singole regioni; - sistema di finanziamento prende a riferimento la spesa storica in quanto è difficile definire un costo standard (si evita la correlazione tipo tributo – funzione specifica). <p>3 Enti locali e ruolo delle Regioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ sviluppare il ruolo della Regione nel cercare il consenso degli EELL nel riparto dei trasferimenti erariali; ✓ razionalizzare i sistemi perequativi: eccessiva frammentazione dei livelli di governo e sovrapposizione delle competenze (introduzione delle città metropolitane) <p>4 Il superamento della spesa storica.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gradualità nel superamento della spesa storica. <p>5 Compatibilità finanziarie aggregate.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ L'autonomia finanziaria dei diversi soggetti deve essere in linea con le esigenze di finanza pubblica. Lo scopo potrebbe essere raggiunto con la stipula di "patti 	<p>1. Il titolo "Principi per un sistema ordinato di federalismo fiscale" allude all'individuazione di principi su cui costruire un sistema ordinato di federalismo fiscale quando, in realtà, ad essere individuate sono le tre diverse categorie alle quali, ad avviso del "gruppo di lavoro", sono da ricondurre le materie elencate nell'art.117 della Costituzione; tuttavia l'appartenenza all'una o all'altra delle categorie "che deve trovare un corrispondente riconoscimento anche sul lato del finanziamento", è indicata come compito demandato "ultimamente solo alla politica", rispetto al quale il gruppo di lavoro avanza soltanto dei suggerimenti, i quali però appaiono riconducibili a nozioni comunemente già acquisite e privi delle opportune indicazioni di dettaglio [come l'affermazione che "la tutela della salute debba senz'altro rientrare nella categoria delle funzioni protette dalla lettera m) dell'art.117" o l'altra che "agli enti locali debba essere riconosciuto un livello adeguato di mezzi finanziari a garanzia dell'esercizio delle funzioni da loro svolte"].</p> <p>2. 3. 4. 5. Poichè le proposte contenute nel documento si muovono sulle linee generali le considerazioni che le stesse suggeriscono non possono che essere formulate in termini generali salvo potersi rilevare che l'opzione descritta al paragrafo 2 lettera d2, riproponendo, sia pure soltanto per il finanziamento delle c.d. "funzioni autonome", l'istituto dei trasferimenti statali attinti dal fondo perequativo, non sembra coerente con il modello di federalismo fiscale delineato nella Costituzione o che non risulta considerata, nel documento, tra le previsioni contenute nell'art.119, quella riguardante i criteri da individuare per la formazione e la gestione del fondo perequativo (3° comma). In ordine all'ipotesi di riforma del sistema di finanziamento degli enti locali va posta l'esigenza della sua armonizzazione con l'impianto finanziario della Regione, delineato dallo Statuto autonomistico, che alla stessa attribuisce l'intero gettito di tutti i tributi erariali, con esclusione delle imposte di fabbricazione e delle entrate derivanti dai monopoli dei tabacchi e del lotto: ne consegue che qualunque compartecipazione a tributi erariali che fosse riconosciuta dal legislatore statale agli enti locali siciliani darebbe luogo ad una</p>

<p>singole realtà regionali;</p> <p>5. Coordinamento dei sistemi tributari delle Regioni e degli Enti locali attribuito, in via esclusiva, alle Regioni medesime. Mediante la legislazione regionale vengono istituiti e disciplinati i tributi locali che vengono applicati dai singoli Enti.</p> <p>6. Riparto del Fondo Perequativo degli Enti Locali affidato alle funzioni amministrative delle Regioni di competenza.</p> <p>7. Potestà impositiva finalizzata ad assicurare la correlazione tra prelievo e beneficio nell'ambito del medesimo territorio.</p> <p>8. Riforma istituzionale con la creazione di un Senato delle Regioni;</p> <p>9. Periodo transitorio: la riforma costituzionale richiede un periodo transitorio prima dell'entrata a regime, occorre assicurare la messa a disposizione delle risorse per l'esercizio delle competenze spettanti alle Regioni alla luce della novellata Costituzione in maniera congrua, tempestiva e trasparente;</p> <p>10. Principio della semplificazione, dell'efficienza e della economicità della gestione, richiede la trasformazione delle Agenzie regionali delle entrate in Centri di servizio per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli Enti.</p> <p>11. Gli spazi di effettiva autonomia tributaria dovranno garantire a livello locale margini sufficienti a far fronte alle eventuali eccedenza di spesa per le prestazioni essenziali ed a consentire il finanziamento di eventuali prestazioni addizionali.</p>	<p>intergovernativi”.</p> <p>6 Regioni a Statuto Speciale. ✓ Perseguibile e desiderabile armonizzazione con la finanza RSO.</p> <p>7 Le ulteriori forme di autonomia differenziata. ✓ Qualora l'assunzione di competenze rinforzate richieda risorse aggiuntive è opportuno rimandare l'assunzione a dopo l'attuazione dell'art.119. ✓ Sono da evitare le soluzioni ad hoc specifiche per ciascuna regione.</p> <p>8 Riordino dei sistemi tributari locali. ✓ Riordino del sistema tributario in base alle proposte dell'Alta commissione.</p>	<p>precisa perdita di gettito a carico del bilancio regionale.</p> <p>6. In via pregiudiziale si osserva che la sintesi (<i>riportata nella colonna centrale</i>), non è conforme ai contenuti del paragrafo 6: se ne chiede quindi la rettifica.</p> <p>Nel merito si esprimono forti perplessità circa le notazioni formulate dal Gruppo di lavoro, il quale da una parte ritiene non perseguibile, in tempi brevi, la completa armonizzazione della finanza delle regioni speciali alla finanza delle regioni a statuto ordinario, muovendo, a proposito, dal giusto riconoscimento dell'eterogeneità delle competenze e del sistema di finanziamento delle regioni speciali nonché del carattere costituzionale dei loro statuti, salvo poi, dall'altra, ritenere opportuno il compimento di "alcuni passi in tale direzione, tramite una verifica rigorosa delle motivazioni relative ai flussi finanziari che ancora transitano dal Bilancio dello Stato a quello delle regioni speciali e tramite un partecipazione delle regioni più ricche al sistema perequativo a favore delle regioni più povere".</p> <p>Non si comprende il nesso tra gli auspicati passi verso l'armonizzazione con la finanza delle regioni ordinarie e le modalità indicate per una sua realizzazione, cioè la verifica delle motivazioni relative ai flussi finanziari Stato-regioni speciali o la partecipazione delle più ricche tra queste ultime al fondo perequativo a favore delle più povere.</p> <p>Più che una modalità volta all'armonizzazione, la prima sembra esprimere l'auspicio che le attribuzioni finanziarie a carico dello Stato, qualora destinate alle regioni a statuto speciale, siano assistite da una qualche motivazione ulteriore, a differenza che negli altri casi.</p> <p>Quanto, invece, al finanziamento del fondo perequativo da parte delle regioni a statuto speciale ("più ricche") si rileva che lo stesso non trova riscontro nelle norme costituzionali.</p> <p>E d'altronde va notato come sia del tutto inammissibile ogni ipotesi di federalismo che, per le regioni speciali, non si armonizzi con il principio, stabilito nell'art.10 della Legge costituzionale n.3 del 2001, di riforma del Titolo V in parola, secondo cui le norme costituzionali riformate sono applicabili alle regioni anzidette, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.</p>
--	---	--

		<p>Previsione, questa, atta a garantire, ove si consideri l'ordinamento finanziario delle autonomie speciali, che quest'ultimo:</p> <ul style="list-style-type: none">- resti coerente con l'insieme delle funzioni attribuite alle regioni speciali;- sia rafforzato, in presenza di situazioni di svantaggio strutturale ed economico caratterizzanti il territorio dalle stesse governato, dalla partecipazione alla perequazione;- sia adeguato, attraverso il processo di coordinamento da realizzarsi con le norme di attuazione statutaria in materia, al nuovo sistema di finanza pubblica complessiva.
--	--	---

<u>Conferenza dei Presidenti (Accordi Ravello e Santa Trada – parere al DPEF 2007)</u>	Esiti gruppo di lavoro sul federalismo fiscale (coordinamento prof. Giarda)	Commenti TOSCANA:
<p>1. Equilibrio tra autonomia, efficienza e solidarietà. Il federalismo fiscale deve coniugare i meccanismi di redistribuzione delle risorse esistenti con strumenti in grado di assicurare lo sviluppo socio-economico delle singole realtà territoriali.</p> <p>2. I livelli essenziali delle prestazioni riconducibili all'articolo 117, 2 comma, lett. m), devono essere integralmente finanziati dallo Stato ai sensi del comma 4, dell'art. 119 Costituzione.</p> <p>3. Garanzia del principio dell'equilibrio tra tributi propri, compartecipazioni e addizionali a tributi erariali: riferiti al territorio di ciascuna Regione, il principio della trasparenza, della semplificazione, della responsabilizzazione e, quanto meno, non deve determinare un arretramento dell'attuale livello di autonomia impositiva e flessibilità fiscale; definizione di un sistema di finanza pubblica territoriale tale da consentire alle Regioni di svolgere pienamente quel ruolo di "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" previsto nella legislazione concorrente dell'art. 117 Cost..</p> <p>4. Perequazione delle capacità fiscali in modo da garantire il normale esercizio delle funzioni attribuite alle Regioni, attraverso un riequilibrio economico-finanziario che possa incentivare un utilizzo virtuoso delle potestà tributarie di ciascuna regione al fine di ridurre le disparità strutturali delle singole realtà regionali. I meccanismi perequativi dovranno approssimare i livelli delle capacità fiscali pro-capite senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale. Gli interventi di cui al comma 5, dovranno, in particolare, indirizzarsi a colmare le disparità strutturali (differenze di opportunità – arretratezza del sistema economico e sociale) delle singole realtà regionali;</p>	<p>1. Principi per un sistema ordinato di federalismo fiscale. Suddivisione delle funzioni da trasferire in:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Le funzioni individuate dalla lett.m) dell'art.117 Cost. a cui allo Stato spetta la definizione di "livelli essenziali delle prestazioni", ad esempio Sanità; ✓ Funzioni di particolare rilievo volte al soddisfacimento dei bisogni primari per cui non è richiesta uniformità sul territorio nazionale, ad esempio Trasporto pubblico locale; ✓ funzioni residue ove l'uniformità non è necessaria: i sistemi di finanziamento e di perequazione meno pervasivi. ✓ Criticità nel suddividere le funzioni in queste tre categorie. <p>2. La finanza delle Regioni a Statuto ordinario.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Funzioni previste dalla lett.m): La determinazione quantitativa dei fabbisogni dovrebbe fondarsi su stime e analisi di benchmarking con l'obiettivo di diffondere delle best practices. ✓ Funzioni per cui è necessaria una particolare garanzia finanziaria: tutela finanziaria su parametri rappresentativi dei fabbisogni corrispondenti; ✓ funzioni autonome regionali:per il loro finanziamento diverse opzioni: <ul style="list-style-type: none"> - compartecipazioni e tributi propri regionali dedicati e quote fondo perequativo. L'obiettivo è avvicinare la capacità potenziale di spesa delle singole regioni; - sistema di finanziamento prende a riferimento la spesa storica in quanto è difficile definire un costo standard (si evita la correlazione tipo tributo – funzione specifica). <p>3. Enti locali e ruolo delle Regioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ sviluppare il ruolo della Regione nel cercare il consenso degli EELL nel riparto dei trasferimenti erariali; ✓ razionalizzare i sistemi perequativi: eccessiva frammentazione dei livelli di governo e sovrapposizione delle competenze (introduzione delle città metropolitane) <p>4. Il superamento della spesa storica.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gradualità nel superamento della spesa storica. 	<p>Sui punti 1. e 2.: La tripartizione delle funzioni proposta nel documento può ingenerare perplessità, che potrebbero essere superate grazie ad una lettura estensiva delle materie rientranti sotto la tutela della lettera m) art. 117 Cost., il quale si riferisce alle prestazioni concernenti i <u>diritti civili e sociali</u>, quindi una categoria ampia, che non si limita all'assistenza sanitaria, ma include, ad esempio, le prestazioni di assistenza sociale e la casa.</p> <p>Accogliendo questa ipotesi di tripartizione, le prime funzioni dovrebbero essere integralmente finanziate con compartecipazioni (a cui si possono affiancare tributi devoluti, quale sarebbe il caso dell'Irap) e perequazione totale; le seconde e terze funzioni con perequazione (che può essere parziale solo per il terzo tipo di funzioni) e tributi propri, tra i quali si possono ricomprendere anche le addizionali, ancorché non espressamente previste dall'art.119 Cost.</p> <p>Le addizionali devono garantire manovrabilità delle aliquote, così da consentire agli enti il recupero degli eventuali effetti di riduzione del gettito che dovessero scaturire da interventi statali sulle relative basi imponibili.</p> <p>Le addizionali potrebbero essere applicabili anche ai tributi devoluti (nel caso dell'Irap, ciò garantirebbe il mantenimento delle manovrabilità sulle aliquote)</p> <p>Sul punto 4.: Tendere a superare quanto più possibile il criterio della spesa storica. Laddove non sia agevole determinare il livello di spesa standard, si ricorra almeno al criterio dei valori medi del costo delle funzioni. In ogni caso, ciò deve consentire una comparazione dei costi sostenuti dalle diverse regioni per lo svolgimento delle stesse funzioni, così da costituire un punto di riferimento per la determinazione del livello di</p>

<p>5. Coordinamento dei sistemi tributari delle Regioni e degli Enti locali attribuito, in via esclusiva, alle Regioni medesime. Mediante la legislazione regionale vengono istituiti e disciplinati i tributi locali che vengono applicati dai singoli Enti.</p> <p>6. Riparto del Fondo Perequativo degli Enti Locali affidato alle funzioni amministrative delle Regioni di competenza.</p> <p>7. Potestà impositiva finalizzata ad assicurare la correlazione tra prelievo e beneficio nell'ambito del medesimo territorio.</p> <p>8. Riforma istituzionale con la creazione di un Senato delle Regioni;</p> <p>9. Periodo transitorio: la riforma costituzionale richiede un periodo transitorio prima dell'entrata a regime, occorre assicurare la messa a disposizione delle risorse per l'esercizio delle competenze spettanti alle Regioni alla luce della novellata Costituzione in maniera congrua, tempestiva e trasparente;</p> <p>10. Principio della semplificazione, dell'efficienza e della economicità della gestione, richiede la trasformazione delle Agenzie regionali delle entrate in Centri di servizio per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli Enti.</p> <p>11. Gli spazi di effettiva autonomia tributaria dovranno garantire a livello locale margini sufficienti a far fronte alle eventuali eccedenze di spesa per le prestazioni essenziali ed a consentire il finanziamento di eventuali prestazioni addizionali.</p>	<p>5. Compatibilità finanziarie aggregate. ✓ L'autonomia finanziaria dei diversi soggetti deve essere in linea con le esigenze di finanza pubblica. Lo scopo potrebbe essere raggiunto con la stipula di "patti intergovernativi".</p> <p>6. Regioni a Statuto Speciale. ✓ Perseguibile e desiderabile armonizzazione con la finanza RSO.</p> <p>7. Le ulteriori forme di autonomia differenziata. ✓ Qualora l'assunzione di competenze rinforzate richieda risorse aggiuntive è opportuno rimandare l'assunzione a dopo l'attuazione dell'art.119. ✓ Sono da evitare le soluzioni ad hoc specifiche per ciascuna regione.</p> <p>8. Riordino dei sistemi tributari locali. ✓ Riordino del sistema tributario in base alle proposte dell'Alta commissione.</p>	<p>finanziamento ed uno stimolo per raggiungere obiettivi di maggiore efficienza.</p> <p>La necessità di un'apposita commissione tecnica, citata nel documento, può essere risolta in seno alla costituenda Commissione per la finanza pubblica.</p> <p>Sul punto 5.: L'auspicato sistema sanzionatorio, utile a dare effettività ai "patti intergovernativi", non può prescindere dalla preliminare condivisione delle regole e dalla possibilità di instaurare eventuali tavoli di confronto prima dell'applicazione della sanzione.</p> <p>Sul punto 8.: Il riferimento ai lavori dell'Alta Commissione non può considerarsi esaustivo della necessità di riordino dei sistemi tributari regionali e locali. Le conclusioni dell'Alta Commissione non sono state condivise con le Regioni. Pur costituendo una buona base di partenza devono essere riviste e corrette per tenere conto delle concrete esperienze di gestione tributaria da parte delle Regioni (tra le quali in particolare quella concernente le tasse automobilistiche), nonché della modifica del quadro tributario, che vede, ad esempio, il superamento della proposta di abolizione dell'IRAP a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea.</p> <p><u>L'applicazione rigida del principio di correlazione fra prelievo e beneficio connesso alle funzioni esercitate, senza tenere conto dei principi di ottimizzazione gestionale o delle esigenze di manovrabilità, può portare a risultati inefficienti. Quando le regioni si sono riferite a tale principio, hanno inteso fare riferimento ad una correlazione più generale, tra prelievo e beneficio nell'ambito territoriale.</u></p> <p>Nel riordino dei sistemi tributari regionali e locali si deve tenere conto dell'esigenza che le Regioni dispongano di basi imponibili manovrabili, anche ai fini di politica economica, sociale e ambientale.</p> <p>Deve essere prevista la possibilità per le Regioni di istituire, oltre a tributi di scopo, tributi regionali e locali gravanti su basi imponibili non rientranti nel sistema tributario erariale.</p> <p><u>In sintesi, il riordino dei sistemi tributari regionali e locali deve soddisfare i requisiti di CERTEZZA, DINAMICITA' E MANOVRABILITA'.</u></p>
---	---	--

<u>Conferenza dei Presidenti (Accordi Ravello e Santa Trada – parere al DPEF 2007)</u>	Esiti gruppo di lavoro sul federalismo fiscale (coordinamento prof. Giarda)	Commenti Regione Umbria <i>(si segue l'ordine dei punti relativi al documento Giarda)</i>
<p>1. Equilibrio tra autonomia, efficienza e solidarietà. Il federalismo fiscale deve coniugare i meccanismi di redistribuzione delle risorse esistenti con strumenti in grado di assicurare lo sviluppo socio-economico delle singole realtà territoriali.</p> <p>2. I livelli essenziali delle prestazioni riconducibili all'articolo 117, 2 comma, lett. m), devono essere integralmente finanziati dallo Stato ai sensi del comma 4, dell'art. 119 Costituzione.</p> <p>3. Garanzia del principio dell'equilibrio tra tributi propri, compartecipazioni e addizionali a tributi erariali: riferiti al territorio di ciascuna Regione, il principio della trasparenza, della semplificazione, della responsabilizzazione e, quanto meno, non deve determinare un arretramento dell'attuale livello di autonomia impositiva e flessibilità fiscale; definizione di un sistema di finanza pubblica territoriale tale da consentire alle Regioni di svolgere pienamente quel ruolo di "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" previsto nella legislazione concorrente dell'art. 117 Cost..</p> <p>4. Perequazione delle capacità fiscali in modo da garantire il normale esercizio delle funzioni attribuite alle Regioni, attraverso un riequilibrio economico-finanziario che possa incentivare un utilizzo virtuoso delle potestà tributarie di ciascuna regione al fine di ridurre le disparità strutturali delle singole realtà regionali. I meccanismi perequativi dovranno approssimare i livelli delle capacità fiscali pro-capite senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale. Gli interventi di cui al comma 5, dovranno, in particolare, indirizzarsi a colmare le disparità strutturali (differenze di opportunità – arretratezza del sistema economico e sociale) delle singole realtà regionali;</p>	<p>1. Principi per un sistema ordinato di federalismo fiscale. Suddivisione delle funzioni da trasferire in:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Le funzioni individuate dalla lett.m) dell'art.117 Cost. a cui allo Stato spetta la definizione di "livelli essenziali delle prestazioni", ad esempio Sanità; ✓ Funzioni di particolare rilievo volte al soddisfacimento dei bisogni primari per cui non è richiesta uniformità sul territorio nazionale, ad esempio Trasporto pubblico locale; ✓ funzioni residue ove l'uniformità non è necessaria: i sistemi di finanziamento e di perequazione meno pervasivi. ✓ Criticità nel suddividere le funzioni in queste tre categorie. <p>2. La finanza delle Regioni a Statuto ordinario.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Funzioni previste dalla lett.m): La determinazione quantitativa dei fabbisogni dovrebbe fondarsi su stime e analisi di benchmarking con l'obiettivo di diffondere delle best practices. ✓ Funzioni per cui è necessaria una particolare garanzia finanziaria: tutela finanziaria su parametri rappresentativi dei fabbisogni corrispondenti; ✓ funzioni autonome regionali: per il loro finanziamento diverse opzioni: <ul style="list-style-type: none"> - compartecipazioni e tributi propri regionali dedicati e quote fondo perequativo. L'obiettivo è avvicinare la capacità potenziale di spesa delle singole regioni; - sistema di finanziamento prende a riferimento la spesa storica in quanto è difficile definire un costo standard (si evita la correlazione tipo tributo – funzione specifica). <p>3. Enti locali e ruolo delle Regioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ sviluppare il ruolo della Regione nel cercare il consenso degli EELL nel riparto dei trasferimenti erariali; ✓ razionalizzare i sistemi perequativi: eccessiva frammentazione dei livelli di governo e sovrapposizione delle competenze (introduzione delle città metropolitane) 	<p>Si concorda in linea di massima sull'approccio consistente nel differenziare i sistemi di perequazione a seconda del "merito equitativo" riconosciuto alle singole funzioni, a partire da quelle ex lett. m del 117, per le quali le risorse devono essere tali da assicurare l'uniformità di prestazioni per tutti i cittadini italiani. Deve quindi essere chiaro che per tali funzioni la perequazione non può basarsi sulla riduzione/annullamento delle diverse capacità fiscali pro-capite, ma deve invece prendere a riferimento il criterio di eguaglianza dei cittadini rispetto a determinati diritti fondamentali, modulato in relazione alle specificità demografiche, sociali, economiche e territoriali.</p> <p>Le criticità paventate nel suddividere le funzioni potranno essere più forti per la categoria "funzioni di particolare rilievo", per le quali occorrerà una valutazione e condivisione politica per fissare il "confine" tra queste e le funzioni rientranti nella seconda categoria.</p> <p>Si concorda con il fatto che la particolare e rafforzata garanzia da riconoscere alle funzioni ex lett. m non debba tradursi in un riconoscimento a piè di lista della spesa sostenuta ma, applicandosi la tutela costituzionale al livello delle prestazioni, debba coerentemente discendere da una quantificazione dei fabbisogni finanziari ottenuta valorizzando i livelli essenziali delle prestazioni secondo costi derivati da un <i>benchmark</i>. E' importante infatti assicurare l'eguaglianza dei cittadini evitando al tempo stesso di "pagare" le inefficienze.</p> <p>Per le "funzioni autonome" si ritiene più valida ed effettivamente praticabile la seconda ipotesi, basata sul riconoscimento della spesa storica come base iniziale, base da aggiornare in relazione all'andamento del Pil nazionale.</p> <p>La Regione, in quanto principale soggetto di coordinamento ed integrazione dei diversi livelli di governo sub-regionali, deve poter svolgere un ruolo adeguato nel sistema di finanziamento di tali enti, rifuggendo al tempo stesso da</p>

<p>5. Coordinamento dei sistemi tributari delle Regioni e degli Enti locali attribuito, in via esclusiva, alle Regioni medesime. Mediante la legislazione regionale vengono istituiti e disciplinati i tributi locali che vengono applicati dai singoli Enti.</p> <p>6. Riparto del Fondo Perequativo degli Enti Locali affidato alle funzioni amministrative delle Regioni di competenza.</p> <p>7. Potestà impositiva finalizzata ad assicurare la correlazione tra prelievo e beneficio nell'ambito del medesimo territorio.</p> <p>8. Riforma istituzionale con la creazione di un Senato delle Regioni;</p> <p>9. Periodo transitorio: la riforma costituzionale richiede un periodo transitorio prima dell'entrata a regime, occorre assicurare la messa a disposizione delle risorse per l'esercizio delle competenze spettanti alle Regioni alla luce della novellata Costituzione in maniera congrua, tempestiva e trasparente;</p> <p>10. Principio della semplificazione, dell'efficienza e della economicità della gestione, richiede la trasformazione delle Agenzie regionali delle entrate in Centri di servizio per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli Enti.</p> <p>11. Gli spazi di effettiva autonomia tributaria dovranno garantire a livello locale margini sufficienti a far fronte alle eventuali eccedenze di spesa per le prestazioni essenziali ed a consentire il finanziamento di eventuali prestazioni addizionali.</p>	<p>4. Il superamento della spesa storica. ✓ Gradualità nel superamento della spesa storica.</p> <p>5. Compatibilità finanziarie aggregate. ✓ L'autonomia finanziaria dei diversi soggetti deve essere in linea con le esigenze di finanza pubblica. Lo scopo potrebbe essere raggiunto con la stipula di "patti intergovernativi".</p> <p>6. Regioni a Statuto Speciale. ✓ Perseguibile e desiderabile armonizzazione con la finanza RSO.</p> <p>7. Le ulteriori forme di autonomia differenziata. ✓ Qualora l'assunzione di competenze rinforzate richieda risorse aggiuntive è opportuno rimandare l'assunzione a dopo l'attuazione dell'art.119. ✓ Sono da evitare le soluzioni ad hoc specifiche per ciascuna regione.</p> <p>8. Riordino dei sistemi tributari locali. ✓ Riordino del sistema tributario in base alle proposte dell'Alta commissione.</p>	<p>tentazioni di neocentralismo regionale.</p> <p>L'esperienza recente ci ha insegnato come il passaggio da un sistema basato sulla spesa storica ad uno di stampo federalistico rappresenta il principale ostacolo per tale processo. Rispetto all'esperienza del D. leg. 56, le distinzioni di cui al primo punto potranno facilitare il percorso. Un ulteriore contributo può altresì provenire dalla operatività di una istituzione tecnica come prevista nel documento Giarda, a patto che sia chiaro il mandato e adeguata la composizione, sia sul piano delle competenze che della rappresentanza.</p> <p>Si concorda</p> <p>La eventuale autonomia differenziata non può determinare "fughe in avanti" di alcune regioni, che potrebbero avere effetti perniciosi sull'equilibrio e quindi sulla tenuta dell'intero sistema. Occorre quindi che prima questo sia condiviso, costruito e messo a regime. Inoltre la forma differenziata non può in alcun modo comportare un venir meno della regione interessata ai suoi obblighi di solidarietà interregionale.</p> <p>Le proposte dell'Alta Commissione non sono mai state fatte proprie dalle regioni. Vanno quindi esaminate e valutate in che misura esse possano essere utilizzate.</p>
---	---	--



Prot. n.
Vs./Rif.

Aoste, _
Aosta,

Al Presidente della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome

e, p.c. Al Coordinatore della Commissione
Affari Istituzionali

Al Coordinatore della Commissione
Affari finanziari

Ai Presidenti delle Regioni a Statuto
speciale e delle Province autonome di
Trento e Bolzano

Al Direttore del CINSEDO

LORO SEDI

OGGETTO : Questioni inerenti al c.d. “federalismo fiscale” all’Odg. della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 31 gennaio
2007. Contributo preparatorio.

Nel riscontrare la nota Prot. n. 291/A1FIN pervenuta dalla segreteria del
CINSEDO in data 26 gennaio 2007, con la quale si invitava a voler inserire
eventuali osservazioni nella tabella predisposta dalla Regione Lombardia, si
allega alla presente un primo contributo di questa Regione che richiama quanto
contenuto nella “Dichiarazione di Aosta”, sottoscritta il 2 dicembre 2006 da tutti
i Presidenti delle Regioni a Statuto speciale delle Province autonome nonché dai
Presidenti delle rispettive Assemblee legislative.

Al riguardo, si evidenzia la particolarità delle fonti disciplinanti l'ordinamento finanziario delle autonomie differenziate, costituite dagli Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione modificabili, queste ultime, solo con l'imprescindibile consenso di ogni singola Regione a statuto speciale e Provincia autonoma.

Si rileva, peraltro, come l'art. 119 della Costituzione, nel testo introdotto dalla l. Cost. n. 3/01, è applicabile alle autonomie differenziate solo se e nella misura in cui preveda forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Per completezza, si manifesta infine l'esigenza che quanto contenuto nel documento del c.d. "Gruppo Giarda" con riferimento alle autonomie speciali sia correttamente riassunto, così come riportato nel documento che si allega alla presente.

Confidando nell'attenzione che vorrà essere accordata a quanto rappresentato, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
On. Luciano Caveri-

Allegati: c.s.

<u>Conferenza dei Presidenti (Accordi Ravello e Santa Trada – parere al DPEF 2007)</u>	Esiti gruppo di lavoro sul federalismo fiscale (coordinamento prof. Giarda) Modificazioni Regione Autonoma Valle d’Aosta (in corsivo)	Commenti Regione Autonoma Valle d’Aosta (in corsivo)
<p>1. Equilibrio tra autonomia, efficienza e solidarietà. Il federalismo fiscale deve coniugare i meccanismi di redistribuzione delle risorse esistenti con strumenti in grado di assicurare lo sviluppo socio-economico delle singole realtà territoriali.</p> <p>2. I livelli essenziali delle prestazioni riconducibili all’articolo 117, 2 comma, lett. m), devono essere integralmente finanziati dallo Stato ai sensi del comma 4, dell’art. 119 Costituzione.</p> <p>3. Garanzia del principio dell’equilibrio tra tributi propri, compartecipazioni e addizionali a tributi erariali: riferiti al territorio di ciascuna Regione, il principio della trasparenza, della semplificazione, della responsabilizzazione e, quanto meno, non deve determinare un arretramento dell’attuale livello di autonomia impositiva e flessibilità fiscale; definizione di un sistema di finanza pubblica territoriale tale da consentire alle Regioni di svolgere pienamente quel ruolo di “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario” previsto nella legislazione concorrente dell’art. 117 Cost..</p> <p>4. Perequazione delle capacità fiscali in modo da garantire il normale esercizio delle funzioni attribuite alle Regioni, attraverso un riequilibrio economico-finanziario che possa incentivare un utilizzo virtuoso delle potestà tributarie di ciascuna regione al fine di ridurre le disparità strutturali delle singole realtà regionali. I meccanismi perequativi dovranno approssimare i livelli delle capacità fiscali pro-capite senza alterarne l’ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all’evoluzione del quadro economico territoriale. Gli interventi di cui al comma 5, dovranno, in particolare, indirizzarsi a colmare le disparità strutturali (differenze di opportunità – arretratezza del sistema economico e sociale) delle singole realtà regionali;</p> <p>5. Coordinamento dei sistemi tributari delle Regioni e degli Enti locali attribuito, in via esclusiva, alle Regioni medesime. Mediante la legislazione regionale vengono istituiti e disciplinati i tributi locali che vengono applicati dai singoli Enti.</p> <p>6. Riparto del Fondo Perequativo degli Enti Locali</p>	<p>1. Principi per un sistema ordinato di federalismo fiscale. Suddivisione delle funzioni da trasferire in:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Le funzioni individuate dalla lett.m) dell’art.117 Cost. a cui allo Stato spetta la definizione di “livelli essenziali delle prestazioni”, ad esempio Sanità; ✓ Funzioni di particolare rilievo volte al soddisfacimento dei bisogni primari per cui non è richiesta uniformità sul territorio nazionale, ad esempio Trasporto pubblico locale; ✓ funzioni residue ove l’uniformità non è necessaria: i sistemi di finanziamento e di perequazione meno pervasivi. ✓ Criticità nel suddividere le funzioni in queste tre categorie. <p>2. La finanza delle Regioni a Statuto ordinario.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Funzioni previste dalla lett.m): La determinazione quantitativa dei fabbisogni dovrebbe fondarsi su stime e analisi di benchmarking con l’obiettivo di diffondere delle best practices. ✓ Funzioni per cui è necessaria una particolare garanzia finanziaria: tutela finanziaria su parametri rappresentativi dei fabbisogni corrispondenti; ✓ funzioni autonome regionali: per il loro finanziamento diverse opzioni: <ul style="list-style-type: none"> - compartecipazioni e tributi propri regionali dedicati e quote fondo perequativo. L’obiettivo è avvicinare la capacità potenziale di spesa delle singole regioni; - sistema di finanziamento prende a riferimento la spesa storica in quanto è difficile definire un costo standard (si evita la correlazione tipo tributo – funzione specifica). <p>3. Enti locali e ruolo delle Regioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ sviluppare il ruolo della Regione nel cercare il consenso degli EELL nel riparto dei trasferimenti erariali; ✓ razionalizzare i sistemi perequativi: eccessiva frammentazione dei livelli di governo e sovrapposizione delle competenze (introduzione delle città metropolitane) <p>4. Il superamento della spesa storica.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gradualità nel superamento della spesa storica. <p>5. Compatibilità finanziarie aggregate.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ L’autonomia finanziaria dei diversi soggetti deve essere in linea con le esigenze di finanza pubblica. Lo scopo potrebbe essere raggiunto con la stipula di “patti intergovernativi”. <p>6. Regioni a Statuto Speciale.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Perseguibile e desiderabile armonizzazione con la finanza RSO.</i> <p>Stante l’eterogeneità delle competenze attribuite alle Regioni a Statuto Speciale, al carattere di valenza costituzionale dei loro Statuti, alla eterogeneità del loro sistema di finanziamento, il Gruppo di lavoro non ritiene perseguibile in tempi brevi un’ipotesi di completa armonizzazione</p>	<p><i>Il particolare ordinamento finanziario delle autonomie speciali deve essere coerente con il complesso dei poteri e delle funzioni loro riconosciute nonché con le peculiarità delle</i></p>

<p>affidato alle funzioni amministrative delle Regioni di competenza.</p> <p>7. Potestà impositiva finalizzata ad assicurare la correlazione tra prelievo e beneficio nell'ambito del medesimo territorio.</p> <p>8. Riforma istituzionale con la creazione di un Senato delle Regioni;</p> <p>9. Periodo transitorio: la riforma costituzionale richiede un periodo transitorio prima dell'entrata a regime, occorre assicurare la messa a disposizione delle risorse per l'esercizio delle competenze spettanti alle Regioni alla luce della novellata Costituzione in maniera congrua, tempestiva e trasparente;</p> <p>10. Principio della semplificazione, dell'efficienza e della economicità della gestione, richiede la trasformazione delle Agenzie regionali delle entrate in Centri di servizio per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli Enti.</p> <p>11. Gli spazi di effettiva autonomia tributaria dovranno garantire a livello locale margini sufficienti a far fronte alle eventuali eccedenza di spesa per le prestazioni essenziali ed a consentire il finanziamento di eventuali prestazioni addizionali.</p>	<p>della finanza delle RSS alla finanza delle Regioni a Statuto Ordinario.</p> <p>7. Le ulteriori forme di autonomia differenziata. ✓ Qualora l'assunzione di competenze rinforzate richieda risorse aggiuntive è opportuno rimandare l'assunzione a dopo l'attuazione dell'art.119. ✓ Sono da evitare le soluzioni ad hoc specifiche per ciascuna regione.</p> <p>8. Riordino dei sistemi tributari locali. ✓ Riordino del sistema tributario in base alle proposte dell'Alta commissione.</p>	<p><i>singole situazioni che ne caratterizzano i rispettivi territori; da ciò discende che:</i></p> <p><i>-agli oneri finanziari sostenuti autonomamente, ed alla relativa responsabilità, deve corrispondere la rispettiva autonomia decisionale.</i></p> <p><i>- la compartecipazione alla perequazione deve tenere conto, ove ricorrano, delle situazioni di svantaggio strutturale ed economico che connotano i territori delle autonomie speciali, superabili proprio in virtù del particolare ordinamento finanziario loro riconosciuto.</i></p> <p><i>-va data piena attuazione all'autonomia fiscale delle autonomie speciali sulla base di principi stabiliti da specifiche norme di attuazione statutaria.</i></p> <p><i>- vanno emanate norme di attuazione statutaria che disciplinino le necessarie ed adeguate forme di coordinamento tra il nuovo sistema della finanza pubblica complessiva, anche per quanto riguarda il patto di stabilità interno, e l'ordinamento finanziario delle autonomie speciali.</i></p> <p><i>Le norme di attuazione statutaria - tra cui quelle disciplinanti l'ordinamento finanziario - sono modificabili solo con l'imprescindibile consenso di ciascuna autonomia differenziata.</i></p> <p><i>L'art. 119 della Costituzione nel testo introdotto dalla l. cost. n. 3/01 è applicabile alle autonomie differenziate solo se e nella misura in cui questo comporti per esse l'attribuzione di forme di autonomia maggiori rispetto a quelle già loro riconosciute.</i></p>
--	--	--

<p><u>Conferenza dei Presidenti (Accordi Ravello e Santa Trada – parere al DPEF 2007)</u></p>	<p>Esiti gruppo di lavoro sul federalismo fiscale (coordinamento prof. Giarda)</p>	<p>Commenti Regione Veneto</p>
<p>1. Equilibrio tra autonomia, efficienza e solidarietà. Il federalismo fiscale deve coniugare i meccanismi di redistribuzione delle risorse esistenti con strumenti in grado di assicurare lo sviluppo socio-economico delle singole realtà territoriali.</p> <p>2. I livelli essenziali delle prestazioni riconducibili all'articolo 117, 2 comma, lett. m), devono essere integralmente finanziati dallo Stato ai sensi del comma 4, dell'art. 119 Costituzione.</p> <p>3. Garanzia del principio dell'equilibrio tra tributi propri, compartecipazioni e addizionali a tributi erariali: riferiti al territorio di ciascuna Regione, il principio della trasparenza, della semplificazione, della responsabilizzazione e, quanto meno, <i>non deve determinare un arretramento dell'attuale livello di autonomia impositiva</i> e flessibilità fiscale; definizione di un sistema di finanza pubblica territoriale tale da consentire alle Regioni di svolgere pienamente quel ruolo di <i>“armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”</i> previsto nella legislazione concorrente dell'art. 117 Cost..</p> <p>4. Perequazione delle capacità fiscali in modo da garantire il normale esercizio delle funzioni attribuite alle Regioni, attraverso un riequilibrio economico-finanziario che possa incentivare un utilizzo virtuoso delle potestà tributarie di ciascuna regione al fine di ridurre le disparità strutturali delle singole realtà regionali. I meccanismi perequativi dovranno <i>approssimare i livelli delle capacità fiscali pro-capite senza alterarne l'ordine</i> e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale. Gli interventi di cui al <i>comma 5</i>, dovranno, in particolare, indirizzarsi a colmare le disparità strutturali (differenze di opportunità – arretratezza del sistema economico e sociale) delle singole realtà regionali;</p> <p>5. Coordinamento dei sistemi tributari delle Regioni e degli Enti locali attribuito, in via esclusiva, alle Regioni medesime. Mediante la legislazione regionale vengono istituiti e disciplinati i tributi locali che vengono applicati dai singoli Enti.</p> <p>6. Riparto del Fondo Perequativo degli Enti Locali</p>	<p>1. Principi per un sistema ordinato di federalismo fiscale. Suddivisione delle funzioni da trasferire in:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Le funzioni individuate dalla lett.m) dell'art.117 Cost. a cui allo Stato spetta la definizione di “livelli essenziali delle prestazioni”, ad esempio Sanità; ✓ Funzioni di particolare rilievo volte al soddisfacimento dei bisogni primari per cui non è richiesta uniformità sul territorio nazionale, ad esempio Trasporto pubblico locale; ✓ funzioni residue ove l'uniformità non è necessaria: i sistemi di finanziamento e di perequazione meno pervasivi. ✓ Criticità nel suddividere le funzioni in queste tre categorie. <p>2. La finanza delle Regioni a Statuto ordinario.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Funzioni previste dalla lett.m): La determinazione quantitativa dei fabbisogni dovrebbe fondarsi su stime e analisi di benchmarking con l'obiettivo di diffondere delle best practices. ✓ Funzioni per cui è necessaria una particolare garanzia finanziaria: tutela finanziaria su parametri rappresentativi dei fabbisogni corrispondenti; ✓ funzioni autonome regionali: per il loro finanziamento diverse opzioni: <ul style="list-style-type: none"> - compartecipazioni e tributi propri regionali dedicati e quote fondo perequativo. L'obiettivo è avvicinare la capacità potenziale di spesa delle singole regioni; - sistema di finanziamento prende a riferimento la spesa storica in quanto è difficile definire un costo standard (si evita la correlazione tipo tributo – funzione specifica). 	<p>1. È necessario identificare le funzioni appartenenti ai tre aggregati:</p> <p>A) funzioni essenziali: sanità; B) funzioni degli interventi speciali ex art. 119 comma 5 della Costituzione da identificare in: cofinanziamento dei programmi UE, accordi di programmazione negoziata, calamità naturali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • previsione di un fondo speciale unico statale per destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di Regioni e di Comuni, Province, Città metropolitane, per promuovere lo sviluppo economico, la coesione, e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri socio-economici e per il finanziamento di fabbisogni integrativi richiesti dall'avvio del processo di federalismo fiscale; • necessità di addivenire ad una precisa contabilizzazione dei criteri di perequazione insiti in questi trasferimenti speciali, e di consolidamento dei flussi finanziari di perequazione ordinaria e speciale. <p>- C) funzioni autonome: tutte le altre, con eliminazione delle funzioni quasi-essenziali. Rientrano in tale categoria gli altri trasferimenti specifici o generici (comprese le spettanze del fondo perequativo ex L.549/1995), che non godono della medesima tutela delle funzioni sub A e B, da sostituire con l'attribuzione di nuove quote di compartecipazione al gettito di tributi erariali in grado di assicurare, per il complesso delle Regioni, un analogo ammontare di risorse</p> <p>2.1 Incentivi sulle entrate per la sanità. Necessità che l'introduzione di una garanzia di copertura integrale del fabbisogno sanitario venga accompagnata da una reale</p>

<p>affidato alle funzioni amministrative delle Regioni di competenza.</p> <p>7. Potestà impositiva finalizzata ad assicurare la correlazione tra prelievo e beneficio nell'ambito del medesimo territorio.</p> <p>8. Riforma istituzionale con la creazione di un Senato delle Regioni;</p> <p>9. Periodo transitorio: la riforma costituzionale richiede un periodo transitorio prima dell'entrata a regime, occorre assicurare la messa a disposizione delle risorse per l'esercizio delle competenze spettanti alle Regioni alla luce della novellata Costituzione in maniera congrua, tempestiva e trasparente;</p> <p>10. Principio della semplificazione, dell'efficienza e della economicità della gestione, richiede la <i>trasformazione delle Agenzie regionali delle entrate in Centri di servizio per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli Enti</i>.</p> <p>11. Gli spazi di effettiva autonomia tributaria dovranno garantire a livello locale margini sufficienti a far fronte alle eventuali eccedenze di spesa per le prestazioni essenziali ed a consentire il finanziamento di eventuali prestazioni addizionali.</p>	<p>3. Enti locali e ruolo delle Regioni.</p> <p>✓ sviluppare il ruolo della Regione nel cercare il consenso degli EELL nel riparto dei trasferimenti erariali;</p> <p>✓ razionalizzare i sistemi perequativi: eccessiva frammentazione dei livelli di governo e sovrapposizione delle competenze (introduzione delle città metropolitane)</p> <p>0</p> <p>4. Il superamento della spesa storica.</p>	<p>responsabilizzazione delle Regioni non solo sul versante della spesa, ma anche su quello dell'entrata. Per evitare che la "compartecipazione di equilibrio" non assuma i connotati di un mero trasferimento dal bilancio dello Stato, è necessario introdurre formule premiali, ad esempio attribuendo alle Regioni che registrano un tasso di crescita delle entrate tributarie destinate al finanziamento della sanità (Irap in particolare) superiore a quello medio nazionale una quota consistente del maggiore gettito.</p> <p>2.2 Necessità di esplicitare i flussi di solidarietà interregionale attraverso lo schema di perequazione orizzontale che si fondi sull'utilizzo di una aliquota di compartecipazione di equilibrio calcolata sul fabbisogno residuale complessivo delle RSO.</p> <p>2.3 Necessità di tenere conto, nel processo di determinazione del fabbisogno standard in materia di sanità, di misure di efficienza gestionale.</p> <p>2.4 Necessità di precisare l'assenza di vincoli di destinazione nella quota di fondo perequativo volta a coprire i livelli essenziali.</p> <p>2.5 Possibilità di negoziazione periodica delle aliquote di compartecipazione per la copertura di maggiori fabbisogni di spesa per prestazioni essenziali imputabili a fattori esogeni al comportamento dei governi regionali.</p> <p>2.6 Finanziamento funzioni autonome: necessità di applicare lo schema della incompleta perequazione della capacità fiscale nella versione che avvicina le potenzialità di spesa alla capacità fiscale media standardizzata delle RSO, introducendo elementi di incentivo della capacità di recupero dell'evasione fiscale.</p> <p>2.7 Affermazione del principio che i trasferimenti perequativi non devono alterare l'ordinamento iniziale delle Regioni in termini di risorse pro capite.</p> <p>2.8 Necessità di utilizzare criteri condivisi di territorializzazione dei tributi erariali compartecipati.</p>
---	---	---

	<p>✓ Gradualità nel superamento della spesa storica.</p> <p>✓ 5. Compatibilità finanziarie aggregate. L'autonomia finanziaria dei diversi soggetti deve essere in linea con le esigenze di finanza pubblica. Lo scopo potrebbe essere raggiunto con la stipula di "patti intergovernativi".</p> <p>✓ 6. Regioni a Statuto Speciale. Perseguibile e desiderabile armonizzazione con la finanza RSO.</p> <p>✓ 7. Le ulteriori forme di autonomia differenziata. Qualora l'assunzione di competenze rinforzate richieda risorse aggiuntive è opportuno rimandare l'assunzione a dopo l'attuazione dell'art.119. ✓ Sono da evitare le soluzioni ad hoc specifiche per ciascuna regione.</p> <p>✓ 8. Riordino dei sistemi tributari locali. Riordino del sistema tributario in base alle proposte dell'Alta commissione.</p>	<p>2.9 Superamento della tesoreria unica e tempestività nell'attribuzione alle regioni del gettito sui tributi propri (di base e manovre), compartecipati o devoluti.</p> <p>2.10 Necessità che i provvedimenti statali influenti sul gettito delle entrate tributarie erariali compartecipate o proprie regionali siano accompagnate dall'Intesa preventiva, dall'indicazione degli effetti per ogni singola regione e dalla copertura con entrate compensative.</p> <p>2.11 Agenzie fiscali regionali come centri di servizio tributari di Stato, Regioni ed Enti locali, con alternanza statale e regionale di nomina dei direttori.</p> <p>2.12 Mantenimento e rafforzamento degli attuali livelli di flessibilità fiscale Irap e add. Irpef.</p> <p>3.1 Possibilità per le Regioni di articolare su base regionale, d'intesa con i Consigli delle Autonomie locali, il conseguimento degli obiettivi di stabilità.</p> <p>3.2 Definizione degli spazi di competenza concorrente delle Regioni per l'attuazione dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario a livello locale.</p> <p>3.3 Definizione dei poteri regionali di istituzione delle aree impositive relative ai tributi locali.</p> <p>3.4 Riconoscimento della possibilità per le Regioni di esercitare la funzione di perequazione in ambito infraregionale a favore dei territori con minore capacità fiscale.</p> <p>4. Si concorda su un percorso di superamento graduale della spesa storica fondato su un periodo massimo di 3-5 anni.</p> <p>5. Coordinamento di finanza pubblica, ma pari dignità finanziaria tra Stato e Regioni. Il principio che andrebbe con forza affermato in tale contesto è</p>
--	---	---

		<p>che Stato e Regioni hanno uguali diritti in relazione al riconoscimento di entrate adeguate alla copertura delle proprie spese, mentre l'esperienza ha dimostrato la sostanziale subordinazione degli equilibri di bilancio regionali alle vicende della finanza pubblica nazionale.</p> <p>Si concorda quindi sulla necessità di definire meccanismi istituzionalizzati di confronto tra Autonomie e Governo centrale sui provvedimenti economico-fiscali che incidono sulla finanza regionale e locale, con almeno una sessione annuale dedicata, nella quale vengano concordati i necessari apporti che gli Enti periferici devono dare al rispetto dei parametri di stabilità europea, ed i meccanismi di coordinamento della pressione fiscale erariale, regionale e locale</p> <p>Il monitoraggio del comportamento finanziario e l'irrogazione di sanzioni dovrebbero interessare anche la finanza statale. Le regioni richiedono la possibilità di conoscere gli andamenti periodici di finanza statale, quando possibile attraverso strumenti telematici, della dinamica del gettito tributario erariale, di base e relativo agli incassi da accertamento, la ricezione di informazioni di ritorno sul bilancio statale e sulla sua gestione.</p> <p>6. Si concorda con la previsione di una partecipazione, seppure graduale, delle Regioni a Statuto Speciale più ricche al finanziamento del fondo perequativo a sostegno delle regioni più povere.</p> <p>7. E' necessario prefigurare sin da subito senza rimandare a ulteriori provvedimenti, il quadro del sistema di finanziamento da adottare nel caso di assunzione di forme e particolari di autonomia da parte di singole Regioni.</p>
12.	9.	



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO _____

Il Presidente

Trento, 29 gennaio 2007
Prot. n. 82 /GFP/AP

INVIATO A MEZZO FAX

Ill.mi Signori

Vasco ERRANI
Presidente della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome

Romano COLOZZI
Assessore della Regione Lombardia
Coordinatore della Commissione
Affari finanziari

Paolo COLIANNI
Assessore della regione siciliana
Coordinatore della Commissione
Affari istituzionali e generali

e, p.c.

Presidenti delle Regioni a statuto speciale
e della Provincia autonoma di Bolzano

dott. Marcello MOCHI ONORI
Segretario Generale della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome

LORO SEDI

**Oggetto: Federalismo fiscale
Convocazione in seduta straordinaria per il giorno 31 gennaio 2007
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome**

In ordine alle recenti determinazioni assunte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ed in particolare preso atto di quanto riportato nel documento regionale che sintetizza i contenuti degli Accordi di Ravello e Santa Trada e della bozza

di documento predisposta dal Ministero dell'Economia in materia di federalismo fiscale, ritengo necessario richiedere la rettifica di quanto riportato, relativamente alla posizione delle Regioni a statuto speciale, nella parte del documento in cui si esprime la perseguibilità e apprezzabilità del processo di armonizzazione della finanza delle Regioni a statuto speciale con quella delle Regioni a statuto ordinario.

Tale osservazione non corrisponde fedelmente a quanto espresso nella bozza di documento ministeriale, e si pone in contrasto con la posizione congiuntamente espressa dalle Autonomie speciali nella Dichiarazione di Aosta del 2 dicembre 2006.

Tale documento manifesta come *“Il particolare ordinamento finanziario delle autonomie speciali deve essere coerente con il complesso dei poteri e delle funzioni loro riconosciute nonché con le peculiarità delle singole situazioni che ne caratterizzano i rispettivi territori; da ciò discende che:*

agli oneri finanziari sostenuti autonomamente, ed alla relativa responsabilità, deve corrispondere la rispettiva autonomia decisionale

la compartecipazione alla perequazione deve tenere conto, ove ricorrano, delle situazioni di svantaggio strutturale ed economico che connotano i territori delle autonomie speciali, superabili proprio in virtù del particolare ordinamento finanziario loro riconosciuto


va data piena attuazione all'autonomia fiscale delle autonomie speciali sulla base di principi stabiliti da specifiche norme di attuazione statutaria

vanno emanate norme di attuazione statutaria che disciplinino le necessarie ed adeguate forme di coordinamento tra il nuovo sistema della finanza pubblica complessiva, anche per quanto riguarda il patto di stabilità interno, e l'ordinamento finanziario delle autonomie speciali.”

Come a tutti noto gli ordinamenti delle autonomie speciali sono il risultato di un percorso sostanzialmente pattizio con lo Stato, che affonda le proprie radici in ragioni storiche, istituzionali e territoriali, culturali e linguistiche, ed il sistema di finanziamento delle medesime, disciplinato nei rispetti statuti e nelle relative norme di attuazione, garantisce l'esercizio delle potestà attribuite alle medesime per lo sviluppo e la valorizzazione dei rispettivi territori e non può essere modificato prescindendo dall'accordo con le singole autonomie differenziate.

Ne consegue che la sintesi riportata nel documento regionale in questione, al punto 6) - Regioni a Statuto Speciale della seconda colonna, deve essere rettificata riportando il giudizio di non perseguibilità di una ipotesi di completa armonizzazione della finanza delle Regioni a statuto speciale con quelle a statuto ordinario contenuto nel documento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e chiedo che la posizione regionale, nella sezione commenti, richiami i contenuti della Dichiarazione di Aosta del 2 dicembre 2006 che afferma i fondamentali principi in cui si riconoscono le autonomie speciali, secondo lo schema che allego alla presente

In attesa di poter contribuire al dibattito istituzionale, Vi porgo cordiali saluti.

- Lorenzini


Conferenza dei Presidenti (Accordi Ravello e Santa Trada – parere al DPEF 2007)	Esiti gruppo di lavoro sul federalismo fiscale (coordinamento prof. Giarda)	Commenti
<p>1. Equilibrio tra autonomia, efficienza e solidarietà. Il federalismo fiscale deve coniugare i meccanismi di redistribuzione delle risorse esistenti con strumenti in grado di assicurare lo sviluppo socio-economico delle singole realtà territoriali.</p> <p>2. I livelli essenziali delle prestazioni riconducibili all'articolo 117, 2 comma, lett. m), devono essere integralmente finanziati dallo Stato ai sensi del comma 4, dell'art. 119 Costituzione.</p> <p>3. Garanzia del principio dell'equilibrio tra tributi propri, compartecipazioni e addizionali a tributi erariali: riferiti al territorio di ciascuna Regione, il principio della trasparenza, della semplificazione, della responsabilizzazione e, quanto meno, non deve determinare un arretramento dell'attuale livello di autonomia impositiva e flessibilità fiscale; definizione di un sistema di finanza pubblica territoriale tale da consentire alle Regioni di svolgere pienamente quel ruolo di "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" previsto nella legislazione concorrente dell'art. 117 Cost..</p> <p>4. Perequazione delle capacità fiscali in modo da garantire il normale esercizio delle funzioni attribuite alle Regioni, attraverso un riequilibrio economico-finanziario che possa incentivare un utilizzo virtuoso delle potestà tributarie di ciascuna regione al fine di ridurre le disparità strutturali delle singole realtà regionali. I meccanismi perequativi dovranno approssimare i livelli delle capacità fiscali pro-capite senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale. Gli interventi di cui al comma 5, dovranno, in particolare, indirizzarsi a colmare le disparità strutturali (differenze di opportunità - arretratezza del sistema economico e sociale) delle singole realtà</p>	<p>1. Principi per un sistema ordinato di federalismo fiscale. Suddivisione delle funzioni da trasferire in:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Le funzioni individuate dalla lett.m) dell'art.117 Cost. a cui allo Stato spetta la definizione di "livelli essenziali delle prestazioni", ad esempio Sanità; ✓ Funzioni di particolare rilievo volte al soddisfacimento dei bisogni primari per cui non è richiesta uniformità sul territorio nazionale, ad esempio Trasporto pubblico locale; ✓ funzioni residue ove l'uniformità non è necessaria: i sistemi di finanziamento e di perequazione meno pervasivi. ✓ Criticità nel suddividere le funzioni in queste tre categorie. <p>2. La finanza delle Regioni a Statuto ordinario.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Funzioni previste dalla lett.m): La determinazione quantitativa dei fabbisogni dovrebbe fondarsi su stime e analisi di benchmarking con l'obiettivo di diffondere delle best practices. ✓ Funzioni per cui è necessaria una particolare garanzia finanziaria: tutela finanziaria su parametri rappresentativi dei fabbisogni corrispondenti; ✓ funzioni autonome regionali: per il loro finanziamento diverse opzioni: <ul style="list-style-type: none"> - compartecipazioni e tributi propri regionali dedicati e quote fondo perequativo. L'obiettivo è avvicinare la capacità potenziale di spesa delle singole regioni; - sistema di finanziamento prende a riferimento la spesa storica in quanto è difficile definire un costo standard (si evita la correlazione tipo tributo - funzione specifica). <p>3. Enti locali e ruolo delle Regioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ sviluppare il ruolo della Regione nel cercare il consenso degli EELL nel riparto dei trasferimenti erariali; ✓ razionalizzare i sistemi perequativi: eccessiva frammentazione dei livelli di governo e sovrapposizione delle competenze (introduzione delle città metropolitane) <p>4. Il superamento della spesa storica.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gradualità nel superamento della spesa storica. <p>5. Compatibilità finanziarie aggregate.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ L'autonomia finanziaria dei diversi soggetti deve essere in linea con le esigenze di finanza pubblica. Lo scopo potrebbe essere raggiunto con la stipula di "patti intergovernativi". <p>6. Regioni a Statuto Speciale.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Perseguibile e desiderabile armonizzazione con la finanza RSO ✓ Stante la eterogeneità delle competenze attribuite alle RSS, al carattere di valenza costituzionale dei loro statuti, alla 	<p>Per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano si rinvia a quanto espresso nella Dichiarazione di Aosta del 2 dicembre 2006</p>

<p>regionali;</p> <p>5. Coordinamento dei sistemi tributari delle Regioni e degli Enti locali attribuito, in via esclusiva, alle Regioni medesime. Mediante la legislazione regionale vengono istituiti e disciplinati i tributi locali che vengono applicati dai singoli Enti.</p> <p>6. Riparto del Fondo Perequativo degli Enti Locali affidato alle funzioni amministrative delle Regioni di competenza.</p> <p>7. Potestà impositiva finalizzata ad assicurare la correlazione tra prelievo e beneficio nell'ambito del medesimo territorio.</p> <p>8. Riforma istituzionale con la creazione di un Senato delle Regioni;</p> <p>9. Periodo transitorio: la riforma costituzionale richiede un periodo transitorio prima dell'entrata a regime, occorre assicurare la messa a disposizione delle risorse per l'esercizio delle competenze spettanti alle Regioni alla luce della novellata Costituzione in maniera congrua, tempestiva e trasparente;</p> <p>10. Principio della semplificazione, dell'efficienza e della economicità della gestione, richiede la trasformazione delle Agenzie regionali delle entrate in Centri di servizio per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli Enti.</p> <p>11. Gli spazi di effettiva autonomia tributaria dovranno garantire a livello locale margini sufficienti a far fronte alle eventuali eccedenze di spesa per le prestazioni essenziali ed a consentire il finanziamento di eventuali prestazioni addizionali.</p>	<p>eterogeneità del sistema di finanziamento, non si ritiene perseguibile in tempi brevi un'ipotesi di completa armonizzazione della finanza delle RSS alla finanza delle RSO.</p> <p>7. Le ulteriori forme di autonomia differenziata.</p> <p>✓ Qualora l'assunzione di competenze rinforzate richieda risorse aggiuntive è opportuno rimandare l'assunzione a dopo l'attuazione dell'art.119.</p> <p>✓ Sono da evitare le soluzioni ad hoc specifiche per ciascuna regione.</p> <p>8. Riordino dei sistemi tributari locali.</p> <p>✓ Riordino del sistema tributario in base alle proposte dell'Alta commissione.</p>	
12.	9.	

COMMENTI DELLE REGIONI ALLE LINEE DEL FEDERALISMO FISCALE DELINEATE DAL GRUPPO DI LAVORO GIARDA

Valle d'Aosta; - Friuli – Venezia – Giulia; Trentino – Alto -Adige

Il particolare ordinamento finanziario delle autonomie speciali deve essere coerente con il complesso dei poteri e delle funzioni loro riconosciute nonché con le peculiarità delle singole situazioni che ne caratterizzano i rispettivi territori;

da ciò discende che:

-agli oneri finanziari sostenuti autonomamente, ed alla relativa responsabilità, deve corrispondere la rispettiva autonomia decisionale.

- la compartecipazione alla perequazione deve tenere conto, ove ricorrano, delle situazioni di svantaggio strutturale ed economico che connotano i territori delle autonomie speciali, superabili proprio in virtù del particolare ordinamento finanziario loro riconosciuto.

-va data piena attuazione all'autonomia fiscale delle autonomie speciali sulla base di principi stabiliti da specifiche norme di attuazione statutaria.

- vanno emanate norme di attuazione statutaria che disciplinino le necessarie ed adeguate forme di coordinamento tra il nuovo sistema della finanza pubblica complessiva, anche per quanto riguarda il patto di stabilità interno, e l'ordinamento finanziario delle autonomie speciali.

Le norme di attuazione statutaria - tra cui quelle disciplinanti l'ordinamento finanziario - sono modificabili solo con l'imprescindibile consenso di ciascuna autonomia differenziata.

L'art. 119 della Costituzione nel testo introdotto dalla I. cost. n. 3/01 è applicabile alle autonomie differenziate solo se e nella misura in cui questo comporti per esse l'attribuzione di forme di autonomia maggiori rispetto a quelle già loro riconosciute.

Lazio

a. Autonomia finanziaria di entrata e di spesa (119,1)

Autonomia tributaria (rapporto tra gettito e entrate correnti totali): problemi da evitare a) difficoltà per il contribuente nell'assolvimento degli obblighi fiscali (eccessiva frammentazione degli adempimenti); b) disparità di gettito eccessive tra le diverse aree del paese in correlazione allo sviluppo economico; c) fenomeni di concorrenza fiscale; d) maggiori costi di gestione del sistema.

La quota di gettito che dovrebbe rimanere agli enti territoriali non può essere troppo elevata, per evitare problemi alla funzione perequativa e a quella nazionale.

Ulteriore limite è rappresentato dall'elevato debito pubblico il cui collaterale è l'autonomia impositiva dello stato.

b. La condivisione delle competenze.

Il ribaltamento delle competenze tra stato e regioni non ha risolto il problema della condivisione (per certi aspetti potrebbe anche averlo

aggravato nella misura in cui una nuova competenza, senza una riforma costituzionale, spetta automaticamente alle regioni). Va effettuata una attenta ricognizione per stabilire la ripartizione tra livelli essenziali, di competenza del centro (uniformità) e funzioni residue (grado di differenziazione).

c. Perequazione

Va privilegiato un modello verticale, in cui il garante del processo redistributivo sia lo stato, più adatto ad un paese come l'Italia contrassegnato da forti squilibri. Finalità perequative evidenti emergono anche dal comma 5 dell'art.119.

d. Senato federale

La creazione di un senato federale sul modello tedesco è in Italia molto difficile, sia per le obiettive resistenze al superamento del bicameralismo perfetto, sia per la presenza di un consolidato sistema delle autonomie (che rende complesso e forse non auspicabile la realizzazione di un sistema duale è [stato – regioni; regioni-enti locali]). Una linea intermedia, che consentirebbe utili sperimentazioni, potrebbe essere quella di attuare, parallelamente alla riforma della conferenza unificata, attraverso i regolamenti parlamentari, la commissione parlamentare per le questioni regionali, con rappresentanti delle regioni e degli enti locali, prevedendo che, nelle materie riguardanti gli articoli 119 e 117, comma 3, un parere contrario o condizionato non possa essere disatteso dall'assemblea se non a maggioranza assoluta.

e. Risorse e funzioni

L'insieme delle risorse deve finanziare integralmente le funzioni attribuite (art. 119,4). Per realizzare questo importante principio è necessario attivare un adeguato sistema di controllo condiviso che elimini le asimmetrie informative. Sotto il profilo del finanziamento le funzioni esclusive dovrebbero essere prevalentemente finanziate con entrate proprie. Ma, per evitare eccessive sperequazioni legate alla differenza tra le basi imponibili delle varie regioni, è necessario anche il ricorso al fondo perequativo. Va stabilito il grado di differenziazione (soglia) compatibile con i diritti di cittadinanza (e funzionale al differente profilo delle preferenze dei cittadini). Per le funzioni concorrenti si aggiunge il problema della valutazione dei bisogni, che implica un vincolo di destinazione per garantirne la finalizzazione. Più dettagliata sarà la legislazione di principio, maggiori saranno i contributi condizionati da indicatori regionali di fabbisogno. I livelli essenziali, di competenza statale rappresentano una sorta di vincolo esterno al federalismo, che prevale sia sulla funzione perequativa, sia su quella relativa alle risorse aggiuntive, in quanto attivazione del diritto di cittadinanza.

Calabria

- 1. Le funzioni pubbliche regionali e locali devono essere integralmente finanziate, come recita il comma 4 dell'art.119,** attraverso: compartecipazioni, tributi propri (che si ritiene debbano essere ad aliquota base) e fondo perequativo. Si tratta quindi di un finanziamento a copertura di tutte le funzioni e non soltanto di "alcune meritevoli di maggiore tutela" come la sanità; **la differenziazione dell'applicazione dell'art. 117 lettera m) deve avvenire all'interno di ciascuna funzione, giacchè ciascuna di esse ha un livello di essenzialità.**
- 2. I finanziamenti speciali, di cui al comma 5 dell' art 119 Cost, sono costituiti da risorse aggiuntive che non devono interferire con lo schema di finanziamento dell'esercizio normale delle funzioni trasferite;** (sent. C.C. 370/2003; 16/2004; 49/2004); dunque, gli interventi previsti dal comma quinto, con finalità di perequazione speciale, non solo devono risultare aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale delle funzioni spettanti ai soggetti del sistema "federale", ma devono riferirsi a finalità specifiche, diverse dal normale esercizio delle funzioni, ed essere indirizzate a categorie ben determinate di soggetti.
- 3. L'integrale finanziamento delle funzioni per la componente decisa dallo Stato,** (al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni), avviene attraverso: tributi ad aliquota base ed entrate proprie; compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio; assegnazioni, senza vincoli di destinazione, a valere sul **fondo perequativo, per eliminare le differenze nelle capacità fiscali per abitante.**
- 4. Per le altre componenti** non legate ai livelli essenziali, il fondo perequativo dovrà **ridurre le differenze** della capacità fiscale per abitante..
5. Il modello di federalismo fiscale, allo scopo di coprire il gap di entrate standard e spese standard, deve poggiare su un meccanismo che abbia come fulcro **la compartecipazione riferita all'Ente con maggiore capacità fiscale.**

Campania

- 1. Le funzioni pubbliche regionali e locali devono essere integralmente finanziate** attraverso i proventi dello schema generale stabilito dal quarto comma dell'art.119 Sono finanziate tutte le funzioni e non soltanto alcune come la sanità. All'interno della singola funzione c'è da definire qual è il livello essenziale delle prestazioni che lo Stato decide di garantire con il relativo finanziamento.

2. **Gli interventi di cui al comma 5 art. 119 cost. sono costituiti da risorse aggiuntive che dovranno confluire in un fondo nazionale destinato a colmare le ulteriori disparità strutturali** (differenze di opportunità arretratezza del sistema economico e sociale) delle singole realtà territoriali.
3. Il modello di federalismo fiscale da adottare deve poggiare su un meccanismo che abbia come perno fondamentale **una compartecipazione di equilibrio, definita con riferimento all'Ente a maggiore capacità fiscale** e su meccanismi di trasferimento tali da coprire il gap di entrate standard e spese standard (**perequazione verticale**) .
4. **Sia per le compartecipazioni, sia per i tributi propri, occorre selezionare un "paniere" di tributi con una base imponibile distribuita in modo il più possibile uniforme sul territorio nazionale**; a tal proposito si può far riferimento come sostenuto dal documento Giarda alle proposte dell'Alta Commissione
5. Oltre alla scelta di un "paniere" di tributi che riduce e non accentui le disparità territoriali è indispensabile **incentivare l'esercizio virtuoso della potestà tributaria dei vari livelli di governo prevedendo un premio allo sforzo fiscale per le Regioni con minore capacità fiscale media per abitante**, come da proposta dell'Alta Commissione.

Abruzzo

La Regione Abruzzo ritiene opportuno che l'enunciazione dei principi, per loro natura generici e condivisibili in linea di massima, fosse affiancata da stime finanziarie che potrebbero meglio evidenziare il passaggio dall'attuale sistema di finanziamento a quello risultante dall'applicazione del dettato costituzionale. Anzi, sarebbe utile un ulteriore confronto tra le risorse relative ai trasferimenti aboliti dal D.Lgs 56/2000 e quelle risultanti dall'applicazione del dettato costituzionale. Quanto sopra ad evitare la negativa esperienza avutasi con l'attuazione del D.Lgs 56/2000 che di fatto ha causato non lievi lacerazioni tra le regioni a statuto ordinario.

Veneto

È necessario identificare le funzioni appartenenti ai tre aggregati:

A) funzioni essenziali: sanità;

B) funzioni degli interventi speciali ex art. 119 comma 5 della Costituzione

da identificare in: cofinanziamento dei programmi UE, accordi di programmazione negoziata, calamità naturali:

- previsione di un **fondo speciale unico statale** per destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di Regioni e di Comuni, Province, Città metropolitane, per promuovere lo sviluppo economico, la coesione, e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri

socio-economici e **per il finanziamento di fabbisogni integrativi richiesti dall'avvio del processo di federalismo fiscale;**

- **necessità di addivenire ad una precisa contabilizzazione dei criteri di perequazione insiti in questi trasferimenti speciali, e di consolidamento dei flussi finanziari di perequazione ordinaria e speciale.**

C) funzioni autonome: tutte le altre, con eliminazione delle funzioni quasi-essenziali. **Rientrano in tale categoria** gli altri trasferimenti specifici o generici (comprese le spettanze del fondo perequativo ex L.549/1995), **che non godono della medesima tutela delle funzioni sub A e B, da sostituire con l'attribuzione di nuove quote di compartecipazione al gettito di tributi erariali in grado di assicurare, per il complesso delle Regioni, un analogo ammontare di risorse**

2.1 Incentivi sulle entrate per la sanità. Necessità che l'introduzione di una garanzia di copertura integrale del fabbisogno sanitario venga accompagnata da una **reale responsabilizzazione delle Regioni non solo sul versante della spesa, ma anche su quello dell'entrata.** Per evitare che la "compartecipazione di equilibrio" non assuma i connotati di un mero trasferimento dal bilancio dello Stato, è necessario introdurre **formule premiali**, ad esempio attribuendo alle Regioni che registrano un tasso di crescita delle entrate tributarie destinate al finanziamento della sanità (Irap in particolare) superiore a quello medio nazionale una quota consistente del maggiore gettito.

2.2 Necessità di esplicitare i flussi di solidarietà interregionale attraverso lo **schema di perequazione orizzontale** che si fonda sull'utilizzo di una aliquota di compartecipazione di equilibrio calcolata sul fabbisogno residuale complessivo delle RSO.

2.3 Necessità di tenere conto, nel processo di determinazione del fabbisogno standard in materia di sanità, **di misure di efficienza gestionale.**

2.4 Necessità di precisare **l'assenza di vincoli di destinazione** nella quota di fondo perequativo volta a coprire i livelli essenziali.

2.5 Possibilità di **negoiazione periodica delle aliquote di compartecipazione** per la copertura di maggiori fabbisogni di spesa per prestazioni essenziali imputabili a fattori esogeni al comportamento dei governi regionali.

2.6 Finanziamento funzioni autonome: necessità di applicare lo schema della **incompleta perequazione della capacità fiscale** nella versione che avvicina le potenzialità di spesa alla capacità fiscale media standardizzata delle RSO, introducendo elementi di incentivo della **capacità di recupero dell'evasione fiscale.**

2.7 Affermazione del principio che i **trasferimenti perequativi non devono alterare l'ordinamento iniziale delle Regioni in termini di risorse pro capite.**

2.8 **Necessità di utilizzare criteri condivisi di territorializzazione dei tributi erariali compartecipati.**

2.9 **Superamento della tesoreria unica e tempestività nell'attribuzione alle regioni del gettito sui tributi propri (di base e manovre), compartecipati o devoluti.**

2.10 **Necessità che i provvedimenti statali influenti sul gettito delle entrate tributarie erariali compartecipate o proprie regionali siano accompagnate dall'Intesa preventiva, dall'indicazione degli effetti per ogni singola regione e dalla copertura con entrate compensative.**

2.11 **Agenzie fiscali** regionali come centri di servizio tributari di Stato, Regioni ed Enti locali, con alternanza statale e regionale di nomina dei direttori.

2.12 **Mantenimento e rafforzamento degli attuali livelli di flessibilità fiscale** Irap e add. Irpef.

3.1 **Possibilità per le Regioni di articolare su base regionale, d'intesa con i Consigli delle Autonomie locali, il conseguimento degli obiettivi di stabilità.**

3.2 **Definizione degli spazi di competenza concorrente delle Regioni per l'attuazione dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario a livello locale.**

3.3 **Definizione dei poteri regionali di istituzione delle aree impositive relative ai tributi locali.**

3.4 **Riconoscimento della possibilità per le Regioni di esercitare la funzione di perequazione in ambito infraregionale a favore dei territori con minore capacità fiscale.**

4. **Si concorda su un percorso di superamento graduale della spesa storica fondato su un periodo massimo di 3-5 anni.**

5. Coordinamento di finanza pubblica, ma pari dignità finanziaria tra Stato e Regioni.

Il principio che andrebbe con forza affermato in tale contesto è che **Stato e Regioni hanno uguali diritti in relazione al riconoscimento di entrate adeguate alla copertura delle proprie spese**, mentre l'esperienza ha

dimostrato la sostanziale subordinazione degli equilibri di bilancio regionali alle vicende della finanza pubblica nazionale.

Si concorda quindi sulla necessità di **definire meccanismi istituzionalizzati di confronto tra Autonomie e Governo centrale sui provvedimenti economico-fiscali che incidono sulla finanza regionale e locale**, con almeno una sessione annuale dedicata, nella quale vengano concordati i necessari apporti che gli Enti periferici devono dare al rispetto dei parametri di stabilità europea, ed i meccanismi di coordinamento della pressione fiscale erariale, regionale e locale

Il monitoraggio del comportamento finanziario e l'irrogazione di sanzioni dovrebbero interessare anche la finanza statale. Le regioni richiedono la possibilità di conoscere gli andamenti periodici di finanza statale, quando possibile attraverso strumenti telematici, della dinamica del gettito tributario erariale, di base e relativo agli incassi da accertamento, la ricezione di informazioni di ritorno sul bilancio statale e sulla sua gestione.

6. Si concorda con la previsione di una partecipazione, seppure graduale, delle Regioni a Statuto Speciale più ricche al finanziamento del fondo perequativo a sostegno delle regioni più povere.

7. E' necessario prefigurare sin da subito senza rimandare a ulteriori provvedimenti, il quadro del sistema di finanziamento da adottare nel caso di assunzione di forme e particolari di autonomia da parte di singole Regioni.

Umbria

Punto 1. Si concorda in linea di massima sull'approccio consistente nel differenziare i sistemi di perequazione a seconda del "merito equitativo" riconosciuto alle singole funzioni, a partire da quelle ex lett. *m* del 117, per le quali le risorse devono essere tali da assicurare l'uniformità di prestazioni per tutti i cittadini italiani. Deve quindi essere chiaro che per tali funzioni la perequazione **non può basarsi** sulla riduzione/annullamento delle diverse capacità fiscali pro-capite, ma deve invece prendere a riferimento il criterio di eguaglianza dei cittadini rispetto a determinati diritti fondamentali, modulato in relazione alle specificità demografiche, sociali, economiche e territoriali.

Le criticità paventate nel suddividere le funzioni potranno essere più forti per la categoria "funzioni di particolare rilievo", per le quali occorrerà una valutazione e condivisione politica per fissare il "confine" tra queste e le funzioni rientranti nella seconda categoria.

Punto 2. Si concorda con il fatto che la particolare e rafforzata garanzia da riconoscere alle funzioni ex lett. *m* non debba tradursi in un riconoscimento a piè di lista della spesa sostenuta ma, applicandosi la tutela costituzionale al **livello delle prestazioni**, debba coerentemente discendere da una quantificazione dei fabbisogni finanziari ottenuta valorizzando i livelli essenziali delle prestazioni secondo costi derivati da un *benchmark*. E' importante infatti

assicurare l'eguaglianza dei cittadini evitando al tempo stesso di "pagare" le inefficienze.

Per le "funzioni autonome" si ritiene più valida ed effettivamente praticabile la **seconda ipotesi**, basata sul riconoscimento della spesa storica come base iniziale, base da aggiornare in relazione all'andamento del Pil nazionale.

Punto 3. La Regione, in quanto principale soggetto di coordinamento ed integrazione dei diversi livelli di governo sub-regionali, deve poter svolgere un ruolo adeguato nel sistema di finanziamento di tali enti, rifuggendo al tempo stesso da tentazioni di neocentralismo regionale.

Punto 4. L'esperienza recente ci ha insegnato come il **passaggio da un sistema basato sulla spesa storica** ad uno di stampo federalistico rappresenta il principale ostacolo per tale processo. Rispetto all'esperienza del D. leg. 56, le distinzioni di cui al primo punto potranno facilitare il percorso. Un ulteriore contributo può altresì provenire dalla operatività di una istituzione tecnica come prevista nel documento Giarda, a patto che sia chiaro il mandato e adeguata la composizione, sia sul piano delle competenze che della rappresentanza.

Punto . 5 Si concorda

Punto 7. La eventuale autonomia differenziata **non può determinare** "fughe in avanti" di alcune regioni, che potrebbero avere effetti perniciosi sull'equilibrio e quindi sulla tenuta dell'intero sistema. Occorre quindi che **prima** questo sia condiviso, costruito e messo a regime. Inoltre la forma differenziata non può in alcun modo comportare un venir meno della regione interessata ai suoi obblighi di solidarietà interregionale.

Punto 8. Le proposte dell'Alta Commissione non sono mai state fatte proprie dalle regioni. Vanno quindi esaminate e valutato in che misura esse possano essere utilizzate.

Puglia

Pregiudiziale, per la Regione Puglia, è l'intesa sul DPCM 2005 come già proposto alla conferenza dei presidenti; propedeutico è l'accordo sul DPCM 2006 sulla base dei criteri concordati a S.Trada e sulla base dei commi 319, 320 L. finanz.2006.

1. Va chiarita inequivocabilmente la tripartizione delle funzioni individuate nel documento "Giarda"; le funzioni pubbliche non hanno gradazione di meritevolezza: o sono funzioni pubbliche o non sono. Dette funzioni devono essere finanziate integralmente fintantoché i livelli essenziali di cui alla lett. m) art. 117 Cost. non siano determinati dallo Stato previamente rispetto all'attuazione del federalismo.

Le risorse di cui ai commi II e III art. 119 Cost. consentono alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Le risorse aggiuntive di cui al comma V art.119 Cost. provvedono a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni attribuite alle Regioni e non possono essere utilizzate per integrare il finanziamento corrente ed ordinario delle funzioni, disimpegnate dalle Regioni, quand'anche ritenute meno "meritevoli" (come nella terza categoria della tripartizione "Giarda", lett. d), paragr.2 stesso documento).

2. Le entrate delle Regioni che alimentano le funzioni pubbliche sono costituite da tributi propri e tributi spettanti, dalla compartecipazione al gettito di imposte indirette sui consumi, che sia riferibile a ciascun territorio e da assegnazioni senza vincoli di destinazione del fondo perequativo statale istituito per eliminare le differenze di capacità fiscali per abitante. L'opzione in ordine alle imposte indirette sui consumi poggia sulla constatazione che il gettito delle stesse è meno soggetto a ciclicità ed è più omogeneo rispetto alla popolazione.

3. La Regione Puglia non condivide l'affermazione, contenuta nel parere al DPEF 2007, per cui i meccanismi perequativi approssimano i livelli di capacità fiscale senza alterare l'ordine tra Regioni. La Regione Puglia, inoltre, ritiene vitale il mantenimento della previsione del cd. assegno perequativo di cui alla L. 549/1995 fintantoché non siano definiti, con quantificazione ex post, composizione e quantità del fondo perequativo.

<p><u>Conferenza dei Presidenti</u> <u>(Accordi Ravello e Santa</u> <u>Trada – parere al DPEF</u> <u>2007)</u></p>	<p>Esiti gruppo di lavoro sul federalismo fiscale (coordinamento prof. Giarda)</p>	<p><u>Commenti</u></p>
<p>1. Equilibrio tra autonomia, efficienza e solidarietà. Il federalismo fiscale deve coniugare i meccanismi di redistribuzione delle risorse esistenti con strumenti in grado di assicurare lo sviluppo socio-economico delle singole realtà territoriali.</p> <p>2. I livelli essenziali delle prestazioni riconducibili all'articolo 117, 2 comma, lett. m), devono essere integralmente finanziati dallo Stato ai sensi del comma 4, dell'art. 119 Costituzione.</p> <p>Calabria</p> <p><u>Le fonti di finanziamento previste ai commi 2 e 3 dell'art. 119 Cost. (cioè entrate proprie, compartecipazioni, perequazione) devono consentire alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni loro attribuite, come previsto dal comma 4 dell'art. 119 della Cost., anche tenendo conto delle problematiche derivanti dalla ridotta dimensione territoriale. In particolare, tali fonti devono assicurare al 100% i livelli essenziali delle prestazioni riconducibili all'art. 117, comma 2, lett. m).</u></p> <p>3. Garanzia del principio dell'equilibrio tra tributi propri, compartecipazioni e addizionali a tributi erariali: riferiti al territorio di ciascuna Regione, il principio della trasparenza, della semplificazione, della responsabilizzazione e, quanto meno, non deve determinare un arretramento dell'attuale livello di autonomia impositiva e flessibilità fiscale; definizione di un sistema di finanza pubblica territoriale tale da consentire alle Regioni di svolgere pienamente quel ruolo di "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" previsto nella legislazione concorrente dell'art. 117 Cost..</p>	<p>1. Principi per un sistema ordinato di federalismo fiscale. Suddivisione delle funzioni da trasferire in:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Le funzioni individuate dalla lett.m) dell'art.117 Cost. a cui allo Stato spetta la definizione di "livelli essenziali delle prestazioni", ad esempio Sanità; ✓ Funzioni di particolare rilievo volte al soddisfacimento dei bisogni primari per cui non è richiesta uniformità sul territorio nazionale, ad esempio Trasporto pubblico locale; ✓ funzioni residue ove l'uniformità non è necessaria: i sistemi di finanziamento e di perequazione meno pervasivi. ✓ Criticità nel suddividere le funzioni in queste tre categorie. <p>2. La finanza delle Regioni a Statuto ordinario.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Funzioni previste dalla lett.m): La determinazione quantitativa dei fabbisogni dovrebbe fondarsi su stime e analisi di benchmarking con l'obiettivo di diffondere delle best practices. ✓ Funzioni per cui è necessaria una particolare garanzia finanziaria: tutela finanziaria su parametri rappresentativi dei fabbisogni corrispondenti; ✓ funzioni autonome regionali:per il loro finanziamento diverse opzioni: <ul style="list-style-type: none"> - compartecipazioni e tributi propri regionali dedicati e quote fondo perequativo. L'obiettivo è avvicinare la capacità potenziale di spesa delle singole regioni; - sistema di finanziamento prende a riferimento la spesa storica in quanto è difficile definire un costo standard (si evita la correlazione tipo tributo – funzione specifica). <p>3. Enti locali e ruolo delle Regioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ sviluppare il ruolo della Regione nel cercare il consenso degli EELL nel riparto dei trasferimenti erariali; ✓ razionalizzare i sistemi perequativi: eccessiva frammentazione dei livelli di governo e sovrapposizione delle competenze (introduzione delle città metropolitane) <p>4. Il superamento della spesa storica.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gradualità nel superamento della spesa storica. <p>5. Compatibilità finanziarie aggregate.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ L'autonomia finanziaria dei diversi soggetti deve essere in linea con le esigenze di finanza pubblica. Lo scopo potrebbe essere raggiunto con la stipula di "patti intergovernativi". 	<p>Lazio</p> <p>Autonomia finanziaria di entrata e di spesa (119,1) Autonomia tributaria (rapporto tra gettito e entrate correnti totali): problemi da evitare a) difficoltà per il contribuente nell'assolvimento degli obblighi fiscali (eccessiva frammentazione degli adempimenti); b) disparità di gettito eccessive tra le diverse aree del paese in correlazione allo sviluppo economico; c) fenomeni di concorrenza fiscale; d) maggiori costi di gestione del sistema. La quota di gettito che dovrebbe rimanere agli enti territoriali non può essere troppo elevata, per evitare problemi alla funzione perequativa e a quella nazionale. Ulteriore limite è rappresentato dall'elevato debito pubblico il cui collaterale è l'autonomia impositiva dello stato.</p> <p>La condivisione delle competenze. Il ribaltamento delle competenze tra stato e regioni non ha risolto il problema della condivisione (per certi aspetti potrebbe anche averlo aggravato nella misura in cui una nuova competenza, senza una riforma costituzionale, spetta automaticamente alle regioni). Va effettuata una attenta ricognizione per stabilire la ripartizione tra livelli essenziali, di competenza del centro (uniformità) e funzioni residue (grado di differenziazione).</p> <p>Perequazione Va privilegiato un modello verticale, in cui il garante del processo redistributivo sia lo stato, più adatto ad un paese come l'Italia contrassegnato da forti squilibri. Finalità perequative evidenti emergono anche dal comma 5 dell'art.119.</p> <p>Senato federale La creazione di un senato federale sul modello tedesco è in Italia molto difficile, sia per le obiettive resistenze al superamento del bicameralismo perfetto, sia per la presenza di un consolidato sistema</p>

<p>4. Perequazione delle capacità fiscali in modo da garantire il normale esercizio delle funzioni attribuite alle Regioni, attraverso un riequilibrio economico-finanziario che possa incentivare un utilizzo virtuoso delle potestà tributarie di ciascuna regione al fine di ridurre le disparità strutturali delle singole realtà regionali. I meccanismi perequativi dovranno approssimare i livelli delle capacità fiscali pro-capite senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale. Gli interventi di cui al comma 5, dovranno, in particolare, indirizzarsi a colmare le disparità strutturali (differenze di opportunità – arretratezza del sistema economico e sociale) delle singole realtà regionali;</p> <p>Calabria Perequazione delle capacità fiscali in modo da garantire il normale esercizio delle funzioni attribuite alle Regioni, attraverso un riequilibrio economico-finanziario che possa incentivare un utilizzo virtuoso delle potestà tributarie di ciascuna regione. <u>Il fondo perequativo di cui al comma 3 dell'art. 119 Cost. dovrà ridurre in modo adeguato le differenze tra territori con diverse capacità fiscale per abitante. La perequazione dovrà quindi avvicinare alla media nazionale, in termini proporzionali, le dotazioni finanziarie pro-capite disponibili</u> senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale. Gli interventi di cui al comma 5, dovranno, in particolare, indirizzarsi a colmare le disparità strutturali, <u>soprattutto tra Nord e Mezzogiorno</u>, (differenze di opportunità – arretratezza del sistema economico e sociale) <u>ancora presenti tra le Regioni. L'entità e i criteri di riparto dovranno altresì consentire di valorizzare le potenzialità dei territori oggi più svantaggiati.</u></p> <p>Campania Sia per le compartecipazioni, sia per i tributi propri, occorre selezionare un "paniere" di tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo uniforme sul territorio nazionale.</p>	<p>6. Regioni a Statuto Speciale. ✓ Perseguibile e desiderabile armonizzazione con la finanza RSO.</p> <p>(Valle d'Aosta) Stante l'eterogeneità delle competenze attribuite alle Regioni a Statuto Speciale, al carattere di valenza costituzionale dei loro Statuti, alla eterogeneità del loro sistema di finanziamento, il Gruppo di lavoro non ritiene perseguibile in tempi brevi un'ipotesi di completa armonizzazione della finanza delle RSS alla finanza delle Regioni a Statuto Ordinario.</p> <p>7. Le ulteriori forme di autonomia differenziata. ✓ Qualora l'assunzione di competenze rinforzate richieda risorse aggiuntive è opportuno rimandare l'assunzione a dopo l'attuazione dell'art.119. ✓ Sono da evitare le soluzioni ad hoc specifiche per ciascuna regione.</p> <p>8. Riordino dei sistemi tributari locali. ✓ Riordino del sistema tributario in base alle proposte dell'Alta commissione.</p>	<p>delle autonomie (che rende complesso e forse non auspicabile la realizzazione di un sistema duale è [stato – regioni; regioni-enti locali]). Una linea intermedia, che consentirebbe utili sperimentazioni, potrebbe essere quella di attuare, parallelamente alla riforma della conferenza unificata, attraverso i regolamenti parlamentari, la commissione parlamentare per le questioni regionali, con rappresentanti delle regioni e degli enti locali, prevedendo che, nelle materie riguardanti gli articoli 119 e 117, comma 3, un parere contrario o condizionato non possa essere disatteso dall'assemblea se non a maggioranza assoluta.</p> <p>Risorse e funzioni L'insieme delle risorse deve finanziare integralmente le funzioni attribuite (art. 119,4). Per realizzare questo importante principio è necessario attivare un adeguato sistema di controllo condiviso che elimini le asimmetrie informative. Sotto il profilo del finanziamento le funzioni esclusive dovrebbero essere prevalentemente finanziate con entrate proprie. Ma, per evitare eccessive sperequazioni legate alla differenza tra le basi imponibili delle varie regioni, è necessario anche il ricorso al fondo perequativo. Va stabilito il grado di differenziazione (soglia) compatibile con i diritti di cittadinanza (e funzionale al differente profilo delle preferenze dei cittadini). Per le funzioni concorrenti si aggiunge il problema della valutazione dei bisogni, che implica un vincolo di destinazione per garantirne la finalizzazione. Più dettagliata sarà la legislazione di principio, maggiori saranno i contributi condizionati da indicatori regionali di fabbisogno. I livelli essenziali, di competenza statale rappresentano una sorta di vincolo esterno al federalismo, che prevale sia sulla funzione perequativa, sia su quella relativa alle risorse aggiuntive, in quanto attivazione del diritto di cittadinanza.</p> <p>Calabria</p> <p>11. Le funzioni pubbliche regionali e locali devono essere integralmente finanziate, come recita il comma 4 dell'art.119, attraverso: compartecipazioni, tributi propri (che si ritiene debbano essere ad aliquota base) e fondo perequativo. Si tratta quindi di un finanziamento a copertura di tutte le funzioni e non soltanto di "alcune meritevoli di maggiore tutela" come la sanità; la</p>
---	--	--

<p>5. Coordinamento dei sistemi tributari delle Regioni e degli Enti locali attribuito, in via esclusiva, alle Regioni medesime. Mediante la legislazione regionale vengono istituiti e disciplinati i tributi locali che vengono applicati dai singoli Enti.</p> <p>6. Riparto del Fondo Perequativo degli Enti Locali affidato alle funzioni amministrative delle Regioni di competenza.</p> <p>7. Potestà impositiva finalizzata ad assicurare la correlazione tra prelievo e beneficio nell'ambito del medesimo territorio.</p> <p>8. Riforma istituzionale con la creazione di un Senato delle Regioni;</p> <p>9. Periodo transitorio: la riforma costituzionale richiede un periodo transitorio prima dell'entrata a regime, occorre assicurare la messa a disposizione delle risorse per l'esercizio delle competenze spettanti alle Regioni alla luce della novellata Costituzione in maniera congrua, tempestiva e trasparente;</p> <p>10. Principio della semplificazione, dell'efficienza e della economicità della gestione, richiede la trasformazione delle Agenzie regionali delle entrate in Centri di servizio per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli Enti.</p> <p>11. Gli spazi di effettiva autonomia tributaria dovranno garantire a livello locale margini sufficienti a far fronte alle eventuali eccedenze di spesa per le prestazioni essenziali ed a consentire il finanziamento di eventuali prestazioni addizionali.</p>		<p>differenziazione dell'applicazione dell'art. 117 lettera m) deve avvenire all'interno di ciascuna funzione, giacchè ciascuna di esse ha un livello di essenzialità.</p> <p>12. I finanziamenti speciali, di cui al comma 5 dell' art 119 Cost, sono costituiti da risorse aggiuntive che non devono interferire con lo schema di finanziamento dell'esercizio normale delle funzioni trasferite; (sent. C.C. 370/2003; 16/2004; 49/2004); dunque, gli interventi previsti dal comma quinto, con finalità di perequazione speciale, non solo devono risultare aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale delle funzioni spettanti ai soggetti del sistema "federale", ma devono riferirsi a finalità specifiche, diverse dal normale esercizio delle funzioni, ed essere indirizzate a categorie ben determinate di soggetti.</p> <p>13. L'integrale finanziamento delle funzioni per la componente decisa dallo Stato, (al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni), avviene attraverso: tributi ad aliquota base ed entrate proprie; compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio; assegnazioni, senza vincoli di destinazione, a valere sul fondo perequativo, per eliminare le differenze nelle capacità fiscali per abitante.</p> <p>14. Per le altre componenti non legate ai livelli essenziali, il fondo perequativo dovrà ridurre le differenze della capacità fiscale per abitante..</p> <p>15. Il modello di federalismo fiscale, allo scopo di coprire il gap di entrate standard e spese standard, deve poggiare su un meccanismo che abbia come fulcro la compartecipazione riferita all'Ente con maggiore capacità fiscale.</p> <p>Valle d'Aosta; Friuli – Venezia – Giulia; Trentino –Alto -Adige Per le Regioni a Statuto Speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano si rinvia a quanto espresso nella dichiarazione di Aosta del 2 dicembre 2006. Il particolare ordinamento finanziario delle autonomie speciali deve essere coerente con il complesso dei poteri e delle funzioni loro</p>
---	--	---

		<p>riconosciute nonché con le peculiarità delle singole situazioni che ne caratterizzano i rispettivi territori; da ciò discende che:</p> <ul style="list-style-type: none"> -agli oneri finanziari sostenuti autonomamente, ed alla relativa responsabilità, deve corrispondere la rispettiva autonomia decisionale. - la compartecipazione alla perequazione deve tenere conto, ove ricorrano, delle situazioni di svantaggio strutturale ed economico che connotano i territori delle autonomie speciali, superabili proprio in virtù del particolare ordinamento finanziario loro riconosciuto. -va data piena attuazione all'autonomia fiscale delle autonomie speciali sulla base di principi stabiliti da specifiche norme di attuazione statutaria. - vanno emanate norme di attuazione statutaria che disciplinino le necessarie ed adeguate forme di coordinamento tra il nuovo sistema della finanza pubblica complessiva, anche per quanto riguarda il patto di stabilità interno, e l'ordinamento finanziario delle autonomie speciali. <p>Le norme di attuazione statutaria - tra cui quelle disciplinanti l'ordinamento finanziario - sono modificabili solo con l'imprescindibile consenso di ciascuna autonomia differenziata.</p> <p>L'art. 119 della Costituzione nel testo introdotto dalla l. cost. n. 3/01 è applicabile alle autonomie differenziate solo se e nella misura in cui questo comporti per esse l'attribuzione di forme di autonomia maggiori rispetto a quelle già loro riconosciute.</p> <p>Campania</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le funzioni pubbliche regionali e locali devono essere integralmente finanziate attraverso i proventi dello schema generale stabilito dal quarto comma dell'art.119 Sono finanziate tutte le funzioni e non soltanto alcune come la sanità. All'interno della singola funzione c'è da definire qual è il livello essenziale delle prestazioni che lo Stato decide di garantire con il relativo finanziamento. 2. Gli interventi di cui al comma 5 art. 119 cost. sono costituiti da risorse aggiuntive che dovranno confluire in un fondo nazionale destinato a colmare le ulteriori disparità
--	--	---

		<p>strutturali (differenze di opportunità arretratezza del sistema economico e sociale) delle singole realtà territoriali.</p> <p>3. Il modello di federalismo fiscale da adottare deve poggiare su un meccanismo che abbia come perno fondamentale una compartecipazione di equilibrio, definita con riferimento all'Ente a maggiore capacità fiscale e su meccanismi di trasferimento tali da coprire il gap di entrate standard e spese standard (perequazione verticale) .</p> <p>4. Sia per le compartecipazioni, sia per i tributi propri, occorre selezionare un “paniere” di tributi con una base imponibile distribuita in modo il più possibile uniforme sul territorio nazionale; a tal proposito si può far riferimento come sostenuto dal documento Giarda alle proposte dell'Alta Commissione</p> <p>5. Oltre alla scelta di un “paniere” di tributi che riduce e non accentui le disparità territoriali è indispensabile incentivare l'esercizio virtuoso della potestà tributaria dei vari livelli di governo prevedendo un premio allo sforzo fiscale per le Regioni con minore capacità fiscale media per abitante, come da proposta dell'Alta Commissione.</p> <p><i>Abruzzo</i> ritiene opportuno che l'enunciazione dei principi, per loro natura generici e condivisibili in linea di massima, fosse affiancata da stime finanziarie che potrebbero meglio evidenziare il passaggio dall'attuale sistema di finanziamento a quello risultante dall'applicazione del dettato costituzionale. Anzi, sarebbe utile un ulteriore confronto tra le risorse relative ai trasferimenti aboliti dal D.Lgs 56/2000 e quelle risultanti dall'applicazione del dettato costituzionale. Quanto sopra ad evitare la negativa esperienza avutasi con l'attuazione del D.Lgs 56/2000 che di fatto ha causato non lievi lacerazioni tra le regioni a statuto ordinario.</p> <p><i>Veneto</i> È necessario identificare le funzioni appartenenti ai tre aggregati:</p>
--	--	---

		<p>A) funzioni essenziali: sanità;</p> <p>B) funzioni degli interventi speciali ex art. 119 comma 5 della Costituzione da identificare in: cofinanziamento dei programmi UE, accordi di programmazione negoziata, calamità naturali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • previsione di un fondo speciale unico statale per destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di Regioni e di Comuni, Province, Città metropolitane, per promuovere lo sviluppo economico, la coesione, e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri socio-economici e per il finanziamento di fabbisogni integrativi richiesti dall'avvio del processo di federalismo fiscale; • necessità di addivenire ad una precisa contabilizzazione dei criteri di perequazione insiti in questi trasferimenti speciali, e di consolidamento dei flussi finanziari di perequazione ordinaria e speciale. <p>- C) funzioni autonome: tutte le altre, con eliminazione delle funzioni quasi-essenziali. Rientrano in tale categoria gli altri trasferimenti specifici o generici (comprese le spettanze del fondo perequativo ex L.549/1995), che non godono della medesima tutela delle funzioni sub A e B, da sostituire con l'attribuzione di nuove quote di compartecipazione al gettito di tributi erariali in grado di assicurare, per il complesso delle Regioni, un analogo ammontare di risorse</p> <p>2.1 Incentivi sulle entrate per la sanità. Necessità che l'introduzione di una garanzia di copertura integrale del fabbisogno sanitario venga accompagnata da una reale responsabilizzazione delle Regioni non solo sul versante della spesa, ma anche su quello dell'entrata. Per evitare che la "compartecipazione di equilibrio" non assuma i connotati di un mero trasferimento dal bilancio dello Stato, è necessario introdurre formule premiali, ad esempio attribuendo alle Regioni che registrano un tasso di crescita delle entrate tributarie destinate al finanziamento della sanità (Irap in particolare) superiore a quello medio nazionale una quota consistente del maggiore gettito.</p> <p>2.2 Necessità di esplicitare i flussi di solidarietà interregionale</p>
--	--	--

		<p>attraverso lo schema di perequazione orizzontale che si fonda sull'utilizzo di una aliquota di compartecipazione di equilibrio calcolata sul fabbisogno residuale complessivo delle RSO.</p> <p>2.3 Necessità di tenere conto, nel processo di determinazione del fabbisogno standard in materia di sanità, di misure di efficienza gestionale.</p> <p>2.4 Necessità di precisare l'assenza di vincoli di destinazione nella quota di fondo perequativo volta a coprire i livelli essenziali.</p> <p>2.5 Possibilità di negoiazione periodica delle aliquote di compartecipazione per la copertura di maggiori fabbisogni di spesa per prestazioni essenziali imputabili a fattori esogeni al comportamento dei governi regionali.</p> <p>2.6 Finanziamento funzioni autonome: necessità di applicare lo schema della incompleta perequazione della capacità fiscale nella versione che avvicina le potenzialità di spesa alla capacità fiscale media standardizzata delle RSO, introducendo elementi di incentivo della capacità di recupero dell'evasione fiscale.</p> <p>2.7 Affermazione del principio che i trasferimenti perequativi non devono alterare l'ordinamento iniziale delle Regioni in termini di risorse pro capite.</p> <p>2.8 Necessità di utilizzare criteri condivisi di territorializzazione dei tributi erariali compartecipati.</p> <p>2.9 Superamento della tesoreria unica e tempestività nell'attribuzione alle regioni del gettito sui tributi propri (di base e manovre), compartecipati o devoluti.</p> <p>2.10 Necessità che i provvedimenti statali influenti sul gettito delle entrate tributarie erariali compartecipate o proprie regionali siano accompagnate dall'Intesa preventiva, dall'indicazione degli effetti per ogni singola regione e dalla copertura con entrate compensative.</p>
--	--	--

		<p>2.11 Agenzie fiscali regionali come centri di servizio tributari di Stato, Regioni ed Enti locali, con alternanza statale e regionale di nomina dei direttori.</p> <p>2.12 Mantenimento e rafforzamento degli attuali livelli di flessibilità fiscale Irap e add. Irpef.</p> <p>3.1 Possibilità per le Regioni di articolare su base regionale, d'intesa con i Consigli delle Autonomie locali, il conseguimento degli obiettivi di stabilità.</p> <p>3.2 Definizione degli spazi di competenza concorrente delle Regioni per l'attuazione dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario a livello locale.</p> <p>3.3 Definizione dei poteri regionali di istituzione delle aree impositive relative ai tributi locali.</p> <p>3.4 Riconoscimento della possibilità per le Regioni di esercitare la funzione di perequazione in ambito infraregionale a favore dei territori con minore capacità fiscale.</p> <p>4. Si concorda su un percorso di superamento graduale della spesa storica fondato su un periodo massimo di 3-5 anni.</p> <p>5. Coordinamento di finanza pubblica, ma pari dignità finanziaria tra Stato e Regioni. Il principio che andrebbe con forza affermato in tale contesto è che Stato e Regioni hanno uguali diritti in relazione al riconoscimento di entrate adeguate alla copertura delle proprie spese, mentre l'esperienza ha dimostrato la sostanziale subordinazione degli equilibri di bilancio regionali alle vicende della finanza pubblica nazionale. Si concorda quindi sulla necessità di definire meccanismi istituzionalizzati di confronto tra Autonomie e Governo centrale sui provvedimenti economico-fiscali che incidono sulla finanza regionale e locale, con almeno una sessione annuale dedicata, nella quale vengano concordati i necessari apporti che gli Enti periferici</p>
--	--	--

		<p>devono dare al rispetto dei parametri di stabilità europea, ed i meccanismi di coordinamento della pressione fiscale erariale, regionale e locale</p> <p>Il monitoraggio del comportamento finanziario e l'irrogazione di sanzioni dovrebbero interessare anche la finanza statale. Le regioni richiedono la possibilità di conoscere gli andamenti periodici di finanza statale, quando possibile attraverso strumenti telematici, della dinamica del gettito tributario erariale, di base e relativo agli incassi da accertamento, la ricezione di informazioni di ritorno sul bilancio statale e sulla sua gestione.</p> <p>6. Si concorda con la previsione di una partecipazione, seppure graduale, delle Regioni a Statuto Speciale più ricche al finanziamento del fondo perequativo a sostegno delle regioni più povere.</p> <p>7. E' necessario prefigurare sin da subito senza rimandare a ulteriori provvedimenti, il quadro del sistema di finanziamento da adottare nel caso di assunzione di forme e particolari di autonomia da parte di singole Regioni.</p> <p><i>Umbria</i></p> <p>Punto 1. Si concorda in linea di massima sull'approccio consistente nel differenziare i sistemi di perequazione a seconda del "merito equitativo" riconosciuto alle singole funzioni, a partire da quelle ex lett. m del 117, per le quali le risorse devono essere tali da assicurare l'uniformità di prestazioni per tutti i cittadini italiani. Deve quindi essere chiaro che per tali funzioni la perequazione non può basarsi sulla riduzione/annullamento delle diverse capacità fiscali pro-capite, ma deve invece prendere a riferimento il criterio di eguaglianza dei cittadini rispetto a determinati diritti fondamentali, modulato in relazione alle specificità demografiche, sociali, economiche e territoriali.</p> <p>Le criticità paventate nel suddividere le funzioni potranno essere più forti per la categoria "funzioni di particolare rilievo", per le quali occorrerà una valutazione e condivisione politica per fissare il "confine" tra queste e le funzioni rientranti nella seconda categoria.</p> <p>Punto 2. Si concorda con il fatto che la particolare e rafforzata</p>
--	--	---

		<p>garanzia da riconoscere alle funzioni ex lett. <i>m</i> non debba tradursi in un riconoscimento a piè di lista della spesa sostenuta ma, applicandosi la tutela costituzionale al livello delle prestazioni, debba coerentemente discendere da una quantificazione dei fabbisogni finanziari ottenuta valorizzando i livelli essenziali delle prestazioni secondo costi derivati da un <i>benchmark</i>. E' importante infatti assicurare l'eguaglianza dei cittadini evitando al tempo stesso di "pagare" le inefficienze.</p> <p>Per le "funzioni autonome" si ritiene più valida ed effettivamente praticabile la seconda ipotesi, basata sul riconoscimento della spesa storica come base iniziale, base da aggiornare in relazione all'andamento del Pil nazionale.</p> <p>Punto 3. La Regione, in quanto principale soggetto di coordinamento ed integrazione dei diversi livelli di governo sub-regionali, deve poter svolgere un ruolo adeguato nel sistema di finanziamento di tali enti, rifuggendo al tempo stesso da tentazioni di neocentralismo regionale.</p> <p>Punto 4. L'esperienza recente ci ha insegnato come il passaggio da un sistema basato sulla spesa storica ad uno di stampo federalistico rappresenta il principale ostacolo per tale processo. Rispetto all'esperienza del D. leg. 56, le distinzioni di cui al primo punto potranno facilitare il percorso. Un ulteriore contributo può altresì provenire dalla operatività di una istituzione tecnica come prevista nel documento Giarda, a patto che sia chiaro il mandato e adeguata la composizione, sia sul piano delle competenze che della rappresentanza.</p> <p>Punto . 5 Si concorda</p> <p>Punto 7. La eventuale autonomia differenziata non può determinare "fughe in avanti" di alcune regioni, che potrebbero avere effetti perniciosi sull'equilibrio e quindi sulla tenuta dell'intero sistema. Occorre quindi che prima questo sia condiviso, costruito e messo a regime. Inoltre la forma differenziata non può in alcun modo comportare un venir meno della regione interessata ai suoi obblighi di solidarietà interregionale.</p>
--	--	--

		<p>Punto 8. Le proposte dell’Alta Commissione non sono mai state fatte proprie dalle regioni. Vanno quindi esaminate e valutato in che misura esse possano essere utilizzate.</p> <p><i>Puglia</i> Pregiudiziale, per la Regione Puglia, è l’intesa sul DPCM 2005 come già proposto alla conferenza dei presidenti; propedeutico è l’accordo sul DPCM 2006 sulla base dei criteri concordati a S.Trada e sulla base dei commi 319, 320 L. finanz.2006.</p> <p>1. Va chiarita inequivocabilmente la tripartizione delle funzioni individuate nel documento “Giarda”; le funzioni pubbliche non hanno gradazione di meritevolezza: o sono funzioni pubbliche o non sono. Dette funzioni devono essere finanziate integralmente fintantoché i livelli essenziali di cui alla lett. m) art. 117 Cost. non siano determinati dallo Stato previamente rispetto all’attuazione del federalismo.</p> <p>Le risorse di cui ai commi II e III art. 119 Cost. consentono alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.</p> <p>Le risorse aggiuntive di cui al comma V art.119 Cost. provvedono a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni attribuite alle Regioni e non possono essere utilizzate per integrare il finanziamento corrente ed ordinario delle funzioni, disimpegnate dalle Regioni, quand’anche ritenute meno “meritevoli” (come nella terza categoria della tripartizione “Giarda”, lett. d), paragr.2 stesso documento).</p> <p>2. Le entrate delle Regioni che alimentano le funzioni pubbliche sono costituite da tributi propri e tributi spettanti, dalla compartecipazione al gettito di imposte indirette sui consumi, che sia riferibile a ciascun territorio e da assegnazioni senza vincoli di destinazione del fondo perequativo statale istituito per eliminare le differenze di capacità fiscali per abitante. L’opzione in ordine alle imposte indirette sui consumi poggia sulla constatazione che il gettito delle stesse è meno soggetto a ciclicità ed è più omogeneo rispetto alla popolazione.</p>
--	--	--

		<p>3. La Regione Puglia non condivide l'affermazione, contenuta nel parere al DPEF 2007, per cui i meccanismi perequativi approssimano i livelli di capacità fiscale senza alterare l'ordine tra Regioni. La Regione Puglia, inoltre, ritiene vitale il mantenimento della previsione del cd. assegno perequativo di cui alla L. 549/1995 fintantochè non siano definiti, con quantificazione ex post, composizione e quantità del fondo perequativo.</p>
--	--	--

<p><u>Conferenza dei Presidenti</u> <u>(Accordi Ravello e Santa Trada – parere al DPEF 2007)</u></p>	<p>Esiti gruppo di lavoro sul federalismo fiscale (coordinamento prof. Giarda)</p>	<p><u>Altre informazioni aggiunte nelle schede di risposta</u></p>	<p><u>Commenti</u></p>
<p>12. Equilibrio tra autonomia, efficienza e solidarietà. Il federalismo fiscale deve coniugare i meccanismi di redistribuzione delle risorse esistenti con strumenti in grado di assicurare lo sviluppo socio-economico delle singole realtà territoriali.</p> <p>13. I livelli essenziali delle prestazioni riconducibili all'articolo 117, 2 comma, lett. m), devono essere integralmente finanziati dallo Stato ai sensi del comma 4, dell'art. 119 Costituzione.</p> <p>Calabria <u>Le fonti di finanziamento previste ai commi 2 e 3 dell'art. 119 Cost. (cioè entrate proprie, compartecipazioni, perequazione) devono consentire alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni loro attribuite, come previsto dal comma 4 dell'art. 119 della Cost., anche tenendo conto delle problematiche derivanti dalla ridotta dimensione territoriale. In particolare, tali fonti devono assicurare al 100% i livelli essenziali delle prestazioni riconducibili all'art. 117, comma 2, lett. m).</u></p> <p>14. Garanzia del principio dell'equilibrio tra tributi propri, compartecipazioni e addizionali a tributi erariali: riferiti al territorio di ciascuna Regione, il principio della trasparenza, della semplificazione, della responsabilizzazione e, quanto meno, non deve determinare un arretramento dell'attuale livello di autonomia impositiva e flessibilità fiscale; definizione di un sistema di finanza pubblica territoriale tale da consentire alle Regioni di svolgere pienamente quel ruolo di "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" previsto nella legislazione concorrente dell'art. 117 Cost..</p>	<p>9. Principi per un sistema ordinato di federalismo fiscale. Suddivisione delle funzioni da trasferire in:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Le funzioni individuate dalla lett.m) dell'art.117 Cost. a cui allo Stato spetta la definizione di "livelli essenziali delle prestazioni", ad esempio Sanità; ✓ Funzioni di particolare rilievo volte al soddisfacimento dei bisogni primari per cui non è richiesta uniformità sul territorio nazionale, ad esempio Trasporto pubblico locale; ✓ funzioni residue ove l'uniformità non è necessaria: i sistemi di finanziamento e di perequazione meno pervasivi. ✓ Criticità nel suddividere le funzioni in queste tre categorie. <p>10. La finanza delle Regioni a Statuto ordinario.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Funzioni previste dalla lett.m): La determinazione quantitativa dei fabbisogni dovrebbe fondarsi su stime e analisi di benchmarking con l'obiettivo di diffondere delle best practices. ✓ Funzioni per cui è necessaria una particolare garanzia finanziaria: tutela finanziaria su parametri rappresentativi dei fabbisogni corrispondenti; ✓ funzioni autonome regionali: per il loro finanziamento diverse opzioni: <ul style="list-style-type: none"> - compartecipazioni e tributi propri regionali dedicati e quote fondo perequativo. L'obiettivo è avvicinare la capacità potenziale di spesa delle singole regioni; - sistema di finanziamento prende a riferimento la spesa storica in quanto è difficile definire un costo standard (si evita la correlazione tipo tributo – funzione specifica). 	<p>Calabria (Alta Commissione)</p> <p>13. Assicurare a tutte le Regioni un finanziamento complessivo pari ad una percentuale elevata ma non integrale delle spese standard tendenziali effettive (una percentuale del 100% per le funzioni dove i livelli essenziali coprono quasi la totalità della spesa, come ad es. la sanità, a fronte di una percentuale più bassa per le altre spese).</p> <p>14. La copertura media percentuale verrebbe effettuata con un finanziamento complessivo fondato sulla somma dei tributi "propri", di compartecipazioni e di eventuali trasferimenti perequativi.</p> <p>15. La copertura della percentuale rimanente andrebbe alimentata dalla fiscalità regionale utile anche a garantire entrate superiori all'effettivo finanziamento della spesa standard ed utilizzabili per attività specifiche del proprio territorio.</p> <p>16. L'insieme dei tributi da utilizzare deve essere molto omogeneo come base imponibile e soprattutto il meno sperequato possibile.</p> <p>17. Il sistema di finanziamento con perequazione verticale costruito su tributi, entrate proprie e compartecipazioni riferite alla Regione con maggiore capacità fiscale</p> <p>18. Potestà impositiva finalizzata ad assicurare la correlazione tra prelievo e beneficio, nel senso di una correlazione tra il "bene" tassato e il "bene" amministrato (es. imposta sul tabacco per finanziare la sanità).</p> <p>19. Il nuovo sistema deve assicurare un premio verso l'alto allo sforzo fiscale delle regioni con capacità fiscale sotto la media nazionale, rendendo efficaci in termini economici sforzi fiscali altrimenti poco praticabili, perché scarsamente remunerativi in termini di entrate. In tal senso, al fine di incentivare la responsabilizzazione viene previsto uno specifico</p>	<p>Lazio Autonomia finanziaria di entrata e di spesa (119,1) Autonomia tributaria (rapporto tra gettito e entrate correnti totali): problemi da evitare a) difficoltà per il contribuente nell'assolvimento degli obblighi fiscali (eccessiva frammentazione degli adempimenti); b) disparità di gettito eccessive tra le diverse aree del paese in correlazione allo sviluppo economico; c) fenomeni di concorrenza fiscale; d) maggiori costi di gestione del sistema. La quota di gettito che dovrebbe rimanere agli enti territoriali non può essere troppo elevata, per evitare problemi alla funzione perequativa e a quella nazionale. Ulteriore limite è rappresentato dall'elevato debito pubblico il cui collaterale è l'autonomia impositiva dello stato.</p> <p>La condivisione delle competenze. Il ribaltamento delle competenze tra stato e regioni non ha risolto il problema della condivisione (per certi aspetti potrebbe anche averlo aggravato nella misura in cui una nuova competenza, senza una riforma costituzionale, spetta automaticamente alle regioni). Va effettuata una attenta ricognizione per stabilire la ripartizione tra livelli essenziali, di competenza del centro (uniformità) e funzioni residue (grado di differenziazione).</p>

<p>15. Perequazione delle capacità fiscali in modo da garantire il normale esercizio delle funzioni attribuite alle Regioni, attraverso un riequilibrio economico-finanziario che possa incentivare un utilizzo virtuoso delle potestà tributarie di ciascuna regione al fine di ridurre le disparità strutturali delle singole realtà regionali. I meccanismi perequativi dovranno approssimare i livelli delle capacità fiscali pro-capite senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale. Gli interventi di cui al comma 5, dovranno, in particolare, indirizzarsi a colmare le disparità strutturali (differenze di opportunità – arretratezza del sistema economico e sociale) delle singole realtà regionali;</p>	<p>11. Enti locali e ruolo delle Regioni. ✓ sviluppare il ruolo della Regione nel cercare il consenso degli EELL nel riparto dei trasferimenti erariali; ✓ razionalizzare i sistemi perequativi: eccessiva frammentazione dei livelli di governo e sovrapposizione delle competenze (introduzione delle città metropolitane)</p> <p>12. Il superamento della spesa storica. ✓ Gradualità nel superamento della spesa storica.</p> <p>13. Compatibilità finanziarie aggregate. ✓ L'autonomia finanziaria dei diversi soggetti deve essere in linea con le esigenze di finanza pubblica. Lo scopo potrebbe essere raggiunto con la stipula di "patti intergovernativi".</p> <p>14. Regioni a Statuto Speciale. ✓ Perseguibile e desiderabile armonizzazione con la finanza RSO.</p>	<p>fondo che garantisce alle Regioni per le quali l'esercizio della flessibilità fiscale comporta un gettito pro-capite inferiore alla media, un risultato di gettito uguale alla media.</p> <p>20. Viene predisposta una "batteria" di flessibilità fiscali, articolata su più tributi e territorialmente equilibrata, tale da consentire a tutte le Regioni, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di raggiungere, attivando le leve disponibili il finanziamento della spesa standard e oltrepassandolo di qualche punto .</p> <p>21. L'utilizzazione di tributi territorialmente più equilibrati a parità di aliquota percentuale di commisurazione dei medesimi su ciascun territorio, fa sì che il fondo perequativo sia più contenuto.</p> <p>22. Un ruolo centrale per il finanziamento delle funzioni regionali viene assegnato all'IVA.</p> <p>23. Revisione del contributo dell'Irap (che è l'imposta più sperequata sul territorio nazionale) al federalismo fiscale. Viene prevista una riduzione del contributo della componente privata dell'imposta e una rimodulazione della componente pubblica tale da renderla più omogenea all'Irap privata che residua come fonte di finanziamento per le Regioni. Vengono altresì indicati tributi sostitutivi del mancato apporto di parte dell'Irap privata (in ordine di importanza: tabacchi; giochi; bollo inteso come imposta di concessione, in futuro anche gli alcolici), molto più coerenti della medesima con il tipo di spese da finanziare, e che comportano un'entrata quantitativamente maggiore della parte di Irap privata che viene meno. Alle Regioni sarebbe garantito come gettito il 50% dell'IRAP privata con una flessibilità del 10% nonché l'intera IRAP pubblica (come oggi) ma con l'aggiunta di una flessibilità regionale (che oggi non c'è) del 10% (solo sul personale delle Regioni e dello Stato, non degli EE.LL.). Sui proventi dei tabacchi, giochi e dell'imposta bollo assegnata alle Regioni (insieme alla addizionale sulla benzina e al bollo auto che già c'è) è prevista la possibilità di aumento del 10% a livello regionale.</p> <p>24. Il sistema pensato per le Regioni sarebbe differenziato e diversificato per gli EELL pur mantenendone l'impostazione complessiva fondata su alcuni principi fondamentali, trasversali a tutti i livelli: responsabilizzazione, applicazione del principio di correlazione, principio</p>	<p>Perequazione Va privilegiato un modello verticale, in cui il garante del processo redistributivo sia lo stato, più adatto ad un paese come l'Italia contrassegnato da forti squilibri. Finalità perequative evidenti emergono anche dal comma 5 dell'art.119.</p> <p>Senato federale La creazione di un senato federale sul modello tedesco è in Italia molto difficile, sia per le obiettive resistenze al superamento del bicameralismo perfetto, sia per la presenza di un consolidato sistema delle autonomie (che rende complesso e forse non auspicabile la realizzazione di un sistema duale è [stato – regioni; regioni-enti locali]). Una linea intermedia, che consentirebbe utili sperimentazioni, potrebbe essere quella di attuare, parallelamente alla riforma della conferenza unificata, attraverso i regolamenti parlamentari, la commissione parlamentare per le questioni regionali, con rappresentanti delle regioni e degli enti locali, prevedendo che, nelle materie riguardanti gli articoli 119 e 117, comma 3, un parere contrario o condizionato non possa essere disatteso dall'assemblea se non a maggioranza assoluta.</p>
<p>Calabria Perequazione delle capacità fiscali in modo da garantire il normale esercizio delle funzioni attribuite alle Regioni, attraverso un riequilibrio economico-finanziario che possa incentivare un utilizzo virtuoso delle potestà tributarie di ciascuna regione. <u>Il fondo perequativo di cui al comma 3 dell'art. 119 Cost. dovrà ridurre in modo adeguato le differenze tra territori con diverse capacità fiscali per abitante. La perequazione dovrà quindi avvicinare alla media nazionale, in termini proporzionali, le dotazioni finanziarie pro-capite disponibili</u> senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale. Gli interventi di cui al comma 5, dovranno, in particolare, indirizzarsi a colmare le disparità strutturali, <u>soprattutto tra Nord e Mezzogiorno,</u> (differenze di opportunità – arretratezza del sistema economico e sociale) <u>ancora presenti tra le Regioni. L'entità e i criteri di riparto dovranno altresì consentire di valorizzare le potenzialità dei territori oggi più svantaggiati.</u></p> <p>Campania Sia per le compartecipazioni, sia per i tributi propri, occorre selezionare un "paniere" di tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo uniforme sul territorio nazionale.</p>	<p>(Valle d'Aosta) Stante l'eterogeneità delle competenze attribuite alle Regioni a Statuto Speciale, al carattere di valenza costituzionale dei loro Statuti, alla eterogeneità del loro sistema di finanziamento, il Gruppo di lavoro non ritiene perseguibile in tempi brevi un'ipotesi di completa armonizzazione della finanza delle RSS alla finanza delle Regioni a Statuto Ordinario.</p> <p>15. Le ulteriori forme di autonomia differenziata. ✓ Qualora l'assunzione di competenze rinforzate richieda risorse aggiuntive è opportuno rimandare l'assunzione dopo l'attuazione dell'art.119. ✓ Sono da evitare le soluzioni ad hoc specifiche per ciascuna regione.</p> <p>16. Riordino dei sistemi tributari locali.</p>	<p>20. Viene predisposta una "batteria" di flessibilità fiscali, articolata su più tributi e territorialmente equilibrata, tale da consentire a tutte le Regioni, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di raggiungere, attivando le leve disponibili il finanziamento della spesa standard e oltrepassandolo di qualche punto .</p> <p>21. L'utilizzazione di tributi territorialmente più equilibrati a parità di aliquota percentuale di commisurazione dei medesimi su ciascun territorio, fa sì che il fondo perequativo sia più contenuto.</p> <p>22. Un ruolo centrale per il finanziamento delle funzioni regionali viene assegnato all'IVA.</p> <p>23. Revisione del contributo dell'Irap (che è l'imposta più sperequata sul territorio nazionale) al federalismo fiscale. Viene prevista una riduzione del contributo della componente privata dell'imposta e una rimodulazione della componente pubblica tale da renderla più omogenea all'Irap privata che residua come fonte di finanziamento per le Regioni. Vengono altresì indicati tributi sostitutivi del mancato apporto di parte dell'Irap privata (in ordine di importanza: tabacchi; giochi; bollo inteso come imposta di concessione, in futuro anche gli alcolici), molto più coerenti della medesima con il tipo di spese da finanziare, e che comportano un'entrata quantitativamente maggiore della parte di Irap privata che viene meno. Alle Regioni sarebbe garantito come gettito il 50% dell'IRAP privata con una flessibilità del 10% nonché l'intera IRAP pubblica (come oggi) ma con l'aggiunta di una flessibilità regionale (che oggi non c'è) del 10% (solo sul personale delle Regioni e dello Stato, non degli EE.LL.). Sui proventi dei tabacchi, giochi e dell'imposta bollo assegnata alle Regioni (insieme alla addizionale sulla benzina e al bollo auto che già c'è) è prevista la possibilità di aumento del 10% a livello regionale.</p> <p>24. Il sistema pensato per le Regioni sarebbe differenziato e diversificato per gli EELL pur mantenendone l'impostazione complessiva fondata su alcuni principi fondamentali, trasversali a tutti i livelli: responsabilizzazione, applicazione del principio di correlazione, principio</p>	<p>Perequazione Va privilegiato un modello verticale, in cui il garante del processo redistributivo sia lo stato, più adatto ad un paese come l'Italia contrassegnato da forti squilibri. Finalità perequative evidenti emergono anche dal comma 5 dell'art.119.</p> <p>Senato federale La creazione di un senato federale sul modello tedesco è in Italia molto difficile, sia per le obiettive resistenze al superamento del bicameralismo perfetto, sia per la presenza di un consolidato sistema delle autonomie (che rende complesso e forse non auspicabile la realizzazione di un sistema duale è [stato – regioni; regioni-enti locali]). Una linea intermedia, che consentirebbe utili sperimentazioni, potrebbe essere quella di attuare, parallelamente alla riforma della conferenza unificata, attraverso i regolamenti parlamentari, la commissione parlamentare per le questioni regionali, con rappresentanti delle regioni e degli enti locali, prevedendo che, nelle materie riguardanti gli articoli 119 e 117, comma 3, un parere contrario o condizionato non possa essere disatteso dall'assemblea se non a maggioranza assoluta.</p> <p>Risorse e funzioni L'insieme delle risorse deve finanziare integralmente le funzioni attribuite (art. 119,4). Per realizzare questo importante principio è necessario attivare un adeguato sistema di</p>

<p>16. Coordinamento dei sistemi tributari delle Regioni e degli Enti locali attribuito, in via esclusiva, alle Regioni medesime. Mediante la legislazione regionale vengono istituiti e disciplinati i tributi locali che vengono applicati dai singoli Enti.</p> <p>17. Riparto del Fondo Perequativo degli Enti Locali affidato alle funzioni amministrative delle Regioni di competenza.</p> <p>18. Potestà impositiva finalizzata ad assicurare la correlazione tra prelievo e beneficio nell'ambito del medesimo territorio.</p> <p>19. Riforma istituzionale con la creazione di un Senato delle Regioni;</p> <p>20. Periodo transitorio: la riforma costituzionale richiede un periodo transitorio prima dell'entrata a regime, occorre assicurare la messa a disposizione delle risorse per l'esercizio delle competenze spettanti alle Regioni alla luce della novellata Costituzione in maniera congrua, tempestiva e trasparente;</p> <p>21. Principio della semplificazione, dell'efficienza e della economicità della gestione, richiede la trasformazione delle Agenzie regionali delle entrate in Centri di servizio per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli Enti.</p> <p>22. Gli spazi di effettiva autonomia tributaria dovranno garantire a livello locale margini sufficienti a far fronte alle eventuali eccedenze di spesa per le prestazioni essenziali ed a consentire il finanziamento di eventuali prestazioni addizionali.</p>	<p>✓ Riordino del sistema tributario in base alle proposte dell'Alta commissione.</p>	<p>di sussidiarietà fiscale, centralità della Conferenza Unificata per il ruolo di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Per le Province si prevede l'introduzione di una flessibilità fiscale maggiore e un nuovo sistema perequativo (la quota R.C.A. si presta a questo nuovo impianto). Per i Comuni si propone di aumentare ulteriormente la flessibilità fiscale e prevedere un sistema perequativo di tipo capitaro (in proporzione inversa al reddito fiscale pro-capite ed altri parametri).</p> <p>Campania (Documento approvato dai Presidenti Regioni e da Anci, Upi e Uncem)</p> <p>11. In un sistema di federalismo fiscale gli elementi strutturali devono essere funzionali ai principi di eguaglianza, solidarietà e progressività delle imposizioni fiscali. Il federalismo fiscale deve coniugare i meccanismi di redistribuzione delle risorse esistenti con strumenti in grado di assicurare lo sviluppo socio-economico delle singole realtà territoriali, realizzando il giusto equilibrio tra autonomia, efficienza e solidarietà</p> <p>12. L'ammontare delle risorse a disposizione nell'ambito delle diverse fonti (tributi ed entrate proprie, compartecipazione, perequazione) deve consentire a Regioni ed enti locali di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.</p> <p>13. Il fondo perequativo e altre risorse del bilancio dello Stato dovranno consentire di perequare le differenze dei territori con minore capacità fiscale per abitante, in modo da garantire il normale esercizio delle funzioni attribuite, proseguendo nell'azione di incentivare l'esercizio virtuoso delle potestà tributarie di ciascuna realtà territoriale.</p> <p>14. Il fondo perequativo è attribuito direttamente allo Stato ed è teso a garantire i principi di solidarietà previsti dalla Costituzione</p> <p>15. Gli interventi di cui al comma 5 art. 119 cost. dovranno confluire in un fondo nazionale destinato a colmare le ulteriori disparità strutturali (differenze di opportunità arretratezza del sistema economico e sociale) delle singole realtà territoriali.</p>	<p>controllo condiviso che elimini le asimmetrie informative. Sotto il profilo del finanziamento le funzioni esclusive dovrebbero essere prevalentemente finanziate con entrate proprie. Ma, per evitare eccessive sperequazioni legate alla differenza tra le basi imponibili delle varie regioni, è necessario anche il ricorso al fondo perequativo. Va stabilito il grado di differenziazione (soglia) compatibile con i diritti di cittadinanza (e funzionale al differente profilo delle preferenze dei cittadini). Per le funzioni concorrenti si aggiunge il problema della valutazione dei bisogni, che implica un vincolo di destinazione per garantirne la finalizzazione. Più dettagliata sarà la legislazione di principio, maggiori saranno i contributi condizionati da indicatori regionali di fabbisogno. I livelli essenziali, di competenza statale rappresentano una sorta di vincolo esterno al federalismo, che prevale sia sulla funzione perequativa, sia su quella relativa alle risorse aggiuntive, in quanto attivazione del diritto di cittadinanza.</p> <p>Calabria</p> <p>16. Le funzioni pubbliche regionali e locali devono essere integralmente finanziate, come recita il comma 4 dell'art.119, attraverso: compartecipazioni, tributi propri (che si ritiene debbano essere ad aliquota base) e fondo perequativo. Si tratta quindi di un finanziamento a copertura di tutte le funzioni e non soltanto di "alcune meritevoli di maggiore tutela" come la sanità; la differenziazione dell'applicazione dell'art. 117 lettera m) deve avvenire all'interno di ciascuna funzione, giacchè ciascuna di esse ha un livello di essenzialità.</p> <p>17. I finanziamenti speciali, di cui al comma 5 dell' art 119 Cost, sono costituiti da risorse aggiuntive che non devono interferire con lo schema di finanziamento dell'esercizio normale delle funzioni trasferite; (sent. C.C. 370/2003; 16/2004; 49/2004); dunque, gli interventi previsti dal comma quinto, con finalità di perequazione speciale, non solo devono risultare aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale delle funzioni spettanti ai</p>
--	---	--	---

		<p>16. La legge statale di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, secondo quanto stabilito dall'art. 119, comma 2 della Cost. individua i tributi e le entrate proprie di regioni ed enti locali, le sovrimposte e le addizionali ai tributi erariali nonché le compartecipazioni spettanti alle Regioni e agli enti locali, determinando anche l'ambito normativo e regolamentare autonomo riservato agli stessi, a partire dai livelli e dalle forme di autonomia finanziaria previsti nell'ordinamento vigente. Le Regioni hanno competenza in materia di coordinamento dei sistemi tributari delle Regioni e degli enti locali, nell'ambito dei principi fissati dallo Stato.</p> <p>17. Riparto del Fondo perequativo degli Enti Locali affidato alle funzioni amministrative delle Regioni di competenza.</p> <p>18. L'esercizio dell'autonomia impositiva delle Regioni e degli enti locali deve accompagnarsi ai principi della responsabilizzazione finanziaria, in modo da assicurare la correlazione tra prelievo e beneficio</p> <p>19. Le risorse finanziarie devono garantire certezza a tutti i livelli di governo in rapporto alle funzioni esercitate.</p> <p>20. il federalismo deve essere sviluppato in parallelo alla riforma del sistema fiscale statale delineato da una apposita legge delega e non già in progressione</p>	<p>soggetti del sistema "federale", ma devono riferirsi a finalità specifiche, diverse dal normale esercizio delle funzioni, ed essere indirizzate a categorie ben determinate di soggetti.</p> <p>18. L'integrale finanziamento delle funzioni per la componente decisa dallo Stato, (al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni), avviene attraverso: tributi ad aliquota base ed entrate proprie; compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio; assegnazioni, senza vincoli di destinazione, a valere sul fondo perequativo, per eliminare le differenze nelle capacità fiscali per abitante.</p> <p>19. Per le altre componenti non legate ai livelli essenziali, il fondo perequativo dovrà ridurre le differenze della capacità fiscale per abitante..</p> <p>20. Il modello di federalismo fiscale, allo scopo di coprire il gap di entrate standard e spese standard, deve poggiare su un meccanismo che abbia come fulcro la compartecipazione riferita all'Ente con maggiore capacità fiscale.</p> <p>Valle d'Aosta; Friuli – Venezia – Giulia; Trentino –Alto -Adige</p> <p>Per le Regioni a Statuto Speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano si rinvia a quanto espresso nella dichiarazione di Aosta del 2 dicembre 2006.</p> <p>Il particolare ordinamento finanziario delle autonomie speciali deve essere coerente con il complesso dei poteri e delle funzioni loro riconosciute nonché con le peculiarità delle singole situazioni che ne caratterizzano i rispettivi territori; da ciò discende che:</p> <ul style="list-style-type: none"> -agli oneri finanziari sostenuti autonomamente, ed alla relativa responsabilità, deve corrispondere la rispettiva autonomia decisionale. - la compartecipazione alla perequazione deve tenere conto, ove ricorrano, delle situazioni di svantaggio strutturale ed economico che connotano i territori delle autonomie speciali, superabili proprio in virtù del particolare ordinamento finanziario loro riconosciuto. -va data piena attuazione all'autonomia fiscale delle autonomie speciali sulla base di principi stabiliti da specifiche norme di attuazione statutaria. - vanno emanate norme di attuazione statutaria che disciplinino le necessarie ed adeguate forme di coordinamento tra il nuovo sistema della finanza pubblica complessiva, anche per quanto riguarda il patto di stabilità interno, e l'ordinamento finanziario delle autonomie speciali. <p>Le norme di attuazione statutaria - tra cui quelle disciplinanti l'ordinamento finanziario - sono modificabili solo con l'imprescindibile consenso di ciascuna autonomia differenziata.</p>
--	--	---	--

			<p>L'art. 119 della Costituzione nel testo introdotto dalla l. cost. n. 3/01 è applicabile alle autonomie differenziate solo se e nella misura in cui questo comporti per esse l'attribuzione di forme di autonomia maggiori rispetto a quelle già loro riconosciute.</p> <p>Campania</p> <p>6. Le funzioni pubbliche regionali e locali devono essere integralmente finanziate attraverso i proventi dello schema generale stabilito dal quarto comma dell'art.119. Sono finanziate tutte le funzioni e non soltanto alcune come la sanità. All'interno della singola funzione c'è da definire qual è il livello essenziale delle prestazioni che lo Stato decide di garantire con il relativo finanziamento.</p> <p>7. Gli interventi di cui al comma 5 art. 119 cost. sono costituiti da risorse aggiuntive che dovranno confluire in un fondo nazionale destinato a colmare le ulteriori disparità strutturali (differenze di opportunità arretratezza del sistema economico e sociale) delle singole realtà territoriali.</p> <p>8. Il modello di federalismo fiscale da adottare deve poggiare su un meccanismo che abbia come perno fondamentale una compartecipazione di equilibrio, definita con riferimento all'Ente a maggiore capacità fiscale e su meccanismi di trasferimento tali da coprire il gap di entrate standard e spese standard (perequazione verticale).</p> <p>9. Sia per le compartecipazioni, sia per i tributi propri, occorre selezionare un "paniere" di tributi con una base imponibile distribuita in modo il più possibile uniforme sul territorio nazionale; a tal proposito si può far riferimento come sostenuto dal documento Giarda alle proposte dell'Alta Commissione</p> <p>10. Oltre alla scelta di un "paniere" di tributi che riduce e non accentui le disparità territoriali è indispensabile incentivare l'esercizio virtuoso della potestà tributaria dei vari livelli di governo prevedendo un premio allo sforzo fiscale per le Regioni con minore capacità fiscale media per abitante, come da proposta dell'Alta Commissione.</p> <p>Abruzzo</p> <p>ritiene opportuno che l'enunciazione dei principi, per loro natura generici e condivisibili in linea di massima, fosse affiancata da stime finanziarie che potrebbero meglio evidenziare il passaggio dall'attuale sistema di finanziamento a quello risultante dall'applicazione del dettato costituzionale. Anzi, sarebbe utile un ulteriore confronto tra le risorse relative ai trasferimenti aboliti dal D.Lgs 56/2000 e quelle risultanti dall'applicazione del dettato costituzionale. Quanto sopra ad evitare la negativa esperienza avutasi con l'attuazione del D.Lgs 56/2000 che di fatto ha causato non lievi lacerazioni tra le regioni a statuto ordinario.</p>
--	--	--	---

			<p>Veneto</p> <p>È necessario identificare le funzioni appartenenti ai tre aggregati:</p> <p>A) funzioni essenziali: sanità;</p> <p>B) funzioni degli interventi speciali ex art. 119 comma 5 della Costituzione da identificare in: cofinanziamento dei programmi UE, accordi di programmazione negoziata, calamità naturali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● previsione di un fondo speciale unico statale per destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di Regioni e di Comuni, Province, Città metropolitane, per promuovere lo sviluppo economico, la coesione, e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri socio-economici e per il finanziamento di fabbisogni integrativi richiesti dall'avvio del processo di federalismo fiscale; ● necessità di addivenire ad una precisa contabilizzazione dei criteri di perequazione insiti in questi trasferimenti speciali, e di consolidamento dei flussi finanziari di perequazione ordinaria e speciale. <p>- C) funzioni autonome: tutte le altre, con eliminazione delle funzioni quasi-essenziali. Rientrano in tale categoria gli altri trasferimenti specifici o generici (comprese le spettanze del fondo perequativo ex L.549/1995), che non godono della medesima tutela delle funzioni sub A e B, da sostituire con l'attribuzione di nuove quote di compartecipazione al gettito di tributi erariali in grado di assicurare, per il complesso delle Regioni, un analogo ammontare di risorse</p> <p>2.1 Incentivi sulle entrate per la sanità. Necessità che l'introduzione di una garanzia di copertura integrale del fabbisogno sanitario venga accompagnata da una reale responsabilizzazione delle Regioni non solo sul versante della spesa, ma anche su quello dell'entrata. Per evitare che la "compartecipazione di equilibrio" non assuma i connotati di un mero trasferimento dal bilancio dello Stato, è necessario introdurre formule premiali, ad esempio attribuendo alle Regioni che registrano un tasso di</p>
--	--	--	--

			<p>crescita delle entrate tributarie destinate al finanziamento della sanità (Irap in particolare) superiore a quello medio nazionale una quota consistente del maggiore gettito.</p> <p>2.2 Necessità di esplicitare i flussi di solidarietà interregionale attraverso lo schema di perequazione orizzontale che si fonda sull'utilizzo di una aliquota di compartecipazione di equilibrio calcolata sul fabbisogno residuale complessivo delle RSO.</p> <p>2.3 Necessità di tenere conto, nel processo di determinazione del fabbisogno standard in materia di sanità, di misure di efficienza gestionale.</p> <p>2.4 Necessità di precisare l'assenza di vincoli di destinazione nella quota di fondo perequativo volta a coprire i livelli essenziali.</p> <p>2.5 Possibilità di negoziare periodica delle aliquote di compartecipazione per la copertura di maggiori fabbisogni di spesa per prestazioni essenziali imputabili a fattori esogeni al comportamento dei governi regionali.</p> <p>2.6 Finanziamento funzioni autonome: necessità di applicare lo schema della incompleta perequazione della capacità fiscale nella versione che avvicina le potenzialità di spesa alla capacità fiscale media standardizzata delle RSO, introducendo elementi di incentivo della capacità di recupero dell'evasione fiscale.</p> <p>2.7 Affermazione del principio che i trasferimenti perequativi non devono alterare l'ordinamento iniziale delle Regioni in termini di risorse pro capite.</p> <p>2.8 Necessità di utilizzare criteri condivisi di territorializzazione dei tributi erariali compartecipati.</p> <p>2.9 Superamento della tesoreria unica e tempestività nell'attribuzione alle regioni del gettito sui tributi propri (di base e manovre), compartecipati o devoluti.</p> <p>2.10 Necessità che i provvedimenti statali influenti sul gettito delle entrate tributarie erariali compartecipate o proprie regionali siano accompagnate dall'Intesa preventiva, dall'indicazione degli effetti per ogni singola regione e dalla copertura con entrate compensative.</p> <p>2.11 Agenzie fiscali regionali come centri di servizio tributari di Stato, Regioni ed Enti locali, con alternanza statale e regionale di nomina dei direttori.</p> <p>2.12 Mantenimento e rafforzamento degli attuali livelli di flessibilità fiscale Irap e add. Irpef.</p> <p>3.1 Possibilità per le Regioni di articolare su base regionale, d'intesa con i Consigli delle Autonomie locali, il conseguimento degli obiettivi di</p>
--	--	--	---

			<p>stabilità.</p> <p>3.2 Definizione degli spazi di competenza concorrente delle Regioni per l'attuazione dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario a livello locale.</p> <p>3.3 Definizione dei poteri regionali di istituzione delle aree impositive relative ai tributi locali.</p> <p>3.4 Riconoscimento della possibilità per le Regioni di esercitare la funzione di perequazione in ambito infraregionale a favore dei territori con minore capacità fiscale.</p> <p>4. Si concorda su un percorso di superamento graduale della spesa storica fondato su un periodo massimo di 3-5 anni.</p> <p>5. Coordinamento di finanza pubblica, ma pari dignità finanziaria tra Stato e Regioni. Il principio che andrebbe con forza affermato in tale contesto è che Stato e Regioni hanno uguali diritti in relazione al riconoscimento di entrate adeguate alla copertura delle proprie spese, mentre l'esperienza ha dimostrato la sostanziale subordinazione degli equilibri di bilancio regionali alle vicende della finanza pubblica nazionale. Si concorda quindi sulla necessità di definire meccanismi istituzionalizzati di confronto tra Autonomie e Governo centrale sui provvedimenti economico-fiscali che incidono sulla finanza regionale e locale, con almeno una sessione annuale dedicata, nella quale vengano concordati i necessari apporti che gli Enti periferici devono dare al rispetto dei parametri di stabilità europea, ed i meccanismi di coordinamento della pressione fiscale erariale, regionale e locale Il monitoraggio del comportamento finanziario e l'irrogazione di sanzioni dovrebbero interessare anche la finanza statale. Le regioni richiedono la possibilità di conoscere gli andamenti periodici di finanza statale, quando possibile attraverso strumenti telematici, della dinamica del gettito tributario erariale, di base e relativo agli incassi da accertamento, la ricezione di informazioni di ritorno sul bilancio statale e sulla sua gestione.</p> <p>6. Si concorda con la previsione di una partecipazione, seppure graduale, delle Regioni a Statuto Speciale più ricche al finanziamento del fondo perequativo a sostegno delle regioni più povere.</p> <p>7. E' necessario prefigurare sin da subito senza rimandare a ulteriori provvedimenti, il quadro del sistema di finanziamento da adottare nel caso di assunzione di forme e particolari di autonomia da parte di singole Regioni.</p> <p>Umbria Punto 1. Si concorda in linea di massima sull'approccio consistente nel differenziare i sistemi di perequazione a seconda del "merito equitativo"</p>
--	--	--	---

			<p>ricosciuto alle singole funzioni, a partire da quelle ex lett. <i>m</i> del 117, per le quali le risorse devono essere tali da assicurare l'uniformità di prestazioni per tutti i cittadini italiani. Deve quindi essere chiaro che per tali funzioni la perequazione non può basarsi sulla riduzione/annullamento delle diverse capacità fiscali pro-capite, ma deve invece prendere a riferimento il criterio di eguaglianza dei cittadini rispetto a determinati diritti fondamentali, modulato in relazione alle specificità demografiche, sociali, economiche e territoriali.</p> <p>Le criticità paventate nel suddividere le funzioni potranno essere più forti per la categoria "funzioni di particolare rilievo", per le quali occorrerà una valutazione e condivisione politica per fissare il "confine" tra queste e le funzioni rientranti nella seconda categoria.</p> <p>Punto 2. Si concorda con il fatto che la particolare e rafforzata garanzia da riconoscere alle funzioni ex lett. <i>m</i> non debba tradursi in un riconoscimento a piè di lista della spesa sostenuta ma, applicandosi la tutela costituzionale al livello delle prestazioni, debba coerentemente discendere da una quantificazione dei fabbisogni finanziari ottenuta valorizzando i livelli essenziali delle prestazioni secondo costi derivati da un <i>benchmark</i>. E' importante infatti assicurare l'eguaglianza dei cittadini evitando al tempo stesso di "pagare" le inefficienze.</p> <p>Per le "funzioni autonome" si ritiene più valida ed effettivamente praticabile la seconda ipotesi, basata sul riconoscimento della spesa storica come base iniziale, base da aggiornare in relazione all'andamento del Pil nazionale.</p> <p>Punto 3. La Regione, in quanto principale soggetto di coordinamento ed integrazione dei diversi livelli di governo sub-regionali, deve poter svolgere un ruolo adeguato nel sistema di finanziamento di tali enti, rifuggendo al tempo stesso da tentazioni di neocentralismo regionale.</p> <p>Punto 4. L'esperienza recente ci ha insegnato come il passaggio da un sistema basato sulla spesa storica ad uno di stampo federalistico rappresenta il principale ostacolo per tale processo. Rispetto all'esperienza del D. leg. 56, le distinzioni di cui al primo punto potranno facilitare il percorso. Un ulteriore contributo può altresì provenire dalla operatività di una istituzione tecnica come prevista nel documento Giarda, a patto che sia chiaro il mandato e adeguata la composizione, sia sul piano delle competenze che della rappresentanza.</p> <p>Punto . 5 Si concorda</p> <p>Punto 7. La eventuale autonomia differenziata non può determinare "fughe in avanti" di alcune regioni, che potrebbero avere effetti perniciosi sull'equilibrio e quindi sulla tenuta dell'intero sistema. Occorre quindi che prima questo sia condiviso, costruito e messo a regime. Inoltre la forma differenziata non può in alcun modo comportare un venir meno della regione interessata ai suoi obblighi di solidarietà interregionale.</p> <p>Punto 8. Le proposte dell'Alta Commissione non sono mai state fatte proprie dalle regioni. Vanno quindi esaminate e valutato in che misura esse possano essere utilizzate.</p>
--	--	--	--

			<p>Puglia Pregiudiziale, per la Regione Puglia, è l'intesa sul DPCM 2005 come già proposto alla conferenza dei presidenti; propedeutico è l'accordo sul DPCM 2006 sulla base dei criteri concordati a S.Trada e sulla base dei commi 319, 320 L. finanz.2006.</p> <p>1. Va chiarita inequivocabilmente la tripartizione delle funzioni individuate nel documento "Giarda"; le funzioni pubbliche non hanno gradazione di meritevolezza: o sono funzioni pubbliche o non sono. Dette funzioni devono essere finanziate integralmente fintantoché i livelli essenziali di cui alla lett. m) art. 117 Cost. non siano determinati dallo Stato previamente rispetto all'attuazione del federalismo.</p> <p>Le risorse di cui ai commi II e III art. 119 Cost. consentono alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.</p> <p>Le risorse aggiuntive di cui al comma V art.119 Cost. provvedono a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni attribuite alle Regioni e non possono essere utilizzate per integrare il finanziamento corrente ed ordinario delle funzioni, disimpegnate dalle Regioni, quand'anche ritenute meno "meritevoli" (come nella terza categoria della tripartizione "Giarda", lett. d), paragr.2 stesso documento).</p> <p>2. Le entrate delle Regioni che alimentano le funzioni pubbliche sono costituite da tributi propri e tributi spettanti, dalla compartecipazione al gettito di imposte indirette sui consumi, che sia riferibile a ciascun territorio e da assegnazioni senza vincoli di destinazione del fondo perequativo statale istituito per eliminare le differenze di capacità fiscali per abitante. L'opzione in ordine alle imposte indirette sui consumi poggia sulla constatazione che il gettito delle stesse è meno soggetto a ciclicità ed è più omogeneo rispetto alla popolazione.</p> <p>3. La Regione Puglia non condivide l'affermazione, contenuta nel parere al DPEF 2007, per cui i meccanismi perequativi approssimano i livelli di capacità fiscale senza alterare l'ordine tra Regioni. La Regione Puglia, inoltre, ritiene vitale il mantenimento della previsione del cd. assegno perequativo di cui alla L. 549/1995 fintantochè non siano definiti, con quantificazione ex post, composizione e quantità del fondo perequativo.</p>
--	--	--	--



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Il Segretario Generale

Prot. n. 508/A1FIN

Roma, 6 febbraio 2007

F A X

Ai Signori Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome

E p.c. Ai Signori Referenti della Conferenza

LORO SEDI


Gentile Presidente,

La informo che a seguito della decisione assunta nella Conferenza di mercoledì 31 gennaio di integrare il gruppo di lavoro tra lo Stato e le Regioni in materia di federalismo fiscale con rappresentanti politici delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Lazio, la delegazione risulta pertanto composta dai seguenti nominativi:

- Prof. **Romano Colozzi**
Assessore Regione Lombardia e Coordinatore Commissione Affari finanziari nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
e-mail: romano_colozzi@regione.lombardia.it
- Prof. **Giovanni Battista Pittaluga**
Assessore Regione Liguria e Vice coordinatore Commissione Affari finanziari nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
e-mail: ass.bilancio@regione.liguria.it
- Prof. **Flavio Delbono**
Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna
e-mail: vicepresid@regione.emilia-romagna.it
- Dott. **Norberto Cau**
Delegato dal Presidente della Regione Campania
e-mail: n.cau@regione.campania.it
- Prof. **Gaetano Stornaiuolo**
Delegato dal Presidente della Regione Calabria
e-mail: stornaiu@unina.it
- Dott.ssa **Michela Del Piero**
Assessore Regione Friuli Venezia Giulia
e-mail: ass.finanze@regione.fvg.it

- Dott. **Luigi Nieri**
Assessore Regione Lazio
e-mail: assbilancio@regione.lazio.it

Colgo l'occasione per inviarLe i migliori saluti.

Marcello Mochi Onori


**CONFERENZA STRAORDINARIA DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME**

7 febbraio 2007



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Il Presidente

Prot.n. 412/CP3

Roma, 31 gennaio 2007

Comunicazione trasmessa solo via fax
sostituisce l'originale
ai sensi dell'art.6, comma 2, della L. 412/1991

FAX URGENTE

Ai Signori Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome

LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione seduta straordinaria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per mercoledì 7 febbraio 2007 alle ore 16.00 presso la Segreteria della Conferenza - Via Parigi, 11 - Roma.

Nel fare seguito a quanto deciso nel corso della Conferenza del 31 gennaio 2007 è convocata una Conferenza straordinaria delle Regioni e delle Province autonome per: mercoledì 7 febbraio 2007 alle ore 16.00 con possibilità di prosecuzione nella mattina di giovedì 8 febbraio presso la Segreteria della Conferenza - Via Parigi, 11 – Roma.

Ordine del giorno:

- 1) Prosecuzione dibattito sul Federalismo fiscale.

Vasco Errani



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Resoconto stenografico

**SEDUTA STRAORDINARIA DI MERCOLEDI'
7 FEBBRAIO 2007**

**PRESIDENZA
del
PRESIDENTE VASCO ERRANI**

SONO PRESENTI:

REGIONE ABRUZZO

DEL TURCO Ottaviano, Presidente.

REGIONE BASILICATA

DE FILIPPO Vito, Presidente.

REGIONE CALABRIA

LOIERO Agazio, Presidente.

SPAZIANTE Vincenzo,
Assessore.

REGIONE CAMPANIA

BASSOLINO Antonio

DI LELLO Marco, Assessore.

REGIONE EMILIA ROMAGNA

ERRANI Vasco, Presidente.

GILLI Luigi, Assessore.

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

IACOP Franco, Assessore.

REGIONE LAZIO

NIERI Luigi, Assessore.

REGIONE LIGURIA

PITTALUGA Giovanni Battista,
Assessore.

REGIONE LOMBARDIA

FORMIGONI Roberto, Presidente.

COLOZZI Romano, Assessore.

REGIONE PIEMONTE

BRESSO Mercedes, Presidente.

REGIONE PUGLIA

SAPONARO Francesco ,
Assessore.

REGIONE SICILIANA

TORRISI Mario, Assessore.

REGIONE TOSCANA

MARTINI Claudio, Presidente.

BERTOLUCCI Giuseppe,
Assessore.

REGIONE UMBRIA

LORENZETTI Maria Rita, Presidente.

REGIONE VENETO

GAVA Fabio, Assessore.
COPPOLA Maria Luisa,
Assessore.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

FRICK Werner, Assessore.

Partecipa il Segretario Generale, dottor Marcello MOCHI ONORI.

...OMISSIS...

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VASCO ERRANI

La seduta comincia alle 10.25.

PRESIDENTE.

Prego il Direttore di procedere alla verifica del numero legale.

MOCHI ONORI Marcello, Segretario Generale.

Per poter procedere a tale verifica, prego gli Assessori presenti di dichiarare al microfono da quale Presidente sono stati delegati.

NIERI Luigi, Assessore Regione Lazio.

Sono delegato dal Presidente Marrazzo.

IACOP Franco, Assessore Regione Friuli Venezia Giulia.

Sono delegato dal Presidente Illy.

FRICK Werner, Assessore Provincia Autonoma Bolzano.

Sono delegato dal Presidente Durnwalder.

TORRISI Mario, Assessore Regione Siciliana.

Sono delegato dal Presidente Cuffaro.

SAPONARO, Assessore Regione Puglia.

Sono delegato dal Presidente Vendola.

MOCHI ONORI Marcello, Segretario Generale.

Il *quorum* strutturale è di otto, sono presenti otto componenti, quindi il Presidente può dare inizio alla seduta.

1) Prosecuzione del dibattito sul federalismo fiscale.

PRESIDENTE.

Dobbiamo attendere l'arrivo del Assessore Colozzi, che deve svolgere la relazione. Credo comunque di poter dire che siamo nelle condizioni molto positive di avere raggiunto un'intesa complessiva, che sarà illustrata nel documento e presentata al Governo, domani, nell'incontro con la nostra delegazione. Ritengo anzi che vi siano tutte le condizioni per chiedere di anticipare l'incontro che era stato fissato per le ore 18.30 nella eventualità che il nostro dibattito proseguisse anche nella mattinata di domani.

(Si attendono alcuni minuti) Do la parola all'assessore Colozzi.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Immagino che il documento sia noto a tutti. Volevo solo dire come si è arrivati a questo punto. La riunione di ieri è stata particolarmente significativa, a cominciare dal fatto che era presente il 60-70 per cento degli Assessori, cosa abbastanza insolita: a livello politico erano presenti una dozzina di Regioni, a livello tecnico direi tutte. Il documento che era stato elaborato al mattino dai tecnici è stato oggetto di un plauso molto convinto e pressoché unanime da parte degli Assessori, perché si è constatato che lo sforzo di elaborazione era stato effettivamente intenso e significativo, soprattutto tendente a risolvere i problemi e non a complicarli.

L'esame del documento ha portato, con alcune osservazioni e alcune semplificazioni, ad una valutazione sostanzialmente positiva da parte di tutti, e mi pare che questo sia già un ottimo risultato. Il che non significa che non possono essere presenti ancora problemi, io stesso mi sono riservato di fare, in una sede più squisitamente politica, alcune osservazioni.

Mi sembra che i temi che sono stati rinviati ai Presidenti siano sostanzialmente tre, fermo restando che naturalmente la discussione di oggi può spaziare su tutto. Il primo riguarda la definizione, o meglio la ripartizione degli ambiti su cui applicare i meccanismi di perequazione. Voi ricordate che il cosiddetto documento Giarda formulava una sorta di tripartizione: la lettera *m*), una categoria mista, non legata ai LEP ma molto vicina, fra cui esemplificativamente si faceva riferimento ai trasporti, e una non legata ai LEP con un livello di perequazione ovviamente diverso.

Seconda questione: quando si parla di divergenza dalla spesa storica o comunque di un concetto di questo genere, nel documento è stato inserito un periodo di tempo - ovviamente stiamo parlando soprattutto della seconda categoria - entro il quale verificare il recupero o comunque la realizzazione di una effettiva divergenza dal criterio spesa storica, cioè un *range* di cinque/dieci anni. È chiaro che tra cinque e dieci la differenza non è poca, ma comunque è un tema di valenza squisitamente politica.

La terza e ultima questione che mi permetterei di segnalare come meritevole di attenzione, perché è stata ripetutamente sottolineata da qualche Assessore, è quella degli enti locali. Nel nostro documento, in diversi passaggi, troviamo un riferimento alle autonomie locali. Allora, la preoccupazione di qualcuno è stata: stiamo attenti a non dare l'impressione di voler dettare regole anche per altri senza un confronto con loro, che ancora ci deve essere. Anche qui si tratta di fare una valutazione soprattutto di sensibilità politica. Già ieri mi sembra si sia chiarito che almeno un riferimento debba rimanere, laddove si parla della potestà legislativa concorrente nel coordinamento della finanza pubblica, in cui noi rivendichiamo che è compito della nostra legge fare il coordinamento anche per il sistema delle autonomie locali. In questo senso si parla di autonomie locali, ma perché è la Costituzione che lo prevede, e mi pare che ieri fossimo tutti d'accordo sul fatto che non ci sia assolutamente invasione di campo. Vi inviterei a guardare attentamente il documento: a me sembra che nella stesura finale ci sia stata la preoccupazione di non sollevare suscettibilità istituzionali, però se c'è bisogno di un ulteriore livello di attenzione, magari gli occhi più "acuminati" politicamente dei Presidenti potranno dare un contributo a tutti.

PRESIDENTE.

Grazie per la battuta! Prego, Presidente Bassolino.

BASSOLINO Antonio, Presidente della Regione Campania.

Sono d'accordo. Mi sembra che sia stato fatto un buon lavoro. Sono per muoverci in modo molto essenziale e cercare di anticipare l'incontro con il Governo. Vorrei svolgere solo alcune rapidissime considerazioni. La prima è che bisogna vedere la scelta che si fa, ma comunque mi permetto di continuare a insistere con forza sul trasporto pubblico locale come funzione essenziale e, in secondo luogo, vorrei osservare, a pag. 3, al paragrafo sull'autonomia finanziaria delle Regioni, che sarebbe giusto fermarci per valutare la congruità complessiva delle risorse e mettere punto. Personalmente, infatti, ho un dubbio sul fatto di "costituire un Fondo unico nel quale far confluire tutte le risorse", ecc. perché per esempio qui andrebbe anche il FAS, che ha una peculiarità perlopiù meridionale, per cui farei attenzione a tale aspetto.

PRESIDENTE.

Ringrazio il Presidente Bassolino. Mi ero dimenticato di dire, nel corso della presentazione, che questa parte è stata messa in grassetto poiché non era scaturita dal dibattito di ieri.

BASSOLINO Antonio, Presidente della Regione Campania.

Appunto. Per questo mi sono permesso di segnalarlo.

PRESIDENTE.

Chiedo scusa, è stata una mia dimenticanza. Ho detto di scriverlo perché questo era oggetto di un emendamento, già deciso dai Presidenti, alla finanziaria scorsa. Noi avevamo presentato un emendamento che chiedeva di

allocare e quindi non mi era parsa una forzatura questo inserimento. Ecco il motivo per cui è stato introdotto, ma si può sempre tornare indietro.

BASSOLINO Antonio, Presidente della Regione Campania.

Suggerirei di stare alla dizione che c'era fino a ieri. In secondo luogo, sottolineo di nuovo l'importanza, se andiamo alla specificazione delle materie, di avere il trasporto pubblico locale fra le funzioni essenziali. Per il resto mi sembra davvero un buon lavoro.

LOIERO Agazio, Presidente della Regione Calabria.

Vorrei svolgere una mozione preliminare. Sarei d'accordo, anche per non essere eccessivamente esplicitivi in questo testo, se possibile, a fermarsi alle risorse. (Commenti. Il Presidente Bassolino, fuori microfono: "Tornerei alla formulazione che c'era ieri, sulla quale mi pare ci fosse il consenso di tutti ". L'assessore Colozzi, fuori microfono: " Togliendo la parte in neretto? ". Commenti del Presidente Bassolino e altri)

PRESIDENTE.

Chiedo scusa ai Presidenti ma vorrei intervenire per un chiarimento su questo punto. A mio avviso, qui non c'è il FAS: c'è una battaglia storica che stiamo facendo da anni e cioè che non accettiamo più fondi e fondini vari o fondi destinati.

BASSOLINO Antonio, Presidente della Regione Campania.

Allora si può provare a scriverlo in un altro modo!

PRESIDENTE.

È un concetto importante quello di dire basta ai fondi destinati! (Commenti vivaci e generalizzati) E' a nostra garanzia che lo dico!

LOIERO Agazio, Presidente della Regione Calabria.

Presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori. Siccome da quello che si capisce non dovremmo impiegare un tempo eccessivo, magari ci saranno soltanto piccoli rilievi facilmente recepibili, possiamo stabilire un tempo per chiudere la discussione?

PRESIDENTE.

Seguiamo il metodo dell'altra volta, che mi è sembrato efficace. Facciamo un giro di tavolo. Dopodiché, se siamo a buon punto, potremmo pensare di chiudere. Questo potrebbe voler dire un'ora di lavoro.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

In questo caso, chiedo di cominciare io, e spiego perché. Dato che vorrei porre una questione un po' delicata, preferirei essere il primo in modo che chi interviene possa esprimersi su questo. Si tratta di un punto che ho enunciato ieri e che è stato rinviato alla riunione di oggi, dato che ieri dovevamo preparare una bozza accettabile come base di discussione, non chiudere tutti problemi.

Io ho un'osservazione sulla questione trasporto pubblico locale. Siamo tutti d'accordo che quello è, dopo la sanità, il problema dei problemi. Fin qui siamo tutti d'accordo. Ieri non abbiamo accettato di definirlo, pur avendo discusso a lungo, solo per un problema un po' istituzionale e un po' politico. Istituzionale perché sapete che il Titolo V dice chiaramente che la definizione dei LEP è competenza dello Stato e del Parlamento. Il motivo politico è che ci mettiamo a individuare delle materie tirando la riga fra ciò che è diritto sociale e civile – questo è il motivo della lettera *m*) - e ciò che non lo è, il che va esaminato con estrema delicatezza. Dicendo che siamo tutti d'accordo sul fatto che il trasporto pubblico locale ci rientra, a quel punto quante altre materie ci rientrano? Senza dimenticare, a parte l'aspetto di disquisizione politica, che le materie inserite lì hanno dietro le corrispondenti risorse. Quindi più ampliamo questa parte, più svuotiamo il bilancio dello Stato. Vorrei farlo notare perché, se avete visto anche gli studi ISAE che sono usciti l'anno scorso, avrete già notato che, per come è scritto già adesso il Titolo V, noi saremmo il sistema federale in cui la percentuale di bilancio che verrebbe gestita dagli enti non statali sarebbe la più alta nel mondo. Nel senso che neanche negli Stati Uniti, che pure sono un sistema federale piuttosto avanzato, la mole in percentuale di risorse tolte dal bilancio dello Stato e messe in quello degli enti locali è così rilevante. Con qualunque Governo, anche se stavolta è espressione di una maggioranza che non è mia, se gli andiamo a chiedere di svuotare il 70 per cento del bilancio, così che gli rimane da gestire previdenza, debito pubblico e poco altro, ho l'impressione che non ci mettiamo sulla strada più facile... Quindi il mio è uno scrupolo: non che non sia d'accordo nel merito, mi preoccupa delle possibili conseguenze. Ad esempio, se si dice trasporto pubblico non si dice istruzione, che è un livello sicuramente essenziale. Ma dire istruzione cosa significa? Mi sembra che apriamo uno scenario molto complicato.

La seconda osservazione riguarda il discorso di divergenza sul criterio della spesa storica. Qui è inutile girare intorno al palo: è chiaro che questa è una questione dirimente fra chi ha una spesa storica che lo favorisce e chi ha una spesa storica che non lo favorisce. Abbiamo visto anche sul 56 come sia diventato dirompente questo aspetto. Senza entrare nel dibattito tra di noi - perché capisco che altrimenti ci riportiamo a dove ci siamo bloccati nel 2001, poiché è chiaro che avrei istintivamente bisogno di dire che il recupero, rispetto alla spesa storica, avviene in un anno e qualcuno direbbe di no, che anche dieci sono troppo pochi -, mi domando se non potremmo prevedere, per mettere in gioco tutti i livelli istituzionali, di farci parte diligente, perché non ci si prenda in giro. Stabiliamo un periodo, magari cinque anni, entro cui deve realizzarsi questa divergenza. Cerco di spiegarmi. Per come è scritto qui il meccanismo, dovendo essere a saldo zero per la finanza pubblica, chi deve avere non riceve finché chi deve dare non dà. È chiaro il discorso? Quindi quanto più tempo chiede chi deve dare, tanto più tempo deve attendere per riequilibrare chi deve ricevere. Allora, noi diciamo che questo termine è di cinque anni che, per chi deve dare, possono diventare dieci o anche dodici; però, dopo una certa data, chi deve dare, ed ha bisogno di tempo, non blocca chi deve avere, che magari riceve sotto altra forma dallo Stato, ad esempio usando il quinto comma o quello che vuole.

Tutto il problema del recupero della spesa storica, che è il problema più esplosivo del federalismo fiscale, è scaricato fra di noi. Facciamocene carico per una parte, ad esempio cinque anni, poi se ne faccia carico il sistema insieme, perché può accadere che alcune Regioni abbiano bisogno di più di dieci anni. Siamo realistici! Perché è più difficile diminuire la spesa storica, ovviamente, che aumentarla. Questo lo capisce anche uno stupido. Non so se avete capito la *ratio* della mia proposta, che non penalizza nessuno di noi, ma scarica, se lo Stato è d'accordo, sulla Repubblica un lasso di tempo eccessivamente lungo, individuato come necessario per il recupero della divergenza dalla spesa storica.

PRESIDENTE.

Bene. Facciamo il giro.

NIERI Luigi, Assessore Regione Lazio.

Mi sembra che il dibattito di ieri sia stato utile perché ha raccolto la maggior parte della discussione, anzi si è fatto un buon lavoro di assemblaggio. Vorrei fare solo alcuni riferimenti in modo schematico, come si è fatto all'inizio.

Ho ascoltato quello che si è detto adesso, però rimango dell'idea che quello del trasporto pubblico locale sia un tema aperto, anche per la fase che stiamo attraversando nelle varie città. Rimane un tema su cui, secondo me, sarebbe necessario fare un supplemento di riflessione.

Andiamo per punti. A pagina 2, il punto h, riguardante il principio di perequazione, forse lo potremmo bloccare dopo "capacità fiscali per abitante", perché l'altra parte, sinceramente, mi pare poco comprensibile. Nella proposta che è stata fatta ieri, sono stati messi le lettere e i punti. "Il principio di perequazione dovrà essere applicato in modo da ridurre in modo adeguato le differenze" - qui è ripetuto due volte "in modo", forse si può perfezionare - "fra i territori con diverse capacità fiscali per abitante". Io lo stopperei qua e toglierei, "senza alterarne l'ordine, e senza impedirne la modifica, nel tempo, conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale". (*Commenti*)

PRESIDENTE.

Questo è un principio che abbiamo discusso e affermato.

IACOP Franco, Assessore Regione Friuli Venezia Giulia.

Lo abbiamo votato anche nell'obiettivo due.

NIERI Luigi, Assessore Regione Lazio.

Un altro punto. La parte sull'autonomia finanziaria delle Regioni l'ho sollevata anche ieri. Il capoverso è quello che inizia: "A fianco di questi capisaldi", a pagina 4. Qui si elencano i riferimenti. Per esempio, quando si parla di "concorso risorse pubblico-privato", che poi finisce con il "concorso al contrasto all'evasione fiscale": a cosa facciamo riferimento, al catasto dei comuni? Questo è un tema molto delicato, lo abbiamo già affrontato ieri e si era inserito il tema della gradualità. Non mi sembra che sia stato riportato. (*Commenti fuori microfono*)

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Si trova a metà del secondo capoverso. (*Commenti fuori microfono*)

IACOP Franco, Assessore Regione Friuli Venezia Giulia.

Dal punto di vista del Friuli Venezia Giulia, direi che il documento interpreta per le Regioni a statuto speciale quelle che sono le problematiche che avevamo sollevato nell'avvio del dibattito su questo argomento. Intendiamo essere parte del documento non chiamandoci fuori dal confronto generale sul tema dell'applicazione del federalismo fiscale, però, ovviamente, con le peculiarità che riguardano le Regioni a statuto speciale, che penso siano riassunte nel documento in maniera condivisibile.

SPAZIANTE Vincenzo, Assessore Regione Calabria.

Sempre sul problema dell'indicazione del settori di cui alla lettera *m*), poiché nella bozza Giarda, a titolo esemplificativo, veniva indicato il settore del trasporto fra le funzioni per le quali non c'era la copertura finanziaria totale, potremmo, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo di tutte le funzioni, indicare anche il trasporto pubblico locale. Il che non significa indicare tutti i settori, ma dare un segnale forte di una volontà. Questo solo a titolo esemplificativo.

BASSOLINO Antonio, Presidente della Regione Campania.

Sono d'accordo!

SPAZIANTE Vincenzo, Assessore Regione Calabria.

Un'ultima domanda: non ho capito se quell'aggiunta in grassetto la teniamo.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Sarà riformulata.

SPAZIANTE Vincenzo, Assessore Regione Calabria.

Va bene. Perché noi avevamo un problema, anche per riprendere i temi di Santa Trada, sulle risorse da far confluire in un fondo unico nazionale per i contributi del comma quinto. Ma se poi facciamo un fondo unico con tutte le risorse cade...

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Quel comma va riscritto bene, come diceva il Presidente della Regione Campania Bassolino. Era solo per confermare, anche a livello di sistema, quello che veniva sempre presentato come emendamento. Noi abbiamo detto che, dopo la Bassanini e dopo il Titolo V, anche se ancora non sono trasferite le risorse alle Regioni, intanto le allochiamo tutte lì, in modo che sia evidente che prima o poi debbano andare alle Regioni. Parliamo solo di quelle.

SPAZIANTE Vincenzo, Assessore Regione Calabria.

Poiché non ho sentito l'intervento dell'assessore Nieri sulla dinamicità, sulla base della quale va apprezzato il percorso virtuoso, volevo capire quale fosse l'elemento...

NIERI Luigi, Assessore Regione Lazio.

Ieri abbiamo posto il problema della gradualità. In realtà si tratta...

SPAZIANTE Vincenzo, Assessore Regione Calabria.

Si tratta di un comportamento dinamicamente virtuoso. Va bene, perfetto!

DE FILIPPO Vito, Presidente della Regione Basilicata.

Sono arrivato in ritardo, e non ho capito se noi indichiamo nel documento i settori di cui alla lettera *m*) o no.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

C'è la richiesta di specificare il trasporto.

DE FILIPPO Vito, Presidente della Regione Basilicata.

Va bene. Allora con l'emendamento Bassolino e con l'emendamento della Calabria il testo per noi va bene.

PRESIDENTE

Faccio una proposta, per provare a sintetizzare questo aspetto. Adesso non specificherei tutte le materie della lettera *m*). Farei un punto a parte sui trasporti, dicendo che per noi i trasporti vanno finanziati interamente e che bisognerà trovare i modi per fare anche i conti – fatemela dire così – per garantire il pieno finanziamento dei trasporti, essendo questa un materia fondamentale per le regioni. Non la metterei nella lettera *m*), perché corriamo tutti i rischi a cui accennava l'assessore Colozzi.

BASSOLINO Antonio, Presidente della Regione Campania.

Sono d'accordo!

PRESIDENTE.

Facciamo una frase a sé sui trasporti.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Scusate, è stato scoperto un errore. Mi è venuto in mente mentre parlava l'Assessore del Friuli. Non è stato recepito un emendamento che ieri era stato deliberato. A pagina 6, al secondo capoverso, bisogna aggiungere "del principio di solidarietà e della conseguente partecipazione". "L'attuazione del principio di partecipazione..." diventa: "L'attuazione del principio di solidarietà e della conseguente partecipazione alla perequazione".

FRICK Werner, Assessore Provincia Autonoma di Bolzano.

Siamo d'accordo sul testo ed anche su questo emendamento concordato ieri.

COPPOLA Maria Luisa, Assessore Regione Veneto.

Sostanzialmente per noi il documento che abbiamo licenziato ieri in Commissione va bene, è stato svolto un ottimo lavoro. Però noi siamo assolutamente contrari che vi sia un ulteriore ampliamento dell'area delle funzioni finanziabili, sia sulla base del fabbisogno sia a proposito di questo emendamento che viene proposto per il trasporto pubblico.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Non volete il trasporto? Neanche a parte, non nella *m*)?

COPPOLA Maria Luisa, Assessore Regione Veneto.

Specificato come un capitolo a parte.

PRESIDENTE.

Prego, Lorenzetti.

LORENZETTI Maria Rita, Presidente della Regione Umbria.

D'accordo sul buon lavoro svolto. Rispetto al "giro di tavolo" a cui ho partecipato anch'io la prima volta, si conferma il riferimento ad un principio contenuto anche nel documento Giarda e quindi la definizione non a pie' di lista, ma sulla base di costi *standard*, definendo la totale copertura della lettera *m*), come è giusto che sia, individuati come diritti.

Sono altresì soddisfatta, anche se devo fare alcuni chiarimenti, rispetto a come si è definito alla fine il principio di perequazione, sia pure al 100 per cento, sull'annullamento delle diverse capacità fiscali, prendendo a riferimento anche il criterio di uguaglianza dei cittadini rispetto a determinati diritti fondamentali; nel senso di tenere conto, ad esempio, di alcune specificità demografiche, perché anche così ovviamente si costruisce l'equità e non ragionando solo ed esclusivamente sul totale annullamento delle diverse capacità fiscali *pro capite*. Quindi, sono d'accordo su come è stato riscritto il punto *a*) della perequazione. Spero che questo chiarimento sia preciso, altrimenti lo chiarisco ulteriormente. Per quanto riguarda la pagina 3, sempre in riferimento al principio di perequazione, concordo sul fatto che noi articoliamo ovviamente tra la lettera *m*) e le restanti funzioni e sul non specificare, mettendo a parte il trasporto pubblico locale, per i ragionamenti che facevamo poc'anzi. E' evidente che il processo di convergenza dovrà avere la necessaria gradualità ed è bene non precisare, perché il concetto di necessaria gradualità dovrà essere ragionata, comparata e verificata anche sulla base delle situazioni in cui si troveranno le diverse Regioni dopo aver definito i costi prestazionali. Per quanto riguarda le "restanti funzioni", così come dissi in occasione del primo giro di tavolo, ricordo che il documento Giarda, ad esempio, articolava tra la possibilità di tenere conto o meno dalla "spesa storica"; vedo che qui invece è stata fatta già la scelta dell'assoluta divergenza dal criterio della "spesa storica".

A questo riguardo faccio due precisazioni. In ordine al periodo temporale ognuno farà le proprie valutazioni (cinque o dieci anni) in relazione alla situazione in cui si trova, ma comunque deve valere per le "restanti funzioni", perché la definizione del periodo di gradualità vale solo per le "restanti funzioni",

mentre per le funzioni della lettera m) dovremo definire nel momento in cui arriveranno.

Per quanto riguarda il percorso di divergenza rispetto al criterio della “spesa storica”, dal momento che sono d'accordo con i costi prestazionali, di cui sono una paladina nella sanità al pari di questo contesto, vorrei che ci si rendesse conto di cosa significano le diseconomie derivanti dalla dimensione. Innanzitutto, si deve verificare se sono o non sono misurabili, perché se sono misurabili da qualche parte deve risultare; una volta definiti i costi prestazionali, in cui ogni Regione deve saper stare, io vorrei capire se la scienza è in grado di dire quanto siano misurabili le diseconomie derivanti dalla dimensione. Pongo tale quesito, anche se devo ammettere che ignoro se siamo o meno in grado di risolvere il punto; così come parlando nei giorni scorsi si ragionava in ordine al trasporto pubblico locale. Sono tutte valutazioni che dovranno essere approfondite. Ripropongo il quesito non per avere sconti, che non mi servono, spero, ma per definire percorsi in cui tutti quanti possano stare per come sono e non secondo quello che dice la Fondazione Agnelli per cui quelle “piccole”, in quanto tali, si devono cancellare.

Ovviamente non pongo questa valutazione in ordine alla lettera m), sul processo di convergenza, sulla gradualità, convinta come sono che la chiave di volta per ritrovare il percorso di coordinamento, di virtuosità della finanza pubblica è rappresentata dalla definizione dei costi prestazionali. Questo principio vale per la sanità, come per tutti i servizi del mondo. Su questo punto ci deve poter essere una valutazione che tenga conto delle cose che ho appena detto.

Concordo sul modo in cui è stata scritta nuovamente la partita della perequazione. Mi sono resa conto che la definizione degli anni è solo ed esclusivamente per le “restanti funzioni”; chiedo di capire, in ordine alle diseconomie derivanti dalla dimensione, come queste vengono misurate all'interno delle “restanti funzioni” e se questa considerazione è stata fatta.

DE FILIPPO Vito, Presidente della Regione Basilicata.

Condivido e sottoscrivo la posizione espressa dal Presidente della Regione Umbria, Lorenzetti.

MARTINI Claudio, Presidente della Regione Toscana.

Chiedo scusa per il ritardo, dovuto per altro ad una incomprendenza dal momento che nonostante fossi qui da diversi minuti non mi ero reso conto che la seduta era iniziata. Quindi, avendo perso le prime battute del dibattito non so se le poche osservazioni che farò sono superate dalle cose già dette.

A me sembra che il lavoro svolto sia positivo, raccogliendo in modo utile la discussione fatta ed anche le diverse posizioni, così come ritengo che un equilibrio tra le diverse esigenze sia stato individuato. Credo che sia il tema della perequazione, sia quello della verifica sulle *performance* siano assunti come temi importanti, sui quali ci impegniamo a lavorare.

Non ho rilevanti osservazioni sul testo. Credo che l'ultima questione posta dalla collega Lorenzetti possa essere accolta; devo dire che in generale le motivazioni delle diseconomie sono infinite; esistono le diseconomie da “piccole”...

LORENZETTI Maria Rita, Presidente della Regione Umbria.

Vanno definiti i costi prestazionali; deve essere ben chiaro.

MARTINI Claudio, Presidente della Regione Toscana.

Sì, ma all'interno della definizione dei costi prestazionali, che rimane un *must* per tutti noi, è del tutto evidente che ci sono vari tipi di diseconomie, alcune che derivano dalla piccola o dalla grande dimensione, alcune dall'apertura o dalla chiusura. Sono tutte cose giuste che vanno colte; poi vedremo come si assemblano in un quadro generale.

Due sole osservazioni per quanto riguarda il testo: la prima - lo dico a Colozzi - sul capitolo 1. riguardante la perequazione che recita: "Quale momento di partenza ... è necessario prevedere la determinazione di un fondo perequativo: a. per assicurare l'integrale finanziamento...; b. per ridurre...".

La mia domanda è questa. Ma per assicurare il finanziamento dei livelli essenziali risponde il fondo perequativo? Credo che le funzioni essenziali le garantisca...

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Le garantisce il sistema anche attraverso il fondo perequativo.

MARTINI Claudio, Presidente della Regione Toscana.

...anche attraverso il fondo perequativo. Per come è detto qui, sembra che tutto il finanziamento sia garantito dal fondo perequativo. Ripeto, è una questione di lettura. Mentre la seconda è chiara, nel senso che il fondo perequativo riduce le differenze.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

E' l'aggettivo "integrale" che chiarisce; infatti, si dice: "a. per assicurare l'integrale finanziamento..."

MARTINI Claudio, Presidente della Regione Toscana.

Ho capito il concetto; messo in quel modo dava l'impressione che l'integrale finanziamento dei livelli fosse garantito dal fondo perequativo.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Per assicurare integralmente il finanziamento.

MARTINI Claudio, Presidente della Regione Toscana.

Era solo per capire il concetto, perché altrimenti è possibile una lettura per la quale sembra che tutto il finanziamento dei Lea è garantito dal fondo perequativo; per cui uno si potrebbe domandare dove sia il resto.

Infine, una sola annotazione sull'autonomia finanziaria delle Regioni (sono entrato in aula dopo la mozione Bassolino e quindi non ho capito in che modo viene modificata la parte scritta in neretto), là dove si indicano alle lettere a. b. c. le fonti sulle quali possiamo operare (compartecipazioni, tributi ed altri tributi propri), vorrei far rilevare che questa formulazione deriva da un capitolo

precedente, dove si indicano soltanto le compartecipazioni e i tributi applicati; mentre il discorso sui tributi propri nella declaratoria di partenza non compare.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Dove?

MARTINI Claudio, Presidente della Regione Toscana.

Al capitolo 2. relativo all'autonomia finanziaria delle Regioni, a pagina 3, l'ultima frase recita: "A questa caratterizzazione deve, obbligatoriamente, fare da corollario l'attribuzione di quote, ...". Si fa riferimento alle compartecipazioni, alle addizionali, al limite massimo di manovrabilità, eccetera. Questo concetto dei tributi propri, che non si sovrappongono, non c'è. Segnalo che mentre gli altri due ci sono nella declaratoria, questo non c'è.

PRESIDENTE.

Possiamo metterlo anche qui.

MARTINI Claudio, Presidente della Regione Toscana.

L'Assessore Bertolucci desiderava fare una precisazione.

BERTOLUCCI Giuseppe, Assessore Regione Toscana.

In ordine alle spese di investimento, abbiamo suggerito la seguente modifica: "Infine, riguardo alla spesa di investimento, è necessaria la conferma dell'attuale capacità giuridica di indebitamento riconosciuta agli enti". Questa frase riteniamo vada inserita al termine del capitolo 2., relativo all'autonomia finanziaria delle Regioni, e non nel capitolo concernente la finanza degli enti locali.

TORRISI Mario, Assessore Regione Siciliana.

Esprimo apprezzamento alla Commissione dei tecnici che ha redatto il documento; avendo partecipato ieri ai lavori della Commissione ed avendone condiviso i risultati, non posso che confermare questo apprezzamento.

Condivido la soddisfazione espressa dal collega della Regione Friuli Venezia Giulia, nel senso che sono state recepite le nostre indicazioni sulle specificità delle Regioni a statuto speciale; mi riferisco soprattutto all'armonizzazione ai principi posti dall'articolo 10 della legge n. 3 del 2001.

Quindi, se devo fare una critica posso dire che forse il documento si mantiene un po' troppo su criteri generali entrando poco in ipotesi di dettaglio. Ma forse si tratta di una precisa scelta in tal senso.

SAPONARO Francesco, Assessore Regione Puglia.

Credo che per gli obiettivi che si propone, il documento rappresenti una buona base di partenza e di confronto con il Governo. Per quanto riguarda le materie, di cui alla lettera m), la soluzione proposta da ultimo da Errani con quella formulazione, in merito al trasporto pubblico locale, ci riporta più o meno all'impostazione del documento Giarda, al di là della classificazione sul concetto di "essenziale".

Invece, per quanto riguarda le materie, almeno a titolo esemplificativo, io ritornerei sulla proposta avanzata dal Presidente Errani in sede di conclusioni del nostro ultimo incontro, senza voler urtare la suscettibilità del Governo o del Parlamento e senza nemmeno avventurarci in interessanti e fondamentali dibattiti di teoria della giustizia; dunque, mentre sono d'accordo con la formulazione proposta con riferimento al trasporto pubblico locale, credo che le Regioni dovrebbero chiarire i loro intendimenti in merito alla esemplificazione proposta sull'assistenza sociale e sull'istruzione.

BRESSO Mercedes, Presidente della Regione Piemonte.

Vorrei svolgere una prima osservazione sull'utile paragrafo relativo alle spese per investimento. Ferma restando la conferma dell'attuale capacità giuridica di indebitamento, credo che vada ricordato che non può essere considerato *a priori* solo l'indebitamento come fonte degli investimenti, ma che vada richiamato che la capacità fiscale attribuita deve comprendere quote relative al finanziamento degli investimenti; ad oggi il bilancio dello Stato su queste materie, che in molti casi sono di nostra competenza (mi riferisco alle opere pubbliche), ha previsto 10-15 miliardi - tanti o pochi che siano - di investimenti che sono inseriti, non come indebitamento, ma come spesa di investimento non corrente, ma ordinaria. Il vecchio triennale ANAS, molto spesso, era proprio di questo tipo; non erano dei mutui (equivalenti ad indebitamento) ma fondi a disposizione allocati nel bilancio dello Stato.

Secondo me questo punto è determinante perché, altrimenti, noi veniamo messi nelle stesse condizioni che riguardano la sanità: in altre parole, in qualche caso vengono attribuite quote di mutui (e su quelle non possiamo fare altro che garantirci la capacità di indebitamento), mentre in altri casi si tratta di quote di risorse ordinarie. Una quota complessiva sul fondo unico di risorse che debbono essere assicurate per gli investimenti non può non esserci, poiché altrimenti il livello garantito delle entrate viene sostanzialmente appiattito sulla spesa attuale (nonostante tutti i correttivi che conosciamo) e non consente nemmeno un euro di investimenti su risorse proprie. Come sapete, poi scatta la protesta nei confronti delle Regioni che vengono accusate di far crescere il livello di indebitamento. D'altra parte se gli investimenti si fanno solo sull'indebitamento, è ovvio che cresce il loro livello.

Dunque, questo punto deve essere molto chiaro e, soprattutto, deve esserlo per la delegazione che si recherà a trattare col Governo. Spero che Colozzi mi ascolti con attenzione, poiché altrimenti chiederò di far parte della delegazione. Essendo una particolarmente cattiva ed dal momento che le province del Piemonte hanno avuto moltissime competenze e risorse (che sono riuscita ad ottenere io), vorrei avere delle garanzie sul fatto che questi aspetti vengano trattati con la necessaria durezza.

Veniamo al secondo aspetto. Alla pagina 4 si cita la questione dell'intervento; secondo me, anche su questo è necessario essere molto duri, soprattutto nella trattativa. I provvedimenti erariali che modifichino imposte attribuite alle Regioni ed agli enti locali debbono essere accompagnati dall'intesa preventiva, dall'indicazione degli effetti, nonché "dalla copertura con entrate compensative", come si dice nello stesso documento. Il punto è che si deve trattare di "entrate fiscali compensative", altrimenti, in breve tempo, ci ritroveremo nella situazione

di avere di nuovo dei trasferimenti vietati dalla legge, ma che poi in un modo o nell'altro, rientrano sempre dalla finestra. Pertanto io chiederei che queste entrate compensative fossero di tipo fiscale, nel senso che ad una entrata fiscale si sostituisce un'altra entrata fiscale. Inoltre, va benissimo se aboliamo l'IRAP e ci viene data un'imposta diversa, concordata attraverso un'intesa, ma non un "fondo". Quindi è necessaria una precisazione sulle entrate fiscali nel punto a pagina 4. Vi è poi la questione della disponibilità di risorse ordinarie per gli investimenti: poche o tante, ma queste risorse non possono non esserci.

Altro punto. Anche se comprendo che il tema è ancora molto generale, poiché il tempo a disposizione sarà poco, dal momento che il Governo intende chiudere in tempi brevi, io penso che non sia inutile predisporre un allegato ricapitolativo di tutte le materie che debbono essere oggetto di adeguata valutazione e di trasferimento fiscale. Infatti, da una parte vi sono tutte le materie concorrenti, ma vi sono anche le materie esclusive che, come tali, non sono citate, non sempre sono ricordate e attualmente non sono nemmeno finanziate da fonti fiscali, poiché, se in alcuni casi esse sono finanziate da trasferimenti, in altri casi esse non sono finanziate affatto. Penso ad esempio allo sport, che è materia esclusiva e per il quale è stato creato un Ministero *ad hoc*, grazie al quale noi, a tutt'oggi, non abbiamo entrate di nessun tipo, se non dei fondi statali trasferiti e poi ripartiti. Quindi, secondo me, un elenco è necessario proprio per ricordare una serie di voci importanti: la viabilità, l'edilizia pubblica ed altre competenze che sono sostanzialmente sparite dalle risorse trasferite. Anche quella delle opere pubbliche è materia sicuramente concorrente, ma le fonti fiscali con le quali realizzare questi progetti non sono definite. Per queste ragioni è necessaria la stesura di un elenco che comprenda, oltre alle voci già citate, la politica industriale, la ricerca e l'innovazione, eccetera. Secondo me, questa elencazione andrebbe allegata.

Mi pare che l'intenzione sia quella di seguire la tripartizione fatta da Giarda, poiché se indichiamo il trasporto locale come questione principale, anche se non collegata a livelli essenziali di prestazione, allora oltre al trasporto locale esistono altre questioni altrettanto rilevanti. In altre parole, il livello di finanziamento possibile delle politiche industriali, della ricerca, delle politiche del turismo, delle opere pubbliche o dell'edilizia non è assolutamente irrilevante. È chiaro che non si tratta di definire dei livelli essenziali di prestazione, ma si tratta di definire dei livelli adeguati di capacità di finanziamento. Pertanto, ripeto che l'elenco va fatto anche attraverso l'individuazione delle voci più forti sulle quali porre una particolare attenzione. Se non vogliamo farlo immediatamente, allora sarebbe opportuno che gli Assessori ricominciassero il loro lavoro, producendo l'elenco che dovrà corroborare l'azione di chi andrà a trattare. Non possiamo non ricordarglielo; infatti, non è vero che si ricordano di che materie si tratta. Anzi, la tendenza a dimenticarle è dimostrata dagli atti quotidiani dei Ministri. Quindi insisto che l'elenco deve essere predisposto.

Terzo punto. Proprio per metterci in grado di poter trattare non solo in termini generali, ma anche in termini concreti, io credo che dobbiamo avviare da subito un adeguato lavoro. Noi abbiamo cominciato a preparare un documento ancora molto grezzo che, se vi interessa, posso far circolare: si tratta di uno studio sui tipi di imposta, sui soggetti che le ricevono e su chi – invece – dovrebbe percepirle secondo la logica di una corrispondenza fra funzione ed imposta,

vale a dire quella logica che avevamo individuato delle imposte riferite al reddito, alla produzione ed ai consumi.

Dobbiamo iniziare a svolgere questo lavoro in modo da avere ben presente quanto gettito produce una certa imposta, dove essa è allocata nel bilancio dello Stato ed in quello delle Regioni e degli enti locali. Dobbiamo sapere di quali enti locali si tratta e dove, eventualmente, dovrebbe essere riallocata in base alla valutazione del rapporto funzione-fonte di finanziamento. Infatti, in assenza di questa analisi, non siamo in grado di andare a trattare, mentre noi dobbiamo essere in condizione di farlo non solo sui principi, ma anche sulle fonti e su quanto tali fonti “gettano” e su dove potrebbero essere allocate per finanziare qualche progetto particolare. Queste, secondo me, sono cose assolutamente essenziali per metterci in grado di andare a trattare.

E vengo all’ultima considerazione. Penso anch’io che, fra le questioni contenute nella lettera *m*), sarebbe utile ricordare quelle di cui avevamo parlato nel corso del nostro ultimo incontro; si trattava di sanità, assistenza ed istruzione. Poiché non credo che si possano immaginare delle differenze di fornitura dei livelli di prestazione, ritengo che sarebbe giusto richiamarle.

Rispetto a questo lavoro, vorrei che si dicesse con chiarezza quando lo faremo e chi lo farà, poiché tutte queste questioni, se non verranno affrontate, non ci metteranno in grado di svolgere una trattativa reale che ci consenta anche di ragionare su quali siano le fonti da destinare a noi e quali agli enti locali. Sarei favorevole a lasciare, senza troppi ammorbidimenti e facendone oggetto di una eventuale verifica con comuni e province, anche la questione della perequazione subregionale ed a livello regionale. Infatti, il problema della perequazione – con riferimento a comuni e province - non può essere ridotto semplicemente alla differenza fra nord e sud; ad esempio, il problema riguarda tutte le aree a popolamento rado, come quelle della montagna, dove le situazioni sono molto difficili e dove le differenze fra un comune turistico ed uno non turistico sono enormi. È evidente che fra un comune che ha enormi entrate ICI ed uno che non ne ha vi sono differenze gigantesche. Quel tipo di perequazione non è mai riuscita a livello nazionale e quindi può riuscire solo se si va su una dimensione più controllabile. Quello è un tema che – in accordo con gli enti locali (ma credo che saranno d’accordo) – dovrebbe essere chiarito da parte delle Regioni.

PITTALUGA Giovanni Battista, Assessore Regione Liguria.

Mi scuso per il ritardo. Sembra che il documento non possa che meritare un grande apprezzamento, poiché vengono salvaguardati sia i principi fondamentali dell’autonomia fiscale sia, al tempo stesso, la perequazione. Il criterio perequativo che è stato scelto è stato quello inteso ad evitare la tripartizione fatta da Giarda nel suo documento, riducendo sostanzialmente le varie funzioni a due le categorie: può trattarsi di una scelta che aiuta, ma anche di una scelta che può rendere più difficile la soluzione del problema relativo al trasporto pubblico locale. In fondo, ricordiamo che il documento Giarda prevedeva anche una terza categoria: quella delle funzioni intermedie.

E’ apprezzabile il discorso di ampliamento dei margini del federalismo. Mi chiedo peraltro se non sia il caso di far cenno a due questioni importanti.

La prima è quella dell'accesso alle informazioni. Non c'è federalismo fiscale se non c'è parità di accesso alle informazioni da parte delle Regioni e del Governo. (*Commenti del Presidente della Regione Piemonte Bresso fuori microfono*). Sembra che manchi un'enfasi su determinate informazioni.

La seconda è che, a mio parere – può darsi però che non abbia letto il documento con sufficiente attenzione – c'è un problema sul coordinamento, che non è solo quello delle Regioni rispetto agli enti locali: in uno Stato federale, infatti, c'è l'esigenza di ricondurre a coordinamento la spesa fiscale. Se, ad esempio, il Governo fa una manovra fiscale espansiva e si trova di fronte al fatto che le Regioni fanno una manovra fiscale restrittiva, quel paese non ha una politica fiscale coerente, ma ha addirittura due manovre fiscali diverse, che possono in qualche modo annullarsi l'una con l'altra. Quindi, un accenno ai meccanismi di coordinamento tra le politiche fiscali ci vorrebbe, anche perché si introduce giustamente il principio degli incentivi, cioè che delle Regioni avranno, se virtuose, dei margini di fiscalità ulteriore; e quindi bisogna contemperare tali margini con una coerenza generale della politica macroeconomica fiscale di un paese. Forse un accenno a tale aspetto andrebbe fatto.

Vi sono poi alcuni refusi cui magari accennerò nella fase della stesura, poiché è inutile farvi cenno in questa sede.

PRESIDENTE.

Vi sono altri interventi? (*Commenti dell'Assessore Gava fuori microfono*). La proposta del trasporto pubblico non la metterei nella lettera *m*), come ho detto, ma chiederei che si trovino le forme attraverso cui sia possibile garantire il finanziamento pieno di tale funzione.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

A costi *standard*! Un finanziamento indiretto.

PRESIDENTE.

Ovviamente a costi *standard*. Non capisco, quindi, dove nasca l'obiezione.

GAVA Fabio, Assessore Regione Veneto.

Il problema, secondo me, è legato al fatto che questo è uno dei settori più esposti all'efficienza. Sul trasporto pubblico puoi fare quello che vuoi, quindi non è facile determinare lo *standard*.

PRESIDENTE.

Appunto, ci lavoreremo!

GAVA Fabio, Assessore Regione Veneto.

Anche perché le condizioni geografiche e territoriali sono diverse, e quindi uno *standard* applicabile su tutto il territorio nazionale diventa molto difficile.

In secondo luogo, perché il trasporto pubblico sì e altri settori no? D'altra parte, siccome noi abbiamo, in pratica, la perequazione al 100 per cento sulla sanità, che vale quasi l'80 per cento dei nostri bilanci...

BRESSO Mercedes, Presidente della Regione Piemonte.

Esatto.

GAVA Fabio, Assessore Regione Veneto.

... più settori andiamo ad inserire in aggiunta, più il margine vero di autonomia e di federalismo si riduce ad un'inezia.

Se lo Stato fosse disposto a riconoscere un contributo "x" *pro-capite* sul trasporto pubblico e ad erogarlo in maniera uniforme, in base agli abitanti, a tutte le Regioni, chiamate a loro volta a provvedere alle necessarie integrazioni, per carità...! Ma come determinare questo "x"? Se consideriamo, oggi, il riparto dei 9 miliardi sul trasporto pubblico, vediamo che ci sono differenziazioni enormi tra Regione e Regione. Ricondurre tutto ciò ad uno *standard* base identico mi sembra un'impresa molto, molto difficile. Pertanto noi abbiamo oggettive perplessità su tale punto.

PRESIDENTE.

Vediamo se riusciamo a fare una sintesi.

Innanzitutto, sono convinto che con questo documento, al termine di qualche opportuno aggiustamento, noi facciamo un rilevante passo in avanti, anche rispetto a Santa Trada e a Ravello e a tutti gli altri passaggi che avevamo realizzato fino ad ora e che costituiscono la base del lavoro che stiamo portando avanti.

Vorrei dire che qui non siamo solo alla declinazione di principi, ma anche all'avvio di un'applicazione concreta su alcuni elementi di fondo che a me sembrano molto importanti.

Non dobbiamo essere bizantini – lo dico io...! (*Si ride*) – e quindi sappiamo bene che da questo documento alla realizzazione concreta c'è ancora un lavoro molto complicato e impegnativo da fare: ad esempio sulla questione degli *standard*, su cui dobbiamo trovare una sintesi. Ma io ho imparato che ogni giorno ha la sua pena.

Domani, quindi, ci presenteremo al Governo con un'impostazione strutturata, non arrogante nei confronti dei Comuni, anche se affermiamo quel punto di competenza che è inevitabile: un'impostazione che dialoga con la cosiddetta proposta Giarda, ma dà soluzioni diverse su alcuni punti importanti.

Dovremo poi fare un lavoro ulteriore (e lo seguiremo via via): perché, infatti, io vorrei presentarmi con un documento che non contenga gli elenchi delle materie? Per la ragione indicata prima da Colozzi. Noi dobbiamo fare un passo in avanti per volta con il Governo. Negli Stati Uniti d'America, Stati federali e bilancio federale segnano una ripartizione all'incirca del 50 per cento, in linea di massima, con talune variazioni, per cui certi Stati non arrivano al 40 per cento.... (*Commenti del Presidente della Regione Piemonte Bresso fuori microfono*).

No, attenzione: tutti i dati e le prefigurazioni elaborate dai vari centri, per quanto differiscano sulle risposte, delineano un quadro che in genere determina, nell'applicazione del Titolo V, un peso che tende a superare il 50 per cento.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Se viene ricompresa l'istruzione!

PRESIDENTE.

E' evidente. Per questo, io vi propongo un meccanismo di lavoro. Io sono perché noi, domani, iniziamo il lavoro su questa base e nel frattempo, la Commissione bilancio cominci le simulazioni sui costi delle materie e le simulazioni in materia tributaria e fiscale. Sono per includere – lo dico ai colleghi del Veneto – la questione del trasporto pubblico locale, perché è, come abbiamo detto più volte, una vera e propria emergenza per noi: e noi abbiamo chiesto una cosa simile, anche recentemente. E' chiaro che bisognerà lavorare sugli *standard*. Infatti è fondata l'osservazione per cui vi è attualmente una grande disparità. Il lavoro sarà impegnativo, nella verifica degli *standard*, perché è chiaro che non potremo andare – nessuno, qui, credo lo pensi! – a piè di lista. Bisognerà invece trovare un criterio, un denominatore comune, che ci consenta delle verifiche. D'altra parte, noi realizziamo questo percorso solo nella misura in cui, sfidando anche noi stessi, risolviamo tale problema. E ciò vale sia per gli *standard* generali, compreso il tema delle realtà dimensionali e dei costi che ne derivano, sia per i trasporti.

Io direi che, chiarendo che dobbiamo fare riferimento agli *standard*, noi oggi ci potremmo fermare qui, alla sintesi che è stata prodotta; fare il primo incontro, mentre la Commissione bilancio, con i suoi tecnici, ci affianca; riportare l'esito del primo incontro a questo tavolo; predisporci poi alle tappe successive.

Tutto il nostro ragionamento si tiene su un punto, che vede da una parte il riconoscimento della solidarietà e dell'autonomia; dall'altra il fatto che noi accettiamo la sfida degli *standard*, il che vuol dire mettere in discussione noi stessi. Altrimenti, il federalismo non si farà e ciò significherebbe che il federalismo stesso non starà in piedi.

Mi sembra comunque di poter dire che abbiamo già fatto un notevole passo in avanti.

Sulla questione spesa storica-*standard*-cinque o dieci anni, la proposta di Colozzi, se ho capito bene, è che, tenendo conto dei tempi di convergenza, che vanno garantiti alle singole Regioni, si possa trovare comunque con lo Stato una possibilità di dar luogo a qualche anticipazione, senza interferire sulla convergenza: è chiaro che, in questo modo, chiediamo uno sforzo in più allo Stato.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Certo.

PRESIDENTE.

Da questo punto di vista, chiarendo che si tratta del meccanismo descritto, io sono d'accordo, perché ciò rafforzerebbe il concetto solidarietà-autonomia e terrebbe insieme queste due espressioni in modo più forte. E' chiaro il ragionamento?

Proporrei poi di accogliere tutta una serie di emendamenti che sono stati avanzati....

GAVA Fabio, Assessore Regione Veneto.

Scusa Vasco: voglio capire. Tu proponi di lavorare sugli *standard*, cercare di definire il regime transitorio ed eventualmente valutare complessivamente il

pacchetto, compresi eventuali allungamenti delle tre *m*, con altre linee transitorie?

PRESIDENTE.

No! Colozzi, in precedenza, ha posto un tema. Ha detto: cinque-dieci anni. Sappiamo però che ci sono Regioni....

GAVA Fabio, Assessore Regione Veneto.

Che ne vogliono venti!

PRESIDENTE.

Stiamo parlando della parte che non riguarda la lettera *m*)....

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Non mi sono spiegato. Posso, per un attimo, essere interprete di me stesso?

PRESIDENTE.

Prego.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Il discorso cinque-dieci anni è stato accettato da tutti. Però è chiaro che ci sarà qualcuno che spingerà per dire "cinque" e qualcuno per dire "dieci". La mia proposta, allora, è di spostare questo potenziale conflitto al di fuori di noi.

Noi, cioè, ci facciamo carico del problema per un primo lasso di tempo, ad esempio per i primi cinque anni, per cui se chi è fuori rispetto alla spesa storica non rientra, ciò significa che chi è al di sotto della spesa storica non può recuperare. Di questo ci facciamo carico noi, ed è una dimostrazione di solidarietà.

Fissiamo dunque questo termine di cinque anni. Io capisco però che, probabilmente, qualcuno avrà bisogno di dieci anni; qualcuno, forse, avrà oggettivamente bisogno persino di un periodo più lungo. Ma dobbiamo evitare di tornare al già visto del decreto n. 56.

PRESIDENTE.

Esatto!

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Dobbiamo evitare che, man mano che ci si avvicina alla scadenza, qualcuno possa dire: è impossibile. E forse, per certe situazioni, potrebbe effettivamente essere impossibile. Io, allora, vorrei cercare di far tesoro dell'esperienza che abbiamo fatto. Perché non si trattava di pretesti: c'era qualcuno che diceva che il suo bilancio non stava in piedi.

Per questi motivi, io ho provato a scrivere una frase, da aggiungere al documento, se decidiamo che il *range* 5-10 lo fermiamo a 5 e che quindi è quella la nostra solidarietà. La frase potrebbe essere del seguente tenore: "La necessità di garantire un lasso di tempo più ampio" (senza quindi far riferimento ai dieci anni) "ad alcune Regioni per la conclusione di tale percorso va

assicurata utilizzando per esse quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 119".
(*Commenti fuori microfono*).

Guardate che il comma 5 dell'articolo 119 non costituisce un fondo: è uno strumento. Perché se si trattasse di un fondo da suddividere, aggiungendo un'altra voce lo si depaupererebbe. In realtà, per esigenze particolari, lo Stato può utilizzare il comma 5 dell'articolo 119, che è al di fuori del federalismo fiscale.

In definitiva, per cinque anni ci faremmo carico noi del problema; al di là dei cinque anni, e senza strangolare nessuno, diventerebbe un problema tra una determinata Regione e lo Stato, qualora quest'ultimo riconosca un'esigenza particolare. E quindi si potrebbe arrivare a sei, sette anni; persino a venti, se ve ne fosse la necessità!

Questo credo sia il massimo del rispetto reciproco!

Non comprendo quindi le obiezioni: potrebbe semmai essere lo Stato ad eccepire che in tal modo il processo non sarebbe a saldo zero. Ed è vero. La nostra proposta è di dire: poniamo il problema e dividiamoci i compiti.
(*Commenti fuori microfono*).

PRESIDENTE.

Lui dice che così lo Stato mette di più! E' questo il concetto.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Mette di più se c'è questo bisogno.

DI LELLO Marco, Assessore Regione Campania.

Questa proposta lede un principio che si è voluto affermare e cioè che il comma quinto del 119 è fuori da questa partita. Se lo fai rientrare - lo utilizzi, non lo utilizzi, è aleatorio, cinque anni, dieci anni - scardini il principio. (*Commenti fuori microfono*) Qual è lo scambio? Che cosa ottiene, ammesso e non concesso, chi rimane indietro?

PRESIDENTE.

Non capisco.

DI LELLO Marco, Assessore Regione Campania.

Evidentemente parliamo due linguaggi diversi. Ripeto. Il fatto che si consideri un fondo di riequilibrio - o come vogliamo definirlo - per chi non riesce nei cinque anni e si faccia riferimento al comma quinto del 119, che già esiste e ha funzioni di riequilibrio a prescindere da tutta questa partita, tant'è che abbiamo scelto, all'unanimità, di tenerlo fuori e per questo siamo qui a ragionare, più o meno vicini al raggiungimento dell'intesa...

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Allora io faccio una controproposta, di modificare questa frase dicendo: "Per la conclusione di tale percorso, va assicurata dallo Stato". Poi, che usi il titolo V, il titolo VI o il titolo CXXXI per me va bene: l'unica cosa è che dobbiamo chiuderla fra noi, dato che partiamo da due esigenze contrapposte ed è questo il punto su cui può cadere tutto. Una parte ce l'assumiamo noi, l'altra lo Stato. (*Commenti*)

PRESIDENTE.

Provo a fare una proposta di sintesi: proponiamo che alla fine del quinto anno si faccia una verifica e che si inizi a riconoscere anche alle Regioni a cui deve fare fronte lo Stato, in modo che non lede il 119, cioè il patto fra noi: ci diranno di no, secondo me, evidentemente. Ne discuteremo. Però almeno facciamo un passo in più. Questo non crea alcun problema a nessuno. Possiamo procedere così? Allora, accogliendo anche gli altri emendamenti direi che possiamo chiudere.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Io vi chiederei solo di poter leggere la proposta che i tecnici hanno formulato sul trasporto pubblico, che è il tema più delicato, a scanso di equivoci. Siamo poi in attesa della formulazione della Campania.

Per il trasporto pubblico la proposta dei tecnici... (*voce fuori microfono: "da inserire dove?"*) Ora lo decidiamo. Qui c'è scritto: "pur non rientrando fra le materie di cui all'articolo 119, lettera *m*), il rilievo che assumono le competenze in materia di trasporto pubblico locale e il loro finanziamento per i bilanci della Regione, nonché la necessità di consentire una erogazione adeguata del servizio su tutto il territorio nazionale, impongono una particolare attenzione nella costruzione di una modalità di finanziamento che assicuri congruità di risorse sulla base di costi *standard*". È interpretato bene? (*Commenti*)

SPAZIANTE Vincenzo, Assessore Regione Calabria.

No.

DI LELLO Marco, Assessore Regione Campania.

Posso fare una controproposta formale? L'abbiamo scritta: "La funzione relativa al trasporto pubblico locale, atteso il rilievo sociale che assume, deve essere integralmente finanziata dallo Stato in modo da assicurare sull'intero territorio nazionale omogeneità del livello di erogazione delle relative prestazioni al costo *standard*. Pertanto a tale funzione si applica il sistema di finanziamento previsto dai commi terzo e quarto dell'articolo 119 della Costituzione".

COPPOLA Maria Luisa, Assessore Regione Veneto.

Siamo ancora più contrari. (*Commenti generalizzati*)

PRESIDENTE.

Calma, scusate. Dico quello che penso io, poi, visto che ci sono posizioni diverse, cerchiamo di arrivare ad una sintesi. Personalmente condivido il fatto che nella lettera *m*) non ci può stare, per le ragioni che abbiamo detto, anche di ordine costituzionale. Penso che dobbiamo trovare una formulazione che dica che la qualità dei servizi deve essere garantita sul piano nazionale verificando gli *standard* ottimali, e che questo deve trovare un pieno finanziamento. (*Vivaci commenti generalizzati*) La mia formulazione è più vicina a quella dei tecnici. Dobbiamo trovare un punto di incontro.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Scusa Vasco, mi dici dove devo correggere? Siamo d'accordo di dire che "pur

non rientrando fra le materie di cui alla lettera m) il rilievo che assumono...

DI LELLO Marco, Assessore Regione Campania.

Abbiamo scelto di non elencare le materie della lettera m): e allora perché dobbiamo farlo *ad escludendum*? Evitiamo ogni riferimento, anche in negativo. Sottolineiamo il rilievo sociale che assume la funzione senza richiamare la lettera m).

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Proviamo a togliere questa concessiva. " Il rilievo che assumono le competenze in materia di trasporto pubblico locale per i bilanci delle Regioni, nonché la necessità di consentire una erogazione adeguata del servizio su tutto il territorio nazionale... (*Interruzione fuori microfono*)

PRESIDENTE.

Sta parlando di erogazione adeguata del servizio, non sta parlando di soldi! Calma! (*Vivaci commenti*)

DE FILIPPO Vito, Presidente della Regione Basilicata.

... uniforme.

PRESIDENTE.

Come fa ad essere uniforme!

DI LELLO Marco, Assessore Regione Campania.

Piuttosto che adeguato, parliamo di livello omogeneo della erogazione delle prestazioni. (*Fuori microfono: "Scusa, come fa ad essere omogeneo"*)... parlo di livello omogeneo, non di prestazioni omogenee!

PRESIDENTE.

Scusa, io capisco tutte le preoccupazioni ma dire "livello omogeneo" è un controsenso, ci sarà un livello adeguato, un livello standard che garantisce a tutti i cittadini l'utilizzo del servizio, ma un livello omogeneo è impossibile che ci sia! Ti faccio un esempio: tra Ravenna e Bologna non c'è un livello omogeneo, è impossibile che ci sia! (*Vivaci commenti*)

BRESSO Mercedes, Presidente della Regione Piemonte.

Se per caso si decide questo, ci guadagniamo noi!

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Mi permetto di dire che secondo me " adeguato " è più forte di "standard", mi sembra che con "adeguato" si intenda ai bisogni della popolazione... Più che dare un servizio adeguato alle esigenze...

PRESIDENTE.

Ripeto, stiamo parlando dei servizi, non dei soldi! (*Prolungati commenti fuori microfono*)

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Guardate che qui dice: "una erogazione adeguata del servizio su tutto il territorio nazionale".

PRESIDENTE.

Dopo " adeguata " aggiungerei " alle esigenze della popolazione". Questo va bene, no?

BRESSO Mercedes, Presidente della Regione Piemonte.

Io forse toglierei "della popolazione", altrimenti nelle aree a scarsa densità di popolazione...

PRESIDENTE.

Allora "adeguata alle esigenze dei territori".

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Rileggo: "...la necessità di consentire una erogazione del servizio adeguata alle esigenze dei territori a livello nazionale, impongono una particolare attenzione nella costruzione di una modalità di finanziamento che assicuri la congruità delle risorse sulla base di costi *standard*".

DI LELLO Marco, Assessore Regione Campania.

Se non è bizantinismo, che cos'è? Barocco?

PRESIDENTE.

Il barocco è uno stile, il bizantinismo è un'altra cosa Di Lello!

DI LELLO Marco, Assessore Regione Campania.

Intendevo dire che è molto arzigogolato.

PRESIDENTE.

Assessore, sarà arzigogolato ma dato che dobbiamo trovare un punto di incontro questo emendamento riporta la formula che stiamo cercando di trovare per arrivare ad una sintesi, cioè che vogliamo che siano adeguati i servizi, su tutti i territori, sul piano nazionale, e che per questo bisogna trovare un adeguato finanziamento attraverso la verifica di criteri *standard*. Il concetto mi sembra molto chiaro.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Allora proviamo questa formulazione: "... impongono di assicurare la congruità delle risorse sulla base della definizione di costi *standard*". (*Commenti*) A questo punto rileggo tutto l'emendamento: "Il rilievo che assumono le competenze in materia di trasporto pubblico locale per i bilanci delle Regioni nonché la necessità di consentire una erogazione del servizio adeguata alle esigenze dei territori impongono di assicurare la congruità delle risorse sulla base della definizione di costi *standard*".

NIERI Luigi, Assessore Regione Lazio.

Il senso è chiaro, però manca completamente il riferimento al carattere nazionale che invece era stato inserito nella formulazione indicata dal Presidente.

PRESIDENTE.

Me l'avete fatto cancellare!

NIERI Luigi, Assessore Regione Lazio.

Hai ragione, ma l'uniformità è sul carattere nazionale.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Potremmo dire: "... nonché la necessità di consentire a livello nazionale una erogazione del servizio adeguata alle esigenze dei territori...", mi sembra che così potrebbe andare bene.

COPPOLA Maria Luisa, Assessore Regione Veneto.

Il problema sta proprio nel principio. Per me assolutamente non può andare!

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Per voi questa non è una lettera a parte, cioè non è *m*), quindi è il resto.

COPPOLA Maria Luisa, Assessore Regione Veneto.

Non rientra nella lettera *m*), secondo noi non va specificato.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Noi abbiamo usato uno schema bipartito invece che tripartito fino ad ora. Se togli questo ritorna bipartito. Quindi c'è la *m*) e tutto il resto. Però questo lascerebbe totalmente allo Stato di metterla o in *m*) o nel resto, e ho ragione di credere che verrà messa in *m*). Se deve essere così...

PRESIDENTE.

Troviamo un punto d'incontro perché introduciamo il concetto dei costi *standard*. Credo che questo sia il punto d'incontro: è meglio trovarlo tra di noi piuttosto che lasciare che lo trovi il Governo.

COPPOLA Marialuisa, Assessore Regione Veneto.

Mi era parso di capire che comunque eravamo tutti d'accordo, per lo meno la maggioranza, che nell'*m*) questo non dovesse esserci.

PRESIDENTE.

Infatti non è nell'*m*).

COPPOLA Maria Luisa, Assessore Regione Veneto.

Per noi no.

DE FILIPPO Vito, Presidente della Regione Basilicata.

Per storia di verbali, la conclusione della scorsa riunione era esattamente quella opposta.

COPPOLA Maria Luisa, Assessore Regione Veneto.

E' vero.

DE FILIPPO Vito, Presidente della Regione Basilicata.

Dal verbale si può vedere. Non preconstituimo elementi per dire che non è stato discusso. Abbiamo concluso il primo incontro dove sembrava, su proposta del Presidente Errani, che fosse nella lettera *m*).

PRESIDENTE.

È vero! Però, cerchiamo di arrivare alla fine. (*Vivaci commenti*) È vero che avevo detto questo e avevo detto anche che avremmo dovuto fare una verifica di tipo costituzionale, se ricordate. Credo di avere buona memoria sulle proposte che presento. Mi sembra che la mediazione che proponiamo sia una mediazione che ci tiene insieme. Facciamo questo primo incontro e verifichiamo in modo più approfondito le conseguenze di questo.

BRESSO Mercedes, Presidente della Regione Piemonte.

Al Veneto posso ricordare una cosa? Non stiamo spartendo un fondo, stiamo definendo alcune regole anche per andare a definire il *quantum*. Questa materia, non possiamo non sottolinearlo, è una materia da finanziare con particolare attenzione. Se si prende ciò che noi abbiamo nel fondo trasporti - si fa per dire, chiamiamolo fondo trasporti! - e lo si trasferisce o lo si lascia nel *quantum* attuale, non riusciremo a migliorare il livello del servizio. Quindi, non possiamo solo pensare al principio del riparto. Sul principio del riparto avremo ancora molto da lavorare. La prima cosa che dobbiamo fare nella trattativa è lavorare sul montante, perché altrimenti il principio dell'equità, della ripartizione, del riequilibrio va a farsi benedire per assenza di risorse. Diciamo che questo richiede una particolare attenzione. Ad oggi, con quella formula, le risorse non sono sufficienti a finanziare e, quindi, se le trasformiamo in entrate fiscali, continuano a non essere sufficienti. Il primo punto è quello, ed è quello che noi diciamo. Non stiamo dicendo che diventa un livello essenziale di prestazione, ma che richiede una particolare attenzione nel definire il *quantum*.

E però poi bisogna cercare di definire gli *standard*, perché non possono essere uguali per tutto il territorio. Da Alba alla Val Bormida ci sono 118 curve: se io dovessi fornire servizi adeguati al livello urbano su 118 curve, quanto costerebbe? Prenderemmo tutto noi! Con 1500 alla Lombardia e 1200 al Piemonte, basta assicurare un livello essenziale di trasporto da un comune all'altro ed abbiamo preso tutto il fondo. Quindi non è lì la questione, è chiaro che dovremo definire regole sensate di *standard*. La cosa importante è ricordare che così come sono finanziate oggi non consentono la qualità del trasporto pubblico. È così! Siamo in uno stato di assedio permanente da parte dei pendolari, da parte degli utenti del trasporto pubblico. Quello, secondo me, è il punto.

DE FILIPPO Vito, Presidente della Regione Basilicata.

Posso interromperla, Presidente Bresso? In Commissione, sul fondo dei trasporti credo sia stata fatta un'analisi puntuale. Ci può dire come nasce questo fondo?

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Non ne faccio parte.

DE FILIPPO Vito, Presidente della Regione Basilicata.

Nella Commissione finanze non avete parlato di questo?

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Ne abbiamo parlato in Commissione trasporti.

BRESSO Mercedes, Presidente della Regione Piemonte.

È la solita sedimentazione storica!

LOIERO, Agazio, Presidente della Regione Calabria.

Presidente, qui dobbiamo trovare una sintesi. Se partiamo così come si era detto, come lei aveva detto...

PRESIDENTE.

Mi dà del lei?

LOIERO, Agazio, Presidente della Regione Calabria.

Nei momenti difficili subliminalmente prendo le distanze. È una cosa che non controllo, è una questione psicologica. (*Si ride*) Voglio dire una cosa: poiché l'avevi detto tu che rientrava, come ho letto sul verbale..

PRESIDENTE.

Scusi, Presidente Loiero, se citiamo i verbali allora li citiamo. Ho detto, certamente, che la questione dei trasporti, per me, può stare anche nella lettera m), ma che c'è il problema di fare una verifica costituzionale, perché c'è un ragionamento di quel tipo.

LOIERO, Agazio, Presidente della Regione Calabria.

Scusami, non volevo farti un rimprovero!

PRESIDENTE.

Lo dico in modo subliminale!

LOIERO, Agazio, Presidente della Regione Calabria.

Siamo stati noi stessi a dire, poiché si ritrovava nel testo Giarda, di fare una dizione speculare al contrario.

PRESIDENTE.

Esatto.

LOIERO, Agazio, Presidente della Regione Calabria.

Sto ricostruendo fedelmente. Adesso mi sembra che ci siamo messi in una situazione un po' difficile. Ho sentito la dizione di Colozzi, ho sentito che il Veneto non è d'accordo, posso fare una proposta contraddittoria? Non facciamone cenno per niente, lasciamola fuori, totalmente fuori. (*Commenti fuori microfono*)

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Ieri, dopo tutta questa discussione, avevo ritenuto che forse il tacere fosse meglio, nel senso che ci lasciava un margine di trattativa con il Governo più ampio, in una direzione o nell'altra. È chiaro che siamo tutti interessati ad avere più risorse per il trasporto pubblico locale, non c'è qualcuno che è amico del giaguaro!

BRESSO Mercedes, Presidente della Regione Piemonte.

Il punto principale è questo!

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Quindi tagliamo tutto? A me va bene.

LOIERO, Agazio, Presidente della Regione Calabria.

Io ho fatto questa proposta!

BRESSO Mercedes, Presidente della Regione Piemonte

Però facciamo l'elenco.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

L'elenco lo faremo.

PRESIDENTE.

Ringrazio il Presidente della Regione Calabria Loiero, per me può andare bene anche così, però insisto su un concetto: la proposta che avevamo fatto e che è sintetizzata nell'emendamento bizantino ...

DI LELLO Marco, Assessore Regione Campania.

Emendamento barocco!

PRESIDENTE.

No! Da commedia napoletana, Assessore! La proposta fa una sintesi che tiene conto delle due esigenze, perché dobbiamo essere onesti. Avremo come punto di caduta la complessità di trovare gli *standard*, ma ricordo che noi tutti abbiamo siglato un protocollo d'intesa con il Governo, quando abbiamo fatto il contratto sul TPL, che dice che occorre trovare nuove forme di finanziamento del trasporto pubblico locale, utilizzando anche la leva fiscale per garantire i livelli minimi. Non ricordo l'espressione esatta, si tratta di un'espressione tecnica ma non "*minimi*" nel senso di più piccoli. Adesso mettiamo "*adeguati*" perché il concetto di minimi non c'entra. Ma questa è una richiesta che abbiamo

presentato, ed è una richiesta che stiamo facendo da almeno quattro anni e che per la prima volta quest'anno il Governo, firmando l'accordo sul TPL, ha accettato. C'è un Tavolo che dovrebbe avviare adesso i lavori per studiare questo aspetto. Non penso che questo metta in discussione la tenuta dell'equilibrio che abbiamo realizzato. Peraltro, lo stesso documento Giarda già introduceva questo aspetto. Per cui io condivido appieno quella sintesi, che incrocia le diverse esigenze. Chiedo se il Veneto solleva ancora il problema; diversamente, se questo è il punto di incontro, sarei per metterlo, perché ci aiuta, ci mette in posizioni più avanzate rispetto al Governo. Altrimenti andiamo sulla proposta del Presidente Loiero di non mettere niente. Però, attenzione, questo tema ce lo ritroveremo!

BRESSO Mercedes, Presidente della Regione Piemonte

Comunque, dobbiamo trovare una soluzione.

GAVA Fabio, Assessore Regione Veneto.

Secondo me, il principio si può anche condividere. Il punto è che il principio è fortemente rapportato al risultato.

PRESIDENTE

Al tema degli *standard*? Lo vedremo in corso d'opera.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Questa è una legge delega.

PRESIDENTE.

Questo tema non è risolto e andrà visto con il consenso di tutti noi. Questa formulazione non pregiudica la discussione, né in un senso né nell'altro. Per questo ci mette insieme.

GAVA Fabio, Assessore Regione Veneto.

Però questo, di fatto, ripristina quasi la terza categoria, sia pure solo specificata.

PRESIDENTE.

In una forma specifica per i trasporti. Credo che da questo punto di vista possiamo esserci. Il Veneto può essere d'accordo, direi che potremmo fare questo passo in avanti.

LOIERO Agazio, Presidente della Regione Calabria.

La possiamo rileggere?

PRESIDENTE.

Un attimo solo. Intanto recuperiamo anche le proposte della Presidente Bresso, in ordine agli investimenti e alla compensazione per via fiscale degli investimenti.

BRESSO Mercedes, Presidente della Regione Piemonte.

Si era detto che la frase relativa alla spesa di investimento andava spostata; dove è finita?

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Va spostata al capitolo precedente e precisamente dal 4 al 2.

BRESSO Mercedes, Presidente della Regione Piemonte.

Non degli enti locali, ma delle Regioni. Ed è lì che inseriamo il tema della necessità di risorse ordinarie per gli investimenti? Vorrei che fosse precisato meglio questo punto.

Ho posto il problema di evidenziare la necessità che la valutazione del fabbisogno per le diverse materie, da tradurre in livelli fiscali, tenga conto della necessità di finanziamento ordinario degli investimenti, non su indebitamento.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

C'è un problema sul tema della compensazione perché tecnicamente, mi stanno dicendo, è impossibile.

TURTURIELLO Antonello, Tecnico Regione Lombardia.

Il problema della differente capacità dei territori di avere capacità fiscale, scusate la ripetizione, impone che ci sia una parte delle risorse che derivi dalla perequazione; quindi, è chiaro che il fondo di perequazione supplisce alla possibilità per alcuni territori di avere gettiti coerenti con...*(Interruzione)*.

BRESSO Mercedes, Presidente della Regione Piemonte.

E' un'altra cosa.

TURTURIELLO Antonello, Tecnico della Regione Lombardia.

Lei ha detto che la compensazione deve arrivare...

BRESSO Mercedes, Presidente della Regione Piemonte.

Se io elimino un'imposta non devo sostituirla con un fondo, ma la devo sostituire con un'altra imposta.

PRESIDENTE.

Certo, questo è giusto.

Provo a leggere la formulazione. "Il rilievo che assumono le competenze in materia di trasporto pubblico locale per i bilanci delle Regioni, nonché la necessità di consentire un'erogazione adeguata...(se siete d'accordo, invece di "...a livello nazionale...", potremmo dire "... su tutto il territorio nazionale...", per evitare qualsiasi lettura ambigua), impongono di assicurare la congruità delle risorse ...

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

"...impone..."

PRESIDENTE.

Non riesco a decifrare la scrittura.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Provo a leggere io: “Il rilievo che assumono le competenze in materia di trasporto pubblico locale per i bilanci delle Regioni, nonché la necessità di consentire su tutto il territorio nazionale una erogazione del servizio adeguata...”

Una voce.

“...adeguato...”

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

“...adeguata...” (*Commenti fuori microfono*).

No, il Presidente Loiero ha chiesto che il riferimento al “territorio nazionale” venga messo prima.

“...nonché la necessità di consentire su tutto il territorio nazionale un’erogazione adeguata del servizio, impone...”.

Una voce.

“...impongono...”.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

No; quando c’è la parola “nonché” rimane singolare; quindi, dobbiamo dire “impone” (*Commenti*).

Scusate. Se fosse “e”, dovremmo dire “impongono”; ma dal momento che c’è “nonché” si deve dire “impone”.

“...impone di assicurare la congruità delle risorse sulla base di costi *standard* di riferimento”.

Chiedo se può andare bene.

LOIERO Agazio, Presidente della Regione Calabria.

Possiamo togliere l’ultima parola che secondo me è bizantina? Invece di usare il termine “congruità”, possiamo dire “le risorse necessarie”?

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

“... di assicurare le risorse necessarie sulla base di costi *standard* di riferimento”. Usare il termine “finanziarie” quando si parla di “risorse” mi pare implicito (*Commenti*).

Scrivo “...risorse finanziarie...”?

“... le risorse finanziarie necessarie sulla base di costi *standard* di riferimento”.

Questa dizione è di piena soddisfazione comune.

GAVA Fabio, Assessore Regione Veneto.

Cosa abbiamo deciso in merito al “regime transitorio”?

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Il Presidente Errani aveva detto di prevedere una verifica dopo cinque anni.

PRESIDENTE.

Esatto.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Allora, il testo sarebbe il seguente: "Decorsi i cinque anni, quando lo Stato (questa è una prima scelta e a mio parere la metterei in capo allo Stato, perché l'alternativa sarebbe la Conferenza Stato-Regioni)...

PRESIDENTE.

Sì, è lo Stato.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

"...quando lo Stato verificasse la necessità di garantire un lasso di tempo più ampio ad alcune Regioni per la conclusione di tale processo, la assicura (la necessità) con proprie risorse per il tempo ritenuto necessario".

In questo modo non ci sarebbe alcuno strangolamento.

LORENZETTI Maria Rita, Presidente della Regione Umbria.

Deve essere concordato con le Regioni?

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Dato che paga lo Stato, lasciamo allo Stato la competenza. In questo modo non poniamo alcun vincolo temporale a nessuno.

IACOP Franco, Assessore Regione Friuli Venezia Giulia.

Cinque anni?

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Dopo la verifica si può dire che c'è bisogno di sette, dieci, quindici anni. Lo Stato assicura quella Regione per il tempo necessario.

PRESIDENTE.

Con l'impegno che se il Governo ci dice di no, ritorniamo a discutere, come avevamo detto prima.

DI LELLO Marco, Assessore Regione Campania.

C'era ancora quell'emendamento sul periodo scritto in grassetto.

PRESIDENTE.

Hai ragione.

DI LELLO Marco, Assessore Regione Campania.

Quindi, dopo le parole: "...Fondo unico nel quale far confluire tutte le risorse di competenza regionale..." chiediamo di inserire, le altre: "...ad esclusione di quelle con finalità di riequilibrio territoriale...".

DE FILIPPO Vito, Presidente della Regione Basilicata.

Che fine ha fatto l'osservazione del Presidente Lorenzetti? Dato che testé ho avuto una delega anche dalla Regione Molise.

PRESIDENTE.

La mia proposta è la seguente. Considerando che sui temi e sugli *standard* prestazionali dobbiamo discutere, lì vedremo quali valori e con quali elementi introdurre anche questo punto.

DE FILIPPO Vito, Presidente della Regione Basilicata.

Resta a memoria della Conferenza?

PRESIDENTE.

Sì, anche perché altrimenti non riusciremmo ad esprimere una formulazione.

BRESSO Mercedes, Presidente della Regione Piemonte.

Ho capito che non facciamo l'elenco, anche se sono contraria; secondo me, l'elenco ci vuole, anche se mi sono resa conto che potrebbe spaventarli.

PRESIDENTE.

Nel corso della discussione con il Governo affronteremo anche quel punto.

BRESSO Mercedes, Presidente della Regione Piemonte.

Quindi, diciamo che lo stiamo predisponendo.

PRESIDENTE.

Le verifiche si possono fare sulle materie e sui valori delle materie.

BRESSO Mercedes, Presidente della Regione Piemonte.

Sta bene.

DI LELLO Marco, Assessore Regione Campania.

Quindi, è evidente che non abbiamo fatto nessuna esclusione sulla lettera *m*); lavorerà la Commissione.

PRESIDENTE.

No, attenzione. Sulla questione dei trasporti, che è stata definita, abbiamo detto che facciamo un punto specifico.

BRESSO Mercedes, Presidente della Regione Piemonte.

Quindi, non c'è neanche l'assistenza e l'istruzione?

PRESIDENTE.

No, non c'è neanche l'assistenza e l'istruzione.

LORENZETTI Maria Rita, Presidente della Regione Umbria.

Nel documento di Santa Trada, sia pure molto stringato, si dice: "...anche tenendo conto delle problematiche derivanti dalla ridotta dimensione territoriale".

Allora, vi chiedo di poter reinserire un concetto di questo genere, una sorta di "cip", chiamiamolo così, che ci possa far ricordare, nel momento in cui dobbiamo definire gli *standard*, che tale questione non è una "foglia di fico" per evitare gli *standard* prestazionali. Tutt'altro, è questione che è sempre riconosciuta ad ogni pie' sospinto, in ogni fase del nostro confronto, come un elemento di cui tenere conto.

DE FILIPPO Vito, Presidente della Regione Basilicata.

Chiedo, se possibile, di accogliere la richiesta avanzata dalle Regioni Umbria, Basilicata e Molise.

PRESIDENTE.

Possiamo accogliere questa proposta?

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Inserita in che punto?

Io direi nei costi *standard*; bisogna inserirlo come uno dei criteri da tenere presente. E' l'unico punto in cui può essere inserito. Nella definizione dei costi *standard* si può dire che si terrà conto anche del fattore dimensione territoriale, così come abbiamo fatto a Santa Trada. E' questo che hai chiesto?

PRESIDENTE.

Sta bene.

GAVA FABIO, Assessore Regione Veneto.

In cauda venenum. La questione delle dimensioni, secondo me non è di poco conto, ma rappresenta uno dei veri problemi per l'attuazione completa del federalismo fiscale nel nostro paese. Tant'è che faccio parte di una Regione che insieme alla Lombardia ha fortemente insistito sul federalismo differenziato, perché è evidente che non tutte le Regioni sono in grado di affrontare le stesse difficoltà.

Non vorrei tornare indietro sui principi; tuttavia, se introduciamo questo criterio c'è anche da chiarire chi si fa carico di questa perequazione che, a mio avviso, è solamente verticale e quindi a carico dello Stato, così come avviene negli Stati Uniti in cui è lo Stato federale che si fa carico di intervenire per quelle realtà che non sono in grado, per le loro dimensioni o per il numero di abitanti, di affrontare le spese. Non può essere una perequazione orizzontale. Quindi, se si introduce questo principio, chiedo che si introduca anche il principio di chi si fa carico della perequazione.

LORENZETTI Maria Rita, Presidente della Regione Umbria.

Sono pronta alla sfida.

BRESSO Mercedes, Presidente della Regione Piemonte.

Più volte si è sottolineato che il montante finale che scaturisce dalla valutazione delle risorse derivanti dall'applicazione integrale del Titolo V può spaventare lo Stato o comunque squilibrare troppo tra livello federale e livello nazionale. In tal caso nella trattativa sarei dell'idea di tenere fuori il costo dell'istruzione, perché non è immaginabile una soluzione in cui sia sottodimensionato il finanziamento di funzioni essenziali per lo sviluppo economico, come l'industria, la ricerca, eccetera, il tutto perché dobbiamo prendere i soldi per pagare gli stipendi.

Però questo è un problema che dobbiamo considerare. Lo squilibrio è determinato dall'istruzione, per cui suggerirei di stare attenti a questo settore, trattandosi di puro trasferimento di stipendi.

PRESIDENTE.

Allora, a questo punto, faccio io una proposta che risponde anche all'obiezione sollevata dall'Assessore Gava. Se prendiamo in considerazione gli *standard* prestazionali, non parliamo di perequazione; se parliamo di *standard* prestazionali, come hai detto tu prima, Presidente, nel senso che nel calcolare gli *standard* prestazionali bisogna tenere conto anche degli aspetti dimensionali, non entriamo nel meccanismo della perequazione e, in questo modo, rispondiamo al tema.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Dobbiamo decidere bene dove inserire il tema della dimensione, poiché può cambiare totalmente la natura del discorso.

PRESIDENTE.

Nel punto degli *standard* ...

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

No, no, un momento. Gli *standard* si chiamano così perché sono uguali per tutti, altrimenti non sono *standard* ...

LORENZETTI Maria Rita, Presidente della Regione Umbria.

Se vogliamo inserire un elemento che tenga conto di questo problema, allora inseriamo una considerazione leggera sul punto dei "principi generali"; poi valuteremo. Dunque, tenuto conto di quanto il Governo ha detto, dovremmo inserirlo nel punto dei principi e poi valutiamo *in itinere* dove collocarlo, quando e come tenerne conto. Si tratta di una precisa scelta politica che in questo momento non siamo in grado di definire.

PRESIDENTE.

Va messo negli *standard*.

LORENZETTI Maria Rita, Presidente della Regione Umbria.

Quindi mettiamolo all'inizio!

PRESIDENTE.

Ripeto che va messo negli *standard*. Non capisco cosa voglia dire “nei principi”! Non vorrei che si innescasse un meccanismo tale per cui da una Regione grande conviene trarne tre piccole. Attenzione! È un problema molto serio! Sto cercando di spiegare. Dato che sappiamo che vi sono delle spinte, non fra di noi, ma nel territorio, io ho dei dubbi che lo si possa inserire fra i principi.

LORENZETTI Maria Rita, Presidente della Regione Umbria.

Siccome non mi sfiora nemmeno un'idea come quella, come tu puoi ben immaginare, tuttavia io ho sempre considerato questa non certo come una questione di principio idiota, ma ho sempre fatto un ragionamento ben preciso non certo per avere la “foglia di fico” per evitare di venire misurati sui costi prestazionali, ma io faccio questa valutazione per dire che – siccome l'Umbria, la Basilicata, la Liguria ed il Molise esistono come Regioni ed hanno una loro identità – esse debbono poter stare dentro questo percorso senza foglie di fico e senza sconti di sorta. Io non voglio sconti, ma voglio che la piccola dimensione legata ai costi di funzionamento venga chiaramente definita, tenendo conto di quanto stabilito da tutti gli studi e di quello che, nello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000, veniva indicato come uno dei correttivi. Quel decreto stabiliva che uno dei correttivi derivava proprio dalla dimensione. A me non importa se non si possono assumere quei valori, ma allora definiamolo diversamente. Mi rendo conto che ora non siamo in grado di stabilire il come, il dove ed il perché ed in che termini procedere, poiché so che il principio politico diventa difficilmente praticabile poiché potrebbe sembrare che si voglia arrivare ad uno smembramento; ma in un documento di ben sette pagine, credo che la questione della dimensione deve essere presente.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Io vorrei che questa esigenza fosse ben definita in modo tale che, nascendo per venire incontro ad un paio di situazioni, essa non possa essere usata anche in un modo improprio. La dimensione geografica, intesa come piccola dimensione, non è questione che diventa proporzionale e che quindi tocca tutti, ma è una questione che riguarda tre Regioni. Ma tu nei hai già citate quattro, poi manca anche l'Abruzzo per cui diventano cinque. Allora anche l'Emilia Romagna è piccola rispetto alla Lombardia! È la metà! (*Commenti della Presidente della Regione Umbria, Maria Rita Lorenzetti*). Si parte da questi presupposti e si finisce col penalizzare le grandi Regioni. Allora mettiamoci d'accordo.

LORENZETTI Maria Rita, Presidente della Regione Umbria.

Possiamo definire una media?

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

No, nemmeno la media va bene!

LORENZETTI Maria Rita, Presidente della Regione Umbria.

Decidiamo un criterio!

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Quando abbiamo parlato del decreto legislativo n. 56 del 2000, abbiamo detto che era necessario ricondurlo (era stata la posizione “aurea” della Puglia) all’articolo 119 della Costituzione, poiché era incoerente con quest’ultimo. Lo ricordate? Uno dei punti di incoerenza era esattamente rappresentato dalla dimensione geografica, poiché nell’articolo 119 questo elemento non viene più citato. Quindi noi dobbiamo cominciare a muoverci nel senso di aggiungere un criterio che nell’articolo 119 non è previsto. Si tratta di un *vulnus*, poiché viene aperto un varco grazie al quale si potranno far valere altre specificità. Qualcuno potrà dire di avere carattere totalmente “montano”, mentre altri saranno totalmente “acquitri” ... (*Vari commenti*). Tutto può incidere su una materia di questo tipo. Qualcuno lamenterà di avere molto inquinamento perché non tira il vento per cui è costretto a spendere tante risorse... Ognuno ha le proprie specificità territoriali. Arriviamo al punto che dobbiamo affermare che si deve tornare ai trasferimenti con cui ciascuno ha quello che gli serve in base a non so quali criteri.

Mi sembrava che nell’incontro di Santa Trada il problema fosse stato sollevato dalle Regioni cosiddette piccolissime che, se non sbaglio, si trovavano sotto al milione di abitanti. Era questo il criterio?

LORENZETTI Maria Rita, Presidente della Regione Umbria.

Questo è il ragionamento che abbiamo sempre fatto!

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Lo so! Ma come facciamo ad utilizzare questo principio senza che, per converso, si trasformi in un meccanismo che penalizza le Regioni grandi?

BRESSO Mercedes, Presidente della Regione Piemonte.

Soprattutto se vi sono spinte verso la suddivisione!

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Soprattutto se vi sono spinte alla suddivisione, come diceva anche il Presidente Errani!

LORENZETTI Maria Rita, Presidente della Regione Umbria.

Vorrei ricordare che, all’inizio del cammino delle Regioni, negli anni Settanta, il primo fondo di finanziamento delle Regioni conteneva questo criterio. Se vogliamo ragionare in termini rigorosi, vorrei far notare che quella della dimensione non è una questione campata per aria. Allora definiamola rigorosamente. Io non voglio (come tutte le altre Regioni di piccole dimensioni) sconti o “foglie di fico”; io non vedo l’ora di misurarmi con i costi prestazionali e poi vedremo quello che ne uscirà. In proposito, voglio fare la parte che mi compete dal punto di vista dell’assunzione delle responsabilità, ma la dimensione è un fattore oggettivo di diseconomia. Io non desidero nessuna

foglia di fico, ma voglio che qualcuno – una volta per tutte – definisca questo concetto senza che io senta di apparire come un'acattona ogni volta che se ne parla. Io non ho nessuna voglia di fare l'acattona. Desidero misurarmi con serietà e con rigore con questa questione, senza sentirmi a disagio ogni volta che ne parlo. Io non credo di dovere essere considerata in questo modo, ma credo che si tratti di una questione seria che, una volta per tutte, necessita di un approfondimento serio. Non se ne deve parlare soltanto perché io “rompo le scatole” e non faccio chiudere la discussione. Questo è quello che chiedo! Se invece mi dite che si tratta di una massa di sciocchezze, e me lo dimostrate, io sono pronta ad ascoltare. Dunque, avendo letto e studiato le carte, vi chiedo di ragionare su come definire la questione, poiché io voglio misurarmi con i costi prestazionali, dappertutto, come ogni Regione dovrà essere in grado di fare. Siccome l'Umbria esiste, Presidente Errani, se non vogliamo fare in modo che qualcuno pensi di poter cancellare le Regioni piccole ...

PRESIDENTE.

Per meglio capire, spiega come dovrebbe funzionare questo meccanismo. Siccome hai detto che la penserai così finché qualcuno non ti convince del contrario, vai avanti e spiegaci come dovrebbe funzionare. Così arriviamo ad una sintesi.

LORENZETTI Maria Rita, Presidente della Regione Umbria.

Deve essere un correttivo o qualcosa del genere. Vasco, io faccio solamente il presidente di Regione! Ho anche bisogno di competenze che mi aiutino a capire come procedere. Negli *standard* non va bene, poiché si potrebbero avere dei risvolti negativi. Ne vogliamo ragionare? Oppure pensiamo davvero che sia una cosa detta solo per evitare a qualcuno di misurarsi con il percorso dei costi prestazionali? Non è così!

PRESIDENTE.

Ma io non faccio processi alle intenzioni, Rita! Sto cercando di trovare una soluzione!

LORENZETTI Maria Rita, Presidente della Regione Umbria.

Anc'io sto cercandola, Vasco!

PRESIDENTE.

Provo a fare una proposta. Se parliamo di principi, si apre una porta molto rischiosa.

LORENZETTI Maria Rita, Presidente della Regione Umbria.

Nei principi no, negli *standard* no: allora decidiamo dove!

DE FILIPPO Vito, Presidente della Regione Basilicata.

Nel documento di Santa Trada si dice testualmente ...

PRESIDENTE.

Lo ha già letto la Presidente Lorenzetti!

DE FILIPPO Vito, Presidente della Regione Basilicata.

Ma io lo voglio rileggere!

PRESIDENTE.

Lo ha già letto la Presidente poco fa!

DE FILIPPO Vito, Presidente della Regione Basilicata.

Comunque vi si legge ...”anche tenendo conto delle problematiche derivanti dalle ridotte dimensioni...”. Quindi non sono considerazioni completamente avulse!

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Il problema non è quello di non venire incontro ad un certo tipo di Regioni, ma un conto è dire che vi sono due o tre Regioni che hanno una assoluta specificità, avendo dimensioni veramente piccole, altro conto è considerare la dimensione come un criterio generale. È un problema che riguarda tutti; tutti sono piccoli rispetto a qualcuno che è più grande. Spero di essere chiaro. Il rischio è che diventi un parametro che, inevitabilmente, penalizza chi è sulla sommità dell’ “altra scala”. Quindi se consideriamo che vi sono tre Regioni - le più piccole – per le quali si scrive che bisognerà tenere conto delle loro esigenze particolari, questo è un conto. Ma io sono preoccupato che diventi un parametro da applicare a tutti, per cui ci sarà la Lombardia che avrà il parametro 1, mentre tutte le altre avranno (*Commenti vari*).

Se l’intenzione non è questa, scriviamolo in modo tale da non correre questo rischio. Se la richiesta è solo quella di inserire da qualche parte questo tema, nella prima parte, anche se è molto vicino ai principi, l’ultimo capoverso recita: “In sintesi il sistema si deve reggere concretamente sul principio della stabilità e dell’unitarietà della finanza pubblica, ma contemporaneamente il contesto del finanziamento degli enti territoriali deve rispettare i principi di autonomia, responsabilità, crescita competitiva, sussidiarietà...”; qui si potrebbe aggiungere “coesione anche sulla base della particolare dimensione geografica....”.

PRESIDENTE.

Usiamo la formulazione di Santa Trada.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Qual è?

DE FILIPPO Vito, Presidente della Regione Basilicata.

“derivanti dalla ridotta dimensione territoriale”.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Quindi: “...anche tenendo conto della ridotta dimensione geografica....”.

LORENZETTI Maria Rita, Presidente della Regione Umbria.

“...delle problematiche derivanti dalla ridotta dimensione geografica...”.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Poi si continuerebbe con: “... leale collaborazione...” e così via. In questo modo, questo resta come un tema di cui tenere conto.

PRESIDENTE.

Per me va bene.

(La Conferenza concorda).

Vi debbo chiedere un impegno: lo dico anche ai nostri collaboratori. Vi chiederei di evitare che il documento arrivi ai giornali prima che noi lo consegniamo al Governo, durante la riunione di domani. Questo per una questione di stile. *(Commenti).*

DE FILIPPO Vito, Presidente della Regione Basilicata.

Non so se hai fatto in tempo! *(Si ride).*

PRESIDENTE.

Ecco. Vi prego di avere questa attenzione.

Credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Riferiremo alla prossima Conferenza, che è fissata per il 15 febbraio.

L'orario per domani non lo sappiamo ancora. Il Direttore informerà la delegazione sull'orario esatto della riunione di domani.

La seduta termina alle 18.50.



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

DOCUMENTO SUI PRINCIPI APPLICATIVI DELL'ARTICOLO 119 DELLA COSTITUZIONE

E' necessario, oltre che politicamente significativo, che la Carta Costituzionale venga arricchita da esperienze concrete di piena attuazione delle norme oggi in vigore, a partire da quelle introdotte con la riforma del 2001 (articoli 116, 117 e 119).

Per conseguire un importante risultato nel senso appena delineato si propone un contesto di principi e di contenuti da tradurre in una proposta di legge, quale documento programmatico delle Regioni.

La stabilità della finanza pubblica è raggiungibile attraverso la piena responsabilizzazione dei vari livelli di governo nel conseguimento degli obiettivi delle politiche pattizie, unica modalità da attuare per regolare il rapporto fra Governo centrale ed Autonomie territoriali (p.es. il Patto di Stabilità e crescita, il cui contenuto si deve sostanziare nell'individuazione dei saldi finanziari). La politica dei saldi finanziari passa attraverso il riconoscimento dell'autonomia tributaria e finanziaria alle Regioni e alle Autonomie Locali.

Le Regioni devono assumere il ruolo di coordinamento e di regolazione della finanza territoriale. Regioni e Autonomie Locali provvedono a definire le regole – vincoli a cui le istituzioni del proprio territorio sono tenute per il concreto rispetto dei saldi finanziari, tralasciando la logica del solo sistema sanzionatorio nel caso di scostamento rispetto agli obiettivi prefissati ed introducendo un sistema incentivante per favorire la realizzazione degli obiettivi posti.

Le leggi regionali istituiscono tributi regionali, stabiliscono ambiti di intervento fiscale, fissano i presupposti impositivi e ne individuano i soggetti passivi, purché tali tributi siano connessi al territorio dell'ente impositore (Regioni/Enti locali) e non abbiano gli stessi presupposti impositivi di tributi erariali preesistenti.

In sintesi, il sistema si deve reggere concretamente sul principio della stabilità e dell'unitarietà della finanza pubblica, ma contemporaneamente il contesto del finanziamento degli enti territoriali deve rispettare i principi di autonomia, responsabilità, crescita competitiva, sussidiarietà, coesione - anche tenendo conto delle specificità legate alle Regioni di ridotte dimensioni geografiche - leale collaborazione e cooperazione. In particolare, si ribadiscono, tra gli altri, alcuni principi fondamentali che devono ispirare il sistema tributario regionale:

- a. razionalità, semplificazione e coerenza dei singoli tributi;
- b. equilibrio tra tributi propri, compartecipazioni e addizionali a tributi erariali riferiti al territorio di ciascuna Regione;

- c. assicurazione di costante ed integrale copertura dei costi standard dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, 2° comma, lett. m) Cost.;
- d. partecipazione di Regioni ed Enti locali nella definizione delle politiche fiscali, nell'accertamento e nel contrasto all'evasione fiscale;
- e. premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti;
- f. concorso delle Regioni e degli Enti locali alla definizione di entità, criteri di riparto, tipologie e sistemi di cofinanziamento delle risorse aggiuntive e degli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma della Costituzione per le finalità dallo stesso previste;
- g. valorizzazione e riconoscimento della sussidiarietà fiscale;
- h. il principio di perequazione dovrà essere applicato in maniera da ridurre in modo adeguato le differenze tra territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica, nel tempo, conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale.

Assume rilevanza, in proposito, la definizione di regole negoziali fra lo Stato e le Regioni, fra le Regioni e le Autonomie Locali e fra tutti gli enti di governo territoriale che, dalla logica della semplice comunicazione, passi ad un contesto di intese pur riconoscendo allo Stato e alle Regioni, per gli ambiti e le materie di competenza, il ruolo di centri di iniziativa e di soggetti atti ad assumere provvedimenti nel caso la mancata intesa rappresenti uno strumento ostruzionistico per la realizzazione di progetti istituzionali e/o economici.

1. PEREQUAZIONE.

Quale momento di partenza del sistema, attraverso una apposita delega al Governo, è necessario prevedere la determinazione di un fondo perequativo:

- a. per assicurare integralmente il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni previste dall'art. 117, 2° comma, lett. m), della Costituzione sulla base della fissazione del costo standard di ciascun servizio, nel rispetto del principio di eguaglianza;
- b. per ridurre le differenze esistenti circa le capacità fiscali procapite presenti sul territorio nazionale.

L'alimentazione del fondo dovrà essere assicurata dalla compartecipazione ad un grande tributo erariale dinamico e collegato all'evoluzione del PIL.

Si potrebbe meglio specificare la portata della proposta di delega attraverso il seguente schema:

- a. definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione dei relativi costi standard, le regole per i loro aggiornamenti, in modo da assicurare uniformità su tutto il territorio nazionale del livello essenziale della prestazione e del relativo costo standard;
- b. garanzia della copertura integrale dei livelli essenziali di prestazione di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione;
- c. riduzione delle differenze interregionali nel gettito delle entrate tributarie regionali per abitante destinate al finanziamento delle funzioni non comprese tra quelle "essenziali";

Il rilievo che hanno le competenze in materia di trasporto pubblico locale per i bilanci delle Regioni nonché la necessità di consentire, su tutto il territorio, un'erogazione del servizio adeguata, impone che si assicurino le risorse finanziarie necessarie sulla base di costi standard di riferimento.

Per le materie di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, il processo di convergenza, dal dato di fabbisogno espresso dalla spesa storica a quello misurato attraverso i costi prestazionali standard, andrà definito con la gradualità necessaria ad assicurarne la sostenibilità.

Anche per le restanti materie il sistema di finanziamento andrà disegnato secondo un percorso di divergenza dal criterio della spesa storica. Tale percorso dovrà essere compiutamente realizzato in un periodo temporale di 5 anni. Decorsi i cinque anni, qualora lo Stato verificasse la necessità di garantire un periodo di tempo più ampio ad alcune Regioni per la conclusione di tale percorso, tale esigenza va assicurata con risorse dello Stato per il tempo ritenuto necessario.

2. AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI

Il disegno di legge delega deve partire dalla seguente considerazione: propedeutica alla realizzazione del federalismo è la verifica congiunta del rapporto tra competenza (e non solo quelle trasferite) e relativo finanziamento per misurare l'adeguatezza rispetto alla allocazione delle responsabilità nei diversi livelli istituzionali, nonché per valutare la congruità complessiva delle risorse con il duplice obiettivo di costituire un Fondo unico nel quale far confluire tutte le risorse di competenza regionale ai sensi del Titolo V della Costituzione ad eccezione di quelle per il riequilibrio territoriale e di eliminare le sovrapposizioni organizzative e amministrative corrispondenti.

Mediante lo strumento, anche in questo caso, della delega al Governo, qualsiasi riforma nel senso indicato dalla riscrittura del Titolo V della Costituzione non può non interessare la realizzazione di un compiuto federalismo fiscale che possa assicurare l'attribuzione alle Regioni e agli Enti Locali del gettito di tributi i cui presupposti siano comuni sul territorio nazionale ma possano caratterizzarsi per la flessibilità della base imponibile e della corrispondente capacità impositiva dei medesimi enti. A questa caratterizzazione deve obbligatoriamente fare da corollario, accanto ai tributi propri, l'attribuzione di quote certe di compartecipazione ai grandi tributi erariali, i cui gettiti risultino meno sperequati sul territorio, la individuazione di addizionali e sovrimposte ai medesimi tributi erariali e la determinazione del limite massimo di manovrabilità delle aliquote da parte degli enti territoriali. Contestualmente si dovrà procedere alla definizione dei criteri di ripartizione del gettito in relazione al luogo dei consumi per le imposizioni di natura indiretta, della localizzazione dei beni per l'imposizione sul patrimonio, per il luogo della prestazione lavorativa per le imposte sulla produzione e per la residenza del percettore per le imposte riferite ai redditi.

A fianco di questi capisaldi di federalismo fiscale è opportuno che il processo di riforma consenta agli Enti che applicano la sussidiarietà fiscale e che nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione economica e finanziaria dimostrino comportamenti virtuosi ed efficienti, ulteriori forme di flessibilità e autonomia, anche a

carattere sperimentale, in presenza di taluni elementi caratterizzanti ovvero di dinamiche virtuose (adozione di rating e relative classificazioni; capacità di interazione e concorso risorse pubblico-privato e relativa incidenza sulle manovre di bilancio; introduzione di misure innovative per il conseguimento degli obblighi comunitari e in generale di razionalizzazione della spesa pubblica dal parte del complesso delle amministrazioni facenti capo al sistema pubblico di ogni Regione; concorso al contrasto all'evasione fiscale e aumento della base imponibile a livello territoriale; altre iniziative e strumenti, anche a carattere innovativo, destinate a migliorare il rapporto con il contribuente).

Fondamentalmente sono da attribuire alle Regioni e agli Enti locali:

- a. Compartecipazioni, addizionali e sovrimposte ai tributi erariali. Per tale fattispecie di finanziamento si definiscono i criteri di territorializzazione dei gettiti, mentre i decreti delegati dovranno stabilire i limiti di manovrabilità delle aliquote, salvaguardando, in capo alle Regioni, almeno l'attuale flessibilità fiscale;
- b. Tributi applicati sull'intero territorio nazionale, il cui gettito, tuttavia, è attribuito alle Regioni e agli Enti locali.
- c. Altri tributi propri che non si sovrappongano nei presupposti ai tributi erariali.

È necessario garantire la pari dignità dell'entrate tributarie regionali rispetto a quelle erariali; in tal senso occorre che i provvedimenti statali influenti sul gettito delle entrate tributarie proprie o compartecipate siano accompagnate dall'Intesa preventiva, dall'indicazione degli effetti per ogni singola Regione e dalla copertura con entrate compensative di natura tributaria che salvaguardino gli spazi di autonomia fiscale delle Regioni. Al contempo occorre pervenire al definitivo superamento della tesoreria unica e quindi al versamento dei tributi regionali direttamente in capo alle Regioni. In attesa di questo è necessario assicurare la coincidenza temporale fra l'incasso dei tributi e il loro riversamento in favore delle Regioni.

Infine, riguardo alla spesa di investimento, è necessaria la conferma, quale livello di partenza, dell'attuale potenzialità espressa dalle Regioni attraverso le risorse ordinarie e la loro capacità d'indebitamento.

3. FINANZA DEGLI ENTI LOCALI.

E', inoltre, opportuno riaffermare il ruolo delle Regioni nel coordinamento del sistema della finanza locale che trova ulteriore affermazione nel conferimento pieno della funzione di garanzia degli equilibri della finanza pubblica decentrata nell'ambito regionale, con particolare riguardo agli obiettivi del Patto di stabilità interno e prevedere che la Regione svolga un ruolo attivo anche nei rapporti finanziari tra Stato ed Enti locali. Inizialmente il fondo perequativo per le funzioni degli Enti locali potrà essere fissato in misura pari alla somma di tutti i trasferimenti a favore dei medesimi Enti locali come risultanti dal bilancio dello Stato per un anno di riferimento (da concordare) e le risorse vengano distribuite in base a distinti criteri che possano garantire, anche in tal caso, la solidarietà tra gli enti e la premialità.

4. AMMINISTRAZIONE DELLA FISCALITA' REGIONALE

Partendo dall'assunto che non può realizzarsi un compiuto federalismo fiscale in assenza di strutture amministrative che possano supportare il governo della materia tributaria, senza voler riproporre duplicazioni di strutture esistenti ma facendo

riferimento al capovolgimento della modalità di attribuzione delle entrate fiscali, individuata ai paragrafi precedenti, è necessario prevedere flessibili organismi a livello territoriale su scala regionale, sotto la responsabilità della Regione competente per territorio. In tal senso, in ossequio al principio di semplificazione, efficienza, economicità e unitarietà della gestione, il disegno di legge delega dovrebbe prevedere la trasformazione delle Agenzie regionali delle entrate in Centri di servizio per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli Enti locali.

5. REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME

L'attuazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione non coinvolge direttamente le autonomie speciali se non nei termini stabiliti dall'art. 10 della Legge costituzionale n.3/2001 e dei principi fondamentali dell'ordinamento. Tali principi, per le Regioni a Statuto Speciale si attuano in coerenza e nei modi stabiliti dai rispettivi Statuti Speciali e dalle relative norme di attuazione.

Il particolare ordinamento finanziario delle autonomie speciali deve essere coerente con il complesso dei poteri e delle funzioni loro riconosciute nonché con le peculiarità delle singole situazioni che ne caratterizzano i rispettivi territori. Pertanto anche l'attuazione dei predetti principi fondamentali va realizzata nel quadro dell'autonomia finanziaria delle Regioni a Statuto speciale che è e rimane disciplinata dai rispettivi Statuti speciali, dalle relative norme di attuazione e dalle loro modificazioni, definite secondo le procedure previste dagli Statuti medesimi.

L'attuazione del principio solidarietà e la conseguente partecipazione alla perequazione, disciplinata dagli Statuti e dalle relative norme di attuazione, deve tener conto, ove ricorrano, delle situazioni di svantaggio strutturale ed economico che connotano specifici territori delle autonomie speciali, superabili proprio in virtù del particolare ordinamento finanziario loro riconosciuto.

Va assicurata piena attuazione all'autonomia fiscale delle autonomie speciali, già prevista dagli Statuti, sulla base di principi stabiliti da specifiche norme di attuazione statutaria.

Vanno emanate norme di attuazione statutaria che disciplinino le necessarie ed adeguate forme di coordinamento tra il nuovo sistema della finanza pubblica complessiva, anche per quanto riguarda il patto di stabilità interno, e l'ordinamento finanziario delle singole autonomie speciali, dando attuazione anche alle specifiche previsioni della legge finanziaria dello Stato per l'anno 2007.

Roma, 7 febbraio 2007

**RIUNIONE DEL TAVOLO TECNICO-POLITICO TRA IL
GOVERNO E LE REGIONI IN MATERIA DI
FEDERALISMO FISCALE**

8 febbraio 2007



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Il Segretario Generale

Prot. n. 516/A1FIN

Comunicazione trasmessa solo via fax
sostituisce l'originale
ai sensi dell'art.6, comma 2, della L. 412/1991

Roma, 6 febbraio 2007

F A X

Prof. Romano COLOZZI
Coordinatore Commissione
Affari finanziari

Prof. Giovanni Battista PITTALUGA
Coordinatore Vicario
Commissione Affari finanziari

Prof. Flavio DELBONO
Vicepresidente della Regione
Emilia-Romagna

Dott. Norberto CAU
Regione Campania

Prof. Gaetano STORNAIUOLO
Regione Calabria

Dott.ssa Michela DEL PIERO
Assessore Risorse economiche e
finanziarie
Regione Friuli Venezia Giulia


Dott. Luigi NIERI
Assessore al Bilancio Regione Lazio

LORO SEDI

La informo che il Ministro dell'Economia e delle finanze ha convocato per **giovedì 8 febbraio, alle ore 18,30 presso il Gabinetto del Ministro** la prima riunione del Tavolo tecnico-politico tra il Governo e le Regioni in materia di federalismo fiscale.

Le sarei grato se volesse comunicare a questa Segreteria la Sua presenza alla riunione, comunicando eventualmente anche la targa della autovettura al fine dell'accesso alla sede ministeriale.

Colgo l'occasione per inviarLe i migliori saluti.

Marcello Mochi Onori




CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

INCONTRO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E FINANZE PROF. TOMMASO PADOA SCHIOPPA – 8 FEBBRAIO 2007 ORE 16.30 SUL FEDERALISMO FISCALE

- **Dott. Vasco ERRANI** – Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Presidente della Regione Emilia-Romagna
- **Dott. Piero Venturi** – Portavoce del Presidente

- **Prof. Gaetano Stornaiuolo** – Consulente del Presidente
- **Dott. Giacomo Di Iasio** – Portavoce del Presidente

- **Dott.ssa Michela DEL PIERO** – Assessore risorse economiche e finanziarie della Regione Friuli Venezia Giulia
- **Dott. Massimiliano Crociani** – Responsabile Ufficio di Roma

- **Dott. Piero MARRAZZO** – Presidente della Regione Lazio
- **Dott. Luigi NIERI** – Assessore al Bilancio della Regione Lazio
- **Dott. Andrea Cocco** – Responsabile dei rapporti con i livelli istituzionali locali
- **Dott. Marcello Degni** – Consulente Assessore

- **Dott. Romano COLOZZI** – Assessore al Bilancio della Regione Lombardia
- **Dott. Antonello Turturiello** – Dirigente Area Bilancio
- **Dott. Roberto Nepomuceno** – Ufficio di Roma

- **Dott. Norberto Cau** – Referente della Conferenza per la Regione Campania

- **Prof. Giuseppe Profiti** - Direttore del Dipartimento Bilancio della Regione Liguria

- **Dott. Marcello Mochi Onori** – Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
- **Dott. Paolo Alessandrini** – Dirigente per la materia Finanze della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
- **Dott. Stefano Mirabelli** – Responsabile area comunicazione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 8 febbraio 2007

**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE
AUTONOME**

15 febbraio 2007



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Il Presidente

Prot. n. 570/CP3

Roma, 8 febbraio 2007

Comunicazione trasmessa solo via fax sostituisce l'originale ai sensi dell'art.6, comma 2, della L. 412/1991
--

F A X

Ai Signori Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome

LORO SEDI

OGGETTO: **Convocazione Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per giovedì 15 febbraio 2007 alle ore 10.00 presso la Segreteria della Conferenza - Via Parigi, 11 - Roma.**

Comunico che è convocata la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per **giovedì 15 febbraio 2007 alle ore 10.00 presso la Segreteria della Conferenza - Via Parigi, 11 – Roma.**

Ordine del giorno:

- 1) Approvazione resoconti stenografici delle sedute del 25 e 31 gennaio, 1 e 7 febbraio 2007;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Esame questioni all'o.d.g. della Conferenza Unificata;
- 4) Esame questioni all'o.d.g. della Conferenza Stato - Regioni;
- 5) Informativa sull'andamento delle istruttorie sui ddl in merito alla riforma delle Conferenze e sul Codice delle Autonomie locali;
- 6) Informativa sull'esito dell'incontro con il Governo sui temi relativi all'attuazione Federalismo Fiscale;
- 7) **COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI – Regione Siciliana**
 - 7a) Linee guida per la riforma della Rai;
 - 7b) Disegno di legge recante “Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale” – *Punti esaminati dalla Commissione nella riunione del 6 febbraio 2007;*

- 8) **COMMISSIONE ISTRUZIONE, LAVORO, INNOVAZIONE E RICERCA** –
Regione Lazio
Materia Professioni – Coordinamento Provincia Autonoma di Trento
8a) Valutazione del documento relativo al ruolo e alle competenze delle Regioni in materia di professioni.
8b) Proposta dello schema di accordo tipo tra Regioni e Governo per la regolamentazione delle nuove figure professionali – *Punti all’esame della Commissione nella riunione del 14 febbraio 2007;*
- 9) **COMMISSIONE SALUTE** – *Regione Toscana*
Problematiche relative alla immissione in commercio in Italia del vaccino Anti-HPV – *Punto esaminato dalla Commissione nella riunione dell’8 febbraio 2007;*
- 10) **COMMISSIONE POLITICHE SOCIALI** – *Regione Veneto*
Documento di osservazioni e proposte alla legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) – *Punto esaminato dalla Commissione nella riunione del 7 febbraio 2007;*
- 11) Varie ed eventuali.

Vasco Errani



N.B. Per assicurare un corretto e proficuo svolgimento dei lavori della Conferenza, l’accesso alla sala durante la seduta pubblica sarà consentito, come da Regolamento, a due soli accompagnatori per Regione o Provincia autonoma.



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

STRALCIO

Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDI' 15 FEBBRAIO 2007

**PRESIDENZA
del
PRESIDENTE VASCO ERRANI**

SONO PRESENTI:

REGIONE ABRUZZO

DEL TURCO Ottaviano, Presidente.

REGIONE BASILICATA

RONDINONE Giovanni, Assessore.

REGIONE CALABRIA

SPAZIANTE Vincenzo, Assessore.

REGIONE CAMPANIA

DI LELLO Marco, Assessore.

REGIONE EMILIA ROMAGNA

ERRANI Vasco, Presidente.

GILLI Luigi, Assessore.

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

-

IACOP Franco, Assessore.

REGIONE LAZIO

COSTA Silvia, Assessore.

BRACHETTI Regino, Assessore.

REGIONE LIGURIA

MORCHIO Fabio, Assessore.

REGIONE LOMBARDIA

-

COLOZZI Romano, Assessore.

REGIONE MARCHE

MARCOLINI Pietro, Assessore.

REGIONE MOLISE

VITAGLIANO Gianfranco, Assessore.

REGIONE PIEMONTE

BAIRATI Andrea, Assessore.

REGIONE PUGLIA

-

OSTILLIO Massimo, Assessore.

REGIONE SICILIANA

TORRISI Mario, Assessore.

REGIONE TOSCANA

BERTOLUCCI Giuseppe, Assessore.

SIMONCINI Gianfranco, Assessore.

ROSSI Enrico, Assessore.

REGIONE UMBRIA

LORENZETTI Maria Rita, Presidente.

REGIONE VALLE D'AOSTA

CAVERI Luciano, Presidente.

REGIONE VENETO

-

GAVA Fabio, Assessore.

VALDEGAMBERI Stefano, Assessore.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DELLAI Lorenzo, Presidente.

Partecipa il Segretario Generale Marcello MOCHI ONORI.

...OMISSIS...

6) Informativa sull'esito dell'incontro con il Governo sui temi relativi all'attuazione del federalismo fiscale.

PRESIDENTE.

Io credo che la delegazione possa dare un parere positivo – del resto avete visto anche l'esito sui giornali – sull'incontro. Intanto perché – lo dico anche alle Regioni che particolarmente avevano sottolineato questa necessità – il nostro documento è stato apprezzato dal Governo e ciò costituisce un passaggio non scontato ed è sostanzialmente la base di lavoro: non più l'altro documento! Quindi è un passo in avanti rilevante. Naturalmente, come ho avuto modo di dichiarare, di qui ad affermare che siamo nella fase conclusiva del discorso, ne passa.... Però è un primo elemento.

Oggi, alle 18.30, la delegazione si incontra di nuovo per avere dal Governo, sui punti cardine del nostro documento, risposte politiche più di merito.

Detto questo, dopo l'incontro di questa sera, noi dovremmo passare, secondo me, ad una fase più concreta del confronto. Tale fase attiene in primo luogo – è un tema che abbiamo posto con forza nell'incontro di giovedì scorso – alla necessità di costruire un gruppo tecnico con il Governo, che cominci ad avere una lettura omogenea dei "numeri" (fatemelo dire così, ci capiamo), degli aspetti che attengono la finanza pubblica intesa come Stato centrale, Regioni, Autonomie locali. Perché è chiaro che abbiamo bisogno di una lettura comune e condivisa, affinché gli aspetti di ricaduta dell'impostazione del nostro documento abbiano una sostanziale tenuta. Io credo che la base che noi abbiamo proposto possa rappresentare davvero la possibilità di fare un passo in avanti.

Dovremo, dopo la riunione di questa sera, in una Conferenza successiva, fare la verifica sui tempi, perché giovedì scorso abbiamo detto al Governo che sì, è giusto pensare che dopo la delega ci siano i decreti attuativi, e tuttavia consideriamo fondamentale per le Regioni, onde evitare di trovarci in seguito in situazioni di *impasse*, capire quale sia l'atterraggio sostanziale dell'impianto del federalismo. Non so se mi sono spiegato: è il percorso opposto rispetto a quello fatto dal famoso, famigerato decreto legislativo n. 56. Perché questo è l'unico modo vero per arrivare. E quindi questa valutazione la faremo dopo l'incontro di questa sera.

Questo è il punto dell'informazione. Non abbiamo avuto contestazioni di merito, per ora, su nessuna delle questioni che abbiamo posto. Questa sera faremo la verifica. Possiamo procedere così? Va bene.

(La Conferenza concorda).

...OMISSIS...

**RIUNIONE DEL TAVOLO TECNICO-POLITICO TRA IL
GOVERNO E LE REGIONI IN MATERIA DI
FEDERALISMO FISCALE**

15 febbraio 2007



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Il Segretario Generale

Prot. n. 623/A1FIN

Comunicazione trasmessa solo via fax
sostituisce l'originale
ai sensi dell'art.6, comma 2, della L. 412/1991

Roma, 12 febbraio 2007

F A X

Prof. Romano COLOZZI
Coordinatore Commissione
Affari finanziari

Prof. Giovanni Battista PITTALUGA
Coordinatore Vicario
Commissione Affari finanziari

Prof. Flavio DELBONO
Vicepresidente della Regione
Emilia-Romagna

Dott. Norberto CAU
Regione Campania

Prof. Gaetano STORNAIUOLO
Regione Calabria

Dott.ssa Michela DEL PIERO
Assessore Risorse economiche e
finanziarie
Regione Friuli Venezia Giulia

Dott. Luigi NIERI
Assessore al Bilancio Regione Lazio

LORO SEDI

La informo che il Ministro dell'Economia e delle finanze, come concordato nell'incontro dello scorso 8 febbraio, ha convocato per **giovedì 15 febbraio, alle ore 18,30 presso il Gabinetto del Ministro** la seconda riunione del Tavolo tecnico-politico tra il Governo e le Regioni in materia di federalismo fiscale.

Le sarei grato se volesse comunicare a questa Segreteria la Sua presenza alla riunione, comunicando eventualmente anche la targa della autovettura al fine dell'accesso alla sede ministeriale.

Colgo l'occasione per inviarLe i migliori saluti.

Marcello Mochi Onori



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

DELEGAZIONE RIUNIONE TAVOLO TECNICO-POLITICO IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE 15 febbraio 2007 ore 18.30

Dott. Romano COLOZZI – Assessore al Bilancio - Regione Lombardia

Dott. Antonello Turturiello – Dirigente Area Bilancio

Dott. Roberto Nepomuceno – Ufficio di Roma

Fabio MORCHIO Ass. alla Cultura – Regione Liguria

Prof. Giuseppe Profiti – Regione Liguria

Dott. Luciano Pasquini – Regione Emilia-Romagna

Dott. Norberto Cau – Regione Campania

Dott. Luigi NIERI – Assessore al Bilancio - Regione Lazio

Prof. Marcello Degni - Consulente

Dott. Vincenzo SPAZIANTE – Assessore al Bilancio e Patrimonio

Prof. Gaetano Stornaiuolo – Consulente del Presidente della Regione Calabria

Dott.ssa Svetlana Parrilla – Referente della Conferenza - Regione Calabria

Dott.ssa Natalia Di Vivo – Dirigente Ufficio di Roma Regione Calabria

Dott.ssa Emanuela Lupi - Regione Friuli Venezia Giulia

Dott. Claudio Kovatsch - Regione Friuli Venezia Giulia

Dott. Marcello Mochi Onori – Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

Dott. Paolo Alessandrini – Dirigente per la materia Finanze della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Dott. Stefano Mirabelli – Responsabile area comunicazione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

**RIUNIONE DEL TAVOLO TECNICO-POLITICO TRA IL
GOVERNO E LE REGIONI IN MATERIA DI
FEDERALISMO FISCALE**

22 febbraio 2007



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Roma, 22 Febbraio 2007

FAX URGENTE

**DELEGAZIONE RIUNIONE CON IL CONS. PAOLO DE IOANNA
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

22 febbraio 2007 ore 16.30

Vasco ERRANI – Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Giovanni BISSONI - Assessore alla salute della Regione Emilia-Romagna

Piero Venturi – Portavoce del Presidente

A. Michele IORIO - Presidente della Regione Molise

Gianfranco VITAGLIANO – Assessore al Bilancio della Regione Molise

Enrico ROSSI – Assessore alla salute della Regione Toscana

Giovanni Battista PITTALUGA – Assessore al bilancio della Regione Liguria

Dott. Romano COLOZZI – Assessore al Bilancio - Regione Lombardia

Dott. Antonello Turturiello – Dirigente Area Bilancio

Dott. Roberto Nepomuceno – Ufficio di Roma

Dott. Marcello Mochi Onori – Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Dott.ssa Marina Principe della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

**CONFERENZA STRAORDINARIA DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME**

4 aprile 2007



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Il Presidente

Prot. n. 1389/CP3

Roma, 29 marzo 2007

Comunicazione trasmessa solo via fax
sostituisce l'originale
ai sensi dell'art.6, comma 2, della L. 412/1991

F A X U R G E N T E

Ai Signori Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome

LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione seduta straordinaria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per mercoledì 4 aprile 2007 alle ore 9.30 presso la Segreteria della Conferenza - Via Parigi, 11 - Roma.

Nel fare seguito a quanto deciso nel corso della Conferenza del 29 marzo 2007 è convocata una Conferenza straordinaria delle Regioni e delle Province autonome per mercoledì 4 aprile 2007 alle ore 9.30 presso la Segreteria della Conferenza - Via Parigi, 11 - Roma.

Ordine del giorno:

- 1) Dibattito e valutazione in materia di “Federalismo Fiscale”;
- 2) Problematiche relative alle questioni del ticket per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

Vasco Errani

N.B. Per assicurare un corretto e proficuo svolgimento dei lavori della Conferenza, l'accesso alla sala durante la seduta pubblica sarà consentito, come da Regolamento, a due soli accompagnatori per Regione o Provincia autonoma.



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

STRALCIO

Resoconto stenografico

SEDUTA STRAORDINARIA DI MERCOLEDI' 4 APRILE 2007

**PRESIDENZA
del
PRESIDENTE VASCO ERRANI**

SONO PRESENTI:

REGIONE ABRUZZO

D'AMICO Giovanni, Assessore

REGIONE BASILICATA

DE FILIPPO Vito, Presidente

REGIONE CALABRIA

SPAZIANTE Vincenzo, Assessore
TOMMASI Diego, Assessore

REGIONE CAMPANIA

DI LELLO Marco, Assessore

REGIONE EMILIA ROMAGNA

ERRANI Vasco, Presidente

DELBONO Flavio, Vicepresidente
BISSONI Giovanni, Assessore

FRIULI VENEZIA GIULIA

IACOP Franco, Assessore
DEL PIERO Michela, Assessore

REGIONE LAZIO

BATTAGLIA Augusto, Assessore

REGIONE LIGURIA

MERLO Luigi, Assessore

REGIONE LOMBARDIA

COLOZZI Romano, Assessore

REGIONE MARCHE

MEZZOLANI Almerino, Assessore

REGIONE MOLISE

IORIO Angelo Michele, Presidente

VITAGLIANO Gianfranco, Assessore

REGIONE PIEMONTE

BRESSO Mercedes, Presidente

REGIONE SICILIANA

TORRISI Mario, Assessore

REGIONE TOSCANA

ROSSI Enrico, Assessore
BERTOLUCCI Giuseppe, Assessore

REGIONE UMBRIA

LORENZETTI Maria Rita, Presidente

ROSI Maurizio, Assessore

REGIONE VALLE D'AOSTA

CAVERI Luciano, Presidente

REGIONE VENETO

COPPOLA Maria Luisa, Assessore

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

FRICK Werner, Assessore

Partecipa il Segretario Generale, dottor Marcello MOCHI ONORI.

...OMISSIS...

La seduta comincia alle 9,50.

PRESIDENTE.

Prego il Direttore di procedere alla verifica del numero legale.

MOCHI ONORI Marcello, Segretario generale.

Per poter procedere a tale verifica, prego gli Assessori presenti di dichiarare al microfono da quale Presidente sono stati delegati.

MERLO Luigi, Assessore Regione Liguria.

Sono delegato dal Presidente Burlando.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Sono delegato dal Presidente Formigoni.

SPAZIANTE Vincenzo, Assessore Regione Calabria.

Sono delegato dal Presidente Loiero.

FRICK Werner, Assessore Provincia autonoma Bolzano.

Sono delegato dal Presidente Durnwalder.

COPPOLA Maria Luisa, Assessore Regione Veneto.

Sono delegata dal Presidente Galan.

TORRISI Mario, Assessore Regione Siciliana.

Sono delegato dal Presidente Cuffaro.

DEL PIERO Michela, Assessore Regione Friuli Venezia Giulia.
Sono delegata dal Presidente Illy.

MOCHI ONORI Marcello, Segretario Generale.
Il numero legale è ampiamente raggiunto e si può procedere.

PRESIDENTE.
Diamo inizio ai lavori di questa Conferenza straordinaria.

1) Dibattito e valutazione in materia di “Federalismo fiscale”.

PRESIDENTE.
Non appena è arrivata la bozza di delega l’abbiamo inviata a tutti i Presidenti; quindi, siamo in grado di svolgere la discussione.
Come è noto, la delegazione si incontrerà con il Governo per sottoporgli le valutazioni che faremo oggi. Come concordato nel corso della precedente riunione, darei la parola all’Assessore Colozzi per fare un quadro ed un raffronto rispetto alle questioni di verifica in relazione al documento che approvammo all’unanimità sul federalismo fiscale.
Noi oggi naturalmente non dobbiamo assumere alcuna posizione ufficiale o definitiva sulla delega, quanto piuttosto dare i riferimenti fondamentali alla delegazione che deve riportare, come detto, al Governo le nostre opinioni sulla proposta di delega.
Desidero dire solo un’ultima cosa, prima di dare la parola all’Assessore Colozzi. Come ho già detto la volta precedente, ritengo che dobbiamo cercare fino all’ultimo, naturalmente salvaguardando la sostanza ed il merito, di tenere i tempi più rapidi possibili per arrivare al DPEF e alla legge finanziaria con un credibile impianto nuovo, naturalmente per evitare che ci siano fraintendimenti, salvaguardando il merito.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.
Intanto chiedo scusa anticipatamente della inevitabile approssimazione di questa mia illustrazione, che sarà sicuramente lacunosa e che forse in alcune parti potrebbe essere persino non esatta. Il documento lo abbiamo ricevuto ieri mattina alle 9, 53 e quindi non abbiamo avuto molto tempo a disposizione (io stesso ho fatto fatica a leggere alcune parti relative agli enti locali).
Intanto desidero rivolgere un ringraziamento ai tecnici che almeno sono riusciti a predisporre questo prospetto, che stanno distribuendo, che mi pare rappresenti quanto meno un utile strumento di lettura in quanto evidenzia almeno gli aspetti più significativi sia di coerenza, sia di discordanza tra il nostro documento e quello del Governo.
Farò alcune osservazioni, forse non molto coerenti, seguendo un po’ l’ordine del disegno di legge delega, da un punto di vista generale e poi altre osservazioni sugli articoli più significativi. Intanto mi pare che possiamo dire che uno dei punti che avevamo evidenziato, cioè quello di sottolineare il principio dell’equa ordinazione e quindi anche in materia tributaria per rompere un po’ questa esclusività in capo allo Stato che ha caratterizzato il sistema, direi che viene pochissimo intaccata. Il protagonismo dello Stato, che fa le grandi scelte, determina sostanzialmente i flussi, al massimo consente alle Regioni di poter in qualche modo modificare alcune aspetti, anche se probabilmente si poteva e si può fare di più. Tutto ciò viene evidenziato soprattutto dal fatto che non viene individuata quella che per noi era una delle richieste fondamentali; l’avevamo chiamata in vari modi: commissione, cabina di regia; comunque, un luogo dove si potessero condividere almeno i termini macro del sistema. Purtroppo, in questa sede, mi pare non vi sia traccia e quindi credo che questo rappresenti un punto di fondo metodologico che dobbiamo chiedere di inserire.

Anche il coordinamento della finanza locale, che viene affidato dalla Costituzione alle Regioni, qui viene affermato. Come ricorderete, rispetto alle due linee che si sono evidenziate anche sulla stampa, di noi che chiediamo con forza di riempire di contenuti questa previsione ed i comuni ed il sistema delle autonomie locali che enfatizza un rapporto diretto, in questo caso mi pare si faccia la scelta di prevedere un sistema a tre, in cui c'è lo Stato, le Regioni ed il sistema delle autonomie. Come dicevo all'inizio, il ruolo delle Regioni, che viene quanto meno individuato, va riempito sicuramente di contenuti per renderlo un po' meno debole.

All'articolo 2 c'è la previsione di poter in qualche modo adeguare alle caratteristiche territoriali i limiti posti; quello che abbiamo sempre chiamato "patto di stabilità" e che adesso si chiama "coordinamento dinamico". Al riguardo, credo sia necessario lavorarci sopra.

Il modo in cui garantire la tenuta del sistema (questo meccanismo che ancora non mi è molto chiaro, in ordine al quale potremo avere un valido aiuto da parte dei tecnici), è basato sostanzialmente su due pilastri: il DPEF, più il disegno di legge di coordinamento dinamico che, come dice la legge, deve essere approvato avendo le caratteristiche di collegato alla manovra finanziaria. Tutto ciò sembra abbastanza macchinoso e riteniamo che condizioni molto la programmazione e l'autonomia regionale ai passaggi dello Stato. Già adesso lamentiamo che è difficile fare programmazione economica e finanziaria; del resto tutte le nostre leggi prevedono degli strumenti di programmazione economica e finanziaria da approvare sostanzialmente prima della pausa estiva. Nonostante ciò, tutti noi constatiamo che è quasi impossibile un traguardo di questo genere, dal momento che i dati fondamentali li apprendiamo dalla manovra finanziaria. In sostanza, ci sembra che questo meccanismo enfatizzi ulteriormente che il compito delle Regioni è meramente attuativo di scelte sostanzialmente politiche fatte dallo Stato.

C'è poi il tema del paniere dei tributi. Una primissima osservazione, anche se è chiaro che al riguardo è necessaria un'analisi tecnica più approfondita. La sensazione è che l'insieme del sistema dei tributi e compartecipazioni che viene assegnato per finanziare i tre tipi di funzioni in capo alle Regioni, tende a ridurre piuttosto che aumentare la nostra manovrabilità fiscale. Questa è un'altra delle nostre richieste, perché non c'è autonomia laddove non c'è manovrabilità fiscale; ovviamente.

Un'altra osservazione che mi sento di fare è che non mi pare ci sia un disegno organico che affronti un tema a noi molto caro; mi riferisco alla garanzia che lo Stato non possa fare invasioni unilaterali sui tributi compartecipati. Tutti ricorderanno ciò che è successo in questi anni. Difficilmente si può fare programmazione e previsione seria quando buona parte delle entrate è determinata da compartecipazioni e tributi le cui leve sono tutte in mano dello Stato, che spesso ha utilizzato leve anche su tributi apparentemente nostri come, ad esempio, il bollo auto, eccetera.

C'è poi il tema dei meccanismi perequativi in ordine ai quali, come ricorderete, avevamo chiesto di prevederne anche di molto spinti, con l'unica clausola che la perequazione si fermasse al limite della non inversione dell'ordine della capacità fiscale. Di questo nel testo non c'è assolutamente traccia. Così come non è molto chiara, almeno al sottoscritto, né l'entità della perequazione, né i criteri per la definizione dei costi standard per le materie legate ai LEP e a quella materia che è stata definita un quasi LEP, una quasi lettera "m", cioè il trasporto pubblico locale.

Per quello che riguarda i criteri della definizione di costi standard, c'è solo qualche cenno a degli indicatori di bilancio, indicatori di squilibri economico-sociali e così via; tuttavia, non mi pare che venga minimamente definita la perequazione per le risorse destinate al finanziamento invece del terzo tipo di materie, cioè quelle esclusive, oppure quelle concorrenti non ex lettera "m".

Si fa poi riferimento a coloro che hanno accesso al fondo perequativo; in prima battuta si prevede l'esclusione di un'unica Regione che immagino, a lume di naso, debba essere la Lombardia. Mi pare però che tra parentesi quadra sia prevista anche un'alternativa: cioè, una media tra alcune Regioni (non viene definito né il numero, né le caratteristiche) a più alta capacità fiscale.

Come ricorderete, abbiamo chiesto di non continuare ad insistere sulle penalizzazioni di chi non sta all'interno del patto di stabilità o di coordinamento dinamico, ma di muoverci anche nell'ottica dell'incentivazione di comportamenti virtuosi. Purtroppo, anche di questo principio non c'è traccia.

Sulle Regioni a Statuto speciale mi sembra che sia chiara la situazione, come sempre privilegiate in modo indecoroso da questo disegno di legge. Infatti, vedo l'entusiasmo che caratterizza tutte le Regioni a Statuto speciale (*Si ride*). Su questo non dico niente ...

TORRISI Mario, Assessore Regione Siciliana.

Noi pensiamo il contrario.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Conoscete il livello di penalizzazione. Ho sentito parlare del 20 per cento. Probabilmente ciascuna Regione ha le sue problematiche dal momento che le caratteristiche sono diverse.

Mi pare che ci sia una lacuna o per meglio dire il disegno di legge non fa cenno al tema del sistema organizzativo e gestionale della fiscalità. Noi avevamo chiesto di essere ovviamente coinvolti in tutta questa partita, fermo restando che non vogliamo assolutamente creare duplicazioni che sarebbero mortali per il nostro sistema; però non vogliamo neppure che con un nuovo sistema fiscale, tributario, eccetera, rimanga tutto come è adesso, incentrato su agenzie che rispondono esclusivamente allo Stato.

A livello di introduzione mi fermerei a questo punto, anche se ci sarebbero da fare altre osservazioni più puntuali articolo per articolo. Naturalmente mi riservo, intervenendo come Regione Lombardia, di evidenziare quelli che per me rappresentano punti importanti che non sono stati trattati in questa circostanza.

Viene prevista una riserva del fondo perequativo a sette Regioni. La nostra sensazione è che sia una previsione non coerente con la Costituzione. Intanto non si capisce perché sette; quali sono le piccole? Fino ad un milione e mezzo, un milione e ottocento, due milioni e duecentomila? Avevamo detto di tenere conto del dato relativo alla dimensione che evidentemente comporta dei problemi; tuttavia, credo si possa intervenire tenendo conto di questo fattore, laddove si prevede che il fondo perequativo, oppure altri aspetti del 119, possano tenere conto di particolari situazioni. Addirittura prevedere una riserva, addirittura del 10 per cento per sette Regioni, mi sembra un intervento difficilmente coerente con il testo costituzionale.

Ultimissima osservazione, per noi tra le più importanti. Mi pare che per quello che riguarda la fase transitoria, ci sia poco o niente al riguardo, anche se questo è uno dei temi politicamente più sensibili, come potete immaginare. A questo proposito avevamo avanzato delle proposte, aperte, discutibili. Questo disegno di legge delega del Governo non dice nulla al riguardo. Non è pensabile che una cosa di questo genere debba essere lasciata alla totale ed assoluta discrezionalità dei decreti legislativi attuativi. Potrebbe essere una di quelle questioni che possono indurre ad accettare o non accettare un'impostazione del genere. Per la lettera "m" avevamo previsto due percorsi; cioè, per le materie a copertura totale rispetto alle altre. Ebbene, qui non solo non è prevista alcuna distinzione, ma non si dice quasi nulla su niente.

Scusate, ma ho commesso una dimenticanza. All'inizio ho accennato e poi non ci sono ritornato sul tema relativo al paniere dei tributi, che in questo testo sembra cambiare

sostanzialmente. Non sono in grado di fare valutazioni (non so se nostri tecnici hanno potuto effettuare questa analisi); tuttavia, i tributi che vengono definiti regionali sono: l'Irap, l'addizionale sul gas metano, l'addizionale sui canoni dell'acqua pubblica, l'imposta regionale sulla benzina, la tassa all'abilitazione per l'esercizio professionale e l'imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo. Quindi, non c'è più il bollo auto, non c'è più l'accisa sulla benzina, sul gasolio, non c'è più l'Iresa.

E' chiaro che questo dovrebbe essere uno di quei punti su cui soprattutto i nostri tecnici si devono concentrare da subito perché non sono stati in grado fino ad ora di valutare l'impatto di questa impostazione. Sempre a proposito di paniere di tributi, faccio osservare che qui si riconosce, dal punto di vista teorico, la possibilità di accedere ad una richiesta che avevamo avanzato con forza; cioè, quella di prevedere tributi propri, istituiti con legge regionale, di cui si ha il totale controllo. Però dal momento che c'è il principio dell'esclusione delle materie già colpite da altre forme di tributi, ho l'impressione che non sia facile identificare come poi si possa esercitare questa teorica possibilità di attivazione di tributi propri.

PRESIDENTE.

Se siete d'accordo io procederei, come abbiamo fatto la volta scorsa, facendo il giro degli interventi, così gestiamo meglio la nostra discussione.

MERLO Luigi, Assessore Regione Liguria.

Condivido le osservazioni e le preoccupazioni formulate da Colozzi, sia pure nella brevità della lettura del documento. Aggiungo solo un tema da Regione marittima che probabilmente non può essere contenuto in questa proposta, per altro strettamente connesso alla discussione. Mi riferisco all'autonomia finanziaria delle autorità portuali che rappresenta un tema oggi di grande discussione e che va in contesto alla legge di riforma n. 84 del 1994 sul sistema della portualità italiana che il Governo presenterà nei prossimi giorni e che secondo me dovrebbe essere analizzata contestualmente a questa proposta.

DEL PIERO Michela, Assessore Regione Friuli Venezia Giulia.

Noi come Regione a Statuto speciale da ieri mattina stiamo vivendo dei momenti di ordinaria follia e quindi non saprei neanche cosa dire. Ci sono problemi di merito e di metodo. Per quanto riguarda il metodo, abbiamo tutti costruito insieme un documento in cui era stato inserito il punto 5), che disciplinava le Regioni a Statuto speciale, nel quale erano elencati principi costituzionali. Dopo aver parlato con il Governo sembrava che fosse tutto a posto e che si sarebbe istituito un tavolo tecnico; viceversa, dal 15 febbraio non si è sentito più nessuno e ieri 3 aprile veniamo a conoscenza di un disegno di legge delega nel quale si dice tutt'altro. Quindi, già nel metodo a me sembra allucinante.

Per quanto riguarda il merito, abbiamo stabilito che noi siamo pronti, come lo siamo sempre stati, come Regioni a Statuto speciale, a concorrere con un principio di solidarietà; ma gli strumenti ed i principi devono sempre essere quelli previsti dall'articolo 10 della legge 3, costituzionale. Possiamo eventualmente andare verso confini di maggiore autonomia, ma non trovarci penalizzati in questa maniera. Bisogna comunque tenere conto delle singole situazioni di svantaggio territoriale che hanno per altro portato alla creazione dell'autonomia speciale.

Al contrario, ci troviamo di fronte ad una norma che intanto divide il fronte delle Regioni a Statuto speciale; abbiamo, infatti, una lettera a) ed una lettera b). Alla lettera a) sono sottoposte sostanzialmente tutte le Regioni a Statuto speciale, mentre alla lettera b) solo le Regioni del nord. Già questo primo punto rappresenta un grande problema. Tra l'altro, le Regioni a Statuto speciale del nord sono colpite da entrambe le lettere. Senza alcuna norma di attuazione ai bilanci delle Regioni a Statuto speciale viene fatto carico di una

certa cifra X, che abbiamo quantificato nel 15 per cento del nostro bilancio regionale. E'una follia! Semplicemente una follia! Andiamo tutti a casa! Non possiamo stare neanche a discutere!

Adesso sentirò anche le altre Regioni a Statuto speciale in merito a questi numeri che risultavano allucinanti per tutti; per non parlare del metodo che non comprendiamo. Il nostro Presidente è assolutamente attonito dall'atteggiamento del Governo, anche e soprattutto dopo le ampie assicurazioni che su un testo condiviso erano state date.

Quindi, chiediamo assolutamente lo stralcio totale di questo articolo ed una ridiscussione dello stesso in coerenza con i principi enunciati nel documento da voi tutti condiviso.

SPAZIANTE Vincenzo, Assessore Regione Calabria.

Mi rendo conto di tutte le ragioni di urgenza intorno a questa materia che per noi è fondamentale. Però dalla comprensione delle ragioni di urgenza alla lettura molto superficiale, sommaria di un testo ed alla assoluta (le cose che diceva Colozzi lo confermano), totale inconsapevolezza sulle conseguenze di questa proposta, ce ne passa. Ci troviamo di fronte ad un testo, di cui non siamo in grado di apprezzare nemmeno minimamente le conseguenze in termini quantitativi, ma questo è un problema secondario, dopo che su un'altra ipotesi era stato svolto un lavoro comune, difficile, aspro, combattuto, con forte polemica, per definire una posizione comune. Credo che questo testo oggi non sia nemmeno presentabile ad un confronto; dobbiamo approfondirlo, dobbiamo vederci, dobbiamo studiarlo per capire cosa comporta. Vengono introdotti nuovi tributi, altri scompaiono. E' un tema sul quale non possiamo operare, non dico con urgenza, in termini così ristretti ed esiziali per qualsiasi possibilità di comprensione del testo.

DE FILIPPO Vito, Presidente della Regione Basilicata.

Condivido nella sostanza la posizione dell'Assessore Colozzi che mi sembra abbastanza simile a quella della Regione Calabria, ma manifesto anche la mia sincera impreparazione per poter dare un puntuale parere su questo argomento. Il testo è arrivato ieri, il quadro sinottico che i tecnici come al solito ci hanno puntualmente consegnato sicuramente è utilissimo, ma abbiamo la necessità di un approfondimento. Insomma, prendiamoci qualche giorno di tempo.

D'AMICO Giovanni, Assessore Regione Abruzzo.

Fermo restando il termine di approfondimento con il quale concordo, credo che si ponga un doppio livello di verifica e di concertazione sia verso il Governo e tra Regioni perché questo può aiutare molto la definizione degli strumenti perequativi in ragione di un elemento rilevato dall'Assessore Colozzi in relazione al quadro dei tributi regionali, al paniere, ed una migliore definizione e flessibilità dello strumento del paniere può anche definire un migliore assetto del fondo perequativo.

FRICK Werner, Assessore Provincia autonoma Bolzano.

La Provincia autonoma di Bolzano è letteralmente scioccata da questo disegno di legge. Voglio farvi presente e chiedere che la questione non dev'essere messa al livello di una lotta tra diversi interessi, che possono sempre esistere, ma va considerata un esame approfondito di come a livello costituzionale Enti possono e devono rapportarsi. E questo deve valere non solo nel rapporto tra le Regioni e lo Stato, ma anche, cari Presidenti, nei rapporti tra le diverse Regioni. Questo deve diventare un principio, sul quale dobbiamo essere molto più rigidi di quello che è stato negli ultimi tempi.

Primo punto. Il disegno di legge viola chiaramente la norma costituzionale e quindi non ha alcun pregio. Già sotto il profilo costituzionale devo rilevare che per quanto riguarda l'applicabilità dell'articolo 19 alle Province e alle Regioni a Statuto speciale siamo fuori dal

seminato: è una questione prettamente giuridica. Guardate voi, giudicate voi. Penso che abbiate capito la mia posizione.

Il secondo punto è anch'esso abbastanza grave. Questo Governo ha presentato un disegno di legge, la legge finanziaria (che è stato approvato a malapena, come sappiamo, dal Parlamento), che prevede un certo percorso. Adesso viene presentato un nuovo disegno di legge che è in netto contrasto con le previsioni della legge finanziaria. Ma pensate, voi rappresentanti delle Regioni, di accettare un Governo che si comporta così? Quando mai? A prescindere dai colori politici! E voi sapete che la mia Provincia è dalla parte del centro-sinistra! *(Si ride)*. Va bene, lo sapete e avete capito che ci sono dei presupposti politici per quella collocazione politica, almeno da parte della mia Provincia. Questo è evidente; logica lo richiede. Non voglio entrare nei dettagli, illustro solo due piccole questioni. Noi nel corso degli ultimi decenni abbiamo assunto dallo Stato certe competenze, avevamo ottenuto ulteriori partecipazioni alle imposte statali. Tutto chiaro fino a questo punto. Avete però capito come funziona questo maledetto articolo 19? Chi ha più partecipazioni paga di più! Ma siamo matti? Questa è illogicità al massimo.

Ultimo punto. Noi abbiamo fatto, e questa è l'unica valutazione di merito monetario, un brevissimo calcolo, che evidentemente deve essere approfondito: di fronte a quanto prospettato, noi non potremmo reggere, anche se volessimo (e però non vogliamo!). Ho così chiarito la mia posizione. Anche se volessimo accettare questa proposta dal punto di vista politico o del diritto costituzionale, tutte cose impossibili, come Ente pubblico territoriale andremmo comunque a casa. Se da un giorno all'altro ci fosse sottratto il 20 per cento del bilancio non riusciremmo a sostenere un impatto del genere. Fate voi i calcoli! Detto questo, Presidente, ci dichiariamo sempre molto collegiali, sempre molto dalla parte di chi vuole tentare di trovare delle soluzioni positive, ma questa volta ...

PRESIDENTE.

Assessore mi faccia fare una battuta! E' una collaborazione "teutonica" *(Si ride)*.

FRICK Werner, Assessore Provincia autonoma Bolzano.

Ma questa volta definitivamente non più! Per me non ci sono proprio più spazi di trattativa; non ha senso incominciare ad entrare nel dettaglio di una norma che è semplicemente inaccettabile.

COPPOLA Maria Luisa, Assessore Regione Veneto.

Sono molto rincuorata, ovviamente, dopo l'intervento del collega alla mia destra! *(Si ride)*. E' indubbio che alcuni principi del federalismo fiscale sono ripresi in questo documento, ma ritengo che finché non verranno concretamente definiti gli strumenti del funzionamento sia effettivamente difficile anche per noi, al di là del tempo che abbiamo avuto, riuscire a dare un giudizio compiuto su quello su cui stiamo lavorando. E' del tutto evidente però che intendiamo lavorare come abbiamo fatto fino adesso, con tutti voi e con il Governo, per cercare di definire la questione una volta per tutte, perché effettivamente ci si credeva.

Gli elementi di criticità che ha evidenziato l'Assessore Colozzi sono assolutamente tutti condivisibili (peraltro moltissimi li avevamo anche sottolineati nelle precedenti riunioni); ad esempio, il fatto di non essere assolutamente d'accordo che si possa includere nelle funzioni essenziali l'assistenza sociale o il trasporto pubblico locale, che invece vediamo viene assolutamente ripreso. Peraltro, riteniamo anche che, perché si possa effettivamente parlare di federalismo fiscale, si debba assolutamente in termini di efficienza e anche di responsabilizzazione esplicitare appieno proprio la dimensione finanziaria delle funzioni. Qui per quanto riguarda moltissimi aspetti dire che sono spannometrici è usare un eufemismo, mentre troviamo ben definito il punto, unico numero, del 10 per cento. A mio avviso, si dovrebbe definire tutto in maniera precisa; non si capisce, infatti, perché si

debba definire solo il punto del 10 per cento. E a proposito di quel 10 per cento mi sento anche di lanciare una provocazione: perché pensare solo a quelle sette Regioni e non anche ad un riconoscimento per le Regioni che hanno seri problemi in quanto confinano con quelle a Statuto speciale? E' del tutto evidente che è una provocazione la nostra, del Veneto, però la viviamo sulla nostra pelle e sapete tutti in che maniera.

Ovviamente noi abbiamo fortissime perplessità anche per quanto riguarda la scelta di destinare l'IRPEF al finanziamento delle funzioni, dei livelli essenziali, in quanto riteniamo che quell'imposta sarebbe sicuramente meglio fosse destinata al finanziamento delle funzioni autonome; sperando che ce ne restino.

Non comprendiamo, poi, (si evince dall'elenco che è stato letto prima) perché la tassa auto non debba essere più ricompresa dopo tutta la fatica che abbiamo fatto per gestirla e tutti i problemi che abbiamo avuto sul territorio. Siamo, inoltre, fortemente preoccupati del fatto che non vi sia alcun riferimento al funzionamento ed al riparto del fondo perequativo dopo l'anno iniziale della riforma. Ed anche che non vi sia assolutamente alcun riferimento al periodo di transizione, è un altro punto sul quale vi sono perplessità.

Tra l'altro sono questioni che immaginavamo fossero state evidenziate e quindi avessero anche trovato una risposta.

Ritengo inoltre che in questa legge si dovrebbe fare riferimento in qualche modo anche al finanziamento delle funzioni che saranno esercitate dalle Regioni, che accedono all'autonomia differenziata, che sono pronte a partire immediatamente, anche secondo quanto deriva dall'articolo 116 della Costituzione.

Concludo dicendo che sentiamo anche l'esigenza di una sorta di operazione verità sulle risorse statali, riguardo proprio alle spese dello Stato nelle Regioni. Occorre, a nostro avviso, fare in modo di porre attenzione sui dati attuali, che vedono Regioni come la mia, come il Veneto, perennemente in ultima posizione su moltissime funzioni pubbliche; primo esempio su tutti la sicurezza. Dobbiamo essere sempre gli ultimi della fila mentre ci rendiamo conto che molto spesso se ci fosse chiarezza sui dati probabilmente le richieste potrebbero anche essere diverse. Quindi, è assolutamente necessario che si realizzi anche una operazione di trasparenza sulle risorse statali.

Mi fermo qui. Ovviamente come Regione Veneto abbiamo sempre partecipato e continueremo a farlo con grande spirito di collaborazione, anche se pensavamo decisamente che oggi si potesse arrivare ad un documento che desse risposte più concrete rispetto al tanto parlare che si è fatto fino ad ora.

CAVERI Luciano, Presidente della Regione Valle d'Aosta.

Io sarò molto cauto perché ogni tanto mi prendo qualche tirata d'orecchi da Vasco perché dice che sono un po' troppo pasdaran in alcune lettere che gli scrivo.

PRESIDENTE.

Mai usata questa formula, soprattutto di questi tempi!

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Forse pastung ...

CAVERI Luciano, Presidente della Regione Valle d'Aosta.

I pastung sempre montanari sono, quindi più o meno...

Devo dire la verità, per sdrammatizzare, che nell'uovo di Pasqua la sorpresa non è stata granché. Ieri, nel corso di tutta la giornata, fra i diversi Presidenti delle Regioni a Statuto speciale ci siamo telefonati perché pensavamo che fosse un post 1° aprile, che questo articolo 19 fosse stato messo da Colozzi per pura vendetta personale e che quindi non lo avessimo ricevuto in data giusta!

A parte gli scherzi, sicuramente questo è un testo di rottura nei rapporti con le Regioni a Statuto speciale, di rottura quasi insanabile perché siamo di fronte ad una scrittura assai subdola dell'articolo 19. Assai subdola e degna di una "repubblica delle banane", nel senso che se veramente si vuole cancellare l'esistenza delle Regioni a Statuto speciale, cosa che credo troverebbe in alcuni nostri vicini di Regione momenti di grande giubilo, che si cancelli allora l'articolo 116; cioè, si prenda il toro direttamente per le corna! Invece qui ci troviamo di fronte, con legge delega neanche con legge ordinaria, ad un percorso veramente incredibile, che porta tra l'altro la modifica degli ordinamenti finanziari senza toccare quelle norme di attuazione dello Statuto che hanno un rango subcostituzionale e che sono obbligatorie. Su questo la Corte Costituzionale si è espressa e lo ha ripetuto mille volte, perché qui viene meno quel principio dell'intesa che è assolutamente necessaria.

Tra l'altro vorrei dire che su questo la posizione delle Regioni a Statuto Speciale è limpida, perché noi abbiamo approvato all'unanimità dei Presidenti un documento, nel corso di una riunione svoltasi ad Aosta il 2 dicembre 2006, in cui la posizione è risultata unitaria. E con grande soddisfazione avevamo visto che quella posizione unitaria era diventata la posizione solidaristica di tutte le Regioni nel documento unitario inviato al Governo.

Che cosa sia capitato al Ministero dell'economia non è difficile capirlo perché noi in questo momento stiamo anche vivendo la chiusura del Patto di stabilità delle singole Regioni. Ci siamo accorti che il Ministro Padoa Schioppa è simpaticamente ostaggio di altri, perché ogni volta che lo si incontra è gentilissimo, comprensivo e poi o è come il dottor Jeckil e mister Hide, per cui quando si chiude la porta si trasforma in un'altra persona, oppure ci deve essere qualcun altro al suo fianco, qualche Vice, qualche Ragioneria Generale dello Stato, perché evidentemente ci devono essere diverse personalità che si confrontano sullo stesso tema.

Credo allora che da questo punto di vista "no pasaran", come diceva in tedesco il mio amico sudtirolese; tra l'altro questa delega deve ricevere anche i voti del Senato ed ho l'impressione che una serie di parlamentari dei gruppi autonomisti, che fino adesso sono stati molto moderati e molto comprensivi, non credo che lo saranno fino in fondo.

Si può anche scegliere di fare *harakiri*, ma l'idea di perdere il 20 per cento del bilancio regionale per delega mi sembra una posizione piuttosto forte, tenendo conto, Presidente, e con questo concludo, che il percorso che anche grazie al suo intervento è stato previsto nella finanziaria 2007, è un percorso limpido. Poteva esserlo anche di più, ma diciamo che è un percorso limpido. Noi oggi accettiamo da un lato con nuove norme di attuazione il trasferimento di ulteriori funzioni e competenze (nel caso della Valle d'Aosta vi assicuro che è un pacchetto particolarmente corposo) e dall'altro abbiamo anche deciso nuove modalità del Patto di stabilità su cui sempre ci siamo detti disponibili; modalità più moderne. Non si può però avere in contemporanea l'avviamento di un meccanismo rispettoso delle norme costituzionali e dall'altra fare una scelta di rottura che in qualche maniera ci preoccupa. Ieri tutti i Presidenti che ho sentito hanno concordato al riguardo; oggi non c'è il collega della Provincia di Trento, ma devo dire che con Presidente Dellai pensavamo dopo l'eventuale approvazione di questa norma in quale Paese estero andare a vivere io e lui. Dicevamo che Cuba ci piaceva perché ci sono belle spiagge, però i Grigioni sono più vicino alla nostra vocazione montanara. A parte gli scherzi credo che, in una logica di buon senso, effettivamente si debba tornare al testo precedente.

LORENZETTI Maria Rita, Presidente della Regione Umbria.

Certamente i tempi brevi di approfondimento non possono consentire un'analisi compiuta, anche se l'abbiamo fatta e siamo in grado di evidenziare alcune questioni. Io sono per dire che ci sono, come sempre accade, in questioni complicate come è anche e di più il federalismo fiscale, elementi positivi, questioni irrisolte e questioni, come abbiamo appena

sentito dalla Regioni a Statuto speciale, drammatiche o drammatizzate. Credo comunque che le questioni poste dalle Regioni a Statuto speciale non debbano essere risolte tra loro: bisognerà infatti discuterne insieme per capire il senso, come funzionano gli equilibri e via di seguito. Non sono preparata al riguardo, ho solo affrontato quando ero Presidente della Commissione lavori pubblici il passaggio della viabilità stradale e autostradale alle Province autonome di Trento e Bolzano con provvedimenti complicatissimi. Credo però, come ho detto, sia importante discuterne insieme. In questo caso non sono preparata a dire la mia fino in fondo, ma ritengo che i percorsi che da questo momento in poi dovranno esserci (dovremo ragionare anche di questo) probabilmente dovranno essere meno lontani l'uno dall'altro, un po' più ravvicinati sia per il livello politico che per il livello tecnico, in modo tale da cominciare ad "impastare" meglio la questione, se vogliamo, come tutti quanti noi vogliamo, portare a casa un risultato il più rapidamente possibile, al di là degli appelli del Capo dello Stato o di altri.

Mi riferisco e parto dal documento che abbiamo varato all'unanimità come Presidenti di Regione, mettendoci ovviamente anche la specificità dell'Umbria. Faccio ora un'altra premessa. Alcune norme (così per come sono formulate) noi le abbiamo interpretate in una determinata maniera, ma forse vi è la necessità di giungere ad una interpretazione autentica: non a caso dico che c'è necessità di compattare meglio le fasi del confronto politico e del confronto tecnico per capire il reale significato di alcune cose che qui sono scritte. Noi proviamo a dire quello che abbiamo capito noi.

Rispetto ai punti indicati nell'ultimissimo testo, la nostra richiesta di essere coinvolti nella definizione dei criteri di riparto delle risorse di cui all'articolo 119, del gettito dei tributi regionali è stata accolta. Non sembra invece aprire grandi spazi la questione relativa all'autonomia tributaria. Sostanzialmente si fa riferimento a quella esistente e nell'elenco dei tributi propri non si parla né della tassa automobilistica, né di quella delle discariche, né di quella universitaria. Non viene quantificata la durata del percorso di convergenza delle Regioni in difficoltà, che il documento regionale indicava in cinque anni. Non vengono definiti i criteri di riconoscimento di comportamenti virtuosi ed efficienti, che invece abbiamo detto essere importanti. Non è previsto al momento il ruolo di coordinamento e regolazione della finanza territoriale e sono da approfondire alcune questioni; innanzitutto quella dell'indebitamento in quanto non viene confermata la possibilità attuale di indebitamento, non viene costruito un nuovo percorso. Noi riteniamo che c'è sicuramente necessità che si abbiano maggiori dati per comparare l'attuale impianto rispetto a quello che qui viene previsto.

Io sono tra quelli, forse diversamente dal Veneto, che sostengono che l'IRPEF deve garantire i diritti di cittadinanza, i livelli essenziali. E' un'imposta progressiva e quindi è giusto, a mio avviso, che sia il gettito che garantisce i diritti di cittadinanza. Non a caso l'articolo 117 della Costituzione, alla lettera m), parla della garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali... (*Commenti*). Insomma, noi abbiamo così interpretato.

Altra questione da vedere è il rispetto delle regole del Patto di stabilità. Non è detto che siano peggiori o migliori, ma sono sostanzialmente diverse. Noi non ci vogliamo sottrarre alle regole (anche se dovessero essere più pesanti), ma occorre anche qui capire meglio come si costruisce la convergenza sul Patto di stabilità. La nostra è una Regione che da cinque anni si misura anche con la contabilità economica ed anche in questo caso bisognerà capire come, dato che non esistono venti Italie!

Cito per ultima una questione che noi consideriamo positiva: il riferimento alla dimensione demografica, per quanto riguarda l'articolo 8 e il fondo di perequazione; certamente da approfondire, come, eccetera, ma occorre giungere a definire la percentuale dedicata alla dimensione demografica. Ricordiamoci sempre che a monte ci sono i costi standard, non si tratta di pie' di lista, di spesa storica o cose di questo genere. Vi sono i costi standard e

da quelli si parte per definire tutto; sono il principio base da cui deve partire l'impianto. Quindi, per quello che ci riguarda, il concetto di dimensione demografica deve rimanere perché è giusto, corretto, fa riferimento a un dato oggettivo, era presente nel decreto n.56, è giusto che sia presente qui e d'altronde faceva parte dei punti che avevamo posto all'interno del documento dei Presidenti.

Per il momento mi fermo qui.

BERTOLUCCI Giuseppe, Assessore Regione Toscana.

I tempi a nostra disposizione per esaminare questo documento sono stati ristretti, ma questo può essere anche un dettaglio. E' l'impianto, la forma con cui sono stati posti i vari problemi in questa bozza che ci rende difficile un'analisi che non corra il rischio di essere magari anche sbagliata. Infatti forse troppe sono le lacune, mentre alcuni temi sono trattati in maniera eccessivamente dettagliata. Si tratta, quindi, di capire il perché di certe lacune, se sono veramente tali o come possono essere recuperate.

Condivido molto quanto detto dall'Assessore Colozzi nel suo intervento, le osservazioni che ha svolto. Ne ribadisco alcune ed aggiungo forse qualcosa. Per esempio, è macroscopica la mancanza di un riferimento alla disciplina del regime transitorio, una delle cose essenziali sulle quali ci eravamo anche spesi. Altra questione riguarda il cosiddetto coordinamento dinamico delle fonti di copertura, che è su base annuale (e rende difficile la programmazione regionale), che dovrebbe avere una base temporale più consistente, un respiro più consistente, su base triennale, in linea con la programmazione regionale. Riguardo al cosiddetto paniere dei tributi regionali è macroscopica la mancanza di alcuni tributi, su cui abbiamo anche discusso, relativamente anche alle incursioni dello Stato; mi riferisco esplicitamente alle tasse automobilistiche, alle accise su benzina e gasolio, tasse regionali di concessione, conferimento in discarica, eccetera. Occorre tenere presente che queste voci, al netto della Sanità, corrispondono ad oltre il 50 per cento delle risorse libere regionali, cioè risorse regionali di prima disponibilità. Se così fosse, da questo disegno emergerebbe una situazione di questo tipo; cioè, che il margine di manovrabilità dovrebbe essere legato all'aliquota dell'addizionale IRPEF. Mi domando con quali conseguenze anche dal punto di vista dell'equità sociale, se per fare un intervento anche di modeste dimensioni l'unica leva a cui si può ricorrere è quella. Aggiungo che il trasporto pubblico locale è stato messo a parte rispetto alle altre due modalità di finanziamento delle funzioni regionali, però non è stata affrontata la tipologia particolare di copertura finanziaria che ne dovrebbe conseguire.

Riguardo alle norme di coordinamento, si tratta di una di quelle parti in cui la norma entra molto nel dettaglio, con una serie di adempimenti formali che appesantiscono anche la questione. Credo che queste norme dettagliate dovrebbero essere più proprie dei successivi decreti delegati, da concordare comunque con le Regioni, piuttosto che un disegno di legge in cui dovrebbero prevalere i principi.

La norma sull'indebitamento – che è collocata in un punto che potrebbe non essere riferito alle Regioni - è riferita alle Regioni? Però, parlando di oneri, sia per quanto riguarda gli interessi sia la quota capitale, poiché per i Comuni è diverso, potremmo interessare le Regioni. Se così fosse sarebbe fortemente penalizzante e preoccupante.

Il ricorso al credito: sono escluse le partecipazioni azionarie? Perché si parla soltanto di ricorso al credito per investimenti!

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Non finanziarie.

BERTOLUCCI Giuseppe, Assessore Regione Toscana.

Quindi, anche qui è fortemente limitata l'autonomia finanziaria delle Regioni.

Infine, manca qualsiasi riferimento al superamento della tesoreria unica, cosa di cui avevamo discusso; la necessità di coincidenza temporale, e quindi la certezza tra l'incasso erariale e i tributi di spettanza regionale e il loro riversamento alle Regioni; ed anche nessun riferimento alle forme di attuazione della "amministrazione" della fiscalità regionale tramite centri di servizio per la gestione organica dei tributi erariali regionali e locali. Queste sono le osservazioni di merito.

Da alcuni colleghi sono stati espressi giudizi molto pesanti. Credo che oggi possa essere anche utile fare una discussione di merito, però con questi limiti e con queste riserve. C'è senz'altro la necessità di un approfondimento di tipo tecnico per capire effettivamente perché ci sono certe lacune e perché certe cose sono dette in un modo piuttosto che in un altro. Si tratta, però, di valutare insieme quale sia il percorso politico da portare avanti, anche a seguito di queste prese di posizione così ben precise e definite.

TORRISI Mario, Assessore Regione Sicilia.

Credo che il mio intervento sia anche superfluo a questo punto, considerato il tenore degli interventi che mi hanno preceduto. Da quello che vedo, il documento confezionato dal Ministero dell'economia e delle finanze ha raggiunto l'ennesimo risultato straordinario che è quello di mettere insieme, in un giudizio fortemente negativo, le Regioni a statuto ordinario, le Regioni a statuto speciale del Nord e le Regioni a statuto speciale del Sud. Peraltro, ho sentito anche il giudizio politico negativo che il Presidente della Provincia di Bolzano, che ha orgogliosamente affermato la sua appartenenza al centrosinistra, ha dato. Immaginate quale possa essere il mio, che orgogliosamente, solidamente e saldamente sta in una Regione governata dal centrodestra. Detto questo, la Regione Siciliana ha presentato alla Conferenza delle Regioni un documento molto sintetico, credo ieri, che ovviamente non raggiunge gradi di approfondimento apprezzabili, considerato il metodo che richiama la collega del Friuli, perché a mio avviso è offensivo presentare il giorno prima per il giorno dopo un documento che deve essere verificato, anche se poi il delirio rappresentato dall'articolo 19 rende subito il senso del documento che dovremmo apprezzare.

Entrando brevemente nel merito, si appalesa in maniera chiara un principio di illegittimità costituzionale, in quanto l'articolo 19 interviene a modificare con legge delega, con legge ordinaria, l'impianto finanziario delle Regioni che hanno norme di rango costituzionale. Quindi, già di per sé non è valido. Stiamo parlando di niente. Peraltro, senza entrare nel merito, perché sia l'assessore Colozzi sia tutti gli altri colleghi che mi hanno preceduto hanno toccato nello specifico alcune problematiche, si ha la sensazione che lo Stato abbia pensato essenzialmente di sgravare una parte dei propri impegni finanziari negli oneri per il pagamento del debito pubblico trasferendoli sulle Regioni a statuto speciale, senza porsi minimamente il problema di quante questioni si possono creare negli equilibri finanziari che le stesse Regioni hanno. Noi abbiamo fatto rapidamente alcuni conti. Con le funzioni che verrebbero trasferite, secondo il Titolo V, alla Regione Siciliana, più ciò che è stabilito nei trasferimenti previsti dallo statuto, rispetto alle entrate, si crea un *gap* di 7 miliardi di euro che non si capisce come dovrebbero essere bilanciati. Tra l'altro, si crea un contrasto con l'articolo 119 della Costituzione, secondo il quale le funzioni devono essere completamente finanziate da entrate in corso. Quindi, non posso che riaffermare il giudizio fortemente negativo e credo sia opportuno rivedere il tutto, in particolare tutto ciò che era stato previsto in sede tecnica. Si diceva che il ministro Padoa Schioppa sembrasse molto comprensivo nel comprendere le problematiche delle Regioni a statuto speciale. Questo documento potevamo farlo benissimo in tre giorni; tutto il lavoro che è stato fatto è assolutamente vano perché non ce ne è traccia e non si vede alcuna sensibilità. Quindi, parere negativo e in ogni caso ricordo alla Commissione di portarsi il nostro documento.

BRESSO Mercedes, Presidente della Regione Piemonte.

Mi scuso per essere arrivata tardi e per aver sentito solo gli ultimi interventi. Però non mi sentirei di dare un parere totalmente negativo a questo documento perché in questi numerosi anni, relativamente al tema del federalismo fiscale, questo è il primo che entra pesantemente nel merito e costruisce comunque una struttura su cui si può discutere. Quindi sarei del parere di discutere, perché se diciamo che questo non va e lo rinviemo al mittente, il risultato sarà che l'anno prossimo non ci sarà nessun federalismo fiscale e, quando si superano certi tempi con i governi, non c'è più e basta. Si passa ad un'altra legislatura, senza federalismo fiscale. Quindi, per prima cosa, ci si siede intorno ad un tavolo e si discute. Questa tra l'altro è una legge delega, quindi una parte delle questioni di dettaglio possono essere concordemente rinviate, ma concordemente precisate bene, e una parte può invece essere trattata qui. Se non si entra nel merito non si avrà mai il federalismo fiscale. Se tutti pensiamo di ricevere di più dal federalismo fiscale in prima battuta è evidente che diremo sempre di no e continueremo in questo modo in cui non solo riceviamo poco, ma non lo riceviamo direttamente; quindi abbiamo permanentemente questioni di cassa.

Perciò, e questo è il primo punto, deve essere molto chiaro nell'articolo 2, o dove si desidera mettere, che le entrate fiscali affluiscono direttamente alle Regioni attraverso una riorganizzazione della tesoreria, per cui in nessun caso vengono trattenute, salvo quelle che vanno ad alimentare il fondo perequativo. Ed anche sul fondo perequativo vanno garantite probabilmente delle quote che vengono trasferite direttamente, una volta che si è più o meno consolidato, in modo da evitare che chi ha una quota forte di fondo perequativo abbia poi lunghi arretrati da ricevere.

La seconda questione è già stata ricordata, ma secondo me è assolutamente fondamentale, cioè la questione degli investimenti, riguardante sia il punto relativo a cosa significa investimenti diretti - è stato detto che non può riguardare Comuni e Province perché la maggior parte delle funzioni le svolgiamo attraverso i Comuni e le Province, lo dice anche la Costituzione - sia il tema annoso della possibilità di finanziare con mutui contributi alle imprese per le politiche di sviluppo. L'Unione Europea li considera investimenti alle imprese. Non si capisce perché lo Stato italiano non li debba considerare. La questione degli investimenti. Moltissimi lo hanno già detto: non c'è alcun dubbio che la norma che limita gli investimenti al 30 per cento del gettito dell'addizionale sull'Irpef sia una norma capestro che non consente di definire i piani d'investimento. Qui bisogna tornare all'ipotesi del 15 per cento del totale delle entrate, anche perché gli investimenti aumentano se aumentano i trasferimenti e non possono essere addirittura ridotti come entità assoluta (al massimo se dal 15 si scende al 14 o al 13 si può fare), ma sul totale delle entrate correnti, come ridefinite dalla norma.

Invece è abbastanza positiva e va valorizzata la possibilità per le Regioni di ridefinire le regole del patto di stabilità all'interno del proprio sistema locale, purché sia dentro il rispetto del patto stesso. Per quanto riguarda gli articoli 5 e 6 c'è il tema del punto B. Che cosa significa spese finanziarie con contributi speciali? Sono chiari i fondi europei, però in questo caso andrebbe chiarito che non può essere - bisogna trovare una formula che non è semplice - l'articolo attraverso il quale tutti i Ministeri, anche quelli abusivamente costituiti su funzioni esclusive, si impadroniscono di risorse che poi ridistribuiscono. Altrimenti il federalismo fiscale entra dalla porta e riesce dalla finestra in questo caso. Allora questi fondi devono essere per prima cosa concordati, salvo le funzioni proprie dello Stato, come i fondi europei, i co-finanziamenti dei fondi europei e comunque devono riguardare le funzioni esclusive dello Stato e concorrenti, non le funzioni esclusive delle Regioni. Non possono esistere, se non il fondo perequativo, altri fondi finalizzati ad altro sulle funzioni esclusive, perché altrimenti si ritorna alla distribuzione di fondi, che peraltro è vietata dalla Costituzione. Questo allora deve essere un caso molto limitato, se non

vogliamo ritornare al meccanismo abituale per cui riceviamo periodicamente mille euro da una parte e duemila da un'altra. Non possono essere queste le spese finanziate con i contributi speciali.

Terzo. Cosa sono le spese del punto C. Non essendoci più le tre categorie di Giarda, ad esempio, il trasporto dove va a finire? Va nel punto C, perché là sembra riguardare solo la sanità e l'assistenza. Il B non c'entra, perché non sono funzioni, sono spese finanziate con contributi speciali. Cioè, è lo Stato che fa il riequilibrio e quindi il punto C dovrebbe comprendere tutto il resto. Questo è un tema che va chiarito, perché incide molto sulla attribuzione dei tributi.

La questione del nuovo tributo regionale collegato all'Irpef credo sia stata sollevata da più Regioni; cioè, questa aliquota è una compartecipazione o un'addizionale? Tecnicamente può anche darsi che alla fine debba essere un'enorme addizionale, però non può essere che lo Stato adesso ha un'aliquota del 30 per cento e la Regione ha un'addizionale del 20. Comunque deve essere presentata come Irpef regionale, comunale e statale. Poi, tecnicamente quella aliquota può essere una compartecipazione, può essere un'addizionale, ma non può essere identificata come un'addizionale. Ricordate che l'addizionale è percepita come un abuso della Regione o del Comune rispetto al cittadino. Lo Stato l'ha tolta e noi gliela rimettiamo. Quindi vanno comunque identificate come Irpef statale, Irpef regionale e Irpef comunale, qualunque sia il metodo di calcolo, non come addizionali. Anche se magari tecnicamente può darsi che lo debbano essere, perché definire una compartecipazione mobile non è facile. Però almeno sul Cud sia identificata come Irpef del soggetto che la pone.

Riguardo al punto C, i nuovi tributi che saranno assegnati dovranno garantire in partenza tutto il gettito attuale, ma vengono identificati con un elenco quelli che possono essere istituiti dalle singole Regioni? Almeno con un elenco di materie, perché il rischio di dover andare a istituire, su materie imponibili non già assoggettate ad imposizione erariale, tributi con un contenzioso enorme, mi pare rilevante. Allora, almeno si identifichino le materie che lo Stato considera libere da imposizioni erariali, in modo da avere un accordo su quali sono le materie su cui noi possiamo porre tributi, per evitare conflitti a go-go, che mi pare continuino ad essere alimentati.

Tutti hanno già parlato della questione benzina verso il gasolio. Non ha senso. Altrimenti dovremmo mettere norme che impediscono di circolare ai mezzi a gasolio. Va chiarito meglio il meccanismo del fondo perequativo perché è piuttosto complicato rispetto a questa unica regione di riferimento. Questo non è chiarissimo, però credo sia già stato detto. Per quanto riguarda il riferimento alla capacità fiscale o gettito delle entrate tributarie mi sembra che il testo "balli". Non è chiaro se il riferimento sia alla capacità fiscale, come abbiamo chiesto noi, per la perequazione, o al gettito. Il testo dice che in un caso è gettito, in un caso è indicatore di capacità fiscale. Questa è una questione che va chiarita.

Ultime due cose. La prima riguarda la questione per le Regioni di intervenire sulla perequazione subregionale con proprie norme nel primo anno. Un intervento nel primo anno appare impossibile, perché per capire se la perequazione funziona o no bisogna vederla in atto. Che senso avrebbe intervenire subito, senza avere ancora la capacità di valutare? Quindi, questo aspetto dovrebbe essere eliminato al primo anno; cioè lo si può fare in qualunque momento, ferma restando una concertazione che anche qui va definita. La mia Regione ha 1.200 comuni, oltre ad otto province e la perequazione debbo concertarla con tutti. È chiaro che una perequazione che avvantaggia qualcuno e svantaggia qualcun altro non sarà mai accettata. Quindi, il meccanismo concertativo deve essere un minimo più chiaro, magari nella legge delegata, ma dev'essere chiaro. Tuttavia questa è una norma importante, quindi va trattato il fatto che sia sempre fattibile, eventualmente sulla base di una verifica a livello statale.

Ho già parlato dei limiti all'indebitamento. Questo è il punto forse più delicato di tutti. Voglio dire una cosa sull'articolo 119. L'unico modo di risolvere il problema delle Regioni a statuto speciale è quello di proporre che venga stralciato e vi sia una trattativa *ad hoc* con le Regioni a statuto speciale. Annoto che noi Regioni del Centro-nord, anzi del Nord, abbiamo decine di comuni che vogliono andare nelle Regioni a statuto speciale perché non è solo una percezione che hanno più risorse, ma è una realtà. Francamente non mi sento di continuare a dire che non intendo modificare niente. Secondo me va modificato il riparto fra Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario e deve essere rigorosamente diverso solo per la rigorosa diversità delle funzioni. Non può essere una sorta di diversa regalia, perché fra perequazione verso le Regioni più povere e perequazione al contrario verso quelle più ricche, in mezzo ci sono tante Regioni che stanno un po' male, un po' strette. Non sono disponibile a dire che tutelo all'infinito e comunque le Regioni a statuto speciale, ritengo che però sia una questione che non può essere discussa tutti insieme e trovare noi un accordo; è una questione che riguarda lo Stato e le Regioni a statuto speciale. Se vi vogliono caricare una quota del debito se la trattano direttamente con voi. Non ce la facciamo a gestire una cosa perequativa di questo tipo, ma il tema c'è. Il Friuli è magari quella meno speciale delle altre; tuttavia, farò formalmente una richiesta di diventare una Regione a statuto speciale. Basta che mi passino un comune dall'altra parte si giustificherà il fatto che se è speciale lui è speciale anche la Regione in cui il comune era inserito.

MEZZOLANI Almerino, assessore Regione Marche.

Condivido in pieno il ragionamento espresso adesso dal Presidente del Piemonte, Mercedes Bresso, perché condivido il metodo di lavoro già tracciato e credo che noi dovremmo affrontarlo, se veramente vogliamo cogliere l'obiettivo, perché se è vero che noi abbiamo un documento sul tavolo da poco tempo e non abbiamo avuto modo di approfondirlo, e quindi non ci consente un'analisi compiuta, per cui bisognerà lavorare per approfondirlo nei dettagli, tuttavia, è anche vero l'esatto contrario e cioè che l'analisi di questo documento non può consentire, proprio perché non approfondito, un giudizio liquidatorio in partenza. Va approfondito perché si rifà a principi che noi vogliamo cogliere e che dobbiamo cogliere, perché altrimenti non c'è federalismo fiscale. Allora, per dirla brevemente, perché poi non entro nel dettaglio delle questioni, fatto salvo che nel paniere mancano alcune cose che vanno approfondite meglio, credo che si debba aprire una discussione con il supporto dei tecnici, perché finché non capiremo come si declina effettivamente voce per voce tutto quello che abbiamo, ho paura che "non ci si cava le gambe", anche perché probabilmente ciascuno di noi si aspetta da questo tipo di ragionamento di ricavarne di più. Dobbiamo avere la consapevolezza di portare tutti un alto impegno di responsabilità per semplificare la vita ai cittadini, perché questo è il primo punto che dobbiamo cogliere. Detto questo, credo che sarebbe utile arrivarci tutti insieme, mi pare però complicato farlo nel momento in cui affrontiamo temi delicati come quello delle Regioni autonome. Concordo con la Presidente della Regione Piemonte, Bresso quando dice che forse a questo punto è meglio approfondire le questioni che riguardano il federalismo fiscale, magari aprire una trattativa a parte tra Governo e Regioni autonome. Altrimenti credo che lo sbilanciamento sia forte.

IORIO Angelo Michele, Presidente Regione Molise.

Se ci sarà un tavolo sulle Regioni a statuto speciale mi inserisco anch'io, ma non per ragioni di lingua, ma per ragioni che voglio riaffermare in questa occasione, legate al discorso sul federalismo fiscale, soprattutto volendo contribuire alla soluzione del problema. Ritengo, per il lavoro che si sta svolgendo e anche per la proposta così come è stata presentata, ci siano tutte le condizioni per trovare un accordo, anche raccogliendo

l'ipotesi che si faceva di un'intesa condizionata in maniera reale e condivisa dalla controparte, in questo caso il Governo, per definire in sede di delega, entro alcuni paletti, alcuni altri principi. Per cui, complessivamente, mi pare che ci sia da lavorare e da approfondire con molta responsabilità alcuni temi. Ci tengo qui a risottolineare un argomento che ho sempre sottolineato e vi chiedo scusa se lo ripeto. Rispetto al federalismo fiscale non posso non dire che lo seguiremo come Molise in maniera del tutto particolare, direi speciale, per le condizioni ovvie di essere una Regione del Sud e una Regione piccola. È vero che ci sono delle ragioni per le quali si potrebbe immaginare che ci siano, all'interno della perequazione già prevista, condizioni favorevoli, sostenendo una localizzazione al sud e un sostegno ad una Regione piccola. Ritengo, inoltre, molto apprezzabile la quota del 10 per cento del fondo. Però, quando si parla di situazioni di Regioni piccole spesso succede, come è successo in altre discussioni, di dimenticare le ragioni della Costituzione, perché se la Costituzione ha un valore, ha un valore per tutto e non solo per alcune cose economiche, ha un valore anche per il dato istituzionale. Noi siamo una Regione costituzionalmente prevista in questo Stato, ma una Regione che non è piccola, è una Regione di 320.000 abitanti ed è una Regione statisticamente montana, perché non ha pianure. Tutti comprendono che non siamo tra le piccole, siamo piccolissimi all'interno di una situazione di estrema difficoltà per riuscire a tenere *standard* di servizi con costi compatibili con gli *standard* di costo dei servizi generali. Non devo spiegare oltre, soprattutto alle Regioni, questo concetto, perché è del tutto ovvio. Però è un concetto che difficilmente si riesce a far capire su altri tavoli, soprattutto sui tavoli tecnici, sui tavoli nazionali dove ogni forma di approfondimento rispetto a questi valori diventa un pietismo, una richiesta di sostegno eccezionale, di aiuto in più. No! Credo che questa vicenda del federalismo fiscale per la nostra Regione debba essere seguita avendo la certezza di poter contribuire, ma anche di non poter accettare in nessun modo che ci sia una situazione per la quale nella mia Regione si determinino condizioni di ingestibilità di alcuni servizi essenziali. E a nulla vale il fatto che siamo 320.000 abitanti, perché tanti siamo e tanti eravamo quando siamo stati definiti costituzionalmente Regione a statuto ordinario e credo che le previsioni debbano essere adeguate. Quindi, per quanto riguarda il concetto dei principi generali, non entro nel merito dei ragionamenti specifici, ma quando si parla di Regioni piccole vorrei dire che ce n'è una piccolissima e quindi in qualche modo il discorso va affrontato. Ecco perché dicevo speciale, non a caso. Ognuno è speciale, però sul piano economico della gestione dei servizi noi siamo veramente speciali.

L'altra questione riguarda le situazioni di disparità sul piano costituzionale, per esempio per quanto attiene alla fiscalità. Perché se la fiscalità regionale è un'addizionale, come si diceva, quando si opera con la definizione del fondo perequativo - dovendo prevedere la fiscalità in una Regione che da sola non riesce ad autofinanziare i servizi - bisogna sempre attuare il massimo, e quindi c'è una disparità costituzionale, perché non è possibile rispettare il discorso dell'equità fiscale.

Quando si applica la massima percentuale, ciò significa che - all'interno di quella misura massima - paga chi può ed anche chi non può; d'altra parte, non mi sembra che sia vietata una politica fiscale da parte delle Regioni. Capisco che questa questione va approfondita, ma si tratta di una situazione assolutamente pericolosa, perché - per una Regione che non riesce mai a raggiungere l'autosufficienza ed in considerazione del fatto che si tratta di una addizionale - il rischio è che essa diventi un elemento di disparità. Io stesso l'ho potuto verificare per la questione della sanità, per cui credo che vi siano molti aspetti che vanno definiti anche rispettando queste condizioni e queste previsioni. Avevo capito che anche il trasporto pubblico locale rientrasse a pieno titolo tra i servizi garantiti, ma mi pare che non sia così; è una questione che sinceramente mi preoccupa, poiché non la condivido e penso che andrebbe chiarita un po' meglio. Sostanzialmente ritengo che, all'interno di questa impostazione (almeno per quanto mi riguarda) ci siano tutti gli

elementi per poter lavorare e richiedere le garanzie per poter pervenire ad un percorso condiviso.

DELBONO Flavio, Assessore Regione Emilia Romagna.

Io credo che potremmo cercare di valutare quanta corrispondenza esista tra il documento che avevamo originariamente redatto ed il testo che abbiamo ricevuto, soprattutto con riferimento alle questioni fondamentali. Ovviamente si tratta di un testo ricco, entrando in alcuni casi molto nel dettaglio (per certi versi, a volte fin troppo) per cui, nella gerarchia delle valutazioni, io suggerisco di tornare a quelli che avevamo considerato i tre problemi principali per i quali avevamo individuato altrettante risposte.

Se ricordate, la prima questione atteneva ciò che è essenziale e ciò che non lo è. In sostanza si tratta dell'esegesi della lettera M), che qui – nell'articolo 5 – è risolta con la specificazione di sanità ed assistenza sociale, mentre per il trasporto viene usata una espressione alquanto ambigua, nel senso che non si capisce bene se questo settore sia compreso o meno. Noi avevamo manifestato una certa propensione ad includerlo, pur nella consapevolezza delle difficoltà a quantificare certi *standard*. Su questo, forse, dovremmo considerare che nello stesso articolo 5 è già contenuta una formulazione: ebbene, la accettiamo o no?

Secondo punto: il finanziamento dei servizi essenziali. Mi pare che qui vi sia una piena corrispondenza con quello che avevamo detto. Forse ho capito male, ma se ho ben compreso i termini della questione, allora non condivido quello che diceva la collega rappresentante della Regione Veneto. Noi avevamo detto e scritto che, siccome ciò che è essenziale va finanziato al cento per cento con l'utilizzo del Fondo perequativo, in quel caso possiamo utilizzare quei tributi più diversificati sul territorio (IRPEF ed IRAP) poiché tanto essi vanno pagati per intero. Invece, su tutti gli altri punti diversi dalla lettera M), vale a dire su tutto il resto, possiamo tranquillamente prendere dei tributi meno eterogenei dal momento che in quel caso la perequazione non incide al cento per cento e non fa riferimento alla spesa storica. Quindi, poiché uno degli obiettivi dell'intero disegno è quello di non enfatizzare le differenze che già esistono in fatto di capacità fiscali, sulle parti non M (per intenderci) si poteva utilizzare ciò che è più omogeneo sul territorio, vale a dire l'IVA, le imposte sugli idrocarburi ed altri tributi propri. Queste erano le tre questioni trattate nell'articolo 5 e sulle quali ciascuno può offrire la propria valutazione. Io partirei da qui, poiché altrimenti, se ci concentriamo sul fatto che il 10 per cento sia poco o tanto per le Regioni piccole, su quali siano quelle piccole e cose del genere, probabilmente facciamo un lavoro di cesello su alcuni dettagli, dimenticando quelle che tutti assieme avevamo considerato come le questioni fondamentali: cosa è essenziale e cosa non lo è e qual è il problema che riguarda l'essenziale. In proposito, avevamo detto che il problema riguardava la convergenza dei costi, perché se vanno finanziati per intero, ci dobbiamo mettere d'accordo per individuare quale prestazione debba essere finanziata. Al contrario, per il non essenziale (come qui viene detto), mi pare che vi sia una buona corrispondenza tra il nostro e l'altro documento.

Vi è un altro punto di cui tutti siamo consapevoli e sul quale dovremmo pronunciarci. Sappiamo che su alcuni "pilastri" di questo testo vi è un forte dissenso da parte degli enti locali. Tanto per intenderci, uno dei principi basilari di questo documento afferma che "le risorse seguono le funzioni": ebbene, non credo che ANCI ed UPI siano pronti a sottoscrivere questa affermazione. Per quanto riguarda il modo in cui svolgiamo ciò che l'articolo 117 ci assegna in fatto di legislazione concorrente (mi riferisco al coordinamento ed alla armonizzazione), sappiamo benissimo che fra noi e gli enti locali vi sono interpretazioni molto distanti, senza andare al dettaglio del patto di stabilità o di altro, poiché sono elementi che fanno già parte di quel coordinamento; allora, io mi permetto di suggerire di ritornare ad esprimerci su questi tre punti (M e non M), dicendo come si

finanzia il punto M e come il non M e come intendiamo interpretare il coordinamento. In questo senso, secondo me, il documento è abbastanza incoraggiante. Poi, in seconda battuta, sarà più utile andare alla declinazione specifica dei singoli punti, poiché questo probabilmente ci aiuterebbe, soprattutto in vista di un confronto con gli enti locali.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

È chiaro che andare ad un confronto, avendo avuto a disposizione poche ore per analizzare un testo, è alquanto difficoltoso e forse oggi scontiamo questa difficoltà. Ci dirà il Presidente quale dovrà essere l'impostazione in base alla quale procedere; io, per ora, farò delle osservazioni non come coordinatore, ma come rappresentante della Regione Lombardia.

Farei una prima osservazione. A me pare giusto quello che diceva il collega Delbono, nel senso che, affrontando l'attuazione dell'articolo 119, si incontrano sia dei "pilastri" sia delle "colonnine" ed anche quelli che potremmo definire degli "affreschi". Poiché il Governo a fatto la scelta di inserire alcuni pilastri, alcune colonnine ed alcuni stucchi, è facile che la nostra discussione segua tutti e tre gli elementi. Allora io formulerei una prima proposta: di chiedere al Governo (eventualmente con la nostra collaborazione) di emanare una vera legge delega. Questo aiuterebbe tutti; già il tema è complicato, per cui se mettiamo sin dall'inizio esclusivamente l'esame degli "stucchi", non credo che ne usciremo. Invece, visto che abbiamo all'origine un documento unitario da noi pensato in funzione di una legge delega (infatti, noi non abbiamo lavorato sugli stucchi, ma sui pilastri), penso che se ci mettiamo d'accordo su questo metodo raggiungeremo un obiettivo importante. Quindi, proporrei di lasciare ai decreti legislativi ciò che sarà oggetto di stralcio di questa parte. Se passasse questo tipo di impostazione, è chiaro che i temi si semplificherebbero alquanto. Io credo che noi, pur con tutte le perplessità che sono emerse (forse quelle delle Regioni a statuto speciale sono qualcosa di più che delle semplici perplessità), dobbiamo essere consapevoli che il taglio di questo disegno di legge delega è sicuramente regionalista; in altri termini, rispetto ai due possibili percorsi (quello regionalista e quello autonomista, con riferimento alle autonomie locali), è chiaro che il Governo ha voluto imboccare la prima strada: su questo non dobbiamo avere alcun dubbio. Io non ho mai visto il cosiddetto disegno di legge delega che da molto tempo si dice che giacesse nei cassetti del Ministro Lanzillotta; non l'ho mai visto, ma non ho dubbi che non poteva che essere di questa natura. Lo dobbiamo avere ben chiaro in modo da spingere il Governo non certo a buttarlo via poiché pieno di difetti; tra l'altro sono convinto che sarà assai difficile che questo testo possa sopravvivere dopo le osservazioni che faranno gli enti locali. Obiettivamente, mentre su molte parti sussistono ancora molte ambiguità, se vi è un punto di valore esso riguarda il ruolo che alle Regioni viene assegnato per fare un po' da snodo delle funzioni e delle risorse. Questo è proprio uno dei temi ai quali eravamo maggiormente interessati. Nel famoso Convegno tenutosi a Villa Madama, se ne era parlato diffusamente.

Dunque, chiarito l'aspetto metodologico, i problemi potrebbero divenire alquanto più semplici. Io parlo solo di quelli che, per me, sono punti che, non essendo stati chiariti, mi impedirebbero di esprimere una valutazione positiva di questo progetto di legge. Infatti, a seconda di "come si accende il semaforo su questi incroci", la valutazione può essere positiva o anche totalmente negativa, poiché – pur condividendo l'impianto – a seconda di come si affrontano certi incroci, le cose possono assumere un aspetto differente. Il primo punto è quello della "cabina di regia". Infatti, se noi accettiamo di realizzare una riforma della finanza pubblica, ci potremmo sentir dire - quando andremo a concordare il cosiddetto disegno di legge di coordinamento dinamico – che è necessario rientrare di cinque miliardi per ragioni non meglio definite e che i numeri li leggeremo successivamente nella finanziaria. Non esiste! Quindi, ci deve essere un luogo nel quale vengono condivisi "i numeri" di questa Repubblica: su questo io sarei fermissimo.

Considero questo un “pilastro”, per tornare alla differenziazione che facevo all’inizio del mio intervento.

Analogo discorso si può fare per l’organizzazione fiscale. Voi capite che, una volta che siamo noi ad essere responsabili, non è indifferente se l’amministrazione fiscale funziona o non funziona, se si fanno o meno le verifiche, se si procede alle riscossioni delle evasioni accertate; anche quest’ultimo è un tema “pilastro”. Quindi non si tratta di dettagli. Noi lì ci saremo o dovremo chiedere “per favore”?

Quelli che io segnalo sono dei punti che sono configurabili quali “pilastri” dal momento che attengono alla natura del rapporto. Ad esempio, il tema evidenziato dalla Presidente Bresso; in altre parole, i tributi riscossi (mi riferisco ai nostri) li teniamo noi (salvo alcuni casi) oppure ritorniamo ancora una volta a dover chiedere “per favore”? Voi sapete come la penso a questo proposito. Anche questo è un “pilastro”, poiché lo Stato ha innumerevoli strumenti per costringerci a risolvere certi ritardi, mentre noi non ne abbiamo nessuno, come dimostra la vita quotidiana.

Altro tema è quello della capacità fiscale standardizzata. Qui dobbiamo metterci d’accordo che non può diventare un premio all’evasione, poiché – in questo caso – io non ci sto! Anche questo è un “pilastro”. Noi lo abbiamo scritto nel nostro documento.

Un altro tema ancora: quello della non inversione. Massimo di solidarietà; da una distanza di cento arriviamo ad uno, ma non certo sotto l’uno. Per noi questo è un punto irrinunciabile.

Dei costi *standard* se ne è già parlato, mentre un punto che può apparire di dettaglio ma che invece può essere di grande sostanza è il seguente: qui si comincia a fare la “fotografia” del quinto comma dell’articolo 119. Io non so se sia compito della legge delega, ma se lo è, io non condivido minimamente il modo in cui viene configurato questo quinto comma. Assolutamente! Né condivido il fatto che si usi il Fondo perequativo per finanziare il suddetto comma. Come? Il quinto comma afferma che lo Stato “può dare”, ma poi finanzia con i miei soldi! Allora. Sarà la Regione che “può dare”. Inseriamo una norma che stabilisca che vi sono forme di solidarietà interregionale; ad esempio, il Presidente Formigoni si può accordare con la Presidente Bresso che esiste un certo svantaggio; benissimo, allora stabiliranno quale debba essere la quota. Ma non si debbono usare i miei soldi per finanziare interventi speciali a cui, tra l’altro, io non partecipo nemmeno né dal punto di vista della definizione né nel controllo. Questo, secondo me, è molto importante.

Allo stesso modo, sempre parlando del quinto comma, da certe interpretazioni (visto che non viene detto formalmente) pare che tutto dipenda dai cosiddetti “disagi sociali”. La Costituzione parla, in maniera più ampia, di “problemi specifici”, per cui anche da questo punto di vista, se si tratta di una svista d’accordo, altrimenti le cose stanno diversamente.

Un elemento che dovrebbe interessare tutti e che è stato richiamato dalla Presidente Bresso è quello che riguarda l’identificabilità dei tributi regionali. Infatti, soprattutto quando si giocherà tutto sulla leva fiscale, è necessario comprendere bene questo argomento. Oggi si fa ricorso all’espressione “addizionale regionale”, comprendendovi anche quello che è in compartecipazione; nella busta paga viene identificato con questa voce. Anche in questo caso, se noi abbiamo delle quote di aliquota, questa sarebbe la strada maestra anche perché ci consentirebbe di attivare un altro principio (che noi abbiamo inserito nel nostro documento, ma di cui qui non vi è traccia) che è quello della sussidiarietà fiscale. La sussidiarietà fiscale è impossibile se non si è titolari di aliquote, per cui la si può realizzare o con i tributi propri o con le aliquote.

Per quanto riguarda la gradualità della spesa storica non c’è niente da dire, mentre un aspetto contabile che può risultare molto pernicioso per noi è quello rappresentato dal meccanismo di verifica del patto di stabilità. Personalmente considero micidiale la verifica mensile e, soprattutto, il meccanismo dei saldi con differenziale fra entrate ed uscite che

comporta l'obbligo della assunzione dei mutui. Se accade questo, credo che noi chiuderemo i battenti! Ognuno faccia i calcoli per la propria Regione, ma penso che si esaurisca la nostra possibilità di investimento (se non l'abbiamo già esaurita l'anno scorso).

Il documento non dice nulla nel caso che si verificino dei disavanzi. Infatti, essendo tutto basato sulla eliminazione di trasferimenti, si afferma che deve essere raggiunto il pareggio; ma se il pareggio non viene raggiunto, cosa accade? Qui non si dice nulla. Non deve essere sempre la "maestra" a decidere chi sono i "buoni ed i cattivi", ma bisogna saperlo prima; se succede qualche cosa, si va dietro la lavagna, in presidenza, oppure si resta nel banco e si riceve una "merendina". Mettiamoci d'accordo su questo. A me vanno bene tutte e tre le soluzioni.

DI LELLO Marco, Assessore Regione Campania.

Effettivamente i tempi che sono stati concessi per l'esame della bozza del disegno sono veramente esigui, per cui mi sembra impossibile esprimere un parere. Appare evidente la necessità di operare un approfondimento. In ogni caso, con un grande spirito costruttivo, abbiamo detto in più di una occasione che questa è una sfida che noi intendiamo giocare fino in fondo; cogliamo l'occasione per rendere utile anche questa seduta, tentando di entrare immediatamente nel merito di alcune questioni.

Nella bozza di cui discutiamo oggi, ancora una volta, non traspare alcuno sforzo per la individuazione di altre nuove fonti di finanziamento per le Regioni e continua ad essere un *tabù* il tema delle imposte sui consumi (tabacchi ed alcol) che hanno una base imponibile molto più perequata sul territorio nazionale per cui sarebbero, in quanto tali, in condizione di rendere più efficace l'eventuale sforzo fiscale aggiuntivo delle Regioni del Mezzogiorno. Ancora una volta viene confermato l'impianto tributario del decreto legislativo n. 56 che tante discussioni, scontri e ricorsi ha provocato in sede di questa Conferenza. Non viene affatto presa in considerazione la possibilità di estendere l'addizionale regionale anche all'IRAP pubblica, consentendo alle Regioni con più lavoratori pubblici l'opportunità di esercitare uno sforzo fiscale adeguato. Manca un qualsiasi meccanismo premiale per lo sforzo fiscale sopportato dalle Regioni con minore capacità fiscale per abitante e, soprattutto, il provvedimento (nel Titolo II, comma 5, della bozza di cui discutiamo) mostra dei passaggi confusi e contraddittori che meriterebbero un approfondimento. Una analoga confusione esiste nell'articolo 7, mentre per quello che riguarda la questione del trasporto pubblico, di cui tanto abbiamo discusso nella Conferenza del 7 febbraio, bisogna capire cosa si intenda quando si dice che il finanziamento tiene conto anche dei "costi *standard*". Questa cosa non ci trova d'accordo, poiché il documento che noi abbiamo approvato chiede che "si assicurino le risorse finanziarie necessarie sulla base di costi *standard* di riferimento". Quindi non si dice che ciò deve avvenire "anche" sulla base di costi *standard*: vi è una grande differenza.

Anche nell'articolo 6, quando si parla di quote significative di tributi propri, cosa si intende dire? Intanto questo riferimento mi pare passibile di illegittimità costituzionale a causa della genericità della delega; è vero che siamo in sede di delega, per cui bisogna prevedere criteri e "paletti" senza entrare nello specifico, ma l'aggettivo "significativo" si presta a fin troppe interpretazione, per cui è evidente che non può trovare spazio in un provvedimento del genere. Infine, richiamando quanto hanno detto la Presidente Lorenzetti e la Presidente Bresso a proposito del limite di indebitamento, debbo dire che il 30 per cento dell' IRPEF appare un ulteriore causa di squilibri e di penalizzazioni.

Senza dilungarmi ulteriormente e richiamandomi al documento emanato dalla Commissione bilancio che individua sette "assenze" fra i punti del documento di questa Conferenza del 7 febbraio e la bozza che ci è stata proposta, debbo esprimere numerosi dubbi e perplessità; pertanto mi pare evidente che, proprio a partire da quel documento, vi

sia ancora molto lavoro da svolgere e credo che questo sia il compito di cui ci possiamo fare carico nel prossimo futuro.

PRESIDENTE.

Ora tenterò di fare una prima sintesi. Vorrei partire dal metodo, chiarendo che alcuni interventi – forse – necessitano di una puntualizzazione. Noi oggi non dobbiamo affatto esprimere un parere su questa proposta di delega. Per la verità si passa da un confronto sui documenti (quello che noi avevamo presentato) ad un passaggio successivo, vale a dire la discussione del merito. Pertanto, entrando nella seconda fase del nostro lavoro, noi oggi dobbiamo evidenziare, sulla base di un documento unitario di tutte le Regioni, i diversi punti (come si dice nella stessa nota sinottica) che non appaiono chiariti da questa delega o che appaiono in contraddizione con essa, come, ad esempio, il punto che riguarda le Regioni a statuto speciale e le Province autonome. Dopo di che, sempre per attenerci al metodo, dopo questa riunione (anzi, penso che dovremo già convocare per la settimana dopo Pasqua una Conferenza straordinaria) dovremo fare il punto della situazione, chiedendo ai tecnici della Commissione di approfondire i diversi aspetti, proseguendo in tal modo il nostro lavoro. È indubbio che l'aspetto relativo al tema delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome è in frontale contrasto con il punto che tutte le Regioni (e, secondo me dobbiamo riconfermarlo) hanno inserito nel loro documento. Quindi, rispetto a questo punto, vi sarà una fase successiva nella quale, assieme ai colleghi delle Regioni autonome, dovremo seguire i diversi passaggi che riguardano le varie specialità, ma oggi noi dobbiamo chiedere che l'impianto concettuale della delega raccolga (almeno questa è la proposta che io avanzo) l'impostazione del documento. Detto questo, vorrei esprimere la mia opinione su un punto che alcuni interventi hanno sottolineato, ma che non è emerso chiaramente dal dibattito. Io considero che, nonostante i molti punti sostanziali ancora da verificare e chiarire, vi sia un punto decisivo che nella delega è stato accolto, per cui consiglieri a tutti noi di evitare di disperderlo. Infatti, esso rappresenta l'architrave di un impianto federalista, oppure no! Si tratta di un tema che, per altro, come ha già anticipato Colozzi, non pochi problemi solleverà in relazione ai Comuni ed alle Province: mi riferisco al fatto che lo snodo del federalismo fiscale è rappresentato dalla potestà legislativa, cioè dalle Regioni. Badate che, da questo punto di vista, la cosa non era affatto scontata. Pertanto, io mi terrei ben stretto questo punto ed anzi, a proposito di metodo, vi proporrei di tentare di individuare con Comuni e Province (è un percorso faticoso e difficilissimo, ma che ci è riuscito in fatto di codice delle autonomie) punti di intesa onde evitare che nel confronto col Governo la dialettica di posizioni tra Regioni, Province e Comuni crei dei risultati indesiderati, almeno dal nostro punto di vista. Io penso che il federalismo fiscale rappresenti veramente un'impresa ciclopica in questo Paese, ma certo è che o ci proviamo questa volta, oppure il colpo avrà obiettivamente delle conseguenze lunghe. Io, pertanto, sarei favorevole a dialogare su quell'impianto; c'è anche un nostro documento con alcuni punti (di cui ora darò lettura) che nella delega non sono chiariti e sui quali noi vorremmo continuare a lavorare. Saremo noi, assieme alle autonomie locali, ad aprire un tavolo per tentare di trovare un'intesa e operando un approfondimento tecnico e di merito con riferimento alla situazione delle Regioni a statuto speciale: insomma, seguiamo questo lavoro fino alla verifica di tutti i punti su cui vi sono ancora aspetti da comprendere e da chiarire. Noi abbiamo la fortuna di avere un documento dove gli snodi sono ben individuati e ben chiari e dobbiamo stare fermi a quegli snodi per quello che riguarda la lettera "m", per quello che riguarda il TPL e per quello che concerne gli altri ambiti.

Primo problema. Anch'io sono molto d'accordo e lo considero irrinunciabile non solo per una questione di principio, ma perché i decreti attuativi si possono fare per davvero ad un'unica condizione, che Colozzi chiama "cabina di regia" e che io chiamo "lettura

coerente dei numeri”. Come abbiamo detto tante volte, nel nostro paese abbiamo un problema strutturale; vale a dire che non c’è coerenza e coordinamento prima che condivisione, perfino nella valutazione dei costi delle spese del sistema-Italia dal punto di vista dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali. Dunque, un luogo comune dove mettere in linea coordinata i numeri è obiettivamente indispensabile per fare i decreti attuativi. Quindi, questo punto, che per la verità il Governo, nell’incontro che abbiamo avuto in occasione della presentazione del nostro documento, aveva accolto pienamente, va riproposto come elemento fondamentale.

Un secondo elemento per me assolutamente non risolto in questa delega e che va chiarito riguarda quella che possiamo chiamare “fase di transizione”, che noi abbiamo proposto e che il Governo, in linea di massima, pare abbia accolto; manca però un “paletto”. Noi abbiamo proposto questo ragionamento: un processo di costi standard, radicalmente diverso rispetto al decreto legislativo n. 56. Ci tengo a precisarlo, perché nel decreto legislativo n. 56 c’era un automatismo anno per anno che correggeva la “spesa storica”; noi invece cosa abbiamo proposto (unico impianto a mio parere che “regge”)? Fare la valutazione dei costi standard e costruire un percorso di convergenza che va accompagnato. Noi avevamo proposto cinque anni, più ciò che mancava a carico dello Stato. Non ci rispondono positivamente su questo punto? Allora, devono spiegarne le ragioni, sulle quali dovremo discutere. Senza questo “paletto” non andiamo da nessuna parte, a mio parere! Quindi, occorre assolutamente trovare una risposta da questo punto di vista.

Noi nel nostro documento chiariamo anche bene un’altra questione che invece nella delega, così come è, non è risolta (punto per altro ricordato da diversi interventi); cioè, il fatto che occorre dare un’autonomia tributaria alle Regioni per consentire quella flessibilità ed introdurre concetti premiali all’interno di questo principio. Così come va assolutamente cambiato il meccanismo, che non si chiama più “patto di stabilità interno”, anche se sostanzialmente rimane tale. Infatti, se letto in quel modo, come ha ricordato l’Assessore della Toscana, da un punto di vista letterale appare come molto penalizzante, soprattutto per quello che riguarda tutto il tema degli investimenti.

C’è poi tutta una serie di altre questioni che riguardano il tema del V comma, su cui siamo tutti uniti; perché una cosa è la perequazione, che deve servire per garantire i livelli essenziali, il TPL nella forma in cui appare nel documento, eccetera. Ma il V comma rappresenta una parte aggiuntiva da parte dello Stato per recuperare gli aspetti previsti dal V comma dell’articolo 119.

Quindi, propongo che oggi si rimanga sul documento, evidenziando tutti i punti critici in relazione al documento stesso; che la Commissione finanza svolga un approfondimento con il coordinamento tecnico; e che si convochi per giovedì della prossima settimana una Conferenza straordinaria dove riporteremo il lavoro della Commissione ed il confronto svolto. Noi oggi non diamo un giudizio complessivo, ma stiamo al tavolo della discussione, dove io farò alcune dichiarazioni; evitiamo di fare (lo dico in modo molto esplicito) dichiarazioni, da una parte o dall’altra, tranchant. Del resto, ci sono questioni che vanno assolutamente risolte, chiarite e cambiate sulla base dell’asse del nostro documento. Così, credo, si possa tenere insieme il tutto.

Se non ci sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

...OMISSIS...

La Conferenza termina alle 13.10

CAPO I
CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 1
(Contenuti)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi aventi per oggetto il riordino dell'ordinamento finanziario di Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane, aventi ad oggetto:

a) le regole di coordinamento della finanza di Stato, Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane in relazione ai vincoli posti dalla Unione Europea e dai trattati internazionali;

b) i tributi propri delle Regioni e degli enti locali, in relazione alle loro competenze legislative e alle funzioni amministrative loro attribuite;

c) i caratteri dell'autonomia tributaria di Regioni ed enti locali;

d) la distribuzione dei poteri legislativi tra Stato e Regioni in materia di tributi locali;

e) le regole di assegnazione delle risorse finanziarie statali e regionali a Regioni ed enti locali;

f) l'entità dei fondi perequativi assegnati a Regioni ed enti locali, i criteri del loro riparto tra i singoli enti, le aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali che alimentano tali fondi;

g) le modalità di coordinamento della normativa introdotta ai sensi del presente articolo con quella prevista dalla legislazione vigente, sia per le Regioni che per gli enti locali;

h) i termini di entrata in vigore della nuova normativa, in relazione alla assegnazione delle funzioni amministrative a enti o livelli di governo diversi da quelli cui spetta la competenza legislativa;

i) la struttura di finanziamento delle Città Metropolitane e di Roma Capitale.

2. I decreti delegati si attengono ai criteri e principi direttivi di cui ai successivi articoli da 3 a 20.

Art. 2

(Il coordinamento tra finanza statale e finanza di Regioni ed enti locali)

1. In relazione al coordinamento della finanza pubblica:

a) le regioni e gli enti locali adottano regole per la propria politica di bilancio coerenti con quelle derivanti dalla applicazione del patto di stabilità e crescita;

b) il coordinamento dinamico delle fonti di copertura che consentono di finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni viene disciplinato annualmente con un disegno di legge presentato dal Governo alle Camere insieme al Documento di programmazione economico finanziaria, previa una fase di concertazione con la Conferenza unificata da iniziare entro il mese di aprile;

c) il Documento di programmazione economico finanziaria fissa il livello programmato della differenza tra entrate e spese finali per ciascun livello di governo territoriale sulla base delle disposizioni recate dal disegno di legge di coordinamento dinamico di cui al comma precedente. Detto disegno di legge assume la veste giuridica di provvedimento collegato alla manovra di bilancio le cui disposizioni devono in ogni caso essere discusse e approvate prima della definitiva approvazione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio dello Stato.

d) la registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci delle Regioni, degli enti locali e delle aziende strumentali consolidate nei conti della pubblica amministrazione, deve poter essere ricondotta, anche in via extra-contabile, ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione Europea;

e) le Regioni e gli enti locali regolano i flussi di cassa, propri e delle loro aziende strumentali, in coerenza con gli importi programmati all'inizio dell'anno e rendicontano la complessiva gestione di cassa su basi mensili, in coordinamento con l'andamento del fabbisogno del settore statale;

f) nei prospetti di bilancio e nei rendiconti trimestrali sarà evidenziato anche il concorso di ciascun ente agli indicatori rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita;

g) il saldo complessivo del bilancio preventivo e del conto consuntivo di ciascuna Regione e degli enti locali, definito come differenza tra entrate finali e spese finali, può presentare, solo occasionalmente, valori negativi, mai superiori al livello della spesa per investimenti diretti di natura non finanziaria e mai superiore ad un limite prestabilito. I vincoli devono essere rispettati sia in termini di competenza economica che di cassa;

h) gli enti locali possono finanziare gli investimenti diretti di natura non finanziaria con il ricorso al debito. Al fine di garantire la necessaria flessibilità nella gestione della spesa per investimenti degli enti locali, lo Stato assegna annualmente palfonds di ricorso al debito ai singoli enti locali coerenti coi vincoli di sistema. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sui saldi finanza pubblica le Regioni possono adattare, previa concertazione con le proprie autonomie, per gli enti locali del territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le

regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni.

Art. 3

(Principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario)

1. Ai fini del coordinamento del sistema tributario, si applicano i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione che la disciplina dei singoli tributi ed il sistema tributario nel suo complesso debbano rispondere a razionalità e coerenza; rispetto dei limiti imposti dai vincoli comunitari e dai trattati ed accordi internazionali; esclusione di ogni forma di doppia imposizione;

b) previsione, in ogni caso, della impossibilità di dedurre gli oneri fiscali tra tributi, anche se appartenenti a diverse categorie, i cui proventi non siano devoluti al medesimo livello di governo;

c) rispetto, nell'istituzione, nella disciplina e nell'applicazione dei tributi, dei principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, contenente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; efficienza, efficacia, imparzialità dell'azione delle pubbliche amministrazioni;

d) previsione che la legge regionale possa, con riguardo alle materie non assoggettate ad imposizione da parte dello Stato e nei limiti di cui alla lettera a):

1) istituire tributi regionali;

2) determinare le materie nelle quali comuni, province e città metropolitane possono, nell'esercizio della propria autonomia, istituire tributi locali, introdurre variazioni alle aliquote od agevolazioni;

e) previsione che, per i tributi regionali destinati al finanziamento delle funzioni di cui all'art. 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione:

1) le Regioni non possano modificare le basi imponibili, né introdurre scale regionali di progressività;

2) le Regioni possano modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni, nei limiti stabiliti dalla legge statale;

f) previsione che, per gli altri tributi originati da legge statale, le Regioni possano modificare le modalità di computo della base imponibile nei limiti stabiliti dalla legge statale e modificare le aliquote; previsione che lo Stato, d'intesa con le Regioni, determini, per le singole Regioni, livelli di gettito uniforme, in base ai valori medi dei parametri adottati nelle diverse legislazioni regionali

g) previsione che comuni, province e città metropolitane possano stabilire i tributi propri di cui alla lettera d) solo se afferenti alle materie determinate dalla legge statale o regionale;

h) coordinamento della nuova disciplina con quella vigente ed introduzione di un regime transitorio.

CAPO II

I RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONI

Art. 4

(Competenza legislativa, regole finanziarie e funzioni amministrative)

1. Le regole di finanziamento di cui al presente Capo si applicano:

a) al finanziamento delle attività su cui attualmente le Regioni a statuto ordinario esercitano la loro potestà legislativa;

b) al finanziamento delle attività che deriveranno dal concreto esercizio dei poteri legislativi nelle materie che i commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione assegnano alla competenza legislativa, concorrente o esclusiva, delle Regioni a statuto ordinario. La disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno all'anno successivo a quello in cui viene definito il trasferimento delle relative funzioni amministrative.

2. Esse si applicano indipendentemente dall'ente o livello di governo al quale sono o saranno affidate le funzioni amministrative associate all'esercizio della potestà legislativa.

3. Con propria legge le Regioni definiscono, per le materie assegnate alla loro competenza legislativa, le regole di finanziamento delle attività amministrative da esse assegnate ad altri livelli di governo.

Art. 5

(Attività, competenze regionali e mezzi di finanziamento)

1. Ai fini di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni concretamente svolte dalle Regioni, al principio di autonomia tributaria fissato dal secondo comma dell'art. 119 della Costituzione e alle speciali esigenze di cui quinto

comma dell'art. 119 della Costituzione, le attività che le Regioni a statuto ordinario attualmente svolgono e le spese ad esse connesse, sono classificate come:

a) spese riconducibili ad attività assoggettate al vincolo della lettera m) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione;

b) spese finanziate con contributi speciali, quali i finanziamenti dell'Unione Europea, i cofinanziamenti nazionali e i contributi finalizzati al riequilibrio territoriale, riconducibili al quinto comma dell'art. 119;

c) spese associate allo svolgimento di funzioni espressione delle materie nella competenza esclusiva o concorrente delle Regioni, non riconducibili alle disposizioni della lettera m) del secondo comma dell'art. 117 e del quinto comma dell'art. 119.

2. Le spese riconducibili al comma 1 lettera a) sono finanziate, nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, con il gettito dell'IRAP e della addizionale regionale sui redditi delle persone fisiche (entrambi valutati ad aliquota e base imponibile uniforme) e con quote specifiche (dedicate) del fondo perequativo.

3. Sono spese riconducibili ad attività assoggettate al vincolo della lettera m) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione quelle per la sanità e per l'assistenza.

4. Per le attività di cui al comma 1 lettera b), lo Stato concorre al cofinanziamento delle azioni assistite dal bilancio comunitario, nella misura prevista dalle norme comunitarie. Gli interventi diretti al riequilibrio territoriale sono, ai sensi del quinto comma dell'art. 119, finanziati con contributi speciali e/o con quote specifiche (dedicate) del fondo perequativo.

5. Per la spesa per il trasporto pubblico locale, nella determinazione dell'ammontare del finanziamento si tiene conto anche dei costi standard associati alla fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale.

6. Le spese di cui al comma 1 lettera c) sono finanziate con il gettito di tributi propri e di addizionali ai tributi erariali di cui all'art. 6, nonché con quote specifiche (dedicate) del fondo perequativo.

Art. 6

*(Tributi propri delle Regioni a statuto ordinario,
compartecipazioni al gettito dei tributi erariali)*

1. Alle Regioni a statuto ordinario sono assegnati tributi propri in grado di finanziare quote significative delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione assegna alla loro competenza esclusiva e concorrente. Per tributi propri si intendono:

a) i tributi regionali previsti dall'ordinamento vigente e le aliquote riservate sui tributi erariali che l'ordinamento vigente assegna alle Regioni;

b) il nuovo tributo regionale che risulterà dalla ripartizione tra Stato, Regioni e Comuni dell'aliquota dell'imposta erariale sui redditi personali (per esempio: una più elevata aliquota dell'addizionale IRPEF che assorbirà l'attuale addizionale regionale IRPEF). L'aliquota assegnata alle Regioni sarà inizialmente computata in base ai criteri di cui all'art. 7;

c) i nuovi tributi che saranno "assegnati" alle Regioni e i nuovi tributi regionali che saranno istituiti dalle singole Regioni sulle materie imponibili non già assoggettate ad imposizione erariale, così come individuati dalle norme sul coordinamento del sistema tributario ai sensi del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione ;

2. Sono tributi regionali, ai sensi della lettera a) del comma 1, i seguenti:

a) imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

b) addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e relativa imposta sostitutiva;

c) addizionale regionale sui canoni statali per le utenze di acqua pubblica; imposta regionale sulla benzina per autotrazione;

d) tassa di abilitazione all'esercizio professionale;

e) imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo.

3. Alle Regioni a statuto ordinario è assegnata una compartecipazione al gettito IVA finalizzata ad alimentare il fondo perequativo statale di cui al successivo articoli 8 e 9.

Art. 7

(Aliquote dei tributi propri assegnati alle Regioni a statuto ordinario e esercizio dell'autonomia)

1. Le aliquote dei tributi e delle addizionali destinati al finanziamento delle spese di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 5 sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento della spesa corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni *in almeno una regione*. Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle Regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all'art. 8.

2. I trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 sono soppressi. Il loro importo è sostituito dal gettito derivante dall'aumento delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF o di altri tributi regionali e dalle quote del fondo perequativo di cui all'art. 8. Il nuovo valore delle aliquote è stabilito sul livello minimo necessario per pareggiare esattamente l'importo dei trasferimenti soppressi in almeno una Regione. [[[ovvero il valore medio pro-capite dei trasferimenti soppressi nelle Regioni a più alta capacità fiscale]]].

Art. 8

(Entità e riparto del fondo perequativo)

1. Nel bilancio dello stato è istituito il “fondo perequativo a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante”, alimentato con i proventi della compartecipazione regionale al gettito dell'IVA.

2. L'aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell'IVA è determinata in modo che i proventi della compartecipazione coprano:

a) la differenza tra il fabbisogno finanziario coerente con la realizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 5 e il gettito regionale dei tributi ad essi dedicati, determinato con l'esclusione delle variazioni prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria;

b) l'importo dei trasferimenti statali finalizzati alle politiche di riequilibrio territoriale, di cui al comma 1, lettera b), dell'art.5 che vengono soppressi e sostituiti dalle quote del fondo perequativo;

c) l'importo dei trasferimenti statali finalizzati al finanziamento delle spese di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 5 che vengono soppressi e che, al netto dei proventi

dell'aumento delle aliquote definito come al comma 2 dell'art. 7, vengono sostituiti da quote del fondo perequativo.

3. La determinazione delle spettanze di ciascuna Regione sul fondo perequativo tiene conto delle capacità fiscali da perequare, dei vincoli che risulteranno dalla legislazione emanata in attuazione della lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, nonché degli speciali criteri per il finanziamento delle spese associate alle finalizzazioni di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione.

4. Per le spese derivanti dallo svolgimento di funzioni nelle materie di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 5, le quote regionali saranno tali da consentire, sommate al gettito dei tributi regionali dedicati, la piena copertura dei costi associati ai livelli essenziali delle prestazioni definiti dal legislatore nazionale.

5. Per le spese riconducibili alla lettera b) del comma 1 dell'art. 5, i trasferimenti aventi sufficiente carattere di generalità (estesi quindi a tutte o gran parte delle Regioni) sono soppressi. I trasferimenti specifici diretti a singole regioni per singole finalità vengono trasferiti, per ragioni di trasparenza informativa, al fondo perequativo in aumento dell'importo generato dalla compartecipazione al gettito IVA, mantenendo le proprie finalizzazioni originarie. Le quote del fondo perequativo relative ai trasferimenti soppressi sono definite in relazione a indicatori di bisogno o anche in base ad indicatori generali degli squilibri economici e sociali (quale il livello pro-capite del prodotto regionale, del tasso di disoccupazione, del gettito dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF, o altre da definire).

6. Per i trasferimenti statali attualmente destinati al finanziamento delle spese di cui al comma 1 lettera c) dell'art. 5 che vengono soppressi, le quote del fondo perequativo verranno assegnate in base ai seguenti specifici criteri:

a) la Regione con il più elevato gettito per abitante dei tributi propri (definiti escludendo quelli destinati al finanziamento delle spese di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 5, non partecipa alla ripartizione del fondo perequativo (IN ALTERNATIVA si potrebbe fare riferimento ai valori medi rilevati sulle Regioni con il più elevato gettito pro-capite);

b) il riparto tra le altre Regioni avverrà in relazione inversa alle differenze interregionali nel gettito delle entrate tributarie regionali per abitante (definite escludendo quelle destinate al finanziamento delle spese di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 5, rispetto al valore della Regione di cui alla lettera a);

c) una quota non superiore al 10% è ripartita tra le 7 regioni di minore dimensione demografica, in funzione inversa rispetto alla dimensione demografica;

d) nel computo delle quote spettanti alle singole Regioni, si dovrà fare riferimento a indicatori di capacità fiscale che non considerino il maggiore o minore gettito rispetto ai valori medi o standard nazionali derivante dall'esercizio dell'autonomia tributaria regionale.

7. Le quote del fondo perequativo risultanti dalla applicazione dei commi 4 e 5 del presente articolo sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta necessariamente vincoli di destinazione.

Art. 9

(Il finanziamento di nuovi compiti alle Regioni)

1. Il trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa regionale, esclusiva e concorrente, che prevedono la prestazione di servizi al cittadino o alle imprese o la erogazione di somme a favore di cittadini, imprese o enti, comporta:

a) la cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa nel bilancio dello Stato;

b) la riduzione delle aliquote dei tributi erariali e il corrispondente aumento dei tributi regionali di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 5;

c) l'aumento dell'aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell'IVA che andrà ad alimentare il "fondo perequativo a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante".

2. La somma del gettito delle nuove entrate regionali di cui alle lettere b) e c) del precedente comma deve essere non inferiore al valore degli stanziamenti di cui alla lettera a).

3. Le leggi statali che definiscono nuovi programmi di intervento diretti al finanziamento dello sviluppo regionale con spese destinate ad alimentare i bilanci regionali, assegnano le risorse al fondo perequativo e autorizzano il Ministro dell'economia alla necessaria modifica della compartecipazione IVA. L'aumento dell'aliquota di compartecipazione non costituisce fonte di copertura della spesa.

Art. 10

(La fase transitoria e l'integrazione con le norme vigenti)

1. I criteri di computo delle quote dei fondi perequativi di cui all'articolo 8 si applicano a regime dopo l'esaurirsi di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle singole Regioni nel 2006-2007 ai valori determinati con i criteri dello stesso articolo 8.

2. Per le quote di fondo perequativo di cui all'art. 9, l'utilizzo dei criteri definiti dall'art. 8 avverrà a partire dall'anno successivo a quello in cui avviene l'effettivo trasferimento delle funzioni ovvero l'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali di prestazione, con gradualità di applicazione.

CAPO III:

LA FINANZA DEGLI ENTI LOCALI,
I RAPPORTI FINANZIARI TRA STATO ED ENTI LOCALI NONCHÈ TRA
REGIONI ED ENTI LOCALI

Art. 11

(Coordinamento e autonomia tributaria degli enti locali)

1. La legge statale individua i tributi dei Comuni e delle Province, ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili. Stabilisce le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale.

2. Ai sensi del presente articolo, i tributi comunali sono i seguenti:

- a) imposta comunale sugli immobili (ICI);
- b) imposta di scopo; imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- c) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni (TOSAP);
- d) tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU);
- e) addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- f) addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica;
- g) addizionale comunale sui diritti di imbarco.

3. Ai sensi del presente articolo, i tributi provinciali sono i seguenti:

- a) imposta provinciale di trascrizione (IPT);
- b) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche delle province (TOSAP);
- c) addizionale provinciale sul consumo dell'energia elettrica;
- d) tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.

4. Le Regioni nell'ambito dei loro poteri legislativi in materia tributaria, di cui all'art. 6, comma xxx, possono stabilire nuovi tributi comunali e provinciali nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali.

5. Gli enti locali dispongono del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti dalle leggi, entro i limiti fissati dalle stesse leggi.

6. Gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorità di vigilanza, dispongono di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti su richiesta di singoli cittadini.

Art. 12

(Il potenziamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. Nel riordino e nella razionalizzazione delle disposizioni concernenti la compartecipazione comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e la relativa addizionale, il Governo si attiene ai criteri e principi previsti dalla presente legge nonché, in particolare, a quelli indicati nell'articolo 3 ed ai seguenti:

- a) potenziamento dell'autonomia dei Comuni;
- b) coerenza delle decisioni assunte in sede comunale con quelle desumibili dai provvedimenti statali in materia, anche con riguardo alla situazione dei contribuenti a basso reddito.

Art. 13

(Interventi sui tributi delle amministrazioni provinciali)

1. Nel riordino dei tributi provinciali il Governo si attiene ai criteri e principi previsti dalla presente legge nonché ai seguenti:

- a) possibilità di trasformare l'imposta sulle assicurazioni RCA in imposta provinciale, attribuendo alle Province la facoltà di ridurre o aumentare le aliquote attuali nella misura del 20%;
- b) revisione dell'elenco di cui all'articolo 11, comma 3, anche mediante la devoluzione ad altri livelli di governo di uno o più dei tributi ivi indicati;
- c) possibilità di attribuire alle province una compartecipazione all'IRPEF.

Art. 14

(Entità e riparto del fondo perequativo statale a funzioni amministrative date)

1. Nel bilancio dello Stato sono istituiti due fondi perequativi, uno a favore dei Comuni, l'altro a favore delle Province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni amministrative da loro attualmente svolte.

2. Per i Comuni l'importo del fondo perequativo è fissato inizialmente in misura pari alla differenza tra l'importo dei trasferimenti a favore degli enti locali, sia di parte corrente che di parte capitale, incluso i proventi della compartecipazione al gettito dell'imposta personale sul reddito (come risultano dal bilancio di previsione dello Stato per l'anno xxxx) e il gettito dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito di cui all'art. 11.

3. Per le Province l'importo del fondo perequativo è fissato inizialmente in misura pari alla somma di tutti i trasferimenti attuali a favore delle Province, al netto dei proventi delle maggiori entrate tributarie che saranno loro eventualmente assegnate.

4. Il fondo perequativo a favore degli enti locali cresce ogni anno a un saggio pari al tasso d'inflazione programmato per quell'anno aumentato di un punto.

5. Per i Comuni, la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, in relazione alla natura dei compiti svolti dagli stessi, avviene:

- a) per il finanziamento della spesa corrente in base:
 - 1) a un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale e,
 - 2) a uno schema di perequazione della capacità fiscale.
- b) per il finanziamento della spesa in conto capitale, in base a indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in relazione alle dotazioni.

6. La spesa corrente standardizzata è computata sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione alla popolazione residente, delle caratteristiche territoriali, demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con le tradizionali tecniche statistiche utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti nel triennio 2004-2006. La standardizzazione della spesa dovrà incorporare gli adeguati incentivi diretti a favorire le unioni di comuni e la conduzione associata dei servizi.

7. Le entrate considerate ai fini della standardizzazione sono rappresentate dai gettiti dei tributi definiti dalle leggi statali di cui all'art. 11 comma 1 valutati ad aliquota standard e dalle entrate per tariffe e proventi dei servizi comunali, opportunamente standardizzati. Il 90 per cento delle entrate standardizzate di ciascun comune sono portate in deduzione alla spesa standardizzata dello stesso comune per il computo dell'indicatore di fabbisogno individuale.

8. Il concorso finanziario alle spese d'investimento è commisurato a indicatori di fabbisogno per infrastrutture nei principali settori di intervento degli enti locali (*ad esempio, viabilità, acquedotti, scuole e fognature, ecc.*). La quota di fondo perequativo da assegnare al sostegno delle spese in conto capitale sarà pari a non più del 20% dell'importo del fondo.

9. Per le Province, la ripartizione del fondo perequativo tra i diversi enti si effettua con criteri analoghi a quelli indicati.

10. Con proprie leggi, le singole Regioni possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse finanziarie assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai Comuni e alle Province inclusi nel territorio regionale nel primo anno di applicazione della presente legge, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata e delle entrate standardizzate, sulla base dei criteri di cui al comma 6, nonché a definizioni autonome dei fabbisogni di infrastrutture. In mancanza della legge regionale o qualora le disposizioni della legge regionale non siano state adeguatamente concertate con le proprie autonomie, il riparto avviene sulla base dei parametri definiti in attuazione della legge nazionale.

11. Gli uffici statali attuano materialmente il trasferimento delle risorse del fondo perequativo a favore degli enti locali, anche nel caso che le assegnazioni siano definite sulla base di criteri fissati dal legislatore regionale.

Art. 15

(Limiti all'indebitamento)

1. Il servizio del debito (interessi + rimborso del capitale) non può superare il 30% del gettito dell'addizionale all'imposta sui redditi personali. Per il computo di tale limite i piani di ammortamento del debito non basati sul metodo francese sono trasformati in equivalente finanziario di quote costanti (o crescenti a qualche tasso costante di crescita nel tempo). La durata massima di ogni singolo prestito non può superare i 20 anni.

Art. 16

(Funzioni degli enti locali: storia, nuove funzioni amministrative e finanziamento)

1. Le attività degli enti locali svolte al 1 gennaio 2007 continuano ad essere finanziate direttamente dal bilancio dello Stato anche se singole attività rientrano in materie assegnate alla competenza legislativa delle Regioni. Il loro finanziamento segue le regole definite negli articoli da 10 a 15 di questo Capo.

2. Le risorse finanziarie e le responsabilità decisionali per lo svolgimento delle attività degli enti locali e delle funzioni amministrative che sono aggiuntivamente attribuite in attuazione dell'art. 118 della Costituzione sono "di titolarità" dello Stato o delle Regioni, in relazione alle rispettive competenze legislative.

3. Al finanziamento delle nuove funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato si provvede, al termine di un periodo transitorio di accertamento dell'effettivo costo complessivo delle funzioni trasferite, con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sui redditi personali e con l'aumento del fondo perequativo di cui all'art. 14.

4. Al finanziamento delle nuove funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa delle Regioni provvedono le Regioni con proprie risorse, trasferendo agli enti locali parte delle aliquote delle addizionali ai tributi erariali di loro competenza, concorrendo all'incremento del fondo perequativo amministrato dallo Stato di cui all'art. 14 ovvero disponendo autonomamente il proprio concorso finanziario allo svolgimento delle funzioni amministrative degli enti locali sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per il fondo perequativo dello Stato.

5. Se, in una determinata materia, le funzioni amministrative sono distribuite in modo non diffuso o con forti concentrazioni sul territorio nazionale o regionale, lo Stato o le Regioni fissano le quote del fondo perequativo dei singoli enti anche in relazione a specifici indicatori di fabbisogno.

Art. 17

(La fase transitoria e l'integrazione delle norme vigenti)

CAPO IV: IL FINANZIAMENTO DI ROMA CAPITALE E DELLE CITTÀ
METROPOLITANE

Art. 18

CAPO V: ADATTAMENTO DELLE NORME FINANZIARIE DELLE REGIONI A
STATUTO SPECIALE AI VINCOLI POSTI DAI TRATTATI INTERNAZIONALI E
SOLIDARIETA' AI TERRITORI A PIU' BASSA CAPACITA' FISCALE

Art. 19

(Trattati internazionali, solidarietà interregionale e finanza delle Regioni a statuto speciale)

1. In applicazione dei trattati internazionali che fissano regole e procedure per il rispetto del patto di stabilità e crescita, per la necessità di concorrere alla progressiva riduzione dell'incidenza del debito pubblico sul PIL:

a) ai bilanci delle Regioni a statuto speciale viene addebitata una frazione della spesa per interessi sul debito pubblico corrispondente all'incidenza dei proventi delle compartecipazioni al gettito tributario di ciascuna regione sul totale del gettito dei tributi erariali. A regime, tale addebito si tradurrà in una riduzione della quota di compartecipazione al gettito dei tributi erariali.

b) le Regioni a statuto speciale con livelli di reddito pro-capite superiore alla media nazionale non partecipano a nessun riparto di fondi assegnati da leggi dello Stato.

**CAPO VI:
ULTERIORI NORME TRANSITORIE**

Art. 20

<i>Principi applicativi dell'art.119 della Costituzione – Documento dei Presidenti del 7 febbraio 2007</i>	Disegno di legge delega Giarda
<ul style="list-style-type: none"> • Principi di coordinamento della finanza pubblica • Razionalità, semplificazione e coerenza dei singoli tributi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Presenti nell'articolo 2 compreso il riferimento allo statuto del contribuente • Manca la garanzia contro le incursioni statali sulle basi imponibili regionali (vedi però nuovo elenco dei tributi regionali)
<ul style="list-style-type: none"> • Equilibrio tra tributi propri, compartecipazioni e addizionali a tributi erariali riferiti al territorio di ciascuna Regione. • Premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Il sistema delineato prevede largo ricorso a compartecipazioni e addizionali a tributi erariali i tributi regionali risultano a margine. Sono tributi regionali: <ul style="list-style-type: none"> ○ imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); ○ addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e relativa imposta sostitutiva; ○ addizionale regionale sui canoni statali per le utenze di acqua pubblica; ○ imposta regionale sulla benzina per autotrazione; ○ tassa di abilitazione all'esercizio professionale; ○ imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo. • manca
<ul style="list-style-type: none"> • Assicurazione di costante copertura dei costi standard dei livelli essenziali delle prestazioni, la cui determinazione sia stabilita su base triennale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Le spese sono ripartite in: <ul style="list-style-type: none"> (a) spese riconducibili ad attività assoggettate al vincolo della lettera m) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione, finanziate con aliquote di tributi e di addizionali determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento della spesa corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in almeno una regione. Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle Regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all'art. 8. Sono definite lett.m) la sanità e l'assistenza. (b) spese finanziate con contributi speciali, quali i finanziamenti dell'Unione Europea, i cofinanziamenti nazionali e i contributi finalizzati al riequilibrio territoriale dei redditi e della produzione, riconducibili al quinto comma dell'art. 119, finanziate con fondo perequativo (c) spese associate allo svolgimento di funzioni espressione delle materie nella competenza esclusiva o concorrente delle Regioni, non riconducibili alle disposizioni della lettera m) del secondo comma dell'art. 117 e del quinto comma dell'art. 119, finanziate con gettito derivante dall'aumento delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF o di altri tributi regionali e dalle quote del fondo perequativo di cui all'art. 8. Il nuovo valore delle aliquote è stabilito sul livello minimo necessario per pareggiare esattamente l'importo dei trasferimenti soppressi in almeno una Regione. (d) Si prevede una casistica speciale per i costi TPL assimilabili alla lett.m) ma non è chiara la fonte di copertura di questa spesa • Manca la definizione di costi standard
<ul style="list-style-type: none"> • Perequazione: • definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione dei relativi costi standard, le regole per i loro aggiornamenti, in modo da assicurare uniformità su tutto il territorio nazionale del livello essenziale della prestazione e del relativo costo standard; 	<ul style="list-style-type: none"> • non è chiara l'entità della perequazione anche in relazione al fatto che l'aliquota è fissata sul livello minimo per una o più Regioni • viene sancito che la Regione con il più elevato gettito per abitante dei tributi propri (esclusi quelli che finanziano le attività assoggettate al vincolo della lettera m) del secondo comma dell'art. 117 Cost.) (o in alternativa si potrebbe fare riferimento ai valori medi rilevati sulle Regioni con il più elevato

<ul style="list-style-type: none"> • garanzia della copertura integrale dei livelli essenziali di prestazione di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione; • riduzione delle differenze interregionali nel gettito delle entrate tributarie regionali per abitante destinate al finanziamento delle funzioni non comprese tra quelle "essenziali"; <p>L'alimentazione del fondo dovrà essere assicurata dalla compartecipazione ad un grande tributo erariale dinamico e collegato all'evoluzione del PIL.</p>	<p>gettito pro-capite) non partecipa alla ripartizione del fondo perequativo ma non è chiaro se vi partecipa per la parte relativa alla soppressione di trasferimenti soppressi specifici (es. cofinanziamenti UE) e per i contributi riconducibili al comma 5 dell'art.119 Cost.</p> <ul style="list-style-type: none"> • è incostituzionale la riserva del 10% del fondo alle 7 Regioni di piccole dimensioni, gli indicatori socio economici scelti dovrebbero essere sufficienti a rappresentare anche queste realtà ; • mancano riferimenti all'efficienza della Regione nell'accertamento delle basi imponibili e nell'acquisizione concreta dei gettiti ad esse riferiti". • Si prevede che la perequazione sia inversa alle differenze interregionali nel gettito delle entrate tributarie procapite ma non è previsto il limite (max o min) della perequazione.
<ul style="list-style-type: none"> • Limiti di manovrabilità di aliquota riferita a compartecipazioni , addizionali e sovrimposte a tributi erariali di competenza del territorio. Ulteriore forme di flessibilità e autonomia anche sperimentali a particolari condizioni. 	<ul style="list-style-type: none"> • La norma è innovativa rispetto al panorama tributario vigente, in quanto assegnerebbe una riserva di parte di aliquota complessiva (quota parte) gravante sull'imposta erariale sui redditi delle persone. Le Regioni sarebbero libere di azionare, senza intervenire sulla determinazione dell'imponibile, sulla parte di aliquota loro assegnata. Non sono più considerati tributi regionali: la tassa automobilistica regionale; la compartecipazione all'accisa sulle benzine; accisa sul gasolio per autotrazione; la tassa per il diritto allo studio universitario; il tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti; IRESA (mentre per i comuni viene riaffermata l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco) • L'esercizio dell'autonomia tributaria delle Regioni si svolgerà con criteri differenziati, in relazione anche alla necessità di computare i gettiti standardizzati rilevanti per il buon funzionamento delle regole di perequazione. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> (a) per i tributi regionali destinati al finanziamento dei fabbisogni di spesa di cui all'art. 5 comma 1 lettera (a), le Regioni non possono modificare le basi imponibili, le detrazioni o le deduzioni, né introdurre scale regionali di progressività o speciali agevolazioni; possono, successivamente alla determinazione iniziale, variare solo l'aliquota loro assegnata; (b) per gli altri tributi originati da legge statale, le Regioni possono modificare le modalità di computo della base imponibile senza stravolgimento dei caratteri fondamentali del tributo e modificare le aliquote. Lo Stato, d'intesa con le Regioni, determina i gettiti standardizzati per le singole Regioni, in base ai valori medi dei parametri adottati nelle diverse legislazioni regionali.
<ul style="list-style-type: none"> • Partecipazione di Regioni ed Enti locali nella definizione delle politiche fiscali, nell'accertamento e nel contrasto all'evasione fiscale. Creazione di centri di servizio regionali che svolgono le funzioni in materia di entrate regionali e mediante convenzioni svolgono le medesime funzioni unitariamente per gli Enti locali. 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca
<ul style="list-style-type: none"> • Valorizzazione e riconoscimento della sussidiarietà fiscale. • Potestà impositiva finalizzata ad assicurare la correlazione tra prelievo e beneficio nell'ambito del medesimo territorio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Solo sussidiarietà orizzontale nella determinazione dei fabbisogni su base regionale ma ciò viene (purtroppo) attuato dagli uffici statali (art. 14); • Manca principio territorialità di tributi
<ul style="list-style-type: none"> • Il principio di perequazione dovrà essere applicato in maniera da ridurre in modo adeguato le differenze tra territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica, nel tempo, conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale. nel senso che la perequazione non può modificare la graduatoria delle Regioni determinata in base alla differenza tra indice di capacità finanziaria e indice di perequazione. 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca

<ul style="list-style-type: none"> Il coordinamento della Regione assicura l'equilibrio della finanza pubblica decentrata nell'ambito del territorio regionale nel rispetto del patto di stabilità interno. Tesoreria unica 	<ul style="list-style-type: none"> legge "di coordinamento dinamico" delle fonti di finanziamento annuale delle funzioni di Regioni e Autonomie Locali (DPEF + DDL previa concertazione da avviare in aprile) risulta macchinoso, condiziona e rende precaria la programmazione e l'autonomia finanziaria delle Regioni medesime alla manovra di bilancio dello Stato, figurando il ruolo dei governi Regionali a meri attuatori delle politiche dello Stato!!!; il monitoraggio dei flussi di cassa sarà mensile anziché trimestrale evidenziato; il saldo consuntivo della regione è definito come differenza fra entrate finali e spese finali, non può essere negativo se non eccezionalmente e comunque non superiore al livello della spesa per investimento al netto degli oneri finanziari e nel limite di un tetto prestabilito. Tali limiti operano sia sulla competenza che sulla cassa. Questa norma introduce grosse criticità al bilancio regionale in quanto obbliga al pareggio e all'assunzione di mutuo. ancorché si preveda la possibilità per le Regioni di adattare le regole e i vincoli del Patto di stabilità per gli enti locali del proprio territorio, è lo Stato a stabilire il concorso di ciascun ente non sono definite le linee con cui avverrà questa operazione. Sarebbe opportuno che ciascuna Regione assuma in proprio i diritti all'indebitamento di enti particolarmente impegnati nel campo delle infrastrutture di valenza regionale, per poi rivalersi in altro momento nei confronti degli stessi. <p>manca</p>
<ul style="list-style-type: none"> Concorso delle Regioni e degli Enti locali per la definizione di entità, criteri di riparto, tipologie e sistemi di cofinanziabilità delle risorse aggiuntive e degli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma della Costituzione. 	<ul style="list-style-type: none"> Manca. Per le spese finanziate con contributi speciali, lo Stato concorre al cofinanziamento delle azioni assistite dal bilancio comunitario, nella misura prevista dalle norme comunitarie. Gli interventi diretti al riequilibrio territoriale sono, ai sensi del quinto comma dell'art. 119, finanziati con contributi speciali e/o con quote specifiche (dedicate) del fondo perequativo. non è condivisibile il sistema di definizione delle quote del fondo destinate a finanziare gli interventi per il riequilibrio territoriale si ritiene inappropriata la proposta di far rientrare il riequilibrio territoriale nella perequazione standardizzata, inoltre, il 5° comma, art.119 Cost., prevede riequilibri territoriali non solo legati alle differenze economiche ma anche ad emergenze specifiche della realtà locali, per esempio ambientali;
<ul style="list-style-type: none"> RSS: l'attuazione dei principi fondamentali va realizzata nel quadro dell' autonomia finanziaria delle Regioni a Statuto speciale che è e rimane disciplinata dai rispettivi Statuti speciali, dalle relative norme di attuazione e dalle loro modificazioni, definite secondo le procedure previste dagli Statuti medesimi. L'attuazione del principio solidarietà e la conseguente partecipazione alla perequazione, disciplinata dagli Statuti e dalle relative norme di attuazione, deve tener conto, ove ricorrano, delle situazioni di svantaggio strutturale ed economico che connotano specifici territori delle autonomie speciali, superabili proprio in virtù del particolare ordinamento finanziario loro riconosciuto. Va assicurata piena attuazione all'autonomia fiscale delle autonomie speciali, già prevista dagli Statuti, sulla base di principi stabiliti da specifiche norme di attuazione statutaria. 	<p><i>a) ai bilanci delle Regioni a statuto speciale viene addebitata una frazione della spesa per interessi sul debito pubblico corrispondente all'incidenza dei proventi delle compartecipazioni al gettito tributario di ciascuna regione sul totale del gettito dei tributi erariali. A regime, tale addebito si tradurrà in una riduzione della quota di compartecipazione al gettito dei tributi erariali.</i></p> <p><i>b) le Regioni a statuto speciale con livelli di reddito pro-capite superiore alla media nazionale non partecipano a nessun riparto di fondi assegnati da leggi dello Stato.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> Periodo transitorio: garanzia delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare l'esercizio delle funzioni legislative e amministrative di Regioni ed Enti locali anche sotto forma di trasferimenti. Per le materie di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, il processo di convergenza, dal dato di fabbisogno espresso dalla spesa storica a quello misurato attraverso i costi prestazionali standard, andrà definito con la gradualità necessaria ad assicurarne la sostenibilità. Anche per le restanti materie il sistema di finanziamento andrà disegnato secondo un percorso di 	<ul style="list-style-type: none"> tempi transitori vaghi. Si prevede solo la gradualità.

<p>divergenza dal criterio della spesa storica. Tale percorso dovrà essere compiutamente realizzato in un periodo temporale di 5 anni. Decorsi i cinque anni, qualora lo Stato verificasse la necessità di garantire un periodo di tempo più ampio ad alcune Regioni per la conclusione di tale percorso, tale esigenza va assicurata con risorse dello Stato per il tempo ritenuto necessario.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Amministrazione della fiscalità regionale: centri di servizio per la gestione dei tributi erariali e regionali 	<ul style="list-style-type: none"> • manca



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Servizio Rapporti Finanziari Stato Regione

U O B 2.1 Finanza Regionale

Via E. Notarbartolo 17 – Palermo – tel. 091/7076635 - 7076719

Palermo

Prot. n.

ANTICIPATA PER EMAIL
E A MEZZO FAX**Alla Segreteria della Conferenza delle
Regioni
Via Parigi 11
ROMA****Regione Siciliana****E p.c.****Alla Presidenza della****Ufficio di Gabinetto
Palazzo d'Orleans
90129 PALERMO****Alla Presidenza della Regione
Siciliana
Segreteria Generale
Area 2^
Palazzo d'Orleans
90129 PALERMO**

OGGETTO: Conferenza delle Regioni - Seduta straordinaria del 4 aprile 2007
Dibattito e valutazione in materia di federalismo fiscale. OSSERVAZIONI

Con riferimento al documento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, acquisito in data odierna e al dibattito sul federalismo fiscale oggetto della convocazione della Conferenza delle Regioni, lo scrivente ritiene di far pervenire le proprie osservazioni in merito, ferme restando le perplessità suscitate dalla circostanza che il documento, benchè oggetto da diverso tempo di commenti giornalistici, sia stato trasmesso a questa Amministrazione Regionale solo in data odierna e, pertanto, l'approfondimento dei suoi contenuti è soltanto parziale.

Le parti del documento – suddiviso in sei capi – che riguardano le regioni a statuto speciale sono costituite dal capo I “*contenuti e regole di coordinamento*”

finanziario” e dal capo V “adattamento delle norme finanziarie delle regioni a statuto speciale ai vincoli posti dai trattati internazionali e solidarietà ai territori a più bassa capacità fiscale” essendo destinati gli altri capi a disciplinare la finanza delle regioni ordinarie e degli enti locali.

Capo I. Mentre l’art.2 sembra ispirarsi a principi di forte limitazione dell’autonomia contabile delle regioni e degli altri enti locali, relativamente all’art.3 può osservarsi che i principi di coordinamento del sistema tributario, nello stesso enunciati, hanno tutti una portata meramente ricognitiva di principi che già esistono nell’ordinamento vigente.

Capo V. Le regioni a statuto speciale vengono fatte direttamente oggetto di previsione soltanto nell’art.19 della bozza di disegno di legge, laddove si stabilisce che *“in applicazione dei trattati internazionali che fissano regole e procedure per il rispetto del patto di stabilità e crescita, per la necessità di concorrere alla progressiva riduzione dell’incidenza del debito pubblico sul PIL:*

a) ai bilanci delle Regioni a statuto speciale viene addebitata una frazione della spesa per interessi sul debito pubblico corrispondente all’incidenza dei proventi delle compartecipazioni al gettito tributario di ciascuna regione sul totale del gettito dei tributi erariali. A regime, tale addebito si tradurrà in una riduzione della quota di compartecipazione al gettito dei tributi erariali.

b) le Regioni a statuto speciale con livelli di reddito pro-capite superiore alla media nazionale non partecipano a nessun riparto di fondi assegnati da leggi dello Stato.

Si tratta, come è agevole rilevare, di una disposizione che si prefigge lo scopo di sgravare lo Stato di un’aliquota degli oneri connessi al debito pubblico trasferendone il carico in capo alle regioni a statuto speciale.

Una simile previsione non solo non ha niente a che fare con il processo di attuazione dell’art.119 ma anzi è con lo stesso in contrasto, ove si pensi che in quest’ultimo viene costituzionalizzato il principio che regioni ed enti locali devono essere dotate di risorse sufficienti a finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

In questo caso il legislatore statale si preoccupa, invece, esclusivamente di alleggerire il carico che in atto grava sul proprio bilancio, senza valutare gli effetti che ciò può avere sull’equilibrio finanziario delle regioni, e quindi gestionale, di queste ultime.

E tanto ove si consideri che per la Regione siciliana il trasferimento di funzioni nascente dal Titolo V, aggiungendosi al necessario completamento del trasferimento delle funzioni già previste nello Statuto della Regione, pone la necessità di trovare risorse adeguate ai compiti attribuiti, atteso il “gap” fra costi

delle funzioni ed entrate statutarie, ammontanti a circa sette miliardi di euro, del quale è indubbia la sussistenza.

Non può mancarsi di evidenziare, inoltre, che il citato art.19, che per espressa affermazione della sua rubrica intenderebbe porsi quale “adattamento delle norme finanziarie delle regioni a statuto speciale ai vincoli posti dai trattati internazionali e solidarietà ai territori a più bassa capacità fiscale”, interviene a modificare, con legge ordinaria, l’impianto finanziario della Regione delineato in norme di rango costituzionale, quali sono gli articoli 36 e ss. dello Statuto: intervento di cui, pertanto, si palesa l’assoluta illegittimità costituzionale.

Infine appare doveroso ricordare che la Regione siciliana, unitamente alle altre regioni speciali, già da lungo tempo è attore del processo di risanamento della finanza pubblica con specifiche misure di partecipazione alle manovre adottate dallo Stato con l’obiettivo di riequilibrio dei conti pubblici, da ultimo con le specifiche misure dettate per la Sicilia con la legge finanziaria per il 2007.

Firmata

L’ASSESSORE

(On.le Avv. Guido Lo Porto)

**RIUNIONE DEL TAVOLO-TECNICO POLITICO TRA IL
GOVERNO E LE REGIONI IN MATERIA DI
FEDERALISMO FISCALE**

4 aprile 2007



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Roma, 4 aprile 2007

FAX URGENTE

**DELEGAZIONE RIUNIONE FEDERALISMO FISCALE
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

4 APRILE 2007 ORE 16.00

Vasco Errani – Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
Flavio Delbono – Vice Presidente della Regione Emilia-Romagna
Piero Venturi – Portavoce del Presidente

Luigi Merlo – Assessore infrastrutture e trasporti della Regione Liguria
Giuseppe Profiti – Direttore Generale al Bilancio della Regione Liguria

Romano Colozzi – Assessore al Bilancio - Regione Lombardia
Antonello Turturiello – Dirigente Area Bilancio
Carlo Cassani – Portavoce dell'Assessore

Michela Del Piero – Assessore alla Programmazione, risorse economiche e finanziarie della Regione Friuli Venezia Giulia

Vincenzo Spaziante – Assessore al Bilancio e Patrimonio della Regione Calabria
Gaetano Stornaiuolo – Delegato dal Presidente della Regione Calabria
Svetlana Parrilla -

Norberto Cau – Delegato dal Presidente della Regione Campania

Dott. Marcello Mochi Onori – Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
Dott. Paolo Alessandrini – Dirigente area finanziaria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Dott. Stefano Mirabelli - Responsabile area comunicazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

**RIUNIONE DEL TAVOLO-TECNICO POLITICO TRA IL
GOVERNO E LE REGIONI IN MATERIA DI
FEDERALISMO FISCALE**

11 aprile 2007



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Roma, 10 aprile 2007

F A X

DELEGAZIONE PARTECIPANTI ALLA RIUNIONE DEL TAVOLO TECNICO PER L'ESAME DELLA BOZZA DI TESTO SUL FEDERALISMO FISCALE

11 APRILE 2007 ORE 10.30

- **Giuseppe Profiti**
Direttore Generale al Bilancio della Regione Liguria

- **Claudio Kovatsch**
Direttore Centrale risorse economiche e finanziarie Regione Friuli Venezia Giulia
- **Paolo Viola**
Vice Direttore risorse economiche e finanziarie Regione Friuli Venezia Giulia

- **Antonello Turturiello**
Dirigente Area Bilancio Regione Lombardia

- **Luciano Pasquini**
Direttore Generale risorse finanziarie e patrimonio Regione Emilia Romagna

- **Gaetano Stornaiuolo**
Delegato dal Presidente della Regione Calabria

- **Norberto Cau**
Delegato dal Presidente della Regione Campania

- **Guido Magrini**
Direttore Assessorato al Bilancio Regione Lazio
- **Marcello Degni**
Collaboratore Assessore al Bilancio Regione Lazio
- **Massimo Paradiso**
Collaboratore Assessore al Bilancio Regione Lazio

- **Marcello Mochi Onori**
Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
- **Paolo Alessandrini**
Dirigente area finanziaria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
- **Stefano Mirabelli**
Responsabile area comunicazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

**RIUNIONE DEL TAVOLO-TECNICO POLITICO TRA IL
GOVERNO E LE REGIONI IN MATERIA DI
FEDERALISMO FISCALE**

18 aprile 2007



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Roma, 18 aprile 2007

F A X

DELEGAZIONE PARTECIPANTI ALLA RIUNIONE TECNICA PER L'ESAME DELLA BOZZA DI DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE

18 APRILE 2007 ORE 17.00

Regione LOMBARDIA

- **Romano Colozzi** - Assessore risorse finanziarie
- **Antonello Turturiello** - Dirigente Area Bilancio
- **Carlo Cassani** - Collaboratore Assessore risorse finanziarie

Regione LIGURIA

- **Giovanni Battista Pittaluga** - Assessore risorse finanziarie
- **Giuseppe Profiti** - Direttore Generale al Bilancio della Regione Liguria

Regione EMILIA ROMAGNA

- **Flavio Delbono** - Vice Presidente giunta regionale
- **Luciano Pasquini** - Direttore Generale risorse finanziarie e patrimonio

Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

- **Claudio Kovatsch** - Direttore Centrale risorse economiche e finanziarie
- **Daniele Bertuzzi** - Capo di Gabinetto
- **Massimiliano Crociani** - Responsabile Ufficio di Roma

Regione CALABRIA

- **Gaetano Stornaiuolo** - Delegato dal Presidente della Giunta regionale

Regione CAMPANIA

- **Marco Di Lello** - Assessore regionale
- **Norberto Cau** - Delegato dal Presidente della Giunta regionale

Regione LAZIO

- **Luigi Nieri** - Assessore al bilancio
- **Marcello Degni** - Collaboratore Assessore al Bilancio
- **Massimo Paradiso** - Collaboratore Assessore al Bilancio

Segreteria della CONFERENZA DELLE REGIONI E P.A.

- **Marcello Mochi Onori** - Segretario Generale
- **Paolo Alessandrini** - Dirigente area Affari finanziari
- **Stefano Mirabelli** - Responsabile area comunicazione

**CONFERENZA STRAORDINARIA DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME**

17 maggio 2007



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
Il Presidente

Prot. n. 1925/CP3

Roma, 7 maggio 2007

Comunicazione trasmessa solo via fax sostituisce l'originale ai sensi dell'art.6, comma 2, della L. 412/1991
--

FAX URGENTE

Ai Signori Presidenti delle
Regioni e delle Province
autonome

LORO SEDI

**OGGETTO: Sconvoazione della seduta della Conferenza straordinaria
delle Regioni e delle Province autonome di mercoledì 9
maggio 2007 alle ore 16.30.**

Comunico che, la Conferenza straordinaria delle Regioni e delle Province autonome convocata per il 9 maggio 2007 alle ore 16.30 (prot. n. 1888/CP3 del 3 maggio 2007) con all'ordine del giorno: "Prosecuzione del dibattito sul documento relativo al Federalismo Fiscale", è **rinviata a giovedì 17 maggio 2007 alle ore 9.30 con il medesimo ordine del giorno.**

Cordiali saluti.

Vasco Errani



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

**Stralcio
Resoconto stenografico**

SEDUTA DI GIOVEDI' 17 MAGGIO 2007

**PRESIDENZA
del
PRESIDENTE VASCO ERRANI**

SONO PRESENTI:

REGIONE ABRUZZO

DEL TURCO Ottaviano, Presidente.

D'AMICO Giovanni, Assessore.

REGIONE BASILICATA

DE FILIPPO Vito, Presidente.

REGIONE CALABRIA

LOIERO Agazio, Presidente.

SPAZIANTE Vincenzo, Assessore.

REGIONE CAMPANIA

BASSOLINO Antonio, Presidente.

DI LELLO Marco, Assessore.

REGIONE EMILIA ROMAGNA

ERRANI Vasco, Presidente.

DELBONO Flavio, Vicepresidente.

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

IACOP Franco, Assessore.

REGIONE LAZIO

NIERI Luigi, Assessore.

REGIONE LIGURIA

PITTALUGA Giovanni Battista, Assessore.

REGIONE LOMBARDIA

-

COLOZZI Romano, Assessore.

REGIONE MOLISE

IORIO Angelo Michele, Presidente.

VITAGLIANO Gianfranco, Assessore.

REGIONE PIEMONTE

BRESSO Mercedes, Presidente.

PEVERARO Paolo, Assessore.

REGIONE PUGLIA

VENDOLA Nichi, Presidente.

SAPONARO Francesco, Assessore.

REGIONE SICILIANA

TORRISI Mario, Assessore.

REGIONE TOSCANA

BERTOLUCCI Giuseppe, Assessore.

REGIONE UMBRIA

LORENZETTI Maria Rita, Presidente.

REGIONE VENETO

COPPOLA Marialuisa, Assessore.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DELLAI Lorenzo, Presidente.

Partecipa il Segretario Generale Marcello MOCHI ONORI.

...OMISSIS...

La seduta comincia alle 9:55.

...OMISSIS...

SEDUTA PUBBLICA.

1) Prosecuzione del dibattito sul documento relativo al “federalismo fiscale”.

DELBONO Flavio, Vicepresidente Regione Emilia Romagna.

Mi soffermo sui due punti che il Presidente Errani ha sottolineato e che sono quelli sui quali, sostanzialmente, ci siamo lasciati l'altra volta, rinviandoli all'approfondimento odierno.

Per quel che riguarda la Regione, o il gruppo di Regioni, che devono fare da spartiacque, in base a quanto stabilisce l'articolo 7, rilevo che tale norma è composto di due commi, in modo tale da sembrare simmetrica, mentre in realtà è sostanzialmente asimmetrica, dato che il primo comma riguarda la lettera *m*), quindi con la garanzia del finanziamento al 100 per cento (e questo, ricordiamocelo, è un principio che poi si applicherà anche ad altri livelli di governo, di cui oggi non ci occupiamo), mentre il secondo comma riguarda il resto, cioè quello che nell'articolo 5 dell'originario disegno di legge del Governo attiene alla lettera *c*).

C'è stata – parlo ora del primo comma – una lunga discussione tra noi, con diverse proposte in campo: alla fine, le proposte erano: “una” o “più d'una” (tanto per intenderci). Avevamo visto che, dal punto di vista delle conseguenze finanziarie, le due alternative erano equivalenti, nel senso che se parliamo di attività che debbono essere finanziate al 100 per cento, che si prenda una Regione o se ne prenda un gruppo, il risultato non cambia. C'era, evidentemente, una diversità di significato politico (aspetto sollevato segnatamente dall'Assessore Coppola, per il Veneto).

Di questo abbiamo discusso molto. Allora, la proposta che vi farei, motivandola, è che, sul primo comma dell'articolo 7, forse la cosa più semplice, anche incorporando le obiezioni politiche, è di prendere una Regione sola.

Vi spiego il perché. Se diciamo “più d'una”, si apre un dibattito su quante (tre, cinque, sette). In secondo luogo, quand'anche avessimo il cosiddetto *panel*, o gruppo di testa, le Regioni componenti non sarebbero tutte uguali, e una Regione che stesse nel gruppo di testa, ma non fosse la prima o la seconda, riceverebbe dalla prima o dalla seconda. Quindi l'obiezione “non voglio figurare per ragioni politiche fra i riceventi” non tiene, nel senso che o tutte le Regioni ricevono da una, e si vede subito, oppure si fanno due gruppi, ma anche all'interno del gruppo di testa ci sarà chi è sotto la media e riceve da chi è sopra la media.

Sulla lettera *m*), ovvero sul primo comma dell'articolo 7, avanzerei quindi la proposta di considerare una Regione pilota, che – lo ripeto – dovrebbe essere quella che, definito il costo *standard*, tolta l'IRAP, con la minima aliquota IRPEF paga il costo *standard*, quindi

non accede al fondo perequativo. Tutte le altre, con un'aliquota IRPEF più alta, accedrebbero invece, in misura diversa, fino ad esaurire la copertura del costo *standard*, al fondo perequativo.

Diversa è la questione per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 7. Anche di ciò abbiamo discusso a lungo, sia nel gruppo degli Assessori, sia in questa sede. In questo caso la perequazione, come sappiamo, non è al 100 per cento (stiamo parlando della lettera *c*) dell'articolo 5), nel senso che, in tempi, modi e proporzioni da stabilire, queste non sono le funzioni della lettera *m*) il cui finanziamento deve essere garantito al 100 per cento. Qui, dunque, prendere solo una Regione creerebbe anche tecnicamente un po' di problemi, perché si rischia di congelare il meccanismo della spesa, per intenderci, al livello di quella che prendiamo.

Sembrano quindi più sagge due alternative: o prendere – se non ricordo male era la proposta dell'Assessore del Piemonte – la media di tutte le Regioni, segnatamente quelle a statuto ordinario (per non complicarci la vita con trattamenti diversi); oppure, prendere, al limite, un *panel*, cosa che in questo caso non cambia molto. Sicuramente per evitare ancora di discutere quanto debba essere numeroso il *panel*, si potrebbero prendere tutte e quindici le Regioni e fare la media: so che sul punto c'era l'obiezione dell'Assessore della Campania, se non ricordo male; in ogni caso, sia che si tratti di quindici Regioni che di un *panel*, c'è comunque un *do ut des* che evidentemente è diverso da quello del comma precedente, perché, ripeto, non stiamo parlando di copertura al 100 per cento.

Questo per quanto riguarda il primo punto toccato dal Presidente Errani. Anche sulla questione del costo *standard* c'è stata una discussione tra noi, però, Presidente, ne possiamo parlare dopo.

DI LELLO Marco, Assessore Regione Campania.

Desidero innanzitutto fare una riflessione generale, perché questa volta non ho condiviso la relazione dell'Assessore Colozzi – che solitamente è puntuale – anche perché l'ha accompagnata da una sua interpretazione. Qui non c'è, almeno per quello che noi abbiamo sostenuto in queste settimane, un diniego rispetto alla prospettiva, una mancanza di volontà di accettare il federalismo fiscale. Non è assolutamente così! La consapevolezza – lo dico con assoluta serenità – che il federalismo fiscale inevitabilmente arreca, alle Regioni che hanno minore capacità di raccolta di tributi sul territorio, una penalizzazione, già di per sé potrebbe consentirci di dire che noi non accettiamo neanche il ragionamento: e invece no! Lo voglio sottolineare con forza perché non c'è un atteggiamento di chiusura da parte nostra, di tipo conservativo; assolutamente no! Ovviamente, l'abbiamo chiarito, ma mi pare che questo sia in qualche modo terreno condiviso; la sfida la raccogliamo, anche se non possiamo mettere in discussione i diritti essenziali dei cittadini che vivono nelle Regioni con minore capacità fiscale. Ma questo, una volta che abbiamo acclarato il tema del soddisfacimento totale di sanità, assistenza, trasporto pubblico locale, in qualche modo appare garantito.

L'Assessore Colozzi dice, secondo me, una cosa non corretta quando afferma che fare riferimento ad una Regione, per quanto riguarda l'articolo 7, significa lasciare tutto invariato. Non è così. Questo anzitutto perché viene messa in discussione, dal mio punto di vista, l'idea che ciascuno di noi ha della Repubblica. L'articolo 114 della Costituzione – lo ricordo a me stesso – ci descrive le diverse componenti della Repubblica: parte dai Comuni, passa per Province e Città metropolitane, arriva alle Regioni e poi allo Stato. Il tema è: chi ha la funzione di riequilibrare e assicurare omogeneità dei servizi sul territorio? Per me, questo compito è dello Stato, altrimenti noi mettiamo in discussione l'idea stessa di Repubblica; altrimenti non diamo vita al federalismo fiscale, ma alla devoluzione, che è legittima come posizione politica, ma è tutt'altra cosa!

Ed allora è qui che si scontra un'assoluta diversità di visione! Noi siamo, io sono, perché lo Stato mantenga un ruolo importante, di riequilibrio. Su questo c'è consenso? Se c'è consenso su questo, possiamo discutere di tutto; ma questa è l'idea che noi abbiamo di federalismo fiscale, che non significa conservazione o arroccamento sulle proprie posizioni: tutt'altro! Significa però rispettare la Costituzione: come c'è l'articolo 119 c'è l'articolo 114, e noi stiamo ragionando a Costituzione data. Poi, ognuno di noi può avere le proprie idee sulle modifiche da apportare alla Carta costituzionale, ma non è questo ovviamente l'oggetto delle nostre discussioni.

PITTALUGA Giovanni Battista, Assessore Regione Liguria.

Io credo che, qualunque possa essere la nostra presunzione su quello che accadrà sulla legge delega, oggi il nostro compito è di essere il più compatti possibile, perché l'ANCI e l'UPI hanno una posizione ben definita e quindi potranno influire sulla forma che prenderà, alla fine, tale legge delega. Parto perciò dal presupposto che, tutti insieme, condividiamo il concetto di federalismo fiscale, pur con sfumature diverse. Vi farei la proposta di analizzare i tre punti che, secondo me, sono oggetto di discussione in modo distinto, per fare dei piccoli passi verso una soluzione

Primo punto: definire le Regioni di riferimento per la lettera *m*). Se siamo tutti d'accordo, possiamo recepire la proposta di Delbono, cui io aderisco perché credo che sia la soluzione migliore. E non vedo neanche un costo politico nel fatto che tutte le Regioni, a parte una, la Lombardia probabilmente, attingano al Fondo perequativo, perché comunque l'IVA raccolta in quel territorio è superiore sicuramente all'IVA anche delle Regioni, come il Veneto, che hanno delle perplessità ad accedere tramite il Fondo perequativo. Quindi se riusciamo a raggiungere un accordo su questo, un primo punto è rimosso. Secondo punto: discorso della lettera *c*) e di come organizzare la perequazione sulla lettera *c*). Terzo punto: i costi *standard*.

Io affronterei questi punti uno per volta e li rimuoverei come ostacoli, per raggiungere alla fine un documento condiviso da tutti, in modo da poterci allineare, come diceva il Presidente, sulle posizioni del Ministero dell'economia.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Intervengo solo per chiarire, perché forse l'esigenza di sintesi non facilita la chiarezza. Io non ho fatto un intervento di filosofia politica, ho svolto un intervento sugli effetti finanziari di quello di cui stiamo parlando. Dire "una o più Regioni", infatti, non attiene solo al problema, che è essenzialmente politico e che ho colto benissimo, se la perequazione deve apparire verticale od orizzontale. Questo è uno degli aspetti del problema. L'altro aspetto è che, nella lettera *c*), partire da una Regione o dalla media delle Regioni cambia radicalmente gli effetti finanziari. Questo è il problema. Partire da una Regione sostanzialmente cristallizza la spesa storica, mentre partire dalla media delle Regioni va esattamente nella direzione del documento, cioè opera, nel tempo che noi riteniamo – e questo è oggetto di discussione – giusto e accettabile, quella redistribuzione di cui abbiamo parlato.

Accetto, quindi, anche la proposta di Pittaluga, però è chiaro che per noi andare verso una soluzione come quella di accettare la solitudine nella lettera *m*) dipende dalla scelta che si fa per la lettera *c*). Per noi, quindi, se si parte dalla lettera *c*) si possono creare le condizioni per dare una risposta anche al primo quesito, mentre nel caso contrario no, perché voi capite che i due temi sono strettamente correlati. Spero che vi sia chiaro questo.

PRESIDENTE.

Vorrei dire in modo sintetico due cose, anche perché ormai abbiamo sviscerato da tutti i punti di vista la questione. Il punto su cui noi abbiamo raggiunto l'accordo politico che ci ha consentito di costruire, ritengo molto positivamente, il documento, era fondato sostanzialmente su un concetto: quello secondo cui noi, come ha detto l'Assessore Di Lello, con il ragionamento sugli *standards*, con la lettera *m*) comprendente sanità e assistenza, con il trasporto pubblico locale non ricompreso direttamente nella lettera *m*) ma garantito nel modo che abbiamo scritto nell'emendamento, assumevamo una posizione che di fatto rovesciava il famigerato "innominabile", cioè il decreto n. 56, e che per il restante 7-8-9 per cento delle risorse, cioè quello che chiamiamo adesso tecnicamente lettera *c*), faceva scattare un meccanismo di federalismo fiscale, accompagnato da un periodo di convergenza. Questo era l'accordo politico da noi realizzato.

Penso che peraltro questa sia l'unica strada per fare il federalismo fiscale, o meglio per fare quel pezzo di federalismo fiscale che tenga unito il paese, con il fondo di perequazione istituito da legge dello Stato.

Mi pare rilevante l'altra questione posta dall'Assessore Colozzi. Per la prima, abbiamo già deciso la verifica dei livelli essenziali di assistenza, relativamente alla lettera *m*). Infatti, alla fine dell'ultimo articolo della delega, l'altra volta, ci siamo detti, come ricorderete, che vogliamo verificare l'adeguato finanziamento dei livelli essenziali di assistenza. In altre parole, la "foto" non è quella di adesso, ma va fatta sui livelli essenziali di assistenza, dato che noi, come sapete, sosteniamo che non c'è un adeguato finanziamento di tali livelli.

Ma c'è anche, appunto, l'altra questione. Uso proprio l'esempio che faceva Colozzi: sulla protezione civile, per la Bassanini, c'era, con il precedente Governo di centro-sinistra, una vecchia intesa che prevedeva, se non ricordo male, 1.000 miliardi. Mai arrivati! Allora, mi sembrerebbe saggio fare la richiesta – che non è un articolo della delega ma una richiesta politica sostanziale – di una ricognizione in relazione ai passaggi di competenze avvenuti in merito al titolo V e in merito alla Bassanini – cioè articolo 112 e Titolo V –, per poter "scattare una foto", diciamo così, più adeguata.

Se questo ragionamento è fondato, dobbiamo vedere che cosa potremmo fare, almeno in questa fase, prima di andare a discutere con il Governo. Faccio questo riferimento perché poi il Governo ci potrebbe dire, come ci ha già detto e fatto capire in altri modi, che l'intenzione sarebbe quella di dire: "tanto avete avuto globalmente nel 2007 (o nel 2006: questo non l'abbiamo ancora capito), tanto sarà il federalismo fiscale". Si tratta di un punto rilevante.

Allora, premesso che a mio parere la lettera *m*) e la lettera *c*) dobbiamo discuterle insieme, perché c'è un'evidente connessione, chiarito che c'è una perequazione "verticale", come dite voi, e che sulla lettera *c*) dobbiamo costruire un elemento di media e ragionare su due cose, la convergenza e la verifica dell'adeguato finanziamento delle competenze, a quel punto, secondo me, avremo le condizioni per fare la sintesi. Perché? Perché teniamo insieme i due principi su cui ci siamo messi d'accordo. Infatti, su un punto Colozzi ha ragione (poi direte che c'è l'asse nordista...!): se prendiamo un'unica Regione sulla lettera *c*), stabiliamo qual è la spesa e così fotografiamo l'esistente! E a quel punto non si muove niente, anzi forse mi verrebbe da dire - ma questo vale per tutti - che allora converrebbe fare un patto triennale o quinquennale con il Governo sui trasferimenti, in modo da procedere più rapidamente e con meno problemi per noi! Non so se riesco a spiegarmi!

E' questo il punto di accordo che abbiamo fatto, sin dall'inizio. Secondo me, qui ci sono le condizioni per chiudere. Avremo modo, nei decreti attuativi, di fare tutti i conti. Dipenderà anche da cosa ci risponderà il Governo in merito alla dimensione della lettera *c*).

Qui c'è anche il tema che attiene a quello che sta succedendo in questi mesi: i fondi, i "fondini", la cultura, i giovani, il turismo e così via. Come già dicemmo al primo incontro

con il Governo, in particolare al Ministro Lanzillotta, nella lettera c) deve rientrare non solo tutto ciò che c'è in finanziaria con i "fondini", ma va effettuata una verifica sulla possibilità di finanziamento.

Penso che dobbiamo arrivare a questa sintesi, che è anche il punto d'incontro che tiene insieme posizioni diverse.

PEVERARO Paolo, Assessore Regione Piemonte.

Io mi attengo alle indicazioni iniziali di sintesi e, rispetto alle questioni che sono state poste, mi fermerei solo sull'articolo 7. Su questo ribadisco la necessità di distinguere in primo luogo il comma 1 dal comma 2. Sul comma 1, noi non abbiamo alcun problema ad assumere un'unica Regione come punto di riferimento. Sul comma 2, io raccomanderei di leggerlo sempre in combinazione con l'articolo 8 e quindi valutare il fatto che le Regioni che fanno parte del *panel* non partecipano sostanzialmente alla perequazione. Tenuto conto di questo, e tenuto conto anche del fatto che il Piemonte assume come non praticabile il riferimento ad una Regione sola per quanto riguarda il comma 2, dato che si tratterebbe, appunto, di congelare la situazione presente e quindi tanto varrebbe, obiettivamente, non fare nulla e andare eventualmente alla trattativa sulla definizione delle risorse che spettano alle Regioni, come diceva giustamente anche il Presidente Errani, io ribadisco la proposta di fare una media nazionale, che non penalizza le Regioni che partecipando all'eventuale *panel* si pongono sotto la media e che quindi di fatto avrebbero minori trasferimenti, e mantiene la situazione inalterata.

Credo che un ulteriore elemento di mediazione, anche rispetto alle perplessità di alcune Regioni su questa ipotesi, potrebbe essere quello di immaginare dei periodi di rientro dagli effetti perequativi più lunghi dei cinque anni, cioè immaginare una scansione diversa, ma con l'obiettivo, ovviamente, del rientro.

DI LELLO Marco, Assessore Regione Campania.

Vorrei portare un elemento di chiarezza, rispetto a quello che ha sottolineato Colozzi, che ha detto il Presidente Errani e che ha adesso ribadito il Piemonte: non si può, cioè, argomentare che indicare una sola Regione, anche in riferimento al secondo comma dell'articolo 7, cioè alla lettera c), significhi cristallizzare, perché siamo tutti consapevoli che quel fondo perequativo per la lettera c) non arriverà mai al 100 per cento. Discutiamo di 80, 85, 90: ma, fosse anche il 99 per cento, non potete dire che è la fotocopia, perché non è così! Ci si può discostare di più o di meno ma non è la fotocopia. Dico questo per chiarezza. Poi discutiamo nel merito.

PEVERARO Paolo, Assessore Regione Piemonte.

In realtà è esattamente perpetuare la situazione attuale, dato che, concorrendo tutti al fondo di perequazione – perché questa sarebbe l'ipotesi – nessuno avrà interesse a rientrare da quella situazione! Il perché è evidente.

Mi devi spiegare perché Regioni che si pongono, rispetto a una media nazionale, su una capacità fiscale leggermente superiore o inferiore alla media (a seconda di quale indice si prenda) debbano intervenire sul fondo di perequazione, quando in realtà è il contribuente di quella Regione ad alimentare tale fondo. Concettualmente, è esattamente l'opposto del federalismo fiscale, e non della devoluzione.

BERTOLUCCI Giuseppe, Assessore Regione Toscana.

Io mi ritrovo nella proposta avanzata dalli Vicepresidente Delbono e poi ripresa dal Presidente, perché mi sembra che risponda anche alle giuste sottolineature fatte dall'Assessore della Campania, che ha puntualmente e opportunamente evidenziato qual è l'articolazione dello Stato. Quindi, per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 7, mi

sembra che siamo tutti d'accordo a prendere come riferimento una Regione, posto il fatto che poi ci sarà una copertura al 100 per cento delle spese. Per quanto riguarda invece il secondo comma, e quindi il finanziamento delle spese di cui alla lettera c), io credo che la soluzione dell'aliquota media sia quella più idonea a garantire una maggiore autonomia da parte delle Regioni. Perché poi avverrà che alcune Regioni raccoglieranno più di quello che è necessario alla copertura – diciamo così – dei trasferimenti, e verseranno quindi al fondo nazionale; mentre altre Regioni, quelle che resteranno sotto, attingeranno, con una perequazione comunque verticale.

Rispetto a quello che ha detto il Presidente, voglio sottolineare l'importanza del fatto che la "fotografia" non riguardi soltanto quello che abbiamo avuto, ma anche quello che avremmo dovuto avere e non abbiamo avuto, rispetto al finanziamento delle funzioni in base alla Bassanini.

SAPONARO Francesco, Assessore Regione Puglia.

Sul comma 1 dell'articolo 7, anche con l'approfondimento, seppure sintetico, di Delbono, credo non ci siano dubbi sul riferimento ad una sola Regione. Per quanto riguarda invece il comma 2, io credo che sia di buon senso, rispetto al *panel*, il riferimento alla media di tutte le Regioni, ovviamente con il rafforzamento, in qualche modo previsto e da chiarire meglio in sede di articolo 8, del concetto del finanziamento integrale delle funzioni attribuite. Ricordo che avevamo emendato l'articolo, anche chiamando in causa lo Stato. Ma su questo potremo ritornare. Credo comunque che la media delle Regioni sia la soluzione migliore.

COPPOLA Maria Luisa, Assessore Regione Veneto.

Come premessa, vorrei fare presente che noi – lo avrete letto sui giornali – dall'ultima seduta ad oggi abbiamo avuto anche il problema del *referendum* dell'Altopiano di Asiago. Ho accanto a me un Presidente con il quale, anche ieri, abbiamo fatto importanti passi di collaborazione. Però, comunque, a maggior ragione mi siedo a questo tavolo con un malessere del mio territorio che è sempre più forte.

Rimanendo sull'articolo 7, a noi va bene, sul comma 1, che si possa avere come riferimento un'unica Regione, che è la Lombardia, e sposiamo appieno la tesi di avere, per il comma 2, la media nazionale. Chiederei, se possibile, che non vi sia un allungamento del periodo di transizione, perché sarebbe veramente esagerato.

Non aggiungo altro, perché tante sono le considerazioni che sono state fatte. Vorrei che comprendeste la situazione, non dico emotiva ma politica del Veneto.

DE FILIPPO Vito, Presidente della Regione Basilicata.

Presidente, io vorrei chiedere cinque minuti di sospensione, se possibile. Ritengo sarebbe utile per il nostro lavoro.

PRESIDENTE.

Sta bene.

La seduta, sospesa alle 10.50, è ripresa alle 11.30.

PRESIDENTE.

Proviamo a riassumere. Mi pare che si possa arrivare a questa sintesi: sul comma 1 dell'articolo 7 (quindi lettera m)), consideriamo una Regione, mentre sul comma 2 dell'articolo 7 (quindi lettera c)) consideriamo una media tra le Regioni.

Bisogna che noi, come ci siamo detti prima, aggiungiamo anche un altro elemento che va trovato nella formulazione, cioè che, oltre a fare la verifica dei costi reali dei livelli

essenziali di assistenza, si faccia anche una verifica e una " foto " dei livelli di congruità delle risorse della lettera c), che devono essere chiaramente a carico dello Stato.

Si garantirebbe così che, per quella parte di risorse all'interno della quale ciascuna Regione, e soprattutto le Regioni del Mezzogiorno, andrebbero obiettivamente ad avere meno risorse, vi sarebbero i cinque anni e c'è la proposta che, per aumentare il tempo, sia il Governo a intervenire. Quindi, in questa chiave, si tratta di costruire un elemento di garanzia dalla delega ai decreti attuativi, che ci consenta di chiudere.

BASSOLINO Antonio, Presidente della Regione Campania.

Mi sembra che su alcuni punti si siano fatti dei seri passi in avanti e quindi vediamo il quadro d'insieme. Una Regione per la lettera m), cioè sanità e assistenza. Io mi permetto però di sottolineare ancora il tema del trasporto pubblico locale, nel senso che deve essere chiaro, al di là del fatto che formalmente stia o meno nella lettera m), il fatto che il TPL è come lettera m). Ritengo che ciò sia nell'interesse di tutte le Regioni.

PRESIDENTE.

Abbiamo già trovato la formulazione. Non possiamo dire che è lettera m).

BASSOLINO Antonio, Presidente della Regione Campania.

Ho detto, infatti, che è come se fosse lettera m), anche se la voce non è inserita.

PRESIDENTE.

Non è né m) né c): è un terzo aspetto. Ma deve esservi la garanzia di un fondo nazionale, che consenta l'adeguatezza della prestazione: come abbiamo scritto nel nostro documento.

BASSOLINO Antonio, Presidente della Regione Campania.

Sì. La logica è quella della copertura integrale e totale per il trasporto pubblico locale. Per quanto riguarda la lettera c), è evidente che è possibile e del tutto legittima la discussione – dato che ho riscontrato in materia qualche differenza tecnica nelle valutazioni – se adottare la media di tutte le Regioni o solo di tre Regioni.... Se si decide per la media – ipotesi che io sono pronto ad esaminare con spirito giusto – c'è comunque il problema delle garanzie quantitative che bisogna ottenere sul fatto che, andando alla media di tutte le Regioni, non vi sia uno svantaggio per le Regioni meridionali, rispetto all'ipotesi delle tre Regioni. Non so se il concetto sia chiaro. Vorrei che questo aspetto fosse ben definito.

Da questo punto di vista, segnalo anche il tema dell'ex fondo perequativo, che può essere distinto, in base alla materia, tra lettera m) e lettera c), in maniera tale da poter dare una risposta a tale tema, che è aperto da tempo.

Infine, credo che dobbiamo riuscire a scrivere tre o quattro righe che funzionino come una sorta di clausola di garanzia, rispetto al fatto che, andando poi verso i decreti delegati, sia chiaro che ci riconnettiamo ad un principio che, sia pure in modo articolato tra lettera m) e lettera c), sostanzialmente salvaguardi l'unità della riforma che ci apprestiamo a varare e con essa gli interessi di tutte le Regioni, comprese quelle meridionali. Penso quindi che possiamo muoverci su una strada nel complesso positiva, valutando come stabilire una clausola di garanzia che risulti chiara quando si andrà avanti.

NIERI Luigi, Assessore Regione Lazio.

Se ho capito bene, dopo l'intervento del Presidente della Regione Campania Bassolino, sul comma 1 non ci sono problemi. Si tratterebbe solo di trovare un sottocomma, una

specificazione. Però il punto vero è che, al termine dei cinque anni, alcune Regioni non si trovino con un livello di spesa più basso di quello di partenza. Questo mi pare di capire. *(Commenti fuori microfono).*

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.
La spesa storica iniziale. *(Commenti fuori microfono).*

NIERI Luigi, Assessore Regione Lazio.

Prima è intervenuto l'Assessore campano sostenendo un punto di principio. Noi dobbiamo pensare al federalismo come ad un processo dinamico, dentro un ragionamento che dà alcune clausole di garanzia (diciamola così, perché penso che questo sia legittimo, dall'interno di un sistema di federalismo solidale, cui tutti noi auspichiamo), che pone un principio di fondo, per cui lo Stato si fa garante. Dopodiché ci sarà un processo dove si vedranno Regioni più dinamiche e Regioni che dovranno tenere conto di questa dinamicità complessiva.

LORENZETTI Maria Rita, Presidente della Regione Umbria.

Concordo con la proposta del Presidente rispetto al contesto politico entro cui collocare le decisioni di oggi e concordo sulla necessità, per noi Regioni, nell'interlocuzione con Governo, ANCI ed UPI, di chiudere oggi l'accordo, per arrivare poi al confronto con il Governo, anche in riferimento alle questioni che ci ha comunicato il Presidente e che riguardano le posizioni, appunto, di ANCI e UPI.

Entrando nel merito, sono d'accordo che il primo comma dell'articolo 7 faccia riferimento ad una sola Regione e il secondo comma alla media. Sono altresì d'accordo sulla questione che poneva all'inizio l'Assessore Colozzi, e che ha fatto parte della proposta finale del Presidente Errani, sul momento in cui fare la "fotografia": momento che, per la lettera *m*) non può che essere quello successivo alla definizione dei LEA, e per la lettera *c*) quello successivo alla definizione dell'adeguatezza delle risorse messe a disposizione dallo Stato, in modo da chiudere la vecchia partita Bassanini.

Sulla questione della media, che attiene ovviamente al secondo comma e quindi alla lettera *c*) (ricordo infatti che il primo comma dell'articolo 7 si riferisce alla lettera *m*); il trasporto pubblico locale sta a metà tra la lettera *m*) e la lettera *c*); e il secondo comma dell'articolo 7 si riferisce alla lettera *c*), che riguarda le funzioni residue), i due problemi fondamentali riguarderanno la percentuale della perequazione e i tempi della convergenza.

Sui tempi della convergenza, il nostro documento, che ci ha visto unitariamente proporre la nostra posizione, dice: *"Anche per le restanti materie il sistema di finanziamento andrà disegnato secondo un percorso di divergenza dal criterio della spesa storica"*. È chiaro infatti che ci si allontana dalla spesa storica. Una volta definiti i costi *standard*, che non saranno il picco più alto, ci sarà un processo di divergenza dalla spesa storica, dentro un'ottica di federalismo solidale, che però avrà un tempo di convergenza sui costi che noi abbiamo detto essere di norma cinque anni. Poi, però, abbiamo aggiunto che, *"decorsi i cinque anni, qualora lo Stato verificasse la necessità di garantire un periodo di tempo più ampio ad alcune Regioni per la conclusione di tale percorso, tale esigenza va assicurata con risorse dello Stato per il tempo ritenuto necessario"*.

Fra noi dobbiamo essere sinceri: parla una Regione che deve dare rispetto al processo di divergenza sulla spesa storica. È chiaro che la spesa storica non esiste più come criterio; esiste come punto di riferimento per la divergenza, ciò che non significa ammazzare nessuno, perché se lo facciamo tra noi diventa problematico, ma significa costruire un percorso che sia di divergenza dalla spesa storica e di convergenza sui costi *standard*.

Dovremo lavorare insieme per capire quali sono questi costi *standard*, come si definiscono, quanto deve essere lungo il processo di convergenza e per quanto tempo lo Stato dovrà dare una mano perché questo possa avvenire senza che si compiano lacerazioni anche di carattere sociale. E questo è stato l'accordo che abbiamo inserito. Credo che su queste questioni dovremmo trovare un modo per chiudere oggi.

LOIERO, Agazio, Presidente della Regione Calabria.

Presidente, sono venuto qui animato dal convincimento consapevole che oggi bisognava sciogliere questo nodo. Ne sono convinto per molte ragioni, e vi dico che ultima è quella di avere una posizione più compatta rispetto ad UPI ed ANCI. Sono infatti convinto proprio culturalmente che questo sia un nodo importantissimo, indipendentemente da un espediente tattico che pure è importante.

Sono convinto che questa legislatura anche regionale debba essere segnata per la prima volta da un chiarissimo intendimento riformatore, specie in un tema, come la fiscalità, che è diventato un tema che negli ultimi quindici anni è sempre apparso come una cosa molto pendula, che non si riusciva ad agganciare. Lo dico non per fare filosofia politica, perché mi accorgo che quando si pongono alcuni problemi ci sono mugugni, magari una tentazione a spazientirci; ma qui ci stiamo giocando una partita decisiva per la nostra vita e per il nostro futuro.

Non voglio apparire enfatico, ma ricordo che in Calabria, quindici giorni fa, nella seduta in cui abbiamo approvato il bilancio, ho portato all'attenzione del Consiglio (ed è passata) una radicale trasformazione di tutti gli enti e delle ASL. Abbiamo portato le ASL da undici a cinque, abbiamo cassato AFOR ed ARSSA, che erano gli enti che gestivano i forestali, (tanto per far capire di che si tratta!), abbiamo introdotto una centrale unica degli acquisti, abbiamo trasformato Fincalabra, che era una cosa che non stava in piedi; cioè abbiamo eliminato una cifra enorme di sprechi. Addirittura recuperiamo, dai nostri calcoli, nell'immediato qualcosa come 60 milioni di euro. Questa non è stata un'operazione indolore, perché tutte le trasformazioni radicali portano su territori deboli reazioni inconsulte. Per esempio, la sede della Regione è bloccata; tre giorni fa diecimila persone a Lamezia Terme hanno issato la bandiera dell'autonomia. Non so neanche per cosa. Questo per dire che è un problema enorme, quello che ci poniamo.

Io, e credo tutti i colleghi meridionali, abbiamo consapevolezza di questo problema. In passato, bisogna dirlo con franchezza, ci sono stati sperperi, si sono dissipate risorse, spesso c'è stata una classe dirigente rapace. Diciamole, tutte queste cose! Però, oltre un certo limite, io faccio una fatica del diavolo a raggiungere un risultato. Non so se gli altri amici che presiedono le Regioni meridionali possano dire la stessa cosa. Io dico qual è la mia posizione, sapendo che in tutti gli organismi democratici ci può essere una posizione di maggioranza, ce ne può essere un'altra di minoranza o addirittura solitaria. Questo non vuol dire che, alla fine, quella della solitudine rappresenti un torto sicuro, accertato preventivamente. Magari il tempo lo dirà.

Noi abbiamo interesse a tenere in piedi questo discorso unitario. D'altra parte così, interpretando – non vorrei introdurre un elemento che ci divide – il *referendum* costituzionale, si sono comportati gli italiani: magari sbagliando, hanno pensato che quello fratturasse l'unità. Oggi, con questo dato storico, oltre che con la spesa storica, bisogna fare i conti. Venendo qui avevo immaginato, dopo la lunga mediazione compiuta, per la quale ringrazio con sincerità sia il Presidente Errani sia l'Assessore Colozzi, che per la lettera *m*) ci fosse quello che tu, Errani, hai espresso e pensavo che fosse applicabile anche alla lettera *c*). Naturalmente mi illudevo: perché mi sono accorto subito che non è così, perché vedo che ci si muove ogni tanto sulla sedia, che al di là del garbo istituzionale, che riconosco a tutti, c'è un dissenso profondo rappresentato da alcune

posizioni che sono il frutto di pregiudizi, di pregiudiziali contro un sud assistenzialista, parassitario, che giuro in grandissima parte non c'è più, almeno negli ultimi anni.

Allora, possiamo tentare, per raggiungere almeno un minimo di risultato, di andare avanti così come è stato esplicitato dal Presidente sulla lettera *m*), e sulla lettera *c*) tentare di arrivare, non alla media di tutte le Regioni, ma alla media delle tre Regioni a maggiore capacità fiscale? Questo non elide l'orizzontalità, che è pesante per un territorio come il mio, come il Mezzogiorno in genere, però almeno ci permette di temperarne gli esiti. È possibile?

PITTALUGA Giovanni Battista, Assessore Regione Liguria.

Concordo con quello che diceva il Presidente della Regione Calabria Loiero sulla necessità che si debba trovare una soluzione condivisa. Ritengo che non siamo molto distanti da soluzioni condivise. Credo che dobbiamo prendere atto che il federalismo è un processo.

Quello che diceva l'Assessore Nieri è importantissimo: non dobbiamo fermarci al discorso per cui partiamo da una spesa storica, ma ci muoviamo verso un obiettivo. Quando abbiamo definito il punto di partenza e l'obiettivo, a mio parere i modi tecnici attraverso cui si arriva all'obiettivo sono abbastanza indifferenti, nel senso che la media delle aliquote delle Regioni, o delle tre Regioni soltanto, sostanzialmente sono tutte alternative tecniche possibili, ma credo che bisogna definire il punto di partenza e il punto di arrivo. L'Assessore Nieri diceva: noi vorremmo avere la garanzia che ci vengano assicurate all'anno zero le risorse per far fronte alla spesa storica e che negli anni successivi non scenderemo sotto questo volume di risorse. Non credo che per le Regioni più ricche questo sia un elemento cui fare opposizione qui. Perché se consideriamo che l'IRPEF aumenta mediamente del 3 per cento l'anno, in cinque anni ci sarà un gettito aggiuntivo del 15 per cento; se prendiamo quindi due Regioni, una che ha un'IRPEF pari a zero e quindi accede al solo fondo perequativo e una che copre interamente con l'IRPEF le spese di cui alla lettera *c*), la distanza fra le due Regioni in cinque anni diventa del 15 per cento, in termini di risorse. Quindi non credo che questa sia una richiesta che debba scandalizzare le Regioni più ricche, credo invece che sia nell'ordine della dinamica del processo e che sia abbastanza indolore rispetto all'attuazione del federalismo fiscale.

VENDOLA Nichi, Presidente della Regione Puglia.

Soltanto un'annotazione metodologica. Credo che siamo all'ultimo metro che ci separa da un possibile traguardo, quello relativo all'unità delle Regioni, che su un tema tanto delicato com'è quello del federalismo fiscale sarebbe un segnale importante per il paese. Se consideriamo – lo dico al Presidente della Regione Calabria Loiero – i punti di radicale dissenso di un passato anche recente, su quelli che erano gli oggetti di discussione, e l'avanzamento, penso importante, che si è determinato, legato al fatto che con il federalismo volevamo giocare una partita che mettesse insieme la responsabilità dei territori, e come Regioni meridionali dovevamo dimostrare e volevamo e vogliamo dimostrare che siamo disponibili a fare fino in fondo la nostra parte, l'elemento della responsabilità andava coniugato con l'elemento della solidarietà e quindi anche con il ruolo forte dello Stato. Bene, credo che, dal punto di vista della sostanza dei principi e della loro articolazione in processi, siamo molto vicini a quella che è stata sempre un'ispirazione condivisa. Se si tratta semplicemente di approfondire ed articolare, credo che il suggerimento del Presidente della Regione Campania Bassolino su una clausola di garanzia sia un suggerimento molto importante, che dà respiro a noi stessi e alle nostre comprensibili ansie. Facciamo uno sforzo di discussione di merito, di approfondimento, ma penso francamente che la lettera *m*), per come è stata scolpita, sia un punto importante di compromesso e credo valga la pena di percorrere questo ultimo non riprendendo la

questione dall'inizio, ma facendo lo sforzo di vedere se ci possiamo tranquillizzare entrando di più nel merito.

IORIO Angelo Michele, Presidente della Regione Molise.

Anch'io credo che sia alla nostra portata la possibilità di chiudere questa discussione che, per altro, ci ha visti impegnati non solo ora, ma anche negli anni passati, su argomenti a lungo sviscerati.

Sinceramente intendo rappresentare una mia personale difficoltà di comprensione, poiché non ho ancora capito al 100 per cento gli effetti e la loro differenza rispetto ad alcuni provvedimenti. La cosa non mi è ancora del tutto chiara, ma lo è nella sostanza e nei principi; io non so che differenza vi sia, ai fini della soluzione, nel fatto che le Regioni siano 3 o siano 15. Se riuscissi a comprendere questo aspetto in maniera più precisa, riuscirei anche esprimere un giudizio più consapevole. In questo stato di indecisione e dovendo comunque pervenire ad un ragionamento che ci aiuti a definire la questione positivamente, io credo che sia importante la posizione di garanzia che è stata espressa ed ora anche confermata dalla Liguria. Essa, infatti, in qualche modo mette a tacere perfino le polemiche strumentali che sono sorte, dal momento che rappresenta un momento significativo rispetto ad un processo che potrebbe apparire negativo soprattutto con riferimento alle Regioni del Mezzogiorno.

Dunque, per il fatto di avere la possibilità di dire che comunque il processo non consente che si possa tornare indietro rispetto all'esistente, per l'ovvia ragione che uno Stato deve andare comunque avanti, sia dal punto di vista complessivo sia da quello finanziario, forse possiamo immaginare di poter camminare meno veloci, ma non possiamo pensare di avere raggiunto un risultato che, all'indomani dell'accordo, dovesse essere da noi condiviso con l'ipotesi che tuttavia non riusciamo più a garantire i servizi indicati al fuori della lettera m) e quelli relativi ai trasporti, non riuscendo quindi a mantenere i nostri programmi o a gestire in futuro i nostri territori. Pertanto, anche per colmare alcune lacune che nessuno può nascondere, al di là delle strutture, dell'accortezza ed anche della diversa capacità di comprensione esistente fra noi, credo che sia necessaria una clausola di garanzia che, comunque, risolva il problema e ci faccia stare più tranquilli per avere trovato una soluzione idonea.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Credo sia utile sgombrare il campo da un fraintendimento, come vi fosse fra noi qualcuno che vuole mettere in difficoltà altre realtà o altre Regioni: questa sarebbe una forma di "sadismo sociale e politico" che credo non appartenga ad alcuno. Poiché mi è parso, ascoltando alcuni interventi, che ancora non sia stato focalizzato il problema, vorrei richiamare l'attenzione sul tema da cui è scaturito il progetto: infatti esso non è nato perché è sancito un obbligo costituzionale di realizzare il federalismo fiscale, ma perché nel nostro paese si registra una certa spinta politica in tal senso. Mi era parso che, sommessamente, la collega Coppola avesse tentato di inserire questo discorso; forse lo ha fatto troppo sommessamente, per cui è meglio chiarire questo aspetto.

In proposito vorrei fare solo un esempio: da dove nasce il problema? In questo momento (non, quindi, facendo delle proiezioni, ma semplicemente descrivendo la realtà) vi sono dei cittadini che, per tutte le funzioni di cui stiamo parlando, in questo momento ricevono dallo Stato 40-45 euro, mentre vi sono altri cittadini di questo stesso paese che ne ricevono 260. Di fronte a questo problema ci si chiede: come riusciamo a chiudere la forbice? Infatti non credo che nessuno teorizzi che è giusto che vi sia un cittadino che riceve 45 euro ed un altro 250! Allora, poiché almeno su questi punti siamo tutti d'accordo, il problema è quello di come chiudere questa forbice.

La cosa è leggermente complicata dal fatto che il cittadino che riceve 50 euro è lo stesso che dà di più allo Stato, rispetto a quello che riceve la cifra maggiore. Questo è il problema politico che abbiamo di fronte.

Ebbene, di fronte a tale problema, esiste un sistema molto semplice di procedere. Un modo di procedere è quello di dire che chi ha dei flussi finanziari che sono storicamente sedimentati se li vede confermati, ovviamente da parte dello Stato, creando così un meccanismo per il quale chi è sotto si avvicina, se non al massimo, almeno alla media: almeno così è scritto nel nostro documento. In altre parole, “le capacità fiscali” possono avvicinarsi, ma non invertirsi; ma, in questo momento, esse sono esattamente invertite. Chi era a 140 è sceso ad 80 e chi era a 60 è salito a 120: questa è la situazione attuale. Io capisco il problema e capisco che si possa pensare che forse è insolubile; a volte, infatti, vi sono equazioni con tante incognite che nessun *computer* è in grado di risolvere. Prendiamone atto e *amen!* Però il problema è proprio questo!

Per quanto mi riguarda, non avrei nulla in contrario se a chi storicamente presenta una certa situazione venisse consolidata e garantita la sostenibilità di tale situazione; tra l'altro, il famoso comma 5 era stato pensato proprio per chi, col meccanismo del comma precedente, non riusciva a “restare in piedi”. Il fatto è che non possiamo prevedere di regolare il comma 5 e di creare un comma 3 come se fosse il 5: in questo caso, sarebbe sempre il comma 5! Quindi, chiedo: quando si gioca l'altra partita? Spero di essere stato chiaro!

Non sono qui per dare delle soluzioni che, per altro, sono già scritte nel nostro documento; e noi eravamo qui per applicare quel documento. Ora, prendo atto che si sta scrivendo un diverso documento; va bene! Ci prenderemo un po' di tempo per scriverne un altro. Ma se non si è d'accordo nemmeno sul tipo di problema che abbiamo di fronte, è evidente che è difficile cercare una soluzione. Se qualcuno intende scrivere una poesia e un altro un articolo di giornale, è chiaro che si usano due linguaggi diversi. Non so se almeno il problema sia chiaro!

PRESIDENTE.

Tracciato questo quadro, sulla proposta hai da fare delle osservazioni?

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

La proposta non c'entra niente con questo quadro!

PRESIDENTE.

In che senso?

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Perché ho posto la questione dello Stato all'inizio? Facciamo un esempio. Vi è una Regione che riceve 70 euro *pro capite*, mentre un'altra ne riceve 250: come si fa a portare i 70 più in alto, non dico a 250, visto che intendiamo avvicinarci alla media? A parte il fatto che, se ci si avvicina alla media, chi sta al di sopra di essa avrà in ogni caso il problema di tornare indietro, a meno che non si dica che ci si deve avvicinare al massimo; questo è un altro criterio. A me va ancora meglio; non so se è chiaro!

La discussione non è fra me, la Puglia, la Basilicata o la Calabria: se si dice che prendiamo come *target* di riferimento il parametro più altro, a me va ancora meglio. Io non intendo mettere in difficoltà nessuno: non so se è chiaro. Per rendere sostenibile la spesa pubblica, tutti noi avevamo convenuto di prendere la media; di solito, quando noi affrontiamo questi argomenti, partiamo dalla media e poi – per evitare che la forbice diventi enorme – mettiamo, come si usa in campo finanziario, un “tetto” ed un “pavimento”. Forse è corretto un 10 per cento, rispetto alla media? O il 20, il 21, il 32 per cento? Ecco,

di questi aspetti si dovrebbe discutere, mentre – al contrario – si sta continuando a lavorare per rimanere sostanzialmente a fare questa fotografia. Infatti, parlare di una, di tre o di quattro Regioni, significa perpetuare per sempre questa stessa fotografia con delle piccolissime modifiche. È chiaro il problema? La differenza ce la può mettere lo Stato; a me va bene...!

PRESIDENTE.

Scusa Colozzi. C'è un punto che non capisco. La proposta su cui stiamo tentando di trovare una sintesi è esattamente quella che hai avanzato tu questa mattina: quella che faceva riferimento alla media.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Esatto! Ma io ho già risposto. A me non piace prendere in giro la gente. Io ho ascoltato i vari interventi e dato che so che, partendo dalla media, non si arriva al risultato di cui parlava il Presidente Bassolino, non posso fare finta di essere d'accordo. Io so già come va a finire questo film! Il decreto n. 56 lo abbiamo già vissuto una volta; ora basta! Lo sappiamo dove si va a finire; se non siamo d'accordo non facciamo nemmeno partire questo treno che, fra l'altro, rappresenta un'offesa all'intelligenza di tutti noi.

PRESIDENTE.

Poi parleremo anche della scelta che abbiamo operato, perché – come ci siamo ripetuti in varie occasioni – è necessario discutere in maniera trasparente. Per il momento, però, la proposta è la seguente: per il comma 1 dell'articolo 7 (dunque lettera *m*) si fa riferimento ad una Regione; per il comma 2 (dunque lettera *c*) si fa riferimento alla media delle Regioni.

Ebbene, questo – come è noto a tutti – è molto vicino (solo per la lettera *c*) – al meccanismo del decreto n. 56. Infatti, è evidente che si parte da una situazione nella quale non si tratta più della spesa storica garantita, ma di un percorso per il quale alcune Regioni, che presentano una spesa storica più alta, debbono rientrare nel periodo dei cinque anni: questo nessuno lo nasconde! (*Commenti fuori microfono*). Fatemi finire: dopo discutiamo. Poi dobbiamo anche decidere se vogliamo arrivare alla stazione; se invece vogliamo scendere, basta dirlo!

Ora, quello che ho detto è chiaro a tutti i Presidenti. Non è un caso che il Presidente Loiero abbia voluto spiegare i problemi che esistono, al di là delle tre, delle quindici Regioni o della media. Successivamente abbiamo fatto un altro ragionamento (poi ripreso dall'Assessore Pittaluga), che mi sembrava riuscisse a metterci d'accordo: e cioè che era necessario fare una foto della lettera *c*, che fosse in grado di considerare una crescita (da discutere col Governo) del finanziamento dello Stato sulla stessa lettera *c*, considerando anche il meccanismo di crescita fiscale dell'IRPEF. Mi pare che in tal modo vi siano tutte le condizioni per chiudere la questione, progressivamente, nei cinque anni; ma con la nostra ulteriore proposta che il Governo si faccia carico di eventuali "scalini" troppo alti per alcune Regioni, che rendano necessario un periodo di tempo più ampio. Vedremo, dunque, cosa ci dirà in proposito il Governo stesso. Ma, giunti a questo punto, proprio questo potrebbe essere il punto di incontro fra tutti noi.

Io credo che la cosa sia così; se è così, dal mio punto di vista, vi sono le condizioni per chiudere, poiché non siamo più alla situazione....

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Scusa, Presidente, vorrei capire meglio. Tu dici che lo Stato ci deve mettere più soldi all'inizio per poter fare quella "fotografia"; e questa è la proposta che ho fatto anch'io!

PRESIDENTE.

Esatto!

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Stiamo parlando di 7 miliardi; ora potremmo chiedere di portarli a 9, ad esempio!

PRESIDENTE.

Esatto!

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

E questo è un primo intervento dello Stato. Poi quest'ultimo dovrebbe fare un secondo intervento. In altre parole, dal momento che il meccanismo previsto è quello di una redistribuzione fra noi, qualcuno – rispetto alla percentuale di questo nuovo *plafond* che abbiamo definito – nei cinque anni diminuisce, poiché passa dalla spesa storica alla capacità fiscale, per quel “segmentino” della spesa regionale che ancora rimane, visto che tutto il resto è perequato. Tu dici, inoltre, che lo Stato garantisce con sue risorse che chi sale prende dalle altre Regioni (in base al meccanismo di redistribuzione)....

PRESIDENTE.

Questo lo abbiamo chiesto noi!

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Lo dico solo perché la cosa sia chiara a tutti!

Mentre, per chi scende, lo Stato interviene con un'integrazione, proprio per evitare quella discesa. Questo è il modello....

PRESIDENTE.

No...!

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Come no? Io ho capito così!

PRESIDENTE.

È così, ma vorrei fare una puntualizzazione, per verificare se ci siamo capiti per davvero.

Nel documento abbiamo inserito il termine di cinque anni per passare dalla spesa storica ad un rapporto legato all'elemento fiscale. Stiamo sempre parlando della lettera c). Poi ci siamo detti che, finiti i cinque anni, vi possono essere altre situazioni. Infatti, se vi ricordate, all'inizio della nostra discussione partimmo da un termine di dieci anni (lo dico perché sia chiaro a tutti), poi – alla fine – si arrivò ad un quinquennio, chiedendo che fosse lo Stato, a fronte di situazioni particolarmente critiche, ad intervenire ed a stabilire una linea di convergenza più lunga.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Questo non elimina la “discesa”, ma la allunga! Mi sembrava che invece Bassolino avesse parlato – lo dico per una forma di correttezza fra noi – di garanzie sul fatto che le risorse esistenti non diminuiscano....

PRESIDENTE.

Sì, ma dobbiamo considerare anche il ragionamento fatto da Pittaluga!

IORIO Angelo Michele, Presidente della Regione Molise.
Infatti, è quello che regge!

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.
Cioè, cosa ha detto Pittaluga?

IORIO Angelo Michele, Presidente della Regione Molise.
Ha detto che la progressione fiscale è in positivo.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Quando Bassolino ha parlato di garanzie, io ho chiesto se si intendesse riferirsi alla quota assoluta. Non credo.... (*Commenti*). È questo che chiedeva? Se è questo, faccio ammenda! Il fatto è che, mentre gli altri crescono del 3 per cento l'anno, chi afferma che vuole la garanzia per la quota assoluta, è chiaro dopo dieci anni avrà il 30 per cento in meno. Non è necessario essere degli Einstein per capire queste cose. Personalmente non avevo compreso che fosse questa la richiesta che era stata avanzata da Bassolino. Avevo capito male!

COPPOLA Marialuisa, Assessore Regione Veneto.

Visto che sono già intervenuta "sommessamente", ora eviterò di ripetere tutta la storia. Vorrei formulare soltanto una domanda a proposito dell'ultimo ragionamento: il fondo a carico dello Stato, che servirebbe da garanzia alla scadenza dei cinque anni, come verrebbe alimentato? Si prevede, forse, una maggiore pressione fiscale?

PRESIDENTE.

Assessore Coppola, questo non lo abbiamo detto. Abbiamo detto che deve trattarsi di risorse aggiuntive dello Stato, ma non possiamo essere noi ad entrare nei particolari. Io dico che siamo ad un punto di sintesi, anche se fra noi vi sono posizioni diverse; ora dobbiamo evitare di avere paura di arrivare alla fine e al risultato!

COPPOLA Marialuisa, Assessore Regione Veneto.

Ma se io debbo tornare a casa dicendo che ho incassato un "presunto" federalismo fiscale, che però prevede che fra un po' di tempo mi aumenterà la pressione fiscale, perché bisogna comunque alimentare il fondo a carico dello Stato, preferisco restare a Roma e non tornare proprio!

PRESIDENTE.

Non abbiamo parlato dell'alimentazione del fondo; qui è in ballo il rapporto col Governo. Noi dovremo verificare col Governo se la lettera c) si allarga in quantità, come e in che modo; se accetta il ragionamento basato sui cinque anni e sul fondo speciale; ma non stiamo parlando di tasse! Altrimenti facciamo una confusione globale.

Questo è un tema che non riguarda noi! Noi chiediamo che vi sia un adeguato finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (lettera m)) e chiediamo che vi sia un adeguato finanziamento di una serie di competenze (turismo, assetto del territorio e così via) che oggi non hanno un finanziamento sufficiente. Di ciò discuteremo con il Governo e ci ritroveremo poi qui per verificare a che punto siamo arrivati.

BRESSO Mercedes, Presidente della Regione Piemonte.

Certo.

BASSOLINO Antonio, Presidente della Regione Campania.

E dentro questo, c'è la 549, su cui si può lavorare....

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Questo complica le cose!

BASSOLINO Antonio, Presidente della Regione Campania.

Perché?

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Scusate, ma forse qui non ci siamo capiti. (*Commenti del Presidente della Regione Campania Bassolino*).

Qui si dà per acquista la lettera *m*). No! La lettera *m*) era già una mediazione: è questo il punto che non si è capito! Qualcuno ha accettato quell'impostazione di lettera *m*) dando per scontato che, almeno sul 5 per cento che rimane, si sarebbe fatto riferimento alla capacità fiscale, e basta. Perché, se non è così, dato che l'articolo 119 non dice che la lettera *m*) ha un trattamento diverso, ma dice soltanto che vanno garantiti i livelli essenziali, e non fa riferimento ad un sistema di perequazione.... Dopodiché, parliamo della lettera *m*) e della lettera *c*) insieme, e a me va bene lo stesso!

A forza di parlare, stiamo dicendo che, fatto uguale a 100 il valore dei fondi di cui parliamo, 80 si riferisce alla lettera *m*), un'altra quota si riferisce a qualcosa di simile alla lettera *m*), cioè al trasporto pubblico locale, una quota ulteriore comprende FAS e fondi comunitari tutelati; poi, sul 5 per cento che rimane facciamo operare dei meccanismi altamente perequativi e togliamo il "fondino".... Non rimane nulla, sostanzialmente!

Allora mi chiedo se non sia più semplice, invece di tutte queste complicazioni, stabilire che lo Stato garantisce la spesa storica a chi ha poca capacità fiscale, mentre lascia liberi di operare quelli che stanno sopra; così non si toglierebbe niente a nessuno! Sarebbe molto più semplice, come meccanismo, invece di fare questi giri (tu dai a me, io do a lui, lui dà a un altro e tutti andiamo dallo Stato!).... (*Commenti fuori microfono*). Sì, quello che sta uscendo, alla fine, è su questa linea, ma attraverso un percorso infernale! Sarebbe molto più semplice dire (se lo Stato è d'accordo) che la spesa storica viene garantita – e bisognerà stabilire con quale dinamica – mentre per chi ha la capacità fiscale – e vedremo chi è – l'evoluzione viene garantita non dallo Stato ma dalla capacità fiscale stessa. Naturalmente, bisognerebbe almeno fare in modo che la garanzia statale non risulti più vantaggiosa dell'altro fattore, che è collegato ad un rischio: altrimenti, restiamo tutti in braccio alla mamma!

PITTALUGA Giovanni Battista, Assessore Regione Liguria.

Io credo che, nonostante le perplessità espresse da Romano Colozzi, siamo vicini alla soluzione. Mi sembra infatti di aver capito che quello che il Presidente Bassolino e l'Assessore Nieri chiedevano sia semplicemente di avere un *floor*, come si dice in termini finanziari, cioè la garanzia che non si scende al di sotto della spesa storica. Ritengo che questo sia ininfluenza rispetto anche ai meccanismi prospettati l'altra volta dall'Assessore Peveraro. Probabilmente, anzi, questo *floor* non scatterà mai, nel percorso che si andrà a fare.... (*Commenti fuori microfono*).

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

E' chiaro che non può scattare! Se questo è il *floor*, è chiaro che non può scattare, neanche per la Regione più debole!

PITTALUGA Giovanni Battista, Assessore Regione Liguria.

Sì. Credo però che questa garanzia, che le Regioni meridionali vogliono, possa, da parte delle Regioni settentrionali o dalle altre Regioni che sono sopra la media, essere accettata tranquillamente, perché è del tutto ininfluyente.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Ma non è questo il *floor* che chiedono!

PITTALUGA Giovanni Battista, Assessore Regione Liguria.

Non è la spesa storica?

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

E' la spesa storica attualizzata! Non so se mi sono spiegato. E' la dinamica della spesa storica, su cui chiedono il *floor*. E' per questo che dobbiamo fare uno sforzo ulteriore.

DE FILIPPO Vito, Presidente della Regione Basilicata.

Sarò brevissimo. Non so se siamo all'ultimo passo, all'ultimo miglio o all'ultima curva. Certo, se Colozzi rimette in discussione alcune questioni, è evidente che anche noi ci troviamo in difficoltà. I consumi ed i redditi che determinano, in alcune Regioni, i fattori cui egli si riferisce sono anche il risultato di una storia del nostro paese, su cui ognuno potrebbe parlare per mesi e avere posizioni differenti. Questo è quello che determina le entrate fiscali che noi conosciamo.

Allora, a me pare di capire che c'è un unico punto su cui non si è trovata ancora una definitiva unità delle Regioni. Non voglio riprendere la discussione che si è svolta e che è stata sintetizzata e precisata non soltanto dal Presidente Errani, ma anche dall'ottimo intervento della Lorenzetti. Noi siamo qui, disponibili ad avviare questo percorso di divergenze e convergenze, spesa storica e *standards*. Come Regioni del sud, siamo pronti.

Ora, l'unico punto su cui si è riaperta la discussione e che credo sia di facile soluzione, se accogliamo la proposta di Iorio e di Bassolino (almeno così come l'ho capita io) è se per la lettera c), al comma 2 dell'articolo 7, utilizziamo tre Regioni, come propone la Calabria, ovvero la media di tutte le quindici Regioni. Questo fermo restando che non disponiamo di una simulazione precisa: ma io sono fermamente convinto che la simulazione prospettata da Pittaluga sia reale e veritiera, nel senso che, alla fine, la scelta dell'una o dell'altra strada non determinerebbe grandi sconvolgimenti (vado ad intuito, basandomi anche sulla conoscenza delle cifre della mia Regione); e se rafforziamo la cosiddetta clausola di garanzia, i cinque anni più l'accompagnamento, se lavoriamo su questo secondo elemento, sono convinto che anche la Regione Calabria potrà in qualche modo dare un suo contributo favorevole. Questo anche se non voglio, ovviamente, fare l'interprete di Loiero, che ha fatto delle dichiarazioni precise anche stamattina.

Lavoriamo solo su tale aspetto, senza riaprire la discussione: perché, se riapriamo la discussione sul fatto che vi sono cittadini che danno di più di quanto ricevono, allora ognuno di noi avrebbe da svolgere seminari molto lunghi; e credo che non sia questa la circostanza più idonea.

LORENZETTI Maria Rita, Presidente della Regione Umbria.

Cerco di mettere un po' di buon senso tra noi, visto il punto cui siamo arrivati: le posizioni sono chiare; vi sono delle differenze, come è risultato evidente dagli interventi che abbiamo ascoltato, e di questo siamo consapevoli. Dobbiamo però, visto che tutti noi abbiamo dato la disponibilità ad arrivare al traguardo, che è quello di varare un testo che ci tenga insieme, cercare di evitare una possibile trappola politica: quella cioè di non farne

niente, dopodiché, viste le differenti posizioni che esistono anche all'interno del Governo, potrebbero utilizzare come pretesto il mancato accordo tra noi e scaricarci addosso tutte le responsabilità, e magari dirci perfino che siamo conservatori e non innovatori, che non siamo in grado di farcela. In tal modo, torneremmo a casa "cornuti e mazziati", come si dice in questi casi!

Siccome, invece, abbiamo detto che vogliamo farcela, che non cadiamo in trappole politiche di questo genere, penso che dovremmo, anche – permettetemi di dirla così – con qualche margine di "ambiguità", di cui siamo consapevoli, abbarbicarci come l'edera a quanto abbiamo scritto nel documento unanimemente sottoscritto dalle Regioni, in base al quale il finanziamento dovrà essere disegnato secondo un percorso di divergenza dal criterio della spesa storica, con la definizione preventiva dei costi *standard*, con un processo di convergenza verso i costi *standard*, con la previsione di un periodo temporale per la realizzazione che sia, di norma, di cinque anni; ma con una clausola aggiuntiva che è chiarissima e che voglio rileggere: *"Decorsi cinque anni, qualora lo Stato verificasse la necessità di garantire un periodo di tempo più ampio ad alcune Regioni per la conclusione di tale percorso, tale esigenza va assicurata con risorse dello Stato per il tempo ritenuto necessario"*.

In questo quadro, si risolve anche la preoccupazione del Veneto che non vi siano altre tasse in capo agli abitanti di quella Regione....

COPPOLA Marialuisa, Assessore Regione Veneto.

In capo a tutti! (*Commenti fuori microfono*).

LORENZETTI Maria Rita, Presidente della Regione Umbria.

C'è un margine di confronto. Manca l'interlocutore, che è il Governo, con cui ragionare; e dunque lasciamo pure a questo momento un margine di imprecisione, di ambiguità (chiamatela come volete!), che ci consenta però di andare ad un'interlocuzione con il Governo, intanto per portare a casa le prime questioni, a cominciare dal fatto che l'impianto sia questo e non un altro impianto, cosa che veramente sarebbe pericolosa per tutti noi. Il secondo punto è che vi sono alcune da precisare.

Questo è, a mio parere, l'interesse nostro, dal punto di vista politico: l'interesse dell'insieme delle Regioni, che "ce la fa", che propone un percorso che, a differenza di quello che dicono certi predicatori, indica concretamente cosa significa mettere davvero sotto controllo e sotto governo la spesa pubblica, i costi della politica e così via.

Dicevo ad Agazio Loiero che un lutto familiare mi ha portato in Calabria qualche giorno fa. Ho visto il crotonese, dove c'è esattamente quello che diceva Agazio: cioè le strade riempite di manifestanti, localismo ed altro (non dico niente di più, ma ci siamo capitati!), per il fatto che lui chiude ARRSA, AFOR, cose pesanti, dal punto di vista degli interessi in campo.

Cosa intendo dire? Vediamo di fare un passo in avanti, rispetto alle condizioni politiche – ripeto – di possibile attacco che può colpirci (e mi riferisco anche a quello che ci siamo detti nella seduta riservata), pur se questo può voler dire, da parte di tutti noi, qualche piccolo passo indietro, ma avendo consapevolezza di quali sono i margini da chiarire: quindi non mettendo queste cose da parte, ma avendo fatto chiarezza su di esse ed avendo anche fatto chiarezza sul fatto che l'interlocuzione con il Governo è decisiva a questo fine. Teniamo conto che, nonostante ne parliamo da tanto tempo, siamo comunque all'inizio del percorso: ci dovrà poi essere l'interlocuzione con il Governo, dobbiamo fare una serie di verifiche e così via.

Oggi, dunque, è interesse nostro puntare a chiudere e avviare il percorso con il Governo, potendo dire – consentitemi di rimarcarlo – che noi Regioni ci vogliamo misurare con

problemi seri, che ce la facciamo, che andiamo avanti con serietà e con rigore, affrontando le questioni vere che sono anche alla base di tutta la partita dei costi della politica.

PITTALUGA Giovanni Battista, Assessore Regione Liguria.

Quello che volevo dire l'ha già detto benissimo il Presidente Lorenzetti. Credo che il Governo farà questa legge delega. Conosco personalmente Padoa Schioppa e credo che non si fermerà, anzi andrà avanti come un carro armato....

DE FILIPPO Vito, Presidente della Regione Basilicata.

Lo ha proprio detto!

PITTALUGA Giovanni Battista, Assessore Regione Liguria.

Lui è fatto così, quindi andrà avanti tranquillamente. (*Commenti fuori microfono*). Io mi sono trovato ad incontrarlo, quando c'è stato il problema delle sei Regioni. Ricordo che erano presenti Bassolino e Marrazzo. Noi pensavamo che non applicasse la finanziaria di Tremonti e abbiamo visto che invece è andato avanti come un carro armato.

Ho partecipato alle riunioni con l'ANCI e con l'UPI ed ho trovato un fronte unito. Vogliono un federalismo in cui lo Stato si riferisca direttamente ai Comuni. Dovete pensare che l'ANCI esprime più le posizioni dei grandi Comuni che non quelle degli ottomila Comuni di dimensione piccola o piccolissima, che esistono nel paese. Sostanzialmente, noi rischiamo di presentarci agli incontri con il Governo in modo diviso e di dar luogo ad un federalismo in cui le Regioni saranno marginalizzate. Come diceva Colozzi all'inizio, che ci restino le funzioni legislative senza la finanza è come se non ci lasciassero nulla!

Questo è il rischio. Resto convinto che ci siano i margini per raggiungere un accordo tra noi. Credo che, se fallissimo, non sarebbe un fallimento del Governo e se pensassimo una cosa del genere ci sbagliremmo: sarebbe un fallimento delle Regioni.

Credo che alcune Regioni debbano fare un passo indietro: forse tutti dobbiamo fare un passo indietro, ma trovare un punto d'intesa che rappresenti un negoziato onorevole per tutti.

PRESIDENTE.

Proviamo a fare una sintesi. Io sono per ribadire questi criteri: articolo 7, comma 1 (quindi lettera m)), una Regione; articolo 7, comma 2 (quindi lettera c)), la media delle Regioni. Sono per chiarire, portandolo dal documento alla delega, questi punti che abbiamo indicato: il termine di cinque anni, il fatto che il Governo si deve far carico di eventuali anni aggiuntivi; il fatto che, al di là dei livelli essenziali di assistenza, bisogna fare una "foto" adeguata rispetto alla lettera c).

Credo che questo ci possa tenere insieme.

DE FILIPPO Vito, Presidente della Regione Basilicata.

La foto sarebbe la spesa storica?

PRESIDENTE.

No! Capiamoci bene. Sto sostenendo che l'attuale lettera c), e questo è un problema che non ci divide....

DE FILIPPO Vito, Presidente della Regione Basilicata.

L'attuale lettera c) potrebbe essere addirittura sottodimensionata.

PRESIDENTE.

L'attuale lettera c) è certamente sottodimensionata! Bisogna aprire con il Governo una verifica. Io ho fatto solo un esempio, quello della Bassanini in ordine alla protezione civile: 1.000 miliardi che non ci sono mai stati! (*Commenti fuori microfono*). Poi, certo, casa, turismo....

DE FILIPPO Vito, Presidente della Regione Basilicata.

In qualche modo si recupera quello che diceva Bassolino!

PRESIDENTE.

Esatto.

Questa è dunque la proposta che vi faccio. Ci sono obiezioni?

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Dipende da come viene scritta!

PRESIDENTE.

Allora diamo l'incarico a Colozzi....

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

No! Io qui voglio essere libero di esprimere la mia posizione.

PRESIDENTE.

Diamo a Pittaluga e a Di Lello l'incarico di scrivere queste tre formulazioni.

SPAZIANTE Vincenzo, Assessore Regione Calabria.

C'era quella cosa che diceva Bassolino sulla "clausola di salvaguardia". Se fosse possibile....

PRESIDENTE.

Ma la clausola di salvaguardia è quella!

DE FILIPPO Vito, Presidente della Regione Basilicata.

Io sono d'accordo.

PRESIDENTE.

Se non vi sono obiezioni chiedo agli Assessori Pittaluga e Di Lello di provare a scrivere questa formulazione.

La seduta, sospesa alle 12.35, riprende alle 13.

PRESIDENTE.

Gli Assessori Pittaluga e Di Lello hanno presentato una proposta che si sviluppa in tre punti e dovrà essere opportunamente inserita nella delega.

Primo punto. "L'ammontare delle risorse necessarie per il pieno finanziamento della lettera m) e quelle di cui al secondo comma dell'articolo 7 (cosiddetta lettera c)), deve ricomprendere la pluralità delle diverse fonti relative all'esercizio delle funzioni costituzionalmente garantite dalle Regioni". (*Commenti fuori microfono*).

No, questi punti andranno inseriti nell'articolato della delega. Se raggiungiamo l'accordo politico, i tecnici provvederanno poi all'inserimento.

Secondo punto. “Il secondo comma dell’articolo 7 si riferisce all’aliquota media necessaria per coprire le spese relative alle funzioni di cui alla lettera c)”.

Terzo punto. “Nel caso che, in sede di attuazione dei decreti delegati, emergano situazioni oggettive di significativa e giustificata insostenibilità, in carico ad alcune Regioni, lo Stato attiva un meccanismo correttivo di natura compensativa di durata almeno dell’intero periodo transitorio. La riduzione adeguata delle differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante viene assicurata senza alterare l’ordine e senza impedire la modifica nel tempo conseguente all’evoluzione del quadro economico territoriale”.

Questi sono i punti su cui è possibile arrivare ad una sintesi.

Ci sono obiezioni?

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Mi rivolgo a chi ha formulato la proposta, chiedendo di spiegare meglio il primo punto, soprattutto se dev’essere trasformato in norma da inserire nel testo. Credo infatti che anche i tecnici abbiano dei dubbi sull’interpretazione.

PRESIDENTE.

Anch’io ho da fare un’osservazione. Non basta dire: “tutte le fonti”; se non sbaglio, noi qui vogliamo anche dire che va verificata la congruità della lettera c). (*Commenti*). Infatti c’è anche il problema della congruità, che va indicata.

DI LELLO Marco, Assessore Regione Campania.

Presidente, siamo ovviamente d’accordo sul punto. Avevamo la difficoltà di porre per iscritto la “fotografia”, ma è chiaro che bisogna fare una verifica dello stato attuale e quindi far riferimento a tutte le diverse fonti relative all’esercizio delle funzioni. Prendiamo, ad esempio la materia della sanità. Abbiamo detto che la sanità è integralmente garantita? La sanità è per circa il 99 per cento alimentata dal Fondo sanitario nazionale, ma ha anche una componente assolutamente residuale che trova altre fonti di finanziamento. Una volta, però, che abbiamo indicato la “sanità”, ci sembra giusto dire: “la sanità nel complesso”.

A questo ragionamento si aggiunge poi quello che lei ha fatto qualche istante fa nel sottolineare l’inadeguatezza attuale delle fonti, da cui scaturisce una richiesta di verifica di congruità.

PRESIDENTE.

Allora forse potremmo dire (poi i tecnici controlleranno): “L’ammontare e la congruità delle risorse necessarie per il pieno finanziamento della lettera m)...” (*Commenti fuori microfono*).

Le due cose sono legate! Il testo sarebbe infatti: “L’ammontare e la congruità delle risorse necessarie per il pieno finanziamento della lettera m) e quelle di cui al secondo comma dell’articolo 7...”. Quindi c’è anche la lettera c). (*Commenti fuori microfono*). Sarà poi effettuato un controllo dal punto di vista tecnico.

BASSOLINO Antonio, Presidente della Regione Campania.

Il concetto deve essere espresso in maniera tale che la congruità....

PRESIDENTE.

Vale per tutte e due!

BASSOLINO Antonio, Presidente della Regione Campania.

Si riferisce a tutte e due.

PRESIDENTE.

Così mi sembra chiaro: vale sia per la lettera *m*) che per la lettera *c*).

BASSOLINO Antonio, Presidente della Regione Campania.

Ammontare e congruità, tutti e due.

COPPOLA Maria Luisa, Assessore Regione Veneto.

Non vorrei svegliare il can che dorme, ma in questo primo comma vorremmo dettagliatamente capire a cosa è riferita la pluralità delle diverse fonti.

PRESIDENTE.

Ad esempio, sia per la lettera *m*) che per la lettera *c*) vi sono alcuni finanziamenti che non stanno nel fondo della sanità, ma concorrono a finanziare delle competenze. Quelli possono e debbono essere conteggiati. Ma questa è una cosa utile a tutti.

COPPOLA Marialuisa, Assessore Regione Veneto.

Fuori di metafora, la famosa legge 549 dove va?

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Appunto!

DI LELLO Marco, Assessore Regione Campania.

La ex 549 viene scomposta. Le parti che fanno riferimento a sanità, assistenza, trasporti di propria competenza, vanno nella *m*) e nel capitolo trasporti.

COPPOLA Marialuisa, Assessore Regione Veneto.

Ma allora...!

PRESIDENTE.

Scusate, su questo capottiamo in un bicchiere d'acqua! (*Commenti fuori microfono*). Non si sta chiedendo di avere la 549! Se noi diciamo che sulla sanità finanziamo i livelli essenziali di assistenza in relazione agli *standards*, lì sarà compreso tutto. E' chiaro! Che problemi vi sono?

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Mi sembra che il problema nasca da questo. Storicamente noi abbiamo questo "fondino" in cui sono confluiti dei flussi finanziari che erano allocati per i trasporti, per la sanità ed altre cose. Noi adesso stiamo affrontando queste due materie, che tra l'altro sono le più grosse, trasporti e sanità, con un altro criterio. Io credo, cioè, che la copertura dei LEA sia fatta dal fondo sanitario, che non c'entra niente con la 549. Noi abbiamo fatto sempre questa battaglia ed è lì che vogliamo contare un'adeguatezza fra fondo e LEA; per cui, al di là da dove storicamente provengono, contano le risorse che ci vengono garantite. Altrimenti, potrebbero esserci dei servizi "garantiti" due volte!

PRESIDENTE.

Chiariamo allora questo punto! Si sta dicendo – chiedo conferma ai colleghi – che non c'è una nuova 549, ma che si fa una verifica su tutto e per quello che riguarda la sanità vi sarà la verifica dei LEA e degli *standards*, che devono essere garantiti per tutte le Regioni.

BRESSO Mercedes, Presidente della Regione Piemonte.

Questo è chiaro. Non bisogna però dimenticare, altrimenti torniamo poi ad essere comunque debitori dello Stato, le quote relative agli investimenti, che non possono che finire anche loro: perché sono quelle che determineranno un piccolo differenziale fra spesa storica corrente e quello che possiamo incassare direttamente o per perequazione e che ci consente di fare gli investimenti (che prima lo Stato ci pagava) non con debito; altrimenti veniamo appiattiti sulla spesa corrente.

Questo va ben chiarito, in una nota. Altrimenti torniamo a farci ripartire gli investimenti nel solito modo.

PRESIDENTE.

Propongo di chiudere e di dare mandato ai tecnici della Commissione di introdurre questi punti. Siamo d'accordo?

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Un momento! Poiché poi si deve predisporre la legge, è meglio precisare: si deve scrivere "l'aliquota media dell'IRPEF".

PRESIDENTE.

Giusto.

COPPOLA Maria Luisa, Assessore Regione Veneto.

Nel comma 3 è scritto che è lo Stato che ci pensa, bisogna però specificare "a carico dello Stato, a parità di pressione fiscale".

PRESIDENTE.

Dato che avremo modo di discutere in relazione alle risposte che ci darà lo Stato, chiederei di fare la verifica successivamente.

Dobbiamo ora trovare una formulazione per gli *standards*.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Non c'è solo quello! Vi dico quali sono a mio avviso dei nodi politici molto forti ancora da sciogliere. Il primo riguarda i costi *standard*, l'altro la dinamica della spesa sanitaria, che qui non è indicata da nessuna parte. Bisogna lavorare anche un po' di fantasia: immaginiamo di andare ogni anno a trattare con il Padoa Schioppa di turno per il fondo sanitario? Oppure, è la dinamica dei tributi che incide? Anche su questo è meglio fare chiarezza in modo che uno non pensi di aver visto Zorro mentre si trattava Biancaneve!

PRESIDENTE.

Va bene.

Partiamo dagli *standards*. C'è una proposta?

DELBONO Flavio, Vicepresidente Regione Emilia Romagna.

Credo sia difficile andare oltre una nota di accompagnamento, non c'è un articolo in cui è previsto definirli. Sarebbe anche molto difficile scrivere un simile articolo, quindi probabilmente ci dobbiamo accontentare, in questa fase, di una formalizzazione extra articoli, e soprattutto di approccio, di metodo, da dove partire e come procedere. Per lo meno questo è l'elemento di cui molti di noi hanno acquisito consapevolezza, ed avendo in mente soprattutto quella che è per noi la voce più grossa, la sanità, perché almeno lì c'è una base documentale, informativa, legata ai LEA, al riparto del fondo sanitario, e cose di

questo genere, che in altri campi non esiste. Se ci avventurassimo sul sociale, sui trasporti o cose del genere sarebbe molto complicato.

Credo che i punti che potremmo cercare di condividere riguardano intanto il fissare un anno di riferimento, per partire poi successivamente da quei dati. Probabilmente l'anno di riferimento che è più conveniente è il 2007, non solo perché l'ammontare è più alto, ma anche perché, almeno in base a quello che abbiamo condiviso con il piano per la salute, è l'anno dove dovrebbe essere minimo lo scarto tra fabbisogno e spesa. Minimo ovviamente non vuol dire zero, però così dovrebbe essere.

Quindi come primo punto fissare il 2007 come anno di partenza. In secondo luogo, rinviare a un momento successivo l'identificazione di meccanismi correttivi rispetto alla "fotografia" del 2007, meccanismi correttivi che non possono che far riferimento a dei parametri, a degli elementi, previa scomposizione di pezzi di questa spesa eterogenea (ospedaliera, territoriale ed altro).

Per ultimo non possiamo eludere (altrimenti ce lo faremmo dire dal Governo e non credo faremmo una bella figura!) il tema dell'efficienza. Perché il costo *standard* può alludere ed evocare per certi una media, ma non può essere ignorata anche la dimensione "efficienza": questo senza andare nel dettaglio, anche perché faremmo fatica. Avevamo già detto in Commissione che probabilmente, ad un certo punto, prima possibile, bisogna convocare anche qualche Commissione congiunta, insieme per esempio agli Assessori alla sanità, o di altre materie comprese nella lettera *m*), per cercare una condivisione ed evitare che ciascuno si inventi la sua teoria.

Una nota, quindi, che dovrebbe indicare che all'inizio si fa riferimento ad una sorta di media interregionale, con riferimento al 2007, dei costi dei livelli essenziali delle prestazioni, corretta poi da alcuni indicatori che devono tener conto della quantità e della qualità delle prestazioni (su questo non c'è ombra di dubbio), e della loro appropriatezza, ma anche da indicatori e correttivi che assicurino e garantiscano (siamo sulla lettera *m*)), una erogazione adeguata ed efficiente sul territorio.

Credo che faremmo fatica ad avventurarci su un dettaglio maggiore, quindi occorre trovare una formulazione che sintetizzi queste cinque o sei caratteristiche. Ripeto: la mia proposta è di non provare a tradurle in una norma, perché nella legge delega sarebbe anche una forzatura, ma di formulare delle raccomandazioni, per chiarire un concetto, un termine che compare invece negli articoli. Quindi a mo' di legenda, ma con un approccio di metodo.

DE FILIPPO Vito, Presidente della Regione Basilicata.

Condivido molto l'impostazione di questa proposta, nel senso che se dovessimo riprendere la discussione sui costi *standard* l'argomento ci porterebbe lontano. Io non so se sia sufficiente una nota.

Ricordo – e la mia memoria può forse essere utile alla Conferenza – che il CNEL ha elaborato un'analisi molto interessante, che potremmo utilizzare, proprio in tema di costi *standard*, di diseconomie ed efficienza, di definizione quali-quantitativa.

Non so – ripeto – se sia sufficiente una nota. Mi pare comunque di poter dire che, se dovessimo riavviare il dibattito e inserire queste formulazioni nella norma, la cosa ci porterebbe molto lontano.

PRESIDENTE.

La proposta del Vicepresidente Delbono dice appunto di non inserire questa materia nella norma ma di redigere una nota d'accompagnamento, tanto più che bisognerà aprire un vero tavolo di lavoro con il Governo sul punto.

PITTALUGA Giovanni Battista, Assessore Regione Liguria.

Sono d'accordo con la proposta di Delbono di elaborare una nota aggiuntiva e, nell'ambito di tale nota, far riferimento al 2007, che mi sembra l'anno più idoneo. Ovviamente, io farei riferimento al fabbisogno 2007.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Mi sembra che quest'osservazione di Pittaluga sia utile. Forse, per evitare equivoci, si potrebbe parlare, per la sanità, di fabbisogni *standard*, e per le altre materie di costi *standard*.

COPPOLA Marialuisa, Assessore Regione Veneto.

Concordo. Ringrazio anche per la chiarissima esposizione e sono anch'io dell'avviso di non inserire questo punto nella normativa.

Aggiungo – non perché voglia essere sempre quella che fa le scarpe alle formiche, ma perché penso di essere quella “messa peggio”, quando torno a casa! – che, per quel che riguarda la riformulazione dell'articolo 7 che sarà fatta dai tecnici, desidero leggerla nella versione definitiva, prima di esprimere il mio parere.

PRESIDENTE.

Giovedì prossimo si terrà la Conferenza.... (*Vivi commenti*).

COPPOLA Marialuisa, Assessore Regione Veneto.

E' l'ultima settimana prima delle votazioni.

PRESIDENTE.

Allora, dato che per me la questione dei tempi è fondamentale, propongo quanto segue: facciamo oggi l'accordo politico sui principi che abbiamo definito; il Coordinatore dell'economia manderà il testo definitivo a tutti i Presidenti, e lo validiamo. Vorrei infatti, nel giro di due giorni, dire al Governo che siamo pronti per fare la riunione.

Tenete conto che il Governo ci risponderà: questi sono, infatti, i nostri emendamenti all'articolato. Avremo dunque modo di tornare sulla materia, anche perché non sono sicuro che il Governo ci dirà: “Va bene”...!

Non vorrei, in questa fase, perdere troppo tempo, per evitare che si formino altre posizioni, che vengono da altre parti (ANCI, UPI e così via). Proporrei quindi di adottare il metodo che ho indicato.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Tanto, lo approviamo formalmente: mercoledì prossimo facciamo una seduta straordinaria....

Anche sull'articolo 6, del resto, abbiamo fatto delle osservazioni, ma un testo validato non c'è.

PRESIDENTE.

Propongo quindi di rivederci mercoledì prossimo, se non martedì.... (*Vivi commenti*). Scusate: io sono dell'avviso che, prima facciamo, meglio è! Giovedì prossimo vuol dire un'altra settimana. Mi sembra tanto!

Io vorrei dire al più presto al Governo di convocare il tavolo. Allora, possiamo anche chiedere al Coordinamento di licenziare il testo, perché si tratta solo di una questione tecnica. (*Commenti*). Se c'è un problema politico, ci fermiamo e ne discutiamo.

COPPOLA Marialuisa, Assessore Regione Veneto.

Non chiedo di fermarci....

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Il coordinamento tecnico viene fatto dagli Assessori, non dai tecnici.

PRESIDENTE.

Certo.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

La collega osserva che manderemmo eccezionalmente il testo alla Commissione per validarlo.

COPPOLA Marialuisa, Assessore Regione Veneto.

Il Presidente vuole chiudere con un accordo politico! Io, idealmente, sono più che d'accordo....

PRESIDENTE.

Allora, ascolta, io sto dicendo questo: dato che abbiamo fatto l'accordo politico, come dirò uscendo di qui, c'è da vedere – è giusto – la formulazione tecnica conseguente al lavoro che abbiamo fatto. La proposta che avanzo è di dare mandato alla Commissione degli Assessori di verificare, e poi procediamo. Questo per evitare di impiegare altri giorni, che ci possono creare problemi.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Se si è d'accordo, a me va bene. Però allora, se hai bisogno di bruciare le tappe, tu potresti chiedere già oggi al Governo un incontro per giovedì prossimo; noi Assessori stabiliamo già da ora, in modo che ognuno possa liberare l'agenda, vista l'importanza di essere presenti il più possibile, che mercoledì prossimo, nel pomeriggio, ci riuniamo per validare il testo formale.

PRESIDENTE.

Va bene?

DI LELLO Marco, Assessore Regione Campania.

Ovviamente nell'ipotesi che non ci siano incongruenze.

PRESIDENTE.

Ma non dovrebbero esserci incongruenze! Si tratta solo di scrivere esattamente quelle formulazioni nel meccanismo tecnico. Possiamo procedere così? (*Commenti fuori microfono*).

Adesso stiamo parlando della delega, poi ci occuperemo della proposta di Delbono sugli *standards*.

Chiudiamo adesso la questione della delega. Possiamo procedere nel modo che si è detto?

COPPOLA Maria Luisa, Assessore Regione Veneto.

Vorrei che restasse agli atti una dichiarazione del Veneto sulla 549. Scusatemi se sono noiosa. Mi sono vestita di rosso per compiacere l'Assessore della Campania, ma non so se lo farò dicendo questo! (*Si ride*).

Vorrei ribadire che la 549, comunque, deve rientrare integralmente fra i trasferimenti che vanno in qualche modo soppressi....

PRESIDENTE.

E' esattamente la richiesta che viene fatta!

COPPOLA Marialuisa, Assessore Regione Veneto.

... e deve essere sostituita integralmente dall'aliquota addizionale IRPEF.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

La collega dice che il fondo deve rientrare integralmente nella lettera c). Mentre loro avevano detto che deve essere "spacchettato".

PRESIDENTE.

Scusatemi un secondo: dobbiamo ritornare su questo punto.

Sulla lettera c), non c'è problema, siete d'accordo tutti.

Sulla parte che riguarda la sanità, io insisto: loro, una parte di Regioni, con quel fondo compensativo ricevono delle risorse per la sanità. OK? (*Commenti*).

COPPOLA Maria Luisa, Assessore Regione Veneto.

Non è finalizzato alla sanità.

DI LELLO Marco, Assessore Regione Campania.

Come no? Purtroppo non ho le carte, ma.... Io vi ho dato l'indicazione legislativa! E' per la sanità.

PRESIDENTE.

Comunque insisto: noi stiamo chiedendo, tutti d'accordo, che la sanità sia finanziata interamente, adeguatamente, per i livelli essenziali di assistenza, via *standard*. Non è che loro chiedono, oltre a quello, qualcosa in più per la sanità.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Sì, chiedono questo.

PRESIDENTE.

No, l'ha detto prima Bassolino. No.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Scusate, loro sono in una situazione per cui hanno il Fondo sanitario che è oggetto di rendicontazione ai tavoli di monitoraggio, e risorse derivanti dal fondino che non sono rendicontate nel monitoraggio e quindi sfuggono alla verifica sanitaria. Questa è la realtà. Allora mi sembrava che il principio fosse che noi inseriamo nella lettera m) il Fondo sanitario, che è uguale per tutti: regole uguali per tutti, *standards* uguali per tutti. Non so se mi spiego. (*Commenti fuori microfono*).

La seconda problematica è questa. Ammesso che accettassimo che una parte del fondino segua altre dinamiche, cosa rimangono? Trasferimenti? (*Vivi commenti fuori microfono*). Cosa ci sarà? Delle mini aliquote...?!

PRESIDENTE.

Vorrei porre una domanda all'Assessore Di Lello e ai Presidenti interessati. Sulla lettera c) siamo a posto. Sulla sanità – per essere chiari e mettere la cosa a verbale – la mia domanda è: visto che noi parliamo di finanziamento pieno dei livelli essenziali e *standards*, voi chiedete qualcosa di aggiuntivo? No? E allora il problema non sussiste.

DI LELLO Marco, Assessore Regione Campania.

È scontato, perché nel momento in cui diciamo "sanità" si individuano tutte le fonti che finanziano la sanità in Italia. Vale per tutti, non soltanto per noi. Visto che quella legge per tre quarti finanzia l'assistenza con la legge 104, vi chiedo: la 104 va finanziata? Ebbene, quella è la fonte di finanziamento: la 549! Non è che me lo sto inventando io! La dobbiamo considerare nel computo sanità: una serie di tipologie di interventi trovano lì la fonte di finanziamento. È sempre sanità! (*Vivi comment*). Il trasporto va ricompreso nella parte che riguarda i trasporti.

PRESIDENTE.

Diciamo che la lettera m) deve essere adeguatamente finanziata, quindi il problema non c'è. Il resto va nella lettera c).

DI LELLO Marco, Assessore Regione Campania.

Quello che non è sanità e assistenza e quello che non è trasporto, va nella lettera c).

DE FILIPPO Vito, Presidente della Regione Basilicata.

Chiederei la possibilità di effettuare in dieci minuti una ricognizione sul funzionamento della 549, che non è utilizzata allo stesso modo da tutte le Regioni, almeno nel sud: vi renderete conto che si sgombra il campo da molti problemi, è più semplice di quanto pensiate.

PRESIDENTE.

Provo io a fare una sintesi di interpretazione e mi dite se siamo d'accordo. Vi prego di far attenzione.

Primo punto: per ciò che attualmente è nel "fondino" della 549 e che va per sanità e assistenza...

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

No, non è così. La 549 raccoglie fondi provenienti da leggi di settore, ma li trasforma in fondi senza vincoli di destinazione.

COPPOLA Maria Luisa, Assessore Regione Veneto.

Bravo!

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Questo è il problema!

PRESIDENTE.

Allora è diverso! Non avevo capito! Cioè, in sostanza, se il fondo 549 è senza vincoli di destinazione, a quel punto, scusatemi, tutto è già recuperato nel meccanismo automatico sia della lettera m), sia della lettera c), cioè nella quantificazione della lettera m) e della lettera c).

COPPOLA Maria Luisa, Assessore Regione Veneto.

Come lo Stato voglia finanziare la lettera c), non è un problema nostro.

PRESIDENTE.

Certo.

BRESSO Mercedes, Presidente Regione Piemonte.

È evidente! (*Commenti fuori microfono*).

PRESIDENTE.

Forse abbiamo chiarito. Se è così, cioè quel fondo non ha vincoli di destinazione, ci sarà la verifica in sede di quantificazione della lettera m), con i livelli essenziali di assistenza. Preciso: non verrà quantificato il “fondino”, ma verrà quantificata la lettera m) e vi sarà ricompresa la parte della lettera m); così come sarà ricompresa nella lettera c) la parte della lettera c). È chiaro?

COPPOLA Maria Luisa, Assessore Regione Veneto.

Loro lo chiamano spacchettamento. (*Commenti*).

PRESIDENTE.

Non mi sono spiegato. Cerco di chiarire. Nel momento in cui questo fondo non ha vincoli di destinazione, allora noi dobbiamo andare a discutere con il Governo della quantificazione sia della lettera m) che della lettera c). Quando discuteremo di tale quantificazione – cioè il finanziamento della sanità e dell'assistenza con la lettera m), la parte dei trasporti e la lettera c) – in quella sede chiariremo tutto il meccanismo. È così? Bene.

A questo punto arriviamo alla sintesi. Mi sembra che siamo tutti d'accordo su come è stato posto il tema dal Vicepresidente Delbono. Chiederei all'Assessore Pittaluga di precisare la sua proposta.

PITTALUGA Giovanni, Assessore Regione Liguria.

Riprendendo quello che diceva Flavio Delbono, proponevo di fare riferimento al fabbisogno 2007 della sanità. Nel senso che la mia Regione, come altre, ha un disavanzo per cui ha messo delle tasse. Il fatto che abbia un disavanzo vuol dire che, come costi, è andata sopra quelli che sono i costi *standard*. Questo per onestà. (*Commenti*)

PRESIDENTE.

A me sembra che considerare il 2007 sia scontato perché il fondo è più capiente, e quindi è evidente che ci conviene! Il riferimento da esaminare è al fabbisogno.

DI LELLO Marco, Assessore Regione Campania.

Se fai riferimento al fabbisogno, entrano dentro una serie di parametri che ti alterano: ritorniamo alla discussione del riparto del Fondo sanitario, anzianità, popolazione e così via, chi vuole mettere un parametro, chi ne vuole un altro, non ne usciamo più!

Scusa Giovanni, siamo al 17 maggio e stai già in disavanzo? Credo che nessuno oggi possa dire di essere in disavanzo. Tra l'altro, abbiamo fatto tutti le manovre di rientro....

PITTALUGA Giovanni, Assessore Regione Liguria.

Siamo sopra il fabbisogno....

DI LELLO Marco, Assessore Regione Campania.

Al 2007, noi dovremmo chiudere il 18 per cento di tagli. Suppongo che analogamente si stia facendo in Liguria, nel Lazio e in altre Regioni. Per cui quello del 2007 è già un costo depurato, perché tutte le Regioni sono in rientro.

PITTALUGA Giovanni, Assessore Regione Liguria.

Capisco quello che dice l'Assessore Di Lello. Io resto della mia opinione, nel senso che chi è fuori, come la Liguria, evidentemente ha dei costi superiori a quelli che sono i costi *standard*, e quindi deve fare una correzione. Però, credo che nella discussione dei decreti delegati potremo rinviare questo discorso su fabbisogni o costi e accettare il discorso che fa Delbono di fare riferimento ai dati 2007, senza precisare cosa vi rientra.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Mi sembrava che Delbono – e questo è ciò che avevamo accettato l'altra volta – avesse detto di prendere il 2007 perché è l'anno in cui la linea del fabbisogno è la più vicina: a me non piace mai cambiare le carte in tavola! Ripeto, si può sempre cambiare perché è allo stesso livello, però io ero d'accordo con l'altra proposta di Delbono. Se adesso il riferimento diventa ai costi, è diverso, perché allora, da adesso in poi, conviene fare la corsa a chi sfonda!

DI LELLO Marco, Assessore Regione Campania.

Stiamo parlando della media dei costi, della media di tutte le Regioni!

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Ma è chiaro che è interesse di tutti alzare la media, se paga lo Stato! (*Vivi commenti*) Anzi, facciamo una gara!

PRESIDENTE.

Scusate, vorrei dire una cosa. Obiettivamente, noi possiamo anche scrivere "costi", ma è evidente che il Governo ci risponderà picche. Noi abbiamo fatto un patto della salute e abbiamo preso degli impegni. Quindi, parlare di fabbisogno è evidente. Dopodiché, andremo a discutere nel merito, come ha proposto Delbono, anche gli aggiustamenti.

BRESSO Mercedes, Presidente Regione Piemonte.

Certo, si potrà dire che c'è stata una sottovalutazione del Fondo...

PRESIDENTE.

Perché dobbiamo fare anche la verifica dei LEA! (*Commenti fuori microfono*).

Possiamo fare due cose in quella nota: prendere come riferimento il fabbisogno della sanità e ribadire l'indispensabilità, come abbiamo già detto mille volte, della verifica sull'adeguato finanziamento dei livelli essenziali di assistenza. In questo modo chiudiamo.

DELBONO Flavio, Vicepresidente Regione Emilia Romagna.

Noi continuiamo a ragionare giustamente citando la sanità; in realtà il concetto ha una validità una po' più estesa, quindi andrà scritto dicendo che stiamo esemplificando.

PRESIDENTE.

Questa è una nota aggiuntiva, quindi...

DELBONO Flavio, Vicepresidente Regione Emilia Romagna.

Ho capito, però il costo *standard* compare nel testo non con riferimento alla sanità, ma compare in generale. Ad esempio, potremmo dire: *“Attesa la difficoltà di definirli in tempi rapidi, in prima applicazione, per il periodo transitorio, per costi standard si farà riferimento alla media interregionale dei fabbisogni dei livelli essenziali delle prestazioni così come calcolati per l’anno 2007, corretta da indicatori che tengano conto della quantità delle prestazioni erogate, della loro qualità ed appropriatezza, e anche della necessità di individuare meccanismi tali da garantire un’erogazione adeguata ed efficiente dei servizi su tutto il territorio nazionale”*. C’è il riferimento al 2007, al fabbisogno, ci sono i LEA, c’è tutto, insomma.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Se non si trova l’accordo sulla correzione, che cosa succede?

PRESIDENTE.

Lì si dice una cosa diversa da quella che avevo capito nella tua esposizione non scritta. Ad un certo punto si dice che bisognerà fare la correzione. Va bene. Poi si fa riferimento al fabbisogno 2007 “adeguato” dei LEA. Ma questa correzione come avviene? Qual è il meccanismo della correzione?

DELBONO Flavio, Vicepresidente Regione Emilia Romagna.

Se lo sapessimo, lo scriveremmo!

DI LELLO Marco, Assessore Regione Campania.

È una norma di principio.

PRESIDENTE.

Dato che abbiamo detto che facciamo le cose trasparenti, bisogna capirsi su un punto. Io scriverei una cosa in termini un po’ diversi: cioè che per stabilire i costi *standard* occorre in primo luogo verificare l’adeguato finanziamento dei LEA, perché nel momento in cui noi diciamo che prendiamo a riferimento il 2007, noi lo prendiamo a riferimento, ma verificiamo che sia adeguato. Quindi, prendiamo a riferimento il 2007, ma facciamo in primo luogo la verifica adeguata dei livelli essenziali di assistenza. Poi, si prende la media dei costi di erogazione interregionali, si fa una verifica su come sono erogati i livelli essenziali di assistenza e sulla base di questo si devono trovare i criteri di una sintesi. Però, detto così è diverso.

DELBONO Flavio, Vicepresidente Regione Emilia Romagna.

Occorre fissare un punto di partenza, un anno, dei numeri; altrimenti brancoliamo nel buio.

PRESIDENTE.

Su questo siamo d’accordo.

DELBONO Flavio, Vicepresidente Regione Emilia Romagna.

Quest’anno, per ragioni di opportunità, prendiamo il 2007: neanche la media triennale.... È chiaro che, o scriviamo *costi* o scriviamo *fabbisogno*, il problema è in parte risolto sia dal fatto che il 2007 dovrebbe essere l’anno in cui queste due grandezze sono più vicine, sia che dopo specifichiamo gli elementi di correzione, che sono – e sicuramente lo si può scrivere meglio – quelli che diceva il presidente Errani. Perché, quando dico *“corretta da indicatori che tengano conto della quantità delle prestazioni erogate, della loro qualità e*

appropriatezza”, questa è la verifica dei LEA; e quando dico “*della necessità di individuare meccanismi che garantiscano l’adeguata erogazione ed efficienza (perché altrimenti ce lo dice il Ministro!) dei servizi su tutto il territorio nazionale*”, siamo nella lettera *m*). Poi, ripeto, la sintassi è sicuramente migliorabile, però mi sembra che le istanze siano tutte presenti.

PITTALUGA Giovanni Battista, Assessore Regione Liguria.

Mi sembrano due cose diverse: una fa riferimento al fabbisogno storico del 2007, che è il punto di partenza, l’altra alla misurazione dei costi *standard*. Sono due momenti diversi. (*Commenti fuori microfono*). Siccome – su questo sono molto d’accordo con l’Assessore Colozzi – credo che ci vorranno anni prima di arrivare a definire i costi *standard*, io partirei realisticamente dallo storico. (*Commenti fuori microfono*).

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Giovanni Pittaluga dice che dobbiamo arrivare ad un’individuazione del punto di partenza. Nel senso che la congruità delle prestazioni, l’appropriatezza.... Cioè, non è che si dice: 5 appendiciti ogni 5.000 abitanti! È un tema che forse nessuno al mondo è riuscito a chiarire. Se, quindi, vuoi individuare un punto di partenza, forse è meglio partire da quello che abbiamo fra le mani, il 2007 se lo consideriamo il più vantaggioso, o il 2008. Bisogna fare dei calcoli. Con la garanzia che, quando si dice fabbisogno, si intenda tutto ciò che confluisce, anche i 2 miliardi garantiti, e non solo quello che ci siamo divisi tra noi. (*Commenti fuori microfono*). Perché quelli erano 2 miliardi garantiti, altrimenti siamo a meno cinque! (*Commenti fuori microfono*). Oppure, dato che abbiamo detto che dobbiamo fare una trattativa – vi ricordate? – in vista della nuova finanziaria, e abbiamo già lo zoccolo del 2008, che è abbastanza vicino, e che per l’accordo che abbiamo fatto va incrementato, si potrebbe dire o il 2007 o il 2008: quello che risulta più vicino alla curva dei costi.

DELBONO Flavio, Vicepresidente Regione Emilia Romagna.

Se capisco bene, potremmo fare in questo modo: quello che era a correzione potrebbe essere parte di quel discorso generale che faceva il Presidente Errani sulle verifiche sia sulla *m*) sia sulla *c*) e lo espungiamo da qui, e questo testo lo asciughiamo fermanoci al 2007.

PRESIDENTE.

Con il suggerimento del 2008.

DELBONO Flavio, Vicepresidente Regione Emilia Romagna.

Questo lo vediamo sulla base dei numeri.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Conviene a tutti se è più vicino.

DELBONO Flavio, Vicepresidente Regione Emilia Romagna.

Quindi diventerebbe: “*in prima applicazione, per il periodo transitorio, si fa riferimento alla media interregionale dei costi*”. A questo punto si parla di costi.

DI LELLO Marco, Assessore Regione Campania.

È non la media dei fabbisogni?

DELBONO Flavio, Vicepresidente Regione Emilia Romagna.

“dei fabbisogni dei livelli essenziali delle prestazioni, così come calcolati per il 2007”. Va bene?

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

“Del fabbisogno”! (*Commenti fuori microfono*).

VITALIANO Gianfranco, Assessore Regione Molise.

Riconosciuto per l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

DI LELLO Marco, Assessore Regione Campania.

Ma non è più la media. È un'altra cosa! (*Prolungati commenti fuori microfono*).

BRESSO Mercedes, Presidente della Regione Piemonte.

Siamo tutti stanchi; io, in particolare sono molto stanca, però vorrei capire bene. Stiamo parlando dell'ammontare complessivo.... (*Vivi commenti fuori microfono*). Ma come sapete – e mi rivolgo in particolare alla Liguria che ha potenziato i nostri problemi – non è che ci sia una così totale condivisione dei meccanismi attuali di riparto. C'è il sud che vuole inserire i giovani, noi vogliamo inserire i vecchi.... Stiamo già parlando della percentuale di ingresso?

PRESIDENTE.

No!

BRESSO Mercedes, Presidente della Regione Piemonte.

Allora stiamo parlando del fondo complessivo.

PRESIDENTE.

Faccio questa proposta. Propongo che si parli del fabbisogno complessivo del 2007 e, sulla base di questo, si lavori per gli *standards*, alla verifica di una media, che va quantificata. Va bene?

DI LELLO Marco, Assessore Regione Campania.

No! Un conto è il fabbisogno corretto, un conto il costo medio.

PRESIDENTE.

Cos'è il fabbisogno corretto?

DI LELLO Marco, Assessore Regione Campania.

Mi riferisco alla proposta originaria del Vicepresidente Delbono, che credo possa trovare consensi, anche perché significa in qualche modo rinviare ad altra sede l'approfondimento del tema. Stabiliamo due principi: il primo, quello che sta più a cuore alla Lombardia, è il fabbisogno, perché capisco che sul costo 2007 apriremmo una serie di incognite....

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Di Lello, tu non puoi, sulla lettera c), che vale 0,... per cento, dire che si parte dalla spesa storica perché è impossibile scostarsi dalla spesa storica e su quello che vale 99,5 per cento dire che si parte da una media: perché anche se lo dicessimo lì, non sarebbe nella realtà. La Liguria, se va alla media, perde 4 miliardi domani stesso!

PRESIDENTE.

E' giusto!

DI LELLO Marco, Assessore Regione Campania.

E figuriamoci se voglio far perdere 4 miliardi alla Liguria! Neanche lì posso perdere io però! Intendiamoci! (*Vivi commenti fuori microfono*). Come ho avuto modo di dire recentemente, essendo noi una Regione molto prolifica, sul fabbisogno abbiamo qualche difficoltà!

PRESIDENTE

Dato che non voglio assolutamente che rimettiamo in discussione un accordo triennale che abbiamo fatto in relazione al fondo sanitario, non ci penso neanche ad aprire questa discussione! Allora faccio questa proposta: dato che questo aspetto non è legato alla delega, perché si tratta di una nota aggiuntiva nostra, mi preoccupo di predisporre una formulazione e ve la propongo alla prossima Conferenza.

Invece arriviamo a chiudere l'altro punto, quello che dicevi tu, Colozzi....

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Il discorso si riferisce – e forse è un problema legislativo – alla dinamica della spesa sanitaria.

PRESIDENTE.

Esatto!

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Io so che si tratta di un tema complicato, perché vi ricorderete che tutto il caos del decreto n. 56 è nato esattamente di lì: dentro, fuori, fuori, dentro.... Ora, è chiaro il meccanismo contenuto nella proposta che ci ha fatto il Governo? Perché il meccanismo proposto dal Governo sta in piedi se la dinamica è legata ai tributi. Non è che ci sia un'altra dinamica. (*Commenti fuori microfono*).

La dinamica del *quantum* per garantire i LEA è legata all'evoluzione della media dei tributi, a mio parere.

PRESIDENTE.

Sì, però vorrei capire bene. Qui c'è un punto irrinunciabile per me e cioè: noi dobbiamo costruire un sistema che segue, sì, la dinamica dei tributi, ma deve garantire i LEA. Questo, ad esempio, è un problema che il Canada, che ha un sistema simile al nostro, ha affrontato, anche con qualche complicazione. Mettiamo, come mera ipotesi, che, a un certo punto, la dinamica del PIL, e conseguentemente la dinamica tributaria, abbia una curva a picco; che succede? Che noi automaticamente riduciamo i LEA? Per me no! (*Commenti fuori microfono*).

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Su questo tema, il problema non è fra noi, ma è fra noi e lo Stato. Il problema è questo. Da quello che ho potuto capire, ci sono alcuni possibili modelli. Uno è quello che noi ci agganciamo alla dinamica dei tributi e non chiediamo il paracadute: quindi ognuno si attacca alla dinamica dei tributi, che potrebbero andare molto bene, più della dinamica della sanità, e con l'accordo dello Stato ce li teniamo. Oppure chiediamo il paracadute, e allora lo Stato ci dirà che se noi vogliamo il paracadute verso il basso, lui vuole il

paracadute verso l'alto, cioè se i tributi aumentano glieli restituiamo, se calano ce li compensa.

Questo secondo modello, però, è molto simile al trasferimento, perché alla fine che cosa cambia? A quel punto, non essendo agganciati ai tributi, siamo agganciati ad una trattativa. Quindi noi dobbiamo decidere: o mettiamo, e sarebbe più coerente con la *ratio* di tutta la legge, un aggancio ai tributi, con una verifica ad esempio triennale, nel senso che dopo tre anni si può verificare che la dinamica non è coerente e allora si aumenta l'aliquota; oppure ogni anno dovremmo lavorare sulle proiezioni, perché gli accertamenti sono fatti dopo due anni e mezzo, ma questo sarebbe un problema da cui non usciremmo più.

PRESIDENTE.

Noi dobbiamo tenere insieme due aspetti, dato che questo è un problema che ci unisce e non ci divide: quello di non ritornare di fatto ai trasferimenti e alla contrattazione annuale, ma anche quello di avere un ombrello. La proposta che ha fatto l'Assessore Colozzi mi potrebbe andar bene: si segue la dinamica dei tributi, salvo che ogni tre anni si fa una verifica in relazione ad eventuali scostamenti che rendessero non sostenibili i costi dei livelli essenziali di assistenza.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

A questo punto, però, si apre un piccolo problema cui avevo accennato l'altra volta. Avendo scelto e avendo raccolto la nostra disponibilità a stare fuori dal fondo di perequazione, con questo modello noi siamo gli unici a rischiare.

PRESIDENTE.

No, no! Basta scrivere nella formulazione che naturalmente questo vale per tutti e anche per la Regione di riferimento. (*Prolungati commenti fuori microfono*).

Colozzi dice una cosa: c'è un'unica Regione che si prende il meccanismo, cioè che dà il riferimento per calcolare l'aliquota. Se ad un certo punto la dinamica fosse negativa, è chiaro Colozzi, che non si può pensare che tutti abbiano l'ombrello, tranne te!

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Per adesso è così!

PRESIDENTE.

È chiaro, secondo me, che va garantito l'ombrello anche a chi è preso come riferimento.

DELBONO Flavio, Vicepresidente Regione Emilia Romagna.

Credo che tu, Colozzi, ti stia sbagliando. Tu dici di essere l'unico che non attinge al Fondo perequativo: è vero, ma in questo momento non stiamo parlando di perequazione! Si tratta di un conguaglio. Il fatto che esca dal Fondo perequativo è un problema dello Stato.

PRESIDENTE.

Se, alla fine dei tre anni, viene fuori che lo Stato non finanzia adeguatamente i LEA, prima di tutto si prende come riferimento la Lombardia e si alza l'aliquota.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Visto che si tratta di miliardi ogni anno, è meglio pensarci bene, se dobbiamo inserire un meccanismo triennale. Pensiamo al quinquennio precedente, nel corso del quale si è registrato un PIL quasi negativo per tre anni consecutivi: ebbene, se si verifica una cosa del genere, significa che per tre anni si ottiene una curva inversa. Vale a dire che la spesa

sanitaria cresce, mentre l'entrata diminuisce. In tre anni ci si può trovare fuori anche di 4 miliardi, almeno per una Regione come la Lombardia.

PRESIDENTE.

Poi, conseguentemente, succede a tutti!

PITTALUGA Giovanni Battista, Assessore Regione Liguria.

Ma cambia la quota su cui si fa la copertura.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Allora cosa dici? Che è mobile l'aliquota? Ma allora, se è mobile l'aliquota, teniamoci i trasferimenti! (*Commenti fuori microfono*). Perché dobbiamo fare tutta questa complicazione? Ma teniamoci i trasferimenti!

PRESIDENTE.

No, scusatemi. Decidiamo se vogliamo proporre il termine di tre anni o di due anni. Infatti, se avessimo tre anni di caduta, è chiaro che.... Ma per te, Colozzi, come per tutti gli altri! Non ci sarebbe, da questo punto di vista, alcuna differenza per Colozzi rispetto a tutti noi!

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Visto che dobbiamo ancora scrivere questa norma, noi allora la scriveremmo in questo modo: si prende la Lombardia e si individua l'aliquota di IRPEF che la rende autosufficiente; mentre le altre Regioni avranno una dinamica dei tributi ed una compensazione IVA che servirà solo ad arrivare ai livelli essenziali di assistenza. Il problema riguarda il fatto che le dinamiche IRPEF, IVA ed IRAP sono diverse; quindi se c'è il "paracadute", allora vige un certo modello per cui, se va meglio, se li tiene lo Stato, ma se va peggio, lo Stato ci compensa.... (*Commenti del Vicepresidente della Regione Emilia Romagna Delbono fuori microfono*).

E' chiaro che, se vogliamo, il "paracadute", lo Stato ci dirà che se ne abbiamo in più, dobbiamo restituirli. Invece, l'altro modello.... Anche qui, dipende su cosa scommettiamo? Se scommettiamo sulla crescita e sulla positività della gestione, è migliore il primo modello, eventualmente con verifiche biennali se si registrano degli scostamenti rispetto ai LEA....

BERTOLUCCI Giuseppe, Assessore Regione Toscana.

Io sto rischiando di "andare fuori pista". Colozzi sta parlando delle funzioni di cui alla lettera m): è così?

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Sì.

BERTOLUCCI Giuseppe, Assessore Regione Toscana.

Allora, una volta che si è ribadito che esse debbono essere finanziate al cento per cento, se continuiamo a chiederci dove andare a reperire le risorse se il PIL dovesse calare, la discussione potrebbe non finire mai. Se la nazione crolla, che si fa? Si gioca a Bingo? Qualche cosa bisognerà pur farla e da qualche parte dovranno pur venire queste risorse. Il problema non è questo, ma quello di ribadire il principio in base al quale la copertura viene comunque garantita.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Ma con quale dinamica?

BERTOLUCCI Giuseppe, Assessore Regione Toscana.

E questo vale per tutti.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Con quale dinamica? Tu devi decidere con quale dinamica dovrà avvenire tutto questo.

BRESSO Mercedes, Presidente della Regione Piemonte.

Non si tratta di un trasferimento.

BERTOLUCCI Giuseppe, Assessore Regione Toscana..

Certo, non è un trasferimento.

BRESSO Mercedes, Presidente della Regione Piemonte.

Noi dovremo essere garantiti all'anno zero (quello di partenza), e con successive verifiche – per esempio triennali – della congruità. Se poi si verificano degli eventi straordinari, si possono anche modificare i LEA e, conseguentemente, l'aliquota fiscale di riconoscimento. Altrimenti, di norma, il rischio lo corre la Regione, sia verso il basso che verso l'alto. In altre parole, ti viene assicurato un anno, ma non sei assicurato per sempre, salvo la possibilità – come dicevo – di verifiche triennali. Certo, al paese interessa la sanità, ma lo stesso paese può trovarsi in una situazione tale per cui, pur interessandosene, non è in grado di affrontare il problema. Non possiamo volere “sette ombrelli”, altrimenti non avremo mai il federalismo fiscale.

PRESIDENTE.

Io farei la seguente proposta: affermare il collegamento ai tributi e stabilire una verifica, che io preferirei fosse biennale; ma obiettivamente facciamo fatica a dirlo, avendo voluto noi il Patto triennale. Quindi verifica triennale. Per quanto riguarda la delega, mi fermerei qui; questo è un principio, dopodiché la fase successiva va discussa con la massima attenzione. Vi dirò anche cosa penso io; ma per la delega mi fermerei qui.

BRESSO Mercedes, Presidente della Regione Piemonte.

Poi, naturalmente, c'è la fase successiva. Io credo che la cosa fondamentale per noi sia avere la garanzia dell'introito diretto...

PRESIDENTE.

Ma quella c'è.

BRESSO Mercedes, Presidente della Regione Piemonte.

... e quindi guai a cercare di tornare ad un modello di Fondo, per cui ogni anno si rifanno tutti i calcoli e intanto i soldi sono bloccati!

PRESIDENTE.

Questo c'è!

BRESSO Mercedes, Presidente della Regione Piemonte.

Ed allora non si possono avere, ogni anno, dei ricalcoli infiniti; si dovrebbero fare soltanto delle verifiche periodiche.

PRESIDENTE.

Questo c'è già, per cui possiamo chiudere il punto relativo alla verifica ogni triennio.

BRESSO Mercedes, Presidente della Regione Piemonte.

Va bene!

PRESIDENTE.

E con questo abbiamo chiuso il punto della delega.

Ritengo che abbiamo fatto una cosa molto importante. Ora procediamo come avevamo stabilito. Mi faccio carico io di formulare una proposta sulla nota aggiuntiva, in relazione ai costi *standard*. L'Assessore Colozzi, per pervenire alla stesura tecnica del documento, mi informa che la riunione si terrà mercoledì alle ore 17, presso la sede della Regione Lombardia, in modo tale che si possa già chiedere al Governo la convocazione per giovedì prossimo.

(Così rimane stabilito).

...OMISSIS...

La seduta termina alle 14.15.

FEDERALISMO FISCALE

(versione Commissione Affari Finanziari del 2 maggio 2007)

CAPO I CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 1

(Contenuti)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi aventi per oggetto il riordino dell'ordinamento finanziario di Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane, aventi ad oggetto:

a) le regole di coordinamento della finanza di Stato, Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane in relazione ai vincoli posti dalla Unione Europea e dai trattati internazionali;

b) i tributi propri delle Regioni e degli enti locali, in relazione alle loro competenze legislative e alle funzioni amministrative loro attribuite;

c) i caratteri dell'autonomia tributaria di Regioni ed enti locali;

d) la distribuzione dei poteri legislativi tra Stato e Regioni in materia di tributi locali;

e) le regole di assegnazione delle risorse finanziarie statali e regionali a Regioni ed enti locali;

f) l'entità dei fondi perequativi assegnati a Regioni ed enti locali, i criteri del loro riparto tra i singoli enti, le aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali che alimentano tali fondi;

g) le modalità di coordinamento della normativa introdotta ai sensi del presente articolo con quella prevista dalla legislazione vigente, sia per le Regioni che per gli enti locali;

h) i termini di entrata in vigore della nuova normativa, in relazione alla assegnazione delle funzioni amministrative a enti o livelli di governo diversi da quelli cui spetta la competenza legislativa;

i) la struttura di finanziamento delle Città Metropolitane e di Roma Capitale.

2. I decreti delegati si attengono ai criteri e principi direttivi di cui ai successivi articoli da 3 a 20.

3. E' istituita la Cabina di Regia cui partecipano rappresentanti del Governo, della Conferenza delle Regioni e delle Autonomie locali per la concertazione dei contenuti dei decreti legislativi oggetto della delega. La Cabina di Regia è altresì luogo di condivisione delle basi informative finanziarie e tributarie e anche supporto del riordino dell'ordinamento finanziario di Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane.

Art. 2

(Il coordinamento tra finanza statale e finanza di Regioni ed enti locali)

1. In relazione al coordinamento della finanza pubblica:

a) le regioni e gli enti locali adottano regole per la propria politica di bilancio coerenti con quelle derivanti dalla applicazione del patto di stabilità e crescita;

b) il coordinamento dinamico delle fonti di copertura che consentono di finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni viene disciplinato annualmente con un disegno di legge presentato dal Governo alle Camere insieme al Documento di programmazione economico finanziaria, **previa una fase di concertazione nella Cabina di Regia di cui all'art.1 comma 3 e successiva Intesa in Conferenza Stato - Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6 delle legge 131/2003**, da iniziare entro il mese di aprile;

c) il Documento di programmazione economico finanziaria fissa il livello programmato della differenza tra entrate e spese finali per ciascun livello di governo territoriale sulla base delle disposizioni recate dal disegno di legge di coordinamento dinamico di cui al comma precedente. Detto disegno di legge assume la veste giuridica di provvedimento collegato alla manovra di bilancio le cui disposizioni devono in ogni caso essere discusse e approvate **entro il 15 ottobre** prima della **presentazione** dei disegni di legge finanziaria e di bilancio dello Stato **al Parlamento. La Relazione accompagnatoria al disegno di legge dovrà, fra l'altro, evidenziare le diverse capacità fiscali per abitante prima e dopo la perequazione in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale.**

d) la registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci delle Regioni, degli enti locali e delle aziende strumentali consolidate nei conti della pubblica amministrazione, deve poter essere ricondotta, anche in via extra-contabile, ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione Europea;

e) **a conclusione della riforma del sistema della tesoreria unica, con versamento dei tributi regionali direttamente in capo alle Regioni competenti**, le Regioni e gli enti locali regolano i flussi di cassa, propri e delle loro aziende

strumentali, in coerenza con gli importi programmati all'inizio dell'anno e rendicontano la complessiva gestione di cassa su basi mensili, in coordinamento con l'andamento del fabbisogno del settore statale;

f) nei prospetti di bilancio e nei rendiconti trimestrali sarà evidenziato anche il concorso di ciascun ente agli indicatori rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita;

g) gli obiettivi del conto consuntivo per il concorso al rispetto del patto di stabilità per ciascuna Regione e enti locali devono essere rispettati sia in termini di competenza economica che di cassa;

h) gli enti locali possono finanziare gli investimenti diretti di natura *non finanziaria* con il ricorso al debito. Al fine di garantire la necessaria flessibilità nella gestione della spesa per investimenti degli enti locali, lo Stato assegna annualmente plafonds di ricorso al debito ai singoli enti locali coerenti coi vincoli di sistema. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sui saldi finanza pubblica le Regioni possono adattare, previa concertazione con le proprie autonomie, per gli enti locali del territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni;

i) sono definiti i meccanismi di premialità e sanzione commisurati allo scostamento tra i risultati programmati e gli obiettivi realizzati.

Art. 3

(Principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario)

2. Ai fini del coordinamento del sistema tributario, si applicano i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione che la disciplina dei singoli tributi ed il sistema tributario nel suo complesso debbano rispondere a razionalità e coerenza; rispetto dei limiti imposti dai vincoli comunitari e dai trattati ed accordi internazionali; esclusione di ogni forma di doppia imposizione;

b) previsione **dell'esclusione di ogni intervento sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo e**, in ogni caso, della impossibilità di dedurre gli oneri fiscali tra tributi, anche se appartenenti a diverse categorie, i cui proventi non siano devoluti al medesimo livello di governo;

c) rispetto, nell'istituzione, nella disciplina e nell'applicazione dei tributi, dei principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, contenente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; efficienza, efficacia, imparzialità dell'azione delle pubbliche amministrazioni;

d) previsione che la legge regionale possa, con riguardo alle materie non assoggettate ad imposizione da parte dello Stato e nei limiti di cui alla lettera a):

1) istituire tributi regionali **e locali**;

2) determinare le materie nelle quali comuni, province e città metropolitane possono nell'esercizio della propria autonomia istituire tributi locali, introdurre variazioni alle aliquote od alle agevolazioni;

e) previsione che, per i tributi regionali destinati, , al finanziamento delle funzioni di cui all'art. 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione:

1) le Regioni, **ai soli fini perequativi**, non possano modificare le basi imponibili, né introdurre scale regionali di progressività;

2) le Regioni possano modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni, nei limiti stabiliti dalla legge statale;

f) previsione che, per gli altri tributi originati da legge statale, le Regioni possano modificare le modalità di computo della base imponibile nei limiti stabiliti dalla legge statale e modificare le aliquote; previsione che lo Stato, d'intesa con le Regioni, determini, per le singole Regioni, livelli di gettito uniforme, in base ai valori medi dei parametri adottati nelle diverse legislazioni regionali

f bis) equilibrio tra tributi propri manovrabili e non manovrabili ,

i) previsione che comuni, province e città metropolitane possano stabilire i tributi propri di cui alla lettera d) solo se afferenti alle materie determinate dalla legge statale o regionale;

j) coordinamento della nuova disciplina con quella vigente ed introduzione di un regime transitorio;

k) divieto di esportazione dei tributi;

l) **premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti, nell'esercizio della potestà tributaria.**

CAPO II

I RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONI

Art. 4

(Competenza legislativa, regole finanziarie e funzioni amministrative)

1. Le regole di finanziamento di cui al presente Capo si applicano:

b) al finanziamento delle attività su cui attualmente le Regioni a statuto ordinario esercitano la loro potestà legislativa;

b) al finanziamento delle attività che deriveranno dal concreto esercizio dei poteri legislativi nelle materie che i commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione assegnano alla competenza legislativa, concorrente o esclusiva, delle Regioni a statuto ordinario. La disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno all'anno successivo a quello in cui viene definito il trasferimento delle relative funzioni amministrative.

2. Esse si applicano indipendentemente dall'ente o livello di governo al quale sono o saranno affidate le funzioni amministrative associate all'esercizio della potestà legislativa.

3. Con propria legge le Regioni definiscono, per le materie assegnate alla loro competenza legislativa, le regole di finanziamento delle attività amministrative da esse assegnate ad altri livelli di governo.

Art. 5

(Attività, competenze regionali e mezzi di finanziamento)

1. Ai fini di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni concretamente svolte dalle Regioni, al principio di autonomia tributaria fissato dal secondo comma dell'art. 119 della Costituzione e alle speciali esigenze di cui quinto comma dell'art. 119 della Costituzione, le attività che le Regioni a statuto ordinario **sono chiamate a svolgere** ~~attualmente svolgono~~ e le spese ad esse connesse, sono classificate come:

a) spese riconducibili ad attività assoggettate al vincolo della lettera m) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione;

b) spese finanziate con contributi speciali, quali i finanziamenti dell'Unione Europea, i cofinanziamenti nazionali e i contributi finalizzati **agli obiettivi** riconducibili al quinto comma dell'art. 119;

c) spese associate allo svolgimento di funzioni espressione delle materie nella competenza esclusiva o concorrente delle Regioni, non riconducibili alle disposizioni della lettera m) del secondo comma dell'art. 117 e del quinto comma dell'art. 119.

2. Le spese riconducibili al comma 1 lettera a) sono finanziate, nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, con il gettito dell'IRAP e della addizionale regionale sui redditi delle persone fisiche (entrambi valutati ad aliquota e base imponibile uniforme) e con quote specifiche (dedicate) del fondo perequativo.

3. Sono spese riconducibili ad attività assoggettate al vincolo della lettera m) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione, **quelle per la sanità, per l'assistenza e**

4. Per le attività di cui al comma 1 lettera b), lo Stato concorre al cofinanziamento delle azioni assistite dal bilancio comunitario, nella misura prevista dalle norme comunitarie. Gli interventi, ai sensi del quinto comma dell'art. 119, finanziati con contributi speciali

5). **per la spesa per il trasporto pubblico locale, nella determinazione dell'ammontare del finanziamento si tiene conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale ed anche dei costi standard.**

6. Le spese di cui al comma 1 lettera c) sono finanziate con il gettito di tributi propri e di addizionali ai tributi erariali di cui all'art. 6, nonché, **ove necessario**, con quote specifiche (dedicate) del fondo perequativo.

Art. 6

*(Tributi propri delle Regioni a statuto ordinario,
compartecipazioni al gettito dei tributi erariali e sistema gestionale)*

1. Alle Regioni a statuto ordinario, **fermo restando quanto previsto all'art. 5**, sono assegnati tributi propri in grado di finanziare **le spese** derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione assegna alla loro competenza esclusiva e concorrente. **Sono definite le modalità di ripartizione, gestione e riscossione territoriale dei tributi e compartecipazioni assegnate. La territorializzazione dei tributi deve tener conto:**

- a) **del luogo di consumo, per quelli aventi quale presupposto i consumi;**
- b) **della localizzazione dei cespiti, per quelli basati sul patrimonio;**
- c) **del luogo di prestazione del lavoro, per quelli basati sulla produzione;**
- d) **della residenza del percettore o del luogo di produzione del reddito, per quelli riferiti ai redditi;**

Per tributi propri si intendono:

a) i tributi regionali previsti dall'ordinamento vigente e le aliquote riservate sui tributi erariali che l'ordinamento vigente assegna alle Regioni;

b) il nuovo tributo regionale che risulterà dalla ripartizione tra Stato, Regioni e Comuni dell'aliquota dell'imposta erariale sui redditi personali (per esempio: una più elevata aliquota dell'addizionale IRPEF che assorbirà l'attuale addizionale regionale IRPEF). L'aliquota assegnata alle Regioni sarà inizialmente computata in base ai criteri di cui all'art. 7;

c) i nuovi tributi che saranno “assegnati” alle Regioni e i nuovi tributi regionali che saranno istituiti dalle singole Regioni sulle materie imponibili non già assoggettate ad imposizione erariale, così come individuati dalle norme sul coordinamento del sistema tributario ai sensi del terzo comma dell’art. 117 della Costituzione ;

2. Sono tributi regionali, ai sensi della lettera a) del comma 1, i seguenti:

- f) imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- g) addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano e relativa imposta sostitutiva;
- h) addizionale regionale sui canoni statali per le utenze di acqua pubblica;
- i) imposta regionale sulla benzina per autotrazione;
- j) tassa di abilitazione all’esercizio professionale;
- k) imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo;
- l) la tassa automobilistica regionale;**
- m) la compartecipazione all’accisa sulle benzine;**
- n) la compartecipazione all’accisa sul gasolio per autotrazione;**
- o) la tassa per il diritto allo studio universitario;**
- p) il tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti;**
- q) l’IRESA;**
- r) tasse di concessione regionale.**

1 bis) per i tributi di cui al comma precedente e per gli altri originati da legge statale le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote e le modalità di computo della base imponibile, nei limiti massimi previsti dalla legislazione statale.

1 ter. I decreti delegati dovranno prevedere una serie di flessibilità fiscali articolate su più tributi con una base imponibile stabile e territorialmente uniforme, tale da consentire a tutte le regioni, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di superare, attivando le potenzialità disponibili, il livello di spesa complessivo di cui all’art. 5, co. 1 punto c)

3. Alle Regioni a statuto ordinario è assegnata una compartecipazione al gettito IVA finalizzata ad alimentare il fondo perequativo statale di cui al successivo articoli 8 e 9.

3. Il Governo è delegato ad adottare entro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa Intesa in Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6 delle legge 131/2003, uno o più decreti delegati con i quali si provvede a disciplinare i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) **strumenti e meccanismi di riscossione che assicurino modalità di accreditamento diretto del riscosso agli enti titolari del tributo;**
 - b) **funzioni e composizione paritetica di organismi che assicurino la rappresentanza e il coordinamento dell'attività e delle funzioni a favore dei singoli soggetti titolari dei tributi;**
 - c) **modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati relativa allo svolgimento delle attività e funzioni derivanti dall'applicazione del presente comma;**
 - d) **trasparenza, efficienza, economicità e semplificazione dell'azione del centro nell'espletamento delle funzioni.**
4. **Le Regioni possono istituire mediante trasformazione delle Agenzie Regionali delle Entrate centri di servizio regionali per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli Enti Locali; sono altresì definite con apposita e specifica convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, le singole Regioni e gli enti locali, le rappresentanze, le modalità gestionali, operative, di ripartizione degli oneri, degli introiti di attività di recupero dell'evasione.**

Art. 7

(Aliquote dei tributi propri assegnati alle Regioni a statuto ordinario e esercizio dell'autonomia)

1. Le aliquote dei tributi e delle addizionali destinati al finanziamento delle spese di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 5 sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento della spesa corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni XXXXXX. Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle Regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all'art. 8.

2. I trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 sono soppressi. Il loro importo è sostituito dal gettito derivante dall'aumento delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF o di altri tributi regionali e dalle quote del fondo perequativo di cui all'art. 8. Il nuovo valore delle aliquote è stabilito sul livello minimo necessario (**o valore medio procapite**) per pareggiare esattamente l'importo dei trasferimenti soppressi in **XXXX Regione/i** .

Art. 8

(Entità e riparto del fondo perequativo)

1. Nel bilancio dello stato è istituito il “fondo perequativo a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante”, alimentato con i proventi della compartecipazione regionale al gettito dell’IVA.

1 bis. Il principio di perequazione delle differenti capacità fiscali dovrà essere applicato in modo da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l’ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all’evoluzione del quadro economico territoriale.

2. L’aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell’IVA è determinata in modo che i proventi della compartecipazione coprano:

a) la differenza tra il fabbisogno finanziario coerente con la realizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 1 lettera a) dell’art. 5 e il gettito regionale dei tributi ad essi dedicati, determinato con l’esclusione delle variazioni prodotte dall’esercizio dell’autonomia tributaria;

b) l’importo dei trasferimenti statali finalizzati al finanziamento delle spese di cui al comma 1, lettera c), dell’art. 5 che vengono soppressi e che, al netto dei proventi dell’aumento delle aliquote definito come al comma 2 dell’art. 7, vengono sostituiti da quote del fondo perequativo.

3. La determinazione delle spettanze di ciascuna Regione sul fondo perequativo tiene conto delle capacità fiscali da perequare, dei vincoli che risulteranno dalla legislazione emanata in attuazione della lettera m) del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione, *nonché degli speciali criteri per il finanziamento delle spese associate alle finalizzazioni di cui al quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione.*

4. Per le spese derivanti dallo svolgimento di funzioni nelle materie di cui al comma 1 lettera a) dell’art. 5, le quote regionali saranno tali da consentire, sommate al gettito dei tributi regionali dedicati, la piena copertura dei costi associati ai livelli essenziali delle prestazioni definiti dal legislatore nazionale.

6. Per i trasferimenti statali attualmente destinati al finanziamento delle spese di cui al comma 1 lettera c) dell'art. 5 che vengono soppressi, le quote del fondo perequativo verranno assegnate in base ai seguenti specifici criteri:

a) le **XX** Regioni con il più elevato gettito per abitante dei tributi propri (definiti escludendo quelli destinati al finanziamento delle spese di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 5, non partecipano alla ripartizione del fondo perequativo (IN ALTERNATIVA si potrebbe fare riferimento ai valori medi rilevati sulle Regioni con il più elevato gettito pro-capite);

b) il riparto tra le altre Regioni avverrà in relazione inversa alle differenze interregionali nel gettito delle entrate tributarie regionali per abitante (definite escludendo quelle destinate al finanziamento delle spese di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 5, rispetto al valore della Regione di cui alla lettera a); **la perequazione delle differenze interregionali è assicurata per 5 anni; decorso tale termine lo Stato assicura eventuali fabbisogni residui con risorse a proprio carico;**

c) **una quota del fondo perequativo è attribuita tra le regioni di minore dimensione demografica, tale quota è ripartita in funzione inversa rispetto alla dimensione demografica stessa;**

d. nel computo delle quote spettanti alle singole Regioni, si dovrà fare riferimento a indicatori di capacità fiscale **che considerino il gettito dei tributi su una base imponibile effettivamente disponibile e per il cui accertamento, vengano usate tecniche appropriate ed una elevata efficienza amministrativa (gettito potenziale) al netto di maggiori o minori gettiti rispetto ai valori medi o standard nazionali derivante dall'esercizio dell'autonomia tributaria regionale e tenendo presente che gli incrementi annuali di gettito elevati dovuti a efficienza gestionale e/o crescita delle basi imponibili dovuta a efficaci politiche economiche non sono conteggiati nelle risorse da perequare.**

7. Le quote del fondo perequativo risultanti dalla applicazione dei commi 4 e 5 del presente articolo sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta necessariamente vincoli di destinazione.

Art. 8 bis

(Interventi di cui al V comma dell'art. 119 della Costituzione e contributi specifici)

1. Per le spese riconducibili alla lettera b) del comma 1 dell'art. 5, i trasferimenti aventi sufficiente carattere di generalità (estesi quindi a tutte o gran parte delle Regioni) sono soppressi. I trasferimenti specifici diretti a singole regioni per singole finalità vengono trasferiti, per ragioni di trasparenza informativa, ad uno specifico fondo il cui importo è generato dalla compartecipazione al gettito IVA, mantenendo le proprie finalizzazioni originarie.

2. Eventuali altre risorse per gli interventi di cui al V° comma dell'art. 119 della Costituzione. entreranno in questo specifico fondo per ragioni di trasparenza informativa.. Le quote del fondo perequativo relative ai trasferimenti soppressi sono definite in relazione a indicatori di bisogno o anche in base ad indicatori generali degli squilibri economici, sociali e dei diritti della persona (quale il livello pro-capite del prodotto regionale, del tasso di disoccupazione, gap infrastrutturale, diritto alla salute, parametri socio – demografici e geotopografici del gettito dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF, o altre da definire).

3. Gli obiettivi e i criteri di utilizzazione, nonché l'entità delle risorse stanziato dallo Stato ai sensi del V comma dell'art. 119 della Costituzione sono oggetto di intesa in sede di Conferenza Unificata e disciplinati nel disegno di legge di coordinamento dinamico di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 9

(Il finanziamento di nuovi compiti alle Regioni)

1. Il trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa regionale, esclusiva e concorrente, che prevedono la prestazione di servizi al cittadino o alle imprese o la erogazione di somme a favore di cittadini, imprese o enti, comporta:

a) la cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, **comprensivi dei costi del personale e di funzionamento**, nel bilancio dello Stato;

b) la riduzione delle aliquote dei tributi erariali e il corrispondente aumento dei tributi regionali di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 6;

c) l'aumento dell'aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell'IVA che andrà ad alimentare il "fondo perequativo a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante".

2. La somma del gettito delle nuove entrate regionali di cui alle lettere b) e c) del precedente comma deve essere non inferiore al valore degli stanziamenti di cui alla lettera a).

3. Le leggi statali che definiscono nuovi programmi di intervento diretti al finanziamento dello sviluppo regionale con spese destinate ad alimentare i bilanci regionali, assegnano le risorse al fondo perequativo e autorizzano il Ministro dell'economia alla necessaria modifica della compartecipazione IVA. L'aumento dell'aliquota di compartecipazione non costituisce fonte di copertura della spesa.

Art. 10

(La fase transitoria e l'integrazione con le norme vigenti)

1. I criteri di computo delle quote dei fondi perequativi di cui all'articolo 8 si applicano a regime dopo l'esaurirsi di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle singole Regioni nel 2006-2007 ai valori determinati con i criteri dello stesso articolo 8.

2. Per le quote di fondo perequativo di cui all'art. 9, l'utilizzo dei criteri definiti dall'art. 8 avverrà a partire dall'anno successivo a quello in cui avviene l'effettivo trasferimento delle funzioni ovvero l'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali di prestazione, con gradualità di applicazione. **Per le materie diverse da quelle dell'art.117 Cost., comma 2, lett.m) il sistema di finanziamento dovrà divergere dal criterio della spesa storica a favore delle capacità fiscali in cinque anni. Trascorso tale periodo lo Stato assicura eventuali fabbisogni residui con risorse a proprio carico per il tempo ritenuto necessario.**

CAPO III:

LA FINANZA DEGLI ENTI LOCALI,
I RAPPORTI FINANZIARI TRA STATO ED ENTI LOCALI NONCHÈ TRA
REGIONI ED ENTI LOCALI

Art. 11

(Coordinamento e autonomia tributaria degli enti locali)

1. La legge statale individua i tributi dei Comuni e delle Province, ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili. Stabilisce le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale.

2. Ai sensi del presente articolo, i tributi comunali sono i seguenti:

- h) imposta comunale sugli immobili (ICI);
- i) imposta di scopo; imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- j) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni (TOSAP);
- k) tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU);

- l) addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- m) addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica;
- n) addizionale comunale sui diritti di imbarco.

3. Ai sensi del presente articolo, i tributi provinciali sono i seguenti:

- e) imposta provinciale di trascrizione (IPT);
- f) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche delle province (TOSAP);
- g) addizionale provinciale sul consumo dell'energia elettrica;
- h) tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.

4. Le Regioni nell'ambito dei loro poteri legislativi in materia tributaria, di cui all'art. 3, comma 1 lett. d) possono **istituire** nuovi tributi comunali e provinciali nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali.

5. Gli enti locali dispongono del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti dalle leggi, **ovvero di introdurre agevolazioni**, entro i limiti fissati dalle stesse leggi.

6. Gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorità di vigilanza, dispongono di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti su richiesta di singoli cittadini.

Art. 12

(Il potenziamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. Nel riordino e nella razionalizzazione delle disposizioni concernenti la compartecipazione comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e la relativa addizionale, il Governo si attiene ai criteri e principi previsti dalla presente legge nonché, in particolare, a quelli indicati nell'articolo 3 ed ai seguenti:

- a) potenziamento dell'autonomia dei Comuni;
- b) coerenza delle decisioni assunte in sede comunale con quelle desumibili dai provvedimenti statali in materia, anche con riguardo alla situazione dei contribuenti a basso reddito.

Art. 13

(Interventi sui tributi delle amministrazioni provinciali)

1. Nel riordino dei tributi provinciali il Governo si attiene ai criteri e principi previsti dalla presente legge nonché ai seguenti:

- a) possibilità di trasformare l'imposta sulle assicurazioni RCA in imposta provinciale, attribuendo alle Province la facoltà di ridurre o aumentare le aliquote attuali nella misura del 20%;
- b) revisione dell'elenco di cui all'articolo 11, comma 3, anche mediante la devoluzione ad altri livelli di governo di uno o più dei tributi ivi indicati;
- c) possibilità di attribuire alle province una compartecipazione all'IRPEF.

Art. 14

(Entità e riparto del fondo perequativo statale a funzioni amministrative date)

1. Nel bilancio dello Stato sono istituiti due fondi perequativi, uno a favore dei Comuni, l'altro a favore delle Province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni amministrative da loro attualmente svolte.

2. Per i Comuni l'importo del fondo perequativo è fissato inizialmente in misura pari alla differenza tra l'importo dei trasferimenti a favore degli enti locali, sia di parte corrente che di parte capitale, incluso i proventi della compartecipazione al gettito dell'imposta personale sul reddito (come risultano dal bilancio di previsione dello Stato per l'anno xxxx) e il gettito dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito di cui all'art. 11.

3. Per le Province l'importo del fondo perequativo è fissato inizialmente in misura pari alla somma di tutti i trasferimenti attuali a favore delle Province, al netto dei proventi delle maggiori entrate tributarie che saranno loro eventualmente assegnate.

4. Il fondo perequativo a favore degli enti locali cresce ogni anno a un saggio pari al tasso d'inflazione programmato per quell'anno aumentato di un punto.

5. Per i Comuni, la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, in relazione alla natura dei compiti svolti dagli stessi, avviene:

- a) per il finanziamento della spesa corrente in base:
 - 1) a un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale e,
 - 2) a uno schema di perequazione della capacità fiscale.

b) per il finanziamento della spesa in conto capitale, in base a indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in relazione alle dotazioni.

6. La spesa corrente standardizzata è computata sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione alla popolazione residente, delle caratteristiche territoriali, demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con le tradizionali tecniche statistiche utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti nel triennio 2004-2006. La standardizzazione della spesa dovrà incorporare gli adeguati incentivi diretti a favorire le unioni di comuni e la conduzione associata dei servizi.

7. Le entrate considerate ai fini della standardizzazione sono rappresentate dai gettiti dei tributi definiti dalle leggi statali di cui all'art. 11 comma 1 valutati ad aliquota standard e dalle entrate per tariffe e proventi dei servizi comunali, opportunamente standardizzati. Il 90 per cento delle entrate standardizzate di ciascun comune sono portate in deduzione alla spesa standardizzata dello stesso comune per il computo dell'indicatore di fabbisogno individuale.

8. Il concorso finanziario alle spese d'investimento è commisurato a indicatori di fabbisogno per infrastrutture nei principali settori di intervento degli enti locali (*ad esempio, viabilità, acquedotti, scuole e fognature, ecc.*). La quota di fondo perequativo da assegnare al sostegno delle spese in conto capitale sarà pari a non più del 20% dell'importo del fondo.

9. Per le Province, la ripartizione del fondo perequativo tra i diversi enti si effettua con criteri analoghi a quelli indicati.

10. Con proprie leggi, le singole Regioni possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse finanziarie assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai Comuni e alle Province inclusi nel territorio regionale nel primo anno di applicazione della presente legge, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata e delle entrate standardizzate, sulla base dei criteri di cui al comma 6, nonché a definizioni autonome dei fabbisogni di infrastrutture. In mancanza della legge regionale o qualora le disposizioni della legge regionale non siano state adeguatamente concertate con le proprie autonomie, il riparto avviene sulla base dei parametri definiti in attuazione della legge nazionale.

11. Gli uffici statali attuano materialmente il trasferimento delle risorse del fondo perequativo a favore degli enti locali, anche nel caso che le assegnazioni siano definite sulla base di criteri fissati dal legislatore regionale.

Art. 15

(Limiti all'indebitamento)

1. Il servizio del debito (interessi + rimborso del capitale) non può superare il 30% del gettito dell'addizionale all'imposta sui redditi personali. Per il computo di tale limite i piani di ammortamento del debito non basati sul metodo francese sono trasformati in equivalente finanziario di quote costanti (o crescenti a qualche tasso costante di crescita nel tempo). La durata massima di ogni singolo prestito non può superare i 20 anni.

Art. 16

(Funzioni degli enti locali: storia, nuove funzioni amministrative e finanziamento)

1. Le attività degli enti locali svolte al 1 gennaio 2007 continuano ad essere finanziate direttamente dal bilancio dello Stato anche se singole attività rientrano in materie assegnate alla competenza legislativa delle Regioni. Il loro finanziamento segue le regole definite negli articoli da 10 a 15 di questo Capo.

2. Le risorse finanziarie e le responsabilità decisionali per lo svolgimento delle attività degli enti locali e delle funzioni amministrative che sono aggiuntivamente attribuite in attuazione dell'art. 118 della Costituzione sono "di titolarità" dello Stato o delle Regioni, in relazione alle rispettive competenze legislative.

3. Al finanziamento delle nuove funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato si provvede, al termine di un periodo transitorio di accertamento dell'effettivo costo complessivo delle funzioni trasferite, con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sui redditi personali e con l'aumento del fondo perequativo di cui all'art. 14.

4. Al finanziamento delle nuove funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa delle Regioni provvedono le Regioni con proprie risorse, trasferendo agli enti locali parte delle aliquote delle addizionali ai tributi erariali di loro competenza, concorrendo all'incremento del fondo perequativo amministrato dallo Stato di cui all'art. 14 ovvero disponendo autonomamente il proprio concorso

finanziario allo svolgimento delle funzioni amministrative degli enti locali sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per il fondo perequativo dello Stato.

5. Se, in una determinata materia, le funzioni amministrative sono distribuite in modo non diffuso o con forti concentrazioni sul territorio nazionale o regionale, lo Stato o le Regioni fissano le quote del fondo perequativo dei singoli enti anche in relazione a specifici indicatori di fabbisogno.

Art. 17

(La fase transitoria e l'integrazione delle norme vigenti)

CAPO IV: IL FINANZIAMENTO DI ROMA CAPITALE E DELLE CITTÀ METROPOLITANE

Art. 18

CAPO V: ADATTAMENTO DELLE NORME FINANZIARIE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE AI VINCOLI POSTI DAI TRATTATI INTERNAZIONALI E SOLIDARIETA' AI TERRITORI A PIU' BASSA CAPACITA' FISCALE

Art. 19

*(Trattati internazionali, solidarietà interregionale e
finanza delle Regioni a statuto speciale)*

- 1) Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome concorrono agli obiettivi di perequazione e solidarietà nonché ai diritti e doveri da essi derivanti e all'assolvimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario secondo i criteri e le modalità stabilite da norme di attuazione dei rispettivi statuti da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'art.1.
- 2) Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette Regioni e Province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri – anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, e dei livelli di reddito pro-capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi - rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e per le regioni e Province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le Regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro-capite siano inferiori alla media nazionale.
- 3) Il concorso di cui al comma 1 è attuato, nella misura stabilita dalle norme di attuazione statutaria e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle predette Regioni e Province autonome o da altre misure finalizzate a conseguire risparmi per il bilancio dello Stato nonché con le altre modalità stabilite dalle norme di attuazione medesime. Le predette norme, inoltre:
 - i. disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia di finanza regionale rispettivamente provinciale nonché locale nei casi in cui essa rientri nella rispettiva competenza;

- ii. definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi Statuti alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali.

CAPO VI:
ULTERIORI NORME TRANSITORIE

Art. 20

**SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE PREDISPOSTO DAL MINISTERO
ECONOMIA E FINANZE IN MATERIA DI
FEDERALISMO FISCALE**

(BOZZA BIS)

**CAPO I
CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO**

Art. 1

(Contenuti)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi sul riordino dell'ordinamento finanziario di Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane aventi ad oggetto:

a) i principi fondamentali cui dovranno attenersi le Regioni per garantire l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale anche in relazione all'articolo 117, terzo comma della Costituzione;

b) le regole stabili di coordinamento della finanza di Stato, Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane in relazione ai vincoli posti dalla Unione Europea e dai trattati internazionali;

c) i tributi propri delle Regioni, dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane ed i caratteri dell'autonomia tributaria di Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane;

d) la distribuzione dei poteri legislativi tra Stato e Regioni in materia di tributi locali;

e) le regole di assegnazione delle risorse finanziarie statali e regionali a Regioni ed enti locali;

f) l'entità e le regole di crescita dei fondi perequativi assegnati a Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane, i criteri del loro riparto tra i singoli enti, le aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali che alimentano tali fondi;

g) i criteri di determinazione delle aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali;

h) le modalità di coordinamento della normativa introdotta ai sensi del presente articolo con quella prevista dalla legislazione vigente, sia per le Regioni che per i Comuni e le Province;

i) i termini e le modalità di entrata in vigore della nuova normativa, in relazione alla assegnazione delle funzioni amministrative a enti o livelli di governo diversi da quelli cui spetta la competenza legislativa;

l) i presupposti e le condizioni in presenza delle quali lo Stato può promuovere iniziative speciali per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;

m) le procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi comunitari definiti a norma della lettera b) e gli interventi da attivare in tale caso;

n) la struttura di finanziamento di Roma Capitale.

2. I decreti delegati si attengono ai criteri e principi direttivi di cui ai successivi articoli da 2 a 20.

Art. 2

(Il coordinamento tra finanza statale e finanza di Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane ed altri enti locali)

1. In relazione al coordinamento della finanza pubblica:

a) le Regioni, i Comuni, le Province, le Città metropolitane adottano regole per la propria politica di bilancio coerenti con quelle derivanti dalla applicazione del patto di stabilità e crescita;

b) anche in relazione al progressivo superamento del patto di stabilità interno, il coordinamento dinamico delle fonti di copertura che consentono di finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni viene disciplinato annualmente con un disegno di legge presentato dal Governo alle Camere insieme al Documento di programmazione economico finanziaria, previa una fase di confronto e valutazione congiunta con la Conferenza unificata da iniziare entro il mese di aprile;

c) il Documento di programmazione economico finanziaria fissa il livello programmato della differenza tra entrate e spese finali per ciascun livello di governo territoriale su base almeno triennale nonché il livello programmato della pressione fiscale e la sua ripartizione tra il livelli di governo centrale e locale in raccordo con le disposizioni recate dal disegno di legge di coordinamento dinamico di cui al comma precedente. Detto disegno di legge assume la veste giuridica di provvedimento collegato alla manovra di bilancio le cui disposizioni devono in ogni caso essere discusse e approvate entro il 30 novembre di ciascun anno.

d) la registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, delle Unione dei Comuni, delle Comunità montane, delle Province, delle Città Metropolitane e delle aziende strumentali consolidate nei conti della pubblica amministrazione, deve poter essere ricondotta, anche in via extra-contabile, ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita adottato

dall'Unione Europea; i bilanci devono essere redatti in base a criteri standardizzati e coerenti con il bilancio dello Stato, utilizzando codificazioni uniformi; i bilanci preventivi devono essere approvati entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

e) in relazione al graduale superamento del sistema di tesoreria unica, le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane regolano i flussi di cassa, propri e delle loro aziende strumentali, in coerenza con gli importi programmati all'inizio dell'anno e rendicontano la complessiva gestione di cassa, in coordinamento con l'andamento del fabbisogno del settore statale;

f) nei prospetti di bilancio e nei rendiconti è evidenziato anche il concorso di ciascun ente agli indicatori e parametri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita. In particolare è evidenziato il saldo complessivo, inteso come differenza tra entrate finali e spese finali, al netto delle poste relative all'accensione ed estinzione di debiti e crediti, e la variazione dello *stock* del debito; dovrà inoltre essere evidenziato qualunque altro parametro utile alla dimostrazione del conseguimento degli obiettivi determinati in sede di definizione del patto di stabilità interno;

g) gli obiettivi del conto consuntivo per il concorso al rispetto del patto di stabilità per ciascun Ente devono essere rispettati sia in termini di competenza economica che di cassa; il saldo complessivo del bilancio preventivo e del conto consuntivo di ciascuna Regione e degli enti locali, definito come differenza tra entrate finali e spese finali, può presentare, solo occasionalmente, valori negativi, mai superiori al livello della spesa per investimenti diretti di natura non finanziaria e mai superiore ad un limite prestabilito. I vincoli devono essere rispettati sia in termini di competenza economica che di cassa;

h) le Regioni e gli enti locali possono finanziare gli investimenti diretti di natura non finanziaria con il ricorso al debito. Al fine di garantire la necessaria flessibilità nella gestione della spesa per investimenti degli enti locali, lo Stato assegna annualmente plafonds di ricorso al debito ai singoli enti locali coerenti coi vincoli di sistema nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica predeterminati; tali plafonds possono essere accumulati nel tempo e possono essere altresì scambiati tra i singoli enti per assicurare flessibilità nelle decisioni relative alle spese in conto capitale e alle spese per infrastrutture;

i) sono definiti i meccanismi di sanzione commisurati allo scostamento tra i risultati programmati e gli obiettivi realizzati. In particolare, è previsto un sistema di sanzioni efficaci ed effettive per gli enti inadempienti. Le sanzioni possono implicare nei casi più gravi una perdita di sovranità per gli amministratori inadempienti e coinvolgere anche i cittadini residenti nel territorio degli enti destinatari, ad esempio attraverso l'incremento automatico dei tributi da questi applicati;

1) al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sui saldi finanza pubblica le Regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in Conferenza unificata, possono adattare, previa intesa in sede di consiglio delle autonomie locali, per gli enti locali del territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni.

Art. 3

(Principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario)

4. Ai fini del coordinamento del sistema tributario, si applicano i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione che la disciplina dei singoli tributi ed il sistema tributario nel suo complesso debbano rispondere a razionalità e coerenza; rispetto dei limiti imposti dai vincoli comunitari e dai trattati ed accordi internazionali; esclusione di ogni forma di doppia imposizione;

b) previsione, in ogni caso, della impossibilità di dedurre gli oneri fiscali tra tributi, anche se appartenenti a diverse categorie, i cui proventi non siano devoluti al medesimo livello di governo; possibilità comunque, di neutralizzare gli effetti finanziari della deducibilità rispetto ai diversi livelli di governo;

c) pari dignità delle entrate tributarie dei diversi livelli di governo;

d) semplificazione del sistema tributario, tendenziale uniformità degli adempimenti posti a carico dei contribuenti e contenimento dei costi di gestione e degli adempimenti dell'amministrazione finanziaria e dei contribuenti; rispetto, nell'istituzione, nella disciplina e nell'applicazione dei tributi, dei principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, contenente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

e) efficienza, efficacia, imparzialità dell'azione delle pubbliche amministrazioni;

f) divieto di trattamenti agevolativi regionali e locali che si possano rivelare fattori di concorrenza dannosa; in ogni caso le agevolazioni e le riduzioni stabilite autonomamente da Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane non possono determinare discriminazioni tra residenti né restrizioni alle libertà economiche all'interno dello Stato;

g) previsione che la legge regionale possa, con riguardo alle materie non assoggettate ad imposizione da parte dello Stato e nei limiti di cui alla lettera a):

1) istituire tributi regionali e locali;

2) determinare le materie nelle quali comuni, province e città metropolitane possono, nell'esercizio della propria autonomia, stabilire tributi locali, introdurre variazioni alle aliquote od agevolazioni;

h) previsione che, per i tributi regionali destinati al finanziamento delle funzioni di cui all'art. 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione:

1) le Regioni non possano modificare le basi imponibili

2) le Regioni possano modificare l'aliquota, *le detrazioni e le deduzioni*, nonché introdurre speciali agevolazioni, nei limiti stabiliti dalla legge statale;

i) previsione che, per gli altri tributi originati da legge statale, le Regioni possano modificare le modalità di computo della base imponibile nei limiti stabiliti dalla legge statale e modificare le aliquote; *previsione che lo Stato, d'intesa con le Regioni, determini, per le singole Regioni, livelli di gettito uniforme, in base ai valori medi dei parametri adottati nelle diverse legislazioni regionali;*

l) previsione che i tributi regionali, anche se necessari al finanziamento delle funzioni di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, non hanno vincolo di destinazione;

m) previsione che comuni, province e città metropolitane possano stabilire i tributi propri di cui alla lettera d) solo se afferenti alle materie determinate dalla legge statale o regionale;

n) previsione che la legge statale non possa intervenire, salvo intesa, nelle materie assoggettate ad imposizione con legge regionale ai sensi della lettera d), numeri 1 e 2, del presente comma;

o) revisione e razionalizzazione della disciplina dell'imposta comunale sugli immobili anche in relazione alla riforma del catasto;

p) coordinamento della nuova disciplina con quella vigente ed introduzione di un regime transitorio.

CAPO II
I RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONI

Art. 4

*(Competenza legislativa, regole finanziarie e
funzioni amministrative)*

1. Le regole di finanziamento di cui al presente capo si applicano:

c) al finanziamento delle attività su cui attualmente le Regioni a statuto ordinario esercitano la loro potestà legislativa;

b) al finanziamento delle attività che deriveranno dal concreto esercizio dei poteri legislativi nelle materie che i commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione assegnano alla competenza legislativa, concorrente o esclusiva, delle Regioni a statuto ordinario. La disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene definito il trasferimento delle relative funzioni amministrative.

2. Esse si applicano indipendentemente dall'ente o livello di governo al quale sono o saranno affidate le funzioni amministrative associate all'esercizio della potestà legislativa.

3. Con propria legge le Regioni definiscono, per le materie assegnate alla loro competenza legislativa, le regole di finanziamento delle attività amministrative da esse assegnate ad altri livelli di governo.

Art. 5

(Attività, competenze regionali e mezzi di finanziamento)

1. Ai fini di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni concretamente svolte dalle Regioni, al principio di autonomia tributaria fissato dal secondo comma dell'art. 119 della Costituzione e alle speciali esigenze di cui quinto comma dell'art. 119 della Costituzione, le attività che le Regioni a statuto ordinario attualmente svolgono e le spese ad esse connesse, sono classificate come:

a) spese riconducibili ad attività assoggettate al vincolo della lettera m) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione;

b) spese finanziate con contributi speciali, quali i finanziamenti dell'Unione Europea, i cofinanziamenti nazionali e i contributi finalizzati al riequilibrio territoriale, riconducibili al quinto comma dell'art. 119;

c) spese associate allo svolgimento di funzioni espressione delle materie nella competenza esclusiva o concorrente delle Regioni, non riconducibili alle disposizioni della lettera m) del secondo comma dell'art. 117 e del quinto comma dell'art. 119.

2. Le spese riconducibili al comma 1 lettera a) sono finanziate, nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, da erogarsi in condizioni di efficienza e di appropriatezza, con il gettito dell'IRAP nonché della compartecipazione regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (entrambi valutati ad aliquota e base imponibile uniforme) e con quote specifiche (dedicate) del fondo perequativo, in modo tale che ne sia garantito nelle predette condizioni il finanziamento integrale.

3. Sono spese riconducibili ad attività assoggettate al vincolo della lettera m) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione quelle per la sanità e per l'assistenza.

4. Per le attività di cui al comma 1 lettera b), lo Stato concorre al cofinanziamento delle azioni assistite dal bilancio comunitario, nella misura prevista dalle norme comunitarie. Gli interventi diretti al riequilibrio territoriale sono, ai sensi del quinto comma dell'art. 119, finanziati con contributi speciali e/o con quote specifiche (dedicate) del fondo perequativo.

5. Per la spesa per il trasporto pubblico locale, nella determinazione dell'ammontare del finanziamento si tiene conto dei costi standard associati alla fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale nonché della capacità fiscale.

6. Le spese di cui al comma 1 lettera c) sono finanziate con il gettito di tributi propri e di addizionali ai tributi erariali di cui all'art. 6, nonché con quote specifiche (dedicate) del fondo perequativo.

Art. 6

*(Tributi propri delle Regioni a statuto ordinario,
compartecipazioni al gettito dei tributi erariali)*

1. Alle Regioni a statuto ordinario sono assegnati tributi propri in grado di finanziare quote significative delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle

materie che la Costituzione assegna alla loro competenza esclusiva e concorrente. Per tributi propri si intendono:

a) i tributi regionali previsti dall'ordinamento vigente e le aliquote riservate sui tributi erariali che l'ordinamento vigente assegna alle Regioni;

b) la compartecipazione e l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'aliquota assegnata alle Regioni sarà inizialmente computata in base ai criteri di cui all'art. 7;

c) i nuovi tributi che saranno "assegnati" alle Regioni e i nuovi tributi regionali che saranno istituiti dalle singole Regioni sulle materie imponibili non già assoggettate ad imposizione erariale, così come individuati dalle norme sul coordinamento del sistema tributario ai sensi del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione ;

2. Sono tributi regionali, ai sensi della lettera a) del comma 1, i seguenti:

s) imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

t) addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e relativa imposta sostitutiva;

u) addizionale regionale sui canoni statali per le utenze di acqua pubblica;

v) imposta regionale sulla benzina per autotrazione;

w) tassa di abilitazione all'esercizio professionale;

x) imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo.

y) tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;

z) imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili;

aa) imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;

l) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali;

m) tassa regionale per il diritto allo studio universitario;

n) tasse automobilistiche regionali;

o) tasse sulle concessioni regionali.

3. Alle Regioni a statuto ordinario è assegnata una compartecipazione al gettito IVA finalizzata ad alimentare il fondo perequativo statale di cui al successivo articoli 8 e 9.

Art. 7

(Aliquote dei tributi propri assegnati alle Regioni a statuto ordinario e esercizio dell'autonomia)

1. Le aliquote dei tributi e delle addizionali destinati al finanziamento delle spese di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 5 sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento della spesa corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni *in almeno una regione*. Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle Regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all'art. 8.

2. I trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 sono soppressi. Il loro importo è sostituito dal gettito derivante dall'aumento delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF o di altri tributi regionali e dalle quote del fondo perequativo di cui all'art. 8. Il nuovo valore delle aliquote è stabilito sul livello minimo necessario per pareggiare esattamente l'importo dei trasferimenti soppressi in almeno una Regione. [[[ovvero il valore medio pro-capite dei trasferimenti soppressi nelle Regioni a più alta capacità fiscale]]].

Art. 8

(Entità e riparto del fondo perequativo)

1. Nel bilancio dello stato è istituito il “fondo perequativo a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante”, alimentato con i proventi della compartecipazione regionale al gettito dell'IVA.

2. L'aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell'IVA è determinata in modo che i proventi della compartecipazione coprano:

a) la differenza tra il fabbisogno finanziario coerente con la realizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 5 e il gettito regionale dei tributi ad essi dedicati, determinato con l'esclusione delle variazioni prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria;

b) l'importo dei trasferimenti statali finalizzati alle politiche di riequilibrio territoriale, di cui al comma 1, lettera b), dell'art.5 che vengono soppressi e sostituiti dalle quote del fondo perequativo;

c) l'importo dei trasferimenti statali finalizzati al finanziamento delle spese di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 5 che vengono soppressi e che, al netto dei proventi

dell'aumento delle aliquote definito come al comma 2 dell'art. 7, vengono sostituiti da quote del fondo perequativo.

3. La determinazione delle spettanze di ciascuna Regione sul fondo perequativo tiene conto delle capacità fiscali da perequare, dei vincoli che risulteranno dalla legislazione emanata in attuazione della lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, nonché degli speciali criteri per il finanziamento delle spese associate alle finalizzazioni di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione.

4. Per le spese derivanti dallo svolgimento di funzioni nelle materie di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 5, le quote regionali saranno tali da consentire, sommate al gettito dei tributi regionali dedicati, la piena copertura dei costi associati ai livelli essenziali delle prestazioni definiti dal legislatore nazionale.

5. Per le spese riconducibili alla lettera b) del comma 1 dell'art. 5, i trasferimenti aventi sufficiente carattere di generalità (estesi quindi a tutte o gran parte delle Regioni) sono soppressi. I trasferimenti specifici diretti a singole regioni per singole finalità vengono trasferiti, per ragioni di trasparenza informativa, al fondo perequativo in aumento dell'importo generato dalla compartecipazione al gettito IVA, mantenendo le proprie finalizzazioni originarie. Le quote del fondo perequativo relative ai trasferimenti soppressi sono definite in relazione a indicatori di bisogno o anche in base ad indicatori generali degli squilibri economici e sociali (quale il livello pro-capite del prodotto regionale, del tasso di disoccupazione, del gettito dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF, o altre da definire).

6. Per i trasferimenti statali attualmente destinati al finanziamento delle spese di cui al comma 1 lettera c) dell'art. 5 che vengono soppressi, le quote del fondo perequativo verranno assegnate in base ai seguenti specifici criteri:

a) la Regione con il più elevato gettito per abitante dei tributi propri (definiti escludendo quelli destinati al finanziamento delle spese di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 5, non partecipa alla ripartizione del fondo perequativo (IN ALTERNATIVA si potrebbe fare riferimento ai valori medi rilevati sulle Regioni con il più elevato gettito pro-capite);

b) il riparto tra le altre Regioni avverrà in relazione inversa alle differenze interregionali nel gettito delle entrate tributarie regionali per abitante (definite escludendo quelle destinate al finanziamento delle spese di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 5, rispetto al valore della Regione di cui alla lettera a);

c) una quota non superiore al 10% è ripartita tra le 7 regioni di minore dimensione demografica, in funzione inversa rispetto alla dimensione demografica;

d) nel computo delle quote spettanti alle singole Regioni, si dovrà fare riferimento a indicatori di capacità fiscale che non considerino il maggiore o minore gettito rispetto ai valori medi o standard nazionali derivante dall'esercizio dell'autonomia tributaria regionale.

7. Le quote del fondo perequativo risultanti dalla applicazione dei commi 4 e 5 del presente articolo sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta necessariamente vincoli di destinazione.

Art. 9

(Il finanziamento di nuovi compiti alle Regioni)

1. Il trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa regionale, esclusiva e concorrente, che prevedono la prestazione di servizi al cittadino o alle imprese o la erogazione di somme a favore di cittadini, imprese o enti, comporta:

a) la cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa nel bilancio dello Stato;

b) la riduzione delle aliquote dei tributi erariali e il corrispondente aumento dei tributi regionali di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 5;

c) l'aumento dell'aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell'IVA che andrà ad alimentare il "fondo perequativo a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante".

2. La somma del gettito delle nuove entrate regionali di cui alle lettere b) e c) del precedente comma deve essere non inferiore al valore degli stanziamenti di cui alla lettera a).

3. Le leggi statali che definiscono nuovi programmi di intervento diretti al finanziamento dello sviluppo regionale con spese destinate ad alimentare i bilanci regionali, assegnano le risorse al fondo perequativo e autorizzano il Ministro dell'economia e delle finanze alla necessaria modifica della compartecipazione al gettito dell'IVA.

Art. 10

(La fase transitoria e l'integrazione con le norme vigenti)

1. I criteri di computo delle quote dei fondi perequativi di cui all'articolo 8 si applicano a regime dopo l'esaurirsi di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle singole Regioni nel 2006-2007 ai valori determinati con i criteri dello stesso articolo 8.

2. Per le quote di fondo perequativo di cui all'art. 9, l'utilizzo dei criteri definiti dall'art. 8 avverrà a partire dall'anno successivo a quello in cui avviene l'effettivo trasferimento delle funzioni ovvero l'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali di prestazione, con gradualità di applicazione.

CAPO III:

LA FINANZA DEGLI ENTI LOCALI,
I RAPPORTI FINANZIARI TRA STATO ED ENTI LOCALI NONCHÈ TRA
REGIONI ED ENTI LOCALI

Art. 11

(Coordinamento e autonomia tributaria degli enti locali)

1. La legge statale individua i tributi dei Comuni e delle Province, ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili. Stabilisce le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale.

2. Ai sensi del presente articolo, i tributi comunali sono i seguenti:

- a) imposta comunale sugli immobili (ICI);
- b) imposta di scopo;
- c) imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- d) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni (TOSAP);
- e) tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU);
- f) compartecipazione ed addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- g) addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica;
- h) addizionale comunale sui diritti di imbarco.

3. Ai sensi del presente articolo, i tributi provinciali sono i seguenti:

- i) imposta provinciale di trascrizione (IPT);
- j) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche delle province (TOSAP);
- k) addizionale provinciale sul consumo dell'energia elettrica;
- l) tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.

4. Le Regioni nell'ambito dei loro poteri legislativi in materia tributaria, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), possono stabilire nuovi tributi comunali e provinciali nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali.

5. Gli enti locali dispongono del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti dalle leggi, entro i limiti fissati dalle stesse leggi.

6. Gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorità di vigilanza, dispongono di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti su richiesta di singoli cittadini.

Art. 12

(Il potenziamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. Nel riordino e nella razionalizzazione delle disposizioni concernenti la compartecipazione comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e la relativa addizionale, il Governo si attiene ai criteri e principi previsti dalla presente legge nonché, in particolare, a quelli indicati nell'articolo 3 ed ai seguenti:

- a) potenziamento dell'autonomia dei Comuni;
- b) coerenza delle decisioni assunte in sede comunale con quelle desumibili dai provvedimenti statali in materia, anche con riguardo alla situazione dei contribuenti a basso reddito.

Art. 13

(Interventi sui tributi delle amministrazioni provinciali)

1. Nel riordino dei tributi provinciali il Governo si attiene ai criteri e principi previsti dalla presente legge nonché ai seguenti:

- a) possibilità di trasformare l'imposta sulle assicurazioni RCA in imposta provinciale, attribuendo alle Province la facoltà di ridurre o aumentare le aliquote attuali nella misura del 20%;
- b) revisione dell'elenco di cui all'articolo 11, comma 3, anche mediante la devoluzione ad altri livelli di governo di uno o più dei tributi ivi indicati;
- c) possibilità di attribuire alle province una compartecipazione all'IRPEF.

Art. 14

(Entità e riparto del fondo perequativo statale a funzioni amministrative date)

1. Nel bilancio dello Stato sono istituiti due fondi perequativi, uno a favore dei Comuni, l'altro a favore delle Province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni amministrative da loro attualmente svolte.

2. Per i Comuni l'importo del fondo perequativo è fissato inizialmente in misura pari alla differenza tra l'importo dei trasferimenti a favore degli enti locali, sia di parte corrente che di parte capitale, incluso i proventi della compartecipazione al gettito dell'imposta personale sul reddito (come risultano dal bilancio di previsione dello Stato per l'anno xxxx) e il gettito dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito di cui all'art. 11.

3. Per le Province l'importo del fondo perequativo è fissato inizialmente in misura pari alla somma di tutti i trasferimenti attuali a favore delle Province, al netto dei proventi delle maggiori entrate tributarie che saranno loro eventualmente assegnate.

4. Il fondo perequativo a favore degli enti locali cresce ogni anno a un saggio pari al tasso d'inflazione programmato per quell'anno aumentato di un punto.

5. Per i Comuni, la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, in relazione alla natura dei compiti svolti dagli stessi, avviene:

- a) per il finanziamento della spesa corrente in base:

1) a un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale e,

2) a uno schema di perequazione della capacità fiscale.

b) per il finanziamento della spesa in conto capitale, in base a indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in relazione alle dotazioni.

6. La spesa corrente standardizzata è computata sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione alla popolazione residente, delle caratteristiche territoriali, demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con le tradizionali tecniche statistiche utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti nel triennio 2004-2006. La standardizzazione della spesa dovrà incorporare gli adeguati incentivi diretti a favorire le unioni di comuni e la conduzione associata dei servizi.

7. Le entrate considerate ai fini della standardizzazione sono rappresentate dai gettiti dei tributi definiti dalle leggi statali di cui all'art. 11 comma 1 valutati ad aliquota standard e dalle entrate per tariffe e proventi dei servizi comunali, opportunamente standardizzati. Il 90 per cento delle entrate standardizzate di ciascun comune sono portate in deduzione alla spesa standardizzata dello stesso comune per il computo dell'indicatore di fabbisogno individuale.

8. Il concorso finanziario alle spese d'investimento è commisurato a indicatori di fabbisogno per infrastrutture nei principali settori di intervento degli enti locali (*ad esempio, viabilità, acquedotti, scuole e fognature, ecc.*). La quota di fondo perequativo da assegnare al sostegno delle spese in conto capitale sarà pari a non più del 20% dell'importo del fondo.

9. Per le Province, la ripartizione del fondo perequativo tra i diversi enti si effettua con criteri analoghi a quelli indicati.

10. Con proprie leggi, le singole Regioni possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse finanziarie assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai Comuni e alle Province inclusi nel territorio regionale nel primo anno di applicazione della presente legge, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata e delle entrate standardizzate, sulla base dei criteri di cui al comma 6, nonché a definizioni autonome dei fabbisogni di infrastrutture. In mancanza della legge

regionale o qualora le disposizioni della legge regionale non siano state adeguatamente concertate con le proprie autonomie, il riparto avviene sulla base dei parametri definiti in attuazione della legge nazionale.

11. Gli uffici statali attuano materialmente il trasferimento delle risorse del fondo perequativo a favore degli enti locali, anche nel caso che le assegnazioni siano definite sulla base di criteri fissati dal legislatore regionale.

Art. 15

(Limiti all'indebitamento)

1. Il servizio del debito (interessi + rimborso del capitale) non può superare un limite prestabilito. E' possibile che detto limite sia rapportato anche all'importo corrispondente ad una quota di una determinata tipologia di entrata.

Art. 16

(Funzioni degli enti locali: storia, nuove funzioni amministrative e finanziamento)

1. Le attività degli enti locali svolte al 1 gennaio 2007 continuano ad essere finanziate direttamente dal bilancio dello Stato anche se singole attività rientrano in materie assegnate alla competenza legislativa delle Regioni. Il loro finanziamento segue le regole definite negli articoli da 10 a 15 di questo Capo.

2. Le risorse finanziarie e le responsabilità decisionali per lo svolgimento delle attività degli enti locali e delle funzioni amministrative che sono aggiuntivamente attribuite in attuazione dell'art. 118 della Costituzione sono "di titolarità" dello Stato o delle Regioni, in relazione alle rispettive competenze legislative.

3. Al finanziamento delle nuove funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato si provvede, al termine di un periodo transitorio di accertamento dell'effettivo costo complessivo delle funzioni trasferite, con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sui redditi personali e con l'aumento del fondo perequativo di cui all'art. 14.

4. Al finanziamento delle nuove funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa delle Regioni provvedono le Regioni con proprie risorse,

trasferendo agli enti locali parte delle aliquote delle addizionali ai tributi erariali di loro competenza.

Art. 17

(La fase transitoria e l'integrazione delle norme vigenti)

CAPO IV: IL FINANZIAMENTO DI ROMA CAPITALE E DELLE CITTÀ
METROPOLITANE

Art. 18

CAPO V: ADATTAMENTO DELLE NORME FINANZIARIE DELLE REGIONI A
STATUTO SPECIALE AI VINCOLI POSTI DAI TRATTATI INTERNAZIONALI E
SOLIDARIETA' AI TERRITORI A PIU' BASSA CAPACITA' FISCALE

Art. 19

(Trattati internazionali, solidarietà interregionale e finanza delle Regioni a statuto speciale)

CAPO VI:
ULTERIORI NORME TRANSITORIE E NORME PROCEDURALI

Art. 20

(Norme procedurali)

1. E' istituita la Cabina di Regia, cui partecipano rappresentanti del Governo, della Conferenza delle Regioni e delle Autonomie locali, per il confronto e la valutazione congiunta dei contenuti dei decreti legislativi oggetto della delega.
2. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari. Le Commissioni parlamentari rendono il parere entro sessanta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine

senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, possono essere adottati, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi, nonché tutte le modificazioni necessarie per il migliore coordinamento normativo.

4. Dall'attuazione delle deleghe di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI



EMENDAMENTI ANCI – UPI
A SEGUITO DELLA RIUNIONE TECNICA DEL 10 MAGGIO 2007

Roma 15 maggio 2007

ARTICOLO 1

Aggiungere alla fine della lettera l) le seguenti parole : **“a favore dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni”**.

ARTICOLO 2

Sostituire la **lettera b)** con il primo periodo della *lettera c)*: **“il Documento di programmazione economico finanziaria fissa il livello programmato della differenza tra entrate e spese finali per ciascun livello di governo territoriale su base almeno triennale nonché il livello programmato della pressione fiscale e la sua ripartizioni tra i livelli di governo centrale e locale in raccordo con le disposizioni recate dal disegno di legge di coordinamento dinamico di cui alla lettera successiva.”**

La **lettera c)** è sostituita dalla seguente: **“attraverso un disegno di legge di iniziativa governativa presentato alle Camere insieme al documento di programmazione economico finanziaria, previa una fase di confronto e valutazione congiunta con la conferenza unificata da iniziare entro il mese di aprile, possono essere stabiliti annualmente obiettivi di comparto di Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni in relazione all’andamento della finanza pubblica e nel rispetto degli obiettivi fissati a livello europeo; il disegno di legge comunque deve essere approvato entro il mese di ottobre.”**

Dopo la lettera c) è aggiunta la seguente **lettera c bis)**: **“la risoluzione dei conflitti tra diversi livelli di governo che derivano dall’attuazione delle norme sul federalismo fiscale è rimessa alla conferenza unificata.”**

Nella **lettera e)** sopprimere alla fine le parole **“in coordinamento con l’andamento del fabbisogno del settore statale.”**

Le lettere f) g) ed h) sono sostituite dalla seguente **lettera f)**: **“il saldo di bilancio di parte corrente e gli obiettivi in materia di politica del debito sono vincolanti per tutti i comparti della pubblica amministrazione; i saldi di bilancio e i livelli di ricorso al debito devono essere rispettati sia in termini di cassa che di competenza, sia in sede di bilancio di previsione che di consuntivo.”**

La **lettera i)** è così riformulata: **“sono definiti i meccanismi di sanzione commisurati allo scostamento tra i risultati programmati e gli obiettivi realizzati; in particolare è previsto un sistema di sanzioni efficaci per gli enti inadempienti e di incentivi per gli enti virtuosi.”**

ARTICOLO 4

L’art. 4 deve essere riferito a tutti i livelli di governo poiché si riferisce sia alle funzioni legislative, sia alle funzioni amministrative. Collocare **l’art. 4** nella parte generale e non nel capo relativo alle Regioni e sostituirlo con il seguente :

“Art. 4 – Competenze legislative, funzioni amministrative e regime finanziario - L’esercizio dei poteri legislativi da parte delle regioni nelle materie attribuite alla loro competenza concorrente o residuale e l’esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane ai sensi dell’articolo 117 secondo comma lettera p) e dell’art. 118 della Costituzione comporta:

- a) l’attribuzione di tributi propri e derivati;**
- b) l’attribuzione di partecipazioni al gettito di tributi erariali alle regioni ed agli enti locali;**
- c) l’attribuzione di addizionali su tributi erariali che alimentano entrate proprie di regioni ed enti locali;**
- d) l’attribuzione, ove occorra, di quote dei rispettivi fondi perequativi.”**

Il capo relativo alle Regioni inizia pertanto con l’art. 5.

ARTICOLO 5

Al **comma 1** abrogare le parole: **“e alle speciali esigenze di cui al quinto comma dell’art. 119 della Costituzione”**;

Al **comma 1 lettera a)** aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: **“purché non rientranti nelle spese riconducibili ad attività necessarie all’espletamento delle funzioni fondamentali di Comuni, province, Città metropolitane come individuate dalla legge statale ai sensi delle let. p), secondo comma, dell’articolo 117 della Costituzione”**.

Al **comma 1 lettera b)** eliminare le parole: **“i contributi finalizzati al riequilibrio territoriale riconducibili al quinto comma dell’art.119”**;

Al **comma 1 lettera c)** eliminare le parole: **“e del quinto comma dell’art. 119”** ed aggiungere: **“purché non rientranti nelle spese riconducibili ad attività necessarie all’espletamento delle funzioni fondamentali di Comuni, Province, Città metropolitane come individuate dalla legge statale ai sensi delle lett. p), secondo comma, dell’articolo117 della Costituzione”**

Al **comma 4** eliminare il secondo periodo.

ARTICOLO 14

I **commi 10 ed 11** sono soppressi.

ARTICOLO 15

Soppresso.

ARTICOLO 16

Questo articolo viene collocato in apertura del capo III relativo agli Enti locali prima dell'art. 11.

Il **comma 1** è sostituito dal seguente: **“Le funzioni di Comuni, Province e Città metropolitane sono finanziate attraverso tributi propri, partecipazioni, addizionali e fondo perequativo.**

Il **comma 2** è sostituito dal seguente: **“Gli attuali finanziamenti delle attività di Comuni, Province e Città metropolitane continuano ad essere garantiti attraverso le forme di entrata di cui al comma 1. Per garantire il funzionamento e l'esercizio autonomo delle funzioni degli enti locali è comunque assicurato dallo Stato l'attuale livello di finanziamento di Comuni, Province e Città metropolitane.”**

Documento relativo all'emendamento concernente la c.d. "clausola di salvaguardia"

1. L'ammontare delle risorse necessarie per il pieno finanziamento della lettera m e quelle di cui al II co. dell'art. 7 (cd. lett. c) deve ricomprendere la pluralità delle diverse fonti relative all'esercizio delle funzioni costituzionalmente garantite alle Regioni
2. Il II co. dell'art. 7 si riferisce all'aliquota media necessaria per coprire la spesa relativa alle funzioni di cui alla lettera c
3. Nel caso che in sede di attuazione dei decreti delegati emergano situazioni oggettive di significativa e giustificata insostenibilità in carico ad alcune regioni lo Stato attiva un meccanismo correttivo di natura compensativa di durata almeno dell'intero periodo transitorio .La riduzione adeguata delle differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante viene assicurata senza alterare l'ordine e senza impedire la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale.

**CONFERENZA STRAORDINARIA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME**

21 giugno 2007



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Il Presidente

Prot. n. 2701/CP3

Roma, 15 giugno 2007

Comunicazione trasmessa solo via fax sostituisce l'originale ai sensi dell'art.6, comma 2, della L. 412/1991
--

F A X

Ai Signori Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome

LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione seduta straordinaria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per giovedì 21 giugno 2007 alle ore 10.00 presso la Segreteria della Conferenza - Via Parigi, 11 - Roma.

Nel fare seguito a quanto deciso nel corso della Conferenza del 14 giugno 2007 è convocata una Conferenza straordinaria delle Regioni e delle Province autonome per giovedì 21 giugno 2007 alle ore 10.00 presso la Segreteria della Conferenza - Via Parigi, 11 – Roma.

Ordine del giorno:

- 1) Questioni inerenti al ddl delega in materia di “Federalismo Fiscale”;
- 2) Problematiche relative alla “qualificazione della spesa pubblica e ai costi delle istituzioni”;
- 3) Varie ed eventuali.

Vasco Errani

N.B. Per assicurare un corretto e proficuo svolgimento dei lavori della Conferenza, l'accesso alla sala durante la seduta pubblica sarà consentito, come da Regolamento, a due soli accompagnatori per Regione o Provincia autonoma.



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

STRALCIO
Resoconto stenografico

SEDUTA STRAORDINARIA DI GIOVEDI' 21 GIUGNO 2007

PRESIDENZA
del
PRESIDENTE VASCO ERRANI

SONO PRESENTI:**REGIONE BASILICATA**

COLANGELO Rocco, Assessore.

REGIONE CALABRIA

SPAZIANTE Vincenzo, Assessore.

REGIONE CAMPANIA

VALIANTE Antonio, Assessore.

REGIONE EMILIA ROMAGNA

ERRANI Vasco, Presidente.

DELBONO Flavio, Assessore.

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

DEL PIERO Michela, Assessore

REGIONE LAZIO

NIERI Luigi, Assessore.

REGIONE LIGURIA

PITTALUGA Giovanni Battista, Assessore.

REGIONE LOMBARDIA

COLOZZI Romano, Assessore.

REGIONE MOLISE

IORIO Angelo Michele, Presidente.

REGIONE PIEMONTE

DEORSOLA Sergio, Assessore.

REGIONE PUGLIA

INTRONA Onofrio, Assessore.

REGIONE SARDEGNA

SORU Renato, Presidente.

REGIONE SICILIANA

TORRISI Mario, Assessore.

REGIONE TOSCANA

BERTOLUCCI Giuseppe, Assessore.

REGIONE UMBRIA

RIOMMI Vincenzo, Assessore.

R.A. VALLE D'AOSTA

CAVERI Luciano, Presidente.

REGIONE VENETO

COPPOLA Maria Luisa, Assessore.

P.A. BOLZANO

BERGER Hans, Assessore.

Partecipa il Segretario Generale, dottor Marcello MOCHI ONORI.

...OMISSIS...

La seduta comincia alle 10.20.

PRESIDENTE.

Possiamo dare inizio alla seduta. Prego il Direttore di procedere alla verifica del numero legale.

MOCHI ONORI Marcello, Segretario generale.

Per poter procedere a tale verifica, in base al regolamento, prego gli Assessori presenti di dichiarare al microfono da quale Presidente sono stati delegati.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Sono delegato dal Presidente Formigoni.

PITTALUGA Giovanni Battista, Assessore Regione Liguria.

Sono delegato dal Presidente Burlando.

NIERI Luigi, Assessore Regione Lazio.

Sono delegato dal Presidente Marrazzo.

DEL PIERO Michela, Assessore Regione Friuli Venezia Giulia.

Sono delegata dal Presidente Illy.

VALIANTE Antonio, Assessore Regione Campania.

Sono delegato dal Presidente Bassolino.

SPAZIANTE Vincenzo, Assessore Regione Calabria.

Sono delegato dal Presidente Loiero.

COPPOLA Maria Luisa, Assessore Regione Veneto.

Sono delegata dal Presidente Galan.

BERTOLUCCI Giuseppe, Assessore Regione Toscana.

Sono delegato dal Presidente Martini.

TORRISI Mario, Assessore Regione Siciliana.

Sono delegato dal Presidente Cuffaro.

DEORSOLA Sergio, Assessore Regione Piemonte.

Sono delegato dalla Presidente Bresso.

MOCHI ONORI Marcello, Segretario generale.

Poiché siamo, compresi i Presidenti, sopra il numero legale, che è 8, l'assemblea è valida e possiamo procedere.

1) Questioni inerenti al ddl delega in materia di “Federalismo Fiscale”.

PRESIDENTE.

Informo i colleghi che nella giornata di ieri si è svolto il Coordinamento degli Assessori; do quindi la parola al Coordinatore degli Assessori, Romano Colozzi, per introdurre i lavori.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Non è semplice introdurre questo argomento dopo aver esaminato il testo inviatoci. Infatti, il lavoro che dovevamo compiere non era quello di ridiscutere tutto, ma semplicemente di cercare di verificare eventuali spostamenti rispetto al testo già licenziato dai Presidenti. E' chiaro che il confronto fra i due testi fa un po' impressione, nel senso che il nuovo documento è radicalmente diverso da quello che abbiamo presentato noi. Mi permetto quindi di elencare solo i punti di scostamento più significativi che abbiamo rilevato, per poi ascoltare l'opinione della Conferenza sul tipo di metodo su cui impostare il confronto politico con il Governo perché, sulla base di quanto verrà stabilito, si potrà decidere se presentarci con emendamenti al loro testo (che saranno inevitabilmente molto numerosi) oppure se ci si vorrà limitare ad un confronto politico. Il Presidente Errani dirà poi cosa ritiene sia giusto fare.

Vi segnalo gli scostamenti dividendoli in sei punti fondamentali che riguardano l'autonomia finanziaria e tributaria, la perequazione, il tema delle nuove funzioni, il rapporto e il ruolo dello Stato e delle Regioni rispetto agli Enti locali, il tema del TPL e quello della Cabina di regia.

Dico subito, dato che è una criticità segnalata anche per iscritto da Presidenti di Regioni a Statuto speciale o di Province Autonome, che l'articolo attuativo del 119, che è il n. 19 del nuovo testo per le Regioni a Statuto speciale, evidentemente è molto diverso rispetto a quello che era stato concordato precedentemente. Anche qui noi abbiamo detto, come l'altra volta, che, come Regioni, sosterremo il testo che i nostri Presidenti di Regione e Province Autonome hanno concordato. Immagino quindi che anche su questo argomento vi sarà forse un'interlocuzione separata, come prassi, perché c'è un tavolo specifico per le Regioni a Statuto speciale. Comunque abbiamo già detto che il testo attuale va emendato e riportato alla formulazione precedente.

Sull'autonomia finanziaria faccio solo un elenco di punti in cui i due testi si discostano. Noi avevamo insistito molto per basare la nostra autonomia sulle addizionali, oltre che sui tributi propri, eccetera, mentre nel testo si parla di compartecipazioni. E' chiaro che la compartecipazione rispetto all'addizionale sostanzialmente azzerava la manovrabilità, per cui noi saremmo decisi a riportare, come avevamo stabilito nel testo precedente e dovunque sia possibile farlo, un'impostazione basata sull'autonomia finanziaria, in modo che i tributi siano, secondo la responsabilità del Presidente, manovrabili in alto e in basso. Avevamo anche immaginato che lo Stato nella sua legge potesse prevedere un tetto massimo di aliquote perché ci sembrava giusto che, salvo poche eccezioni (tipo quelle legate ai disavanzi, eccetera), ci fosse un limite. C'è anche un non riconoscimento della premialità per lo sforzo fiscale, perciò mancano gli incentivi che erano stati richiesti e segnalati e si evidenzia anche una ridotta flessibilità fiscale. Per quanto riguarda la Tesoreria avevamo parlato esplicitamente di “superamento”, mentre ora si usa il termine, se non ricordo male,

di “riordino”, vale a dire una cosa ben diversa dal superamento della Tesoreria Unica. Nel testo manca poi completamente la parte di gestione amministrativa del fisco, vi ricorderete tutto il tema della trasformazione delle Agenzie delle entrate, e per le Regioni a Statuto speciale, come ho accennato, non è garantita l'autonomia tributaria.

Anche sul tema della perequazione ci sono scostamenti significativi. Intanto, per quel che riguarda la lettera *m*) avevamo trovato un accordo nel senso di dire che bisognava fissare o fondare il sistema sulla parità “per” una Regione, mentre il Governo ha inserito nuovamente l'espressione “almeno una Regione”. Inoltre, noi avevamo optato per una trasparenza e quindi, sul tema della perequazione verticale o orizzontale, avevamo trovato una forma mediana in cui si diceva che i Fondi sono nazionali, ma alimentati da contributi basati sulla territorialità. Sulla lettera *c*) il meccanismo che avevamo concordato (e che non starò a ripetere), di perequazione e di passaggio dalla spesa storica alla capacità fiscale, è cambiato diventando alquanto più fumoso e, secondo me, anche un poco più ambiguo. Così come molto più sfumata è la questione della dimensione demografica, che viene semplicemente citata in un passaggio mentre noi ne avevamo fatto oggetto di una articolazione un po' più precisa. Credo quindi che le Regioni più piccole non siano, da quello che ho potuto cogliere ieri, molto soddisfatte da questa trasformazione del testo perché un riconoscimento effettivo di questa diversità sembra meno garantito.

Un cambiamento radicale, di cui vedremo le conseguenze più avanti, consiste nel fatto che all'interno del meccanismo di perequazione (lettere *m*) e *c*), sostanzialmente, e trasporto locale) di fatto viene inserita, equiparandola alla *m*) delle Regioni, la lettera *p*) dell'articolo 117, cioè le funzioni fondamentali di Comuni e Province, con un effetto a cascata molto dirompente perché non solo si confonde, ma soprattutto è in contrasto con altre parti della legge. Infatti questo inserimento sembrerebbe far capire che le aliquote transitano dai bilanci regionali, mentre poi altri articoli, mi pare si tratti del 16 e dell'8, di fatto negano questa possibilità perché parlano di un rapporto diretto, almeno per Comuni sopra una certa soglia che dovrebbe essere definita da un decreto legislativo attuativo del Codice delle Autonomie. A questo si collega dunque il tema del ruolo regionale della politica di coordinamento della finanza locale, che è sostanzialmente abolito, dal momento che i commi che prevedevano questo ruolo sono stati letteralmente cassati, per cui di conseguenza viene enfatizzato il ruolo dello Stato nella perequazione per Comuni e Province. Addirittura c'è un punto in cui si dice che lo Stato provvede alla perequazione per i singoli Enti, quindi con una prospettiva che noi riteniamo addirittura ridicola, se per singoli Enti intendiamo gli ottomila Comuni italiani.

Per quel che riguarda la fase transitoria, che noi avevamo cercato di inserire e di dettagliare, manca la specificazione della sua attuazione o per lo meno è un po' meno chiara, secondo me, del testo che avevamo messo a punto noi; soprattutto manca il cosiddetto Fondo di accompagnamento. Infatti, qui è previsto un passaggio secco in cinque anni dalla fase storica alla capacità fiscale. Ovviamente per la lettera *c*), mentre per la lettera *m*) mi sembra che, mentre noi avevamo suggerito l'espressione “un congruo” o “un sopportabile” (non ricordo bene quale fosse l'aggettivo), qui addirittura non si dice nulla e quindi non si capisce se questo implica che deve rimanere fissata sullo storico perché da altre parti si ripete il concetto di spesa *standard*. Voi sapete infatti che per la lettera *m*) il passaggio non è alla capacità fiscale, ma proprio alla spesa *standard*.

La perequazione viene affidata alla fiscalità generale, mentre noi avevamo puntato sull'IVA.

Inoltre sull'articolo 119, quinto comma, c'è un po' di confusione poiché si inseriscono fra i provvedimenti e i finanziamenti di cui al comma 5 dell'articolo 119 anche tutti i finanziamenti per Roma capitale, non si capisce per quale motivo, con il rischio di una compressione di tutti gli altri finanziamenti che invece dovevano essere finalizzati a ridurre le distanze o per risolvere problemi particolari sui territori.

All'articolo 10 vi è il capitolo delle nuove funzioni nel quale noi avevamo previsto, se ricordate, un meccanismo che ci garantisse la manutenzione evolutiva del Federalismo fiscale in seguito a nuove funzioni che fossero assegnate a Regioni, Comuni e Province. Il nostro articolo 10 è invece totalmente scomparso e così scompare anche la soluzione che avevamo trovato al tema dell'istruzione. Quindi, in assenza dell'articolo 10, è chiaro che l'unico punto in cui si può parlare di istruzione diventa di nuovo quello della lettera *m*), in cui noi avevamo inserito (per adesso) sanità e assistenza; ebbene, a questo punto chiederò che venga aggiunto "e istruzione". Con questo articolo 10 scompare anche un principio che ci sembrava molto importante, soprattutto vista la temperie politica che stiamo vivendo sui costi della politica, che aggiungeva un automatismo fra passaggio di funzioni e chiusura delle strutture centrali delegate a gestire queste funzioni per evitare doppiati amministrativi. Così pure scompare anche la fotografia non solo dei trasferimenti già del bilancio dello Stato, perché questo è abbastanza semplice da recuperare; però loro hanno insistito sul fatto che questi trasferimenti non coprono adeguatamente le funzioni che già adesso ci sono state trasferite dallo Stato. L'esempio delle Bassanini è eclatante; noi avevamo detto che la legge doveva prevedere un momento in cui condividere anche risorse aggiuntive legate alle funzioni che ci sono state trasferite senza copertura.

E' stato poi inserito un articolo che evidentemente ha un destinatario con un nome ed un cognome, la Regione Lombardia, che è un incrocio fra l'articolo 116 e l'articolo 119, con la previsione che eventuali funzioni che lo Stato assegna, in base al terzo comma dell'articolo 116, alle Regioni che lo chiedono, non devono portare con sé le risorse eventualmente già usate per quelle funzioni, ma devono essere a carico delle Regioni stesse. Ovviamente chiediamo l'abrogazione di questo articolo.

Vi è poi tutto il tema del rapporto e del ruolo Stato, Regioni ed Enti Locali che tratterò alla fine, perché è il tema più rilevante dal punto di vista politico.

Il trasporto pubblico locale è stato tolto dall'elencazione delle nostre spese su cui prevedevamo dei meccanismi di copertura, quasi come i servizi essenziali, e avevamo inserito un rapporto sull'omogeneità di sviluppo sul territorio. Il problema è risolto perché il TPL viene passato ai grandi Comuni, quelli "sopra soglia", tanto per capirci.

Infine la Cabina di regia, che noi avevamo individuato come la stanza in cui i diversi livelli istituzionali potessero condividere le letture dei bilanci, l'analisi dei flussi finanziari e le strategie, di fatto viene declassata a un ruolo poco più che informativo o comunque di monitoraggio del sistema, ma senza una funzione significativa.

Per quello che riguarda il rapporto e il ruolo Stato, Regioni ed Enti Locali farei la seguente sintesi. Complessivamente si è cercato di risolvere la questione della mediazione che lo Stato avrebbe dovuto svolgere fra le diverse posizioni, affermando che rimane un rapporto diretto Stato-Enti locali per gli Enti di maggiori dimensioni, ma non viene però detto quali siano e la definizione viene rinviata a successivi decreti, mentre il rapporto sarebbe Regioni-sistema delle autonomie per gli Enti locali sotto quella soglia. Questo apre tutta una serie di problematiche, che adesso non starò qui ad elencare, ma che penso saranno evidenziate dal dibattito successivo. Rispetto a questo ci sono poi altri passaggi, la legge non è coerente anche al proprio interno, in cui si fa riferimento a tutti i Comuni, quindi senza alcuna distinzione di materie (la lettera "p" riguarda le funzioni fondamentali), perché anch'esse - non essendo state chiarite - saranno oggetto di un successivo decreto attuativo del Codice delle Autonomie. La legge, di fatto, è piena di rimandi ad atti successivi. Per cui, in un certo schema, sembrerebbe che questo rapporto diretto fra Comuni grandi e Stato varrebbe solo per la lettera *p*) - che non è definita e quindi in fase transitoria sembrerebbe per tutto - mentre da un'altra parte, però, si dice che le attività di tutti gli Enti locali devono comunque vedere garantita la copertura integrale della spesa storica, non come punto d'inizio; questo è evidente (anche per noi è così), ma per come è scritta sembra si tratti della garanzia che quelle attività seguono la dinamica della spesa

storica. Voi capite che questo è un problema molto grave, perché creerebbe all'interno dello stesso sistema di federalismo fiscale due categorie distinte: le Regioni, che accettano di passare dalla spesa storica - ed è questo il federalismo fiscale - o alle spese *standard* per una categoria di spese o alla capacità fiscale, mentre Enti locali e Province di fatto si trascinano la spesa storica, perché il passaggio ad un meccanismo basato sullo *standard* o sulla capacità fiscale, sarebbe rimandato solo alle nuove funzioni che eventualmente verranno attribuite che, come voi potete immaginare, saranno assolutamente residuali rispetto a quelle già esistenti. Questo mi sembra il complesso dei problemi. Dato che c'erano molti colleghi presenti, chiedo di integrare perché sicuramente avrò dimenticato qualche punto anche importante.

PRESIDENTE.

Proporrei un metodo di lavoro – senza entrare nel merito - facendo anche due considerazioni politiche. È evidente che questo testo manifesta diversi punti di criticità. Stasera abbiamo l'incontro con il Governo, per cui dobbiamo decidere quale debba essere l'approccio, mentre successivamente entreremo nel merito. Attualmente ci troviamo in una fase nella quale credo sia utile per noi - tenendo ferma l'intesa che tra noi abbiamo faticosamente costruito in tutti i suoi punti (per il fondo perequativo, per le Regioni a statuto speciale eccetera) e tenendo ferma altresì l'evidenziazione che in questa proposta vi sono numerose contraddizioni e problematicità - presentare un gruppo di emendamenti, che potremmo definire irrinunciabili, consegnandoli al Governo e chiarendo le motivazioni che stanno alla base di questi punti irrinunciabili, perché penso che politicamente non dobbiamo essere noi a ribaltare il tavolo, visto che vi sarà tutta la fase della discussione, dopo la pre-approvazione della delega in sede di Conferenza Unificata. Credo che, sul punto più delicato, convenga avanzare un'ipotesi diversa da quella che oggi è inserita nella delega. Mi riferisco alla questione relativa ai Comuni e agli Enti locali. Dico che c'è un'ipotesi da fare che può rappresentare un riferimento, che è perfino evidenziata nell'articolo 118 della Costituzione, cioè quella che riguarda le città metropolitane. In proposito, dobbiamo cercare anche noi di compiere uno sforzo. È del tutto evidente che non è possibile impostare un federalismo fiscale, cosa che in sé è molto complessa, trattandosi di oltre ottomila comuni con diversi problemi, primo fra tutti quello della gestione della perequazione. Spero di essere chiaro. In proposito l'assessore Colozzi ha parlato dell'articolo 16 e della spesa storica dei Comuni ma, come sappiamo bene, la spesa storica dei Comuni è fortemente sperequata già oggi sia fra Regione e Regione sia dentro le stesse Regioni. Su questo aspetto non siamo riusciti a trovare un punto d'incontro con gli Enti locali per ragioni legate, per usare un eufemismo, ad una sorta di incertezza o di convivenza di diversi punti di vista nel Governo, che hanno reso difficile, anzi impossibile, fino ad oggi un punto di incontro tra Regioni, Comuni e Province.

Tuttavia noi abbiamo ancora un altro problema, che dovremmo decidere come affrontare: mi riferisco al fatto che da parte dei Comuni vi è la preoccupazione che si realizzi un impianto centralista, di neocentralismo regionale; pertanto, da questo punto di vista, dovremmo cercare di risolvere questo tema non manomettendo l'impianto, ma trovando alcune formule di garanzia. È un'ipotesi che noi avevamo già discusso. Insomma, sarei favorevole ad affrontare politicamente in questi termini questa fase del confronto, fermo restando, come ha già detto l'assessore Colozzi, che quello che riguarda alcuni punti (come il comma 3 dell'articolo 116, il nostro articolo 10, il nostro articolo 19) cioè il lavoro che abbiamo fatto per le Regioni a statuto speciale, va riproposto. Di differente proporrei una ricerca, una mossa - fatemela definire così, se non è fraintesa – su questo punto di relazione con i Comuni e le Autonomie locali agganciata alla Costituzione. Questo è il metodo di lavoro che proporrei.

CAVERI Luciano, Presidente della Regione Valle d'Aosta.

Mi scuso se parlo per primo, ma ho fatto fatica a venire oggi alla Conferenza perché ho un Consiglio regionale in corso e debbo ripartire fra pochi minuti. Però ci tenevo ad esserci e vorrei fare due osservazioni e una riflessione brevissime. La prima: con oggi sono più o meno cinque mesi che ci stiamo occupando ufficialmente di questa materia perché la prima volta che abbiamo esaminato una bozza del documento è stato nella riunione del 25 gennaio. Devo dire che è molto importante che questa sera la delegazione si faccia partecipe di un discorso di persuasione morale. Diventa molto difficile questo *stop and go*, cioè il fatto che noi lavoriamo su alcuni testi – naturalmente mi riferisco in particolare al tema delle Regioni a statuto speciale perché ne debbo essere qui interprete – e poi ci ritroviamo con una crescente forbice. Noi facciamo molta fatica anche al nostro interno a trovare dei testi, e poi ci troviamo con dei testi assolutamente diversi.

La seconda considerazione riguarda il tema delle Regioni a statuto speciale. Mi riconosco sia nella relazione dell'assessore Colozzi sia nella proposta del Presidente Errani nel senso di tornare al testo precedente. Qui si evidenzia in maniera macroscopica il "Lanzillotta pensiero" che dovrebbe evidenziarsi molto meglio con un disegno di legge costituzionale di soppressione delle Regioni a statuto speciale, piuttosto che scrivere, com'è stato scritto qui, "*il progressivo raccordo delle Regioni a statuto speciale con le Regioni a statuto ordinario*". Scritta così, in una legge delega, questa espressione appare nella sua evidente incostituzionalità. Credo che se mio figlio, che ha 12 anni, dovesse scrivere una cosa di questo genere, sarebbe in grado di scriverla in maniera più convincente.

Un'ultima osservazione, che però riguarda la nostra capacità nelle prossime ore di comunicare bene questo argomento. Sono perfettamente d'accordo con il Presidente Errati che non ci dobbiamo fare carico della responsabilità di trovarci ad essere responsabili di far saltare il federalismo fiscale. Poi potremmo al lungo discutere se si tratti veramente di federalismo fiscale o in qualche maniera oggi è una specie di specchietto per le allodole. Se noi non comunicheremo esattamente, una volta approvato, di che cosa si tratta, rischia di ingenerare nei cittadini uno stato confusionale gigantesco sul ruolo che le Regioni, soprattutto nella fiscalità, avranno in futuro. Però credo, e sono d'accordo con il Presidente Errani, che oggi noi non dobbiamo farci carico della responsabilità, ma credo molto nella persuasione morale, cioè far notare che oggi c'è stato nell'interlocuzione fra Conferenza delle Regioni e Governo un problema di comunicazione evidente che deve salire a mio avviso fino al Presidente del Consiglio Prodi. Il rischio è quello di aprire crepacci di incomprensione che possono portare a rotture che potrebbero risultare gravemente traumatiche.

DEORSOLA Sergio, Assessore Regione Piemonte.

In linea generale condividiamo l'impostazione del Presidente Errani come metodo. Vorrei fare però alcune osservazioni e richieste di chiarimento ulteriore. Come obiettivo credo che abbiamo tutti quello di portare a casa "un federalismo fiscale", stando attenti al problema della comunicazione, perché deve essere credibile per evitare di ingenerare poi attese di palingenesi, attese di cambiamento totale. Il testo così come lo abbiamo visto è un testo diverso da quello che era stato definito e perciò, già lo diceva il presidente Errani, ci sarà bisogno di qualche aggiustamento. Chiedo solo un'ulteriore informativa - se uno degli aggiustamenti è questo - sul rapporto Stato, Regioni ed Enti locali, in particolare su Comuni e area metropolitana, perché è un problema che interessa, tra gli altri, anche la nostra Regione, con riferimento all'area metropolitana di Torino. Non ho capito molto bene quale sia l'ipotesi di accordo.

PITTALUGA Giovanni Battista, Assessore Regione Liguria.

Ne abbiamo parlato anche ieri in Commissione. Credo che il documento presenti molte criticità che ha puntualmente evidenziato l'assessore Colozzi. Credo altresì che bisogna avere un atteggiamento costruttivo rispetto a questa legge delega perché la situazione come è stato detto è politicamente delicata. Che le Regioni abbiano la responsabilità di non consentire il procedere del federalismo fiscale in questo momento sarebbe particolarmente negativo in termini di discussione sui costi della politica. Non dimentichiamo che il federalismo fiscale ha in sé, comunque, una maggiore corrispondenza tra spesa e entrate, quindi in qualche modo si inserisce in questo dibattito sul costo della politica. Inoltre credo che al di là di tutto, con adeguati aggiustamenti, si possa portare a casa una legge delega che contenga elementi anche parzialmente soddisfacenti. Non dimentichiamo gli incontri con l'Anci e con l'Upi dove abbiamo visto sostanzialmente una posizione molto dura da parte dell'Anci e dell'Upi ed una forte difesa dei loro interessi. E il coinvolgimento dei grandi Comuni nel percorso del federalismo fiscale a mio parere sarebbe già un grosso successo, visto l'andamento di quelle discussioni.

Vorrei richiamare un attimo la struttura che ha assunto questa legge delega rispetto al federalismo fiscale. Sostanzialmente, rispetto a quello che noi chiedevamo, la cosa più importante mi sembra la sottrazione dei grandi Comuni dal rapporto con le Regioni. In questa legge delega i grandi Comuni si rapportano direttamente allo Stato e quindi viene spezzato questo legame. Probabilmente il suggerimento che faceva prima il Presidente Errani può essere una giusta linea del Piave, cioè fare riferimento alle aree metropolitane in modo che soltanto questa componente sia sottratta a quello che è il rapporto che i Comuni dovrebbero avere con le Regioni, pure in un sistema federale. La mia proposta sarebbe quella di perseguire alcuni emendamenti principali, cioè di non scendere nel dettaglio articolo per articolo, producendo al tempo stesso un documento di impegno su quella che è l'attuazione dei decreti delegati riguardo a determinati aspetti, ad esempio la demografia, su cui le piccole Regioni hanno manifestato insoddisfazione, il problema di almeno una Regione relativamente alla lettera *m*); insomma tutta quella serie di problemi come l'articolo 10, su cui sostanzialmente abbiamo approvato una mancata rispondenza nella formulazione attuale di questa legge.

SPAZIANTE Vincenzo, Assessore Regione Calabria.

Condivido la prospettiva, Presidente, che hai delineato, alla quale non solo penso noi dobbiamo accedere perché non possiamo far saltare il tavolo di questo percorso di riforma in maniera leggera, ma anche perché penso non ci sia altro modo. Se riflettiamo su quello che è accaduto negli ultimi mesi, abbiamo avuto un continuo scambiarci testi che non ha portato nemmeno progressivamente a trovare dei punti di incontro. Ogni volta arrivava un testo, ne rimandavamo un altro, ne arrivava un altro ancora diverso dal primo e noi riscrivevamo. Questo metodo è improduttivo sul piano materiale, ma oggi lo è assolutamente sul piano politico. Detto questo, sono d'accordo non solo su quello che ha detto il Presidente Errani come linea di percorso generale, ma anche su alcuni aspetti, per esempio il problema del rapporto con gli Enti locali. Tu dicevi che noi dobbiamo porre problemi di garanzia per quello che riguarda la costruzione di questo rapporto. Bene! Uno di questi è importante: il percorso, per quello che riguarda il ruolo delle autonomie e i problemi del rapporto finanziario con le autonomie, non può essere diverso da quello che caratterizza il nostro rapporto nei confronti dello Stato. Il percorso transitorio non può che essere caratterizzato dalle stesse regole che valgono per il nostro periodo transitorio; questa è una modalità che esprime un'esigenza di garanzia, non la negazione di un modello, un'opposizione di principio ad un modello. E' però una garanzia fondamentale, senza la quale neppure il migliore dei modelli regge. Se noi squilibriamo questo sistema

per cui qualcuno segue una strada in cui si rinuncia alla spesa storica, mentre per gli altri invece il criterio continua a permanere o rimane indefinito, il sistema stesso non tiene. Quindi, io accoglierei non solo la tua ipotesi di carattere generale, ma anche quella specifica di intervenire trovando modalità, clausole, condizioni di garanzia.

In questo contesto, per quello che riguarda le esigenze che abbiamo segnalato, non solo c'è il problema della clausola di garanzia dell'articolo 10, in riferimento ai commi 4 e 5, ma anche quello di correlare ai dati di una sola Regione, sul quale abbiamo discusso ampiamente e sul quale sarebbe difficile ritrovare l'intesa, attorno a 4-5-6 problemi sui quali possiamo spingere il processo di aggiustamento.

NIERI Luigi, Assessore Regione Lazio.

Innanzitutto vorrei dire che l'Assessore Colozzi nel suo intervento ha puntualmente rappresentato le questioni sulle ieri abbiamo ragionato, così come concordo sulla sintesi svolta dal Presidente Errani, che ci invitava a ragionare più sul lungo periodo per tutta una serie di ragioni, legate a diversi contesti (costo della politica, eccetera), che potrebbero oggi mettere in difficoltà le Regioni nell'essere il soggetto che fa "saltare" il tavolo di fronte ad una posizione del Governo che se, viceversa, avesse posto maggiore attenzione al problema sicuramente avrebbe favorito questo percorso.

Faccio un piccolissimo elenco delle cose da fare. Credo che si debbano individuare dei punti, anche limitati, ma puntuali, su cui andare al confronto. La proposta relativa al rapporto con gli enti locali fatta dal Presidente Errani a me pare convincente, anche se va messa a punto; mi riferisco al rapporto con le aree metropolitane. Poi alcuni altri punti, magari meglio selezionati. Penso alla dimensione cooperativistica del federalismo, al fondo perequativo essenzialmente verticale, all'articolo 10, in particolare al periodo transitorio e al fondo di accompagnamento che viene cancellato completamente.

Come dicevo, può esserci di aiuto andare ad individuare dei punti precisi da analizzare nel merito.

VALIANTE Antonio, Assessore Regione Campania.

Noi ieri abbiamo ampiamente discusso sulla relazione svolta dal collega Colozzi che desidero integrare soltanto per un aspetto che ho evidenziato già ieri in ordine all'articolo 8, che sostituisce l'addizionale con la compartecipazione. Credo che su questo punto dovremo stare molto attenti perché se è questo il passaggio c'è la necessità della garanzia di avere un gettito equivalente per mantenere la congruità del fondo perequativo.

Il collega Colozzi, soffermandosi sui punti essenziali della relazione, non ha parlato del vecchio articolo 6 che riguarda l'autonomia tributaria e che non è stato riproposto sui tributi per consumi più omogenei sul territorio regionale che invece, a mio parere, rappresenta una condizione molto utile per la fiscalità regionale, come gli incentivi allo sforzo fiscale. Queste sono i punti che secondo me possono essere riproposti perché non sono in conflitto neppure con il nuovo documento proposto dal Governo.

Concordo sul discorso di carattere generale che è stato fatto; d'altro canto ieri lo stesso Colozzi si era detto favorevole ad individuare alcuni temi essenziali e di esprimere la nostra raccomandazione sugli altri punti. Del resto, la stessa impostazione suggerito dal Presidente Errani a me pare che vada in questa direzione. Cioè, porre al Governo alcune questioni essenziali (sono d'accordo con quelle proposte), in particolare quella relativa al rapporto con i Comuni in ordine alla quale desidero sottolineare l'utilità del passaggio dalla disarticolazione del rapporto ad un rapporto che si mantenga organico anche per le Regioni con le garanzie che queste ultime devono porre in campo per eliminare quel sospetto di neocentralismo che le Regioni rispetto ai Comuni possono determinare.

Questa mi pare una condizione molto importante che serve a recuperare anche atteggiamenti di maggiore disponibilità rispetto ai discorsi successivi che riguardano poi

l'articolazione vera e propria del sistema tributario. Mi pare che questa sia un'impostazione senz'altro da condividere e da sottoscrivere.

TORRISI Mario, Assessore Regione Siciliana.

Credo che il primo giro di opinioni si sia basato essenzialmente sulla prefigurazione di un metodo che dobbiamo porci. Devo dire che sono abbastanza esterrefatto dal modo in cui il rapporto tra la Conferenza delle Regioni ed il Governo si sta sviluppando. Noi ci stiamo trovando di volta in volta (ricordava il Presidente Caveri) da circa cinque mesi ad analizzare testi che per altro vengono sottoposti alla Conferenza in tempi ristrettissimi che non consentono un'adeguata ed approfondita valutazione nel merito.

PRESIDENTE.

Questo no!

TORRISI Mario, Assessore Regione Siciliana.

Come no! L'ultimo testo che è arrivato ...
Anche gli altri.

PRESIDENTE.

Sugli altri testi ci abbiamo lavorato per sedute intere.

TORRISI Mario, Assessore Regione Siciliana.

... "Sedute intere" per poi arrivare ad un altro testo che era completamente diverso rispetto a quello sul quale avevamo lavorato.

Come dicevo, questa problematicità certamente ci pone delle difficoltà. Devo dire che il testo sul quale i nostri tecnici hanno lavorato oggi è completamente diverso, come hanno ricordato il Presidente Errani e lo stesso Assessore Colozzi, da quello sul quale, sia pure faticosamente, avevamo raggiunto al nostro interno un'unità, che ritengo sia ancora un valore. Ma giunti a questo punto dobbiamo porci anche un problema di valutazione politica di quello che deve essere il rapporto della Conferenza con il Governo.

In estrema sintesi, volevo dire che se è pur vero che oggi non dobbiamo assumerci l'onere di far "saltare" il tavolo, credo che noi dobbiamo assumere, con senso di responsabilità, un atteggiamento forte su determinate tematiche. Ritengo che taluni aspetti (mi riferisco soprattutto all'articolo 19 relativo alle Regioni a Statuto speciale) rimangono, per quanto ci riguarda, un momento irrinunciabile in questo confronto.

Se oggi entrassimo nel merito degli articoli credo che ricominceremmo una nuova estenuante ricerca di sintesi e di accordo, che sono certo troveremmo perché il clima è sempre stato favorevole alla ricerca di una unità; tuttavia, credo che torneremmo di nuovo ad inviare un testo che nulla ha a che vedere con questo e che avrebbe lo stesso trattamento dei precedenti. Per cui riterrei opportuno focalizzare l'attenzione su alcuni punti irrinunciabili e collegarli ad un confronto, a questo punto duro e preciso, con il Governo.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Credo che questo primo giro debba essere di taglio politico perché quello che c'è stato presentato dal Governo non può non essere oggetto di riflessione. Secondo me questo testo non si può non vedere se non come uno schiaffo (di quelli pesanti) in faccia alle Regioni tutte, e non per modo di dire: quelle a Statuto speciale, per come ha scritto unilateralmente un testo e quelle a Statuto ordinario, perché è evidente che il Governo è partito inizialmente con un'ipotesi di lavoro, a mio parere, piena di difetti, ma che almeno sembrava mettere il federalismo nell'unico binario possibile che è quello di un federalismo

basato su un rapporto tra quei livelli istituzionali a cui la Costituzione assegna una potestà legislativa concorrente in termini di coordinamento della finanza locale. Evidentemente, questi cinque mesi di braccio di ferro all'interno del Governo, che per altro si era evidenziato sin dai primi giorni, hanno visto prevalere la *lobby* degli enti locali; quindi, il segnale politico c'è e c'è tutto. Se nel nostro paese questo tema ha fatto qualche passo avanti, se siamo onesti, lo si deve alle Regioni, perché lo Stato non ha mai fatto niente sul federalismo fiscale e gli enti locali meno di niente; questo, secondo me, ha un significato molto forte, molto forte, che non sottovaluterei.

Confesso che il clima nel quale vado a questo confronto è molto di disillusione e soprattutto di conferma che fra le righe di questo testo ciò che emerge è che il federalismo fiscale non lo si vuole fare né in termini sostanziali, né in termini temporali. Quindi, questo testo lo interpreto come una foglia di fico che il Governo si vuole mettere per poter dire che ha fatto anche il federalismo fiscale; poi questo testo andrà nelle nebbie e nelle paludi parlamentari dal quale non uscirà mai per evidente motivi, non ultimo perché non sta in piedi, non è fatto per essere approvato, ma per poter dire che il Governo ha fatto la sua parte e che il federalismo fiscale l'hanno voluto, poi il Parlamento ...

Secondo me questo non è un modo serio di procedere e noi dovremmo dirlo al Governo; fino ad ora mi pare che nessuno abbiamo scelto le piazze o i giornali per dirlo, però credo che il Presidente Errani, prima dell'incontro di questa sera, qualche cosa debba dire a chi di dovere, perché dopo l'incontro di questa sera, secondo me, voleranno gli stracci in questo paese. Che sia chiaro, che sia chiaro.

Il taglio che è stato dato al provvedimento non è una diversa valutazione, che è sempre possibile in politica; alle Regioni, che sono state le uniche a mettere nero su bianco e a dire come la pensano, è stato dato un ceffone sonoro che la stampa oggi ha puntualmente registrato. Infatti, se oggi il Sole, fedele interprete delle letture interne del Governo, dedica un'intera pagina al federalismo fiscale nel rapporto tra Stato e Comuni vuol dire che qualche cosa di evidente è stato fatto.

Non so neanche se su queste basi convenga andare avanti; riflettiamo attentamente, perché una volta che il Consiglio dei Ministri avrà approvato il testo non si modificherà più nulla, comincerà lo stanco rito di noi che presentiamo in Conferenza gli emendamenti irrinunciabili per poi sentirci dire che ci penserà il Parlamento; noi al massimo esprimeremo un parere contrario, a meno che non ci "spacchiamo", noi che siamo sempre stati uniti, per cui qualcuno voterà a favore e qualcuno contro. Quindi, come clima politico lo sento molto, molto, molto, brutto.

Il secondo aspetto che invece mi interessa molto, rispetto anche a quello che veniva detto da qualcuno, è che io questa partita non la giocherei in difesa, perché da questo testo emerge che l'unico livello istituzionale che ha avuto il coraggio di fare una sintesi faticosa, sappiamo come anche quelle piccole cose che abbiamo inserito sono faticose, che ha accettato di mettere in discussione il principio della spesa storica è il nostro. Il vero problema di tutto questo progetto è che qualcuno vuole che per se non si metta in discussione la spesa storica. Ad onore delle Regioni, che possono essere messe in difficoltà, additate ormai come le responsabili di tutti i mali di questo paese, va detto che l'unico livello istituzionale che ha avuto il coraggio di mettersi alla prova su costi standard e su capacità fiscale è il livello regionale. Dal momento che tutti ormai ci sparano nella schiena, io questo lo rivendicherei con forza e con orgoglio per dire che siamo consapevoli che in questa partita noi stiamo facendo un passaggio dignitoso.

Concludendo, secondo me, i punti irrinunciabili per rimettere in piedi questo discorso ed anche per renderlo coerente con quello che vuole essere, ce ne sono tantissimi, ma l'unico che deve essere messo all'inizio di tutta la legge è quello per cui il principio della spesa storica è superato per tutti i livelli istituzionali del paese, perché questa sperequazione non è accettabile. A parte il fatto che ieri scherzando con Valiante si diceva

che se certe Regioni addirittura si trovano nella dinamica del rientro al contrario dei loro Comuni vuol dire che qualcuno lo vogliamo ammazzare. Allora, mettiamo nero su bianco e diciamo che qualcuno deve morire e che oltre alla Regioni a Statuto speciale c'è anche qualcun altro che bisogna ammazzare.

Credo che questo debba essere il confronto da fare questa sera con Comuni e Governo: leggi uguali per tutti; assolutamente. Se poi le aliquote transitano o non transitano, di questo parliamone molto, ma la sostanza è questa, perché è evidente che il desiderio di scavalcare le Regioni da parte degli enti locali è per avere la garanzia da Roma che non cambia niente. E' questo il principio da mettere in discussione, dopo di che diventa indifferente anche per loro che le aliquote transitano da una legge dello Stato o da una legge regionale. Poi è chiaro che alcune Regioni il coordinamento della finanza locale con le proprie leggi lo faranno e qui nascerà un conflitto enorme. Perché questa legge non può cancellare l'articolo 117. Quindi, in mancanza di principi di riferimento, per quello che ci riguarda, le leggi di coordinamento della finanza locale noi cominciamo a scriverle.

BERTOLUCCI Giuseppe, Assessore Regione Toscana.

Noi, come Regioni, abbiamo realizzato una sintesi che poi ha trovato la sua concretizzazione nell'articolato che costituisce la nostra proposta. Cerchiamo quindi di guardare con atteggiamento, vorrei dire, laico a qualcosa che viene da un'altra parte. Cerchiamo però, nel contempo, di non disperdere il valore dell'unità che abbiamo raggiunto e che è appunto rappresentata dalla nostra proposta.

Ieri abbiamo fatto un lavoro faticoso e puntiglioso per individuare, articolo per articolo, le incongruenze, le differenze e i possibili emendamenti, rispetto al testo del Governo. Questo lavoro è apparso abbastanza difficoltoso. Credo dunque che, in previsione dell'incontro odierno, sia opportuno definire alcuni punti irrinunciabili. Non dividiamoci sul giudizio più o meno duro rispetto alla proposta del Governo. Probabilmente, quello che abbiamo sotto gli occhi non è tutto da buttare, ma un certo giudizio lo abbiamo espresso tutti. Ripeto, però, che noi abbiamo raggiunto l'unità sul nostro testo: vediamo quali sono i punti irrinunciabili e andiamo al confronto proponendo questi punti irrinunciabili. Semmai, ci divideremo dopo, sul giudizio da esprimere sul testo definitivo, su quello che sarà accolto o non sarà accolto.

In secondo luogo, sulla questione culturale più generale, occorre studiare o capire meglio quale possa essere il ruolo degli enti locali in un sistema federale: un fatto tutto italiano, in una certa misura. Serve anche, probabilmente, dal punto di vista delle forze in campo, recuperare un rapporto con gli enti locali. Una Regione come la nostra, in cui c'è un rapporto di collaborazione totale con gli enti locali, capirebbe poco una divisione come quella che si prospetta.

Recuperiamo quindi il rapporto con gli enti locali; non disperdiamo l'unità che abbiamo raggiunto; andiamo al confronto con il Governo sulla base di alcuni punti irrinunciabili, tra cui quelli che l'Assessore Colozzi ha enunciato.

DELBONO Flavio, Assessore Regione Emilia Romagna.

Vorrei riprendere alcune considerazioni, svolte soprattutto dall'Assessore Colozzi, il quale ha, nel suo primo intervento, riassunto bene le questioni. Ma ora mi riferisco soprattutto al suo secondo intervento. Che il testo vada corretto in modo importante, non ci sono dubbi: non sto a ripetere le cose già dette. Credo però che questo testo sia ancora emendabile e quindi sia giusto concentrarsi sui punti fondamentali: rimanderei invece ad una seconda fase, o comunque darei un'importanza minore, ad alcuni dettagli.

Sono d'accordo con il richiamo di Romano sul fatto che quello regionale è stato l'unico livello, in tutti questi anni, che ha cercato massimamente di trovare una sintesi al suo interno: anche mentre cambiavano le maggioranze politiche nelle Regioni, tra prima e

dopo le elezioni del 2005, a cominciare dalla lunga stagione *post* decreto legislativo n. 56. E' tutto vero: nessun altro livello di governo ha fatto la stessa cosa.

Per questo che io credo che sia da rivendicare che la convinzione di porre le Regioni come perno del federalismo non dipenda tanto da partigianeria ma piuttosto dal fatto che ragionevolmente abbiamo convenuto – credo che ormai molti di noi siano diventati, magari controvoglia, esperti della materia! – che questo sia l'unico assetto praticabile: non è pensabile che la perequazione sia gestita dallo Stato centrale, su una miriade di enti locali. Si tratta di questioni di fatto, non astratte.

Ma è proprio per questo, proprio per gli investimenti che abbiamo fatto, che sarebbe sbagliato, a mio avviso, rinunciare già adesso e decidere di far saltare il banco: anche perché, Romano (parliamoci chiaro!), noi non abbiamo fatto saltare il banco neppure nella legislatura scorsa. Forse non tutti lo ricordano, ma per quattro anni, dal 2003 al 2006, noi qui dicevamo di volere il federalismo e vedevamo che in finanziaria era scritto che bisognava aspettare la conclusione dei lavori dell'Alta Commissione per il federalismo fiscale; e nel frattempo ci bloccavano IRPEF ed IRAP!

C'è stato un lungo periodo in cui noi abbiamo, come un disco rotto, ripetuto che bisognava andare oltre il decreto n. 56, che volevamo l'applicazione dell'articolo 119: e non dimentichiamo che tale articolo risale al 2001!

Lo dico non per assumere una posizione filogovernativa, ma per non disperdere tutto quello che è stato fatto fino ad ora, sapendo che il sentiero è stretto e che probabilmente il problema principale non è tanto – almeno rispetto a questo testo – quello dei rapporti tra Regioni e Stato, quanto, come abbiamo visto, quello del rapporto tra Regioni ed enti locali; e poi quello della chiusura del triangolo Stato-Regioni-enti locali. Questi, infatti, sono i punti principali: se tenete presente la sintesi, molto precisa, che Romano ha fatto, potete vedere come, alla fine, molti dei problemi aperti stanno proprio lì.

Due osservazioni finali. Credo innanzitutto che la proposta del Presidente Errani, che era emersa anche ieri nel lavoro degli Assessori, di spostare l'elemento discriminante da qualche dimensione comunale vagamente identificata alle città metropolitane abbia molto senso, anche per un motivo profondo, che lo stesso Errani richiamava: e cioè che le città metropolitane hanno rango costituzionale, in base all'articolo 114, e nessuno può obiettare al riguardo. Una qualsiasi suddivisione arbitraria, sulla base di una soglia di 50 mila, 100 mila o altro, sarebbe probabilmente fragile dal punto di vista costituzionale.

Al di là, quindi, delle nostre singole preferenze o simpatie – perché immagino che se cominciamo a discutere della soglia, noi diremo “un milione”, i Comuni diranno “cinquemila” e poi bisognerà incontrarsi a mezza strada! – il criterio delle città metropolitane ha una dignità costituzionale ed un suo percorso.

Nelle more delle città metropolitane, è chiaro – questa è la seconda osservazione – che la perequazione deve essere fatta applicando l'articolo 117, il quale attribuisce alle Regioni, nella legislazione concorrente, un ruolo di coordinamento della finanza pubblica locale e di armonizzazione dei bilanci locali. E' giusto che i fondi perequativi, come richiede l'articolo 119, siano istituiti dallo Stato ed è giusto che vi siano alcuni principi (perché, se si tratta di legislazione concorrente, i principi non possono essere nostri!); però, poi le Regioni, dentro quei principi, possono legiferare per svolgere, anche sulla perequazione, quel coordinamento che loro spetta: fino a quando, eventualmente, alcuni enti, come le città metropolitane, siano identificate come quelle eccezioni – per altro importanti, visto che le città metropolitane comprendono circa il 20 per cento della popolazione – con cui lo Stato dialoga direttamente, almeno sulla materie della lettera *p*). Così come è scritto il testo, infatti, non si capisce chi fa la perequazione dei soggetti cosiddetti piccoli.

In conclusione, io andrei avanti sulla base dell'approccio che il Presidente Errani indicava all'inizio e presenterei quegli emendamenti di rango superiore, senza dimenticare quelli di rango inferiore, ma sapendo che qualche mediazione dovremo farla anche noi. Forse, in

questi cinque mesi, abbiamo immaginato ottimisticamente che, siccome l'impostazione iniziale era quella che avevamo chiesto, saremmo andati in discesa su quasi tutto. C'era un po' di innocente ingenuità in questo, che oggi viene meno.

Andrei dunque avanti con gli emendamenti più importanti. Sappiamo già come predisporli, perché il lavoro di ieri è stato, in questo senso, faticoso ma utile. Probabilmente, dovremo insistere sui punti dirimenti, cioè da una parte la differenziazione tra gli enti, con l'indicazione delle città metropolitane in luogo dell'attuale, indistinta soglia spartiacque; dall'altra il richiamo vigoroso a quel ruolo di coordinamento che l'articolo 117 ci attribuisce e che lo stesso Assessore Colozzi richiamava nella parte finale del suo intervento.

IORIO Angelo Michele, Presidente della Regione Molise.

Aggiungo pochissime considerazioni. Credo che sia davvero difficile uscire con chiarezza da questa situazione.

Esprimo anch'io notevole rammarico rispetto al documento del Governo. Al di là dei contenuti, il rammarico è sul metodo adottato. Proprio la sottolineatura che faceva prima il Presidente Errani del lavoro da noi svolto, dei risultati raggiunti, di fronte alle difficoltà che si frapponavano al raggiungimento di una posizione unanime nell'ambito di Regioni che erano partite da considerazioni assai diversificate, rispetto a problematiche molto articolate, è stata scarsamente tenuta in considerazione. Mi sentirei quindi dire che sarebbe quantomeno strano – anche se auspicabile! – che oggi una proposta emendativa che riporta, nella sostanza, con alcune correzioni, le nostre posizioni a quelle che avevamo già espresse, venisse accolta. Credo che il massimo che potremmo aspettarci sia piuttosto una riserva di decisione, la quale poi darà luogo al testo definitivo, che si avvierà alla discussione parlamentare: ciò che renderà la nostra posizione, come Regioni, poco chiara rispetto ad alcuni problemi.

Diverso sarebbe il caso se nel pomeriggio il Governo anticipasse quello che pensa sui vari "punti irrinunciabili": perché se invece questi ultimi venissero lasciati così, genericamente posti, ci metterebbero in una posizione difficile da accettare, ma anche difficile da chiarire all'esterno: credo infatti che ciascuno di noi, nel corso di questa discussione così approfondita, abbia speso la proprio rappresentatività rispetto ai cittadini, con le loro problematiche, e impiegato il proprio peso politico, garantendo un risultato fondato su certe condizioni. Oggi quel risultato, se non dovesse essere confermato, ci porrebbe di fronte a problemi politici notevoli, per cui sarà necessario che ciascuno chiarisca per bene le proprie posizioni.

Tradotto in termini più concreti, questo significa che se non saranno accettati già oggi alcuni punti di correzione, ricompresi tra gli emendamenti irrinunciabili che noi poniamo, la Conferenza dovrà esprimere – se lo riterrà – una sua considerazione, prima ancora dell'emanazione, lunedì prossimo, del testo definitivo, in maniera da fare una sintesi sul risultato interlocutorio con il Governo.

In ogni caso, io pongo una mia considerazione, che è stata richiamata anche dalla Regione Liguria. Mentre condivido le preoccupazioni ed il metodo costruttivo di affrontare un'ulteriore discussione, per raggiungere un risultato che possa essere quanto più unitario possibile, riscontro infatti un elemento di straordinaria insensibilità, rispetto ad uno dei principi cardine della solidarietà, che è alla base del cosiddetto federalismo solidale, nel fatto che si sia voluto eliminare un concetto che avevamo faticosamente tutti condiviso in questa sede, dopo averne condivisi molti altri, come quello del riconoscimento delle piccole Regioni: lo stesso concetto e lo stesso principio che fa riferimento alla problematica delle Regioni a statuto speciale, in cui si concretizza non una solidarietà sociale, politica ed umana, ma una solidarietà istituzionale, che è alla base di un corretto federalismo.

Se invece il federalismo significa che il più grande mangia il più piccolo e non si riconosce al più piccolo neppure l'elemento della difficoltà di gestire i servizi, rispetto ad un'economia di scala che ovviamente, come tutti comprendono, è diversa rispetto alla grande Regione; se si rifiuta addirittura questo concetto, che era stato unanimemente accolto dalle Regioni, ciò significa che si va in direzione sbagliata, rispetto ad un problema che per me non è un problema secondario, ma un problema vitale. Un problema che per quanto riguarda me, non come uomo politico, ma come Presidente del Molise, rappresenta una questione di vita o di morte. Accettare l'impostazione che è stata definita, senza questo paracadute, significherebbe infatti far sballare tutti i conti nella mia Regione! Io devo essere posto nelle condizioni di sapere se posso dire al Governo che viaggio o no in questa direzione. Non potrei mai lasciare indefinita una soluzione di questo livello: dovrei quanto meno far presente che si sta perpetrando, ai danni della mia, come delle altre Regioni piccole, dal punto di vista demografico, un torto notevole. Questo non perché non si consideri un problema, ma perché si elimina una clausola che invece era stata prevista e che era stata peraltro condivisa da tutte le Regioni.

BERGER Hans, Assessore Provincia autonoma di Bolzano.

Lei, signor Presidente, si è espresso in termini molto moderati e diplomatici, mentre l'Assessore Colozzi ha parlato di uno schiaffo in faccia, ma in linea di principio la presa di posizione nei confronti del testo che ci è stato presentato è la stessa. Io mi chiedo se non si tratti di una presa in giro: perché ad un certo punto ci si pone la domanda se il lavoro della Conferenza delle Regioni e delle sue Commissioni sia valutato seriamente da parte del Governo. Dopo tutto il lavoro compiuto, le proposte avanzate, le mediazioni concluse, in questi cinque-sei mesi, ci troviamo oggi davanti ad un testo che, per certi aspetti, ci fa ripartire da zero, con il rischio di doverne ridiscutere per chissà quanto tempo.

Non voglio entrare nel merito di questo o quell'articolo; ma non so per quale ragione un testo del 23 maggio della Commissione affari istituzionali, concordato tra tutte le Regioni, non possa essere in considerazione anche dal Governo. Tuttavia, per quanto riguarda, in particolare, l'articolo 19, debbo dire che, come ha sottolineato Caveri, ma anche altri, io considero tale norma, nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, come una sfida, per non dire una dichiarazione di guerra, con tutto quello che ne consegue.

Non si può fare in questo modo un federalismo fiscale: perché sul principio del federalismo fiscale siamo tutti d'accordo, ma la questione è come viene attuato! Qui, praticamente, ogni volta che ci viene rimandato un testo, adottato dopo una paziente mediazione, il Governo si prende nuovamente una fetta del salame e noi siamo costretti a cedere ogni volta su qualcosa: non so dove potremo arrivare, con questa tattica. Se vogliamo essere presi sul serio, credo che dobbiamo impostare una posizione dalla quale non ci muoviamo più. E per me si tratta della posizione del 23 maggio.

COPPOLA Marialuisa, Assessore Regione Veneto.

Mi sento ancora più confortata, dopo l'intervento del mio collega Berger!

Sono d'accordo su quanto lei, Presidente, ha detto all'inizio, e cioè che tenere ferma l'intesa delle Regioni è per noi sicuramente un punto irrinunciabile, visto che abbiamo lavorato a tal fine non soltanto in questi mesi, ma – come è stato ben sottolineato in precedenza – fin dai tempi del decreto n. 56: sono anni che lavoriamo attorno a questo tema e sappiamo quanto ci teniamo.

Però, francamente, vorrei ricordare quanto abbiamo già mediato per arrivare al testo. Non solo noi, come Veneto, ma credo anche altre Regioni, abbiamo mediato già tantissimo per giungere alla formulazione del documento che abbiamo presentato al Governo,

scendendo responsabilmente non dico a dei compromessi, ma a delle soluzioni che abbiamo condiviso, magari cedendo ciascuno qualcosa della propria idea di federalismo.

Non sono quindi assolutamente d'accordo sul fatto che si possa andare al confronto con il Governo con degli emendamenti "di serie A" e degli emendamenti "di serie B". Noi abbiamo, dignitosamente, elaborato e presentato un documento, che non può assolutamente essere mediato ulteriormente con dei subemendamenti, pensando che possiamo ancora rinunciare a qualcosa. Noi non possiamo rinunciare a niente; è evidente che questo testo del Governo è stato scritto a più mani, risultando così alquanto pasticciato. Il nostro, almeno dal punto di vista del *drafting* legislativo, era sicuramente più presentabile, mentre quello governativo non ha nemmeno questa dignità.

A mio avviso, come ha già correttamente anticipato Colozzi, non possiamo presentarci con un atteggiamento di difesa, ma semmai dobbiamo essere un po' più rigidi, anche se vedo che il Presidente è molto tranquillo in proposito e cerca di infonderci un tantino di serenità in più rispetto a quello che vorremmo dire, ma che per decenza non diciamo. Tuttavia non possiamo nemmeno nasconderci che quello che ci hanno presentato è un progetto pasticciato e che non presenta alcun elemento di rispetto per il lavoro che abbiamo svolto finora e tanto meno delle posizioni che abbiamo assunto.

SORU Renato, Presidente della Regione Autonoma della Sardegna.

Vorrei dire che trovo difficile lavorare in questo modo, anche perché non stiamo parlando di cose di poco conto, trattandosi di cose del maggior conto possibile nella vita delle nostre Regioni. Pertanto questo continuo andare e venire di posizioni totalmente diverse, francamente, lascia alquanto perplessi.

Come rappresentante di una Regione a statuto speciale, io sono sbigottito e considero assolutamente inaccettabile questo modo di fare e questa nuova formulazione dell'articolo 19. Pertanto, insieme alle altre Regioni a statuto speciale, rimaniamo fermi sul testo precedentemente concordato in sede di Conferenza; non potrebbe essere diversamente. Abbiamo anche accettato quel testo ed io stesso non sono intervenuto su altri punti del disegno di legge ritenendo che successivamente sarebbe stata diversa la sede nella quale verificare alcune posizioni importanti e di principio delle Regioni a statuto speciale. Tuttavia vedo crescere un tentativo del Governo di cancellare nei fatti le regioni a statuto speciale e certe prerogative e necessità di discussione che comunque esistono.

A questo punto, entrando nel merito di altri articoli su cui non avevo parlato in precedenza, ritenendoli di esclusivo interesse delle Regioni a statuto ordinario, debbo dire che avevo letto i documenti dell'Alta commissione sul Federalismo fiscale, ma non vedo nessuno dei risultati di quell'importante studio nel testo che oggi ci è stato sottoposto. Ad esempio, se fossi una Regione a statuto ordinario del sud mi preoccuperei molto leggendo che la compartecipazione è legata al gettito IVA ed IRPEF. Di quale IVA stiamo parlando? Del gettito o dell'IVA effettivamente pagata sulla quale l'Alta commissione ha scritto un capitolo importantissimo ma che è totalmente diverso. E se non stiamo parlando dell'IVA pagata dai consumatori e dai cittadini nelle Regioni, ma dell'IVA incassata semplicemente dall'ufficio delle imposte, stiamo premiando i più ricchi impoverendo maggiormente i più poveri. Quando parliamo di gettito IRPEF, di che IRPEF stiamo parlando? Parliamo dell'imposta incassata o dell'imposta prodotta nelle diverse Regioni. Infatti, si tratta di due cose totalmente diverse e non credo che decisioni di questa importanza possano essere lasciate nel vago come avviene in questo testo. Su questi punti l'Alta commissione si è soffermata a lungo, essendo queste le parti più importanti di quel progetto. Qui, ad esempio, con riferimento alle Regioni a statuto speciale si parla di compartecipazione al gettito sulle imposte delle persone giuridiche: ma di che compartecipazione stiamo parlando? Del reddito pagato dalle imprese o dal reddito prodotto. Nella mia Regione sono interessato al reddito prodotto dall'Enel anche se non c'è la sede legale o da Endesa,

anche se in Sardegna c'è lo stabilimento più importante d'Italia, ma la sede legale si trova da tutt'altra parte. Su questi punti l'Alta Commissione si è soffermata per mesi, per cui, se non si chiariscono questi punti corriamo il rischio di erigere una casa senza le fondamenta. Infatti, si fa riferimento a cose assolutamente vaghe che possono rendere questo progetto totalmente diverso a seconda di quello che significano quelle quattro parole. Forse, fino ad oggi, non vi è stata la piena consapevolezza di quello che stiamo facendo e sicuramente tale piena consapevolezza non c'è da parte dei presidenti delle Regioni a statuto ordinario del sud, su cui credo valga la pena di soffermarsi al più presto.

PRESIDENTE.

Al Presidente Soru vorrei dire che questa volta si può dire tutto, tranne che – per quanto attiene la nostra intesa – tutte le Regioni ed i Presidenti non abbiano fatto una riflessione più che approfondita. Del resto i punti di incontro che abbiamo trovato sono stati discussi e ragionati in più sedute; almeno questo credo che sia stato un lavoro importante, da tutti riconosciuto e che non dobbiamo disperdere. Naturalmente, continuiamo nella nostra riflessione.

Rispetto alle cose dette dai colleghi, anche se non solito farlo, questa volta – avendo ascoltato alcuni passaggi che non mi hanno convinto – ho proposto non l'adozione di un atteggiamento di morbidezza o di durezza, ma un ragionamento politico che si può condividere o non condividere. Questo testo rappresenta uno "schiaccio" alle Regioni: lo possiamo leggere in questo modo e possiamo anche ribaltare il tavolo, dando per acquisito – come diceva Colozzi – che nel braccio di ferro all'interno del governo sia prevalsa una ipotesi a noi non favorevole. Io mi permetto di dire che in questa proposta di delega vi è non una prevalenza ma una giustapposizione; in altri termini, è stata inserito un elemento ed anche il suo opposto, in una situazione di grande confusione, alla ricerca di un punto di mediazione che tale non è. Su questa considerazione sono d'accordo anch'io. Io sarei favorevole a soffermarci su quei punti sostanziali che fanno parte del nostro accordo, ribadendo che si tratta di punti fondamentali ed irrinunciabili e rimettendo al Governo la responsabilità di assumere la decisione finale. Dopo di che il Governo si assume delle responsabilità, come è giusto che sia; a noi competerà di esprimere un giudizio e di assumere una posizione politica sulle scelte che verranno operate. Da questo punto di vista, ringrazio il Presidente Soru che ha sollevato alcuni problemi a dimostrazione della complessità della questione.

Forse mi sbaglio, ma credo che stiamo parlando della cosa più difficile e complessa che abbiamo di fronte (non noi Regioni, ma che l'intero Paese ha di fronte) dal momento che questa questione attraversa trasversalmente gli schieramenti politici, gli assetti territoriali ed incide moltissimo sui vari livelli istituzionali: non è un segreto che posizioni "iperfederaliste" (come quelle della Lega) – considerando la collocazione di Governo – risultano essere più vicine a posizioni che noi giudichiamo non accettabili; mi riferisco, per esempio, a quelle sostenute da qualche Ministro. L'ambito nel quale stiamo lavorando è questo.

Veniamo ora alla seconda questione. È verissimo (io stesso l'ho affermato per primo non certo per un fatto di diplomazia) che il lavoro svolto finora non ha trovato riscontro nell'ultimo documento, ma proprio io in quella sede nella quale abbiamo raggiunto quell'accordo ho osservato che per arrivare all'accoglimento di quegli emendamenti c'era da fare moltissimo lavoro. Non vi era, infatti, alcun automatismo. In secondo luogo, sapevamo bene anche allora che vi era il problema dei comuni. La cosa che noi ora dobbiamo decidere – sottolineando questi problemi di carattere politico – è se riproporre quegli emendamenti-chiave, verificando cosa intende fare il governo in proposito. L'altra strada quale potrebbe essere? Quella di dire che non vi sono le condizioni per proseguire poiché non sono state accolte le nostre posizioni.

COPPOLA Marialuisa, Assessore Regione Veneto.

Potremmo chiedere che il nostro testo venga analizzato con maggiore approfondimento e che poi ci dicano cosa vorrebbero modificare, visto che il nostro testo senza dubbio è migliore di quello da loro proposto.

PRESIDENTE.

Assessore, la sostanza non cambia rispetto alla prima proposta che ho formulato. Quando io dico di prendere gli emendamenti fondamentali, decisivi, e li riproponiamo sottolineando che per noi sono irrinunciabili, la sostanza – sia per le Regioni a statuto speciale sia per l'intesa raggiunta sul fondo di riequilibrio e sul tema della perequazione – l'unica cosa diversa rispetto a quell'accordo che io propongo di introdurre un'apertura sul tema della differenziazione fra i comuni, agganciandoci al tema delle città metropolitane, come indicato dall'articolo 114 della Costituzione. È evidente (affinché non vi siano sorprese) che questa posizione non verrà accolta o condivisa dall'ANCI, ma noi in questo modo costruiremo un impianto di federalismo fiscale che - se il problema è quello di fare in modo che esso regga, senza avviare una battaglia ideologica - si reggerà sulle città metropolitane, mentre non potrà reggersi su 8.100 comuni né su di un sistema nel quale qualcuno ha garantita la spesa storica per sempre, mentre qualcun altro da quello stesso tipo di spesa deve rientrare. Insisto: la sperequazione tra i comuni oggi è altissima; vi sono percentuali che arrivano fino all'ottanta per cento; pertanto, o si dice che si spenderà molto di più perché si lascia la spesa storica a quelli che teoricamente dovrebbero rientrare, mentre agli altri bisognerà riconoscere qualche cosa, spendendo, in tal modo, molto di più. Ma ciò non è possibile. Se, a proposito del Federalismo fiscale, parlassimo di competenze nuove, dovremmo anche individuare queste competenze. Spero di essermi spiegato.

L'Assessore Pittaluga ha avanzato una proposta: noi possiamo lavorare su un documento breve nel quale svolgere un ragionamento politico, da consegnare oggi al Governo, evidenziando gli emendamenti e decidendo quali portare avanti. Capisco il disagio di tutti noi, ma vorrei aggiungere un'altra riflessione. Io non voglio gestire questa vicenda col "politicismo", per cui se insieme abbiamo lavorato, ancora insieme dobbiamo proseguire. Io, Assessore Colozzi, non intendo arrivare ad una divisione fra Regioni di centro-sinistra e Regioni di centro-destra. Non intendo farlo. Se dovremo dare parere negativo lo daremo, partendo dal merito e – per fortuna – anche da un impianto condiviso. L'unico fatto positivo di questa discussione sapete qual è, a parte alcune sottolineature fatte dal Presidente Soru? Oggi noi registriamo il fatto che siamo compatti sull'intesa che abbiamo raggiunto e che è davvero complicata per tutti, ciascuno dal proprio punto di vista. Dunque, preseguiamo nel confronto. Se dobbiamo dire che non siamo d'accordo, diciamo "non siamo d'accordo!". Il punto non è quello di "spararla alta" o di "spararla bassa"; io non voglio gestire questa vicenda sulla difensiva, ma sono d'accordo di dire che oggi le Regioni hanno raggiunto un punto di intesa: e questo è uno dei pochi fatti positivi che si sono realizzati negli ultimi sette anni in fatto di federalismo fiscale. Su questo noi intendiamo fare la nostra parte fino in fondo; non ho alcuna reticenza a dirlo. Voglio giocare la partita, e voglio evitare che alla fine si fotografi una situazione in cui si riconosca che il federalismo è impossibile. Almeno per quanto mi riguarda, vorrei evitare di stare dalla parte del tavolo che dice che il federalismo è impossibile.

Questo è il ragionamento politico, dopodiché discutiamo il documento e vediamo le possibili strategie di attacco e di difesa: mi sembra che siamo tutti favorevoli a giocare in attacco... anche se il portiere in una squadra di calcio è sempre un valore importante!

Cominciamo il secondo giro. Prego, Pittaluga.

PITTALUGA Giovanni Battista, Assessore Regione Liguria.

Grazie, Presidente. Capisco che tutti noi siamo scoraggiati avendo letto questo documento ed avendone constatato gli scostamenti rispetto a quello da noi elaborato il 23 maggio. Concordo con Colozzi sul fatto che sono state le Regioni in questi anni a portare avanti, più di ogni altro ente, il principio del federalismo. Se fossi l'avvocato del diavolo dei Comuni direi: è ovvio che sono state le Regioni, il federalismo implica un trasferimento di poteri ed è pacifico che chi acquisisce più poteri in questo nuovo sistema guidi la danza di chi in qualche modo vuole un sistema federale.

Questo per dire che è chiaro che il sistema federale, come diceva il Presidente Soru, è una cosa estremamente importante da realizzare. Significa cambiare tutti i rapporti di potere tra i vari enti, dalle Regioni allo Stato agli enti locali; e sarebbe sciocco pensare che una rivoluzione di questo tipo non comporti delle resistenze. Io credo, però, che la realizzazione del federalismo vada vista come un processo negoziale in cui gli enti si confrontano ai vari livelli, e chiaramente ciascuno cerca di strappare più poteri a danno dell'altro. È probabilmente vero che questo testo, come dice Colozzi, rappresenta uno schiaffo alle Regioni, le quali in questo gioco negoziale da questo testo escono sicuramente ridimensionate; non per questo, tuttavia, dobbiamo perdere la speranza di riguadagnare punti nel negoziato, se avanziamo alcuni principi.

Il primo principio da rivendicare io credo sia quello cui faceva riferimento Colozzi: non c'è nessuno che si sottrae al sistema federale. Se il discorso dei grandi Comuni di avere un rapporto privilegiato con lo Stato anziché con le Regioni significa che gli stessi intenderebbero sottrarsi a quegli aspetti di corrispondenza fra spesa ed entrate, che sono alla base del federalismo, questo è inaccettabile. Pertanto io credo che fra i vari principi che dobbiamo mettere a punto il primo debba essere quello che il federalismo riguarda tutti gli enti – enti locali, Comuni, Province, Regioni e quant'altro.

Il secondo aspetto di garanzia, a mio avviso, è quello di cui parlava il Presidente Errani, ossia di limitare al massimo l'area che in qualche modo sfugge ad un rapporto diretto fra Regioni e Comuni, e quindi fare il discorso delle città metropolitane. È chiaro che l'ANCI ha opposto una doppia resistenza. La prima sul principio del federalismo, nel senso che, come abbiamo visto più volte con Colozzi, questi vogliono ancorarsi alla spesa storica. Se questa legge delega deve investire il federalismo, anche questa componente deve assoggettarsi al rientro nei costi standard. La seconda attiene alle città metropolitane, per ridurre l'ambito di sfera, che in qualche modo sfugge al rapporto tra Regioni e Comuni.

Quello dell'accettazione del principio del federalismo delle città metropolitane o dei grandi comuni è un discorso importantissimo, perché non dobbiamo dimenticare che il federalismo fiscale come lo abbiamo realizzato noi finora, cioè dando grande autonomia ai Comuni, ha già creato fortissime sperequazioni: per esempio in Liguria, fra città costiere e città dell'entroterra, dove le prime hanno un'ICI elevatissima e le seconde una bassissima. Qua introdurremmo poi un altro elemento di sperequazione tra le grandi città, le aree urbane, e la campagna, dove il riferimento verrebbe fatto rispettivamente alla spesa storica e al principio dei costi e del fabbisogno standard. Per questo secondo me il punto di attacco di un rapporto negoziale oggi deve ribadire il primo aspetto per cui tutti accettano il federalismo, e il secondo che dovrebbe cercare di limitare appunto alle città metropolitane.

INTRONA Onofrio, Assessore Regione Puglia.

Con riferimento alla precisazione del Presidente Errani, ritengo che si possa cominciare a lavorare già da questo pomeriggio. È indubbio infatti che le Regioni si trovano in una duplice difficoltà: una da parte del Governo nazionale che tenta di sottovalutare la loro posizione, utilizzando anche (ed è la seconda) quella che è la posizione dell'ANCI. Personalmente ritengo, pertanto, che quella di oggi pomeriggio debba essere una risposta

politica chiara, che valorizzi effettivamente il fatto politico nuovo rappresentato dalla unità delle Regioni. Sarebbe a mio avviso quanto meno opportuno estrapolare dal lavoro sin qui svolto gli aspetti più significativi, e quindi irrinunciabili, della posizione delle Regioni, e rimettere poi al Governo la possibilità di verificare, accettare, respingere... e da qui ripartire poi con la nuova posizione. Non mi sembra che ci siano le condizioni per esempio per recuperare un rapporto, che invece andrà comunque recuperato, con gli enti locali. A questo punto, appare politicamente intelligente introdurre la distinzione dei Comuni, inglobando e quindi facendovi direttamente riferimento le città metropolitane.

Non ci sono al momento altre valutazioni da fare, anche perché – ripeto – l'aspetto più significativo è che le Regioni si presentano con una valenza politica forte, avendo finalmente una proposta che le unifica e che appunto le mette al riparo dall'antipatica situazione di divisioni, che in altri tempi ci sono state, tra Regioni che si distinguono per solidarietà con il colore del governo in carica. Oggi invece non ci sono queste divisioni. Soprattutto penso sia importante che le Regioni a statuto ordinario si facciano carico delle preoccupazioni giuste, legittime e fondate di quelle a statuto speciale, e quindi va rivista, va respinta quella formulazione il cui obiettivo è sicuramente quello di allineare le Regioni. Infine, per quanto riguarda il comma 3 dell'art. 8 io mi ritrovo sulle riflessioni del collega della Campania. Eviterei pertanto una riformulazione che porti al superamento della compartecipazione e all'introduzione delle addizionali. Mi sembra che la proposta del Governo sia, dal punto di vista delle Regioni meridionali, più equa e quindi condivisibile.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Ovviamente sono d'accordo di tentare ancora un dialogo con il Governo, anche se a me pare che ormai la partita politica vada configurandosi su delle dimensioni che prevaricano il confine stesso del federalismo fiscale. Mi riferisco per esempio a questo minuetto di Ministri che stanno investendo magari un po' della propria strategia politica complessiva su queste cose e che a me sembra abbastanza evidente. Lo scenario in cui la questione si colloca diventa sempre più complicato, e quando poi leggo che il Ministro Chiti dice che "il Governo approverà lunedì" e poi aggiunge "ma avrebbe già potuto approvare", io non so di cosa stia parlando. Ho l'impressione – ed è questo il problema politico che ho di fronte – che di questo testo il Governo nella sua collegialità non si sia ancora fatto un'idea precisa, perché altrimenti certe cose non si giustificano. Personalmente sono convinto che se un qualunque ufficio legislativo delle nostre Regioni si presentasse con un testo del genere, il responsabile sarebbe licenziato. Non ho dubbi su questo, e con qualunque Presidente, di destra o di sinistra non importa.

È per questo che insisto nel dire che secondo me io cercherei di capire anzitutto chi saranno questa sera gli interlocutori, perché se mi devo trovare davanti De Ioanna, vi dico subito che sarei contrario ad andarci.

PRESIDENTE.

Ci saranno i Ministri.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Speriamo che siano Ministri che siano in grado poi di dare una risposta univoca. C'è anche il Ministro dell'economia?

PRESIDENTE.

Certo. Almeno così mio risulta.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Benissimo. Volevo solo sapere se avremmo avuto di fronte un funzionario oppure il Governo, perché almeno questo credo sarebbe importante.

Preciso inoltre che non sarei molto d'accordo di fare due strumenti diversi (gli emendamenti e il documento), per evitare che in pratica venga fatto riferimento soltanto al documento, ignorando gli emendamenti. A meno che il documento non rappresenti semplicemente la spiegazione del perché consideriamo irrinunciabili tutti quegli emendamenti. Non so come abbiamo intenzione di procedere, ma teniamo presente che "irrinunciabili" non sono uno o due soltanto, perché questioni di sostanza politica ce ne sono tante in questo progetto di legge. Ne cito una: qui si prevede che se una Regione va in disavanzo, decadono gli organi politici. Certo, probabilmente è anche incostituzionale, comunque non è piccola cosa, e continua a denotare l'atteggiamento di un progetto non basato sull'equiordinazione, ma di un progetto in cui ci sono i discoli (Regioni e Comuni) che fanno continuamente delle scappatelle e il papà, che inventa continuamente nuove punizioni: una volta dietro la lavagna, una volta a letto senza mangiare, una volta una sculacciatine... e stavolta ci ammazza! D'accordo, si può far tutto nella vita, però è per questo che dico che io vorrei un interlocutore politico. Infatti, fra gli emendamenti che considero irrinunciabili ve n'è uno che preveda sanzioni anche per il Governo: se ce ne sono per chi causa i disavanzi, devono esservene poi per tutti, se siamo equiordinati.

È chiaro che i vari Governi che si stanno succedendo non hanno mutuato nulla dello spirito federalista. C'è ancora sostanzialmente un atteggiamento o paternalistico o autoritario, rispetto al quale si cerca ogni tanto di mediare in qualche modo. Se il documento deve servire semplicemente a dire – come qualcuno certamente dirà – che il problema investe soltanto il rapporto fra Regioni e Comuni, noi dobbiamo evitare questa trappola. È evidente, da come sta parlando qualcuno, che si sta andando in quella direzione. C'è un particolare, per cui si sta gridando per una fetta di potere, ma non è questo il problema! Quello che stiamo mettendo in luce è che questa impostazione non fa mai partire il federalismo fiscale, ed io non accetterei mai una impostazione per cui noi facciamo partire un federalismo fiscale e loro devono smetterla di gridare per delle fette di potere. Dalla lettura di certi interventi, infatti, è chiaro che è questo il messaggio che si sta cercando di lanciare.

NIERI Luigi, Assessore, Assessore Regione Lazio.

Trovo puntuale la sintesi del Presidente Errani successiva al primo giro di interventi. Intervento soltanto per confermare un aspetto, proprio perché abbiamo detto che vogliamo comunque andare ad un confronto e che comunque non siamo noi che rompiamo (sono cose chiare, evidenti, ne abbiamo parlato tutta la mattina e del resto basta leggere il "Sole 24 Ore" di stamani). Non abbiamo dubbi, insomma. Che cos'è che abbiamo noi in mano? Un testo condiviso da tutti, faticosamente costruito stante la delicatezza degli argomenti e per l'obiettivo trasversalità delle diverse posizioni politiche. Allora, proprio perché mi convince questa strada, io sarei favorevole ad andare questa sera al confronto con il Governo con un documento asciutto, molto sobrio, che metta in evidenza la posizione unitaria e l'ulteriore sforzo relativo ai punti irrinunciabili esposti questa mattina.

In questo modo le posizioni risultano molto chiare. Dobbiamo soltanto trovare la disponibilità ad operare con impegno, per evitare che tutto il lavoro svolto in questi mesi venga vanificato.

PRESIDENTE.

Dobbiamo concordare come procedere. Onde evitare problemi: io avevo sostenuto la proposta dell'Assessore Pittaluga, ma - se ciò viene interpretato sia da Colozzi sia

dall'Assessore del Lazio come un elemento di confusione - mi va benissimo che noi facciamo una sintesi sui punti fondamentali. Non c'è problema.

Se intendiamo discutere sugli emendamenti, onde evitare di fare qui un lavoro snervante, proporrei di chiedere ad alcuni di noi di presentarci, sulla base della discussione fatta, una ipotesi di lavoro. In questo modo probabilmente possiamo muoverci più agevolmente. Lo dico perché così diventerebbe forse più agevole procedere. Questo gruppo di lavoro potrebbe essere composto, oltre naturalmente dall'Assessore Colozzi, dal Vice Presidente, dal Vice Coordinatore (*Commenti dell'Assessore Colozzi*), nonché dal Presidente Soru. Abbiamo anche detto per la verità di considerare l'emendamento della volta scorsa, ma al riguardo decideremo (*Commenti dell'Assessore Delbono*). L'Assessore Delbono mi dice che è necessaria un'integrazione.

Mi sembra che siamo d'accordo, mettetevi quindi al lavoro. E' quasi la mezza, potremmo riprendere i lavori della Conferenza alle 13.30 o, se possibile, alle 13.00.

I colleghi sono pregati di non allontanarsi. Prego inoltre di attendere la chiusura dei nostri lavori per fare comunicazioni alla stampa.

La seduta è sospesa.

La seduta, sospesa alle 12.25, riprende alle 13.55.

PRESIDENTE.

Diamo il tempo per la lettura degli emendamenti. La parola all'Assessore Colozzi per illustrarli.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Ieri, i colleghi presenti lo sanno, gli Assessori hanno svolto un lavoro certosino, analizzando parola per parola, quindi hanno già condiviso il cambiamento del testo. Oggi ci è dato solo di decidere della mole di emendamenti pensati quali devono entrare perché sono quelli strutturali.

L'emendamento all'articolo uno riguarda quel principio generale di cui abbiamo parlato, per cui certi criteri di superamento della spesa storica devono essere eguali per tutti.

Nel "Rapporto e ruolo Stato Regioni EE.LL." l'emendamento all'articolo 4 ci coinvolge nella gestione dell'articolo 119 della Costituzione (se ne è già parlato la volta scorsa). L'emendamento all'articolo 5 elimina la parentesi quadra che, tra l'altro, riguardava evidentemente una formulazione provvisoria; il Governo doveva decidere se lasciare o togliere il contenuto, noi proponiamo di lasciarlo.

L'emendamento all'articolo 6, riguarda il trasporto pubblico locale che viene riportato dai Comuni alle Regioni. C'è poi la nostra formulazione sul TPL.

L'emendamento all'articolo 7, prevede uno spostamento di posizione ed indica il tipo di tributi che ci consentono la copertura con una flessibilità accettabile.

L'emendamento all'articolo 16 si riferisce alla fase transitoria, che non può essere superiore a cinque anni. Chiedo, se già non è stato fatto, che sia coordinata con il primo punto. Non basta infatti dire che la fase transitoria dura cinque anni ma che tale periodo serve per il passaggio dalla spesa storica all'altra. Altrimenti poi ce ne vorrebbero altri cinque. Questo concetto a mio avviso va formulato in modo più coordinato col primo punto o collegato col meccanismo della lettera c) delle Regioni.

Nell' "Autonomia finanziaria tributaria statutaria - Nuove funzioni", vi sono emendamenti all'articolo 8. Al comma 2 si toglie la parola "almeno" per tornare alla nostra ipotesi di "una Regione". Al comma 3 si chiede, per motivi di flessibilità, di sostituire la frase "compartecipazione regionale all'IRPEF" con "addizionale regionale all'IRPEF".

Segue un emendamento che prevede il ripristino dell'ex articolo 9, in cui si ripetono tutte le cose che ci siamo detti questa mattina.

Si propone quindi l'eliminazione dell'articolo 18, innanzitutto perché non c'entra molto e in secondo luogo perché ha una formulazione che tutti abbiamo ritenuto non propria.

Per l'articolo 19 si propone il testo concordato ieri dalle Regioni a Statuto speciale (*Commenti a microfono spento dell'Assessore Michela Del Piero*). Mi sembra sia questo il testo che vi va bene.

Per quello che riguarda la "Perequazione", all'articolo 9, comma 6, si propone di cambiare la formulazione: "Per i trasferimenti statali attualmente destinati al finanziamento delle spese di cui al comma 1, lettera c) dell'art.6 che vengono soppressi, le quote del fondo perequativo verranno assegnate in base ai seguenti specifici criteri..." Segue il testo che avevamo formulato precedentemente, che viene riproposto.

All'articolo 10, concernente la fase transitoria, si propone di ristabilire il fatto che lo Stato possa prevedere forme di accompagnamento per Regioni in particolare difficoltà nella fase di passaggio dallo storico alla capacità fiscale. Per la lettera m) ribadiamo il concetto di periodo sostenibile: il passaggio da storica a standard deve avvenire in un periodo sostenibile.

All'articolo 15, concernente "Entità e riparto del fondo perequativo statale" è previsto un inserimento al comma 8. Qui però non vedo il riferimento alle Regioni piccole.

TURTURIELLO Antonello, dirigente Regione Lombardia.

E' nella lettera c).

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Allora basta così.

COPPOLA Maria Luisa, Assessore Regione Veneto.

Fra le cose che abbiamo esaminato ieri, per esempio nell'articolo 2, a pagina 4 del testo del Governo, sono previste delle sanzioni agli amministratori inadempienti. Rimangono?

PRESIDENTE.

Bisogna decidere cosa è irrinunciabile.

COPPOLA Maria Luisa, Assessore Regione Veneto.

Avevamo anche eliminato la lettera f) dell'articolo 3. Vedo che invece è rimasta.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Proporrei di andare dal Governo con due pacchetti, uno riguardante gli "irrinunciabili". Io proporrei pure di lasciargli le nostre osservazioni, perché così a mio avviso, Presidente, su alcuni passaggi daremmo un contributo di chiarezza anche al Governo. Perché mi sembra chiaro che tutti questi punti non vanno in questo pacchetto, ma noi li presenteremo come contributo migliorativo del testo. Ho capito bene?

COPPOLA Maria Luisa, Assessore Regione Veneto.

Inizialmente ho detto che personalmente non ero d'accordo sul fatto che ci fossero emendamenti di serie A ed emendamenti di serie B.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

E' chiaro che qui ce ne sono molti altri...

COPPOLA Maria Luisa, Assessore Regione Veneto.

Di fatto stiamo emendando veramente in modo sconcio! (*Commenti*).

BERTOLUCCI Giuseppe, Assessore Regione Toscana.

Una delle questioni che ritengo importanti riguarda l'esclusione degli interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote, cioè sulle "incursioni". Ieri si è discusso eliminando dal comma 1, lettera c), dell'articolo 3 la frase "privi di contestuale compensazione". Questo perché si volevano escludere interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi riferibili ad altri livelli di governo.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Chiedo scusa se, nel doppio ruolo, una volta presento e una volta parlo in rappresentanza della mia Regione.

Si è fatta una scelta che non condivido molto. All'articolo 1, che dovrebbe riassetto tutto il progetto, secondo la nostra visione, evidenzierei le conseguenze di questa impostazione. Già questo disegno di legge è già pieno di pezzi dove in una parte si dice una cosa e in un'altra il contrario. Non vorrei che accettassero questo lasciando tutto il resto. Aprirei quindi una parentesi dicendo che "di conseguenza...". Ad esempio, qui non viene affrontato il problema Comuni grandi o piccoli. Non va bene. Forse allora occorrerebbe una mediazione, che potrebbero essere le "Città metropolitane", ma qui non ce n'è traccia. Se si è d'accordo su questi punti, segue tutta una serie di conseguenze che io espliciterei perché poi potrebbero dirci che hanno accettato il nostro emendamento, ma non avevamo chiesto di abrogare la distinzione tra Comuni grandi e piccoli. Dopo di che saremmo "cornuti e mazziati". Si potrebbero creare ulteriori confusioni al testo.

COPPOLA Maria Luisa, Assessore Regione Veneto.

Non è facile emendare questo testo, come impostazione è completamente diverso, lontano...

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Bisogna scegliere una strada: o si ha una interlocuzione politica generale, allora va bene, o gli emendamenti. Se si sceglie la strada degli emendamenti bisogna specificare quali sono quelli fondamentali, altrimenti poi potrebbero dire che non li abbiamo indicati e così avrebbero ragione loro. Altrimenti scegliamo la strada in cui facciamo discorsi... Mi sembrava però che il Presidente Errani avesse optato... Per me è indifferente, io credo sia più utile, soprattutto se l'approvano lunedì. Anche perché per passare poi dall'elaborazione teorica all'emendamento, non ci sono i tempi tecnici. Dato perciò che noi ci stiamo lavorando da un anno e abbiamo dei testi pronti, mi permetterei di consigliare di scriverglieli.

COPPOLA Maria Luisa, Assessore Regione Veneto.

E' un impianto diverso, completamente diverso, come spirito, come anima, per quanto lo si possa emendare sarà sempre lontano dal nostro!

INTRONA Onofrio, Assessore Regione Puglia.

Siamo tornati indietro. Ci siamo lasciati con l'intesa di difendere e salvaguardare l'unità che avevamo raggiunto. Quindi un ragionamento politico riproposto, accompagnato da alcuni emendamenti sostanziali riconsiderati e ritenuti da tutti irrinunciabili. Questa è una proposta che, comunque, ci mette nelle condizioni di aprire il dialogo con il Governo non di chiuderlo. Nel momento in cui, invece, torniamo alla serie degli emendamenti individuati con il documento del 23 maggio cambiamo completamente l'impostazione del confronto. Abbiamo chiuso la prima parte della mattinata con queste impostazioni di carattere più squisitamente politico. L'unica cosa che non trovo in questa scheda di emendamenti irrinunciabili è il riferimento alle città metropolitane che ritengo sia indispensabile, perché

diversamente lasciamo le cose così come stanno. Siamo dell'avviso che l'impostazione del Presidente Errani vada in questa direzione e vada sostenuta, altrimenti cambiamo tutta l'impostazione del confronto col Governo nazionale.

DEORSOLA Sergio, Assessore Regione Piemonte.

Sarò velocissimo. Intervengo solo per comprensione. Il riferimento alla città metropolitana serve per superare quella divisione, cioè in sostituzione del discorso, dopo di che questo è un testo di mediazione. Per quanto riguarda il Piemonte, siamo sulla linea che aveva esposto il Presidente Errani, pur non essendo entusiasti; anche se nessuno è entusiasta di un provvedimento di mediazione, credo ugualmente che debba essere sostenuta la posizione del Presidente Errani.

PITTALUGA Giovanni Battista, Assessore Regione Liguria.

Siamo sulla linea del Presidente Errani. Quando ci siamo riuniti abbiamo tenuto conto di due aspetti. Il primo, che il documento doveva recepire l'idea che tutti, anche i Comuni di grandi dimensioni, sono soggetti al federalismo fiscale, che è messo fuori addirittura degli altri quattro punti. Il secondo, che conservassimo l'unità delle Regioni e quindi recepissimo, laddove non era stato messo nel testo del Governo, tutto quello che era uscito dal documento del 23 maggio. Se fate caso abbiamo riportato dentro ciò che manteneva in qualche modo unite le Regioni, compreso il discorso sulle Regioni a statuto speciale. Questi sono stati i principi del documento. Il discorso di presentare più documenti secondo me toglie forza, alla fine, alla nostra capacità. Forse la cosa che si può fare, per recepire quello che diceva correttamente l'assessore Colozzi, è mettere un cappello che introduca il discorso delle città metropolitane ma dica anche che, ad esempio, l'emendamento all'articolo 1 produce effetti a cascata su tutto il testo della legge.

VALIANTE Antonio, Assessore Regione Campania.

Sono anch'io d'accordo su questa impostazione del collega che mi ha preceduto. Per far partire il federalismo, dobbiamo trovare una soluzione più vicina possibile alla condizione di saldatura. Mi pare sia questa l'impostazione del Presidente Errani sulla quale dobbiamo tener presente che non possiamo essere noi a dettare esclusivamente le previsioni, cercando di far partire il meccanismo nelle condizioni migliori possibili, sapendo che incidono su queste cose varie motivazioni di ordine istituzionale, di organizzazione normativa. Quindi, mettere insieme queste cose è fatto complesso. Questo mi pare, dall'impostazione che stiamo dando, venga fuori anche con l'integrazione che diceva l'assessore Colozzi sui Comuni. Sono anch'io d'accordo su questo perché mi pare uno dei punti veramente irrinunciabili su cui bisogna trovare anche con l'Anci la mediazione possibile per i riflessi che possono avere al di là del rapporto istituzionale. Quindi c'è una condizione che va utilmente posta in campo e secondo me le Regioni hanno il dovere di rilevare questo aspetto e di sottoporlo. La proposta che è stata elaborata mi sembra svolga un lavoro molto utile, perché sintetizza le cose irrinunciabili che ci siamo detti anche nel lavoro pregresso che abbiamo fatto. È chiaro che resta il quadro generale di riferimento al quale si deve tendere. Ma, nel momento in cui bisogna trovare un punto di mediazione, se bisogna far partire l'operazione, io credo che non debbano essere le Regioni a tirarsi fuori, magari irrigidendo le posizioni ma dando una disponibilità al limite del possibile. E questo credo sia al limite del possibile. È una condizione che consente di poter camminare in modo costruttivo e positivo.

DELBONO Flavio, Vicepresidente della Regione Emilia Romagna.

Probabilmente una possibile sintesi dalle cose sentite negli ultimi interventi potrebbe essere questa: aggiungere a questi emendamenti una mezza paginetta secca, asciutta,

che dica due cose. La prima, rinviando all'emendamento 1, segnalandone la centralità e le ricadute nei passi successivi, ed è il punto che sottolineava l'assessore Colozzi; la seconda, segnalando che dall'articolo 6 in poi - l'articolo 6 è quello nel quale viene introdotta la distinzione tra la classe dimensionaria degli Enti e dei Comuni - noi proponiamo la città metropolitana come alternativa alla distinzione per classi dimensionarie. Non lo trasformiamo in emendamento perché ha ricadute anche su altri articoli successivi. Questi mi sembrano i due punti fondamentali sia per leggere poi gli emendamenti successivi, sia per introdurre la città metropolitana che altrimenti negli emendamenti non ci sarebbe.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Avevamo raggiunto un accordo dicendo che per noi la distinzione fra grandi e piccoli ha un nome e un cognome: città metropolitana. Nell'articolo 6 lettera *b*), le parole "svolte dei comuni di dimensioni demografiche determinate dai decreti legislativi" vengono sostituite con "svolte dalle città metropolitane". Mi sembra la cosa più semplice.

DELBONO Flavio, vicepresidente della Regione Emilia Romagna.

Questo ha delle ricadute su altri articoli.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

È esatto! Dopo di che è un problema di *drafting*.

PRESIDENTE.

Il vicepresidente Delbono proponeva lo stesso concetto, propone di inserirlo già nell'articolo 6. Per me va bene.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Se scegliamo la strada degli emendamenti, facciamo gli emendamenti.

DELBONO Flavio, Vicepresidente della Regione Emilia Romagna.

Si tratta di un punto di scrittura non di un punto politico. Le nostre due modifiche, che poi le mettiamo anche in emendamento, hanno ricadute anche sugli articoli 1 e 6, per questo proponevo di mettere queste cinque righe...

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Appunto nell'emendamento.

DELBONO Flavio, Vicepresidente della Regione Emilia Romagna.

Sì, sì!

COPPOLA Maria Luisa, Assessore Regione Veneto.

Resto comunque un po' distante dalla via degli emendamenti così com'è.

PRESIDENTE.

Si spieghi meglio: non capisco!

COPPOLA Maria Luisa, Assessore Regione Veneto.

Fermo restando che per me è un testo inemendabile perché è inaffrontabile, abbiamo lavorato anche ieri pomeriggio con una serie di emendamenti di maggiore o di minore importanza, comunque già mediano ulteriormente quello che abbiamo già mediato in

modo significativo almeno per quello che riguarda la Regione Veneto. Non sono, quindi, ulteriormente disponibile a mediare, lo avevo detto anche prima, quegli emendamenti, che sono *a)* o *b)*, e che vengono proposti nuovamente con un documento che non migliora assolutamente questo testo. Momentaneamente non sono d'accordo su questa linea.

PRESIDENTE.

Vorrei cercare di riassumere. Vorrei che fosse chiaro un punto. Al netto dell'emendamento all'articolo 6 che cambia la norma introducendo "*città metropolitane*" e togliendo "*piccoli e grandi comuni*", non mediamo assolutamente niente. Mi si dica dove mediamo. Riproponiamo, in forme aggregate, sostanzialmente l'impostazione che avevamo condiviso. Altrimenti non ci intendiamo. Se invece non è così guardiamoci, ma il concetto è: questi punti qui che giudichiamo irrinunciabili rappresentano la sintesi, poi dovremo affrontare un successivo lavoro di *drafting* legislativo, con riferimento ad altri emendamenti, ma intendiamoci, stiamo parlando della pre-approvazione del Consiglio dei Ministri.

COPPOLA Maria Luisa, Assessore Regione Veneto.
(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE.

Assessore, qui si tratta di capirci bene ed è la cosa più importante di ogni altra. Qui, al netto di un punto, che è la questione delle città metropolitane, che avevamo discusso precedentemente, non mediamo assolutamente nulla rispetto all'impostazione precedente. Riordiniamo, per dire al Governo che l'impianto ha bisogno di queste correzioni per consentirci di fare poi tutta la discussione successiva. Questo è quello che stiamo facendo. e credo sia l'operazione giusta. Se ci sono problemi sostanziali che non sono recepiti, discutiamone. A me va benissimo spiegare in una nota, a questo punto lo possiamo dire a voce ma possiamo anche scrivere sette righe, che l'articolo 1 e l'introduzione delle città metropolitane nell'articolo 6 hanno poi ricadute a cascata in una serie di altri articoli. Lo spieghiamo nella premessa e facciamo gli emendamenti. L'articolo 1 c'è già, aggiungiamo l'emendamento all'articolo 6 laddove si sostituisce l'aspetto di.... Non mi sembra ci siano altre mediazioni o altri abbassamenti di livello delle questioni che abbiamo proposto. Questo lo dico perché sia chiaro tra di noi.

COPPOLA Maria Luisa, Assessore Regione Veneto.

E la premessa che aveva fatto l'assessore Colozzi in apertura questa mattina?

PRESIDENTE.

Quale premessa?

COPPOLA Maria Luisa, Assessore Regione Veneto.

Quando l'assessore Colozzi ha riassunto in qualche modo il lavoro svolto ieri pomeriggio, sono stati evidenziati tutti i punti che avevamo riscontrato assolutamente diversi rispetto al nostro testo sul testo elaborato dal Governo. Ci sono tutti questi emendamenti? A me pare di no.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

No!

COPPOLA Maria Luisa, Assessore Regione Veneto.

Allora di cosa parliamo?

PRESIDENTE.

Non ho capito!

COPPOLA Maria Luisa, Assessore Regione Veneto.

Tutte le osservazioni fatte questa mattina, che abbiamo elaborato, raccolto nel lavoro di ieri pomeriggio, che fine hanno fatto? Potevamo fare a meno di vederci ieri pomeriggio e guadagnavamo tutti una giornata. Abbiamo riesaminato il testo di legge, abbiamo fatto gli emendamenti, tutte le osservazioni, parola per parola, stamattina è venuto l'assessore Colozzi il quale li ha rielencati tutti quanti... Forse ho capito male io, è un lavoro che non serviva. Però fatto questo, in realtà non è contenuto degli emendamenti. Poi c'è a), b)...

PRESIDENTE.

Lasci stare a) e b). Il problema è questo: rispetto a questo testo cosa manca in riferimento al fatto che noi rinunciamo a porre problemi importanti al Governo? Discutiamone, diciamoci che cosa manca di importante, che non rappresenta né la ridefinizione, né la riscrittura. Peraltro, nel momento in cui diciamo che l'articolo 1 ha poi in accompagnamento una riscrittura di una serie di articoli mi sembra che...

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Posso fare un esempio per capire bene se ho interpretato la preoccupazione dell'assessore Coppola? Ieri non abbiamo lavorato sulle quisquillie, perché da ieri abbiamo detto che gli aspetti più di dettaglio li avremmo affrontati quando fosse stato espresso il parere. Però, ad esempio, c'è un passaggio in cui si mette fra i compiti dei decreti legislativi la definizione delle competenze legislative delle Regioni in materia di finanza locale. Ma un decreto legislativo non può definire una competenza legislativa già prevista dalla Costituzione! Questo è importante o non è importante. Istituzionalmente è importantissimo, però qui non viene esplicitato.

(Interventi fuori microfono)

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Stavo cercando di spiegare. Dato che il Presidente Errani ieri non era presente... Oppure, qui si dice: se c'è un disavanzo grave può decadere la Giunta regionale. *(Interventi fuori microfono)*. Sto solo esemplificando. Sono cose importanti, perché uno potrebbe dire: non avete fatto eccezione e quindi...

PITTALUGA Giovanni Battista, Assessore Regione Liguria.

Capisco che ieri abbiamo fatto un lavoro certosino e molte cose sono rimaste fuori da questi emendamenti, però immaginate che questi emendamenti vengano accolti. Questo testo per certi aspetti è più avanzato di quello del 23 maggio e vi spiego perché. In quello del 23 maggio non figurava nessun elemento di disciplina dei Comuni. Sono andato a rileggermi l'articolo 16. Il 23 maggio avevamo pensato alle Regioni, ma non avevamo toccato la parte Comuni, di fatto. Con questi nostri emendamenti e con questo testo noi integriamo i Comuni, siano essi grandi o piccoli, nel meccanismo del federalismo fiscale. In quello del 23 maggio questo aspetto non c'era. In ogni caso, è vero che lasciamo da parte il discorso degli amministratori che decadono e tante altre cose di cui abbiamo parlato ieri, però bisogna prendere atto che andiamo ad un negoziato. Una parte di queste cose, che secondo me non sono essenziali, vengono per forza a cadere. In più, ci sono i decreti delegati, quindi abbiamo sempre un percorso che comunque possiamo recuperare.

DELBONO Flavio, Assessore Regione Emilia Romagna.

Rispondo all'assessore Coppola perché ieri abbiamo fatto un gran lavoro. Primo, alcune cose non abbiamo bisogno di segnalarle, perché se sono incostituzionali sono incostituzionali. Secondo: vi faccio un esempio delle cose che abbiamo detto ieri, articolo 2, sulla tesoreria unica. Il nostro emendamento diceva: "soppressione". Qui c'è scritto "riordino". Cosa facciamo? Diamo il parere contrario se ci accolgono tutto, tranne quell'aspetto particolare? No!

COPPOLA Maria Luisa, Assessore Regione Veneto.

Però mettiamogliela.

DELBONO Flavio, Assessore Regione Emilia Romagna.

Sì, però l'efficacia dei nostri emendamenti credo sia maggiore se invece di dargliene 70, dove cambiamo la parola "soppressione" con "riordino", si concentra su bersagli grossi. Questa è la mia impressione.

(Intervento fuori microfono dell'Assessore della Regione Veneto, Maria Luisa Coppola).

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Vorrei fare una proposta anche per collocare il confronto nell'iter istituzionale in cui ci troviamo.

Noi siamo in un confronto preventivo all'approvazione del provvedimento in sede di Consiglio dei Ministri; da quel momento inizia un altro confronto, vero, in sede formale (Conferenza Unificata, eccetera). Se, ad esempio, siamo d'accordo tra di noi che questo è ciò che ci consente di continuare il confronto, nel momento in cui il testo sarà noto faremo nuovamente la lettura certolina che abbiamo già fatto, con l'impegno comune che in sede di Conferenza ripresenteremo i nostri emendamenti con la speranza che vengano accolti dal Governo o per far sì che almeno rimangano agli atti per i successivi passaggi parlamentari.

Questa potrebbe essere una strada per garantirti e per fare in modo che non vada persa nessuna nostra proposta.

PRESIDENTE.

Aderisco alla proposta di mediazione (*Commenti dell'Assessore Coppola*).

Di noi ti devi fidare. Se non ti fidi, è inutile parlare.

COPPOLA Maria Luisa, Assessore Regione Veneto.

Non mi fido degli altri.

PRESIDENTE.

Siamo stati noi per primi a sollevare la necessità di un elemento di intervento, rispetto a chi non sta in regola, e di penalizzazioni. Sono d'accordo con chi intende sottolineare che secondo noi non è costituzionale l'automatica decadenza e che quindi occorrerà trovare forme diverse per affrontare questo tema (*Commenti*).

Per il resto, noi diciamo che questo è l'impianto; è chiaro che avremo poi tutto il tempo per affrontare questa questione e portare avanti gli emendamenti che riterremo insieme opportuno portare avanti. Non capisco dove sia il problema. Francamente non riesco a capire dove sia il problema.

Noi adesso stiamo dicendo "Guardate, che con questi emendamenti sostanziali si può riaprire un confronto di livello adeguato". Questo è ciò che dobbiamo fare oggi; la cosa più

importante da fare oggi. Tante altre cose le possiamo precisare, puntualizzare, aggiungere nel percorso. Non ce lo impedisce nessuno.

Non credo che otterremo il cento per cento (*Commenti dell'Assessore Coppola*).

Se dici "pensa te", allora facciamo una discussione di merito, perché credo sia molto importante che tra di noi ci si capisca senza far finta reciprocamente di non comprendersi. Se venisse accolto il cento per cento di queste proposte, come ti ha spiegato prima Pittaluga, faremmo persino un passo in avanti rispetto all'accoglimento del cento per cento della mediazione alla quale siamo giunti a fine maggio. Un passo in avanti, non indietro! Almeno che questo sia chiaro tra di noi! Non si tratta di una mediazione. Nessuno di noi, nemmeno nelle singole Regioni, immagino possa pensare che la mediazione con il sistema istituzionale di questo paese si possa realizzare con tutte le Regioni. Non succederà mai! Né che il Presidente del Consiglio sia Berlusconi, Prodi, Veltroni, Casini e nemmeno Formigoni. Come dicevo, si tratta di un passo in avanti rispetto alla mediazione cui siamo giunti nel mese di maggio. Viceversa, l'unico punto che desta qualche preoccupazione è rappresentato dalle città metropolitane; punto che sappiamo già non essere condiviso dai Comuni. Stiamo cercando di mettere l'asticella molto in alto.

Se siamo d'accordo che questa è la lettura dell'impianto che stiamo proponendo, allora ci siamo intesi. Quindi, la questione che poni ci sta a fianco. Se invece si pensa che questa sia una mediazione al ribasso, rispetto all'impostazione che avevamo assunto a fine maggio, allora vorrei capire dove è al ribasso. Così ne discutiamo.

DEORSOLA Sergio, Assessore Regione Piemonte.

Solo per avanzare una proposta operativa. Per quanto ci riguarda noi vorremmo proporre di dare mandato al Presidente e alla delegazione che va a trattare a presentare questi emendamenti ed operare per ottenere il più possibile. In questa fase, dove non c'è nemmeno un testo ancora approvato, non dobbiamo essere così puntuali; poi successivamente all'approvazione del documento da parte del Consiglio dei Ministri nel corso dell'iter parlamentare si vedrà come limare, aggiungere, togliere nel corso di una trattativa come politicamente avviene di solito o magari non dovrebbe avvenire.

Pertanto, la nostra proposta è di dare mandato al Presidente ed alla delegazione di andare a trattare.

PRESIDENTE.

Assessore Coppola, possiamo procedere in questo modo?

COPPOLA Maria Luisa, Assessore Regione Veneto.

Non credo di essere determinante.

PRESIDENTE.

Nessuno di noi è determinante. Abbiamo detto che politicamente stiamo facendo insieme una partita comune e quindi è determinante che in questo cammino ci siano tutti; altrimenti, discutiamo ancora. Abbiamo tempo fino alle ore 18.

SPAZIANTE Vincenzo, Assessore Regione Calabria.

Uno dei punti che ritornano è la distanza tra il lavoro che è stato fatto ieri sera e il documento conclusivo che abbiamo al nostro esame. In realtà, noi abbiamo fatto due cose completamente diverse tra ieri sera ed oggi; ieri sera abbiamo fatto una lettura attenta e puntuale di questo testo ed abbiamo fatto in assoluta autonomia, cioè senza formulare alcun giudizio, una serie di osservazioni e di considerazioni critiche e le abbiamo fatte per intero. Infatti, molti altri sono gli emendamenti che non trovo oggi, oltre quelli che sono

stati ricordati, ma non ne preoccupo minimamente, perché, come dicevo, abbiamo svolto due lavori completamente diversi.

Ieri sera ci siamo lasciati dopo una valutazione politica, che non è stata il tentativo di ricerca di un compromesso; come diceva il Presidente prima, dobbiamo cercare di capire se il complesso della struttura che ci viene proposta oggi, con una serie di ulteriori nostre proposte, ci permetta di compiere un passo in avanti, ci riporta dove eravamo o ci fa fare un passo indietro.

Secondo me, questo non crea nessuna incoerenza tra il lavoro di ieri e quello di oggi e la risposta che dobbiamo darci e che ci è stata sollecitata è: "Alla fine, complessivamente, con questo testo, con tutte le modifiche che sono proposte, facciamo un passo in avanti?". Personalmente ritengo che stiamo facendo un passo in avanti.

PRESIDENTE.

Nell'incontro dirò che ci sono altri emendamenti, ma che in questa fase riteniamo sostanziale che vi sia un confronto su questi elementi.

COPPOLA Maria Luisa, Assessore Regione Veneto.

Non diciamo che siamo convinti di aver fatto un passo in avanti.

PRESIDENTE.

Se questi emendamenti fossero accolti, se fosse possibile, sarei disposto a rilasciare un'intervista a reti unificate per dire che abbiamo fatto e stiamo facendo una rivoluzione in questo paese. Ma questa è una mia opinione personale. Non discutiamo adesso se si tratta di un passo in avanti. Uscendo di qui, dichiarerò che abbiamo valutato il testo, diversi aspetti fondamentali critici sui quali proponiamo degli emendamenti sostanziali, fondamentali e decisivi per le Regioni, dopo di che andrò all'incontro (*Commenti*).

Sì, irrinunciabili. Quindi, non parlerò né di passi in avanti, né di passi indietro.

Se la Conferenza è d'accordo, può rimanere stabilito di procedere in questo modo.

(Così rimane stabilito).

La seduta pubblica termina alle 14,45.

...OMISSIS...

La seduta riservata termina alle 15,10.

**PROPOSTA EMENDATIVA CONDIVISA A LIVELLO TECNICO DALLA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO E DALLE REGIONI FRIULI VENEZIA GIULIA, VALLE
D'AOSTA E SARDEGNA**

(salvo approvazione dei rispettivi Presidenti)

20 giugno 2007

Art. 19

*(Coordinamento della finanza delle Regioni a statuto speciale e delle Province
Autonome)*

1. Successivamente all'entrata in vigore della legge costituzionale che modifica la procedura di approvazione degli statuti speciali di cui all'articolo 116 della Costituzione, si procede all'adeguamento degli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome, al fine di determinare i raccordi tra l'ordinamento finanziario delle Regioni a statuto speciale e quello delle Regioni a statuto ordinario, con riferimento alle materie del coordinamento della finanza pubblica, dei tributi regionali e locali, di sviluppo economico e di solidarietà sociale di cui all'articolo 119 della Costituzione, quinto comma e in coerenza con i principi stabiliti per tali materie dal medesimo articolo 119..

2. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome concorrono - nel rispetto - in quanto compatibili con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione - dei principi previsti dal comma 1 e in armonia con i principi individuati dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b), g), ed i) - all'assolvimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario secondo i criteri e le modalità stabilite da norme di attuazione dei rispettivi statuti da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1.

3. Le predette norme di attuazione:

a) tengono conto della dimensione della finanza delle singole regioni a statuto speciale rispetto alla finanza pubblica complessiva nonchè delle funzioni da esse

effettivamente esercitate , anche in materia di finanza locale, e dei relativi oneri – anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi ;

b) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia di finanza regionale e rispettivamente provinciale, nonché locale, ove la regione o provincia autonoma eserciti la relativa competenza ;

c) individuano i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti speciali in materia di tributi ivi compresi quelli regionali, provinciali e locali.

4. Il concorso di cui al comma 2 è attuato, secondo le priorità e le condizioni stabilite dalle norme di attuazione statutaria, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle predette Regioni e Province autonome, ovvero con altre misure finalizzate a conseguire risparmi per il bilancio dello Stato.

5. Per le regioni a statuto speciale nelle quali i livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, le medesime norme di attuazione dovranno altresì disciplinare le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento delle finalità costituzionali di perequazione e solidarietà, nonché l'integrale finanziamento delle funzioni loro attribuite



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Le Regioni e le Province autonome, all'unanimità, considerano fondamentale l'attuazione del federalismo fiscale.

A questo fine, dopo accurata analisi del testo del Governo, hanno prodotto una serie di emendamenti.

Si sottolineano che fra questi i primi due che comportano importanti conseguenze sull'impianto della delega, emendando gli attuali articoli 1 e 6 .

Il primo introduce come essenziale il presupposto che il federalismo fiscale debba comportare il graduale superamento della distribuzione delle risorse in base alla spesa storica per tutti i livelli istituzionali a favore del fabbisogno standard per le funzioni di cui alle lettere m) e p), art. 117 della Costituzione ovvero della capacità fiscale per le altre funzioni.

In tal senso occorre, se condiviso, armonizzare l'intero testo al predetto presupposto.

Il secondo emendamento riconduce le spese di cui alla lett. b) al finanziamento delle funzioni fondamentali solo delle città metropolitane eliminando la dimensione dei comuni su base demografica .

L'organizzazione che scaturisce da questo approccio è coerente con il dettato costituzionale e consente alle Regioni di continuare il confronto con i vari livelli istituzionali per approdare in tempi ragionevoli e rapidi ad un testo definitivo da concordare in apposita sede di concertazione nella quale far convergere ulteriori osservazioni.

Roma 21 giugno 2007

EMENDAMENTI

Art. 1 (*Finalità contenuti*)

Comma 1 lett. a) dopo coesione sociale aggiungere *“In maniera da superare, per tutti i livelli istituzionale, il concetto della spesa storica a favore del fabbisogno standard per le funzioni di cui all’art. 117 , comma 2, lett. m) e lett. p), e della capacità fiscale per le altre funzioni”*

Art. 6 (*Competenze regionali e mezzi di finanziamento*)

1° Comma. lett. b) eliminare le parole da *“.....ivi ... a pubblico “* e dopo la parola *“svolte”* sostituire il periodo con le parole *“dalle città metropolitane “*
Aggiungere comma 4 bis *“ Per la spesa per il trasporto pubblico locale, nella determinazione dell’ammontare del finanziamento si tiene conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale ed anche dei costi standard”*

RAPPORTO E RUOLO STATO REGIONI EE.LL

Art. 4 (*Interventi di cui al quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione*)

Aggiungere **Comma: 1 bis** *“ Gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziato dallo Stato ai sensi del V comma dell’art. 119 della Costituzione sono oggetto di intesa in sede di Conferenza Unificata e disciplinati nel disegno di legge di coordinamento dinamico di cui all’art. 2 c. 1 lett. c)”*

Art. 5 (*Competenza legislativa, regole finanziarie e funzioni amministrative*)

1° Comma eliminare le parentesi quadre.
Sopprimere il comma 3

Art. 16 (*Funzioni degli enti locali: storia, nuove funzioni amministrative e finanziamento*)

Comma 3 , alla fine dello stesso aggiungere *“La fase transitoria non potrà comunque essere superiore a cinque anni e assumere come elemento per la perequazione, la spesa standard per la lettera p nonché la copertura fiscale per le altre funzioni”*

AUTONOMIA FINANZIARIA TRIBUTARIA STATUTARIA – NUOVE FUNZIONI

Art. 7 (*Tributi propri delle Regioni a statuto ordinario, partecipazioni al gettito dei tributi erariali*)

Aggiungere in coda un ulteriore comma

4. I decreti delegati dovranno comunque prevedere una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e territorialmente uniforme, tale da consentire a tutte le regioni, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di superare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa complessivo di cui all'art. 5, co. 1 punto c)

Art. 8 (Aliquote dei tributi propri assegnati alle Regioni a statuto ordinario e esercizio dell'autonomia)

Comma 2 : eliminare la parola **almeno**

Comma 3 sostituire “compartecipazione regionale all'IRPEF” con “**Addizionale Regionale all'IRPEF**”. Conseguentemente :

- all'art. 6, comma 4 eliminare “ **della compartecipazione regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche**”;
- All'art. 7 comma 3 eliminare le parole “**e una compartecipazione al gettito IRPEF**”

Ripristino ex art 9 (Il finanziamento di nuovi compiti e delle funzioni trasferite alle Regioni)

1. Il trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa regionale, esclusiva e concorrente, che prevedono la prestazione di servizi al cittadino o alle imprese o la erogazione di somme a favore di cittadini, imprese o enti, comporta:

a) la cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato;

b) la riduzione delle aliquote dei tributi erariali e il corrispondente aumento dei tributi regionali di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 6;

c) l'aumento dell'aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell'IVA che andrà ad alimentare il “fondo perequativo a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante” ovvero dell'IRPEF ai sensi del comma 2, dell'art.7.

2. La somma del gettito delle nuove entrate regionali di cui alle lettere b) e c) del precedente comma deve essere non inferiore al valore degli stanziamenti di cui alla lettera a) e dovrà comprendere anche un adeguato finanziamento delle funzioni già trasferite e non ancora finanziate, o non finanziate in modo congruo, da concertarsi in Conferenza Stato Regioni.

3. Nelle forme in cui le singole Regioni daranno seguito all'Intesa Stato-Regioni sull'istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. a).

4. Di norma, a cadenza, triennale, viene effettuata la verifica della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno standard di cui all'art. 7 c. 1, sia in termini di gettito sia in termini di correlazione con le funzioni svolte.

5. In ogni caso è garantito alle Regioni la copertura del differenziale certificato tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui al comma 1 dell'art. 7.

Art. 18 (*Attuazione del terzo comma dell'art. 116 della Costituzione*)
Si propone l'eliminazione dell'articolo

Art. 19 (*Coordinamento della finanza delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome*)

Si propone la sostituzione del testo proposto con il seguente:

- 4) *Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome concorrono agli obiettivi di perequazione e solidarietà nonché ai diritti e doveri da essi derivanti e all'assolvimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario secondo i criteri e le modalità stabilite da norme di attuazione dei rispettivi statuti da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'art.1.*
- 5) *Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette Regioni e Province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri – anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, e dei livelli di reddito pro-capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi - rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e per le regioni e Province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le Regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro-capite siano inferiori alla media nazionale.*
- 6) *Il concorso di cui al comma 1 è attuato, nella misura stabilita dalle norme di attuazione statutaria e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle predette Regioni e Province autonome o da altre misure finalizzate a conseguire risparmi per il*

bilancio dello Stato nonché con le altre modalità stabilite dalle norme di attuazione medesime. Le predette norme, inoltre:

- i. disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia di finanza regionale rispettivamente provinciale nonché locale nei casi in cui essa rientri nella rispettiva competenza;*
- ii. definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi Statuti alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali.*

PEREQUAZIONE

Art. 9 (*Entità e riparto del fondo perequativo*)

Sostituzione **Comma 6** con la seguente formulazione:

Per i trasferimenti statali attualmente destinati al finanziamento delle spese di cui al comma 1 lettera c) dell'art. 6 che vengono soppressi, le quote del fondo perequativo verranno assegnate in base ai seguenti specifici criteri:

- a) le Regioni con maggiore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all'art. 7, comma 2 supera il gettito medio nazionale per abitante, non partecipano alla ripartizione del fondo*
- b) le Regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all'art. 7, comma 2 è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato dal gettito prodotto nelle altre Regioni, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per il medesimo tributo rispetto al gettito medio nazionale per abitante*
- c) una quota del fondo perequativo è attribuita tra le regioni di minore dimensione demografica; tale quota è ripartita in funzione inversa rispetto alla dimensione demografica stessa;*
- d) nel computo delle quote spettanti alle singole Regioni, si dovrà fare riferimento a indicatori di capacità fiscale che considerino il gettito dei tributi su una base imponibile effettivamente disponibile e per il cui accertamento, vengano usate tecniche appropriate ed una elevata efficienza amministrativa (gettito potenziale) al netto di maggiori o minori gettiti rispetto ai valori medi o standard nazionali derivante dall'esercizio dell'autonomia tributaria regionale e tenendo*

presente che gli incrementi annuali di gettito elevati dovuti a efficienza gestionale e/o crescita delle basi imponibili dovuta a efficaci politiche economiche non sono conteggiati nelle risorse da perequare.

Art. 10 *(Fase transitoria e integrazione con le norme vigenti)*

Inserire al Comma 2, alla fine del periodo: “Nel caso in cui in sede di attuazione dei decreti delegati emergano situazioni oggettive di significativa e giustificata insostenibilità in carico ad alcune Regioni, lo Stato attiva a proprio carico un meccanismo correttivo di natura compensativa di durata almeno pari all’intero periodo transitorio di cui al presente articolo.”

Inserire i seguenti commi:

4. Per le materie di cui all’art. 117 della Costituzione, comma 2, lett. m) il sistema dovrà garantire il finanziamento mediante un processo di convergenza dalla spesa storica al fabbisogno standard in un periodo di tempo sostenibile.

5. La fiscalizzazione dei trasferimenti di cui al comma 2, dell’art. 7, per il complesso delle Regioni, è subordinata alla accertata congruità delle risorse per la copertura dello svolgimento delle funzioni.

Art. 15 *(Entità e riparto del fondo perequativo statale)*

Inserire il comma 8 “ Con proprie leggi, le singole Regioni possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse finanziarie assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai Comuni e alle Province inclusi nel territorio regionale nel primo anno di applicazione della presente legge, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata e delle entrate standardizzate, sulla base dei criteri di cui al comma 6, nonché a definizioni autonome dei fabbisogni di infrastrutture. In mancanza della legge regionale o qualora le disposizioni della legge regionale non siano state adeguatamente concertate con le proprie autonomie, il riparto avviene sulla base dei parametri definiti in attuazione della legge nazionale.”

Roma, 21 giugno 2007

**RIUNIONE DEL TAVOLO TECNICO-POLITICO TRA IL
GOVERNO E LE REGIONI IN MATERIA DI
FEDERALISMO FISCALE**

21 giugno 2007



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

DELEGAZIONE PARTECIPANTI RIUNIONE PER L'ESAME DELLA BOZZA DI DISEGNO DI LEGGE DELEGA SUL FEDERALISMO FISCALE

21 giugno 2007 ore 18.00

Dott. **Vasco ERRANI** – Presidente Conferenza Regioni e Province autonome
Dott. **Flavio DELBONO** – Vice Presidente Regione EMILIA ROMAGNA

Dott. **Romano COLOZZI** – Assessore Regione LOMBARDIA
Dott. **Antonello TURTURIELLO** – Dirigente Regione LOMBARDIA

Dott. **Renato SORU** – Presidente Regione SARDEGNA

Dott. **Giovanni Battista PITTALUGA** - Assessore Regione LIGURIA

Dott.ssa **Michela DEL PIERO** – Assessore Regione FRIULI VENEZIA GIULIA
Dott.ssa **Emmanuela LUPI** – Dirigente Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

Dott. **Luigi NIERI** – Assessore Regione LAZIO
Dott. **Marcello DEGNI** - Collaboratore Assessore al Bilancio Regione LAZIO
Dott. **Massimo PARADISO** - Collaboratore Assessore al Bilancio Regione LAZIO

Dott. **Antonio VALIANTE** – Vice Presidente Regione CAMPANIA
Dott. **Norberto CAU** – Regione CAMPANIA

Dott. **Vincenzo SPAZIANTE** – Assessore Regione CALABRIA
Prof. **Gaetano STORNAIUOLO** – Consulente Presidente Regione CALABRIA

Dott. **Marcello MOCHI ONORI** – Segretario Generale Conferenza Regioni e Province Autonome
Dott. **Paolo ALESSANDRINI** – Dirigente Affari finanziari - Conferenza Regioni e Province autonome
Dott. **Stefano MIRABELLI** – Capo ufficio stampa Conferenza Regioni e Province Autonome
Dott. **Giuseppe SCHIFINI** – Vice capo ufficio stampa Conferenza Regioni e Province Autonome

**RIUNIONE DEL TAVOLO TECNICO-POLITICO TRA IL
GOVERNO E LE REGIONI IN MATERIA DI
FEDERALISMO FISCALE**

25 giugno 2007



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

**DELEGAZIONE PARTECIPANTI RIUNIONE
PER L'ESAME DELLA BOZZA DI DISEGNO DI LEGGE DELEGA
SUL FEDERALISMO FISCALE**

25 GIUGNO 2007 ORE 12.00

Dott. **Vasco ERRANI** – Presidente Conferenza Regioni e Province autonome

Dott. **Romano COLOZZI** – Assessore Regione LOMBARDIA
Dott. **Antonello TURTURIELLO** – Dirigente Regione LOMBARDIA

Dott. **Marcello MOCHI ONORI** – Segretario Generale Conferenza Regioni e Province Autonome

Dott. **Paolo ALESSANDRINI** – Dirigente Affari finanziari - Conferenza Regioni e Province autonome

Dott. **Stefano MIRABELLI** – Capo ufficio stampa Conferenza Regioni e Province Autonome

Dott. **Giuseppe SCHIFINI** – Vice capo ufficio stampa Conferenza Regioni e Province Autonome

**CONFERENZA STRAORDINARIA DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME**

5 luglio 2007



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Il Presidente

Prot. n. 2909/CP3

Roma, 27 giugno 2007

Comunicazione trasmessa solo via fax
sostituisce l'originale
ai sensi dell'art.6, comma 2, della L. 412/1991

F A X

Ai Signori Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome

LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione seduta straordinaria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per giovedì 5 luglio 2007 alle ore 9.30 presso la Segreteria della Conferenza - Via Parigi, 11 - Roma.

Nel fare seguito a quanto deciso nel corso della Conferenza del 27 giugno 2007 è convocata una Conferenza straordinaria delle Regioni e delle Province autonome per giovedì 5 luglio 2007 alle ore 9.30 presso la Segreteria della Conferenza - Via Parigi, 11 - Roma.

Ordine del giorno:

- 1) Questioni inerenti il ddl delega in materia di "Federalismo Fiscale";
- 2) Problematiche relative alla "qualificazione della spesa pubblica e ai costi delle istituzioni";
- 3) Varie ed eventuali.

Vasco Errani

N.B. Per assicurare un corretto e proficuo svolgimento dei lavori della Conferenza, l'accesso alla sala durante la seduta pubblica sarà consentito, come da Regolamento, a due soli accompagnatori per Regione o Provincia autonoma.



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

STRALCIO
Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 LUGLIO 2007

PRESIDENZA
del
PRESIDENTE VASCO ERRANI

SONO PRESENTI:

REGIONE BASILICATA

DE FILIPPO Vito, Presidente.

REGIONE CALABRIA

SPAZIANTE Vincenzo,
Assessore.

REGIONE CAMPANIA

DI LELLO Marco, Assessore.

REGIONE EMILIA ROMAGNA

ERRANI Vasco, Presidente.

DELBONO Flavio, Assessore.

REGIONE LAZIO

NIERI Luigi, Assessore.

REGIONE LIGURIA

MORCHIO Fabio, Assessore.

REGIONE LOMBARDIA

COLOZZI Romano, Assessore.

REGIONE MOLISE

IORIO Angelo Michele, Presidente.

VITAGLIANO Gianfranco,
Assessore.

REGIONE PIEMONTE

PEVERARO Paolo, Assessore.

REGIONE PUGLIA

OSTILLIO Massimo, Assessore.

REGIONE SICILIANA

TORRISI Mario, Assessore.

REGIONE TOSCANA

BERTOLUCCI Giuseppe,
Assessore.

REGIONE UMBRIA

LORENZETTI Maria Rita, Presidente.

REGIONE VENETO

COPPOLA Marialuisa,
Assessore.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

GNECCHI Luisa, Assessore.

Partecipa il Segretario Generale Marcello MOCHI ONORI.

...OMISSIS...

La seduta comincia alle 9,55.

PRESIDENTE.

Possiamo dare inizio alla seduta. Prego il Direttore di procedere alla verifica del numero legale.

MOCHI ONORI Marcello, Segretario generale.

Per poter procedere a tale verifica, pregherei gli Assessori presenti di dichiarare da quale Presidente sono stati delegati.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Sono delegato dal Presidente Formigoni.

MORCHIO Fabio, Assessore Regione Liguria.

Sono delegato dal Presidente Burlando.

SPAZIANTE Vincenzo, Assessore Regione Calabria.

Sono delegato dal Presidente Loiero.

DI LELLO Marco, Assessore Regione Campania.

Sono delegato dal Presidente Bassolino.

GNECCHI Luisa, Assessore Provincia autonoma di Bolzano.

Sono delegata dal Presidente Durnwalder.

COPPOLA Marialuisa, Assessore Regione Veneto.

Sono delegata dal Presidente Galan.

TORRISI Mario, Assessore Regione Siciliana.

Sono delegato dal Presidente Cuffaro.

PEVERARO Paolo, Assessore Regione Piemonte.

Sono delegato dalla Presidente Bresso.

MOCHI ONORI Marcello, Segretario Generale.

Il numero legale è ampiamente raggiunto.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE.

Come sapete, quella di oggi è una Conferenza straordinaria, nel senso che non è in calendario una riunione della Conferenza Stato-Regioni, né della Conferenza Unificata.

Abbiamo due punti all'ordine del giorno, uno relativo alla delega sul federalismo fiscale, l'altro relativo ai temi dei cosiddetti costi dell'amministrazione e delle istituzioni.

1. Questioni inerenti il disegno di legge delega in materia di "Federalismo fiscale".

PRESIDENTE.

Riprendo sostanzialmente il ragionamento che ci ha portati a convocare questa riunione. Come impostazione, propongo il seguente metodo: confermare il lavoro già fatto, cioè tutti gli emendamenti che abbiamo definito, alcuni dei quali sono già stati accolti, mentre altri non sono ancora dentro la delega; e confermare anche quegli emendamenti – lo dico rivolgendomi in particolare agli Assessori del Veneto e della Sicilia – che non avevamo giudicato immediatamente fondamentali ma che, a questo punto, avviandosi il percorso di discussione in sede di Conferenza Unificata, dobbiamo riprendere, in modo da ricostruire l'intero pacchetto.

Si tratta di un lavoro che, anche se può apparire un'eccezione, è già sostanzialmente fatto. Infatti noi, su tutto l'impianto, abbiamo già discusso gli emendamenti, punto per punto e passaggio per passaggio.

Qual è, allora, la ragione di questo incontro e il tema di discussione? E' politico, ma con ricadute – ove lo decidessimo insieme – anche sulla delega fiscale. Il tema riguarda il rapporto con gli enti locali e, prima di tutto, con i Comuni. Allo stato, siamo molto, molto distanti. Il merito di questa distanza lo conoscete. Qual è il punto che propongo, come riflessione politica? Sappiamo che è, a partire dal Governo, ma anche nel Parlamento, c'è una dialettica tra chi guarda con attenzione – per la verità, pochi, a mio parere, se non pochissimi! – a un impianto legato alle Regioni, e chi guarda ai Comuni. Per dirla in chiaro: se noi affidassimo al Governo, prima, e al Parlamento, poi, una soluzione di questo nodo, io – ma sono pronto ad ascoltare opinioni diverse – penso che, a prescindere dalle logiche di schieramento, come ci siamo detti tante volte, il punto di sintesi non sarebbe a nostro favore.

Mi sembrerebbe dunque giusto che noi tentassimo di trovare un punto di mediazione, un punto di incontro, con Comuni e Province; per poi proporlo al Governo.

Non è affatto semplice e non è affatto scontato che ciò sia possibile; ma a questo punto mi pare indispensabile fare un tentativo vero: considerando che i segnali contrastanti che sono venuti anche dal Governo, su Comuni e Regioni, hanno sollecitato aspettative che non sono, secondo me, risolvibili. Quindi il

lavoro, se posso esprimermi così, è ancora più complesso. Tuttavia io penso che un tentativo vada fatto.

La discussione che dobbiamo affrontare oggi è su quali sono i margini di questo tentativo: perché successivamente, se voi sarete d'accordo e noi avremo deciso e definito i margini di questo tentativo, mi assumerei direttamente la responsabilità di provare a lavorare con i Comuni.

Tale è l'oggetto della discussione. Ieri sera ne abbiamo parlato in Ufficio di Presidenza. Ora darei la parola a Colozzi per illustrare i punti ed il ragionamento che abbiamo fatto ieri; poi i colleghi avranno la possibilità, oltre a ragionare sul tema politico, se sia giusto o no porcelo in questi termini, di valutare anche quali sono i margini di lavoro per quel che attiene questo tentativo di mediazione.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Sarò molto stringato, perché qui si tratta di individuare soprattutto se vi siano gli spazi per muoversi: credo sia questo il significato dell'incontro di oggi. Voi ricordate, infatti, che noi abbiamo trovato sempre un punto di equilibrio su un testo, definendo dei confini abbastanza rigidi: abbiamo parlato di punti irrinunciabili, alcuni dei quali, come voi sapete, non sono stati recepiti; abbiamo poi fatto un elenco di altri punti che non abbiamo messo tra gli irrinunciabili proprio per evitare che il confronto saltasse *a priori*, ma che non sono, secondo me, meno importanti, soprattutto nel rapporto tra noi e lo Stato.

E' chiaro che l'ipotesi che il Presidente Errani ci ha ora suggerito è quella di promuovere noi, in qualche modo, un avvicinamento tra posizioni molto distanti, come sono quelle nostre e dei Comuni. A tale riguardo, mi sembra che il Governo, più che tentare una sintesi, si sia per il momento limitato ad inserire, in diversi articoli del progetto di legge, delle norme che favoriscono in alcuni casi un'interpretazione e in altri casi l'altra interpretazione. Sostanzialmente, cioè, l'affermazione di principio che noi abbiamo fatto, e che è stata accolta e inserita nelle finalità generali, sul meccanismo della spesa storica che va superato per tutti e sulla perequazione tra territori disagiati, non è mai stata inserita, invece, nei principi della delega; e quindi, dal momento che in alcuni formulazioni appare fortemente contraddetta, credo che questa sia la prima questione da chiarire.

Se ricordate, io stesso, intervenendo durante l'incontro con il Ministro, ho detto che se manca questo punto, cioè il principio che il superamento della spesa storica vale per tutti, non vale neppure la pena continuare il discorso. Non si capirebbe, infatti, per quale motivo le Regioni debbano fare, con sacrificio, una simile operazione e tutti gli altri non la debbano fare!

Dato che questo principio è stato accettato, ma è stato recepito, secondo me, in modo improprio, penso che con i Comuni si debba raggiungere un punto insindacabile, e cioè che sia chiarito che questo principio va applicato anche a loro, coerentemente a quanto accade per le Regioni, nelle due tipologie rappresentate dalla lettera *m*) e da tutto quello che non ricade nella lettera *m*).

Se viene condivisa tale impostazione, c'è poi un altro punto su cui anche noi dovremmo in qualche modo esprimerci. Vasco, voglio dirti che io porrei qui le domande relative ai punti su cui, per evitare incidenti tra noi, abbiamo preso posizioni molto discusse, quindi poggianti su un equilibrio fragilissimo. Certo,

nella trattativa non è che ci si possa continuamente riservare di convocare l'assemblea: bisogna dunque capire adesso quali sono i margini veri che abbiamo a disposizione.

Dunque, un secondo punto, che è stato oggetto di discussioni lunghissime tra noi è stato quello dei trasporti. Qui bisogna chiarire innanzitutto di quali materie stiamo parlando. Sui trasporti, infatti, c'era stata l'idea, da parte di alcune Regioni, di avvicinare il più possibile tale materia alla previsione di cui alla lettera *m*), anzi di farla coincidere con essa; mentre altre Regioni la volevano inserire, sostanzialmente, nella lettera *c*). Alla fine, è stato trovato un punto di mediazione. L'attuale formulazione – e chiedo ai colleghi di correggermi se sbaglio – ha risolto il problema precedente, che aveva spostato i trasporti sui Comuni, riportando tale materia sulle Regioni; ma lo ha fatto inserendola, sostanzialmente, nella lettera *m*): i trasporti vengono trattati come la sanità, da come leggo io la norma. Anche questo è, dunque, un punto su cui occorre capire come stanno le cose: voi comprendete bene il motivo di questa esigenza, perché tante più cose si mettono nella lettera *m*), tanto meno c'è flessibilità o recupero di spazio rispetto alla spesa storica.

Dimenticavo che rimane non risolto il tema dell'istruzione. Per come è scritta la legge, infatti, l'istruzione è nella lettera *c*), in questo momento. Lo rammento a scanso di equivoci. Noi ci eravamo occupati dell'istruzione in quell'articolo aggiuntivo che sostanzialmente diceva che la materia faceva parte della lettera *m*) (anche non l'avevamo citata per motivi politici ed altre ragioni), insieme a sanità ed assistenza. Lo Stato non ha accettato quell'articolo, che quindi non è presente nel testo. Per come è scritta adesso la legge, pertanto, l'istruzione non è nella lettera *m*); o quanto meno non è evidenziata tra le materie della lettera *m*). Quindi la situazione si può interpretare come se l'istruzione ricada nella lettera *c*); a meno che lo Stato non preveda che la lettera *m*) – e questo rappresenta, secondo me, un altro problema rilevante – sia ampliabile a giudizio insindacabile del Parlamento.

Su questo punto, Vasco, io porrei un problema molto preciso di rapporto tra noi e il Governo. Sapete infatti che noi abbiamo sempre detto che la lettera *m*) coincideva con sanità e assistenza; ma la lettera *m*) come definita dalla Costituzione parla delle funzioni legate alla soddisfazione dei diritti fondamentali del cittadino, o diritti di cittadinanza, senza però definirli. Questo è importante perché se l'interpretazione è che il Parlamento – come effettivamente la Costituzione dice – deve definire cosa stia nella lettera *m*), allora teoricamente, oltre a sanità ed assistenza, ci si potrebbe mettere anche la tutela del territorio. Dove è scritto, infatti, che un cittadino non ha diritto che le frane non gli cadano sulla testa più in Veneto che non in Lombardia o in Calabria? Certo, teoricamente si potrebbe fare. E' ovvio allora che, se succedesse questo, il federalismo fiscale non ci sarebbe più! Sostanzialmente, già adesso stiamo parlando del 7 per cento dei bilanci; dopo, parleremmo dello zero virgola qualcosa!

Io, su questo, non ho avuto chiarezza: anzi il fatto che sia scomparsa l'istruzione mi ha molto preoccupato, perché non credo che questo Governo o questa maggioranza pensino che l'istruzione non sia un diritto sociale. Il non averlo accettato lascerebbe allora pensare che ci sarà un altro momento in cui si completerà la lettera *m*). In queste condizioni, il nostro sistema cadrebbe!

Questo per quanto riguarda i problemi, secondo me, irrinunciabili ed aperti che ci riguardano direttamente.

C'è poi la partita del rapporto con gli enti locali. Qui le complicazioni che io vedo sono due, o forse una con due aspetti. La legge, infatti, sembra quasi impostare un parallelismo tra lettera *m*) e lettera *c*) per le Regioni e funzioni fondamentali e non fondamentali per i Comuni e gli altri enti locali. Ma mentre per le Regioni di cosa stiamo parlando è chiaro, salvo quello che ho detto, per i Comuni si rinvia a decreti legislativi, anzi addirittura ad una legge delega che deve essere approvata (il codice delle autonomie), alla fine della cui attuazione, per la quale – come sapete – è previsto, almeno stando alla lettera della delega stessa, un arco di circa quattro anni, l'assetto sarà completo.

Questo è un tema molto rilevante, perché tanto più si dilata il concetto di funzione fondamentale tanto più, nell'impostazione attuale, si riduce lo spazio dell'azione regionale, della sua potestà legislativa e perequativa. Perciò secondo me un elemento molto importante sarebbe che Comuni, Province e Stato ci facessero almeno intuire un criterio; perché attualmente non c'è l'elenco: come sapete, c'è solo l'elenco del 1992, il famoso decreto n. 503 del 1992, che però riporta solo 14 funzioni fondamentali, mentre qualcuno immagina, almeno dai dialoghi intercorsi, che siano molte di più.

Credo che questo sia un primo punto di criticità forte, soprattutto incrociandolo con quanto è scritto all'articolo 16, comma 1. Infatti, ricorderete che lo schema della legge sostanzialmente prevede che i Comuni fino ad una certa dimensione geografica rimangano in un rapporto mediato dalle Regioni, mentre quelli che sono al di sopra (noi avevamo detto: le città metropolitane; invece loro hanno detto: sopra un certo limite che deve essere deciso) hanno un rapporto diretto con lo Stato.

Ritengo che il tema della dimensione non si possa affrontare disgiuntamente dalle funzioni fondamentali, perché probabilmente i punti di mediazione si possono trovare in un gioco fra le due cose. Su questo, credo che oggi dobbiamo dire di cosa stiamo parlando. Ho l'impressione, secondo il mio ragionamento, che dovremmo chiedere di superare il concetto numerico presente nella delega, all'articolo 6, sostituendolo con un concetto tipologico: quindi non i Comuni fino ad un certo numero di abitanti, ma i Comuni di un certo tipo. Faccio un esempio (ammesso che si voglia rimanere in questa distinzione, che credo apra delle criticità, perché dividere i comuni fra grandi e piccoli potrebbe creare molte complicazioni: però, per adesso, rimaniamo in tale schema): se noi parliamo di numeri siamo costretti a dire una cifra. La situazione nel nostro paese è così differenziata dal punto di vista demografico che per includere almeno un Comune di ogni Regione probabilmente si deve arrivare a livelli numerici assolutamente bassi. Se invece si interviene su un concetto tipologico, si potrebbe dire che le eccezioni sono le città metropolitane o comunque i capoluoghi di Regione. Con questo concetto, che sia grande o piccolo il capoluogo (può essere Roma, che ha, credo, tre milioni di abitanti, oppure Campobasso, che ne ha molti di meno), si potrebbe almeno superare un'*impasse*. E' solo un'ipotesi. Discutiamone abbastanza liberamente.

Perché incrociamo tale discorso con le funzioni fondamentali? Perché mentre l'articolo 6 apparentemente lascia alle Regioni una certa possibilità di fare politiche perequative, con l'eccezione di quella tipologia di Comuni, esso

sembra contraddetto dall'articolo 16, dove si dice che tutte le attività, quindi non più le funzioni, svolte dal 1° gennaio 2007 vengono in qualche modo garantite e quindi – sembra di capire – consolidate. Voi comprendete che questa impostazione è esattamente il contrario della possibilità di rientro in cinque anni ai parametri di capacità fiscale o *standards*, a seconda delle cose. Questo mi sembra un altro punto assolutamente rilevante.

Per adesso mi fermerei qui. Questa, almeno, è la prima scelta: decidiamo se imboccare questa strada; dopodiché ci possono essere tante altre diramazioni e bivi da affrontare, però almeno stabiliamo se andare a nord, sud, est o ovest, senza seguire tutte le possibili varianti perché diventerebbe un po' complicato. Se passa questa impostazione, poi si può vedere come rendere un poco più raffinato il confronto con il sistema degli enti locali.

SPAZIANTE Vincenzo, Assessore Regione Calabria.

Dico subito che sono assolutamente d'accordo con le prospettive che tu, Presidente, hai indicato e aggiungerei un'ulteriore motivazione e una conseguenza di tale motivazione. La conseguenza è che questa posizione che hai prospettato denota un forte senso della responsabilità istituzionale; ed io ritengo doveroso accedere a questa prospettiva. Mi sembra che sia il momento di far valere l'esigenza di un forte senso della responsabilità istituzionale.

Bene quindi faremmo a seguire la strada che hai indicato per quello che riguarda il nodo del rapporto con gli enti locali. Aggiungo, come corollario di questa condivisione, anche un'altra ragione. A me sembra che un atteggiamento di forte responsabilità istituzionale ci metta in una condizione di maggiore forza, sullo specifico problema del rapporto con gli enti locali, anche sull'altro versante, quello della ricerca del conseguimento di risultati per quanto riguarda il nostro rapporto con lo Stato, che è molto importante.

Abbiamo segnalato dei nodi per noi fondamentali e quindi ritengo non solo che li dobbiamo riaffermare e ribadire con tutta la fermezza e la determinazione possibili, ma anche che questo atteggiamento di forte responsabilità, come ha proposto il Presidente, ci dia una forza maggiore anche per risolvere i problemi più specifici che riguardano il rapporto tra noi e lo Stato.

Devo aggiungere che sono dell'avviso che i due nodi vadano affrontati in maniera contestuale: nel senso che non c'è un problema e l'altro, e non c'è una maggiore enfasi da porre sul secondo, cioè quello di trovare una soluzione nel rapporto con gli enti locali, che preme più del primo problema, quello di ottenere dei risultati sul primo versante.

Il punto di partenza – e il Presidente poi, non a caso, li ha messi anche cronologicamente in ordine di importanza – è ribadire fortemente quello che abbiamo richiesto, quello che abbiamo prospettato. Quindi, deve essere forte l'attenzione anche sul primo problema, non minore di quella che dobbiamo porre sul secondo tavolo, quello della costruzione di un tentativo di soluzione del problema del rapporto con gli enti locali. Le due cose devono, possono ed è utile che siano fortemente associate ed integrate. Questo per ciò che attiene ai nodi politici di fondo sui quali, ripeto, condivido in pieno la proposta del Presidente.

Per quello che riguarda invece (se poi fossimo tutti d'accordo su questa posizione) i temi specifici che ha evidenziato Colozzi, sul rapporto con gli enti

locali e quindi sul secondo problema, sono in linea di massima d'accordo sulla prospettazione che egli ha fatto. Forse sono un po' meno d'accordo, o forse non ho capito bene, o forse ho letto meno bene il testo del Governo di quanto lo abbia letto lui, per quanto riguarda il tema, fondamentale per noi, del trasporto pubblico locale. Ne stavamo parlando prima. Noi riteniamo – lo abbiamo sempre sostenuto, anche abbastanza unitariamente, almeno fino ad un certo punto – che il trasporto pubblico sia una funzione rientrante fra quelle della lettera *m*) e forse, se questo non fosse sufficientemente chiaro nel testo governativo, l'incertezza andrebbe risolta in questa direzione, non nell'altra. Penso che sui temi specifici e sulla larghezza dell'intesa da raggiungere possiamo poi fare un secondo giro.

TORRISI Mario, Assessore Regione Siciliana.

Presidente, brevissimamente, solo per capire bene. Lei ha detto in premessa che tutti i punti che erano stati considerati irrinunciabili, e quindi anche il famoso articolo 19, come era stato proposto in sede di Conferenza...

PRESIDENTE.

Compreso l'ultimo comma.

TORRISI Mario, Assessore Regione Siciliana.

... compreso l'ultimo comma, continuano a rimanere irrinunciabili. Pertanto, stando così le cose, è "non favorevole" il parere di merito che la Conferenza dà all'attuale progetto di delega presentato dal Governo. Cioè, noi su questo testo, stando così le cose, esprimiamo un parere non favorevole.

PRESIDENTE.

Naturalmente ciascuno di noi bisogna che faccia uno sforzo per andare oltre. Però ogni giorno ha la sua pena. Noi non abbiamo mai detto che questa delega, così com'è uscita dal Consiglio dei ministri, ci va bene.

TORRISI Mario, Assessore Regione Siciliana.

Ci mancherebbe altro!

PRESIDENTE.

Anzi, abbiamo detto il contrario.

Desidero ricordare anche a tutti i colleghi, onde evitare equivoci, a che punto siamo. Noi abbiamo detto che quel testo è una base di discussione; ci sono punti sostanziali per le Regioni che non sono risolti in quel testo e che noi consideriamo irrinunciabili; quindi adesso continuano i lavori.

TORRISI Mario, Assessore Regione Siciliana.

E quindi, stando così le cose, in questo momento il parere non è favorevole.

PRESIDENTE.

In questo momento non dobbiamo dare il parere, ha capito Assessore? Quando dovremo dare il parere, decideremo.

TORRISI Mario, Assessore Regione Siciliana.

Se rimanessero così le cose, quando dovremo dare il parere, sarebbe non favorevole. Per essere chiari. (*Commenti fuori microfono*).

PRESIDENTE.

Credo che comunque l'italiano ci possa aiutare, diversamente potremmo farci aiutare dall'inglese (*Si ride*). Comunque in ogni caso è chiaro che il testo così come è non ci va bene e quindi, Assessore, sono d'accordo non solo su quello che ha detto ma anche su quello che sta per dire (*Si ride*).

LORENZETTI Maria Rita, Presidente della Regione Umbria.

Su quello che non ha detto!

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Intervengo come Regione Lombardia.

Vorrei fare un'osservazione politica, non nel dettaglio delle ipotesi. Noi qui parliamo di enti locali. Intanto ci sono due realtà di enti locali profondamente diverse, perché la sensazione è che una parte del sistema abbia risolto i suoi problemi e infatti tace vistosamente: le Province; mentre i Comuni gridano come degli ossessi.

A mio avviso, l'intervista di ieri di Dominici, se non sbaglio su *Il Corriere della Sera* – e mi dicono che oggi sia già annunciata una conferenza stampa – ha rafforzato ulteriormente, rispetto a quello che già c'era, il clima: si vuole affermare il principio che questa è una proposta basata su un neo-centralismo regionale. In questi termini si è espressa il sindaco Moratti; è un tam tam che sta andando avanti.

E' chiaro che io non sono minimamente d'accordo su questa impostazione. Noi abbiamo quindi un primo problema politico, perché quando alle trattative ci vai con l'idea che ti sei preso qualcosa di non tuo, tu da quel tavolo puoi solo uscire avendo dato qualcosa. Se è questo l'atteggiamento, io non sono disposto ad andare a quel tavolo, perché da quel tavolo io voglio avere, non dare (che sia chiaro!), dato che questo progetto di legge ha stravolto il precedente.

Tra l'altro, penso che abbiate letto anche voi la sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 28 giugno 2007, molto recente dunque, che a proposito proprio di autonomia tributaria dà un'impostazione che è esattamente coerente con la nostra. Ci sono dei passaggi in quella sentenza che sono impressionanti, in cui praticamente non si mette a riparo quasi nulla dalla possibilità del legislatore regionale di intervenire sull'autonomia degli enti locali, nell'ottica di un interesse generale. Voi sapete che la Corte di solito ha una caratteristica, la coerenza nel suo atteggiamento. Normalmente non emette mai sentenze contraddittorie, ma sviluppa un'impostazione.

Se è così, credo che questo ci rafforzi tantissimo; soprattutto ci rafforza non dal punto di vista tattico, ma da quello della sostanza, data l'impostazione che abbiamo cercato di dare: un'impostazione, tra l'altro, che politicamente sarà fonte di guai per tutti, perché quando si lavora sulla perequazione non è che si abbiano gli applausi scroscianti dalla gente. E' un lavoro complicatissimo. E in questo momento, in cui stiamo cercando di assumerci, in un'ottica di responsabilità, un gravoso impegno per la tenuta dei conti pubblici e per la

garanzia di un equilibrio nella distribuzione delle risorse, che dobbiamo anche passare come i nuovi despoti, credo che non sia accettabile! Soprattutto perché, e chiudo, noi abbiamo accettato nel codice delle autonomie, quell'articolo, perché lo abbiamo accettato noi, anzi lo abbiamo proposto...

PRESIDENTE.

Lo abbiamo proposto!

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

... che dice che se le Regioni non ottempereranno in un tempo congruo all'assegnazione o all'attribuzione delle deleghe di funzioni amministrative, potranno essere commissariate dallo Stato. E in tutto questo contesto, i sindaci, da Milano a Palermo, continuano a urlare "allarmi, c'è il neo-centralismo regionale!".

Credo quindi, Vasco, che anche a livello di comunicazione dobbiamo pareggiare il conto, in modo che al tavolo non dico che andiamo avvantaggiati ma almeno nelle stesse condizioni. E' un progetto che non va bene, né a loro né a noi; parliamo per vedere come non buttare alle ortiche tutto quello che abbiamo fatto.

PRESIDENTE.

Presidente Lorenzetti.... (*Commenti fuori microfono*). Ci vuole raccontare la sua disperazione? (*Si ride*).

DE FILIPPO Vito, Presidente della Regione Basilicata.

Ci basta la nostra...!

LORENZETTI Maria Rita, Presidente della Regione Umbria.

Quando si fa questa... ginnastica fra un testo e l'altro.... Il Presidente Errani già mi guarda, pronto a rimproverarmi dopo il mio intervento! (*Commenti fuori microfono*).

Voglio dire che noi abbiamo dato prova di un lavoro comune, su un testo che pensavamo fosse quello giusto. Abbiamo fatto un lavoro non semplice, perché venivamo dal decreto n. 56 e da una serie di problematiche, ma alla fine abbiamo trovato un accordo con tutti i pesi e i contrappesi, con tutte le cose che sappiamo. E, qualche volta, ritroviamo nella legge questi principi, ma poi troviamo norme che entrano in rotta di collisione con quello che si afferma in un'altra parte del testo.

Poi, esce un altro testo, che non tiene minimamente conto del nostro lavoro. Quindi, è un lavoro davvero difficile. Accolgo, comunque, la proposta del Presidente, quando sostiene che non possiamo essere noi a sfasciare ogni cosa, perché la partita del federalismo fiscale, della serietà con cui lo si deve affrontare e di tutto quello che porta con sé, come l'autoriforma, le cose vere e non la demagogia, è talmente importante che dobbiamo tenerla su per quanto possibile.

Il testo, così com'è, non va, è un insieme di norme dette e contraddette nell'articolo successivo. Vediamo, con tenacia e pazienza, se almeno su alcuni principi riusciamo a trovare una base di accordo, un minimo di condivisione.

Bisogna infatti dire che, mentre abbiamo lavorato fra di noi e abbiamo trovato la condivisione, in tutto il percorso, dal primo testo ad oggi, non siamo mai riusciti a trovare una base con Comuni e Province. Riproviamoci!

Voglio dire solo una cosa all'Assessore Spaziante. Non è che noi avevamo messo il trasporto pubblico locale nella lettera *m*)! Noi avevamo, invece, pensato a tre livelli: nella lettera *m*) sanità e assistenza, con quell'ipotesi sull'istruzione che adesso non dico; nel secondo livello, a metà fra lettera *m*) e lettera *c*), il TPL, con una formulazione che avevamo trovato insieme; infine la lettera *c*), che è a perequazione differenziata.

Ieri, poi, era rientrato in discussione anche il problema relativo alla casa. In ogni caso, devo dire che le cose che ho ascoltato le condivido tutte. Non so che altro aggiungere, se non l'invito a mettere sempre un di più di politico, un di più di pazienza per riuscire a trovare un minimo di principi di condivisione.

Devo dire che anche io ho trovato un po' fastidiosa l'intervista di Domenici perché è un attacco a freddo. Come sempre, siamo gente dotata di maggior buon senso, cerchiamo di capire se c'è un'altra *chance* ed un'altra sede in cui si riesca a ritrovare la possibilità di un confronto. Sul merito è inutile che intervenga, essendo d'accordo.

COPPOLA Maria Luisa, Assessore Regione Veneto.

Premetto che non ci siamo messe d'accordo prima di venire qui.

LORENZETTI Maria Rita, Presidente della Regione Umbria.

Guarda che poi c'è il rimprovero....

PRESIDENTE.

Cos'è questa voce secondo la quale io rimprovero? Io non faccio assolutamente niente!

COPPOLA Maria Luisa, Assessore Regione Veneto.

Anche se è vero...! In separata sede sgridi uno ad uno.

LORENZETTI Maria Rita, Presidente della Regione Umbria.

Ti riconosco anche questa facoltà! (*Si ride – Commenti fuori microfono*).

COPPOLA Maria Luisa, Assessore Regione Veneto.

Non ripeto quanto ho già detto altre volte, perché mi sembra superfluo. Vorrei sapere che ordine dei lavori ci diamo per le prossime settimane. Va bene che abbiamo deciso – e condivido ancora una volta tale decisione – che non spetta a noi, e non dobbiamo farlo, di rompere il tavolo, però non possiamo neanche all'infinito continuare a cercare una mediazione che mi pare dall'altra parte non vi sia grande volontà di raggiungere: anzi!

Del resto, il Ministro ha dichiarato che aveva presentato esattamente lo stesso disegno di legge delega, che aveva in parte emendato con i nostri punti irrinunciabili e in parte no. E questo non è neppure vero, perché alcune modifiche sono state apportate. Quindi è del tutto evidente che noi giochiamo la partita con carte non truccate e in maniera molto leale e trasparente, avendoci messo tutto l'impegno, mentre dall'altra parte questo non c'è. Comunque, io

resto qui, lavoro tutto il tempo che volete; però vorrei sapere se dobbiamo pensare di venire tutti in vacanza a Ostia o a Fregane nel mese di agosto, perché ci troveremmo a parlare di federalismo fiscale un giorno sì e un giorno anche! (*Prolungati commenti fuori microfono*).

DELBONO Flavio, Assessore Regione Emilia Romagna.

Provarei a seguire l'impostazione che ha dato il Presidente Errani all'inizio e muovere un pochino il tavolo, se così si può dire.

Il trasporto pubblico locale – lo dico all'Assessore Colozzi – è uno dei pochi punti su cui, credo, non possiamo muovere rimproveri al Governo. Era la nostra sintesi che era leggermente opaca e l'opacità si è riflessa nel testo: perché se l'avessimo voluto nella lettera *m*), il Governo lo avrebbe messo nella lettera *m*), credo; se lo avessimo voluto nella lettera *c*) sarebbe andato nella lettera *c*); alla fine ce lo siamo ritrovati nella lettera *p*), nelle attribuzioni degli enti locali, come inciso. Abbiamo detto che non ci andava bene, il Governo l'ha tolto ed ha messo un suo capoverso. Ognuno lo può interpretare come vuole....

PRESIDENTE.

L'hanno chiesto a noi.

DELBONO Flavio, Assessore Regione Emilia Romagna.

Ce l'hanno preso, ma rimane un po' ambiguo.

Se seguiamo l'impostazione del Presidente Errani, cioè di distinguere i due piani – le cose che ci vedono parecchio in contrasto con gli enti locali e le altre cose –, gli emendamenti almeno li possiamo raggruppare in due tipi: quelli che riguardano le Regioni, e per certi versi non coinvolgono immediatamente gli enti locali, e quelli che invece riguardano gli enti locali.

Quelli che riguardano gli enti locali – lo hanno detto molti colleghi, e lo ha detto bene l'Assessore Colozzi – sono soprattutto gli articoli 6 e 16, che chiaramente contrastano tra di loro. Su questo non c'è ombra di dubbio. L'articolo 6 sembra delineare una cosa, l'articolo 16 sembra andare in un'altra direzione.

Provo ad avanzare qualche suggerimento per vedere se tra noi ci sia qualche condivisione e quindi si possa poi cercare di fare una verifica con gli enti locali. Per esempio, nell'articolo 6, comma 1, lettera *b*), sono sparite le Province. Ma le Province non dicono nulla. L'UPI è silente: perché pensa di essersi in qualche modo già... Probabilmente lì dentro vanno rimesse le Province. Perché solo i Comuni? Nell'articolo 6, comma 1, lettera *b*), ci debbono essere anche le Province. Non è che ci sono le Regioni, con le loro funzioni fondamentali, i Comuni con le loro funzioni fondamentali, e le Province in un limbo generico che non si capisce bene cosa sia!

Sempre nell'articolo 6, credo che la proposta dell'Assessore Colozzi sia molto sensata: nel senso di dire che la deroga riguarda non solo le città metropolitane ma i capoluoghi di Regione. Questo vuol dire che ogni Regione ne ha una e che in ogni Regione, quando si costituiscono le città metropolitane, ci sarebbe la città capoluogo e un po' di "ciambella" intorno, quindi altri Comuni.

Probabilmente, come mediazione, bisognerebbe anche considerare le aggregazioni di Comuni su funzioni fondamentali, che mi pare fosse stato uno dei motivi dell'incursione degli enti locali. Cioè, non dire semplicemente i

capoluoghi di Regione. Se alcuni Comuni, messi assieme, raggiungono i 200.000 abitanti e gestiscono insieme gli asili nido, a noi interessa, come Regioni, andarli a perequare? Non ne sono sicuro, anche perché la perequazione presupporrebbe, come diceva giustamente l'Assessore Colozzi, prendere pochi applausi da quelli cui diamo e prendere grandi fischi da quelli a cui prendiamo. Se ci teniamo solo le città metropolitane, normalmente queste sono le più ricche, quindi ci troveremmo a perequare su territori mediamente più deboli della città capoluogo di Regione o altro. Questo lo metto con un punto interrogativo senza specificare necessariamente una dimensione. La dimensione potrebbe essere frutto successivo; però direi: città capoluogo di Regione, comunque città metropolitane, e aggregazioni sufficientemente larghe su funzioni fondamentali.

Sull'articolo 16, mi pare opportuna una ragionevole correzione, per evitare una fotografia statica e riprodotta a tempo non determinato: perché non c'è una scadenza e il comma 3 di tale articolo parla solo di "un periodo di tempo sostenibile". Probabilmente si potrebbe, nel comma 1, restringere quella fotografia alle funzioni fondamentali. Il testo diventerebbe: "Le attività dei Comuni e delle Province svolte al 1° gennaio 2007 continuano ad essere finanziate a carico del bilancio dello Stato o del bilancio delle Regioni *solo per le funzioni fondamentali*". So che tali funzioni non sono definite, ma d'altra parte questa incognita si trascina dall'articolo 6.

Bisognerebbe poi mettere un termine, cioè riproporre quell'emendamento di cui avevamo discusso: cioè parlare di un periodo sostenibile, e comunque non superiore, ad esempio, al termine di 5 anni che avevamo indicato.

COPPOLA Maria Luisa, Assessore Regione Veneto.

C'è un altro punto...

DELBONO Flavio, Assessore Regione Emilia Romagna.

Sì, ma non sulla fotografia. Lì hanno messo lo stesso termine che hanno dato alle Regioni; è coerente il trattamento, però rischia di essere una fotografia riprodotta. Quindi, metterei un termine e mi concentrerei sulle funzioni fondamentali. Che cosa vuol dire? Che se ritenessimo, per intenderci, che il trasporto pubblico ferroviario è fondamentale, ed oggi è finanziato, attraverso la legge Bassanini, dalle Regioni, che trasferiscono i soldi alle Province o a chi altri, questo continua. Altre attività, che non sono considerate fondamentali, ma che al 1° gennaio 2007 sono finanziate dai bilanci regionali, non necessariamente dovrebbero esserlo anche per il futuro.

Ciò darebbe un po' più di gradi di libertà a questa obbligazione, che altrimenti è molto cogente, per come è scritta adesso nell'articolo 1.

PRESIDENTE.

Vorrei fare un chiarimento rispetto alla domanda che ha posto l'Assessore del Veneto: come procediamo?

Ho chiesto al Governo di arrivare al parere sul federalismo fiscale nella Conferenza del 1° agosto. Quindi noi, lì, arriveremo al parere formalizzato, per cui, Assessore Coppola, puoi andare in ferie anche in qualche altro posto che non sia la costa laziale: la quale, comunque, per fare uno *spot* promozionale, è

un luogo molto accogliente e ridente. Quindi, noi abbiamo questo tempo: non è che discuteremo all'infinito.

Seconda questione: non intendo affatto andare al confronto con i Comuni con il cappello in mano, pensando di aver già ottenuto come Regioni un impianto straordinario, perché così non è. Debbo solo precisare che i problemi che i Comuni pongono al Governo riguardano meno il federalismo fiscale, almeno per ora, e piuttosto il tema degli avanzi e il tema dell'ICI, su cui denunciano di non aver avuto un'interlocuzione non solo soddisfacente ma neppure accettabile.

Debbo essere ottimista in via di principio; poi controlleremo il risultato. Però, è chiarissimo che, se raggiungeremo con gli enti locali un'intesa sugli articoli 6 e 16, a quel punto dovremmo aprire quello che io giudico – voi non l'avete sollevato, se non in un passaggio dell'Assessore Colozzi – un problema decisivo: per trovare un punto d'incontro bisogna, infatti, rimettere in discussione l'invarianza della spesa, cioè l'ultimo punto della delega, nel quale il Governo dice che non devono derivare nuovi e maggiori costi.

Questo perché se noi – e qui voglio capire meglio dai colleghi se vi sia o meno una disponibilità al riguardo – avanzassimo, fermi restando i nostri emendamenti, e non in via di partenza ma in un confronto serrato, l'ipotesi di cui hanno parlato l'Assessore Colozzi e successivamente l'Assessore Delbono, e cioè che vale come criterio quello delle città capoluogo di Regione e non quello del numero di abitanti (capite la differenza: se si fa riferimento alle città capoluogo si stabilisce non il numero di abitanti, ma una tipologia, per cui non si introducono cifre del tipo di 40.000, che rappresenta un numero relevantissimo a prescindere dal fatto che si tratti o no di città capoluogo); ottenessimo una definizione diversa dell'articolo 16, comma 1 – che, come sapete, continua ad essere norma transitoria, e tuttavia, così com'è scritta, sembra stabilire in modo sostanzialmente definitivo tutte le funzioni che attualmente svolgono i Comuni – e inoltre non indicassimo il termine dei cinque anni, ebbene io credo che sarebbe difficile anche per i Comuni non accettare l'idea del superamento della spesa storica: essendo infatti questo un criterio che deve valere per lo Stato e per le Regioni, non si capisce come potrebbe non valere per i Comuni.

Terzo punto: io dico che noi dobbiamo tentare di definire le funzioni fondamentali, che potrebbero – mi sembra interessante, ma appunto in questo senso, ciò che diceva poco fa Delbono – essere diversificate a fronte della gestione associata con una certa dimensione.

LORENZETTI Maria Rita, Presidente della Regione Umbria.

In aggiunta...?

PRESIDENTE.

No, attenzione, ho detto un'altra cosa: come criterio io metterei la tipologia; poi direi che le funzioni fondamentali possono avere una flessibilità a seconda di come sono gestite. *(Commenti fuori microfono dell'Assessore Nieri e della Presidente della Regione Umbria Lorenzetti).*

Forse sono io che non riesco a spiegarmi. I problemi sono tre: articolo 16; articolo 6, relativamente al passaggio dal numero degli abitanti ad un altro

criterio (noi siamo fermi a quello delle città metropolitane); definizione delle funzioni fondamentali.

Ha ragione Colozzi: in fondo, noi giriamo sempre attorno a questo punto e, dato che c'è la delega sul codice delle autonomie, è evidente che se, così come succede adesso, demandassimo tutto alla delega, considerando i tempi della stessa, che sono lunghi, noi potremmo trovarci a fotografare una situazione così com'è per un lunghissimo tempo, trovandoci in questo modo, a prescindere perfino dal fatto di aver condiviso tutti gli articoli della delega fiscale, di fronte ad un quadro che non consentirebbe un'effettiva applicazione.

Proviamo dunque a definire le funzioni fondamentali, e qui ho una domanda da porvi: a vostro parere, potrebbe avere un senso ragionare sulle funzioni fondamentali in modo anche flessibile, a seconda delle forme associate di governo? (*Commenti fuori microfono*).

Non dico che sia facile, qui non è facile niente purtroppo; né dico che questa sia la mia proposta: stiamo facendo un lavoro *in progress*, ed io sto soltanto sollecitando una riflessione per vedere, senza avere alcun atteggiamento passivo nei confronti dei Comuni, se siamo in grado di definire un tavolo di confronto che ci consenta di fare un passo in avanti.

Io insisto. So bene che le probabilità di arrivare alla fine di questo lavoro, ossia che venga approvata la delega in Parlamento, sono limitatissime; so bene che ci sono mille complicazioni e mille difficoltà da affrontare, così come non ignoro che questo è solo un impianto che io chiamerei di minimo comun denominatore (e non intendo la delega, ma quello che noi abbiamo individuato); so anche bene, però – e ribadisco che non stiamo facendo un lavoro per il Governo, da questo punto di vista, ma un lavoro per noi – che, se non facciamo questo tentativo, consegniamo ad altri un ruolo di definizione delle soluzioni nel rapporto con gli enti locali, che alla fine – ne sono convinto – non sarà favorevole per noi.

Per questo, secondo me, ci troviamo qui oggi, dato che il resto del lavoro lo abbiamo già fatto. Dovremo chiedere al Governo un incontro prima della Conferenza, per capire cosa sia disposto ad accogliere, ed è chiaro che se fossimo in condizioni, in quell'incontro, di dire che abbiamo noi, Regioni, Comuni e Province, una soluzione da proporre, che peraltro prevede anche una modifica dell'ultimo articolo (nessun onere aggiuntivo), secondo me saremmo più forti. Sarà poi il Governo a decidere quello che vuol fare, ma noi saremmo più forti, anche rispetto alla possibilità di spingerlo ad accettare gli altri emendamenti che noi proponiamo e che non interferiscono con il problema relativo ai Comuni. Spero di essere riuscito a spiegare il mio ragionamento.

Siamo dunque in grado di definire in via puntuale, come diceva prima Colozzi – nel senso che non possiamo riunirci ogni tre minuti per fare delle verifiche – qual è l'ambito del mandato per cominciare a fare questa discussione? Io, da questo punto, di vista ho fatto una proposta di lavoro.

Devo anche dire, rispetto al tema della comunicazione che Colozzi poneva, che credo non vi sia una mia sola parola, da quando è uscita la delega, da cui risulti che la delega va bene....

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Io non intendevo questo!

PRESIDENTE.

Dopo ci tornerò sopra. Comunque, dicevo, sono questi i punti che ribadirò: base, problemi sostanziali e – se siamo d'accordo – farò presente che c'è un problema per tutti, per cui prendiamo noi, come Regioni, l'iniziativa nei confronti degli enti locali, per trovare un punto d'intesa e di indispensabile equilibrio, sapendo che l'attuale base non soddisfa nessuno.

DI LELLO Marco, Assessore Regione Campania.

Apprezzo il senso di responsabilità di cui il Presidente dà prova e che noi dobbiamo dimostrare come Conferenza; però in questo momento si sta giocando una partita con tre soggetti (Governo, enti locali e Regioni), una partita nella quale prevale l'aspetto competitivo ed in cui ognuno va nella direzione che gli sembra più utile per sé. Io stesso non posso che condividere la delusione nei confronti dell'ANCI e della tattica da questa posta in essere. A tale proposito ritengo essenziale chiarire fra di noi quale sia il nostro obiettivo: migliorare il testo approvato dal Consiglio dei ministri o invece fare l'accordo con Comuni e Province? La mia è ovviamente una domanda retorica, che già contiene in sé la risposta!

Anzitutto, sulla base del testo che è uscito, io mi ritrovo nelle parole che ha voluto utilizzare il Presidente Errani commentando il disegno di legge, condividendone quindi il giudizio non positivo (anche se, per la verità, noi avevamo espresso considerazioni ancora più negative). Ci sono in quel testo, come abbiamo avuto modo di evidenziare, almeno tre criticità rispetto all'accordo che noi avevamo raggiunto: l'assenza della flessibilità fiscale su più tributi, cioè la possibilità di utilizzare tributi sui consumi, cosa che poteva aiutare in una logica di riequilibrio nella raccolta dei tributi sul territorio; la norma di salvaguardia in relazione alla fase transitoria e lo stesso meccanismo di premio allo sforzo fiscale, che pure ci stava a cuore.

Per quanto riguarda il TPL, mi pare che, alla fine, pur senza inclusione formale nella lettera *m*), si raggiunga in qualche modo l'obiettivo condiviso, che era quello di assicurarne il pieno finanziamento, per cui, *prima facie*, questo non ci appare un elemento incongruente rispetto alle nostre proposte.

Il tema vero è che cosa dobbiamo fare da oggi, 5 luglio, fino al 1° agosto. Intanto, io ignoro quali siano i margini esistenti con il Governo (questo dovrà valutarlo il Presidente o l'Ufficio di Presidenza); ritengo tuttavia che, in questa fase, noi dobbiamo anche forzare un po' nel rapporto con il Governo. Capisco l'ANCI, ma francamente devo dire che se è una posizione di guerra quella che l'ANCI intende assumere, noi possiamo fare anche di più: per il semplice fatto che, se il Governo ha accolto oggettivamente un numero maggiore di ragioni portate avanti da noi rispetto a quelle espresse dagli enti locali, lo ha fatto, a mio parere, anche perché noi, a differenza di questi ultimi, abbiamo la possibilità di impugnare il provvedimento dinanzi alla Consulta.

PRESIDENTE.

Teniamo presente che questa è una richiesta storica degli enti locali, che vogliono avere anche loro tale possibilità. Se lo dicessimo così, quindi, si rafforzerebbe la loro tesi: che io considero, al contrario, ingiustificata. Se, infatti,

nel nostro paese tutti, compreso il Comune di 32 abitanti, potessero andare di fronte alla Corte costituzionale...!

DI LELLO Marco, Assessore Regione Campania.

Siamo d'accordo! Però oggettivamente, con il sistema attuale, noi possiamo e loro no!

PRESIDENTE.

Ma dicendolo così, diventa un cavallo di Troia! Diciamolo in un altro modo.

DI LELLO Marco, Assessore Regione Campania.

Sono d'accordo. Tra noi, comunque, ce lo possiamo dire. E quindi, per carità, rispetto per questo Governo, ma ancora maggior rispetto per noi stessi; e visto che abbiamo faticosamente raggiunto un accordo, pur con tutti i limiti che non ci nascondiamo, non possiamo far altro che difenderlo fino in fondo. Pertanto, per me, Presidente, prevale la necessità di portare avanti un risultato coerente con il documento che abbiamo sottoscritto, rispetto ad altre possibilità di intesa.

Questa è la priorità, perché altrimenti non potremmo che ritrovarci il 1° agosto ad esprimere un parere negativo nei confronti del provvedimento, e credo che questo non gioverebbe a nessuno.

NIERI Luigi, Assessore, Assessore Regione Lazio.

Io credo che, così come è stata formulata dal Presidente e successivamente ripresa da altri colleghi, la proposta di proseguire sulla strada che abbiamo scelto in precedenza, cioè di non essere noi a far saltare il tavolo, sia la miglior scelta di lavoro; tenendo conto ovviamente del fatto che, così come diceva Colozzi, siamo in una situazione per cui, rispetto al testo precedente, abbiamo ottenuto alcuni risultati, però non ci sentiamo soddisfatti. Va bene, pertanto, continuare a perseguire questa strada. Quanto al passaggio proposto, cioè quello di trovare noi un accordo con le Province e soprattutto con i Comuni, anche questa è, secondo me, una strada che dobbiamo perseguire, oltretutto in considerazione del fatto che poi è abbastanza obbligata, in quanto suggerita dal Governo stesso, il quale ci ha sempre chiesto di essere noi a trovare una soluzione.

Nel merito, sono d'accordo sul reinserimento delle Province nell'articolo 6, anche se probabilmente ciò aprirà un conflitto con loro; qualche perplessità la nutro invece sulla estensione al di là delle città metropolitane, e vorrei capire a quali criteri oggettivi possiamo attenerci, perché il senso un po' mi sfugge. Procediamo, comunque, ma cerchiamo di individuare bene quali sono questi criteri, perché quello che si limita al solo numero di abitanti per aggregazione forse è un po' debole ed in grado di aprire scenari che veramente poi non riusciremmo a condizionare.

Rispetto alla definizione delle funzioni fondamentali, credo che un lavoro sia necessario da parte nostra, nel senso che – come è stato anche detto da più parti – oltre che una necessità rappresenta anche una difficoltà oggettiva, per cui dobbiamo provare a fare una proposta e poi a ragionarvi sopra e nelle prossime ore a definirla.

BERTOLUCCI Giuseppe, Assessore Regione Toscana.

Condivido l'impostazione del Presidente in ordine al percorso da seguire di qui in avanti. Secondo me si tratta anzitutto di giocare questa partita a livello politico. Partirei da una considerazione. Noi, come Regioni, dobbiamo valorizzare al massimo la portata storica dell'accordo che, su un testo importante, è stato raggiunto qui fra regioni del nord e regioni del sud. Questo è, a mio parere, il punto di partenza.

In questa vicenda, i Comuni (un po' meno le Province) stanno giocando una partita tutta loro, che forse va anche al di là della questione stessa del federalismo fiscale. Il pericolo che loro agitano è quello di un centralismo regionale. L'obiettivo che dobbiamo porci è di ottenere il massimo, rispetto all'accordo che abbiamo trovato al nostro interno, in modo da mantenere questa consolidata unità.

Io vedo come un rischio il ragionamento che dice: "Vedetevela voi con i Comuni". Non è questo il problema. Noi dobbiamo far emergere un disegno complessivo che veda Stato, Regioni e Comuni concorrere insieme ad un riordino della finanza, basato sul principio di stabilire cosa c'è da fare, chi lo fa, con quali risorse, in un contesto di armonia.

Ritengo sia utile un confronto con gli enti locali, però sempre allo scopo di realizzare l'obiettivo, come diceva il Presidente, di ottenere un risultato che vada nella direzione del testo che abbiamo concordato, soprattutto in ordine ai punti fondamentali, che sono stati richiamati anche dai colleghi che mi hanno preceduto: in primo luogo quello di una maggiore autonomia finanziaria, flessibilità, elasticità, elementi che poi rappresentano il fondamento del federalismo.

PEVERARO PAOLO, Assessore Regione Piemonte.

Anch'io condivido la strada che è stata indicata dal Presidente Errani, sostanzialmente per due ragioni: la prima è che, tutto sommato, il prodotto finito di questa Conferenza era un documento che trovava una condivisione unanime, frutto di un lavoro intenso che alla fine aveva prodotto un risultato; la seconda è che certi elementi, anche importanti, di quel documento sono comunque stati raccolti nella proposta presentata. Voglio solo ricordare che sull'articolo 8 abbiamo lavorato più che su qualsiasi altro articolo ed alla fine, sostanzialmente, ciò che è riprodotto nel testo di tale articolo è quello che era stato condiviso, sia pure faticosamente, in questa sede. Quindi, da questo punto di vista, il risultato lo abbiamo ottenuto.

Oggi mi pare che l'attenzione debba essere effettivamente concentrata sull'articolo 6 e su un'esigenza, sottolineata da Colozzi, che io condivido e che per altro è stata ripresa nel secondo intervento del Presidente Errani, circa l'individuazione delle funzioni fondamentali. Indubbiamente, i trasporti hanno una loro caratterizzazione, che mi sembra, sia pure nella complessità della norma, possa comunque rimandare alla lettera m) dell'articolo 117, come modalità di finanziamento. Viceversa, nulla, ad esempio, si dice sull'istruzione, dopo che l'abbiamo richiamata nell'articolo che è stato poi stralciato nell'edizione finale. Bisognerebbe capire dove e come la introduciamo.

La seconda questione riguarda l'argomento più ampio della trattativa – secondo me necessaria – da portare avanti con l'ANCI rispetto alla prospettiva politica

del federalismo. Sottolineo anch'io come l'articolo 6, comma 1, lettera *b*), debba essere meglio circostanziato per quanto riguarda le dimensioni demografiche dei Comuni. Mi pare di poter dire che condivido l'ipotesi, che era stata formulata in questa sede, di non limitarci alle città metropolitane, ma di prospettare una rappresentanza più ampia, che faccia riferimento alle città capoluogo di Regione. Circoscriverei quindi con grande precisione i Comuni coinvolti e nello stesso tempo punterei a non allargare troppo la platea, perché viceversa si sfumerebbe ulteriormente questo disegno di legge e quindi l'approccio federalista regionale.

MORCHIO Fabio, Assessore Regione Liguria.

Condivido l'approccio proposto dal Presidente Errani, nel senso che credo che noi dobbiamo lavorare per trovare un'intesa con i Comuni. Data la situazione del federalismo nel nostro paese e dato che in fondo i Comuni sono forti almeno quanto noi se non di più, ho l'impressione che se andiamo ad uno scontro rischiamo addirittura di soccombere. Non credo che il Governo, e soprattutto il Parlamento, si schiererebbero dalla parte delle Regioni.

Comunque, a prescindere da tutto ciò, un'intesa ragionevole va trovata con il sistema delle autonomie per presentarsi uniti di fronte al Governo; diversamente si rischia soltanto di ritardare *sine die* l'assunzione di decisioni che sono invece inevitabili.

Sul merito, condivido anch'io la proposta, avanzata da molti, secondo la quale i Comuni cui fare riferimento debbano essere i capoluoghi e non solo le città metropolitane. Il parametro numerico mi pare invece meno significativo e d'altra parte diventerebbe troppo vasto.

PRESIDENTE.

Provo a fare una sintesi, con alcune brevi osservazioni rispetto alle cose dette, per capire se siamo ad un'intesa vera che ci consenta di lavorare.

In ordine alla delega, abbiamo detto che si tratta di una base; ci sono punti irrinunciabili (alcuni dei quali riassunti da Di Lello e da altri colleghi e che comprendono anche il tema della scuola), che per noi tali rimangono. Quindi, oggi come oggi, la delega non è assolutamente soddisfacente, in quanto lacunosa e contraddittoria.

Dobbiamo decidere oggi se prendere un'iniziativa nei confronti degli enti locali, per dire: dato che è insoddisfacente per tutti, proviamo a fare insieme un passo in avanti. Tra i punti di questo passo in avanti sicuramente c'è il federalismo sostenibile. Non comunicherei adesso i punti della mediazione, perché in caso contrario vorrebbe dire che non andiamo a mediare! Si parte dal dopo. Lo dico per tutti noi.

Nella seduta del 12 luglio riferirò a che punto siamo. Ricordo che in quella data è prevista una Conferenza ordinaria. Dobbiamo poi chiedere un incontro con il Governo per affrontare tutte le problematiche.

Credo di avere capito i margini su cui possiamo lavorare e quelli su cui non possiamo lavorare. L'unica cosa del dibattito che non condividerei – ma vorrei capire se c'è una richiesta in questo senso – è che, a fronte della reazione dei Comuni (interruzione dei rapporti, non partecipazione alla Conferenza Unificata e così via), noi dobbiamo fare altrettanto.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Noi non dobbiamo fare altrettanto!

PRESIDENTE.

Infatti, ho detto che non condividerei una simile richiesta. In verità, una richiesta del genere non è stata esplicitata; ma dal momento che vogliamo fare le cose insieme, dico che non condividerei un atteggiamento del genere perché, secondo me, non ci consentirebbe di continuare a fare il nostro lavoro. Persino tenendo presente l'ipotesi che si arrivi, alla fine, ad un risultato che ci porti ad esprimere un parere negativo sulla delega, ritengo che comunque un atteggiamento del genere non ci aiuterebbe, in questa fase, a provare a gestire la situazione.

Io, pertanto, vi proporrei questa sintesi.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Sono d'accordo su tutto; ma su questo ultimo punto ho una domanda. Come interpretiamo la mossa dei Comuni? Credo sia in relazione a tutta la questione del disavanzo, che forse rappresenta la questione prevalente in questo momento.

LORENZETTI Maria Rita, Presidente della Regione Umbria.

E' un modo per alzare la posta.

COLOZZI Romano, Assessore Regione Lombardia.

Ma noi sappiamo che porre la questione del disavanzo vuol dire, evidentemente, porre le mani sulla futura finanziaria. Perché, o ci sono ulteriori "tesoretti" nascosti, di cui non abbiamo ancora avuto notizia e che leggeremo sui giornali nei prossimi giorni, oppure stiamo parlando sempre delle stesse risorse. Allora, qui c'è un grande problema. Abbiamo in sospeso alcune partite finanziarie e questa, secondo me, è l'ultima spiaggia: parlo del calcolo esatto delle Bassanini; dei famosi 2 miliardi della sanità per il 2007, che vanno rigarantiti perché, come sapete, per la copertura del *ticket* con l'emendamento famoso manca 1 miliardo; del tavolo farmaceutico, che ancora non si è chiuso, e così via. Anzi, a proposito del tavolo farmaceutico, colgo l'occasione per dire che mi sembra un po' antipatico che la stampa dia notizia delle conclusioni di un tavolo a cui i Presidenti non si sono ancora seduti e al quale hanno partecipato solo dei funzionari. Dico queste cose anche per parlare un po' del metodo.

Mi dicono che il tavolo relativo alle compartecipazioni sta andando in una direzione che allarga ulteriormente le fasce di esenzione invece di restringerle: allo stato attuale era già esente il 50-60 per cento della popolazione e sembra che alla fine tale percentuale aumenterà, creando un ulteriore buco nel bilancio. Va tutto bene, però, da quello che si legge, sembra che lo Stato, per chiudere la sua partita con i sindacati, stia di fatto bloccando tutte le risorse possibili; allora, valutiamo esattamente la situazione, mentre siamo seduti ai tavoli per trattare, non sul federalismo fiscale ma sulle altre partite: perché i Comuni stanno mettendo tutto nello stesso calderone, mentre sono due cose molto diverse. Quindi, per quello che riguarda il federalismo fiscale sono d'accordissimo che

noi il tavolo lo abbiamo tenuto vivo, ed anzi dobbiamo essere gli ultimi ad uscirne. Sul resto, vediamo bene come giocarcela tatticamente, perché personalmente sento una brutta aria.

PRESIDENTE.

Mi sembra che sul federalismo fiscale siamo d'accordo. Se non vi sono obiezioni, possiamo quindi considerare definita la base di questo ragionamento.

(La Conferenza concorda).

...OMISSIS...

La seduta termina alle 12.15.

fonte: www.ilsole24ore.com

link:

<http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2007/06/federalismo-fiscale-relazione-illustrativa.shtml?uuid=db100ca6-259f-11dc-aac9-00000e25108c&DocRulesView=Libero>

1. La fase di attuazione del disegno costituzionale di decentramento fiscale introdotto nel 2001 col nuovo Titolo V - dopo la stasi della legislatura 2001-2006 e l'esito chiarissimo della consultazione referendaria del 2006 - riprende finalmente avvio, in un contesto di rinnovata certezza giuridica, a un anno circa dall'inizio della nuova legislatura e dopo un lavoro di analisi e concertazione tecnico-politica assai denso e proficuo.

Il pesante e complesso contenzioso accumulatosi negli ultimi cinque anni ha consentito alla Corte Costituzionale di definire con chiarezza le condizioni di fondo entro le quali è corretto svolgere le linee del nuovo Titolo V: al centro di questo processo, che ha una sua valenza squisitamente storico-politica, c'è il rapporto fiscale tra cittadini, Stato centrale, Regioni e sistema delle autonomie: il processo federale o è fiscale o non ha alcuna valenza innovativa.

Si tratta di garantire l'unità giuridica e finanziaria dello Stato, alla luce degli impegni europei, affermando in modo esteso la relazione che deve intercorrere tra responsabilità fiscale e autonomia di spesa: il tutto dentro la salvaguardia dei diritti civili e sociali che danno corpo alla cittadinanza repubblicana, come sanciti nella prima parte della Costituzione.

Gli interventi relativi alle materie che rientrano nella tutela costituzionale dei "livelli essenziali" (art. 117, comma 2°, lett. m) devono, come diremo subito dopo, conformarsi al criterio della copertura integrale dei fabbisogni. Per questi interventi, in ogni regione (e in tutti gli enti locali che esercitano funzioni legate a tali livelli essenziali) la copertura deve risultare garantita; per le Regioni.

Per le funzioni regionali autonome, che non sono cioè rappresentative di irrinunciabili esigenze di equità e di cittadinanza, è possibile prefigurare sistemi di finanziamento in cui il ruolo perequativo dello Stato risulti meno pervasivo: si tratta di ridurre ma non di annullare le differenze territoriali nelle dotazioni fiscali misurate sui tributi dedicati al finanziamento di tali interventi.

Infine, un ultimo blocco di interventi si riferisce a fini specifici per i quali lo Stato può promuovere obiettivi territoriali determinati in funzione dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell'effettivo esercizio dei diritti della persona.

In questo disegno la riserva di amministrazione riconosciuta ai Comuni viene garantita con un meccanismo che costruisce la perequazione su tipologie di standardizzazione di entrate e di spesa idonei a superare, per tutti i livelli istituzionali il criterio della spesa storica. Si tratta di costruire parametri di spesa standard sulla base di obiettivi che tengano conto dei bisogni e dei relativi costi di soddisfacimento, in un confronto equilibrato e perequato delle esigenze delle diverse aree del Paese.

2. Una nuova fase politico-istituzionale si apre. I gruppi dirigenti del nostro Paese sono nella condizione di dare avvio agli elementi costitutivi di un nuovo disegno fiscale, dove responsabilità nel reperimento delle risorse e autonomia di spesa si saldano in

modo non scindibile.

Dalla declamazione retorica di un federalismo astratto è possibile ora confrontarsi nel concreto per misurare la capacità di innovazione e di continuità che deve segnare una fase storica complessa ma densa di futuro come quella presente.

I criteri di convergenza economico finanziaria e coesione sociale che l'Unione Europea pone al nostro Paese disegnano la cornice dentro cui lo Stato democratico e repubblicano chiama il sistema delle Regioni e delle autonomie locali a declinare responsabilità fiscale e autonomia di spesa.

L'equilibrio complessivo della finanza pubblica ed il suo controllo dinamico sono le condizioni dentro cui le classi politiche, espressione del dinamismo dei territori, possono far valere i propri talenti e le proprie vocazioni.

3. Completare il disegno di un sistema ordinato di rapporti finanziari tra i livelli di governo richiede che siano conciliati tre principi garantiti dalla Costituzione come riformata nel 2001: primo, l'autonomia finanziaria di Regioni ed Enti locali, che comporta differenze territoriali nelle prestazioni dei servizi; secondo, la perequazione necessaria per l'uniformità nei livelli essenziali delle prestazioni, che richiede importanti trasferimenti perequativi; terzo, la sostenibilità della condizione complessiva dei conti pubblici, per assicurare la quale occorre un coordinamento tra i soggetti erogatori di spesa pubblica e, in esso, un ruolo di guida del governo centrale nella formazione del bilancio. Sono evidentemente principi intrecciati tra loro e in potenziale conflitto.

In armonia con il dettato costituzionale, il sistema di finanziamento degli enti decentrati individua nei tributi regionali e locali e nelle compartecipazioni ai tributi erariali la fonte primaria di finanziamento delle funzioni ad essi attribuite. Ai tributi propri è affidato il compito di garantire la manovrabilità dei bilanci, l'adattamento dei livelli dell'intervento pubblico alle situazioni locali e la responsabilità delle amministrazioni locali. Le compartecipazioni, dal loro canto, garantiranno la stabilità anche in senso dinamico del volume delle risorse finanziarie. Il disegno del sistema di finanziamento risponde insomma alle esigenze della stabilità e dell'autonomia.

Nel contempo, l'esercizio dei diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale viene garantito da un sistema di trasferimenti perequativi capaci di assicurare il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni che concernono tali diritti e delle funzioni fondamentali degli Enti locali (di cui, rispettivamente, alle lettere m e p, secondo comma dell'art. 117 della Costituzione). Per le competenze di spesa non riconducibili a prestazioni essenziali o a funzioni fondamentali, la perequazione è basata in modo trasparente sulla capacità fiscale. Per queste spese, si riconosce, in altre parole, la possibilità di differenziazioni tra territori nei livelli dell'intervento pubblico. Nel disegno del sistema perequativo sono quindi presenti due componenti che realizzano una sintesi tra esigenze di uniformità e di autonomia.

4. In questo quadro generale, il disegno di legge delega delinea soluzioni per una serie di problemi che occorre affrontare se si vuole costruire un sistema coerente. Il primo riguarda il coordinamento del sistema tributario. Viene stabilito un principio di "pari dignità" dei tributi propri dei vari livelli di governo, con l'esclusione di interventi, privi di contestuale compensazione, sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi riferibili ad altri livelli di governo. Si definisce poi un quadro per l'esercizio concreto dell'autonomia tributaria, prevedendo che le Regioni possano, nelle materie non assoggettate ad imposizione da parte dello Stato, istituire tributi regionali e locali e determinare le materie e gli ambiti nei quali può esercitarsi l'autonomia tributaria degli Enti locali. L'autonomia tributaria degli Enti locali è garantita anche dalla possibilità di

intervento della legge statale, in assenza di legge regionale.

Una seconda questione riguarda l'assetto della finanza di Province e Comuni, ed in particolare il ruolo di coordinamento svolto dallo Stato e dalle Regioni (ai quali, secondo la Costituzione, è affidata in materia una competenza legislativa concorrente). La scelta del disegno di legge delega è di disegnare un assetto differenziato della finanza comunale, basato sulla distinzione dei Comuni secondo la gamma delle funzioni svolte (e quindi l'ampiezza demografica). Viene così, da un lato, valorizzata la tradizione municipale del nostro ordinamento e, dall'altro, attribuito un ruolo fondamentale alle Regioni nel disegnare schemi concreti di coordinamento della finanza dei Comuni di dimensioni minori (nel rispetto, per quanto riguarda la perequazione, dei criteri generali fissati nelle norme statali).

Una terza questione concerne gli obiettivi concreti degli schemi di perequazione. Per la parte basata sui fabbisogni di spesa, è necessario che di tali fabbisogni sia data una definizione puntuale. Nell'assetto definitivo questi non dovranno semplicemente coincidere con la spesa storica, come di fatto avviene oggi. Il d.d.l. delega definisce il quadro istituzionale dei rapporti finanziari tra i vari livelli di governo e fissa i criteri generali per l'avvio di un percorso graduale che restituisca razionalità alla distribuzione delle risorse, rendendola coerente con misure oggettive dei fabbisogni e con il costo standard delle prestazioni erogate. Affinché le potenzialità positive del federalismo - positive per la partecipazione democratica e per il controllo dei cittadini, per la concorrenza emulativa tra comunità e governi locali - possano dare frutti occorre mettere tutti sullo stesso piano.

Infine sono da considerare i riflessi del nuovo assetto sulle procedure di formazione del bilancio pubblico, visto nel suo insieme. Come si è detto, la riforma afferma i principi generali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario diretti a realizzare il coinvolgimento e la condivisione di tutti i livelli di governo nella definizione degli obiettivi programmatici. Con la piena attuazione all'articolo 119, si esce da una fase contrassegnata da misure e interventi frammentari, spesso dettati da esigenze di urgenza per garantire l'equilibrio finanziario del complesso dei conti pubblici, e si definisce un quadro di stabilità e certezza, necessario per consentire ai singoli enti territoriali di programmare in modo significativo la propria attività. Le norme della manovra di bilancio con ricadute sulla finanza regionale e locale che oggi confluiscono nel disegno di legge finanziaria troveranno in futuro collocazione in un disegno di legge presentato nel mese di giugno, previa una fase di confronto e valutazione congiunta con Regioni, Province e Comuni. Esso assumerà la veste giuridica di provvedimento collegato alla manovra di bilancio e dovrà essere approvato entro il mese di ottobre. Si otterrà così un duplice risultato. Da un lato, decongestionare la sessione di approvazione del bilancio dello Stato; dall'altro, garantire agli enti territoriali margini temporali adeguati per poter formulare le proprie autonome politiche di bilancio.

5. I punti salienti della delega possono così essere riassunti i:

5.1 Si costruisce un assetto stabile della finanza di Regioni, Province e Comuni, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

5.2. Viene attribuito a ciascuno dei tre livelli di governo un mix di tributi propri e compartecipazioni dinamiche al gettito di tributi erariali. Ai tributi propri è affidato il compito di garantire la manovrabilità dei bilanci, l'adattamento dei livelli dell'intervento pubblico alle situazioni locali e la responsabilità delle amministrazioni locali. Alle compartecipazioni la stabilità anche in senso dinamico del volume delle risorse

finanziarie.

5.3. Viene stabilito un principio di "pari dignità" dei tributi propri dei vari livelli di governo, con l'esclusione di interventi, privi di contestuale compensazione, sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi riferibili ad altri livelli di governo.

5.4. Si definisce un quadro per l'esercizio concreto dell'autonomia tributaria, prevedendo che le Regioni possono, nelle materie non assoggettate ad imposizione da parte dello Stato, istituire tributi regionali e locali e determinare le materie e gli ambiti nei quali può esercitarsi l'autonomia tributaria degli Enti locali.

5.5. L'autonomia tributaria degli Enti locali è garantita anche dalla possibilità di intervento della legge statale, in assenza di legge regionale.

5.6. Per le Regioni, le fonti di finanziamento comprendono, oltre ai tributi propri attuali e alla compartecipazione Iva, una compartecipazione Irpef. (e/o un addizionale regionale IRPEF).

5.7. Per le Regioni: si garantisce il finanziamento integrale (sulla base di costi standard o di indicatori di fabbisogno finanziario) delle prestazioni essenziali concernenti i diritti civili e sociali (sanità e assistenza), del trasporto pubblico di competenza regionale, delle spese riconducibili a funzioni fondamentali dei Comuni di dimensioni demografiche minori. Il finanziamento dei fabbisogni standard per tutte le Regioni è garantito da un fondo perequativo alimentato dalla fiscalità generale.

5.8. Per la parte residua delle spese regionali, la perequazione è basata in modo trasparente sulla capacità fiscale. Il fondo perequativo, per questa componente, è alimentato, in modo nozionale, da una parte del gettito della compartecipazione all'Irpef di competenza delle Regioni con maggiore capacità fiscale.

5.9. Alla competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di coordinamento della finanza pubblica corrisponde un assetto duale della finanza comunale, basata sulla distinzione dei Comuni secondo l'ampiezza demografica (e quindi la gamma delle funzioni svolte). Viene così demandato alle Regioni il compito di disegnare schemi concreti di perequazione dei Comuni di dimensioni minori (nel rispetto dei criteri generali che vengono fissati nella delega).

5.10. Riguardo alle fonti di finanziamento degli Enti locali. Per i Comuni viene rafforzata la compartecipazione dinamica all'Irpef già introdotta dalla legge finanziaria 2007. Per le Province è prevista la possibilità di un'analoga compartecipazione e/o della trasformazione in tributo proprio dell'imposta sulle assicurazioni RCA.

5.11. La perequazione delle risorse, per la parte basata sui fabbisogni di spesa, richiede che di tali fabbisogni sia data una definizione puntuale. Nell'assetto definitivo questi non dovranno semplicemente coincidere con la spesa storica, come di fatto avviene oggi. Il d.d.l. delega definisce il quadro istituzionale dei rapporti finanziari tra i vari livelli di governo e fissa i criteri generali per l'avvio di un percorso graduale che restituisca razionalità alla distribuzione delle risorse, rendendola coerente con misure oggettive dei fabbisogni e con il costo standard delle prestazioni erogate.

5.12. La riforma definisce i principi generali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario diretti a realizzare il coinvolgimento e la condivisione di tutti i livelli di governo nella definizione degli obiettivi programmatici. Dando piena attuazione all'articolo 119, si esce da una fase contrassegnata da misure e interventi frammentari, spesso dettati da esigenze di urgenza per garantire l'equilibrio finanziario del complesso dei conti pubblici, e si definisce un quadro di stabilità e certezza, necessario per consentire ai singoli enti territoriali di programmare in modo significativo la propria attività. Le norme della manovra di bilancio con ricadute sulla

finanza regionale e locale che oggi confluiscono nel disegno di legge finanziaria troveranno in futuro collocazione in un disegno di legge presentato nel mese di giugno, previa una fase di confronto e valutazione congiunta con Regioni, Province e Comuni. Esso assumerà la veste giuridica di provvedimento collegato alla manovra di bilancio e dovrà essere approvato entro il mese di ottobre. Si otterrà così un duplice risultato. Da un lato, decongestionare la sessione di approvazione del bilancio dello Stato; dall'altro, garantire agli enti territoriali margini temporali adeguati per poter formulare le proprie autonome politiche di bilancio.

CAPO I

CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 1

(Finalità e contenuti)

1. La presente legge:

a) definisce i principi ed i criteri direttivi per l'applicazione dell'articolo 119 della Costituzione, disciplinando il sistema di finanziamento delle istituzioni regionali e locali nel rispetto della autonomia finanziaria di entrata e di spesa garantita dalla Costituzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, nonché dei principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli istituzionali, il criterio della spesa storica;

b) detta le regole per il coordinamento della finanza pubblica e stabilisce i criteri per l'istituzione e l'applicazione di tributi propri da parte degli enti territoriali al fine di garantire armonia e coerenza del sistema tributario;

c) disciplina i caratteri e le modalità di riparto delle risorse da assegnare agli enti territoriali con finalità perequative ai sensi del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando l'integrale finanziamento del normale svolgimento delle funzioni ad essi attribuite ai sensi del quarto comma dell'articolo 119 della Costituzione;

d) indica i criteri direttivi per l'attribuzione di risorse aggiuntive e l'esecuzione di interventi speciali da parte dello Stato in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni per le finalità enunciate dal quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione;

e) definisce i criteri di finanziamento di Roma Capitale della Repubblica.

2. Per le suddette finalità, il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi sul riordino dell'ordinamento finanziario di Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane aventi ad oggetto:

a) le regole fondamentali cui dovranno attenersi le Regioni per garantire l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale anche in relazione all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

b) le regole stabili di coordinamento della finanza di Stato, Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane in relazione ai vincoli posti dalla Unione Europea e dai trattati internazionali;

c) i tributi propri delle Regioni, dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane

ed i caratteri dell'autonomia tributaria di Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane;

d) la distribuzione dei poteri legislativi tra Stato e Regioni in materia di tributi locali;

e) l'entità e le regole di variazione dei fondi perequativi assegnati a Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane, i criteri del loro riparto tra i singoli enti, le aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali che alimentano tali fondi;

f) i criteri di determinazione delle aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali;

g) i presupposti e le condizioni in presenza delle quali lo Stato può promuovere iniziative speciali per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione a favore dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni;

h) le procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi comunitari definiti a norma della lettera b) e gli interventi da attivare in tale caso;

i) la struttura di finanziamento di Roma Capitale;

l) le modalità di coordinamento della normativa introdotta ai sensi del presente articolo con quella prevista dalla legislazione vigente, sia per le Regioni che per i Comuni e le Province;

m) i termini e le modalità di entrata in vigore della nuova normativa, in relazione alla assegnazione delle funzioni amministrative a enti o livelli di governo diversi da quelli cui spetta la competenza legislativa.

3. I decreti delegati si attengono ai criteri e principi direttivi di cui ai successivi articoli da 2 a 20.

Art. 2

(Coordinamento tra finanza statale e finanza di Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane ed altri enti locali)

1. In relazione al coordinamento della finanza pubblica:

a) le Regioni, i Comuni, le Province, le Città metropolitane adottano regole per la propria politica di bilancio coerenti con quelle derivanti dalla applicazione del patto di stabilità e crescita;

b) i bilanci dei predetti enti devono essere redatti in base a criteri standardizzati coerenti con il bilancio dello Stato. La registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, delle Unione dei Comuni, delle Comunità montane, delle Province, delle Città Metropolitane e delle aziende strumentali consolidate nei conti della pubblica amministrazione, deve poter essere ricondotta, anche in via extra-contabile, ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione Europea. I bilanci preventivi devono essere approvati entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

c) il coordinamento dinamico delle fonti di copertura che consentono di finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni viene disciplinato con un disegno di legge presentato dal Governo alle Camere insieme al Documento di programmazione economico finanziaria, previa una fase di confronto e valutazione congiunta con la Conferenza unificata da iniziare entro il mese di aprile; con il predetto disegno di legge possono essere stabiliti obiettivi di comparto di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni in relazione all'andamento della finanza pubblica e nel rispetto degli obiettivi fissati a livello europeo; detto disegno di legge assume la veste giuridica di provvedimento collegato

alla manovra di bilancio le cui disposizioni devono in ogni caso essere discusse e approvate entro il 31 ottobre e, comunque, prima dell'approvazione della legge finanziaria;

d) il Documento di programmazione economico finanziaria fissa anche il livello programmato dei saldi, da rispettare sia in sede di bilancio di previsione che di consuntivo per ciascun livello di governo territoriale su base almeno triennale, il livello di ricorso al debito, nonché il livello programmato della pressione fiscale e la sua ripartizione tra il livelli di governo centrale e locale da attuare attraverso le disposizioni recate dal disegno di legge di coordinamento dinamico di cui alla lettera c);

e) la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo connessi all'attuazione delle norme sul federalismo è oggetto di confronto e valutazione congiunta in sede di conferenza unificata;

f) l'utilizzo degli avanzi di amministrazione è disciplinato in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità e crescita;

g) il riordino del sistema della tesoreria unica comporta il versamento dei tributi regionali e locali direttamente agli enti territoriali competenti;

h) sono definiti i meccanismi di sanzione commisurati allo scostamento tra gli obiettivi programmati e i risultati realizzati, nonché al mancato rispetto della standardizzazione dei bilanci di cui alla lettera b). In particolare, è previsto un sistema di sanzioni efficaci ed effettive per gli enti inadempienti e di incentivi per gli enti virtuosi. Le sanzioni possono implicare l'incremento automatico delle entrate tributarie ed extra-tributarie, l'adozione di provvedimenti sostitutivi, nonché, nei casi di estrema gravità, lo scioglimento degli organi degli enti inadempienti;

i) al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica le Regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in Conferenza unificata e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica predeterminati, possono adattare, previa intesa in sede di consiglio delle autonomie locali, per gli enti locali del territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni.

Art. 3

(Principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario)

1. Ai fini del coordinamento del sistema tributario, si applicano i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione che la disciplina dei singoli tributi ed il sistema tributario nel suo complesso debbano rispondere a razionalità e coerenza; rispetto dei limiti imposti dai vincoli comunitari e dai trattati ed accordi internazionali; esclusione di ogni forma di doppia imposizione;

b) previsione, in ogni caso, della impossibilità di dedurre gli oneri fiscali tra tributi, anche se appartenenti a diverse categorie, i cui proventi non siano devoluti al medesimo livello di governo; possibilità comunque, di neutralizzare gli effetti finanziari della deducibilità rispetto ai diversi livelli di governo;

c) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi riferibili ad altri livelli di governo privi di contestuale compensazione;

d) semplificazione del sistema tributario, tendenziale uniformità degli adempimenti posti a carico dei contribuenti e contenimento dei costi di gestione e degli adempimenti

dell'amministrazione finanziaria e dei contribuenti; rispetto, nell'istituzione, nella disciplina e nell'applicazione dei tributi, dei principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, contenente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

e) efficienza, efficacia, imparzialità dell'azione delle pubbliche amministrazioni;

f) divieto di trattamenti agevolativi regionali e locali che si possano rivelare fattori di concorrenza dannosa; in ogni caso le agevolazioni e le riduzioni stabilite autonomamente da Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane non possono determinare discriminazioni tra residenti né restrizioni alle libertà economiche all'interno dello Stato;

g) previsione che la legge regionale possa, con riguardo alle materie non assoggettate ad imposizione da parte dello Stato e nei limiti di cui alla lettera a):

- 1) istituire tributi regionali e locali;
- 2) determinare le materie nelle quali comuni, province e città metropolitane possono, nell'esercizio della propria autonomia, stabilire tributi locali, introdurre variazioni alle aliquote od agevolazioni;

h) previsione che, per i tributi regionali destinati al finanziamento delle funzioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione:

- 1) le Regioni non possano modificare le basi imponibili;
- 2) le Regioni possano modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni, nei limiti stabiliti dalla legge statale;

i) previsione che, per gli altri tributi originati da legge statale, le Regioni possano modificare le modalità di computo della base imponibile nei limiti stabiliti dalla legge statale e modificare le aliquote; previsione che lo Stato, d'intesa con le Regioni, determini, per le singole Regioni, livelli di gettito uniforme, in base ai valori medi dei parametri adottati nelle diverse legislazioni regionali;

l) previsione che i tributi regionali, anche se necessari al finanziamento delle funzioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione, non hanno vincolo di destinazione;

m) previsione che comuni, province e città metropolitane possano stabilire i tributi propri di cui alla lettera g) solo se afferenti alle materie determinate dalla legge statale o regionale;

n) previsione che la legge statale non possa intervenire, salvo intesa, nelle materie assoggettate ad imposizione con legge regionale ai sensi della lettera g), numeri 1 e 2;

o) previsione che la legge statale possa comunque introdurre tributi locali la cui applicazione è subordinata all'entrata in vigore di una legge regionale ai sensi della lettera g), ovvero, in assenza di questa, ad una delibera del singolo ente locale interessato;

p) revisione e razionalizzazione della disciplina dell'imposta comunale sugli immobili anche in relazione alla riforma del catasto;

q) coordinamento della nuova disciplina con quella vigente ed introduzione di un regime transitorio.

Art. 4

(Interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione)

1. Gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione sono finanziati con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali. I contributi

speciali dal bilancio dello Stato confluiscono, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi destinati ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni.

2. Gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziato dallo Stato ai sensi del presente articolo sono definiti sentita la Conferenza Unificata.

3. Gli interventi attualmente finanziati con contributi a specifica destinazione aventi carattere di generalità sono soppressi e finanziati nell'ambito del finanziamento ordinario.

CAPO II I RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONI

Art. 5

(Competenza legislativa, regole finanziarie e funzioni amministrative)

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano, indipendentemente dall'ente o livello di governo al quale sono o saranno affidate le funzioni amministrative associate all'esercizio della potestà legislativa, nel rispetto del principio di integrale finanziamento delle funzioni attribuite a ciascun livello di governo, ai sensi dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione:

a) al finanziamento delle competenze già esercitate dalle Regioni a statuto ordinario alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della presente legge;

b) al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative che deriveranno, anche per gli enti locali, dal concreto esercizio dei poteri legislativi nelle materie che i commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione assegnano alla competenza legislativa, concorrente o esclusiva, delle Regioni a statuto ordinario. La disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene definito il trasferimento delle relative funzioni amministrative.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), con propria legge le Regioni definiscono, per le materie assegnate alla loro competenza legislativa, le regole di finanziamento delle attività amministrative da esse assegnate ad altri livelli di governo, assicurando ad essi le risorse necessarie per la copertura degli oneri da sostenere per l'esercizio delle funzioni fondamentali come individuate ed allocate dalla legge statale. Lo Stato verifica il rispetto di tale disposizione ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, secondo modalità che saranno definite nei decreti legislativi attuativi della presente legge.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, sul finanziamento delle attività svolte dai Comuni e dalle Province alla data del 1° gennaio 2007.

Art. 6

(Competenze regionali e mezzi di finanziamento)

1. Al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni concretamente svolte dalle Regioni, nonché al principio di autonomia tributaria fissato dall'articolo 119 della Costituzione, le attività che le Regioni a statuto ordinario attualmente svolgono e le spese ad esse connesse, sono classificate come:

a) spese riconducibili ad attività assoggettate al vincolo della lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

- b) spese riconducibili al finanziamento delle funzioni fondamentali, come individuate dalla legge statale ai sensi della lettera p) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, svolte dai Comuni di dimensioni demografiche determinate dai decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, con esclusione in ogni caso di quelle svolte dalle Città metropolitane;
 - c) spese associate allo svolgimento di funzioni espressione delle materie nella competenza esclusiva o concorrente delle Regioni, non riconducibili alle disposizioni della lettere m) e p) del secondo comma dell'articolo 117;
 - d) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione Europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 4.
2. Le spese riconducibili al comma 1, lettera a), sono determinate nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, da erogarsi in condizioni di efficienza e di appropriatezza. Sono in ogni caso spese riconducibili ad attività assoggettate al vincolo della lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione quelle per la sanità e per l'assistenza.
3. Le spese di cui al comma 1, lettera b), sono calcolate sulla base di indicatori di fabbisogno finanziario associati alle funzioni effettivamente esercitate e a parametri di efficienza e appropriatezza che incorporino anche incentivi diretti a favorire le unioni di comuni e la conduzione associata dei servizi.
4. Per la spesa per il trasporto pubblico locale, nella determinazione dell'ammontare del finanziamento, si tiene conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale nonché dei costi standard.
5. Le spese di cui al comma 1, lettere a) e b), sono finanziate con il gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniforme, dell'IRAP, dell'addizionale IRPEF, di altri tributi propri regionali da individuare in base al principio di correlazione, della compartecipazione regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche e della compartecipazione regionale all'IVA nonché con quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale che ne sia garantito nelle predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna regione.

Art. 7

(Tributi propri delle Regioni a statuto ordinario, compartecipazioni al gettito dei tributi erariali)

1. Alle Regioni a statuto ordinario sono assegnati tributi propri in grado di finanziare quote significative delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione assegna alla loro competenza esclusiva e concorrente. Per tributi propri si intendono:
- a) i tributi regionali previsti dall'ordinamento vigente e le aliquote riservate sui tributi erariali che l'ordinamento vigente assegna alle Regioni;
 - b) i nuovi tributi che saranno assegnati alle Regioni, inclusa l'eventuale sovrimposta in sostituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e i nuovi tributi regionali che saranno istituiti dalle singole Regioni sulle materie imponibili non già assoggettate ad imposizione erariale, così come individuati dalle norme sul coordinamento del sistema tributario ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.
2. Sono tributi regionali, ai sensi della lettera a) del comma 1, i seguenti:
- a) imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

- b)addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
 - c)addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e relativa imposta sostitutiva;
 - d)addizionale regionale sui canoni statali per le utenze di acqua pubblica;
 - e) imposta regionale sulla benzina per autotrazione;
 - f)tassa di abilitazione all'esercizio professionale;
 - g)imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo;
 - h)tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
 - i)imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili;
 - j)imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;
 - l)tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali;
 - m)tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
 - n)tasse automobilistiche regionali;
 - o)tasse sulle concessioni regionali.
3. Alle Regioni a statuto ordinario è assegnata una compartecipazione al gettito IVA e una compartecipazione al gettito IRPEF.

Art. 8

(Aliquote dei tributi propri assegnati alle Regioni a statuto ordinario, e esercizio dell'autonomia e finanziamento di nuove funzioni)

1. I trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 6 sono soppressi.
2. Le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 6 sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento della spesa corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni e all'espletamento delle funzioni fondamentali dei Comuni di cui alla stessa lettera b) in una regione. Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e all'espletamento delle funzioni fondamentali nelle Regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9.
3. L'importo complessivo dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio della compartecipazione regionale all'IRPEF e/o dal gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF. Il nuovo valore dell' aliquota è stabilito sul livello sufficiente ad assicurare al complesso delle Regioni un ammontare di risorse tali da pareggiare esattamente l'importo dei trasferimenti soppressi.
4. Agli oneri delle nuove funzioni amministrative eventualmente trasferite dallo Stato alle Regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, si provvede con adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge.

Art. 9

(Entità e riparto del fondo perequativo)

1. Nel bilancio dello stato è istituito il "fondo perequativo a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante", alimentato dalla fiscalità generale e da una parte del gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 8, comma 3.
2. Il principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali dovrà essere

applicato in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale.

3. Le risorse del fondo devono coprire:

a) la differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 6, calcolate con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 6, e il gettito regionale dei tributi ad essi dedicati, determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria;

b) le esigenze finanziarie derivanti dal comma 6.

4. La determinazione delle spettanze di ciascuna Regione sul fondo perequativo tiene conto delle capacità fiscali da perequare e dei vincoli che risulteranno dalla legislazione emanata in attuazione delle lettere m) e p) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, in modo tale da assicurare l'integrale copertura delle spese.

5. Le quote regionali delle compartecipazioni e del fondo relative al finanziamento delle funzioni fondamentali sono integralmente distribuite da ciascuna Regione ai Comuni del proprio territorio nello stesso esercizio finanziario in cui affluiscono al bilancio della Regione, secondo i criteri di cui all'articolo 15, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera i).

6. Per il finanziamento delle spese di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 6, le quote del fondo perequativo saranno ripartite in base a parametri di capacità fiscale per abitante e a indicatori di dimensione demografica; in particolare:

a) le Regioni con maggiore capacità fiscale non partecipano alla ripartizione del fondo;

b) le Regioni con minore capacità fiscale partecipano alla ripartizione del fondo perequativo in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante;

c) una quota del fondo perequativo è ripartita tra le regioni di minore dimensione demografica; tale quota è ripartita in funzione inversa rispetto alla dimensione demografica stessa.

7. Le quote del fondo perequativo risultanti dalla applicazione dei commi 4 e 5 sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione.

Art. 10

(Fase transitoria e integrazione con le norme vigenti)

1. I criteri di computo delle quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9 si applicano a regime dopo l'esaurirsi di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle singole Regioni nel 2006-2007 ai valori determinati con i criteri dello stesso articolo 9.

2. Per le quote di fondo perequativo di cui all'articolo 9, l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 8 avverrà a partire dall'anno successivo a quello in cui avviene l'effettivo trasferimento delle funzioni ovvero l'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali di prestazione e delle funzioni fondamentali, con gradualità di applicazione. Per le materie diverse da quelle di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione il criterio di finanziamento basato sulla spesa storica deve essere superato in cinque anni.

3. Con i decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge si provvede alla

definizione delle regole, dei tempi e delle modalità della fase di transizione di cui ai commi 1 e 2. La fase transitoria dovrà garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di tempo sostenibile.

CAPO III

LA FINANZA DEGLI ENTI LOCALI, I RAPPORTI FINANZIARI TRA STATO ED ENTI LOCALI NONCHÈ TRA REGIONI ED ENTI LOCALI

Art. 11

(Finanziamento delle funzioni di Comuni, Province e Città metropolitane)

1. L'esercizio delle funzioni attribuite o conferite ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), e dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione comporta:
 - a) l'attribuzione di tributi ed entrate propri;
 - b) l'attribuzione di compartecipazioni al gettito di tributi erariali;
 - c) l'attribuzione di addizionali su tributi erariali;
 - d) l'attribuzione, ove occorra, di quote dei rispettivi fondi perequativi.
2. L'insieme delle risorse assicura i mezzi necessari al normale svolgimento delle funzioni fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicati. Il finanziamento delle funzioni fondamentali delle province e dei comuni di dimensione superiore alla soglia demografica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), è assicurato dallo Stato, attraverso compartecipazioni e fondi perequativi.
3. Il disegno di legge di coordinamento dinamico tiene conto del trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, alle province e alle città metropolitane ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, al fine di assicurare l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento.

Art. 12

(Coordinamento e autonomia tributaria degli enti locali)

1. La legge statale individua i tributi propri dei Comuni e delle Province; ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili. Stabilisce le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale.
2. Ai sensi del presente articolo, i tributi propri dei Comuni sono i seguenti:
 - a) imposta comunale sugli immobili (ICI);
 - b) imposta di scopo;
 - c) imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
 - d) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni (TOSAP);
 - e) tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU);
 - f) addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
 - g) addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica;
 - h) addizionale comunale sui diritti di imbarco, limitatamente alla quota dei proventi spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.
3. Ai sensi del presente articolo, i tributi propri della Province sono i seguenti:
 - a) imposta provinciale di trascrizione (IPT);

- b) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche delle province (TOSAP);
 - c) addizionale provinciale sul consumo dell'energia elettrica;
 - d) tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.
4. Le Regioni nell'ambito dei loro poteri legislativi in materia tributaria, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), possono istituire nuovi tributi comunali e provinciali nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali.
5. Gli enti locali dispongono del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti dalle leggi, nonché di introdurre agevolazioni, entro i limiti fissati dalle stesse leggi.
6. Gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorità di vigilanza, dispongono di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti anche su richiesta di singoli cittadini.

Art. 13

(Criteri per il riordino e la razionalizzazione della compartecipazione e dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. Nel riordino e nella razionalizzazione delle disposizioni concernenti la compartecipazione comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e la relativa addizionale, il Governo si attiene ai criteri e principi previsti dalla presente legge nonché, in particolare, a quelli indicati nell'articolo 3 ed ai seguenti:
- a) potenziamento dell'autonomia dei Comuni;
 - b) coerenza delle decisioni assunte in sede comunale con quelle desumibili dai provvedimenti statali in materia, anche con riguardo alla situazione dei contribuenti a basso reddito;
 - c) possibilità di sostituire l'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche con una sovrimposta.

Art. 14

(Criteri per il riordino e la razionalizzazione delle compartecipazioni e dei tributi delle Province)

1. Nel riordino e nella razionalizzazione delle compartecipazioni e dei tributi provinciali il Governo si attiene ai criteri e principi previsti dalla presente legge nonché ai seguenti:
- a) possibilità di trasformare l'imposta sulle assicurazioni RCA in tributo proprio delle Province, attribuendo alle stesse la facoltà di variare le aliquote attuali nella misura del 20 per cento;
 - b) revisione dell'elenco di cui all'articolo 12, comma 3, anche mediante la devoluzione ad altri livelli di governo di uno o più dei tributi ivi indicati;
 - c) possibilità di attribuire alle province una compartecipazione all'IRPEF.

Art. 15

(Entità e riparto del fondo perequativo statale)

1. Nel bilancio dello Stato sono istituiti due fondi perequativi, uno a favore dei Comuni diversi da quelli indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera b), l'altro a favore delle Province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni amministrative attualmente svolte.
2. Per i Comuni l'importo del fondo perequativo è fissato inizialmente in misura pari

all'importo dei trasferimenti a favore dei Comuni di cui al comma 1, sia di parte corrente che di parte capitale, esclusi i contributi di cui all'articolo 4, comma 3. Affluisce altresì al fondo perequativo la compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ivi compresa la sua variazione annuale.

3. Per le Province l'importo del fondo perequativo è fissato inizialmente in misura pari alla somma di tutti i trasferimenti attuali a favore delle Province, esclusi i contributi di cui all'articolo 4, comma 3.

4. Per le Province e i Comuni, la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, in relazione alla natura dei compiti svolti dagli stessi, avviene in base a:

a) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale;

b) uno schema di perequazione della capacità fiscale.

5. La spesa corrente standardizzata è computata sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con tecniche statistiche utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, comprendendo anche la spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata. La standardizzazione della spesa per i comuni dovrà incorporare gli incentivi di cui all'articolo 6, comma 3.

6. Per i Comuni le entrate considerate ai fini della standardizzazione sono rappresentate dai gettiti dei tributi di cui all'articolo 12, comma 2, escluse le lettere b) e h), valutati ad aliquota standard e dalle entrate per tariffe e proventi dei servizi comunali, opportunamente standardizzati. Per le Province le entrate considerate ai fini della standardizzazione sono rappresentate dai gettiti dei tributi di cui all'articolo 12, comma 3, compreso il gettito dell'imposta sulle assicurazioni RCA, valutati ad aliquota standard e dalle entrate per tariffe e proventi dei servizi comunali, opportunamente standardizzati. Una quota non inferiore al 90 per cento delle entrate standardizzate di ciascun ente è portata in deduzione alla spesa standardizzata dello stesso ente per il computo dell'indicatore di fabbisogno individuale.

7. Una quota non superiore al 30 per cento del fondo perequativo spettante al singolo ente è destinata alla realizzazione e manutenzione straordinaria di opere pubbliche, in coerenza con la programmazione regionale di settore.

8. Le Regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in Conferenza Unificata e previa intesa in sede di Consiglio delle autonomie locali, possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai Comuni e alle Province inclusi nel territorio regionale, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata e delle entrate standardizzate, sulla base dei criteri di cui al comma 6, nonché a stime autonome dei fabbisogni di infrastrutture; in tal caso il riparto delle predette risorse è effettuato sulla base dei parametri definiti con le modalità di cui al presente comma.

Art. 16

(Norma transitoria e di garanzia dell'assetto finanziario dei Comuni e delle Province)

1. Le attività dei Comuni e delle Province svolte al 1° gennaio 2007 continuano ad essere finanziate a carico del bilancio dello Stato o del bilancio delle Regioni, pur se singole attività rientrano in materie assegnate alla competenza legislativa delle Regioni. Il finanziamento a carico del bilancio dello Stato segue i criteri definiti negli articoli da 11 a 15.
2. Nell'ambito del processo di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, al finanziamento delle nuove funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle Regioni, nonché agli oneri derivanti dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni attualmente svolte provvedono lo Stato o le Regioni, determinando contestualmente adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i criteri della presente legge.
3. Con i decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge si provvede alla definizione delle regole, dei tempi e delle modalità della fase transitoria di cui ai commi 1 e 2. La fase transitoria dovrà garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di tempo sostenibile.

CAPO IV

IL FINANZIAMENTO DI ROMA CAPITALE E DELLE CITTÀ METROPOLITANE

Art. 17

(Finanziamento di Roma Capitale e delle Città metropolitane)

1. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 114 e dell'articolo 119 della Costituzione, l'assegnazione delle risorse alla città di Roma deve tener conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dall'esercizio delle funzioni di capitale della Repubblica.
2. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni della presente legge per il finanziamento dei comuni, a Roma capitale sono altresì assicurate, previa determinazione degli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni associate al ruolo di capitale della Repubblica, specifiche quote di tributi erariali.
3. Al finanziamento delle Città metropolitane si provvede secondo i principi e i criteri indicati dalla presente legge, previa individuazione delle funzioni alle stesse attribuite.

CAPO V

COORDINAMENTO DELLA FINANZA DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME

Art. 18

(Coordinamento della finanza delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome concorrono agli obiettivi di perequazione e solidarietà e ai diritti e doveri da essi derivanti nonché all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti da definire, con procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1.
2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica

complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri – anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, e dei livelli di reddito procapite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi – rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali.

3. Il concorso di cui al comma 1 è attuato, nella misura stabilita dalle norme di attuazione statutaria e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle regioni e province autonome o da altre misure finalizzate a conseguire risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione statutarie. Le predette norme, per la parte di propria competenza, inoltre:

a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia di finanza regionale e rispettivamente provinciale nonché locale nei casi in cui rientri nella rispettiva competenza;

b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali provinciali e locali.

CAPO VI

NORME PROCEDURALI E DI SALVAGUARDIA FINANZIARIA

Art. 19

(Norme procedurali)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, sono adottati, nel rispetto del termine previsto dalla predetta disposizione, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, per gli affari regionali e le autonomie locali e per i Rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali; la proposta è formulata tenendo conto dei risultati dei confronti e delle valutazioni compiuti dalla Cabina di Regia di cui al comma 2.

2. E' istituita la Cabina di Regia, alla quale partecipano a titolo gratuito rappresentanti del Governo, designati dai Ministri indicati al comma 1, delle Regioni e delle autonomie locali, designati dalla Conferenza Unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il confronto e la valutazione congiunta dei contenuti degli schemi dei decreti legislativi oggetto della delega. A tale fine alla Cabina di Regia sono messi a disposizione i necessari elementi informativi sui dati finanziari e tributari. La Cabina di Regia adotta, nella sua prima seduta, da convocarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tempistica e la disciplina procedurale dei suoi lavori.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Conferenza Unificata per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, alle Camere, per i pareri delle competenti commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza Unificata e delle commissioni parlamentari sono resi entro trenta giorni dalla ricezione degli schemi dei decreti delegati. Qualora il termine per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari

scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dall'entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e previo espletamento della procedura di cui al presente articolo, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive.

5. Entro un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 4 può essere adottato, secondo la medesima procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 ed acquisito, prima dell'invio alle competenti commissioni parlamentari, il parere del Consiglio di Stato, un decreto legislativo recante il testo unico di coordinamento delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4.

Art. 20

(Salvaguardia finanziaria)

1. Dall'attuazione delle deleghe di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE
AUTONOME**

1° agosto 2007



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Il Presidente

Prot. n. 3462/CP3

Comunicazione trasmessa solo via fax
sostituisce l'originale
ai sensi dell'art.6, comma 2, della L. 412/1991

Roma, 26 luglio 2007

F A X

Ai Signori Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome

LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per mercoledì 1 agosto 2007 alle ore 10.30 presso la Segreteria della Conferenza - Via Parigi, 11 - Roma.

Comunico che è convocata la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per **mercoledì 1 agosto 2007 alle ore 10.30 presso la Segreteria della Conferenza - Via Parigi, 11 – Roma.**

Ordine del giorno:

- 1) Approvazione resoconti stenografici delle sedute del 5 e 12 luglio 2007;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Esame questioni all'o.d.g. della Conferenza Unificata;
- 4) Esame questioni all'o.d.g. della Conferenza Stato - Regioni;
- 5) **COMMISSIONI AFFARI ISTITUZIONALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE**
Valutazione della bozza di Accordo- Quadro predisposta dal Ministero degli Interni per la prevenzione dell'usura e per il sostegno alle vittime del racket, dell'estorsione e dell'usura finalizzato a porre in essere iniziative per il contrasto dei fenomeni del racket e dell'usura;
- 6) **COMMISSIONE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE – Regione Calabria**
 - 6a) Proposta di istituzione di un tavolo tecnico-politico in ordine all'utilizzo del Fondo per lo sviluppo sostenibile – *Punto esaminato dalla Commissione nella riunione del 11 luglio 2007;*
 - 6b) Questioni inerenti alla elaborazione della Carta della Natura e alla individuazione delle “ Important plant area” . Mancato coinvolgimento delle Regioni e Province

Autonome - Richiesta del Presidente della Provincia autonoma di Trento ai sensi del Regolamento della Conferenza art. 4, comma 3;

7) COMMISSIONE SALUTE – Regione Toscana

7a) *Questione relativa alla copertura finanziaria del vaccino anti HPV – Punto esaminato dalla Commissione nella riunione del 19 luglio 2007;*

7b) *Parere delle Regioni sull’atto Senato 1334 recante “Interventi urgenti per il settore sanitario e universitario” – Punto esaminato dalla Commissione nella riunione del 26 luglio 2007;*

8) COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E GOVERNO DEL TERRITORIO – Regione Campania

8a) *Osservazioni al Documento del Tavolo sul Trasporto Pubblico Locale “Proposta per la riforma e lo sviluppo del settore - Punto esaminato dalla Commissione nella riunione del 18 luglio2007;*

8b) *Materia Edilizia Residenziale - Coordinamento Regione Umbria*

D.Lgs. 112/98 – art-63. integrazione dell’intesa raggiunta in Conferenza Stato Regioni il 2-3-2000 e modificata il 16-3-2000 - Punto esaminato dalla Commissione nella riunione del 17 luglio2007;

9) COMMISSIONE ISTRUZIONE, LAVORO, INNOVAZIONE E RICERCA – Regione Lazio

Documento in materia di “Obbligo di Istruzione, istruzione tecnica e istruzione professionale, ITS e Poli tecnico-professionali” - Punto esaminato dalla Commissione nella riunione del 19 luglio2007;

10) COMMISSIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE – Regione Marche

10a) *Preso d’atto del Calendario Fieristico Nazionale per il 2008 - Punto esaminato dalla Commissione nella riunione dell’11 luglio 2007;*

10b) *Istituzione dell’Osservatorio sulle politiche regionali per la Ricerca e l’Innovazione - Punto esaminato dalla Commissione nella riunione dell’11 luglio 2007;*

10c) *Preso d’atto della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del documento finale della sessione programmatica CNCU – Regioni – San Benedetto del Tronto 4, 5 maggio 2007 – Punto all’esame della Commissione nella riunione del 26 luglio 2007;*

10d) *Informativa del Coordinatore sui criteri di riparto del fondo unico per le imprese;*

11) *Varie ed eventuali.*

SEDUTA RISERVATA

12) DESIGNAZIONI

12a) *Consiglio di Amministrazione dell’Istituto per il credito sportivo, ai sensi dell’art. 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Finanziaria 2007”: ricostituzione – un rappresentante della Conferenza Unificata;*

12b) Comitato delle Regioni di cui all'articolo 263 del Trattato CE: sostituzione componente effettivo della Regione Lombardia.

Vasco Errani

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vasco Errani', with a long horizontal stroke extending to the right.

N.B. Per assicurare un corretto e proficuo svolgimento dei lavori della Conferenza, l'accesso alla sala durante la seduta pubblica sarà consentito, come da Regolamento, a due soli accompagnatori per Regione o Provincia autonoma.



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDI' 1° AGOSTO 2007

**PRESIDENZA
del
PRESIDENTE VASCO ERRANI
INDI
DEL VICEPRESIDENTE MICHELE IORIO**

SONO PRESENTI:

REGIONE ABRUZZO

PAOLINI Enrico, Vicepresidente
D'AMICO Giovanni, Assessore

REGIONE BASILICATA

DE FILIPPO Vito, Presidente

REGIONE CALABRIA

SPAZIANTE Vincenzo,
Assessore

REGIONE CAMPANIA

DI LELLO Marco, Assessore

REGIONE EMILIA ROMAGNA

ERRANI Vasco, Presidente

BISSONI Giovanni, Assessore
GILLI Luigi, Assessore

FRIULI VENEZIA GIULIA

IACOP Franco, Assessore

REGIONE LAZIO

BATTAGLIA Augusto,
Assessore

REGIONE LIGURIA

PITTALUGA Giovanni Battista,
Assessore

REGIONE LOMBARDIA

COLOZZI Romano, Assessore

REGIONE MARCHE

GIACCAGLIA Gianni, Assessore

REGIONE MOLISE

IORIO Michele, Presidente

VITAGLIANO Gianfranco,
Assessore

REGIONE PIEMONTE

CONTI Sergio, Assessore

REGIONE PUGLIA

RUSSO Enzo, Assessore

REGIONE SICILIANA

TORRISI Marco, Assessore

REGIONE TOSCANA

ROSSI Enrico, Assessore

REGIONE UMBRIA

STUFARA Damiano, Assessore

REGIONE VALLE D'AOSTA

CERISE Alberto, Assessore

REGIONE VENETO

COPPOLA Maria Luisa,
Assessore

Partecipa il Segretario Generale, dottor Marcello MOCHI ONORI.

...OMISSIS...

SEDUTA RISERVATA RESOCONTO SOMMARIO

La Conferenza in merito al mancato svolgimento della Conferenza Unificata per l'assenza dei Comuni e delle Province decide di formalizzare in sede di Conferenza Stato-Regioni il proprio parere negativo al Disegno di Legge delega in materia di Federalismo Fiscale e di consegnare gli emendamenti già discussi e approvati.



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Il Presidente

Prot. n. 3596/A1FIN

Roma, 2 agosto 2007

Illustre On. Prof.ssa Linda Lanzillotta
Ministro per gli Affari regionali e
le Autonomie locali

R O M A

Gentile Ministro,

come preannunciato ieri in sede di Conferenza Stato-Regioni, Le invio gli emendamenti al disegno di legge delega di attuazione del federalismo fiscale che le Regioni e le Province autonome ritengono determinanti affinché il provvedimento possa garantire al Paese obiettivi che coniughino responsabilità, equità e solidarietà tra i diversi livelli istituzionali.

Con i più cordiali saluti.

Vasco Errani

All: c.s.



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE

Roma 2 agosto 2007

EMENDAMENTI

Art. 1 (*Finalità e contenuti*)

Comma 1 lett. a) dopo spesa storica aggiungere “*a favore del fabbisogno standard per le funzioni di cui all’art. 117, comma 2, lett. m) e lett. p), e della capacità fiscale per le altre funzioni*”

Art. 6 (*Competenze regionali e mezzi di finanziamento*)

Comma 1: sostituire le parole “attualmente svolgono” con le parole “sono chiamate a svolgere”.

Comma 1, lett. b): eliminare le parole da “svolte dai Comuni” a “in ogni caso di quelle”

(*P.S. il comma va comunque armonizzato con, art.8 comma 2, art.9 comma 5, art.11 comma 2, art.15 comma 1 e 8*);

Comma 3: dopo le parole “sulla base” inserire le parole “dei costi standard e”.

Comma 4: eliminare le parole “della compartecipazione regionale all’imposta sui redditi delle persone fisiche”.

RAPPORTO E RUOLO STATO REGIONI EE.LL

Art. 4 (*Interventi di cui al quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione*)

Comma 1 bis: le parole “sono definiti sentita la” sono sostituite dalle parole “*sono oggetto di intesa in sede di*”;

comma 1 bis: aggiungere al termine del comma le parole: “*e disciplinati nel disegno di legge di coordinamento dinamico di cui all’art. 2 c. 1 lett. c)*”;

Comma 2: dopo la parola “soppressi” aggiungere le parole “*contemporaneamente alla creazione di un fondo specifico mantenendo le proprie finalizzazioni originarie*”.

Art. 5 (*Competenza legislativa, regole finanziarie e funzioni amministrative*)

Sopprimere il comma 3

Art.11 (*Finanziamento delle funzioni di Comuni, Province e Città Metropolitane*)

Comma 2: eliminare l’ultimo periodo del comma da “Il finanziamento...” a “perequativi”;

Comma 2: al termine del primo periodo inserire le parole “in base alla capacità fiscale e al costo standard”.

Art. 16 (*Funzioni degli enti locali: storia, nuove funzioni amministrative e finanziamento*)

Comma 1: abrogare

Comma 2: all’inizio del comma 2 inserire le parole: “Successivamente alla data di cui al comma 1, “ e la parola “criteri” è sostituita dalla parola “principi”.

Comma 3: eliminare l’ultimo periodo e sostituirlo con “*La fase transitoria non potrà comunque essere superiore a cinque anni e assumere come elemento per la perequazione, la spesa standard per la lettera p nonché la copertura fiscale per le altre funzioni*”

AUTONOMIA FINANZIARIA TRIBUTARIA STATUTARIA – NUOVE FUNZIONI

Art. 7 (*Tributi propri delle Regioni a statuto ordinario, compartecipazioni al gettito dei tributi erariali*)

Comma 1: le parole “alle Regioni” sono sostituite dalle parole “Le Regioni” e le parole “sono assegnate” sono sostituite dalle parole “dispongono di”. Le parole “quote significative delle” sono abrogate.

Comma 2: sono aggiunte le lettere p) e q): “lett.p) l’accisa sulle benzine” , lett.q) “l’accisa sul gasolio per autotrazione”;

Comma 2 bis: è aggiunto il seguente comma: “2 bis. La legge regionale può altresì determinare la cedevolezza della intera legge statale che ha istituito il tributo, diventandone la autonoma fonte di istituzione. In tal caso la legge regionale rimane sottoposta solo all’eventuale limite massimo incrementale stabilito dalla legislazione statale”;

Comma 3: sono eliminate le parole “e una compartecipazione al gettito IRPEF”;

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

4. I decreti delegati dovranno comunque prevedere una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e territorialmente uniforme, tale da consentire a tutte le regioni, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di superare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa complessivo di cui all’art. 5, co. 1 punto c)

“5. Le modalità di ripartizione, gestione e riscossione territoriale dei tributi delle Regioni e delle compartecipazioni assegnate sono definite in ossequio al principio di territorialità. I criteri di collegamento di tali tributi devono tener conto:

- a) del luogo di consumo, per quelli aventi quale presupposto i consumi;*
- b) della localizzazione dei cespiti, per quelli basati sul patrimonio;*
- c) del luogo di prestazione del lavoro, per quelli basati sulla produzione*
- d) della residenza del percettore o del luogo di produzione del reddito, per quelli riferiti ai redditi.*

6. I decreti delegati, previa intesa in Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 131/2003 dovranno disciplinare:

- a) gli strumenti e i meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità di accreditamento diretto del riscosso agli enti titolari del tributo;*
- b) funzioni e composizione paritetica di organismi che assicurino la rappresentanza e il coordinamento dell’attività e delle funzioni a favore dei singoli soggetti titolari dei tributi;*
- c) le modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l’accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati relativa allo svolgimento delle attività e funzioni derivanti dall’applicazione del presente comma;*
- d) la trasparenza, efficienza, economicità e semplificazione dell’azione del centro nell’espletamento delle funzioni di cui al comma 1.*

7. Le Regioni possono istituire mediante trasformazione delle Agenzie Regionali delle Entrate centri di servizio regionali per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli Enti Locali; sono altresì definite con apposita e specifica convenzione fra il Ministero dell’economia e delle finanze, le singole Regioni e gli enti locali, le rappresentanze, le modalità gestionali, operative, di ripartizione degli oneri, degli introiti di attività di recupero dell’evasione.

Art. 8 (Aliquote dei tributi propri assegnati alle Regioni a statuto ordinario e esercizio dell’autonomia)

Comma 2: eliminare le parole “di cui alla stessa lett.b)” e aggiungere dopo la parola Comuni le parole “e delle Province”;

Comma 3 sostituire “compartecipazione regionale all’IRPEF” con “**Addizionale Regionale all’IRPEF**” ;

Comma 4: abrogare.

Ripristino ex art 9 (*Il finanziamento di nuovi compiti e delle funzioni trasferite alle Regioni*)

1. Il trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa regionale, esclusiva e concorrente, che prevedono la prestazione di servizi al cittadino o alle imprese o la erogazione di somme a favore di cittadini, imprese o enti, nonché, il trasferimento di nuove funzioni amministrative eventualmente trasferite dallo Stato alle Regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, comporta:

a) la cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato;

b) la riduzione delle aliquote dei tributi erariali e il corrispondente aumento dei tributi regionali di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 6;

c) l'aumento dell'aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell'IVA che andrà ad alimentare il "fondo perequativo a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante" ovvero dell'IRPEF ai sensi del comma 2, dell'art.7.

2. La somma del gettito delle nuove entrate regionali di cui alle lettere b) e c) del precedente comma deve essere non inferiore al valore degli stanziamenti di cui alla lettera a) e dovrà comprendere anche un adeguato finanziamento delle funzioni già trasferite e non ancora finanziate, o non finanziate in modo congruo, da concertarsi in Conferenza Stato Regioni.

3. Nelle forme in cui le singole Regioni daranno seguito all'Intesa Stato-Regioni sull'istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. a).

4. Di norma, a cadenza, triennale, viene effettuata la verifica della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno standard di cui all'art. 7 c. 1, sia in termini di gettito sia in termini di correlazione con le funzioni svolte.

5. In ogni caso è garantito alle Regioni la copertura del differenziale certificato tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui al comma 1 dell'art. 7.

6. Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della

Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia ad una o più regioni sono individuate

le risorse finanziarie necessarie che devono derivare da tributi propri o da compartecipazioni a

tributi erariali riferiti al territorio regionale, in conformità all'articolo 119 della Costituzione.

Art. 19 (*Coordinamento della finanza delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome*)

Comma 2: è sostituito dal seguente:

2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette Regioni e Province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri – anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, e dei livelli di reddito pro-capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi - rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e per le regioni e Province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le Regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro-capite siano inferiori alla media nazionale.

PEREQUAZIONE

Art. 9 (*Entità e riparto del fondo perequativo*)

Comma 3, lett.a): al termine aggiungere le parole” “nonché dall'emersione della base imponibile”;

Comma 4: è aggiunto il seguente periodo. “di cui alle lett. m) e p) al costo standard.” ;

comma 5: dopo le parole “ai comuni” sono aggiunte le parole “alle Province e alle Città Metropolitane”;

Sostituzione **Comma 6** con la seguente formulazione:

Per i trasferimenti statali attualmente destinati al finanziamento delle spese di cui al comma 1 lettera c) dell'art. 6 che vengono soppressi, le quote del fondo perequativo verranno assegnate in base ai seguenti specifici criteri:

- d) *le Regioni con maggiore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all'art. 7, comma 2 supera il gettito medio nazionale per abitante, non partecipano alla ripartizione del fondo*
- e) *le Regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all'art. 7, comma 2 è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato dal gettito prodotto nelle altre Regioni, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per il medesimo tributo rispetto al gettito medio nazionale per abitante*
- f) *una quota del fondo perequativo è attribuita tra le regioni di minore dimensione demografica; tale quota è ripartita in funzione inversa rispetto alla dimensione demografica stessa;*
- g) *nel computo delle quote spettanti alle singole Regioni, si dovrà fare riferimento a indicatori di capacità fiscale che considerino il gettito dei tributi su una base imponibile effettivamente disponibile e per il cui accertamento, vengano usate tecniche appropriate ed una elevata efficienza amministrativa (gettito potenziale) al netto di maggiori o minori gettiti rispetto ai valori medi o standard nazionali derivante dall'esercizio dell'autonomia tributaria regionale e tenendo presente che gli incrementi annuali di gettito elevati dovuti a efficienza gestionale e/o crescita delle basi imponibili dovuta a efficaci politiche economiche non sono conteggiati nelle risorse da perequare.*

Art. 10 (*Fase transitoria e integrazione con le norme vigenti*)

Comma 1: dopo le parole “2006 – 2007” sono inserite le seguenti “al netto delle risorse erogate in via straordinaria”

Inserire al Comma 2, alla fine del periodo: “*Nel caso in cui in sede di attuazione dei decreti delegati emergano situazioni oggettive di significativa e giustificata insostenibilità in carico ad alcune Regioni, lo Stato attiva a proprio carico un meccanismo correttivo di natura compensativa di durata almeno pari all'intero periodo transitorio di cui al presente articolo.*”

Comma 3: il comma 3 è sostituito dal seguente e sono aggiunti i commi a e 5:

3. Con i decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge si provvede alla definizione delle regole, dei tempi e delle modalità della fase di transizione di cui ai commi 1 e 2.

4. Per le materie di cui all'art. 117 della Costituzione, comma 2, lett. m) il sistema dovrà garantire il finanziamento mediante un processo di convergenza dalla spesa storica al fabbisogno standard in un periodo di tempo sostenibile.

5. *La fiscalizzazione dei trasferimenti di cui al comma 2, dell'art. 7, per il complesso delle Regioni, è subordinata alla accertata congruità delle risorse per la copertura dello svolgimento delle funzioni.*

Art. 15 (*Entità e riparto del fondo perequativo statale*)

Comma 1: eliminare le parole “diversi da quelli indicati nell’articolo 6, comma 1, lettera b)”

Comma 7: eliminare le parole “non superiore al 30 per cento”;

ALTRI EMENDAMENTI

Art. 2 (*Coordinamento fra finanza statale e finanza di Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane ed altri enti locali*)

Comma 1, lett.b): è abrogato il primo periodo della lett.b) da “i bilanci” a “dello Stato”.

Comma 1, lett.b): al termine della lett.b) aggiungere il seguente periodo: “La Relazione accompagnatoria al disegno di legge dovrà, fra l’altro, evidenziare le diverse capacità fiscali per abitante prima e dopo la perequazione in modo da salvaguardare il principio dell’ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell’evoluzione del quadro economico territoriale.”

Comma 1, lett.c): dopo la parola “congiunta” inserire la parole “Intesa”;

Comma 1, lett.d): sono abrogate le parole: “da rispettare sia in sede di bilancio di previsione che di consuntivo” ; sono altresì abrogate le parole “il livello di ricorso al debito, nonché il livello programmato della pressione fiscale e la sua ripartizione tra i livelli di governo centrale e locale”

Comma 1, lett.g): sostituire la parola “riordino” con “superamento”;

Comma 1, lett.h): sostituire le parole “della standardizzazione” con le parole “della riclassificazione”.

Comma 1, lett.h) Sostituire le parole “l’adozione di provvedimenti sostitutivi, nonché nei casi di estrema gravità, lo scioglimento degli organi degli enti inadempienti” con le parole “o altri provvedimenti nei confronti degli enti inadempienti”.

Art.3 (*Principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario*)

Comma 1, lett.c): al termine della lett.c) aggiungere le parole “tramite modifica di aliquota o devoluzione di altri tributi”;

Comma 1, lett.f): è abrogato il primo periodo da “divieto di trattamenti” a concorrenza dannosa”;

Comma 1, lett.g): sostituire la parola “materie” con “fattispecie”;

Comma 1, lett.h), punto 1): sostituire il punto 1) con il seguente: “1) le Regioni possano modificare le basi imponibili solo in diminuzione;”

Comma 1, lett.h), punto 2): dopo la parola “limiti” aggiungere “massimi”.

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

sulla iniziativa del presidente del consiglio dei ministri

(PRODI)

sulla proposta del ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

di concerto con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali

(LANZILLOTTA)

con il ministro per i rapporti con il parlamento e le riforme istituzionali

(CHITI)

e con il ministro dell'interno

(AMATO)

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale

Presentato il 29 settembre 2007

Onorevoli Deputati! - *1.* La fase di attuazione del disegno costituzionale di decentramento fiscale introdotto nel 2001 con il nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, dopo la stasi della legislatura 2001-2006 e l'esito chiarissimo della consultazione referendaria del 2006, riprende finalmente avvio, in un contesto di rinnovata certezza giuridica, a un anno circa dall'inizio della nuova legislatura e dopo un lavoro di analisi e di concertazione tecnico-politica assai denso e proficuo.

Il pesante e complesso contenzioso accumulatosi negli ultimi cinque anni ha consentito alla Corte costituzionale di definire con chiarezza le condizioni di fondo entro le quali è corretto svolgere le linee del nuovo titolo V; al centro di questo processo, che ha una sua valenza squisitamente storico-politica, c'è il rapporto fiscale tra cittadini, Stato, regioni e sistema delle autonomie: il processo federale o è fiscale o non ha alcuna valenza innovativa.

Si tratta di garantire l'unità giuridica e finanziaria dello Stato, alla luce degli impegni europei, affermando in modo esteso la relazione che deve intercorrere tra responsabilità fiscale e autonomia di spesa: il tutto dentro la salvaguardia dei diritti civili e sociali che danno corpo alla cittadinanza repubblicana, come sanciti nella parte prima della Costituzione.

Gli interventi relativi alle materie che rientrano nella tutela costituzionale dei «livelli essenziali» [articolo 117, secondo comma, lettera *m*)] devono, come diremo subito dopo, conformarsi al criterio della copertura integrale dei fabbisogni. Per questi interventi, in ogni regione (e in tutti gli enti locali che esercitano funzioni legate a tali livelli essenziali) la copertura finanziaria deve risultare garantita.

Per le funzioni regionali autonome, che non sono cioè rappresentative di irrinunciabili esigenze di equità e di cittadinanza, è possibile prefigurare sistemi di finanziamento in cui il ruolo perequativo dello Stato risulti meno pervasivo: si tratta di ridurre ma non di annullare le differenze territoriali nelle dotazioni fiscali misurate sui tributi dedicati al finanziamento di tali interventi.

Infine, un ultimo blocco di interventi si riferisce a fini specifici per i quali lo Stato può promuovere obiettivi territoriali determinati in funzione dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell'effettivo esercizio dei diritti della persona.

In questo disegno normativo, la riserva di amministrazione riconosciuta ai comuni viene garantita con un meccanismo che costruisce la perequazione attraverso tipologie predefinite di entrata e di spesa idonee a superare, per tutti i livelli istituzionali, il criterio della spesa storica. Si

tratta di costruire parametri di spesa *standard* sulla base di obiettivi che tengano conto dei bisogni e dei relativi costi di soddisfacimento, in un confronto equilibrato e perequato delle esigenze delle diverse aree del Paese.

2. Una nuova fase politico-istituzionale si apre. I gruppi dirigenti del nostro Paese sono nella condizione di dare avvio agli elementi costitutivi di un nuovo disegno fiscale, dove responsabilità nel reperimento delle risorse e autonomia di spesa si saldano in modo inscindibile.

Superata la declamazione retorica di un federalismo astratto, è possibile ora confrontarsi nel concreto per misurare la capacità di innovazione e di continuità che deve segnare una fase storica complessa ma densa di futuro come quella presente.

I criteri di convergenza economico-finanziaria e di coesione sociale che l'Unione europea impone al nostro Paese disegnano la cornice dentro cui lo Stato democratico e repubblicano chiama il sistema delle regioni e delle autonomie locali a declinare responsabilità fiscale e autonomia di spesa.

L'equilibrio complessivo della finanza pubblica e il suo controllo dinamico sono le condizioni entro cui le classi politiche, espressione del dinamismo dei territori, possono far valere i propri talenti e le proprie vocazioni.

3. Completare il disegno di un sistema ordinato di rapporti finanziari tra i livelli di governo richiede che siano conciliati tre principi garantiti dalla Costituzione, come riformata nel 2001: primo, l'*autonomia finanziaria* delle regioni e degli enti locali, che comporta differenze territoriali nelle prestazioni dei servizi; secondo, la *perequazione* necessaria per l'uniformità nei livelli essenziali delle prestazioni, che richiede importanti trasferimenti perequativi; terzo, la *sostenibilità* della condizione complessiva dei conti pubblici, per assicurare la quale occorre un coordinamento tra i soggetti erogatori di spesa pubblica e, in esso, un ruolo di guida del Governo centrale nella formazione del bilancio. Sono evidentemente principi intrecciati tra loro e in potenziale conflitto.

In armonia con il dettato costituzionale, il sistema di finanziamento degli enti decentrati individua nei tributi regionali e locali e nelle compartecipazioni ai tributi erariali la fonte primaria di finanziamento delle funzioni ad essi attribuite. Ai tributi propri è affidato il compito di garantire la manovrabilità dei bilanci, l'adattamento dei livelli dell'intervento pubblico alle situazioni locali e la responsabilità delle amministrazioni locali. Le compartecipazioni, dal loro canto, garantiranno la stabilità, anche in senso dinamico, del volume delle risorse finanziarie. Il disegno del sistema di finanziamento risponde, insomma, alle esigenze della stabilità e dell'autonomia.

Nel contempo, l'esercizio dei diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale viene garantito da un sistema di trasferimenti perequativi capaci di assicurare il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni che concernono tali diritti e delle funzioni fondamentali degli enti locali, secondo quanto previsto, rispettivamente, dalle lettere *m*) e *p*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Per le competenze di spesa non riconducibili a prestazioni essenziali o a funzioni fondamentali, la perequazione è basata in modo trasparente sulla capacità fiscale. Per queste spese si riconosce, in altre parole, la possibilità di differenziazioni tra territori nei livelli dell'intervento pubblico. Nel disegno del sistema perequativo sono quindi presenti due componenti che realizzano una sintesi tra esigenze di uniformità e di autonomia.

4. In questo quadro generale, il presente disegno di legge di delegazione legislativa delinea soluzioni per una serie di problemi che occorre affrontare se si vuole costruire un sistema coerente. Il primo riguarda il coordinamento del sistema tributario. Viene stabilito un principio di «pari dignità» dei tributi propri dei vari livelli di governo, con l'esclusione di interventi, privi di contestuale compensazione, sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi riferibili ad altri livelli di governo. Si definisce poi un quadro per l'esercizio concreto dell'autonomia tributaria, prevedendo che le regioni, nelle materie non assoggettate a imposizione da parte dello Stato, possano istituire

tributi regionali e locali e determinare le materie e gli ambiti nei quali può esercitarsi l'autonomia tributaria degli enti locali. L'autonomia tributaria degli enti locali è garantita anche dalla possibilità d'intervento della legge statale in assenza di legge regionale.

Una seconda questione riguarda l'assetto della finanza delle province e dei comuni, e in particolare il ruolo di coordinamento svolto dallo Stato e dalle regioni (ai quali, secondo la Costituzione, è affidata in materia una competenza legislativa concorrente). La scelta operata nel presente disegno di legge di delega è quella di configurare un assetto differenziato della finanza comunale, basato sulla distinzione dei comuni secondo la gamma delle funzioni svolte (e quindi l'ampiezza demografica). Viene così, da un lato, valorizzata la tradizione municipale del nostro ordinamento e, dall'altro, attribuito un ruolo fondamentale alle regioni nel delineare schemi concreti di coordinamento della finanza dei comuni di dimensioni minori, nel rispetto - per quanto riguarda la perequazione - dei criteri generali fissati nelle norme statali.

Una terza questione concerne gli obiettivi concreti degli schemi di perequazione. Per la parte basata sui fabbisogni di spesa è necessario che di tali fabbisogni sia data una definizione puntuale. Nell'assetto definitivo, questi non dovranno semplicemente coincidere con la spesa storica, come di fatto avviene oggi. Il presente disegno di legge di delega definisce il quadro istituzionale dei rapporti finanziari tra i vari livelli di governo e fissa i criteri generali per l'avvio di un percorso graduale che restituisca razionalità alla distribuzione delle risorse, rendendola coerente con le misure oggettive dei fabbisogni e con il costo *standard* delle prestazioni erogate. Affinché le potenzialità positive del federalismo - positive per la partecipazione democratica e per il controllo dei cittadini, per la concorrenza emulativa tra comunità e governi locali - possano dare frutti, occorre collocare tutti sullo stesso piano.

Infine sono da considerare i riflessi del nuovo assetto sulle procedure di formazione del bilancio pubblico nel suo insieme. Come si è detto, la riforma determina i principi generali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario diretti a realizzare il coinvolgimento e la condivisione di tutti i livelli di governo nella definizione degli obiettivi programmatici. Con la piena attuazione all'articolo 119 della Costituzione, si esce da una fase contrassegnata da misure e interventi frammentari, spesso dettati da esigenze di urgenza per garantire l'equilibrio finanziario del complesso dei conti pubblici, e si definisce un quadro di stabilità e di certezza, necessario per consentire ai singoli enti territoriali di programmare in modo significativo la propria attività. Le norme della manovra di bilancio aventi ricadute sulla finanza regionale e locale, che oggi confluiscono nel disegno di legge finanziaria, troveranno in futuro collocazione in un disegno di legge presentato nel mese di giugno, previa una fase di confronto e di valutazione congiunta con le regioni, le province e i comuni. Esso assumerà la veste giuridica di provvedimento collegato alla manovra di bilancio e dovrà essere approvato entro il mese di ottobre. Si otterrà così un duplice risultato. Da un lato, decongestionare la sessione di approvazione del bilancio dello Stato; dall'altro, garantire agli enti territoriali margini temporali adeguati per poter formulare le proprie autonome politiche di bilancio.

5. I punti salienti della delega legislativa possono essere riassunti nei modi seguenti.

5.1. Si costruisce un assetto stabile della finanza delle regioni, delle province e dei comuni, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

5.2. Viene attribuito a ciascuno dei tre livelli di governo un complesso di tributi propri e di compartecipazioni dinamiche al gettito di tributi erariali. Ai tributi propri è affidato il compito di garantire la manovrabilità dei bilanci, l'adattamento dei livelli dell'intervento pubblico alle situazioni locali e la responsabilità delle amministrazioni locali. Alle compartecipazioni è rimessa la stabilità, anche in senso dinamico, del volume delle risorse finanziarie.

5.3. Viene stabilito un principio di «pari dignità» dei tributi propri dei vari livelli di governo, con l'esclusione di interventi, privi di contestuale compensazione, sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi riferibili ad altri livelli di governo.

5.4. Si definisce un quadro per l'esercizio concreto dell'autonomia tributaria, prevedendo che le regioni, nelle materie non assoggettate a imposizione da parte dello Stato, possono istituire tributi regionali e locali e determinare le materie e gli ambiti nei quali può esercitarsi l'autonomia tributaria degli enti locali.

5.5. L'autonomia tributaria degli enti locali è garantita anche dalla possibilità di intervento della legge statale in assenza di legge regionale.

5.6. Per le regioni le fonti di finanziamento, oltre ai tributi propri attuali e alla compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), comprendono una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), insieme o alternativamente a un'addizionale regionale alla medesima IRPEF.

5.7. Per le regioni si garantisce il finanziamento integrale (sulla base di costi *standard* o di indicatori di fabbisogno finanziario) delle prestazioni essenziali concernenti i diritti civili e sociali (sanità e assistenza), del trasporto pubblico di competenza regionale e delle spese riconducibili a funzioni fondamentali dei comuni di dimensioni demografiche minori. Il finanziamento dei fabbisogni *standard* per tutte le regioni è garantito da un Fondo perequativo alimentato dalla fiscalità generale.

5.8. Per la parte residua delle spese regionali, la perequazione è basata in modo trasparente sulla capacità fiscale. Il Fondo perequativo, per questa componente, è alimentato da una parte del gettito della compartecipazione all'IRPEF di competenza delle regioni con maggiore capacità fiscale.

5.9. Alla competenza legislativa concorrente delle regioni in materia di coordinamento della finanza pubblica corrisponde un assetto duale della finanza comunale, basato sulla distinzione dei comuni secondo l'ampiezza demografica (e quindi la gamma delle funzioni svolte). Viene così demandato alle regioni il compito di disegnare schemi concreti di perequazione per i comuni di dimensioni minori (nel rispetto dei criteri generali che vengono fissati nella legge di delega).

5.10. Riguardo alle fonti di finanziamento degli enti locali, per i comuni viene rafforzata la compartecipazione dinamica all'IRPEF già introdotta dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Per le province è prevista la possibilità di un'analoga compartecipazione, unitamente o in alternativa alla trasformazione dell'imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti in tributo proprio.

5.11. La perequazione delle risorse, per la parte basata sui fabbisogni di spesa, richiede che di tali fabbisogni sia data una definizione puntuale. Nell'assetto definitivo questi non dovranno semplicemente coincidere con la spesa storica, come di fatto avviene oggi. Il presente disegno di legge di delega definisce il quadro istituzionale dei rapporti finanziari tra i vari livelli di governo e fissa i criteri generali per l'avvio di un percorso graduale che restituisca razionalità alla distribuzione delle risorse, rendendola coerente con le misure oggettive dei fabbisogni e con il costo *standard* delle prestazioni erogate.

5.12. La riforma definisce i principi generali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario diretti a realizzare il coinvolgimento e la condivisione di tutti i livelli di governo

nella definizione degli obiettivi programmatici, in un quadro di stabilità e di certezza necessario per consentire agli enti territoriali di programmare le proprie attività. Le norme della manovra di bilancio aventi ricadute sulla finanza regionale e locale, oggi contenute nel disegno di legge finanziaria, dovrebbero quindi trovare collocazione in apposito disegno di legge, presentato nel mese di giugno dopo una fase di confronto e valutazione con le regioni, le province e i comuni. Esso assumerebbe la qualificazione di provvedimento collegato alla manovra di bilancio e dovrebbe essere approvato entro il mese di ottobre. Ciò consentirebbe, da un lato, di decongestionare la sessione parlamentare di bilancio; dall'altro, di garantire agli enti territoriali margini temporali adeguati per la formulazione delle proprie politiche di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 1. *(Finalità e contenuti).*

1. La presente legge:

a) definisce i principi e criteri direttivi per l'applicazione dell'articolo 119 della Costituzione, disciplinando il sistema di finanziamento delle regioni e degli enti locali nel rispetto dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa garantita dalla Costituzione ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, nonché dei principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli istituzionali, il criterio della spesa storica;

b) detta le regole per il coordinamento della finanza pubblica e stabilisce i criteri per l'istituzione e l'applicazione di tributi propri da parte degli enti territoriali di cui alla lettera *a)*, al fine di garantire l'armonia e la coerenza del sistema tributario;

c) disciplina i caratteri e le modalità di riparto delle risorse da assegnare agli enti territoriali con finalità perequative ai sensi del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando l'integrale finanziamento del normale svolgimento delle funzioni ad essi attribuite ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 119 della Costituzione;

d) indica i criteri direttivi per l'attribuzione di risorse aggiuntive e per l'esecuzione di interventi speciali da parte dello Stato in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni per le finalità enunciate dal quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione;

e) definisce i criteri per il finanziamento della città di Roma, capitale della Repubblica.

2. Per le finalità indicate al comma 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per la riorganizzazione dell'ordinamento finanziario delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, aventi ad oggetto:

a) le regole fondamentali cui devono attenersi le regioni per garantire l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale anche in relazione all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

b) le regole di coordinamento della finanza dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni in relazione ai vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;

c) i tributi propri delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni e i caratteri dell'autonomia tributaria degli stessi enti;

d) i criteri per la ripartizione dei poteri legislativi tra lo Stato e le regioni in materia di tributi locali;

e) l'entità e le regole di variazione dei fondi perequativi assegnati alle regioni, alle città metropolitane, alle province e ai comuni, i criteri del loro riparto tra i singoli enti e le aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali che alimentano tali fondi;

f) i criteri per la determinazione delle aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali;

g) i presupposti e le condizioni in presenza dei quali lo Stato può promuovere iniziative speciali per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione a favore delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni;

h) le procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi stabiliti in relazione ai vincoli comunitari ai sensi della lettera b), nonché gli interventi da porre in atto in tale caso;

i) la struttura del finanziamento della città di Roma, capitale della Repubblica.

3. I decreti legislativi adottati in attuazione della delega conferita dal comma 2 del presente articolo sono predisposti con l'osservanza dei principi e criteri direttivi contenuti negli articoli da 2 a 20.

4. I decreti legislativi adottati in attuazione della delega conferita dal comma 2 stabiliscono i termini e le modalità di entrata in vigore della nuova normativa, in relazione all'assegnazione delle funzioni amministrative a enti o a livelli di governo diversi da quelli cui spetta la competenza legislativa. Il Governo, nella predisposizione dei medesimi decreti legislativi, provvede a coordinare la normativa da essi introdotta con quella prevista dalla legislazione vigente per le regioni, per le province e per i comuni.

Art. 2.

(Coordinamento tra la finanza dello Stato e la finanza delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli altri enti locali).

1. In relazione al coordinamento della finanza pubblica si applicano i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni adottano per la propria politica di bilancio regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea;

b) i bilanci degli enti di cui alla lettera a) devono essere redatti in base a criteri predefiniti e uniformi, coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello Stato. La registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle comunità montane e delle aziende strumentali consolidate nei conti della pubblica amministrazione deve essere eseguita in forme che consentano di ricondurle, anche in via extracontabile, ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea. I bilanci preventivi devono essere approvati entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

c) il coordinamento dinamico delle fonti di copertura che consentono di finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite alle regioni, alle città metropolitane, alle province e ai comuni viene disciplinato con legge dello Stato; con la stessa legge possono essere stabiliti obiettivi di comparto per le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, in relazione all'andamento della finanza pubblica e nel rispetto degli obiettivi fissati a livello europeo; il relativo disegno di legge è presentato dal Governo alle Camere insieme con il documento di programmazione economico-finanziaria, previa una fase di confronto e di valutazione congiunta da iniziare entro il mese di aprile in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata»; tale

disegno di legge è qualificato come provvedimento collegato alla manovra di bilancio; esso deve essere discusso e approvato dalle Camere entro il 31 ottobre e, comunque, prima dell'approvazione della legge finanziaria;

d) il documento di programmazione economico-finanziaria fissa anche, su base almeno triennale, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi, da rispettare sia in sede di bilancio di previsione sia in sede di consuntivo, il livello di ricorso al debito, nonché il livello programmato della pressione fiscale e la sua ripartizione tra i livelli di governo centrale e locale, da attuare attraverso le disposizioni recate dalla legge di coordinamento dinamico di cui alla lettera *c)*;

e) la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale è oggetto di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata;

f) l'utilizzo degli avanzi di amministrazione è disciplinato in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea;

g) il riordino del sistema della tesoreria unica comporta il versamento dei tributi regionali e locali direttamente agli enti territoriali competenti;

h) sono definiti i meccanismi sanzionatori per il mancato rispetto degli obiettivi stabiliti ai sensi della lettera *c)*, con la previsione di sanzioni commisurate all'entità dello scostamento tra gli obiettivi programmati e i risultati conseguiti, nonché per il mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera *b)*. In particolare, è previsto un sistema di sanzioni efficaci ed effettive a carico degli enti inadempienti e di incentivi in favore degli enti che conseguono gli obiettivi programmati. Le sanzioni possono comportare l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, l'adozione di provvedimenti sostitutivi nonché, nei casi di estrema gravità, lo scioglimento degli organi degli enti inadempienti;

i) al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza unificata e nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, possono adattare per gli enti locali del territorio regionale, previa intesa in sede di consiglio delle autonomie locali, ove costituito, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse.

Art. 3.

(Principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario).

1. In relazione al coordinamento del sistema tributario, si applicano i seguenti principi e criteri direttivi:

a) rispondenza della disciplina dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso a razionalità e coerenza; rispetto dei limiti imposti dai vincoli comunitari e dai trattati e accordi internazionali; esclusione di ogni forma di doppia imposizione;

b) esclusione, in ogni caso, della deducibilità degli oneri fiscali nell'applicazione di tributi, anche se appartenenti a diverse categorie, i cui proventi non siano devoluti al medesimo livello di governo; possibilità di neutralizzare comunque gli effetti finanziari della deducibilità rispetto ai diversi livelli di governo;

c) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi riferibili ad altri livelli di governo senza contestuale adozione di misure di compensazione;

d) semplificazione del sistema tributario, tendenziale uniformità degli adempimenti posti a carico dei contribuenti e contenimento dei costi di gestione e degli adempimenti dell'amministrazione finanziaria e dei contribuenti; rispetto, nell'istituzione, nella disciplina e nell'applicazione dei tributi, dei principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

e) efficienza, efficacia e imparzialità dell'azione delle pubbliche amministrazioni;

f) divieto di introdurre trattamenti agevolativi regionali e locali che possano costituire fattori di concorrenza dannosa; in ogni caso le agevolazioni e le riduzioni stabilite autonomamente dalle regioni, dalle città metropolitane, dalle province e dai comuni non possono determinare discriminazioni tra residenti né restrizioni all'esercizio delle libertà economiche all'interno del territorio della Repubblica;

g) previsione che la legge regionale possa, con riguardo alle materie non assoggettate a imposizione da parte dello Stato e nei limiti di cui alla lettera *a)*:

1) istituire tributi regionali e locali;

2) determinare le materie nelle quali i comuni, le province e le città metropolitane possono, nell'esercizio della propria autonomia, stabilire tributi locali e introdurre variazioni delle aliquote o agevolazioni;

h) previsione che, per i tributi regionali destinati al finanziamento delle funzioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, della Costituzione, le regioni:

1) non possano modificare le basi imponibili;

2) possano modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni nonché introdurre speciali agevolazioni, nei limiti stabiliti dalla legge statale;

i) previsione che, per gli altri tributi istituiti da legge statale, le regioni possano modificare le modalità di computo della base imponibile, nei limiti stabiliti dalla legge statale, e le aliquote; previsione che lo Stato, d'intesa con le regioni, determini livelli uniformi di gettito per le singole regioni, in base ai valori medi dei parametri adottati nelle diverse legislazioni regionali;

l) previsione che i tributi regionali, anche se necessari al finanziamento delle funzioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, della Costituzione, non siano soggetti a vincolo di destinazione;

m) previsione che i comuni, le province e le città metropolitane possano stabilire i tributi propri di cui alla lettera *g)*, numero 2), solo se afferiscono alle materie determinate dalla legge statale o regionale;

n) previsione che la legge statale non possa intervenire, salva intesa, nelle materie assoggettate a imposizione con legge regionale ai sensi della lettera *g)*;

o) previsione che la legge statale possa comunque introdurre tributi locali la cui applicazione è subordinata all'entrata in vigore di una legge regionale ai sensi della lettera g), ovvero, in assenza di questa, ad una delibera del singolo ente locale interessato;

p) revisione e razionalizzazione della disciplina dell'imposta comunale sugli immobili anche in relazione alla riforma del catasto;

q) coordinamento della nuova disciplina con quella vigente e introduzione di un regime transitorio.

Art. 4.

(Interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione).

1. Gli interventi finalizzati al conseguimento degli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione sono finanziati con contributi speciali a carico del bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali. I contributi speciali a carico del bilancio dello Stato sono iscritti, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi destinati alle regioni, alle città metropolitane, alle province e ai comuni.

2. Gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziare dallo Stato ai sensi del presente articolo sono definiti sentita la Conferenza unificata.

3. I contributi a specifica destinazione aventi carattere di generalità sono soppressi e l'attuazione degli interventi cui essi sono destinati è finanziata nell'ambito del finanziamento ordinario.

Capo II

RAPPORTI FINANZIARI LO STATO E LE REGIONI

Art. 5.

(Competenza legislativa, regole finanziarie e funzioni amministrative).

1. Le disposizioni del presente capo si applicano, indipendentemente dall'ente o dal livello di governo al quale sono o saranno affidate le funzioni amministrative connesse all'esercizio della potestà legislativa, nel rispetto del principio di integrale finanziamento delle funzioni attribuite a ciascun livello di governo, ai sensi dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione:

a) al finanziamento delle competenze già esercitate dalle regioni a statuto ordinario alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della presente legge;

b) al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative che deriveranno, anche per gli enti locali, dal concreto esercizio dei poteri legislativi nelle materie che i commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa, concorrente o esclusiva, delle regioni a statuto ordinario. La disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene definito il trasferimento delle relative funzioni amministrative.

2. Per le materie attribuite dalla Costituzione alla competenza legislativa delle regioni, queste definiscono con propria legge le regole di finanziamento delle attività amministrative da loro assegnate ad altri livelli di governo, assicurando a questi le risorse necessarie per la copertura degli oneri da sostenere per l'esercizio delle funzioni fondamentali, come individuate e allocate dalla legge statale. Lo Stato verifica il rispetto delle disposizioni del presente comma ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, secondo modalità definite nei decreti legislativi attuativi della presente legge.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, sul finanziamento delle attività svolte dai comuni e dalle province alla data del 1° gennaio 2007.

Art. 6.

(Competenze regionali e mezzi di finanziamento).

1. Al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni effettivamente svolte dalle regioni, nonché al principio di autonomia tributaria fissato dall'articolo 119 della Costituzione, le spese connesse alle attività che le regioni a statuto ordinario attualmente svolgono sono classificate nelle seguenti categorie:

a) spese riconducibili allo svolgimento di attività assoggettate al vincolo di cui alla lettera *m)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

b) spese riconducibili al finanziamento delle funzioni fondamentali, come individuate dalla legge statale ai sensi della lettera *p)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, esercitate dai comuni di dimensioni demografiche determinate dai decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, con esclusione, in ogni caso, delle funzioni esercitate dalle città metropolitane;

c) spese connesse all'esercizio di funzioni concernenti le materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva o concorrente delle regioni, ad eccezione di quelle riconducibili alle disposizioni delle lettere *m)* e *p)* del secondo comma dell'articolo 117;

d) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 4.

2. Gli oneri relativi alle spese di cui al comma 1, lettera *a)*, sono determinati nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza. Sono in ogni caso spese riconducibili ad attività assoggettate al vincolo di cui alla lettera *m)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione quelle per la sanità e per l'assistenza.

3. Gli oneri relativi alle spese di cui al comma 1, lettera *b)*, sono calcolati sulla base di indicatori di fabbisogno finanziario associati alle funzioni effettivamente esercitate e a parametri di efficienza e di appropriatezza che incorporino anche incentivi diretti a favorire le unioni di comuni e la prestazione dei servizi in forma associata.

4. Nella determinazione della somma destinata al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale si tiene conto dell'esigenza di garantire un livello adeguato di servizio su tutto il territorio nazionale nonché dei costi *standard*.

5. Le aliquote e le basi imponibili uniformi dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di altri tributi propri regionali da individuare in base al principio di correlazione e delle compartecipazioni regionali al gettito dell'IRPEF e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché le quote specifiche del Fondo perequativo di cui all'articolo 9, sono determinate in modo da garantire che in ciascuna regione, alle condizioni così determinate, risultino integralmente finanziate le spese di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*.

Art. 7.

(Tributi propri delle regioni a statuto ordinario, compartecipazioni al gettito dei tributi erariali).

1. Alle regioni a statuto ordinario sono assegnati tributi propri in grado di finanziare quote significative delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione assegna alla loro competenza legislativa esclusiva e concorrente. Per tributi propri si intendono:

a) i tributi regionali previsti dall'ordinamento vigente e le addizionali ai tributi erariali che l'ordinamento vigente assegna alle regioni;

b) i nuovi tributi che saranno assegnati alle regioni, inclusa l'eventuale sovrimposta in sostituzione dell'addizionale regionale all'IRPEF, e i nuovi tributi regionali che saranno istituiti dalle singole regioni sulle materie imponibili non assoggettate già ad imposizione erariale, come individuati dalle norme sul coordinamento del sistema tributario ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

2. Sono tributi regionali, ai sensi della lettera *a)* del comma 1, i seguenti:

a) IRAP;

b) addizionale regionale all'IRPEF;

c) addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e relativa imposta sostitutiva;

d) addizionale regionale sui canoni statali per le utenze di acqua pubblica;

e) imposta regionale sulla benzina per autotrazione;

f) tassa di abilitazione all'esercizio professionale;

g) imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo;

h) tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;

i) imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili;

l) imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;

m) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali;

n) tassa regionale per il diritto allo studio universitario;

o) tasse automobilistiche regionali;

p) tasse sulle concessioni regionali.

3. Alle regioni a statuto ordinario sono assegnate una compartecipazione al gettito dell'IVA e una compartecipazione al gettito dell'IRPEF.

Art. 8.

(Aliquote dei tributi propri assegnati alle regioni a statuto ordinario, esercizio dell'autonomia e finanziamento di nuove funzioni).

1. I trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 6 sono soppressi.

2. Le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 6 sono determinate nella misura minima sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento della spesa corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni e all'adempimento delle funzioni fondamentali dei comuni di cui alla stessa lettera *b)* in ciascuna regione. Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e all'adempimento delle funzioni fondamentali, nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente, concorrono le quote del Fondo perequativo di cui all'articolo 9.

3. L'importo complessivo dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio della compartecipazione regionale al gettito dell'IRPEF e dal gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF. Il nuovo valore dell'aliquota è stabilito nella misura sufficiente ad assicurare al complesso delle regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l'importo dei trasferimenti soppressi.

4. Agli oneri derivanti dall'esercizio delle nuove funzioni amministrative eventualmente trasferite dallo Stato alle regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, si provvede con adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge.

Art. 9.

(Entità e riparto del Fondo perequativo).

1. Nel bilancio dello Stato è istituito il Fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante, alimentato dalla fiscalità generale e da una parte del gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 8, comma 3.

2. Il principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali deve essere applicato in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale.

3. Le risorse del Fondo perequativo devono coprire:

a) la differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 6, calcolate con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 6, e il gettito regionale dei tributi alla stessa destinati, determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria;

b) le esigenze finanziarie derivanti dal comma 6.

4. La determinazione degli importi spettanti a ciascuna Regione a carico del Fondo perequativo è operata tenendo conto delle capacità fiscali da perequare e dei vincoli risultanti dalla legislazione emanata in attuazione delle lettere *m)* e *p)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, in modo tale da assicurare l'integrale copertura delle spese.

5. Le quote regionali delle compartecipazioni e del Fondo perequativo relative al finanziamento delle funzioni fondamentali sono integralmente distribuite da ciascuna regione ai comuni del proprio territorio nello stesso esercizio finanziario in cui affluiscono al bilancio della regione, secondo i criteri di cui all'articolo 15, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera *i)*.

6. Per il finanziamento delle spese di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 6, le quote del Fondo perequativo sono assegnate in base a parametri di capacità fiscale per abitante e a indicatori di dimensione demografica; in particolare:

a) le regioni con maggiore capacità fiscale non partecipano alla ripartizione del Fondo perequativo;

b) le regioni con minore capacità fiscale partecipano alla ripartizione del Fondo perequativo in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante;

c) una quota del Fondo perequativo è ripartita tra le regioni di minore dimensione demografica; tale quota è ripartita in funzione inversa rispetto alla dimensione demografica stessa.

7. Le quote del Fondo perequativo risultanti dall'applicazione dei commi 4 e 5 sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione.

Art. 10.

(Fase transitoria e integrazione con le norme vigenti).

1. I criteri di computo delle quote del Fondo perequativo di cui all'articolo 9 si applicano a regime al termine di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle singole regioni nel biennio 2006-2007 ai valori determinati con i criteri previsti dal medesimo articolo 9.

2. Per le quote del Fondo perequativo di cui all'articolo 9, l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 8 decorre dall'anno successivo a quello in cui è effettivamente attuato il trasferimento delle funzioni o la determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali di prestazione e delle funzioni fondamentali, con gradualità di applicazione. Per le materie diverse da quelle di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione, l'applicazione del criterio di finanziamento basato sulla spesa storica cessa entro cinque anni.

3. Con i decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge si provvede alla definizione delle regole, dei tempi e delle modalità della fase transitoria di cui ai commi 1 e 2. Fermo restando quanto previsto dal medesimo comma 2, secondo periodo, la fase transitoria deve garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di tempo sostenibile.

Capo III

FINANZA DEGLI ENTI LOCALI, RAPPORTI FINANZIARI TRA LO STATO E GLI ENTI LOCALI NONCHÉ TRA LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI

Art. 11.

(Finanziamento delle funzioni dei comuni, delle province e delle città metropolitane).

1. L'esercizio delle funzioni attribuite o conferite ai comuni, alle province e alle città metropolitane ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), e dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione comporta:

a) l'attribuzione di tributi ed entrate propri;

b) l'attribuzione di compartecipazioni al gettito di tributi erariali;

c) l'attribuzione di addizionali a tributi erariali;

d) l'attribuzione, ove occorra, di quote dei rispettivi fondi perequativi.

2. L'insieme delle risorse derivanti dalle entrate di cui al comma 1 assicura i mezzi necessari al normale svolgimento delle funzioni fondamentali e al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni ad esse eventualmente riferiti. Il finanziamento delle funzioni fondamentali delle province e dei comuni di dimensione superiore alla soglia demografica stabilita ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), è assicurato dallo Stato, attraverso compartecipazioni al gettito di tributi erariali e fondi perequativi.

3. La legge di coordinamento dinamico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), tiene conto del trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, alle province e alle città metropolitane ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, al fine di assicurare l'integrale finanziamento dell'esercizio di tali funzioni, ove al finanziamento medesimo non si sia provveduto contestualmente al trasferimento.

Art. 12.

(Coordinamento e autonomia tributaria degli enti locali).

1. La legge statale individua i tributi propri dei comuni e delle province, ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili e stabilisce le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale.

2. Ai sensi del presente articolo, i tributi propri dei comuni sono i seguenti:

a) imposta comunale sugli immobili (ICI);

b) imposta di scopo;

c) imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

d) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni;

e) tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU);

f) addizionale comunale all'IRPEF;

g) addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica;

h) addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, limitatamente alla quota dei proventi spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

3. Ai sensi del presente articolo, i tributi propri delle province sono i seguenti:

a) imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico;

b) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche delle province;

c) addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica;

d) tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.

4. Le regioni, nell'ambito dei loro poteri legislativi in materia tributaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), possono istituire nuovi tributi comunali e provinciali nel proprio territorio, definendo gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali.

5. Gli enti locali dispongono del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti dalle leggi nonché di introdurre agevolazioni, entro i limiti fissati dalle stesse leggi.

6. Gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorità di vigilanza, stabiliscono in piena autonomia le tariffe per le prestazioni o i servizi offerti anche su richiesta di singoli cittadini.

Art. 13.

(Criteri per il riordino e la razionalizzazione della compartecipazione e dell'addizionale comunale all'IRPEF).

1. Nel riordino e nella razionalizzazione delle disposizioni concernenti la compartecipazione comunale al gettito dell'IRPEF e la relativa addizionale, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge nonché, in particolare, a quelli indicati nell'articolo 3 e ai seguenti:

a) potenziamento dell'autonomia dei comuni;

b) coerenza delle decisioni assunte in sede comunale con quelle desumibili dai provvedimenti statali in materia, anche con riguardo alla situazione dei contribuenti a basso reddito;

c) possibilità di sostituire l'addizionale comunale all'IRPEF con una sovrimposta.

Art. 14.

(Criteri per il riordino e la razionalizzazione delle compartecipazioni e dei tributi delle province).

1. Nel riordino e nella razionalizzazione delle compartecipazioni e dei tributi provinciali il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge nonché ai seguenti:

a) possibilità di trasformare l'imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti in tributo proprio delle province, attribuendo alle stesse la facoltà di variare le aliquote vigenti nella misura del 20 per cento;

b) revisione dell'elenco dei tributi di cui all'articolo 12, comma 3, anche mediante la devoluzione di uno o più dei tributi ivi indicati ad altri livelli di governo;

c) possibilità di attribuire alle province una compartecipazione al gettito dell'IRPEF.

Art. 15.

(Entità e riparto dei fondi perequativi in favore dei comuni e delle province).

1. Nel bilancio dello Stato sono istituiti due fondi perequativi, uno in favore dei comuni diversi da quelli indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera b), l'altro in favore delle province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni amministrative attualmente svolte.

2. Per i comuni l'importo del fondo perequativo è fissato inizialmente in misura pari all'importo dei trasferimenti attuali in favore dei comuni di cui al comma 1 del presente articolo, sia di parte

corrente che di conto capitale, esclusi i contributi di cui all'articolo 4, comma 3. Affluisce altresì al fondo perequativo la compartecipazione al gettito dell'IRPEF, ivi compresa la sua variazione annuale.

3. Per le province l'importo del fondo perequativo è fissato inizialmente in misura pari alla somma di tutti i trasferimenti attuali in favore delle province, esclusi i contributi di cui all'articolo 4, comma 3.

4. Per le province e per i comuni la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, in relazione alla natura dei compiti svolti dagli stessi, è effettuata in base a:

a) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi e delle entrate propri di applicazione generale;

b) uno schema di perequazione della capacità fiscale.

5. La spesa corrente standardizzata è computata sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, e alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è stabilito con tecniche statistiche utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, comprendendo anche la spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata. La standardizzazione della spesa per i comuni deve incorporare gli incentivi di cui all'articolo 6, comma 3.

6. Per i comuni le entrate considerate ai fini della standardizzazione sono rappresentate dal gettito dei tributi di cui all'articolo 12, comma 2, escluse le lettere *b)* e *h)*, valutati in base ad aliquota *standard*, e dalle entrate per tariffe e proventi dei servizi comunali, opportunamente standardizzati. Per le province le entrate considerate ai fini della standardizzazione sono rappresentate dal gettito dei tributi di cui all'articolo 12, comma 3, compreso il gettito dell'imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, valutati in base ad aliquota *standard*, e dalle entrate per tariffe e proventi dei servizi provinciali, opportunamente standardizzati. Una quota non inferiore al 90 per cento delle entrate standardizzate di ciascun ente è portata in deduzione dalla spesa standardizzata dello stesso ente per il computo dell'indicatore di fabbisogno individuale.

7. Una quota non superiore al 30 per cento della quota del fondo perequativo spettante a ciascun ente è destinata alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di opere pubbliche, in coerenza con la programmazione regionale di settore.

8. Le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza unificata e previa intesa in sede di Consiglio delle autonomie locali, ove istituito, possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai comuni e alle province inclusi nel territorio regionale, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata e delle entrate standardizzate, sulla base dei criteri di cui al comma 6, nonché a stime autonome del fabbisogno di infrastrutture; in tale caso il riparto delle predette risorse è effettuato sulla base dei parametri definiti con le modalità di cui al presente comma.

Art. 16.

(Norma transitoria e di garanzia dell'assetto finanziario dei comuni e delle province).

1. Le attività svolte dai comuni e dalle province alla data del 1° gennaio 2007 continuano ad essere finanziate a carico del bilancio dello Stato o del bilancio delle regioni, anche nel caso in cui

talune tra esse rientrano in materie assegnate alla competenza legislativa delle regioni. L'importo del finanziamento a carico del bilancio dello Stato è determinato secondo i criteri definiti negli articoli da 11 a 15.

2. Nell'ambito del processo di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, al finanziamento delle nuove funzioni amministrative nelle materie attribuite alla competenza legislativa dello Stato o delle regioni, nonché agli oneri derivanti dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni esercitate, provvedono lo Stato o le regioni, determinando contestualmente adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge.

3. Con i decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge si provvede alla definizione delle regole, dei tempi e delle modalità della fase transitoria di cui ai commi 1 e 2. La fase transitoria dovrà garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di tempo sostenibile.

Capo IV

FINANZIAMENTO DELLA CITTÀ DI ROMA, CAPITALE DELLA REPUBBLICA, E DELLE CITTÀ METROPOLITANE

Art. 17.

(Finanziamento della città di Roma, capitale della Repubblica, e delle città metropolitane).

1. Ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, e dell'articolo 119 della Costituzione, l'assegnazione delle risorse alla città di Roma deve tenere conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dall'esercizio delle funzioni associate al ruolo di capitale della Repubblica.

2. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni della presente legge per il finanziamento dei comuni, alla città di Roma, capitale della Repubblica, sono altresì assicurate specifiche quote di tributi erariali, previa determinazione degli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni associate al ruolo di capitale della Repubblica.

3. Al finanziamento delle città metropolitane si provvede secondo i principi e criteri direttivi indicati dalla presente legge, previa individuazione delle funzioni alle stesse attribuite.

Capo V

COORDINAMENTO DELLA FINANZA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME

Art. 18.

(Attuazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione).

1. Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia ad una o più regioni si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, che devono derivare da tributi propri o da compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferiti al territorio regionale, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e tenuto conto delle esigenze di perequazione in favore dei territori aventi minore capacità fiscale.

Art. 19.

(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome).

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e doveri da

essi derivanti, nonché all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2.

2 Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni a statuto speciale e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, e dei livelli di reddito *pro capite* che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni a statuto speciale e le province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali.

3. Il concorso di cui al comma 1 è attuato, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:

a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;

b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali.

Capo VI
NORME PROCEDURALI E DI SALVAGUARDIA FINANZIARIA
Art. 20.
(*Norme procedurali*).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, sono adottati, nel rispetto del termine ivi previsto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, per gli affari regionali e le autonomie locali e per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. La proposta è formulata tenendo conto dei risultati dei confronti e delle valutazioni compiuti dalla cabina di regia di cui al comma 2.

2. È istituita la cabina di regia, alla quale partecipano a titolo gratuito rappresentanti del Governo, designati dai Ministri indicati nel comma 1, delle regioni e delle autonomie locali, designati dalla Conferenza unificata, per il confronto e la valutazione congiunta dei contenuti degli schemi dei decreti legislativi di cui al medesimo comma 1. A tale fine, sono messi a disposizione della cabina di regia i necessari elementi informativi sui dati finanziari e tributari. La cabina di regia, nella sua prima seduta, da convocarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce l'organizzazione dei tempi e la disciplina procedurale dei propri lavori.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Conferenza unificata per l'acquisizione del parere previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da esprimere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema. Gli schemi medesimi sono quindi trasmessi alle Camere per i pareri delle competenti

Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini indicati ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura stabilita dal presente articolo, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive.

5. Entro un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 4, secondo la procedura stabilita dai commi 1, 2 e 3 e acquisito, prima dell'invio alle competenti Commissioni parlamentari, il parere del Consiglio di Stato, può essere adottato un decreto legislativo recante il testo unico di coordinamento delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4.

Art. 21.

(Clausola di salvaguardia finanziaria).

1. Dall'attuazione delle deleghe legislative di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri né diminuzione di entrate a carico della finanza pubblica